



## Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

[biblioteca@consiglioveneto.it](mailto:biblioteca@consiglioveneto.it)

## III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

## A. septies — Ministero dell'Interno

Articoli	SPESA DELL'ANNO 1859		SPESA EFFETTUATA nel precedente anno 1858
	previste	effettuate	
<b>XI.</b>			
SPESA RELATIVE ALLA PUBBLICA BENEFICENZA			
Assegnazioni e sovvenzioni a diversi Stabilimenti di beneficenza, ossia:			
1. A diversi Stabilimenti a carico della regia Depositeria, che sono: L.			
Educatorio di Fuligno . . . . .	16,800 "	16,800 "	16,800 "
Casa pia di refugio in Livorno . . . . .	2,300 "	2,300 "	2,300 "
Regie scuole di Sorano e di Pitigliano . . . . .	200 "	200 "	200 "
Scuole normali in Pisa . . . . .	3,000 "	3,000 "	3,000 "
Spedale di san Giovanni di Dio in Piombino . . . . .	6,448 "	6,448 "	6,448 "
Spedali riuniti di Livorno . . . . .	2,125 6 1	2,125 6 1	2,125 6 1
Spedale degl'innocenti di Firenze per l'ospizio d'Orbetello . . . . .	594 7 7	594 6 7	594 7 7
Spedali riuniti in Pistoia . . . . .	60 "	60 "	60 "
Congregazione di san Giovanni Battista di Firenze . . . . .	20,080 "	19,900 "	19,380 "
Istituto tecnico dei sordo-muti in Siena . . . . .	9,600 "	9,600 "	9,000 "
Ospizio dei mendicanti in Siena . . . . .	243 6 8	243 6 8	243 6 8
Doti fondate da diverse famiglie in varie località . . . . .	942 8 10	942 8 10	942 8 10
	62,393 9 2	62,213 9 2	61,693 9 2
	per tale a 62,400 "		
2. A Stabilimenti in Lucca . . . . .	14,222 4 6	14,222 4 6	14,222 4 6
{ Ufficio di beneficenza. . . . .	17,777 15 6	17,777 15 6	17,777 15 6
{ Deposito di mendicizia. . . . .			
	32,000 "	32,000 "	32,000 "
3. Alle Scuole normali in Firenze . . . . .	3,500 "	3,500 "	3,500 "
{ Annuua prestazione consueta . . . . .	2,133 6 8	2,133 6 8	2,133 6 8
{ <i>Idem</i> per premi alle alunne . . . . .	7,666 13 4	7,666 13 4	7,666 13 4
{ Sovvenzione per far fronte al deficit . . . . .			
	13,300 "	13,300 "	13,300 "
4. A carico dei prodotti dell'Amministrazione sanitaria marittima . . . . .	24,000 "	24,000 "	24,000 "
{ Ufficio di carità di Livorno . . . . .	5,000 "	5,000 "	5,000 "
{ Pia Casa di lavoro <i>ibid.</i> . . . . .	29,000 "	29,000 "	29,000 "
	136,700 "	136,513 9 2	135,993 9 2

## III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

A. *ocies* — Ministero dell'Interno

Articoli	I N T E R N O	SPESE DELL'ANNO 1859		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1858
		previste	effettuate	
<b>XII.</b>	Assegnazioni e soccorsi agli Spedali dello Stato, cioè:			
	agli Spedali degli Esposti . . . . .	L. 160,000	160,000	160,000
	allo Spedale di Livorno . . . . .	70,000	70,000	70,000
	allo Spedale di Lucca per ripieno del deficit . . . . .	14,104	14,104	13,046
	stipendi ai consultori primarii di Siena . . . . .	7,500	7,500	7,500
	TOTALI L.	237,500	251,604	250,546
<b>XIII.</b>	Gli Spedali e Luoghi pii dello Stato, oltre la somma sud-			
	detta di . . . . .	L. 251,604	11	4
	hanno ricevuto dalla regia Depositeria quant' appresso:			
	la somma registrata all'articolo dei frutti . . . . .	» 95,592	12	8
	l'ammontare dei fondi generali provenienti dalle tasse di beneficenza incassate per loro conto . . . . .	» 763,442	8	5
ed il 10 per cento sulle vincite pagate dalla lotteria »	» 254,814	17	»	
	Lo che forma un totale (che non comprende per altro tutto ciò che dalle Prefetture si corrisponde agli Spedali comunitativi sotto il titolo di contributo com-			
	partimentale) di . . . . .	» 1,365,454	9	5
	Gratificazioni, sussidi e spese straordinarie a disposizione del Ministero dell'Interno (vedasi l' <i>Epilogo</i> ) . . . . .	60,000	39,142	47,464
		»	12	4
		»	2	4

## III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

## B. — Ministero di Giustizia e Grazia

Articoli	SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
	previste	effettuate	
I.	61,800 » »	63,849 4 4	61,569 17 8
II.	7,560 » »	47,588 1 »	5,578 17 »
III.	1,782,810 » »	1,768,564 10 8	1,749,577 16 1
IV.	4,000 » »	1,000 » »	1,000 » »
V.	350,000 » »	321,132 2 4	354,992 3 7
VI.	239,290 » »	258,013 6 9	231,819 11 11
VII.	960,000 » »	893,695 16 1	945,937 » 3
VIII.	1,000 » »	746 17 6	885 » »
IX.	49,740 » »	49,741 6 8	50,471 14 2
X.	40,000 » »	45,003 2 8	40,367 15 2
	3,496,200 » »	3,449,334 8 »	3,442,199 15 10
			TOTALI L.

## III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

B.<sup>bis</sup> — Ministero di Giustizia e Grazia

Articoli	GIUSTIZIA E GRAZIA		SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
	previsite	effettuate	previsite	effettuate	
I.					
Personale e spese d'ufficio del Ministero:					
Personale . . . . .	57,300	56,793	"	8	57,300
Spese d'ufficio . . . . .	4,500	7,055	"	16	4,269
			"	"	"
	61,800	63,849	"	4	61,569
			"	4	"
	7,560	47,588	"	1	5,578
			"	"	"
II.					
Spese di stampa delle leggi . . . . .	117,200	116,194	"	6	117,344
Personale delle Magistrature giudicarie, Cancellerie e Preture:	241,280	240,213	"	8	236,475
Corte suprema di cassazione . . . . .	141,720	139,713	"	3	138,872
Corte regia di Firenze . . . . .	183,540	181,840	"	11	168,403
Corte regia di Lucca . . . . .	89,560	84,075	"	15	82,896
Firenze . . . . .	88,770	84,662	"	14	83,706
Livorno . . . . .	69,890	63,843	"	5	68,628
Lucca . . . . .	63,220	59,454	"	18	58,690
Pisa . . . . .	70,730	67,629	"	7	67,414
Siena . . . . .	52,170	47,750	"	10	46,953
Arezzo . . . . .	51,140	50,666	"	11	50,299
Pistoia . . . . .	37,460	39,137	"	4	37,826
Grosseto . . . . .	30,430	29,904	"	1	29,134
San Miniato . . . . .	26,320	25,709	"	1	26,259
Montepulciano . . . . .	24,870	24,930	"	3	24,545
Rocca san Casciano . . . . .	25,710	26,041	"	10	25,372
Portoferraio . . . . .	468,800	486,798	"	12	486,753
Volterra . . . . .			"	6	
III.					
Preture e Cancellerie . . . . .	1,782,810	1,768,564	"	10	1,749,577
TOTALI L.			"	8	1,749,577
			"	16	1

## III. Sviluppi — Serie Terza

**S P E S E****B.ter — Ministero di Giustizia e Grazia**

Articoli	GIUSTIZIA E GRAZIA	SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
<b>IV.</b>	Spese eventuali . . . . . L.	4,000 " "	1,000 " "	1,000 " "
<b>V.</b>	Spese per indennità ai testimoni, e per mantenimento degli Uffici dei Tribu- nali : dall' Amministrazione del Registro } Compartimento di Firenze. . . . . — — — — — } di Pisa. . . . . — — — — — } di Siena. . . . . Spese d' ufficio e diverse dei Tribunali corrisposte dall' Amministrazione del Registro . . . . .	302,000 " " 48,000 " "	199,950 14 4 121,181 8 "	162,222 2 5 192,770 1 2
	<b>TOTALI L.</b>	350,000 " "	321,132 2 4	354,992 3 7
<b>VI.</b>	Esecutivo di Giustizia, compreso il personale dei Cursori: . . . . . L. Spese relative all'esecutivo di giustizia . . . . . Personale dei Cursori . . . . . Personale del Maestro esecutore di giustizia . . . . .	239,290 " " . . .	164,215 18 6 91,648 11 3 2,148 17 "	138,030 6 7 91,652 9 4 2,136 16 "
	<b>TOTALI L.</b>	239,290 " "	258,013 6 9	231,819 11 11





## III. Sviluppi — Serie Terza

**S P E S E****B. *quinquies* Ministero di Giustizia e Grazia**

Articoli	GIUSTIZIA E GRAZIA	SPESE DELL' ANNO 1839		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1838									
		previste	effettuate										
<b>VIII.</b>	Spese per lo Stabilimento delle Stinche: Elemosine che si corrispondono ai carcerati per debiti civili . . . . L.	1,000 " "	746 17 6	885 " "									
<b>IX.</b>	Spese per gli Archivi dei contratti: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Personale . . . . .</td> <td>{</td> <td>Archivio di Firenze . . . . . L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Archivio di Siena . . . . .</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Archivio di Lucca . . . . .</td> </tr> </table>	Personale . . . . .	{	Archivio di Firenze . . . . . L.			Archivio di Siena . . . . .			Archivio di Lucca . . . . .	28,456 " " 3,180 " " 2,880 " "	28,364 15 4 3,180 " " 4,240 " "	28,456 " " 3,180 " " 2,880 " "
Personale . . . . .	{	Archivio di Firenze . . . . . L.											
		Archivio di Siena . . . . .											
		Archivio di Lucca . . . . .											
		34,516 " "	35,784 15 4	34,516 " "									
	Spese d' ufficio e diverse . . . . .	10,024 " " 920 " " 4,280 " "	10,271 9 4 769 5 4 2,915 16 8	10,838 " 2 850 4 " " 4,267 10 " "									
		15,224 " "	13,956 11 4	15,955 14 2									
	<b>TOTALI L.</b>	49,740 " "	49,741 6 8	50,471 14 2									
<b>X.</b>	Gratificazioni, indennità e sussidi, comprese le indennità d'estatatura agli impiegati dell'Ordine giudiziario (vedi l' <i>Epitogo</i> ) . . . . . L.	40,000 " "	45,003 2 8	40,367 15 2									

## III. Sviluppi — Serie Terza

**S P E S E****C. -- Ministero della Guerra**

Articoli	G U E R R A	SPESE DELL'ANNO 1859		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1858
		previste	effettuate	
	<b>RISTRETTO</b>			
	DELLE SPESE RIGUARDANTI IL MINISTERO DELLA GUERRA			
<b>I.</b>	Personale e spese d'ufficio del Ministero . . . . . L.	47,610 » »	76,866 10 7	46,334 10 »
<b>II.</b>	Personale e materiale di tutto il militar servizio, e spese di amministrazione	8,262,540 » »	19,230,992 16 10	7,977,084 13 1
. . . . .	Altre spese come sopra soddisfatte direttamente dalla regia Depositeria . .	» » »	20,992 10 10	11,802 6 4
<b>III.</b>	Spese per l'arruolamento militare soddisfatte come sopra . . . . .	9,500 » »	9,532 7 9	8,771 18 4
<b>IV.</b>	Spese impreviste. . . . .	2,650 » »	267,599 8 8	» » »
»	Spese per le fortificazioni di Livorno . . . . .	» » »	164,880 19 »	» » »
	<b>TOTALI L.</b>	8,322,300 » »	19,770,864 13 8	8,043,993 7 9

## III. Sviluppi — Serie Terza

**S P E S E****C. bis Ministero della Guerra**

Articoli	G U E R R A	SPESE DELL' ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
<b>I.</b>	Personale e spese d' ufficio del Ministero:			
	Personale . . . . .	43,110 » »	59,743 15 3	42,362 10 »
	Spese d' ufficio . . . . .	4,500 » »	17,122 15 4	3,972 » »
		47,610 » »	76,866 10 7	46,334 10 »
<b>II.</b>	Personale e materiale di tutto il militar servizio, e spese d' amministrazione L.	8,262,540 » »	19,230,992 16 10	7,977,084 13 1
	Spese soddisfatte direttamente dalla regia Depositeria . . . . . L.	» » »	20,992 10 10	11,802 6 4
<b>III.</b>	Spese per l'arruolamento militare annuale soddisfatte direttamente dalla regia Depositeria. L.	9,500 » »	» » »	» » »
	Personale degli impiegati nella Direzione dell' arruolamento militare . . . . .	» » »	1,464 3 4	2,192 1 4
	Spese d' ufficio della Direzione suddetta . . . . .	» » »	8,068 4 5	6,579 17 »
	Rimborsi alle Comunità per le spese della tratta e diverse . . . . .	» » »	» » »	» » »
	TOTALI L.	9,500 » »	9,532 7 9	8,771 18 4
<b>IV.</b>	Spese impreviste. . . . . L.	2,650 » »	267,599 8 8	» » »
	Spese per le fortificazioni di Livorno . . . . . L.	» » »	164,880 19 »	» » »

III. Sajjobi — 2616 J. G. L. N. U.

III. Sviluppi — Serie Terza

**S P E S E**

**D. — Ministero degli Affari esteri**

Articoli	SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
	previste	effettuate	
<b>AFFARI ESTERI</b>			
<b>R I S T R E T T O</b>			
DELLE SPESE RIGUARDANTI IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
<b>I.</b>	76,200	69,980 14 5	76,568 2 3
<b>II.</b>	33,600	9,071 15 11	33,352 4 8
<b>III.</b>	22,400	4,048 19 8	19,881 8 6
<b>IV.</b>	35,000	17,051 10 10	42,590 8 3
<b>V.</b>	20,900	6,076 16 8	21,691 17 8
<b>VI.</b>	18,700	7,586 7 3	19,583 18 8
<b>VII.</b>	9,000	16,826 6 7	13,531 9 2
<b>VIII.</b>	4,000	538 13 4	438
<b>IX.</b>	4,000	5,705 2 11	6,906 8 10
	223,800	136,886 7 7	234,543 18
			TOTALI L.

III. Sviluppi — Serie Terza

## III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

## D. bis — Ministero degli Affari esteri

Articoli	A F F A R I E S T E R I		SPESE DELL'ANNO 1839		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1838
	previste	effettuate	previste	effettuate	
<b>I.</b>	Personale e spese d'ufficio del Ministero:				
	Personale . . . . .	L.	64,700 » »	58,520 » 4	66,037 15 4
	Spese d'ufficio e straordinarie . . . . .	L.	11,500 » »	11,460 14 1	10,530 6 11
		L.	76,200 » »	60,980 14 5	76,568 2 3
<b>II.</b>	Spese per la Legazione di Parigi, comprese quelle per Londra e Bruxelles:				
	Personale . . . . .	L.	24,430 » »	6,164 5 6	25,857 2 »
	Spese diverse . . . . .	L.	15,170 » »	2,907 10 5	10,868 15 4
	Spese straordinarie (gite a Londra) . . . . .	L.	» » »	» » »	2,834 14 »
		L.	39,600 » »	9,071 15 11	39,560 11 4
	Si defalcano gl'incassi della Legazione . . . . .	L.	6,000 » »	» » »	6,208 6 8
		L.	33,600 » »	9,071 15 11	33,352 4 8
<b>III.</b>	Spese per la Legazione di Vienna:				
	Personale . . . . .	L.	21,600 » »	3,110 » »	14,040 » »
	Spese diverse . . . . .	L.	2,000 » »	938 19 8	5,913 8 6
		L.	23,600 » »	4,048 19 8	19,953 8 6
	Si detraggono gl'incassi della Legazione . . . . .	L.	1,200 » »	» » »	72 » »
		L.	22,400 » »	4,048 19 8	19,881 8 6
<b>IV.</b>	Spese per la Legazione di Roma:				
	Personale . . . . .	L.	36,080 » »	12,742 13 4	38,226 14 »
	Spese diverse . . . . .	L.	9,920 » »	6,647 19 4	13,352 14 2
		L.	46,000 » »	19,390 12 8	51,579 8 2
	Si detraggono gl'incassi della Legazione . . . . .	L.	11,000 » »	2,339 1 10	8,988 19 11
		L.	35,000 » »	17,051 10 10	42,590 8 3

### III. Sviluppi — Serie Terza

#### S P E S E

#### D.<sup>ter</sup> — Ministero degli Affari esteri

Articoli	A F F A R I E S T E R I	SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
<b>V.</b>	Spese per la Legazione di Napoli:			
	Personale . . . . .	18,000 " "	4,590 " "	18,360 " "
	Spese diverse . . . . .	2,900 " "	1,486 16 8	3,331 17 8
		L.		
	Si detraggono g'incassi della Legazione . . . . .	20,900 " "	6,076 16 8	21,691 17 8
		" " "	" " "	" " "
		L.	6,076 16 8	21,691 17 8
<b>VI.</b>	Spese per la Legazione di Torino:			
	Personale . . . . .	18,000 " "	7,050 " "	18,000 " "
	Spese diverse . . . . .	1,700 " "	536 7 3	1,583 18 8
		L.		
	Si detraggono g'incassi della Legazione . . . . .	19,700 " "	7,586 7 3	19,583 18 8
		" " "	" " "	" " "
		L.	7,586 7 3	19,583 18 8
<b>VII.</b>	Spese per i Consolati . . . . .	18,700 " "	7,586 7 3	19,583 18 8
		9,000 " "	16,826 6 7	13,531 9 2
<b>VIII.</b>	Spese per la recognizione e conservazione dei confini giurisdizionali dello Stato L.	4,000 " "	538 13 4	438 " "
<b>IX.</b>	Gratificazioni e sussidi (vedi l'Epitogo) . . . . .	4,000 " "	5,705 2 11	6,906 8 10

III. Sviluppi - Serie Terza

**S P E S E**

**E. - Ministero della pubblica Istruzione**

Articoli	PUBBLICA ISTRUZIONE		SPESE DELL' ANNO 1859		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1858
	previste	effettuate	previste	effettuate	
<b>R I S T R E T T O</b>					
DELLE SPESE RIGUARDANTI IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE					
I.	Personale e spese del Ministero	L.	52,850	54,598	36,109
II.	Provisionati diversi . . . . .	L.	6,480	7,720	5,657
III.	Università toscana . . . . .	L.	369,530	434,161	391,826
IV.	Professori del regio Arcispedale di santa Maria Nuova . . . . .	L.	73,070	60,319	64,490
V.	Accademia delle belle Arti e Stabilimenti dipendenti . . . . .	L.	64,240	62,512	69,870
VI.	Spese per l'Istituto tecnico di Firenze . . . . .	L.	42,420	52,510	41,007
VII.	Spese per i giovani studenti mantenuti nella Università toscana ed altrove . . . . .	L.	18,530	20,967	25,455
VIII.	Personale e spese diverse delle Librerie e dell'Accademia della Crusca . . . . .	L.	78,380	69,314	71,757
IX.	Assegnazioni a Librerie, Accademie ed a vari Stabilimenti d'istruzione . . . . .	L.	22,080	23,572	22,859
X.	Spese per i Licei . . . . .	L.	78,940	79,649	77,669
XI.	Istituto delle belle Arti a Lucca . . . . .	L.	13,580	13,535	13,379
XII.	Associazioni ad opere scientifiche, letterarie . . . . .	L.	6,000	4,432	8,509
XIII.	Sovvenzione all'Opera di santa Maria del Fiore . . . . .	L.	35,000	35,000	35,000
XIV.	Gratificazioni e sussidi . . . . .	L.	11,000	24,580	20,583
		L.	872,100	942,875	884,178
XIV bis	Spese per la Galleria delle statue . . . . .	L.	43,820	70,989	42,554
XIV ter	Spese per la Soprintendenza generale agli archivi dello Stato . . . . .	L.	61,980	92,019	53,958
	<b>TOTALI L.</b>		977,900	1,105,884	980,691

Si aggiungono i seguenti articoli di spese che figuravano nel Ministero delle Finanze e che vengono qui trasferiti in ordine al Decreto del di 14 luglio 1859 (1):

Spese per la Galleria delle statue . . . . .  
 Spese per la Soprintendenza generale agli archivi dello Stato . . . . .

(1) Che leggesi sotto il n.º 202 a pag. 443 del presente Volume.

III. Sviluppi — Serie Terza

**S P E S E**

**E. bis — Ministero della pubblica Istruzione**

Articoli	PUBBLICA ISTRUZIONE	SPESA DELL'ANNO 1859		SPESA EFFETTUATA nel precedente anno 1858
		previste	effettuate	
<b>I.</b>	Personale e spese del Ministero:			
	Personale . . . . .	45,150 » »	46,608 19 8	33,450 » »
	Spese d'ufficio . . . . .	3,500 » »	7,989 7 4	2,659 18 »
	Somma eventualmente disponibile . . . . .	4,200 » »	» » »	» » »
	<b>TOTALI L.</b>	52,850 » »	54,598 7 »	36,109 18 »
<b>III.</b>	Provvigionati diversi dipendenti dal Ministero . . . . .	6,480 » »	7,720 10 3	5,657 7 »
<b>IIA.</b>	Spese per l'Università di Toscana. . . . .	369,530 » »	259,500 » 9	218,341 9 10
	Personale dei professori ed impiegati . . . . .	» » »	34,052 8 9	31,222 7 4
	Doti agli Stabilimenti . . . . .	» » »	23,670 7 10	28,370 9 4
	Spese per oggetti diversi . . . . .	» » »	» » »	» » »
	<b>TOTALI L.</b>	369,530 » »	317,222 17 4	277,934 6 6
<b>IIA.</b>	Studio di Siena {			
	Personale dei professori ed impiegati . . . . .	» » »	92,810 12 10	84,732 9 8
	Doti agli Stabilimenti . . . . .	» » »	4,210 » »	9,594 18 »
	Spese per oggetti diversi . . . . .	» » »	19,918 2 3	19,564 16 3
	<b>TOTALI L.</b>	369,530 » »	116,938 15 1	113,892 3 11

## III. Sviluppi — Seria Terza

**S P E S E****E.ter — Ministero della pubblica Istruzione**

Articoli	PUBBLICA ISTRUZIONE	SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
<b>IV.</b>	Professori del regio. Arcispedale di santa Maria Nuova, compreso il Cancelliere della Sezione insegnante . . . . . L.	73,070	» 8	64,490 12 3
<b>V.</b>	Accademia delle belle Arti di Firenze e Stabilimenti da essa dipendenti:			
	{ Personale . . . . . L.	45,210	10 7	38,402 » »
	{ Assegnazione fissa per le spese . . . . . L.	7,717	7 »	8,157 16 8
	{ Mobili . . . . . L.	1,682	5 »	1,677 11 8
	{ Concorsi . . . . . L.	»	» »	5,902 » »
	L.	54,610	2 7	54,139 8 4
	Istituto musicale di Firenze	12,140	» »	12,900 » »
	{ Personale . . . . . L.	6,184	» »	1,718 8 4
	{ Assegnazione fissa . . . . . L.	1,718	8 4	1,112 12 »
	{ Spese diverse, premi ecc. . . . . L.	»	» »	» » »
	L.	7,902	8 4	15,731 » 4
	TOTALI L.	64,240	» »	69,870 8 8

### III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

### E. *quater* — Ministero della pubblica Istruzione

Articoli	P U B B L I C A I S T R U Z I O N E		S P E S E D E L L' A N N O 1859		S P E S E E F F E T T U A T E nel precedente anno 1858
	previsite	effettuate	previsite	effettuate	
<b>VI.</b>					
Istituto tecnico di Firenze	42,420	6,740	42,420	6,740	4,150
Personale degli impiegati (il Direttore è sul ruolo dei professori di Pisa)	..	13,882	..	13,882	12,760
Personale dei professori	..	1,963	..	1,963	1,963
Assegnazione fissa	..	100	..	100	100
Altra assegnazione	..	29,823	..	29,823	22,033
Spese diverse per il mantenimento ed acquisto di mobili	..	..	..	..	13 4
<b>TOTALI L.</b>	42,420	52,510	42,420	52,510	41,007
<b>VII.</b>					
Spese per i giovani studenti mantenuti nella regia Università toscana ed altrove	18,530	16,928	18,530	16,928	19,786
Nella Università toscana	..	4,039	..	4,039	5,669
Fuori di Stato	..	..	..	..	4 8
<b>VIII.</b>					
Spese per librerie e per l'Accademia della Crusca.	14,080	14,131	14,080	14,131	11,676
Libreria Magliabechiana	8,910	9,000	8,910	9,000	9,000
— Laurenziana	1,970	2,045	1,970	2,045	1,770
— Marucelliana	3,530	3,031	3,530	3,031	3,528
— Riccardiana	5,090	5,041	5,090	5,041	4,842
— di Lucca	32,830	22,855	32,830	22,855	29,137
Accademia della Crusca	6,100	5,565	6,100	5,565	5,530
Ispettore generale delle Librerie	..	..	..	..	..
<b>Personale</b>	72,510	61,672	72,510	61,672	65,484
	..	13 3	..	13 3	11

Segue : L.

## III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

## E. quinquies — Ministero della pubblica Istruzione

Articoli	PUBBLICA ISTRUZIONE			SPESE DELL'ANNO 1859		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1858
		previste	effettuate			
(Segue) <b>VIII.</b>						
			<i>Riporto</i> . . . L.	72,510	61,672 13 3	65,484 " 11
			Libreria Magliabechiana . . . . .	"	1,285 6 8	2,131 6 8
			— Riccardiana . . . . .	770	1,633 " "	853 6 8
			— di Lucca . . . . .	600	300 " "	600 " "
			— Laurenziana . . . . .	"	1,200 " "	" " "
			Spese diverse fatte dalla regia Depositeria . . . . .	1,400	" " "	" " "
			Accademia della Crusca . . . . .	"	3,223 13 "	2,688 17 4
			Libreria Laurenziana . . . . .	3,100	" " "	" " "
				5,870	7,641 19 8	6,273 10 8
<b>IX.</b>				78,380	69,314 12 11	71,757 11 7
			<b>TOTALI L.</b>			
			Assegnazioni a Librerie, Accademie, ed a varii Stabilimenti d'istruzione.			
			Magliabechiana . . . . . L.	3,630	3,630 19 4	3,630 19 4
			Marucelliana . . . . .	1,400	1,400 " "	1,400 " "
			Riccardiana . . . . .	700	700 " "	700 " "
			Laurenziana . . . . .	540	652 6 8	652 6 8
			Libreria di Lucca . . . . .	4,000	4,300 " "	4,000 " "
			Accademia della Crusca . . . . .	2,100	2,100 " "	2,100 " "
			Società Colombaria Fiorentina . . . . .	"	175 " "	" " "
		Orto botanico annesso al regio Arcispedale di santa Maria Nuova . . . . .	560	555 5 4	555 5 4	
		Istituto delle belle Arti in Siena . . . . .	1,400	1,400 " "	1,400 " "	
		Accademia dei Georgofili . . . . .	3,130	3,133 6 8	3,133 6 8	
		Osservatorio Ximeniano . . . . .	"	204 3 4	666 13 4	
		Scuola di fisica presso gli Scolopi di Firenze . . . . .	140	140 " "	140 " "	
		Collegio Tolomei di Siena . . . . .	2,000	2,000 " "	2,000 " "	
		Maestri di belle Arti in Pisa . . . . .	1,530	1,533 6 8	1,533 6 8	
		Seminario di Pistoia . . . . .	60	59 " "	59 " "	
			21,190	21,983 8 "	21,970 18 "	
		<i>Somma e segue</i>				

## III. Sviluppi — Serie Terza

**S P E S E****E. serie — Ministero della pubblica Istruzione**

Articoli	PUBBLICA ISTRUZIONE	SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
(Segue)				
<b>IX.</b>	<i>Riporto</i> . L.	21,190 " "	21,983 8 "	21,970 18 "
	Accademia Lucchese . . . . . L.	890 " "	888 17 9	888 17 11
	Cattedra d'istituzioni canoniche nel Seminario di Lucca . . . . .	" " "	700 " "	" " "
	<b>TOTALI</b> L.	22,080 " "	23,572 5 9	22,859 15 11
<b>IX.</b>	Spese per i Licei dello Stato:			
	{ Personale . . . . . L.	14,109 " "	14,943 17 4	12,815 11 4
	{ Spese diverse . . . . .	2,691 " "	2,542 6 8	2,319 " "
	<b>TOTALI</b> L.	16,800 " "	17,486 4 "	15,134 11 4
	Lucca . . . . . L.	37,066 " "	36,421 2 4	36,048 11 1
	{ Personale . . . . .	7,214 " "	7,854 " "	8,888 6 3
	{ Spese diverse . . . . .			
	<b>TOTALI</b> L.	44,280 " "	44,275 2 4	44,936 17 4
	Pisa . . . . . L.	7,280 " "	7,528 " 1	7,280 " "
	{ Personale . . . . .	870 " "	300 " "	150 " "
	{ Spese diverse . . . . .			
	<b>TOTALI</b> L.	8,150 " "	7,828 " 1	7,430 " "

Segue

III. Sviluppi - Serie Terza

**S P E S E**

**E. septies - Ministero della pubblica Istruzione**

Articoli	P U B B L I C A I S T R U Z I O N E		SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
	previste	effettuate	previste	effettuate	
<b>X.</b>	Pistoia . . . . .	{	Personale . . . . .	312 9 10	" " "
			Spese diverse . . . . .	4,360 " "	4,360 " "
			L.		
Livorno . . . . .	{	Personale . . . . .	4,340 " "	4,115 " 6	
		Spese diverse . . . . .	700 " "	1,693 6 8	
			L.		
Spese eventuali per i Licei Siena, Personale . . . . .	{	Personale . . . . .	5,040 " "	5,808 7 2	
		Spese diverse . . . . .	1,000 " "	" " "	
			L.		
<b>TOTALI L.</b>			78,940 " "	79,649 " 6	77,669 15 10

**S P E S E**

**E. occlus — Ministero della pubblica Istruzione**

Articoli	P U B B L I C A I S T R U Z I O N E	SPESE DELL' ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
<b>XI.</b>	Istituto delle belle Arti a Lucca:			
	Commissione . . . . .	3,670 " "	3,606 12 "	3,673 6 "
	{ Personale . . . . . L.	1,070 " "	1,066 13 3	1,066 13 5
	{ Spese diverse . . . . .			
		4,740 " "	4,673 5 3	4,739 19 5
	L.			
	Accademia . . . . .	6,970 " "	7,328 18 1	7,106 13 "
	{ Personale . . . . . L.	1,870 " "	1,533 6 6	1,533 6 6
	{ Spese diverse . . . . .			
		8,840 " "	8,862 4 7	8,639 19 6
	L.			
	TOTALI L.	13,580 " "	13,535 9 10	13,379 18 11
<b>XII.</b>	Associazioni ad opere scientifiche, letterarie . . . . . L.	6,000 " "	" "	8,509 13 4
	Archivio storico Italiano . . . . .	" "	1,800 " "	" "
	Opere di Galileo . . . . .	" "	2,400 " "	" "
	Galleria di Firenze . . . . .	" "	96 " "	" "
	Tavole cronologiche dell'istoria universale della Chiesa . . . . .	" "	83 6 8	" "
	Storia religiosa del popolo fiorentino . . . . .	" "	53 6 8	" "
		6,000 " "	4,432 13 4	8,509 13 4
	TOTALI L.			

III. Sviluppi - Serie Terza

**S P E S E**

**E. novies - Ministero della pubblica Istruzione**

Articoli	PUBBLICA ISTRUZIONE	SPESE DELL' ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
<b>XIII.</b>	Sovvenzione all'Opera di santa Maria del Fiore . . . . . L.	35,000 " "	35,000 " "	35,000 " "
<b>XIV.</b>	Gratificazioni, sussidi, indennità (vedi l'Epilogo) . . . . . L.	11,000 " "	24,580 17 6	20,583 6 8
<b>XIV. bis</b>	Spese per la Galleria delle statue: Personale (compreso quello del custode del Cenacolo in Fuligno) . L. Spese di mantenimento . . . . . Spese diverse . . . . .	35,470 " " 5,850 " " 2,500 " "	34,060 " " 8,262 18 8 28,666 13 4	34,018 " " 5,547 18 8 2,989 " "
	<b>TOTALI L.</b>	48,820 " "	70,989 12 "	42,554 18 8
<b>XIV. ter</b>	Spese per la Soprintendenza generale degli archivi di Stato: Personale . . . . . L. Spese d'ufficio . . . . . Spese straordinarie . . . . .	44,030 " " 9,950 " " 8,000 " "	51,141 4 4 40,797 5 6 80 19 7	42,851 12 " " 11,107 3 7 " " " "
	<b>TOTALI L.</b>	61,980 " "	92,019 9 5	53,958 15 7

**S P E S E**

**F. — Ministero degli Affari ecclesiastici**

Articoli	AFFARI ECCLESIASTICI		SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
			previste	effettuate	
	<b>R I S T R E T T O</b>				
	DELLE SPESE RIGUARDANTI IL MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI				
<b>I.</b>	Personale e spese d'ufficio del Ministero . . . . .	L.	75,800	»	63,244
<b>II.</b>	Personale della Sezione dello Stato civile e della Statistica . . . . .		40,830	»	39,600
<b>III.</b>	Spese per gli Stabilimenti di culto e loro addetti . . . . .		376,840	»	368,704
<b>IV.</b>	Culto e educazione. . . . .		210,760	»	211,899
<b>V.</b>	Edifici sacri . . . . .		107,000	»	88,605
<b>VI.</b>	Spese per la istituzione del Vescovado di Modigliana . . . . .		28,970	»	28,964
<b>VII.</b>	Gratificazioni, sussidi, indennità . . . . .		6,000	»	8,244
	<b>TOTALI L.</b>		846,200	»	809,263

## III. Sviluppi - Serie Terza

## S P E S E

## F. bis - Ministero degli Affari ecclesiastici

Articoli	A F F A R I E C C L E S I A S T I C I		S P E S E D E L L ' A N N O 1899		S P E S E E F F E T T U A T E nel precedente anno 1898
			previste	effettuate	
<b>I.</b>	Personale e spese d'ufficio del Ministero:				
	Personale . . . . .	L.	68,900	67,353	55,400
	Spese d'ufficio . . . . .		6,900	12,182	7,784
	TOTALI L.		75,800	79,536	63,244
<b>II.</b>	Stato civile e Sezione statistica:				
	Personale . . . . .	L.	34,680	34,540	34,680
	Spese d'ufficio . . . . .		3,000	3,747	3,107
	Spese straordinarie di stampe . . . . .		4,800	1,650	3,462
	TOTALI L.		42,480	39,938	41,250
	Si detraggono i prodotti della vendita del Tomo IX degli Atti statistici		1,650	1,650	1,650
	TOTALI L.		40,830	38,288	39,600
<b>III.</b>	Spese per gli Stabilimenti di culto e loro addetti, ossia:				
	Congregue, comprese quelle pervenute dall'Università di Siena . . . . .	L.	191,850	190,794	189,381
	Assegnazioni a Mense, Chiese, Cappelle, Conventi, soddisfazione d'obblighi		85,220	85,586	84,060
	Assegnazioni a Monasteri e Conventi per frutti . . . . .		71,350	71,345	71,645
	Assegnazioni agli Asili provvisori e Religiose soprannumerarie . . . . .		18,380	16,496	18,176
	Spese per il riordinamento delle parrocchie di Livorno . . . . .		5,680	1,380	1,380
	Provvisori agl'impiegati nell'Ufficio dei benefici vacanti di Lucca . . . . .		4,360	6,361	4,361
	Prebenda al Priore della chiesa di san Lorenzo in Firenze . . . . .		"	1,400	"
	TOTALI L.		376,840	373,363	368,704
				2	12
				3	6



## III. Sviluppi - Serie Terza

**S P E S E****G. - Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici**

Articoli	SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
	previste	effettuate	
<b>F I N A N Z E</b>			
<b>R I S T R E T T O</b>			
DELLE SPESE RIGUARDANTI IL MINISTERO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI			
<b>I.</b>	Assegnazione alla regia Corte . . . . .	L.	
<b>II.</b>	Spese per il Consiglio di Stato . . . . .		2,764,000 "
<b>III.</b>	Spese del Ministero . . . . .	1,710,002 11 2	2,764,000 "
<b>IV.</b>	Spese della Corte dei conti . . . . .	94,706 18 "	99,793 11 4
<b>V.</b>	Frutti di passività esistenti o da formarsi, comprese o da comprendersi nel debito pubblico, non meno che di altri debiti che restano a carico diretto della Depositeria . . . . .	102,295 10 7	101,752 " 8
<b>V. bis</b>	Frutti di debiti ed altri oneri a carico delle varie regie Amministrazioni . . . . .	97,943 9 11	95,608 6 "
<b>VI.</b>	Personale e spese d'ufficio delle Riformazioni ed Avvocatura regia . . . . .		5,607,852 5 10
<b>VII.</b>	Assegnazioni, indennità ed elargizioni diverse . . . . .	5,999,924 2 7	912,870 3 9
<b>VIII.</b>	Spese per la Galleria delle statue . . . . .	799,580 "	44,404 10 8
<b>IX.</b>	Spese di lavori di acque, strade, fabbriche, e mantenimento degl'impiegati addetti a questo ramo di servizio . . . . .	45,410 "	188,362 10 8
<b>X.</b>	Spese per la Direzione del pubblico censimento, per gli Uffici dei Cancellieri Ministri del Censo, e per lavori catastali . . . . .	139,200 "	2,604,829 13 10
<b>XI.</b>	Spese per la percezione delle rendite della Finanza e mantenimento degli Uffici da essi dipendenti, e spese generali d'amministrazione . . . . .	Figura al Ministero dell'Istruzione	Figura al Ministero dell'Istruzione
		2,609,500 "	2,604,829 13 10
		509,990 "	473,007 1 3
		3,687,140 "	3,772,573 18 10

Segue

### III. Sviluppi — Serie Terza

#### S P E S E

## G. bis — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Articoli	F I N A N Z E	SPESE DELL' ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		effettuate		
		previste		
<b>XII.</b>	Spese per l'Ufficio della Marina mercantile di Livorno . . . . . L.	9,960 » »	7,221 3 4	6,052 » »
<b>XIII.</b>	Spese del bonificamento delle Maremme, al lordo dei prodotti . . . . .	449,440 » »	» » »	Figura nella Nota dei miglioramenti
<b>XIV.</b>	Trattamento degl'impiegati in riforma . . . . .	5,145,400 » »	5,479,583 16 9	5,223,097 8 9
<b>XV.</b>	Stipendiati a carico della regia Depositeria con destinazioni straordinarie . . . . .	49,770 » »	50,331 6 »	54,708 14 5
<b>XVI.</b>	Spese per le officine monetarie della regia Zecca, defalcati i prodotti . . . . .	20,780 » »	» » »	» » »
<b>XVII.</b>	Spese per gli Uffici telegrafici . . . . .	149,940 » »	172,355 19 4	132,649 » 6
<b>XVIII.</b>	Spese per la Direzione centrale degli Archivi . . . . .	Figura al Ministero dell'Istruzione	Figura al Ministero dell'Istruzione	Figura al Ministero dell'Istruzione
<b>XIX.</b>	Personale e spese d'ufficio dell'Amministrazione del Debito pubblico . . . . .	147,760 » »	46,998 3 10	38,573 9 4
<b>XX.</b>	Spese dipendenti da promesse fatte dal regio Governo alle Società delle Strade ferrate . . . . .	600,000 » »	409,222 16 6	119,074 1 6
<b>XXI.</b>	Gratificazioni e sussidi . . . . .	150,000 » »	176,070 11 10	130,000 19 5
<b>XXI. bis</b>	Spese straordinarie, e per nuovi ed imprevisi ordinamenti governativi. . . . .	» » »	292,165 12 11	» » »
<b>TOTALI L.</b>		23,219,400 » »	24,340,119 17 6	22,369,204 16 9

## III. Sviluppi — Serie Terza

**S P E S E****G. 1<sup>er</sup> — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici**

Articoli	FINANZE	SPESE DELL'ANNO 1859		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1858
		previsto	effettuate	
<b>I.</b>	Assegnazione alla regia Corte: . . . . . L.	2,764,000	"	2,764,000
	Alla già Corte granducale a tutt'aprile 1859 . . . . .	921,333	6 8	"
	All'Amministrazione dei palazzi e ville dello Stato . . . . .	718,544	17 10	"
	Alla Commissione per il reparto dei sussidi . . . . .	70,000	"	"
	Spese diverse . . . . .	124	6 8	"
		1,710,002	11 2	
<b>II.</b>	Personale e spese d'ufficio del Consiglio di Stato:			
	Personale . . . . . L.	96,760	"	96,960
	Spese d'ufficio . . . . .	2,900	"	2,833
		99,660	"	99,793
<b>III.</b>	Personale e spese d'ufficio del Ministero:			
	Personale . . . . . L.	88,630	"	90,182
	Spese d'ufficio . . . . .	8,000	"	11,569
		96,630	"	101,752
<b>IV.</b>	Spese per la Corte dei conti:			
	Personale . . . . . L.	86,240	"	85,393
	Spese d'ufficio . . . . .	9,000	"	19,209
		95,240	"	95,603
		97,943	9 11	

### III. Sviluppi — Serie Terza

#### SPESA

## G. quadri — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Articoli	FINANZE		SPESA DELL'ANNO 1889		SPESA EFFETTUATA nel precedente anno 1888
			previste	effettuate	
<b>V.</b>					
Frutti delle passività esistenti o da formarsi, comprese o da comprendersi nel Debito pubblico costituito a forma del Decreto de' 3 novembre 1852, non meno che di altri debiti che restano a carico della reale Depositeria come appresso:					
	N.º 1.				
Ammontare della nuova rendita costituita a forma del Decreto che sopra, L.			4,195,300	"	543,150
Frutti corrisposti per iscrizioni nominative dalla Amministr. del Debito pubbl.			"	"	1,382,154
Frutti corrisposti come sopra per iscrizioni al portatore . . . . .			"	"	"
Frutti sull'Imprestito Lucchese . . . . .			2,569,650	"	1,925,304
Frutti sull'Imprestito dei 30 milioni . . . . .			48,683	6	8
Premi come sopra . . . . .			1,062,950	"	1,102,950
			93,100	"	88,600
			3,774,383	6	8
Frutti di debiti per prestiti e depositi diversi:		L.			
A diversi particolari . . . . .		L.			
A diversi particolari di Colle Mezzano . . . . .			422,166	6	6
A Spedali per capitali reperibili . . . . .			2,849	2	6
A Comunità per capitali reperibili . . . . .			603	8	"
A Luoghi pii per capitali reperibili . . . . .			28,451	12	5
Alla Mensa arcivescovile di Pisa sul soprassoldo della tenuta di Vada . . . . .			700	"	"
Alla Cassa di risparmio per prestiti . . . . .			18,257	18	5
Alla Cassa di Risparmio per frutti sulle azioni della Banca di sconto cedutele			3,873	3	2
All'Orfanotrofo della Pietà di Prato . . . . .			113,846	14	4
A M. A. Bastogi sul conto corrente . . . . .			"	"	"
A diversi per frutti sulle cambiali . . . . .			28,109	"	8
Ai banchieri Bastogi e Rothschild . . . . .			4,175	1	4
Frutti sopra cedole comunali per l'Imprestito di lire 6,000,000 . . . . .			180,469	15	4
			82,489	16	1
			48,682	3	"
			934,674	1	9
					302,731
					736
					27,186
					700
					18,257
					3,873
					134,302
					7,626
					15,350
					28,079
					5,662
					403,729
					28,759
					"
					971,993
					16
					9



## III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

## G. sezies — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Articoli	FINANZE		SPESA DELL'ANNO 1889		SPESA EFFETTUALE nel precedente anno 1888
	previste	effettuate	previste	effettuate	
<b>V.bis</b>					
Frutti di debiti ed altri oneri a carico di varie regie Amministrazioni:					
REGIA DEPOSITERIA GENERALE					
Responsioni per antichi Luoghi di Monte. . . . .	L.		111,134 13 3	111,134 12 11	111,134 13 5
Assegnazione annua all'Ordine di santo Stefano . . . . .			350,000 » »	306,250 » »	350,000 » »
Livello alla Mensa vescovile di Volterra . . . . .			10,016 18 10	10,016 18 10	10,016 18 10
Livello all'Opera di santa Croce ( <i>Rondinelli</i> ) . . . . .			1,120 » »	1,120 » »	1,120 » »
Livello alla Consorzeria Piccolomini di Siena . . . . .			2,016 » »	2,016 » »	2,016 » »
Livello alla pia Casa del Refugio di Livorno . . . . .			2,098 15 »	2,098 15 »	2,098 15 »
Livelli provenienti dall'antica Magona . . . . .			352 19 2	351 11 9	351 11 9
Responsioni sopra beni demaniali. . . . .			639 » 6	639 » 6	639 » 6
Responsioni col titolo di rendite perpetue a Lucca . . . . .			17,765 5 1	18,728 15 6	19,117 10 6
Responsione alla Comunità di Barga per il Monte di Gragno . . . . .			1,150 » »	1,150 » »	1,150 » »
Pio legato Balucchi di Lucca . . . . .			127 19 »	297 4 8	127 19 »
Amministrazione cointeressata delle Miniere e Fonderie del ferro . . . . .			» » »	18,000 » »	18,000 » »
	L.		496,421 10 10	471,802 19 2	515,772 9 »
			approvato in		
			496,420 » »		
SOPRAINTENDENZA ALLE REGIE POSSESSIONI					
Frutti di debiti per prezzo di beni . . . . .	L.		75,414 7 8	74,846 9 6	75,151 7 1
Canoni di responsioni . . . . .			87,588 10 »	88,254 14 »	88,931 12 10
Uffiziature ecclesiastiche a carico di vari possessi . . . . .			11,297 2 4	11,258 9 »	11,698 19 »
Imposizioni regie e comunitative sopra alcuni stabili, comprese lire 29,183 9 1 scapito sulla razza gentile dei cavalli . . . . .			15,000 » »	41,065 18 5	45,702 6 4
	L.		189,300 » »	215,420 10 11	221,484 5 3

## III. Sviluppi - Serie Terza

## S P E S E

G. *septies* - Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Articoli	SPESE DELL'ANNO 1889			SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
	previste	effettuate		
<b>F I N A N Z E</b>				
<b>AMMINISTRAZIONE DEMANIALE</b>				
Prebenda di san Lorenzo di Firenze (compresa nel Ministero degli Affari ecclesiastici, articolo III) . . . . .	L.			1,490 » »
Propositura di Piombino . . . . .		333 6 8	333 6 8	333 6 8
Aggravii diversi . . . . .		30 17 11	» » »	61 15 10
	L.	364 4 7	338 6 8	1,795 2 6
		approvate 360 » »		
<b>REGIO FISCO</b>				
Frutti di capitali passivi . . . . .	L.	1,610 » »	1,610 » »	1,610 » »
Offerte al Capitolo di san Lorenzo ed alla Chiesa di san Giuseppe . . . . .		84 » »	84 » »	84 » »
	L.	1,694 » »	1,694 » »	1,694 » »
		approv. 1,690 » »		
<b>PREFETTURE</b>				
Di Firenze . . . . .	L.	50 » »	20 3 6	5 11 4
Di Lucca . . . . .		2,192 2 4	2,020 10 1	2,203 » »
Di Pisa . . . . .		60 » »	60 » »	60 » »
Di Siena . . . . .		734 13 4	783 8 8	1,098 11 »
Di Grosseto . . . . .		1,849 11 4	» » »	» » »
Aggravii diversi . . . . .		86 2 »	86 2 »	86 2 »
Aggravii diversi . . . . .		240 » »	240 » »	240 » »
Aggravii diversi . . . . .		887 13 4	698 11 4	558 2 8
	L.	6,100 2 4	3,908 15 7	4,216 7 »
		approv. 6,100 » »		
<b>UFFIZIO PRINCIPALE DI PORTOFERRAIO</b>				
Canoni d'affitto e frutti . . . . .	L.	» » »	767 4 6	767 4 6
<b>DIREZIONE DELLE FABBRICHE MILITARI</b>				
Responsioni diverse . . . . .	L.	» » »	9,394 11 4	9,471 15 4

## III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

G. *contes* — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Articoli	F I N A N Z E		SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
	previste	effettuate	previste	effettuate	
(Segue)					
<b>V. bis</b>					
	DIREZIONE DELLE FABBRICHE CIVILI				
	Diverse pigioni e responsioni passive . . . . . L.		4,000 » »	8,987 9 6	4,884 19 6
	Feste . . . . .		5,000 » »	25,643 14 8	6,284 15 1
	Dazi e imposizioni comunitative . . . . .		88,000 » »	103,695 6 »	89,840 15 7
	Frutti di debiti per resto di prezzo di beni . . . . .		8,700 » »	10,074 3 6	9,841 7 10
	Uffiziature ecclesiastiche . . . . .		» » »	340 » »	» » »
	UFFIZIO DEL DEBITO PUBBLICO				
	Frutti sulle cauzioni e depositi . . . . . L.		105,700 » »	148,690 13 8	110,851 18 »
			» » »	53,068 14 8	46,787 2 2
	<b>Recapitolazione</b>				
	Regia Depositeria generale . . . . .		496,420 » »	471,802 19 2	515,772 9 »
	Soprintendenza alle regie Possessioni . . . . .		189,300 » »	215,420 10 11	221,484 5 3
	Amministrazione demaniale . . . . .		370 » »	333 6 8	1,795 2 6
	Regio Fisco . . . . .		1,690 » »	1,694 » »	1,694 » »
	Prefetture . . . . .		6,100 » »	3,908 15 7	4,246 7 »
	Uffizio principale di Portoferraio . . . . .		» » »	767 4 6	767 4 6
	Direzione delle fabbriche militari . . . . .		» » »	9,394 11 4	9,471 15 4
	Direzione delle fabbriche civili . . . . .		105,700 » »	148,690 13 8	110,851 18 »
	Uffizio del Debito pubblico . . . . .		» » »	53,068 14 8	46,787 2 2
	<b>TOTALI L.</b>		799,580 » »	905,080 16 6	912,870 3 9
<b>VI.</b>	Personale e spese d'ufficio delle Riformazioni ed Avvocatura regia:				
	Personale . . . . .		41,030 » »	40,528 » »	39,761 6 8
	Spese d'ufficio . . . . .		4,380 » »	5,257 8 4	4,643 4 »
	<b>TOTALI L.</b>		45,410 » »	45,785 8 4	44,404 10 8

## III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

## G. novies — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Articoli	FINANZE	SPESE DELL' ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
<b>VII</b>	Assegnazioni, indennità ed elargizioni diverse, corrisposte direttamente dalla regia Depositeria:			
	Esenzione del 3° della tassa prediale accordata ai padri di 12 figli . L.			
	Alla Congregazione di s. Giovanni Battista per rimborso di sovvenzioni a carico della regia Depositeria . . . . .	15,990	»	15,804
	Alla Camera di commercio di Lucca (lire lucchesi 1,440) . . . . .	1,690	»	1,053
	Indennità a titolo di pigione, in luogo del quartiere in natura, ai com- ponenti la regia Guardia del Corpo . . . . .	1,280	»	1,280
	Indennità a diversi impiegati civili . . . . .	»	»	»
	Abbuoni di diritti postali alla Società di patrocinio ed ai PP. Scolopi . . . . .	2,100	»	3,748
	Indennità al locandiere del Chiarone per tenere aperta la locanda a comodo dei viaggiatori . . . . .	1,780	»	1,191
	Elargizione per varii titoli . . . . .	800	»	800
	Assegnazioni e spese per apparati di feste e pubbliche rappresentanze . . . . .	17,000	»	11,267
	Concorso allo scolpimento del gruppo in marmo <i>La Polissena</i> . . . . .	4,000	»	22,837
	Assegnazione straordinaria al regio teatro della Pergola . . . . .	»	»	33,333
	Assegnazione straordinaria al regio teatro degl' Infuocati . . . . .	»	»	13,750
	Elargizione al tenente generale G. Ulloa, già Comandante le truppe toscane	»	»	3,500
	Elargizione al professore Luigi Muzzi . . . . .	»	»	5,000
	Elargizione alla Casa bancaria Borri e C. (metà delle lire 26,933 6 8, furto a loro danno commesso nel 1834) . . . . .	»	»	1,250
	Elargizione al colonnello Giuseppe Niccolini Governatore di Portoferraio	»	»	13,466
	Elargizione al Prefetto di Arezzo . . . . .	»	»	2,000
	Elargizione al convento dei Minori Osservanti di Firenze . . . . .	»	»	2,000
	Elargizione all'Amministrazione del soppresso Conservatorio di san Giro- lamo di Siena . . . . .	»	»	2,000
	Elargizione alla Chiesa di san Felice in Piazza . . . . .	»	»	7,952
	Elargizione alla Comunità di Lucca . . . . .	»	»	1,074
	Indennità ai danneggiati da piene del fiume Arno . . . . .	»	»	30,000
	Indennità ai proprietari di barche traiezzizie sopresse . . . . .	»	»	10,443
	Restituzione gratuita di pegni . . . . .	»	»	16,017
		»	»	161,265
		»	»	7
		»	»	5
		»	»	11
	<b>TOTALI L.</b>	44,640	»	361,067
				1 1
				3



## III. Sviluppo — Serie Terza

**S P E S E****G. undecies — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici**

Articolo	FINANZE		SPESE DELL'ANNO 1859		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1858
	previste	effettuate	previste	effettuate	
<b>X.</b>					
Spese di lavori di ponti, strade e fabbriche, e mantenimento degli impiegati addetti a questo ramo di servizio:					
1. Mantenimento di strade regie		L. 120,363 15 5	671,660 » »	656,652 11 6	649,599 15 4
2. Escavazione di fossi, mantenimento di argini, cateratte e fabbriche, come appresso		L. 2,321 7 8	46,010 » »	125,085 3 1	62,366 8 »
Lavori		» »			
Provvisioni		» »			
Provvisioni		» »			
		L. 125,085 3 1			
3. Mantenimento di pubbliche fonti, come appresso.			11,940 » »	10,555 19 8	11,947 12 »
Lavori		7,401 6 4			
Provvisioni		3,154 13 4			
		L. 10,555 19 8			
4. Mantenimenti e contributi diversi			24,090 » »	27,185 4 2	45,299 8 4
5. Lavori diversi a carico delle Prefetture			55,210 » »	47,768 10 3	38,503 14 1
			808,910 » »	867,247 8 8	807,718 17 9
		<b>SOMMA L.</b>			
6. Miglioramento di strade regie:					
Rata di prezzo di miglioramenti di strade pagabile nel 1859		L.	159,430 » »	152,655 16 8	104,028 » 4
Come sopra di lavori nuovamente proposti			24,900 » »	20,446 8 1	23,632 19 1
		<b>SOMMA L.</b>	184,330 » »	173,102 4 9	127,660 19 5

Segue

### III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

# G. duodecim — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Articoli	F I N A N Z E		SPESE DELL'ANNO 1859		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1858
	previste	effettuate	previste	effettuate	
7. Spese per l'escavazione dei porti e darsene, e mantenimento di scogliere:					
A Livorno . . . . .	80,000 » »	91,998 18 »	80,000 » »	91,998 18 »	77,945 6 2
A Portoferraio . . . . .	18,000 » »	» » »	18,000 » »	» » »	10,735 7 7
			SOMMA L.		88,680 13 9
8. Spese per la sistemazione delle acque di Val di Chiana:					
Lavori . . . . .	111,800 » »	91,939 15 11	111,800 » »	91,939 15 11	65,327 4 6
Provvisioni . . . . .	» » »	7,167 11 8	» » »	7,167 11 8	4,200 » »
			SOMMA L.		69,527 4 6
9. Spese òi lavori alle fabbriche civili:					
Lavori di mantenimento . . . . .	777,630 » »	331,599 15 3	777,630 » »	331,599 15 3	374,590 17 8
Lavori di miglioramento e nuova costruzione . . . . .	» » »	629,417 » »	» » »	629,417 » »	490,792 16 5
Lavori agli stabili della manifattura dei tabacchi di Firenze e di Lucca . . . . .	» » »	23,691 6 7	» » »	23,691 6 7	32,313 13 2
			SOMMA L.		897,697 7 3
10. Spese di lavori a carico delle Possessioni:					
Miglioramenti di suolo e fabbriche in genere . . . . .	240,000 » »	87,966 18 1	240,000 » »	87,966 18 1	123,706 18 10
Mantenimento di stradoni ed ornati, ed altre spese a diverse ville Reali . . . . .	» » »	164,417 3 6	» » »	164,417 3 6	58,109 6 8
Spese per le reali Caccie e Bandite . . . . .	» » »	20,624 1 8	» » »	20,624 1 8	19,837 1 8
Mantenimento e cultura dei reali Giardini, al netto dei prodotti (L. » » nel 1859) . . . . .	» » »	» » »	» » »	» » »	» » »
Spese di coltivazioni . . . . .	» » »	69,644 4 »	» » »	69,644 4 »	59,618 9 11
Provvisioni ai giardinieri . . . . .	» » »	11,354 19 6	» » »	11,354 19 6	8,784 » 8
Imposizioni . . . . .	» » »	4,311 16 10	» » »	4,311 16 10	2,660 8 4
Spese occasionate dal passaggio per le reali tenute di illustri personaggi . . . . .	» » »	560 9 4	» » »	560 9 4	» » »
			SOMMA L.		252,716 6 1

Segue

## III. Sviluppi — Serie Terza

**S P E S E****G. *trédécies* — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici**

Articoli	FINANZE	SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
11. Spese del Dicastero dell'acque, strade e fabbriche, compreso il Corpo degli'ingegneri in capo e distrettuali:	L.			
Provvisioni . . . . .	{	194,370	207,467	203,154
	{	65,480	65,840	65,541
				8
				9
				4
	L.	259,850	273,307	268,696
				2
				»
Spese d' ufficio e diverse	{	32,800	29,030	28,500
	{	55,080	46,891	52,531
				11
				»
	L.	87,880	75,921	81,032
				3
				1
Somma le provvisioni e spese d'ufficio . . . . .	L.	347,730	349,229	349,738
				5
				1
Spese per la vigilanza delle strade ferrate:				
Provvisione del Commissario regio . . . . .	L.	3,600	»	3,600
				»
				»
Spese pel Commissario regio per le Miniere:				
Provvisioni e spese d'ufficio del Consultore Haupt . . . . .	L.	5,400	1,200	5,400
Provvisioni e spese d'ufficio del Commesso Benelli . . . . .	L.	2,100	»	2,100
				»
				»
	L.	7,500	1,200	7,500
				»
Concorso del Governo alle spese degli acquedotti di Colognole . . . . .	L.	30,000	106,986	»
				»
				»

### III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

# G. quatuordecies — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Articoli	FINANZE		SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
	previste		previste	effettuate	
<b>Epilogo dell'Articolo IX.</b>					
<i>Segue</i>					
<b>IX.</b>		L.			
Mantenimento di strade regie, corsi di acque, fonti ecc. . . . .	808,910	»	867,247	8 8	807,718 17 9
Miglioramento di strade . . . . .	184,330	»	173,102	4 9	127,660 19 5
Spese per l'escavazione di porti e darsene, e mantenimento di scogliere . . . . .	98,000	»	91,998	18 »	88,680 13 9
Spese per la sistemazione delle acque di Val di Chiana . . . . .	111,800	»	99,107	7 7	69,527 4 6
Spese di lavori alle regie fabbriche civili. . . . .	777,630	»	984,708	2 2	897,697 7 3
Lavori a carico delle regie Possessioni . . . . .	240,000	»	358,879	12 11	252,716 6 1
Spese del Dicastero dell'acque, strade e fabbriche . . . . .	347,730	»	349,229	16 2	349,728 5 1
Spese per la vigilanza delle strade ferrate . . . . .	3,600	»	»	» »	3,600 » »
Spese per il Consultore regio delle Miniere . . . . .	7,500	»	1,200	» »	7,500 » »
Concorso del Governo alle spese degli acquedotti di Colognole . . . . .	30,000	»	106,986	» »	» » »
<b>TOTALE L.</b>	<b>2,609,500</b>	<b>»</b>	<b>3,032,459</b>	<b>10 3</b>	<b>2,604,829 13 10</b>

## III. Sviluppi — Serie Terza

**S P E S E****G. quindicesimi — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici**

Articoli	F I N A N Z E		SPESE DELL'ANNO 1899		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1898
	previste	effettuate	previste	effettuate	
<b>X.</b>					
Spese per la Direzione del pubblico censimento, per gli Uffici dei Cancellieri Ministri del Censo, e per lavori catastali:					
1. Direzione del pubblico censimento. . . . . L.	136,000 » »		99,251 5 9	99,346 4 3	
Personale. . . . .	. . . . .		43,061 9 4	39,173 16 4	
Spese d'ufficio e gite degli impiegati, revisioni ecc. . . . . L.	. . . . .		142,312 15 1	138,520 » 7	
2. Personale dei Cancellieri Ministri del Censo e loro Aiuti . . . . .	301,270 » »		302,856 3 2	304,825 10 8	
3. Spese per la riforma dei catasti Lucchesi e per la conservazione di quelli già esistenti. . . . . L.	72,720 » »		9,620 » »	9,620 » »	
Provvisioni . . . . .	. . . . .		29,856 15 11	20,041 10 »	
Mercedi e spese diverse . . . . . L.	. . . . .		39,476 15 11	29,661 10 »	
<b>TOTALI</b>	509,990 » »		484,645 14 2	473,007 1 3	
<b>XI.</b>					
Spese per la percezione delle rendite della Finanza e mantenimento degli Uffici da essa dipendenti:					
1. Regia Depositeria generale. . . . . L.	106,270 » »		86,136 18 4	86,342 10 7	
Personale degli impiegati . . . . .	. . . . .		33,525 19 »	25,527 6 4	
Spese d'ufficio . . . . . L.	. . . . .		119,662 17 4	111,869 16 11	
2. Amministrazione doganale . . . . .	1,825,550 » »		1,557,375 11 10	1,321,074 18 2	
Personale degli impiegati . . . . .	. . . . .		254,888 5 10	247,436 3 7	
Personale della Guardia di finanza . . . . .	. . . . .		260,352 10 11	242,377 18 9	
Spese di ufficio e di amministrazione. . . . . L.	. . . . .		1,872,616 8 7	1,810,889 » 6	

Segue

### III. Sviluppi — Serie Terza

#### S P E S E

## G. *sexdecies* — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Articoli	F I N A N Z E	SPESE DELL' ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
		previste	effettuate	
<i>Segue</i> <b>XI.</b>	3. Azienda dei Sali . . . . . L.	199,630 » »	89,939 6 4	90,116 18 1
	Personale degli impiegati . . . . .	. . . . .	88,002 » »	84,066 3 1
	Personale della Guardia di finanza . . . . .	. . . . .	30,566 7 11	25,588 16 7
	Spese d'ufficio e di amministrazione . . . . . L.	. . . . .	208,507 14 3	199,766 17 9
4. Amministrazione del Registro . . . . . L.	Personale degli impiegati . . . . .	449,150 » »	178,622 16 1	178,078 9 8
	Personale della Guardia di finanza . . . . .	. . . . .	43,212 15 6	41,239 7 2
	Spese di ufficio e di amministrazione . . . . .	. . . . .	232,786 16 2	224,733 2 2
	L. . . . .	. . . . .	454,622 7 9	444,050 19 »
5. Azienda dei Lotti . . . . . L.	Personale degli impiegati . . . . .	523,420 » »	143,633 9 4	142,054 13 »
	Partecipazione e indennità ai Ricevitori . . . . .	. . . . .	264,354 14 4	268,354 11 8
	Spese di ufficio e di amministrazione . . . . .	. . . . .	69,761 11 »	78,012 12 »
	L. . . . .	. . . . .	477,749 14 8	488,421 16 8
6. Amministrazione delle Poste . . . . . L.	Personale degli impiegati . . . . .	290,180 » »	259,002 9 3	258,023 13 4
	Spese diverse e di amministrazione . . . . .	. . . . .	53,313 16 3	26,166 13 »
	L. . . . .	. . . . .	312,316 5 6	284,190 6 4
6. <i>bis</i> Direzione della Zecca . . . . . L.	Personale degli impiegati . . . . .	» » » »	9,718 3 »	8,714 13 4
	Spese d'ufficio e di amministrazione . . . . .	. . . . .	3,852 16 4	2,444 4 4
	L. . . . .	. . . . .	13,570 19 4	11,158 17 8

*Segue*

## III. Sviluppi - Serie Terza

**S P E S E****G. septemdecies - Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici**

Articoli	FINANZE	SPESE DELL'ANNO 1839		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1838
		previste	effettuate	
<b>XI.</b> 7. Soprintendenza alle regie Possessioni Personale . . . . . L. Spese d'ufficio e di amministrazione . . . . .		192,850 » »	87,037 6 »	86,091 8 6
			104,503 12 6	102,672 5 2
			191,600 18 6	188,763 13 8
8. Amministrazione demaniale Personale degl'impiegati . . . . . L. Spese di ufficio e di amministrazione . . . . .		6,920 » »	1,776 14 5	1,640 » »
			4,648 » 11	5,284 » 8
			6,424 15 4	6,924 » 8
9. Spese per il Ministro esattore a Piombino e per quello di Portoferraio L. Personale . . . . . { Portoferraio . . . . . { Piombino . . . . . Spese d'ufficio . . . . . { Portoferraio . . . . . { Piombino . . . . .		7,415 » »	4,632 » »	4,548 » »
			1,610 9 »	1,634 18 6
			1,357 5 4	1,222 » 6
			170 5 »	213 3 4
			7,769 19 4	7,618 2 4
10. Ufficio del Marchio Personale degl'impiegati . . . . . L. Spese d'ufficio ed amministrative . . . . .		5,430 » »	4,600 » »	
			90 6 10	
			4,690 6 10	4,383 2 2
			228 7 »	
			4,461 19 10	
11. Commissariato regio per le Miniere dell'Elba . . . . . L. Provvisioni . . . . . Spese d'ufficio ed amministrative . . . . .		7,775 » »	10,436 13 11	7,193 13 4
			2,252 13 4	600 » »
			12,689 7 3	7,793 13 4
12. Spese diverse amministrative a carico delle Prefetture . . . . . L.		7,430 » »		
				Sono comprese nell'Art. IX di questo Ministero

Segue

### III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

# G. o. f. o. d. e. c. i. s. — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Articoli	FINANZE		SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
	previste	effettuate	previste	effettuate	
<b>XI.</b>					
<i>Segue</i>					
13. Spese generali d'amministrazione e spese diverse della Finanza toscana, cioè: . . . . . L.	65,120	»	»	»	»
Atti e funzioni legali . . . . .	»	2,229 15	»	»	4,933 13 4
Trasporto di denaro . . . . .	»	6,672 18 8	»	»	2,959 3 11
Fitto della carrozza del Governo, compresa la mercede degl'inservienti . . . . .	»	8,080	»	»	8,080
Stampa del Bilancio di previsione . . . . .	»	1,200	»	»	1,509 11
Stampa del Bilancio consuntivo . . . . .	»	»	»	»	2,000
Spese di cambi e bancarie ed abbuoni per le rimesse dei fondi all'estero, onde supplire ai pagamenti relativi all'Imprestito dei 30 milioni . . . . .	»	16,529 6 6	»	»	20,210 17 10
Spese simili per quello dei 12 milioni . . . . .	»	»	»	»	7,299 17
Spese simili per la rendita 3 per cento . . . . .	»	589,648 16 4	»	»	105,953 19 3
Pigioni di locali che servono per uso di varii Dicasteri in Firenze e Lucca . . . . .	»	1,020	»	»	1,020
Apparati di feste e di pubbliche rappresentanze che ricorrono annualmente, compresi i fiori ed altri prodotti dei regi giardini per la decorazione dei regi Palazzi . . . . .	»	10,987 5	»	»	18,269 2 4
Senserie e sconti sopra cambiali . . . . .	»	81,625 13 7	»	»	10,153 11 4
Spese diverse fatte dall'Ufficio del Debito pubblico . . . . .	»	216 16	»	»	216 2 8
Spese diverse fatte dal Dipartimento delle Poste e dagli Uffici telegrafici . . . . .	»	37,401 3 8	»	»	8,715 10 8
Spese per l'Ufficio permanente in Modena per la Strada ferrata centrale Italiana . . . . .	»	»	»	»	10,617 14
Spese diverse generali . . . . .	»	46,495 15 5	»	»	4,804 8 6
Senserie, sconti relativi agli Imprestiti in cedole comunali . . . . .	»	164,064 13 4	»	»	»
Scapito nella fusione di moneta toscana tolta di corso . . . . .	»	105,767 16 2	»	»	»
	»	1,071,939 19 8	»	»	206,743 11 10

*Segue*

III 2410bbi - 2618

## III. Sviluppi — Serie Terza

**S P E S E****G** *novendecies* — **Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici**

Articoli	FINANZE		SPESE DELL' ANNO 1839		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1838	
	previste	effettuate	previste	effettuate		
<b>Epilogo dell' Articolo XI</b>						
<b>XI.</b>						
1. Regia Depositeria generale . . . . .	L.	106,270	»	119,662	17 4	111,869
2. Amministrazione doganale . . . . .	L.	1,825,550	»	1,872,616	8 7	1,810,889
3. Azienda dei Sali . . . . .		199,630	»	208,507	14 3	199,766
4. Amministrazione del Registro . . . . .		449,150	»	454,622	7 9	444,050
5. Azienda dei Lotti . . . . .		523,420	»	477,749	14 8	488,421
6. Amministrazione delle Poste . . . . .		290,180	»	312,316	5 6	284,190
6. <i>bis</i> Regia Zecca . . . . .		»	»	13,570	19 4	11,158
7. Soprintendenza alle regie Possessioni . . . . .		192,850	»	191,600	18 6	188,763
8. Amministrazione demaniale . . . . .		6,920	»	6,424	15 4	6,924
9. Spese pei Ministri esattori a Piombino ed a Portoferraio . . . . .		7,415	»	7,769	19 4	7,618
10. Uffizio del Marchio . . . . .		5,430	»	4,461	19 10	4,383
11. Commissariato regio per le Miniere dell' Elba . . . . .		7,775	»	12,689	7 3	7,793
12. Spese diverse amministrative a carico delle Prefetture . . . . .		7,430	»	»	»	»
13. Spese generali d'amministrazione della Finanza e spese diverse . . . . .		65,120	»	1,071,939	19 8	206,743
<b>TOTALI</b>	<b>L.</b>	<b>3,687,140</b>	<b>»</b>	<b>4,753,933</b>	<b>7 4</b>	<b>3,772,573</b>
Spese per l'Ufficio della marina mercantile di Livorno.						
Personale . . . . .	L.	9,460	»	5,554	»	5,412
Spese d'ufficio e diverse . . . . .	L.	500	»	1,667	3 4	640
		9,960	»	7,221	3 4	6,052
Spese pel bonificamento delle Maremme . . . . .		»	»	»	»	»
Spese di lavori, indennità ai proprietari . . . . .		»	»	361,813	5 6	443,874
Provvisioni d'impiegati . . . . .		»	»	11,566	13 4	10,282
Spese d'ufficio, amministrative e diverse . . . . .		»	»	20,656	4 11	18,071
Somma che appartiene alla Nota dei miglioramenti delle Maremme . . . . .	L.	»	»	394,036	3 9	472,227

### III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

# G. vignettes — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Articoli	FINANZE		SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
	previste		effettuate		
<b>XIV.</b>		L.			
Trattamento degl'impiegati in riforma:					
civili a carico della regia Depositeria . . . . .			3,927,924	1 2	3,792,486 11 »
militari come sopra . . . . .			1,308,781	9 2	1,277,979 11 10
ecclesiastiche . . . . .			13,234	6 11	14,721 15 3
Commesse dell'Ordine di Malta, come sopra . . . . .			1,754	» »	1,754 » »
Commesse dell'Ordine di santo Stefano, e qui per mesi 1 e giorni 15 dal di 16 novembre 1859, giorno della soppressione dell'Ordine suddetto . . . . .			5,145,400	» »	» » »
pensioni corrisposte dalle regie Possessioni . . . . .			25,470	9 5	» » »
pensioni del Fisco . . . . .			10,730	» »	11,127 » »
			24,401	1 11	6,001 12 »
Stipendi di disponibilità . . . . .		L.	5,312,295	8 7	5,104,070 10 1
			167,288	8 2	119,026 18 8
			5,479,583	16 9	5,223,097 8 9
<b>XV.</b>			49,770	» »	54,708 14 5
Stipendiati a carico della regia Depositeria con destinazioni straordinarie L.			20,780	» »	Si verificò un avanzo
<b>XVI.</b>		L.			
Spese per le officine monetarie della Zecca . . . . .			137,040	» »	105,333 9 6
<b>XVII.</b>		L.			
Spese per gli Uffici telegrafici, come appresso:			12,900	» »	6,889 8 8
Personale, compreso il trattamento di supplemento del Direttore . . . . .			149,940	» »	20,426 2 4
Spese di mantenimento delle linee telegrafiche . . . . .					
Spese d'ufficio della Direzione . . . . .			172,355	19 4	132,649 » 6
<b>TOTALI L.</b>					

## III. Sviluppi - Serie Terza

**S P E S E****G. unanimitatis - Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici**

Articoli	FINANZE		SPESE DELL'ANNO 1889		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1888
	previste	effettuate	previste	effettuate	
<b>XVIII.</b>	Spese per la Soprintendenza generale degli Archivi (Quest'articolo è passato al Ministero della pubblica Istruzione: vedi sopra).				
<b>XIX.</b>	Personale e spese d'ufficio dell'Amministrazione del Debito pubblico:				
	Personale . . . . .	L.	33,760	31,780	32,712
	Spese d'ufficio . . . . .	L.	4,000	15,217	5,860
	Spese diverse . . . . .	L.	111,000	»	»
	TOTALI L.		147,760	46,998	38,573
<b>XX.</b>	Spese dipendenti da promesse fatte dal Regio Governo alle Società delle strade ferrate, cioè:				
	Alla Società della strada Centrale . . . . .	L.	120,000	39,433	119,074
	Alla Società della strada Lucchese . . . . .	L.	400,000	369,780	»
	Alla Società della strada Aretina . . . . .	L.	80,000	»	»
	TOTALI L.		600,000	409,222	119,074
<b>XXI. ed ultimo</b>	Gratificazioni, sussidi, indennità. (Vedine il seguente <i>Epilogo</i> ) . . . . .				
	L.		150,000	176,070	130,000

figura agli articoli Vbis e XI di questo Ministero

### III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

# G. duodeviginti — Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

Articoli	FINANZE		SPESE DELL'ANNO 1839		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1838
	previste	effettuate	previste	effettuate	

Segue

**XXI.**  
ed  
ultimo

### EPILOGO GENERALE

#### DELLE GRATIFICAZIONI, SUSSIDI E INDENNITÀ

Queste spese sono già registrate in complesso ai rispettivi Ministeri, secondando l'andamento del Bilancio di previsione; qui se ne fa l'epilogo al solo oggetto di classarle e separarle.

### Epilogo per Ministeri

Ministero dell'Interno . . . . .	L.	60,000	»	»	39,142	12	2	47,464	4	4
— di Giustizia e Grazia . . . . .		40,000	»	»	45,003	2	8	40,367	15	2
— della Guerra . . . . .		»	»	»	»	»	»	»	»	»
— degli Affari esteri . . . . .		4,000	»	»	5,705	2	11	6,906	8	10
— della pubblica Istruzione . . . . .		11,000	»	»	24,580	17	6	20,583	6	8
— degli Affari ecclesiastici . . . . .		6,000	»	»	6,838	14	2	8,244	»	11
— delle Finanze . . . . .		150,000	»	»	176,070	11	10	130,000	19	5
<b>TOTALI L.</b>		<b>271,000</b>	»	»	<b>297,341</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>253,566</b>	<b>5</b>	<b>4</b>

### Epilogo per Titoli

Gratificazioni . . . . .	L.	271,000	»	»	81,499	»	»	46,068	7	8
Sussidi . . . . .		»	»	»	205,342	1	3	188,216	11	7
Indennità . . . . .		»	»	»	10,500	»	»	19,281	16	1
<b>TOTALI L.</b>		<b>271,000</b>	»	»	<b>297,341</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>253,566</b>	<b>15</b>	<b>4</b>

## III. Sviluppi — Serie Terza

## S P E S E

## H. — Recapitolazione delle spese per Ministeri

RECAPITOLAZIONE	SPESE DELL' ANNO 1859		SPESE EFFETTUATE nel precedente anno 1858
	previste	effettuate	
INTERNO . . . . . L.	2,695,500 » »	2,717,137 13 6	2,681,829 7 5
GIUSTIZIA E GRAZIA . . . . .	3,496,200 » »	3,449,334 8 »	3,442,199 15 10
GUERRA . . . . .	8,322,300 » »	19,770,864 13 8	8,043,993 7 9
AFFARI ESTERI . . . . .	223,800 » »	136,886 7 7	234,543 18 »
PUBBLICA ISTRUZIONE . . . . .	977,900 » »	1,105,884 10 10	984,691 17 6
AFFARI ECCLESIASTICI . . . . .	846,200 » »	860,727 5 3	809,263 5 6
FINANZE . . . . .	23,219,400 » »	24,340,119 17 6	22,369,204 16 9
TOTALI L.	39,781,300 » »	52,380,954 16 4	38,561,726 8 9

IV. — Prospetto finale  
di Riepilogo della Gestione 1859  
per tutte le regie Amministrazioni compresa la Depositeria (1)

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI	ENTRATE	SPESA	RISULTATI		OSSERVAZIONI
			Avanzi	Disavanzi	
1 Regia Depositeria generale, come dal suo rendiconto . . . . L.	11,084,140 16	1,17,988,947 7 2	"	6,904,806 11 1	La sola gestione propria ed ordinaria della regia Depositeria. Si aggiunge in fine ciò che riguarda i titoli straordinari.
2 Amministrazione del Debito pubblico . . . . .	24,569 15 6	4,563,335 "	"	4,538,765 4 7	
3 Dogana di Firenze . . . . .	5,104,554 17 8	593,371 10 1	4,511,183 7 7	"	
4 Dogana di Livorno . . . . .	5,227,352 13 "	510,492 5 3	4,716,860 7 9	"	Nella partita dell' entrate della regia Dogana di Livorno vi è compreso il prodotto della tassa di commercio in lire 813,967 6 7, unito il quale alle entrate doganali in lire 4,414,387 6 3 si ha il totale di lire 3,227,332 43, come di contro.
5 Dogana di Lucca . . . . .	1,016,095 3 11	212,187 17 2	803,907 6 9	"	
6 Dogana di Pisa . . . . .	1,080,938 6 11	157,012 10 6	923,925 16 5	"	
7 Dogana di Siena . . . . .	795,075 4 5	272,348 12 3	522,726 12 2	"	
8 Dogana di Pistoia . . . . .	452,472 16 4	127,203 13 4	325,269 3 "	"	
9 Dogana di Arezzo . . . . .	"	"	"	"	
10 Azienda dei Sali . . . . .	3,548,474 15 8	208,507 14 3	3,339,967 1 5	"	E compresa nella Dogana di Firenze.
11 Azienda dei Lotti . . . . .	1,438,080 14 "	477,749 14 8	960,330 19 4	"	
12 Soprintendenza alle Poste . . . . .	914,514 10 2	312,316 5 6	602,198 4 8	"	
13 Amministrazione del Registro e Bollo . . . . .	3,338,182 17 2	818,140 "	2,520,042 17 1	"	
14 Amministrazione demaniale . . . . .	17,911 17 7	6,424 15 4	11,487 2 3	"	
15 Soprintendenza alle Possessioni . . . . .	1,824,793 7 1	817,316 2 4	1,007,477 4 9	"	

(Segue)

(1) Il presente Prospetto dimostra la parte che hanno avuta nella realizzazione delle entrate e nella effettuazione delle spese le diverse Amministrazioni, compresa la regia Depositeria, e riproduce il risultato generale della Gestione dell'annata.

IV. - Prospetto finale  
di Riepilogo della Gestione 1859  
per tutte le regie Amministrazioni compresa la Depositeria

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI	ENTRATE	SPESE	R E S U L T A T I		OSSERVAZIONI
			Avanzi	Disavanzi	
16 Amministrazione cointeressata delle miniere e fonderie del ferro L.	600,000	"	600,000	"	
17 Prefettura di Firenze . . . . .	753,102 6 8	599,443 3 4	153,659 3 4	"	
18 Prefettura di Lucca . . . . .	359,760 15 9	290,114 6 10	69,646 8 11	"	
19 Prefettura di Pisa . . . . .	354,268 14 10	446,125 6 8	"	"	
20 Prefettura di Siena . . . . .	181,304 2 4	208,669 8 3	91,856 11 10	"	
21 Prefettura di Arezzo . . . . .	233,099 9 4	177,388 9 2	55,711	"	
22 Prefettura di Grosseto . . . . .	121,982 18 4	252,686 19 9	"	"	
23 Amministrazione militare . . . . .	"	19,495,569 2 2	130,704 1 5	"	
24 Amministrazione del Fisco . . . . .	278,460 6 2	1,124,558 15 8	"	19,495,569 2 2	
25 Amministrazione delle Stinche . . . . .	4,170 4 9	115	4,055 4 9	846,098 9 6	
26 Amministrazione degli Stabilimenti penali e penitenziarii . . . . .	43,063 12 3	893,695 16 1	"	850,629 3 10	
27 Direzione delle Fabbriche civili . . . . .	74,616 4	1,222,439 3 9	"	1,147,822 19 9	
28 Ufficio delle regie rendite di Portoferraio . . . . .	32,860 2	6,756 9 10	26,103 12 2	"	Le entrate e spese che ritira e paga per conto della regia Depositeria sono comprese nel N. 1.
29 Cassa di Piombino . . . . .	"	"	"	"	
30 Direzione del bonificazione della Maremma . . . . .	48,548 8 11	"	48,548 8 11	"	Nel Bilancio del regio Ufficio di bonificazione è per abaglio compresa fra le spese la restituzione dell'imprestito di lire 20,000 a G. Ponticelli. Le spese son portate al conto Miglioramenti nello stato attivo.
31 Regia Zecca . . . . .	13,146 17 3	13,570 19 4	"	424 2 1	

(Segue)

IV. — Prospetto finale  
di Riepilogo della Gestione 1859  
per tutte le regie Amministrazioni compresa la Depositeria

INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI	ENTRATE	SPESE	R E S U L T A T I		OSSERVAZIONI
			Avanzi	Disavanzi	
32 Amministrazione sanitaria marittima . . . . . L.	330,019 12 »	285,202 12 1	44,816 19 11	» »	Le assegnazioni corrisposte ad alcuni Stabilimenti di carità sono state defalcate dalle spese e portate nella Gestione propria della regia Depositeria.
33 Università toscana ( <i>Studio di Siena</i> ) . . . . .	108,636 2 8	128,595 8 9	» »	19,959 6 1	Figura fra le spese straordinarie.
34 Essiccazione del lago di Bientina.	» »	» »	» »	» »	
35 Amministrazione dei Telegrafi elettrici . . . . .	261,395 »	170,675 6 8	90,719 13 4	» »	Figura fra le spese straordinarie.
36 Opera d'ingrandimento del porto di Livorno . . . . .	» »	» »	» »	» »	
L.	39,665,595 12 9	52,380,954 16 4	21,338,636 14 8	34,053,995 18 3	
Disavanzo per i Titoli ordinari . . . . . L.		12,715,359 3 7	. . . . . L.	12,715,359 3 7	
Le spese di titolo straordinario, come dalla dimostrazione più sopra data, ammontano a L.		39,665,595 12 9		3,757,244 10 11	
Si riproduce il Disavanzo generale dell'annata 1859, quale fu già segnalato, in . L.				16,472,603 14 6	Alla controscritta somma di lire 16,472,603 14 6 debbono aggiungersi lire 394,036 3 9 spese per i lavori del bonificamento della Maremma ( <i>Vedasi l'annotazione fatta in seguito al Riassunto generale a pag. 513</i> ). Epperò il disavanzo reale ascende a toscane lire 16,866,639 18 3 pari ad italiane lire 14,167,977 5 7, come risulta dalla Declaratoria della Corte dei conti in data 31 dicembre 1861, che fa seguito al presente.

Fatto il presente Rendimento di conti dell'amministrazione della Finanza toscana dell'anno 1859.

Ed in fede ecc.

Dalla regia Depositeria generale, li 27 luglio 1861.

*Il Direttore dei conti*

F. SCATENA

*Il Primo Ragioniere*

C. CIANFANELLI

Dalla Sezione temporanea della regia Depositeria generale,

Visto

*Il Direttore*

E. RAVEGGI

*Il Primo Ragioniere*

C. CIANFANELLI

### LA CORTE DEI CONTI

Visto un Rapporto del cavalier Direttore della Ragioneria dei 21 dicembre prossimo passato, riguardante l'eseguita revisione della Scrittura e del Rendimento dei conti della Depositeria generale della decorsa annata 1859;

Sentite le Conclusioni prese in proposito dal facente funzione di regio Procuratore generale all'udienza del 24 stante;

Sentito il Rapporto del cavalier Presidente, relatore;

Considerando che la gestione propria della Depositeria, non che quella della Cassa hanno proceduto bene e regolarmente nell'anno terminato al 31 dicembre 1859;

Considerando che, confrontati i risultati dei Rendimenti di conti delle Amministrazioni dello Stato, corrispondono esattamente colle partite scritte nel Rendimento di conti generale della Depositeria;

#### Per questi motivi:

Dice benestare il Rendimento di conti della gestione propria della Depositeria generale per l'anno 1859.

Dichiara poi che gli avanzi e disavanzi delle singole Amministrazioni dello Stato, compresa quella della regia Depositeria, sono esattamente conformi a quelli portati nel Rendimento di conti delle Finanze dello Stato, il quale dà per risultato definitivo nella gestione ordinaria un disavanzo di lire *diecimilioni dugentodiciannovemila settecentotrentanove e ottantatre centesimi*, nella straordinaria un disavanzo di lire *tremilioni novecentoquarantottomila dugentotrentasette e sessantanove centesimi*, nella totalità un disavanzo finale di lire *quattordicimilioni centosessantasettemila novecentosettantasette e cinquantadue centesimi*, talchè il Patrimonio netto del Governo della Toscana dalle lire *ventitremilioni cinquecentocinquantaquattromila ottocentodiciannove e centesimi cinquantauno* si residua a lire *novemilioni trecentoottantaseimila ottocentoquarantuna e novantanove centesimi*.

Così deciso li 31 dicembre 1861.

*Il Presidente*

G. RAGNONI

528. *Istituzione e attribuzioni del posto d' Ispettore contabile nella Direzione generale dei regii Possessi.*

1° gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. È istituito nel Dipartimento dei regii Possessi dello Stato un posto d' Ispettore contabile, coll' annuo stipendio di lire italiane duemiladugento.

Art. 2. L' Ispettore contabile avrà diritto nelle sue gite alla diaria di lire italiane sei al giorno e all' alloggio gratuito nelle case dell' Amministrazione.

Art. 3. L' Ispettore contabile avrà la sorveglianza delle scritture di tutte quante le Amministrazioni dipendenti dalla Direzione generale dei regii Possessi, e corrisponderà col Direttore generale.

Art. 4. Interlocherà in tutti quegli affari sui quali sarà nei consueti modi interrogato del Direttore medesimo.

(1) In pari data il Ministro della Guerra emanava le due seguenti Circolari, la prima delle quali contiene le norme di applicazione di un Decreto che non conosciamo altrimenti (come non conosciamo le asserite Tariffe de' 20 dicembre), e la seconda porge le regole di compilazione degli Stati di condotta relativi agli ufficiali.

I.

MINISTERO DELLA GUERRA

» CIRCOLARE

» Ai Comandanti dei Corpi, Depositi, Piazze,  
» Istituti e Dicasteri militari

• Il Governo della Toscana volendo provvedere a che quelli ufficiali e impiegati militari i quali ora godono uno stipendio maggiore di quello stabilito per i rispettivi gradi con le Tariffe sarde non soffrano veruna perdita nei diritti da essi acquistati di fronte alle vigenti leggi;  
• E volendo con tali riguardi conciliare insieme la economia del pubblico Erario, con Decreto de' 30 dicembre caduto ha disposto:

• 1° Gli ufficiali e impiegati militari che per l'attuazione delle Tariffe sarde risentirebbero un danno nel rispettivo stipendio potranno conservare quello che attualmente godono fino a che non ne raggiungano uno eguale o superiore; senza peraltro aver ragione in questo frattempo al maggiore divario delle indennità di alloggio, fognaggi e rappresentanza, che perciperanno laddove le loro competenze fossero totalmente ragguagliate a quelle dell' Armata sarda.

• 2° Gli ufficiali e impiegati militari che sopra, ammessi

Art. 5. Il Direttore generale dei Possessi dello Stato proporrà le Istruzioni per questo nuovo Impiegato.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, il primo gennaio milleottocentosessanta (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno  
RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici  
R. BUSACCA

529. *Nuova Pianta del Personale di segreteria nella Direzione generale dei regii Possessi.*

1° gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. Nella Segreteria della Direzione generale dei regii Possessi dello Stato è soppresso il posto vacante di terzo Commesso.

• sul piede di guerra, riceveranno oltre allo stipendio le  
• competenze di campagna stabilite dalle Tariffe de' 20  
• cadente.  
• Or, volendo questo Ministero altresì che le preaccennate  
• disposizioni sieno con regolarità convenienti mandate ad  
• effetto, ordina:  
• 1° Tutti quelli ufficiali e impiegati militari che vogliono conservare l'attuale loro trattamento, finché non si verifichi una delle suesposte condizioni, dovranno entro il 12 del corrente gennaio inoltrare a questo Ministero le rispettive dichiarazioni.  
• 2° Coloro che, spirato tal termine, non le avessero inoltrate, s' intenderà che debbano percipere in tutto le competenze prescritte dalle nuove Tariffe de' 20 cadente.  
• Firenze, a di 1° gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA

II.

» CIRCOLARE

» Ai Comandanti dei Corpi e Stabilimenti militari

• Lo stato di condotta è lo specchio fedele della vita dell' ufficiale. È questo il documento che ovunque lo segue nella sua carriera, e che serve di guida al Governo per concedere gradi e autorità a quelli più degni per la propria condotta e qualità militari.  
• Il formulare quel documento spetta agli Ufficiali superiori dei Corpi. Fregiati di grado eminente, per arrivare al quale hanno dovuto vincere le prove di penoso tirocinio ne' gradi inferiori, rivestono il carattere del Magi-

Art. 2. Il ruolo normale della Segreteria medesima è stabilito come appresso, a contare dal primo gennaio milleottocentosessanta :

un Segretario, collo stipendio di annue lire italiane tremila ;

un Commesso di 1<sup>a</sup> classe, collo stipendio di annue lire italiane due-miladugento ;

un Commesso di 2<sup>a</sup> classe, collo stipendio di annue lire italiane millesettecento ;

un Commesso registratore, collo stipendio di annue lire italiane millesettecento ;

un Aiuto registratore, collo stipendio di annue lire italiane mille ;

un Apprendista, collo stipendio di annue lire italiane settecentodieci ;

un Archivista, collo stipendio di annue lire italiane duemilaquattrocento ;

un Aiuto archivista per gli atti, collo stipendio di annue lire italiane milledugento ;

un Aiuto archivista per le piante, collo stipendio annuo di lire italiane milledugento ;

un aumento di stipendio di lire italiane ottantaquattro annue all' Impiegato che disimpegnerà le funzioni di Ministro munizioniere ;

un primo Copista, collo stipendio annuale di lire italiane millequattrocento ;

un secondo Copista, collo stipendio di annue lire italiane milledugento ;

un terzo Copista, collo stipendio di annue lire italiane mille ;

un quarto Copista, collo stipendio di annue lire italiane ottocentocinquanta ;

un primo Custode, collo stipendio annuo di lire italiane mille ;

un secondo Custode, con quello di lire italiane novecento ;

un terzo Custode, con quello di lire italiane settecento ;

un quarto Custode, con quello di lire italiane cinquecentocinquanta.

Art. 3. Agli impiegati della Segreteria della Direzione generale dei regii Possessi sarà corrisposta nelle occasioni di gite la diaria che appresso :

al Segretario, lire italiane sette ;

ai Commessi, lire italiane sei ;

• strato quando sotto la presidenza del proprio Comandante devono giudicare i loro subordinati.

• Non viste personali, non personali impressioni devono regger quelle deliberazioni da cui dipenderà il somministrare all'armata capi autorevoli e capaci o inetti e nocivi.

• Non soverchia debolezza deve far sì che si scenda all'indulgenza per chi difetta di moralità, di punto d'onore.

• Sarà però debito di giustizia il tener conto del mutamento di vita per chi trascorso in falli giovanili seppè riscattarli con virili qualità.

• Non timore d'impegnare la propria responsabilità quando la coscienza detta una sentenza. È la responsabilità inseparabile dallo esercizio di un comando, e chi piega sotto quel peso rinunzi agli onori della carica.

• Segretezza inviolabile deve presiedere alle adunanze : è un patto di delicatezza naturalmente contratto ; e cagione di discordie e guai infiniti sarebbe il mancarvi.

• Indipendente da ogni influenza del capo deve pure essere il voto d'ognuno. È dovere di chi siede di pensare alla gravità del fatto che sta per compiere, e che la leggerezza nelle considerazioni, la trascuratezza nel votare sono talora cause di gravi ed irrimediabili disgrazie.

#### Modo di compilare

##### gli Specchi caratteristici e di condotta

• L'epoca fissata per questo anno 1860 sarà il mese di gennaio.

• Per gli altri anni successivi si conformeranno sul Regolamento per l'applicazione della Legge sull'avanzamento, che quanto prima sarà emanato.

• Il Ministero trasmette qui unito N.º... fogli di specchio, dei quali uno per ciascuno deve servire di minuta, e l'altro, copiato intieramente per mano del Maggiore meno anziano

• ff. di segretario del Consiglio, deve essere firmato da tutti gli Uffiziali superiori presenti.

• Nel principiare ogni seduta il Presidente dovrà leggere agli uffiziali superiori le prescrizioni del Regolamento di disciplina, dal § 248 a tutto il 252, estendendo la lettura al 253 quando si tratti di uffiziali sanitari.

• Il Comandante nelle sue funzioni di presidente deve invigilare l'andamento delle deliberazioni e osservare che vengano applicate le importanti prescrizioni del § 249.

• Dovrà guardarsi dall'esercitare sulle opinioni degli Uffiziali superiori una pressione qualunque, dovendo ognuno esser guidato dal proprio criterio fondato sulla cognizione personale dell'uffiziale la cui condotta si esamina.

• Invigilerà che il relatore adopri uno stile preciso e conciso, e che nulla sia dimenticato di quanto può illuminare l'Autorità superiore. Lo specchio di condotta dovrà riferirsi ad un anno solo, vale a dire che, preso per punto di paragone l'ultimo stato, si deve stabilire il nuovo con quelle variazioni che saranno consigliate dall'esame accurato di quanto riguarda la condotta e l'istruzione dell'uffiziale. Avvertirà che ogni casella sia perfettamente coperta e che non si venga a compensi nelle annotazioni : così, se un uffiziale avendo buonissime annotazioni, ha un difetto qualunque, questo deve essere trascritto a suo luogo, nè deve il Consiglio permettersi di tacerlo in considerazione delle altre sue buone qualità. Parimente, se un uffiziale dimostra fra molte peccche essere dotato di

ai Copisti, lire italiane cinque.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, il primo gennaio milleottocentesantana.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

530. *Nuova Pianta del Personale di computisteria presso la Direzione generale dei regii Possessi.*

1° gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il ruolo normale della Computisteria della Direzione generale dei regii Possessi dello Stato è stabilito come appresso:

un Computista generale, coll'an-

nuo stipendio di lire italiane duemila seicento;

due Computisti di 1<sup>a</sup> classe, coll'annuo stipendio ciascuno di lire italiane duemiladugento;

due Computisti di 2<sup>a</sup> classe, coll'annuo stipendio ciascuno di lire italiane milleottocento;

un Aiuto del Computista generale, coll'annuo stipendio di lire italiane milleseicento;

due Aiuti di 1<sup>a</sup> classe, coll'annuo stipendio ciascuno di lire italiane milletrecento;

due Aiuti di 2<sup>a</sup> classe, coll'annuo stipendio ciascuno di lire italiane mille;

un Apprendista, coll'annuo stipendio di lire italiane settecento.

Art. 2. Nelle gite ordinarie dei saldi delle tenute dello Stato i Computisti hanno diritto soltanto alla refusione delle spese di viaggio e al vitto e alloggio gratuito nelle case della Amministrazione.

Art. 3. Nelle gite straordinarie, fatte per ordine del Direttore, i Computisti ed Aiuti avranno diritto alle seguenti diarie:

» qualche facoltà o qualità morale rimarchevole, è debito di giustizia di porlo in evidenza. In nessun caso adunque » devesi giudicare cumulativamente, ma rispondere categoricamente a tutti i quesiti contemplati nel modello ora » trasmesso.

» È indispensabile che ognuno serbi la propria indipendenza d'opinione e che non si facciano compromessi di coscienza per pura compiacenza. Lo spirito di conciliazione, » pregevole in ogni altra circostanza, arriva a debolezza » in questo caso.

» L'uffiziale superiore che non divide l'opinione del Consiglio deve firmare lo stato, ma potrà far constare il » proprio giudizio in calce al medesimo in termini moderati e che non offendano in nulla la subordinazione.

» Avviene talvolta che i Consigli, nel lodevole scopo di » recar vantaggi agli uffiziali loro dipendenti, trasmodano » nel far l'elogio delle belle doti o cercano di attutire l'effetto delle cattive. Non si riflette che questo procedere » produce illusioni dannose al servizio. Il Ministero della » Guerra, che deve giudicare non un solo Corpo ma tutta » l'armata, e pronunciare su meriti tanto diversi per scegliere chi meglio può rendere utili servizi al paese, vien » tratto in errore a danno di chi con meriti maggiori non » trovò una penna che magnificasse il suo carattere e la » sua capacità.

» La minuta firmata pur essa da' componenti il Consiglio » sarà tenuta sotto chiave dal Comandante il reggimento.

» Dopo due anni le suddette minute saranno distrutte » (§ 252 Regolamento di disciplina).

» Terminata l'operazione del distendere gli stati di con-

» dotta, verranno questi trasmessi al Comandante di brigata, » il quale dovrà apporvi le osservazioni che crederà opportune, specialmente per gli uffiziali superiori, e » vidimerà quelli degli uffiziali tutti.

» Dal Comandante di brigata verranno passati al Generale di divisione, se le truppe appartengono a divisioni » mobilitate o si trovano nel circondario di divisioni territoriali.

» Da' Comandanti di divisione devono essere esaminati, » ed è obbligo per essi il corredare colle loro annotazioni gli specchi degli uffiziali superiori, che vengono poi » trasmessi al Ministero di Guerra.

» Pe' Corpi isolati o distinti, Comandi di Piazza, di Fortezze o Stabilimenti, saranno rimessi direttamente al » supremo Dicastero.

» Gli specchi di condotta degli uffiziali superiori dovranno » essere compilati dal Comandante del Corpo e dal Comandante di brigata.

» Il sottoscritto pone al 30 gennaio il termine in cui » devono esser giunti presso al Ministero li stati di condotta del personale di cotesto (Corpo, Comando o Stabilimento), e invita V. S. a penetrarsi della gravità del » dovere che Le incombe, non dubitando che porrà in opera » la massima solerzia per disimpegnare lodevolmente questa » parte, al certo la più elevata e delicata delle sue funzioni, » e che saprà ispirare ai di Lei subordinati i medesimi » sentimenti.

» Firenze, li 1° gennaio 1860.

» Il Ministro della Guerra

» R. CADORNA »

il Computista generale, lire italiane sette;

i Computisti di prima e seconda classe, lire italiane sei;

gli Aiuti, lire italiane cinque.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, il primo gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

531. *Conversione in Legge del Regolamento Ministeriale sulla distribuzione dei terreni bonificati di Bientina.*

3 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento approvato con Ordinanza del Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici de' 27 dicembre prossimo passato, e col quale vengono tracciate le norme da osservarsi per la regolare distribuzione in preselle ai Bientinesi che ne abbiano il diritto, a forma del Decreto de' 18 marzo 1853, dei terreni che anderanno a resultar bonificati per la essiccazione del lago e padule di Bientina, avrà a tutti gli effetti forza e valore di Legge.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li tre gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

532. *Abolizione delle restrizioni vigenti sull'ammissione di Marinari italiani negli Equipaggi de' bastimenti mercantili.*

4 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Viste le Leggi che limitano il numero dei marinari esteri che possono essere ammessi nell'equipaggio d'un bastimento mercantile toscano;

Considerando che i marinari delle Provincie d'Italia le quali vivono sotto lo scettro di Sua Maestà non sono marinari esteri, e che ogni disparità di trattamento tra i cittadini d'uno stesso Stato è contraria all'unità del Regno;

Decreta:

Art. 1. I marinari Sardi, Modenesi, Parmigiani e delle Romagne sono abilitati a far parte, senza alcuna restrizione di numero, degli equipaggi dei bastimenti mercantili toscani.

Art. 2. L'esibizione d'un documento legale costatante la patria e la qualità di marinaio è pei marinari anzidetti sufficiente per essere ammessi nell'equipaggio dei bastimenti mercantili toscani. L'obbligo di prestar cauzione pel ritorno in patria e pel mantenimento durante l'assenza da questa è per loro abolito.

Art. 3. I capitani e padroni delle stesse marine, purchè muniti di regolare patente, possono avere il comando di bastimenti mercantili toscani.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li quattro gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

**533. Parificazione del Professore di paleografia e diplomatica ai Professori dell'Istituto di studi superiori, e aumento dello stipendio annesso alla suddetta Carica.**

4 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

**Decreta:**

Art. 1. La cattedra di paleografia e di diplomatica, già istituita nell'Archivio di Stato, dovrà avere per fine particolare l'illustrazione dei monumenti della Storia d'Italia.

Art. 2. Il titolare della medesima è parificato ai professori dell'Istituto di studi superiori per quello solo che si riferisce al grado onorifico, stando sempre addetto e dipendente dalla Soprintendenza generale degli Archivi dello Stato.

Art. 3. Il predetto insegnamento sarà esteso anco a profitto del pubblico, riserbando a disposizioni posteriori il regolare il numero e il tempo delle lezioni da darsi nell'Archivio di Stato.

Art. 4. Lo stipendio annesso presentemente ad essa cattedra è portato, per questo nuovo onere di cui viene aggravata, a lire italiane tremila.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro dell'Istruzione pubblica*  
C. RIDOLFI

**534. Nuova Pianta del Personale nella Biblioteca dell'Università di Pisa.**

4 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 30 aprile 1859 per il ripristinamento delle due Università in Toscana;

Visto che nella Libreria addetta all'Università di Pisa, già arricchita di nuove sale e di parecchie migliaia di volumi, il numero degli impiegati non corrisponde ai bisogni degli studiosi, che in maggior copia la frequentano dacchè per il riacquistato splendore quella Università crebbe non poco di professori e di alunni;

**Decreta:**

Art. 1. La Libreria dell'Università di Pisa avrà:

un Bibliotecario, con l'annuo stipendio fissato dalla Ministeriale del 27 novembre 1859;

uno Scrittore o Copista del catalogo, con lo stipendio annuo già fissato dal Decreto del 15 dicembre 1859, che porta il ruolo normale dei minori impiegati della Università di Pisa e de'suoi Stabilimenti;

un primo Custode, con lo stipendio annuo stabilito dal Decreto che sopra;

un secondo Custode, con lo stipendio annuo fissato come sopra;

un terzo Custode, con lo stipendio annuo fissato come sopra;

un Assistente alla distribuzione e restituzione dei libri, con lo stipendio annuo di lire italiane ottocento, in luogo dell'Aiuto custode contemplato nel ridetto Decreto;

un Inserviente, con lo stipendio annuo di lire italiane seicento.

Art. 2. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li quattro gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro dell'Istruzione pubblica*  
C. RIDOLFI

555. *Riordinamento dell' Accademia delle belle Arti di Firenze.*

4 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che è particolare dovere di chi amministra la cosa pubblica in Toscana, già madre e maestra nelle arti belle all'Europa, di provvedere al loro incremento;

Considerando che l'Accademia delle arti del disegno, quale era costituita, in parte non corrispondeva al suo scopo;

Considerando che nell'epoca più gloriosa per l'Arte l'insegnamento libero produsse i più grandi artisti che la storia rammenti;

Considerando che il miglior modo di ottenere simili effetti sembra che sia l'accostarsi, per quanto le mutate condizioni del tempo lo consentano, a quella maniera d'insegnamento;

Decreta:

Art. 1. L'Accademia delle belle arti del disegno è costituita con le seguenti scuole:

scuola di disegno di figura,  
scuola speciale del nudo,  
scuola di architettura,  
scuola di prospettiva,  
scuola di ornato monumentale,  
scuola d'incisione,  
scuola d'anatomia pittorica,  
scuola elementare di storia patria

e sacra, nozioni di geografia, e cenni intorno le religioni e le costumanze dei popoli,

scuola d'estetica,  
scuola di storia universale.

Art. 2. L'insegnamento superiore della pittura, della scultura e dell'architettura sarà dato liberamente negli Studi degli artisti, ad alcuni dei quali il Governo somministrerà locali capaci di ricevere i giovani che gli prescegheranno a maestri.

Art. 3. Il Ministro dell'Istruzione

pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione  
C. RIDOLFI

556. *Dispensa dei Militari acattolici dall'intervento alle solennità religiose di Rito cattolico.*

3 gennaio 1860.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE

Ai Comandanti

dei Corpi e Stabilimenti militari

Volendo uniformarsi a quanto praticasi nell'Armata sarda, questo Ministero stima bene ed utile determinare:

1° che i militari acattolici siano dispensati dallo intervenire alla messa nei giorni festivi ed a quelle altre pratiche religiose cui assistono le truppe alle quali appartengono;

2° che però essi debbano intervenire alle parate o riviste anche quando in tali occasioni abbia luogo alcuna funzione del culto cattolico;

3° che finalmente nei luoghi dove sia attuato l'esercizio di un culto non cattolico i Comandanti di corpo procurino di lasciare ai militari che appartengono allo stesso culto il tempo necessario all'adempimento delle loro pratiche religiose, per quanto il servizio lo permetta.

Firenze, a di 5 gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA

557. *Revoca della concessione al Marchese de Flers della costruzione e dell'esercizio di una Strada ferrata da Firenze al Confine pontificio.*

7 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 16 agosto 1856, col quale concedevasi a Giacinto Gia-

« come Delamotte Ango, marchese de  
 « Flers, in proprio e nell'interesse di  
 « una Società anonima che proponevasi  
 « di costituire, l'autorizzazione a co-  
 « struire ed esercitare una strada di  
 « ferro da Firenze al Confine pontificio  
 « per Arezzo, dietro la garanzia di una  
 « rendita minima prestata dal Governo  
 « e con le altre condizioni di che nel  
 « citato Decreto e nei Capitoli annessi;

« Visti più specialmente gli articoli  
 « 45, 46, 48 e 49 di detti Capitoli, del  
 « tenore che appresso:

« Art. 45. A garanzia dei patti sta-  
 « biliti nella presente concessione sarà  
 « tenuto fermo il deposito di un mi-  
 « lione di lire, già a quest'effetto ese-  
 « guito dal marchese de Flers. E il  
 « deposito stesso sarà irreparabilmente  
 « perduto quando il marchese de  
 « Flers o la sua Società non presen-  
 « tino dentro tre mesi da oggi gli  
 « studi pel primo tronco da Firenze  
 « al Pontassieve, o non pongano mano  
 « all'esecuzione dell'opera dentro il  
 « mese dall'approvazione degli studi  
 « per parte della Direzione generale,  
 « o non riescano a costruire, armare  
 « col suo doppio binario, e mettere  
 « in pieno esercizio quel primo tronco  
 « da Firenze al Pontassieve dentro  
 « quindici mesi dal giorno del co-  
 « minciamento dei lavori.

« Art. 46. In ciascuno degli eventi  
 « contemplati nel precedente articolo 45,  
 « ferma stante la perdita del milione  
 « di lire, il marchese de Flers e la  
 « sua Società decaderanno dalla con-  
 « cessione e dai diritti inerenti alla  
 « medesima, con cedere a total bene-  
 « fizio del Governo i lavori già fatti,  
 « le espropriazioni commesse e i ma-  
 « teriali provvisti, senza obbligo di  
 « rimborso o indennità qualunque.

« Art. 48. Attivato il primo tronco  
 « da Firenze al Pontassieve, le sue  
 « rendite, tanto naturali che garan-  
 « tite dal regio Governo con l'articolo  
 « 14 del Decreto di questo giorno, ri-  
 « marranno vincolate ed affette alla  
 « puntuale prosecuzione della linea,  
 « tanto che si vegga in piena attività  
 « fino al Confine pontificio dentro i tre

« anni prefiniti dal precedente arti-  
 « colo 7. Ogni tronco che sarà messo  
 « successivamente in attività servirà  
 « del pari di garanzia per l'altro, e  
 « così di seguito fino al Confine. E  
 « quando mai avvenga che dentro i  
 « tre anni tutta la linea non sia pie-  
 « namente attivata nel modo stabi-  
 « lito nei presenti Capitoli, la So-  
 « cietà decaderà dalla concessione e  
 « dai benefizi tutti inerenti alla me-  
 « desima, e conseguentemente anche  
 « dalla garanzia prestata con gli ar-  
 « ticoli 15 e 14 del citato Decreto.

« Solamente nel caso previsto dal  
 « presente articolo la Società potrà,  
 « dentro sei mesi dalla dichiarazione  
 « di decadenza, rilasciare per incanto  
 « o privatamente il tronco o i tronchi  
 « attivati, materiali, espropriazioni ecc.  
 « a chi assuma sopra soddisfacenti  
 « sicurezze l'obbligo di proseguire la  
 « linea alle condizioni medesime dei  
 « presenti Capitoli, indipendentemente  
 « dalla garanzia della rendita minima  
 « di che nel precitato Decreto, da in-  
 « tendersi nel previsto evento defini-  
 « tivamente ritirata tanto per la So-  
 « cietà che pel suo cessionario.

« In mancanza poi d'ogni cessionario,  
 « appena spirati i sei mesi, si  
 « applicheranno anche al tema del  
 « presente articolo le disposizioni del  
 « precedente articolo 46.

« Art. 49. I termini, le decadenze  
 « e penalità, di che negli articoli pre-  
 « cedenti, dovranno aversi come di ri-  
 « gore, senza che al marchese de Flers  
 « o alla Società concessionaria pos-  
 « sano rimanere rimedi equitativi per  
 « sottrarsi dalle conseguenze ivi con-  
 « template, come per differirne l'ap-  
 « plicazione, col doversi unicamente  
 « stare al fatto materiale della decor-  
 « renza del termine e del non tro-  
 « varsi in regola rispetto agli obbli-  
 « ghi assunti. Solamente in caso di  
 « ritardo o sospensione di lavori per  
 « forza maggiore competerà al mar-  
 « chese de Flers o sua Società il di-  
 « ritto ad ottenere una conveniente  
 « proroga, da rimettersi però intiera-  
 « mente alla equità del Governo ».

Vista l'Ordinanza ministeriale del 27 settembre 1856 sulla costituzione della Società divenuta assuntrice dell'impresa;

Viste le cinque proroghe per l'attivazione della prima sezione da Firenze al Pontassieve consentite dal Governo coi suoi Atti del 3 maggio 1858, del 16 gennaio, 30 maggio, 26 luglio e 30 settembre 1859, l'ultima delle quali spirata al 10 ottobre del caduto anno;

E visti gli eccitamenti a porsi in regola, trasmessi in nome del Governo alla Società concessionaria, non che le facilitazioni concesse ad agevolare il compito senza scapito del servizio pubblico; di che fanno fede gli Atti del 2 marzo, 16 aprile, 25 giugno, 5 agosto e 1° settembre 1858, 16 e 19 aprile, 25 e 30 maggio, 21 giugno, 26 luglio, 17 ottobre, e per ultimo, e il più esplicito di tutti, l'Atto del 12 novembre 1859;

Considerando che la Società concessionaria per la strada Aretina non è riuscita in sì lungo termine, e nonostante gli avuti eccitamenti e facilitazioni, a mettere il primo tronco della sua linea in grado d'essere aperto al servizio pubblico; non ha intrapresi i lavori di prosecuzione, come le ne correva l'obbligo; e si è mostrata affatto impotente a soddisfare alle condizioni della concessione;

E considerando che, se nelle speciali circostanze della impresa compariva severa benchè legittima la rigorosa applicazione del sovra trascritto articolo 46, e poteva temperarsi a vantaggio dei concessionarii e loro creditori anche il disposto nel successivo articolo 48 dei Capitoli, era nell'interesse del servizio pubblico da troncare ogni indugio, già troppo lungo, alla riattivazione dei lavori;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. È ritirata la concessione della Strada ferrata Aretina col Decreto del 16 agosto 1856 fatta al marchese de Flers e alla Società successivamente costituitasi a questo effetto; la

quale è conseguentemente sciolta e messa in stato di liquidazione.

Art. 2. La Direzione generale dei lavori d'acque, strade ecc. prenderà immediatamente la consegna delle opere già fatte, delle provviste del materiale mobile, e di quanto altro attiene alla impresa, al seguito di regolari stati di consistenza, descrizioni e inventarii.

Art. 3. A cura della prelodata Direzione sarà indilatatamente provveduto ad attivare al pubblico servizio il primo tronco da Firenze al Pontassieve e a riassumere i lavori su tutta la linea, da condurre a compimento nei termini e con le prescrizioni di che nel citato Decreto e Capitoli del 16 agosto 1856.

Art. 4. La regia Depositeria somministrerà i fondi occorrenti alla Direzione generale, che dovrà tenerne accurato registro per le conseguenze di che appresso.

Art. 5. Ai già concessionarii è consentito il termine di sei mesi, dalla pubblicazione del presente Decreto, a presentare chi assuma, dietro sicurezze che il Governo sia per riscontrare soddisfacenti, l'obbligo di proseguire e compire la linea alle condizioni del Decreto e Capitoli del 16 agosto 1856.

Fra le condizioni il nuovo assunto dovrà sottostare a quella del rimborso a pronti contanti a favore del Governo delle spese tutte commesse in esecuzione dei precedenti articoli 2 e 3.

Art. 6. Nonostante quanto è detto nel sovra trascritto articolo 48 dei Capitoli, il nuovo impresario che incontri il gradimento del Governo potrà contare sulla conservazione della garanzia della rendita per la strada d'Arezzo nei modi e alle condizioni come venne prestata col citato Decreto del 16 agosto 1856.

Art. 7. Spirati i sei mesi, di che nell'articolo 5, senza che dai già concessionarii siasi presentato chi di piena soddisfazione del Governo subentri nell'impresa, si applicherà in loro pregiudizio e senza bisogno di nuova dichiarazione l'ultimo inciso dell'ar-

ticolo 48, e quindi la disposizione dell'articolo 46 dei Capitoli.

Art. 8. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sette gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

538. *Assegnazione di un fondo per la ricompra ed estinzione della Rendita tre per cento.*

7 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'articolo 24 e seguenti del Decreto del 3 novembre 1852, che prescrive, un fondo di lire toscane 500,000, aumentato coi mezzi indicati dal Decreto stesso, doversi a cominciare dal 1856 annualmente destinare alla ricompra ed estinzione della rendita tre per cento;

Visto l'articolo 51 del Regolamento del 16 maggio 1853, il quale dichiarava che sino a quando la rendita fosse tutta alienata si dovesse procedere alla estinzione della medesima, deducendo dalla cifra totale la quota da estinguere, ed operando i relativi passaggi e sgravi sui relativi camponi e sulle scritture amministrative;

Considerando che l'estinzione della rendita non è stata fatta nè secondo il disposto del Decreto nè secondo quello del Regolamento;

Considerando che, essendo oggi alienata tutta la rendita, ogni ragione che poteva addursi per differirne l'estinzione è cessata;

Volendo che in niun modo la fede pubblica soffra detrimento per inosservanza dei patti stipulati a garanzia dei creditori;

Decreta:

Art. 1. Un fondo di lire italiane 2,100,000, pari a lire toscane 2,500,000, ed equivalente alle cinque annualità decorse, a contare dal 1856, del fondo prescritto dal Decreto del 3 novembre 1852 per la estinzione della rendita 3 per cento, sarà nel 1860 impiegato alla ricompra ed estinzione di detta rendita.

Art. 2. Questo fondo verrà aumentato dei frutti decorsi negli anni nei quali la estinzione non è stata eseguita, e dei mezzi indicati dall'articolo 24 del citato Decreto.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sette gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

539. *Istituzione di una Ispezione di campagna presso la Direzione generale dei regii Possessi e Pianta del Personale di questa Ispezione.*

9 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per il buon andamento di tutte le parti della amministrazione dei Possessi dello Stato importa affidarne la sorveglianza ad uomini speciali sotto la immediata dipendenza del Direttore generale del Dipartimento;

Decreta:

Art. 1. È istituita nella Direzione generale dell'amministrazione dei regii Possessi una Ispezione di campagna, la quale eserciterà la sua sorveglianza su tutte quante le singole Amministrazioni dipendenti dalla Direzione suddetta.

Art. 2. Il ruolo normale della Ispezione di campagna di che sopra è stabilito come appresso:

un Ispettore per la parte agraria, coll'annuo stipendio di lire italiane duemilacinquecento;

un Ispettore forestale, coll'annuo stipendio di lire italiane duemiladugento;

un Ispettore contabile, coll'annuo stipendio di lire italiane duemiladugento;

un Ispettore dei parchi e giardini, coll'annuo stipendio di lire italiane duemilacento;

un Aiuto ispettore, coll'annuo stipendio di lire italiane milledugento;

due Ingegneri, coll'annuo stipendio ciascuno di lire italiane milleottocento;

un Assistente, coll'annuo stipendio di lire italiane mille.

Art. 3. Sono soppressi i posti di Sotto-ispettore di campagna in Val di Chiana e quello di Sotto-ispettore della razza dei cavalli, residente a Pisa.

Art. 4. I due Ingegneri dovranno principalmente dirigere i lavori delle fabbriche coloniche e amministrative e di altri edifizii, e quelli di riparo dei fiumi, di essiccazioni di paduli, ed in generale presteranno l'opera loro dove e come sia questa reclamata dal Direttore del Dipartimento, il quale a quest'effetto dividerà i regii Possessi in due distinti Circondarii.

Art. 5. A cura della Direzione generale, saranno compilate apposite Istruzioni per determinare più particolarmente le attribuzioni e gli oneri di ciascun titolare della Ispezione di campagna.

Art. 6. È accordata agli impiegati della Ispezione, eccettuato l'Ispettore dei giardini, una diaria in occasione di gite, regolata come appresso:

gl'Ispettori e gl'Ingegneri avranno lire italiane sei;

l'Aiuto, lire italiane quattro, oltre alle spese di viaggio.

Avranno però a loro carico le spese di vitto.

Art. 7. L'Ispettore dei giardini con-

tinuerà ad avere vitto in natura nelle tenute del Poggio a Caiano e di Marlia ed il rimborso delle spese di gita nei casi in cui non possa valersi dei mezzi di trasporto della regia Amministrazione.

Art. 8. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto retroattivo a datare dal primo gennaio corrente.

Dato in Firenze, li nove gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

540. *Richiamo in servizio di Federigo Baldassarri, già destituito dall'impiego per causa politica.*

9 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Articolo unico. Federigo Baldassarri, già Sostituto cassiere alle Porte di Siena, e destituito per causa politica nel 25 ottobre 1849, è richiamato al servizio, e iscritto nel ruolo degli impiegati in disponibilità sotto l'influenza delle leggi veglianti, con l'appuntamento di cui godeva al momento in cui fu decretata la sua destituzione.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, il nove gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

541. *Commissione a Giuseppe Canestrini di un Lavoro letterario di Storia patria.*

9 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i lunghi e profondi studi di Giuseppe Canestrini negli Archivi toscani lo abbiano posto in grado di riempire un gran vuoto nella storia della Toscana,

Decreta:

Art. 1. A Giuseppe Canestrini è commessa la storia de' provvedimenti economici e amministrativi del Governo, tanto nella Repubblica di Firenze quanto ne' primi tempi del Granducato Mediceo, dal secolo XIII al XVII.

Art. 2. Quest'opera sarà pubblicata a spese e per conto dell'autore, cui ne è rilasciata la proprietà, in sei volumi, di 4 in 500 pagine, col carattere *filosofia*, e nella carta e sesto della edizione delle opere inedite del Guicciardini, fatta da Barbèra, Bianchi e Compagni.

Art. 3. Ogni anno, incominciando dal presente, lo scrittore pubblicherà un volume, alla consegna del quale al Ministero della pubblica Istruzione riceverà l'onorario di lire italiane tremila, e al termine della impresa verrà convenientemente provvisto d'un impiego nel quale possa giovare allo Stato col suo sapere e con la sua operosità.

Art. 4. Il Ministro della Istruzione pubblica e quello delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li nove gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro dell'Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

542. *Approvazione e promulgazione di un Regolamento per la Camera di commercio di Livorno.*

9 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 26 dicembre 1859, che estende a tutto gennaio 1860 l'ufficio dei componenti l'attuale Camera di commercio di Livorno e stabilisce che un nuovo Regolamento determinerà il modo di elezione e le attribuzioni della nuova Camera;

Visto il Progetto di regolamento compilato dalla presente Camera di commercio fino dal dicembre 1858;

Veduto il parere emesso dal Consiglio di Stato, Sezione di Giustizia e Grazia;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento della Camera di commercio di Livorno, annesso al presente Decreto, è approvato ed avrà forza di legge.

Art. 2. Il predetto Regolamento si intenderà promulgato mediante l'inserzione nel *Monitore Toscano* e col deposito di una copia, firmata dai Ministri delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e di Giustizia e Grazia, nella cancelleria del Tribunale di prima istanza di Livorno.

Art. 3. I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, e delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto a contare dal primo febbraio prossimo.

Dato in Firenze, li nove gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

**REGOLAMENTO***della Camera di commercio di Livorno*

Art. 1. La Camera di commercio della città di Livorno sarà composta di venti Deputati e d' un Presidente.

Art. 2. I Deputati della Camera saranno nominati dal Governo sopra due liste di eligibili proposte dalla stessa Camera di commercio e dal Municipio di Livorno: ciascuna lista conterrà un numero d' eligibili doppio del numero dei Deputati da nominare. Ne è però Deputato di diritto il Direttore della Banca nazionale eletto dalla Camera; egli quindi non deve essere iscritto nelle liste degli eligibili, nè va soggetto alle condizioni espresse nell' articolo 8.

Art. 3. L' ufficio di Deputato, come pure quello di Presidente, dura quattro anni.

La Camera si rinnova per quarti uscendone ogni anno cinque Deputati.

Art. 4. Dentro il corrente gennaio l' attuale Camera di commercio e il Municipio di Livorno formeranno per votazione a schede due liste, di quaranta eligibili ciascuna. Il Governo, scegliendo tra le persone proposte nelle due liste, nominerà venti Deputati, tra i quali nominerà il Presidente.

Art. 5. Nel mese di novembre del corrente anno e dei due successivi saranno estratti a sorte cinque fra i Deputati di questa prima elezione, il cui ufficio cesserà col finire dell' anno. Gli ultimi rimasti della prima elezione ne usciranno alla fine dell' anno quarto; e così negli anni successivi usciranno sempre d' ufficio quelli che avranno compito il quadriennio.

Art. 6. Nello stesso mese di novembre d' ogni anno la Camera di commercio e il Municipio formeranno due liste di eligibili, uniformandosi al disposto dell' articolo 1, e per mezzo di S. E. il Governatore di Livorno le rimetteranno al regio Governo.

Art. 7. Mancando per qualsiasi causa uno dei Deputati prima che spiri il suo quadriennio, il Governo ne nominerà un altro in sua vece, scegliendo tra le due ultime liste degli eligibili proposti dalla Camera e dal Municipio. L' ufficio del Deputato nominato in tal caso spira col quadriennio lasciato interrotto dal suo antecessore. Nel modo stesso si precederà nel caso che venga a mancare il Presidente prima che il suo quadriennio sia spirato.

Art. 8. Hanno le qualità necessarie per essere Deputati, sempre che abbiano domicilio fisso in Livorno da cinque anni almeno,

- a) i banchieri e scontisti,
- b) i proprietari di grandi stabilimenti industriali,
- c) i negozianti,
- d) i proprietari di navi,
- e) i banchieri e negozianti che da non oltre quindici anni si sono ritirati dagli affari commerciali,
- f) gli amministratori di strade ferrate.

Art. 9. Il numero dei Deputati scelti fra i proprietari di grandi stabilimenti industriali e di navi, gli ex-banchieri, ex-negozianti e amministratori di strade ferrate, non potrà oltrepassare il terzo dei membri che compongono la Camera.

Art. 10. Non potranno essere eletti Deputati 1° i falliti, 2° coloro che abbian subita una condanna per un atto contrario alla probità o al buon costume, e in generale per ogni delitto di competenza delle Corti regie e dei Tribunali di prima istanza. Se il fallimento o la condanna accadono posteriormente all' elezione, il Deputato cessa immediatamente dal suo ufficio.

Art. 11. I falliti diverranno eligibili tostochè si sieno riabilitati coll' integrale pagamento delle somme da essi dovute ai loro creditori, conforme dispone l' articolo 605 del Codice di commercio, o cinque anni dopo l' omologazione della concordia. In questo ultimo caso sarà necessario che ottengano la grazia sovrana.

Art. 12. Non potranno essere contemporaneamente Deputati padre e figlio, due fratelli, e due soci di una medesima ragione commerciale.

Art. 13. Cesseranno di far parte della Camera quei Deputati che per tre volte consecutive non intervenissero alle adunanze senza addurre motivi di legittimo impedimento.

Art. 14. La Camera avrà un Vicepresidente; il suo ufficio dura un anno. Maneando il Presidente, egli ne esercita le funzioni, ed in tal caso altro Deputato scelto dalla Camera esercita quelle di Vicepresidente.

Art. 15. In una delle adunanze del mese di novembre d' ogni anno la Camera nominerà un Camarlingo scelto tra i Deputati.

La Camera avrà inoltre un Segretario ed un Vicesegretario eletti dalla Camera stessa fuori dei suoi componenti.

Art. 16. Il Segretario o in assenza di esso il Vicesegretario assisterà a tutte le adunanze e ne compilerà i processi verbali.

Il Segretario è incaricato specialmente di tenere in buon ordine e conservare l' archivio

della Camera, come pure di mantenere la disciplina fra gli impiegati della medesima.

Il Segretario ha l'obbligo di fare gli estratti dai registri della Camera, quando fossero richiesti. Questi estratti non potranno mai esser fatti o consegnati al richiedente senza il *Visto* del Presidente. Quando questi estratti riguardino la Camera o siano domandati dal regio Governo o dai Tribunali, saranno esenti da qualunque spesa. Quando poi vengano richiesti da privati, questi dovranno dare al Segretario un emolumento che sarà determinato dalla Camera.

Art. 17. La Camera ha facoltà

a) di fare al Governo tutte quelle proposizioni o esprimere quelle opinioni o dare quelle informazioni che reputa possano giovare al commercio o alla industria;

b) di nominare un Direttore alla Banca nazionale, secondo ne dispone il suo Statuto;

c) di nominare quattro dei componenti la Commissione incaricata della formazione del *castelletto*, secondo l'articolo 95 dello Statuto della Banca nazionale;

d) di proporre a S. E. il Ministro delle Finanze le persone a cui convenga dare il libro per l'esercizio della professione di pubblico mezzano.

I richiedenti dovranno dirigere le loro istanze alla Camera, la quale raccoglierà notizie esatte sulla loro probità e abilità e li sottoporrà, ove lo creda utile, ad un esame;

e) di fare lo squittinio annuale dei mezzani in presenza di S. E. il Governatore e del Direttore della Dogana di Livorno;

f) di nominare annualmente e munire di un certificato, dopo avere avuto le necessarie notizie sulla loro probità dal Delegato e dal regio Procuratore e dopo averli sottoposti ad un esame, i periti di mercanzie e di navi, ai quali soltanto, e non ad altri, potranno esser commesse dal Tribunale di prima istanza di Livorno le perizie nelle questioni commerciali.

La nomina dei periti dovrà essere fatta dalla Camera nel mese di novembre di ogni anno, e l'elenco dei periti deve esser rimesso al Tribunale di prima istanza di Livorno dentro la prima decade di dicembre al più tardi;

g) di emettere certificati o dichiarazioni o pareri, quando vengano richiesti dai privati o dai Tribunali o dal Governo, intorno agli usi e consuetudini commerciali, come pure circa la interpretazione che il Commercio di Livorno è solito dare alle frasi o formule di

contratti, patti e convenzioni di qualsiasi specie;

h) nelle cause commerciali del circondario del Tribunale di Livorno sarà in facoltà dei litiganti scegliere tre Deputati della Camera di commercio, dando ad essi facoltà d'estaglio e stralcio, e rinunziando a qualunque appello e rimedio ordinario e straordinario.

Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza alcuna formalità. Le spese di giudizio non potranno oltrepassare le italiane lire cento e saranno a carico dei litiganti in parti uguali;

i) di soprintendere alla polizia delle stanze dei pubblici pagamenti e dar loro quell'ordinamento che crederà migliore;

k) di informare il regio Governo circa la probità e l'attitudine dei postulanti l'ufficio di Custode dei grani;

l) di esercitare un'alta sorveglianza sopra le caravane privilegiate dei facchini, nei limiti e nei modi prescritti dai Regolamenti;

m) d'imporre ogni anno agli esercenti il commercio, l'industria o la professione di mezzano le tasse necessarie per sopperire alle spese di mantenimento della Camera e delle stanze dei pubblici pagamenti.

Queste tasse saranno sottoposte all'esame di S. E. il Ministro delle Finanze e, dopo ottenute l'approvazione, la Camera godrà del privilegio fiscale o braccio regio per l'esazione delle medesime contro i renitenti o morosi.

Art. 18. Le attribuzioni ed ingerenze del Presidente sono:

a) di rappresentare legittimamente la Camera;

b) di convocarla;

c) di presiedere a tutte le adunanze;

d) di proporre gli affari sui quali discutere, o le questioni da risolvere;

e) di distribuire le ingerenze fra i Deputati, i quali non potranno ricusarle a meno che la Camera a pluralità di voti segreti non approvi le ragioni addotte del rifiuto;

f) di dare il doppio voto in caso di parità di voti per l'approvazione o disapprovazione di qualunque proposizione;

g) di presiedere il Consiglio superiore della Banca nazionale adunato in Livorno;

h) di licenziare i commessi ed inservienti della Camera e delle stanze dei pubblici pagamenti coll'assenso del Vicepresidente o in mancanza del medesimo di un Deputato.

Art. 19. Le adunanze della Camera sono ordi-

inarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie saranno tenute ogni quindici giorni, le straordinarie ogniqualvolta il Presidente lo creda necessario o cinque Deputati lo richiedano. Il Deputato che non possa intervenire ad una adunanza deve darne avviso per iscritto al Presidente.

Art. 20. L'avviso per le adunanze ordinarie dovrà esser partecipato ai Deputati tre giorni avanti l'adunanza.

Art. 21. Alla legalità delle deliberazioni della Camera è necessario il concorso di undici votanti almeno, e che la deliberazione sia approvata dalla maggioranza dei voti. Il voto è segreto.

Art. 22. È però necessario il concorso di diciotto votanti e di due terzi di voti dati ad una stessa persona

a) per la formazione della lista dei nuovi eligibili in rimpiazzo dei cinque che escono d'ufficio al cessare dell'anno;

b) per la nomina del Vicepresidente, del Segretario, del Vicesegretario e del Camarlingo;

c) per la nomina dei quattro componenti la Commissione del castelletto, secondo l'articolo 17;

d) per la nomina dei periti;

e) per proporre la concessione del libro di pubblico mezzano;

f) per la nomina delle Commissioni di che nell'articolo 29.

Art. 23. Le nomine saran fatte per schede segrete. Quando, nelle nomine del Vicepresidente, del Segretario, del Vicesegretario e del Camarlingo, alla prima votazione nessun candidato avrà ottenuto i due terzi di voti, si passerà ad una seconda votazione nella quale saranno messi a partito soltanto i due candidati che hanno ottenuto un numero di voti maggiore degli altri. Se neanche nella seconda votazione due terzi di voti saran dati alla stessa persona, i due candidati saran messi a partito in altra adunanza. Qualora neanche in questa si abbia il risultato voluto, la nomina sarà fatta dal Governo, che sceglierà tra tutti i candidati che hanno avuto dei voti nella prima votazione.

Art. 24. Lo stesso metodo indicato all'articolo precedente sarà seguito nella nomina delle Commissioni e nella formazione della lista degli eligibili. Se alla prima votazione i due terzi di voti dati ad una stessa persona non si hanno

per più d'uno dei posti da cuoprire, si faranno tante votazioni separate quanti sono i posti rimasti scoperti. I due candidati che hanno avuto il maggior numero dei voti saran messi a partito pel primo dei posti rimasti scoperti; il non eletto sarà riammesso ai voti per un altro posto insieme con quello che dopo lui ne ha avuto il numero maggiore nella prima votazione, e così di seguito finchè la Commissione o la lista degli eligibili sarà formata.

Art. 25. Tre giorni avanti le convocazioni ordinarie sarà depositato nella sala delle adunanze della Camera il programma degli affari da trattare, e questo programma sarà firmato dal Segretario col *Visto* del Presidente affinché i Deputati possano prenderne cognizione.

Si dovranno trattare nelle adunanze quelli argomenti soltanto che siano indicati nel programma.

Art. 26. Nessun Deputato prenderà la parola prima d'averla domandata al Presidente, nè potrà prender la parola più di tre volte sullo stesso argomento.

Art. 27. Ogni Deputato potrà fare delle proposizioni alla Camera. Però, perchè la proposizione sia discussa e votata dalla Camera, è necessario che sia appoggiata da quattro Deputati, compreso il proponente. Tranne i casi di urgenza, da decidersi dalla stessa Camera, ogni proposizione farà parte del programma d'una delle adunanze successive a quella in cui è stata fatta.

Art. 28. I Deputati intervenuti all'adunanza hanno diritto ad una medaglia di presenza.

Art. 29. In una delle adunanze del mese di novembre la Camera nominerà quattro Commissioni, composte ciascuna di tre membri.

La prima per formare il bilancio di previsione dell'anno che segue, ripartire per l'anno stesso le tasse di che all'articolo 17, *m*, e compilare il rendimento di conti dell'anno che va a spirare. Essa sottoporrà i suoi lavori con un rapporto al voto della Camera. A questa Commissione apparterrà il Camarlingo.

La seconda per prendere in esame tutti gli affari che riguardano i mezzani e le caravane privilegiate dei facchini.

La terza per sorvegliare specialmente al buon ordine delle stanze dei pubblici pagamenti e per mantenervi il Regolamento in vigore.

La quarta per raccogliere notizie e informa-

zioni che la Camera giudicasse necessarie per la piena trattazione degli affari.

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

19 gennaio 1860.

R. BUSACCA

Il Segretario Generale del Ministero  
F. CAREGA

### 543. Modificazioni al Codice penale.

10 gennaio 1860 (1).

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

Il R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del Governo provvisorio, del 30 aprile 1859, che abolisce la pena di morte;

Visto il rapporto della Commissione creata dallo stesso Governo, col Decreto del primo maggio di detto anno, all'effetto di rivedere il Codice penale comune;

(1) Sotto questa data non possiamo tralasciare di riferire due altri importanti documenti, che sono una Circolare del Ministro dell'Interno sull'applicazione della nuova Legge comunale, ed una Relazione storica del Ministro della Guerra sul riordinamento dell'Armata toscana.

I.

#### • CIRCOLARE AI PREFETTI

• sopra il Regolamento comunale

• Illustrissimo signore,

• Il Regolamento comunale emanato il di 31 dicembre prossimo decorso trova già costituite le nuove Rappresentanze municipali, ed al Governo troppo importa che questo ritorno alle pubbliche libertà sia fecondo dei beni sperati per rassegnarsi ad esserne spettatore indifferente. Vuole però che siano fatti palesi i suoi intendimenti affinché il pubblico non li frantenda e le Autorità sappiano come procedere nell'applicazione di una Legge la quale, per le condizioni in cui siamo, deve essere considerata più che una Legge amministrativa.

• Il Governo, che ha piena fede nei principii di libertà dai quali sono informati tutti i suoi atti, intende che le Rappresentanze comunali usino con tutta indipendenza delle facoltà loro attribuite dal Regolamento. Il Governo non si diparte dallo spirito che informò la sua Circolare diretta ai Gonfalonieri sul cadere dell'anno ultimo; non vuole restringere con sospettosa tutela quei limiti che la ragione e la necessità di armonia tra le varie istituzioni dello Stato impongono alle Rappresentanze comunali; non vuol togliere di soppiatto con una mano quello che palesemente concede coll'altra. Questa trista politica è tanto lungi dai suoi intendimenti, che io la denuncio pubblicamente corruttrice di tutti gli istituti di libertà, ed ingiungo ai Prefetti di guardarsene nell'applicazione del Regolamento, come se ne guarderà il Ministero dell'Interno, rompendo risolutamente ogni contraria tradizione.

Considerando che, abolita la pena di morte per i delitti contemplati dal Codice penale vigente, era necessario ricomporre la graduazione di tutte le pene che si legge nell'articolo 13 del detto Codice, e mitigare alcun poco il rigore di esse;

Decreta:

Art. I. Gli articoli 13, 14 e 19, § 2, del Codice penale toscano sono abrogati.

Art. II. Agli articoli 13, 15, 16 e 17 del detto Codice vengono sostituiti i seguenti:

• Art. 13. § 1. Le pene comuni sono

- » a) l'ergastolo,
- » b) la casa di forza,
- » c) la carcere,
- » d) l'esilio,
- » e) la multa,
- » f) la riprensione giudiziale.

• Il Regolamento comunale, appunto perchè legge transitoria, ha dovuto procedere con molto riserbo per non pregiudicare questioni di futuro ordinamento interno, che soltanto al Parlamento nazionale spetterà il definire.

• Ma il Regolamento comunale, sebbene privo del carattere di legge definitiva, pure ha dovuto supporre uno stato normale di cose, una pienezza di ordini politici ed amministrativi che oggi non abbiamo. Però in certe disposizioni vuoi applicate con quel discernimento che fa le leggi adattate ai tempi. A modo di esempio, oggi che tutto il Paese è commosso per aiutare il costituirsi della nazione, e che non vi è un Parlamento nazionale che tratti le questioni politiche, non si potrà ragionevolmente pretendere che le Rappresentanze municipali uscite dalle elezioni contemplino mute l'agitarsi delle sorti della patria e si astengano da ogni atto che non sia meramente amministrativo.

• Così il Regolamento, supponendo attuate le Rappresentanze provinciali, limitò il numero delle sessioni dei Consigli generali dei Comuni affinché con troppo frequenti adunanze non si abusasse di soverchio della buona volontà dei cittadini, e le cure dei negozi pubblici non togliessero modo di provvedere ai privati. Ma oggi che non esiste Rappresentanza provinciale e che molte consulte sono necessarie per bene avviare sulle nuove norme le amministrazioni dei Comuni, ragion vuole che si defletta da quel rigore; ed io non esito nel prescrivere alle Prefetture che autorizzino fin d'ora i Gonfalonieri a far quante adunanze occorrono di Consigli generali.

• Applicato con questi temperamenti, non dubito che il Regolamento comunale non debba fare buona prova, come già la fece quando mancarono tante felici condizioni che ora abbiamo. Prima delle quali la perfetta unione che è tra Paese e Governo, unione di sentimenti, di azioni e di fini politici. Questa concordia non solo fa sì che il Governo conosca nei Municipii una delle sue forze più vive,

» § 2. In tutti i casi nei quali il  
» Codice penale comune minaccia la  
» pena di morte viene a questa so-  
» stituita la pena dell'ergastolo.

» § 3. Ove il detto Codice mi-  
» naccia la pena dell'ergastolo, a  
» questa è sostituita l'altra della casa  
» di forza dai ventuno ai venticin-  
» que anni.

» Art. 15. § 1. Ogni condannato  
» all'ergastolo lavora nella sua cella  
» e rimane per il corso dei primi  
» dieci anni in segregazione conti-  
» nua dagli altri condannati: negli  
» anni successivi è ammesso a la-  
» vorare in compagnia ad altri con-  
» dannati, sotto la disciplina del la-  
» voro e del silenzio; nella notte di-  
» mora segregato nella sua cella;  
» quelli peraltro che hanno toccato  
» il settantesimo anno godranno della  
» menzionata mitigazione ancorchè  
» non abbiano incominciato a subire  
» la pena o non l'abbiano scontata  
» per un decennio; questa mitiga-

» zione non ha luogo o è differita o  
» interrotta nei casi contemplati dal-  
» l'articolo 78.

» § 2. La pena dell'ergastolo è  
» perpetua e si sconta nell'isola del-  
» l'Elba.

» § 3. Il condannato all'erga-  
» stolo soggiace in perpetuo alla piena  
» interdizione.

» Art. 16. § 1. Ogni condannato  
» alla casa di forza lavora nella sua  
» cella e rimane separato continua-  
» mente dagli altri condannati per  
» la metà del tempo penale, purchè  
» questa metà non ecceda dieci anni.  
» Nell'uno e nell'altro caso il con-  
» dannato compirà il tempo della pena  
» lavorando il giorno in comune con  
» altri condannati sotto la disciplina  
» del lavoro e del silenzio, e restan-  
» do la notte segregato nella sua  
» cella; quando esso abbia toccato  
» il settantesimo anno di età, godrà  
» di questa mitigazione del lavoro in  
» comune durante il giorno, ancorchè

» ma toglie ben anche ogni ombra di antagonismo tra le  
» Rappresentanze comunali e le Autorità amministrative.

» Il Governo è ricongiunto ai Municipii per via del Mini-  
» stro del Censo e del Prefetto. Questo necessario legame  
» deve mantenersi con ogni studio, perchè l'indebolirlo con-  
» durrebbe per una parte a turbare l'economia amministra-  
» tiva dello Stato e per l'altra a porre in collisione poteri  
» che debbono procedere uniti nell'interesse della cosa  
» pubblica.

» Il Ministro del Censo non è e non dev'essere un sorve-  
» gliatore importuno, ma un funzionario che ha il carico  
» più gravoso della gestione municipale, senza aver mai il  
» potere di alterarne l'indirizzo, anche quando fosse dato con-  
» tro la legge. Le competenze assegnate al Ministro del Censo  
» furono additate dalla passata esperienza e dal conside-  
» rare che un pubblico funzionario non poteva costituirsi in  
» condizioni inferiori a quelle d'un impiegato comunale. Nei  
» Comuni rurali il Ministro del Censo avrà sicuramente un'a-  
» zione tanto meno limitata quanto più necessaria; ma non  
» potrà esser mai eccessiva perchè non potrà mai inceppare  
» l'azione dei Gonfalonieri, i quali resteranno responsabili  
» soltanto davanti il Consiglio comunale e il Governo, e per-  
» chè dovrà essere sempre dipendente dal voto dei legittimi  
» Rappresentanti del Comune.

» Il Prefetto dev'essere nel mio concetto l'Autorità con-  
» ciliatrice dagli interessi comunali cogli interessi dello  
» Stato, sulla norma imparziale della legge. Questa autorità  
» deve tornare accetta agli stessi amministrati quando sia  
» esercitata per il bene di tutti e senza alcuno spirito di sin-  
» dacato che trascenda le proprie competenze. Non parlo  
» della urbanità e convenienza di forme che si dovrà usar  
» sempre nel trattare coi Municipii e singolarmente coi Gon-  
» falonieri; ma dico che, anche per richiamare alla semplice  
» esecuzione della legge, vogliono prima esaurirsi tutti i

» mezzi conciliativi, e il decreto del Consiglio di prefettura  
» deve essere l'ultima parola d'una Autorità ridotta ad agire  
» soltanto con atti legittimi.

» Questi sono gl'intendimenti che avrà il Governo nell'ap-  
» plicazione del Regolamento comunale, e non dubita che  
» non riesca benissimo, eziandio quale si trova, a dotare il  
» Paese di quella esperienza di vita civile che lo farà an-  
» cor più maturo all'esercizio di più larghe libertà pubbliche.

» Il Regolamento comunale riceverà presto il suo compi-  
» mento dalla Legge sui Consigli distrettuali e comparti-  
» mentali.

» Il Governo vuole instaurare la vera libertà amministra-  
» tiva, e non illudere con vane apparenze. Però la pratica  
» darà più che la legge non sembri dare; giacchè per un  
» lato il senno dei Toscani, per il quale si mostrarono così  
» mirabilmente capaci al governo di loro stessi, saprà bene  
» usare dei diritti sanciti, e per l'altro il Governo farà sì  
» che dalle Autorità non si frammetta impedimento all'azione  
» delle Rappresentanze comunali quando stia nei termini  
» della legge, interpretata sempre con lo spirito di libertà  
» che la informa. Tali franche dichiarazioni, mentre debbono  
» illuminare la pubblica opinione, serviranno pure di norma  
» ai Prefetti ed ai Ministri del Censo sul modo di regola-  
» re la loro intromissione negli affari comunali; intromissione  
» che deve esser sempre animata da spirito liberale, esclu-  
» dendo ogni sospetto di sindacato vessatorio.

» Mi pregio frattanto di professarmi

» di V. S. Illustrissima

» Li 10 gennaio 1860.

» Il Presidente del Consiglio dei Ministri

» e Ministro dell'Interno

» B. RICASOLI »

» non abbia o incominciata o com-  
 » pita la metà o il decennio rispet-  
 » tivamente del tempo penale.

» § 2. La pena della casa di  
 » forza non può esser minore di anni  
 » tre nè maggiore di anni venti; nei  
 » soli due casi previsti dall' arti-  
 » colo 12, § 5, si estenderà ad anni  
 » venticinque.

» § 3. Quando non eccede sette  
 » anni è divisibile in semestri, altri-  
 » menti è divisibile in anni.

» § 4. Il condannato alla casa  
 » di forza soggiace, durante l'espia-  
 » zione del delitto, alla piena inter-  
 » dizione; ma conserva il diritto di far  
 » testamento.

» Art. 17. § 1. Ogni condannato  
 » alla carcere lavora di giorno in co-  
 » mune con gli altri condannati, sotto  
 » la disciplina del lavoro e del silen-  
 » zio; nella notte rimane segregato  
 » nella sua cella.

» § 2. La pena della carcere  
 » non si può decretare per meno di  
 » un giorno nè per più di quattro

» anni; in tutti i casi per altro nei  
 » quali per le disposizioni del Codice  
 » è aggravata, l'aggravamento sarà  
 » ridotto di una terza parte.

» § 3. Se la pena della carcere  
 » non eccede tre mesi, è divisibile  
 » in giorni; da tre mesi a tre anni è  
 » divisibile in mesi; da tre anni in  
 » poi è divisibile in trimestri.

» § 4. Quando la carcere non ec-  
 » cede i tre mesi, sarà sofferta nelle  
 » prigioni pretoriali; altrimenti nelle  
 » prigioni centrali.

Art. III. Il Ministro di Giustizia e  
 Grazia è incaricato della esecuzione  
 del presente Decreto.

Dato li dieci gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
 e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI

## II.

### • RELAZIONE

*• sul Riordinamento dell' Armata*

• Eccellenza,

• Invitato dall' E. V. ad esporle tutto quanto è stato da  
 » me operato, da che il Governo della Toscana mi volle affi-  
 » dare le cure del Ministero della Guerra, mi reco a sommo  
 » onore di soddisfare a tale invito mercè la esibizione del  
 » presente circostanziato Rapporto.

• Tutti gli atti del mio ministero non sono stati che la  
 » progressiva esplicazione pratica dei principii professati  
 » nel mio programma dell' ottobre ultimo decorso, allora  
 » quando assunsi il potere; imperocchè mi sia costante-  
 » mente studiato, e per quanto le condizioni transitorie del  
 » paese mel consentivano, di preparare e quasi direi di  
 » far pregustare nell' assimilazione di questa armata con  
 » l' armata sarda il compimento ai voti dell' Assemblea  
 » nazionale per l' annessione della Toscana ad un forte re-  
 » gno costituzionale sotto lo scettro di S. M. Vittorio Ema-  
 » nuele II.

• Le prime mie cure furono rivolte sopra li stabilimenti  
 » di militare educazione e sopra il militare reclutamento;  
 » perch' io mi avvidi che non avrei potuto razionalmente  
 » procedere al riordinamento generale di quest' armata se  
 » prima non avessi riordinato quelle istituzioni onde si  
 » trae e si alimenta il personale dell' armata medesima.

• Coi Regolamenti speciali pubblicati nel 12 e 16 novem-  
 » bre ultimo decorso determinai le nuove basi organiche  
 » pel Liceo militare e pel Collegio de' figli de' militari, e  
 » per esse mi posi in grado di potere aumentare, tanto  
 » nell' uno quanto nell' altro istituto, e il personale inse-  
 » gnante e il numero degli alunni.

• Ma, poichè la esperienza mi rese avvertito che gli sta-  
 » bilimenti tendenti al duplice scopo della istruzione mili-  
 » tare e civile non raggiungono proficuamente nè l' una  
 » nè l' altra, così la riorganizzazione de' due precitati sta-  
 » bilimenti fu da me diretta allo esclusivo scopo della edu-  
 » cazione militare degli alunni.

• Veduto che la Legge sull' arruolamento militare, ema-  
 » nata nel 18 febbrajo 1853, se poteva fornire uomini ba-  
 » stevoli per le guarnigioni in tempo di pace, non era atta  
 » a darne tanti quanti ne occorressero nelle contingenze di  
 » guerra; ed osservato che la Legge stessa, facendo sen-  
 » tire troppo gravemente la imposta di sangue sulle fami-  
 » glie, impediva per conseguenza che in seno delle me-  
 » desime si rendessero grate le tradizioni dell' onorevole  
 » militare servizio; proposi tosto che una Commissione spe-  
 » ciale avesse lo incarico di compilare una nuova Legge,  
 » nella quale fossero accolti i sistemi di reclutamento vi-  
 » genti in Piemonte e messi in armonia con le condizioni  
 » amministrative e coi bisogni industriali della Toscana.

• I lavori della detta Commissione sono stati portati a  
 » compimento, e forse questo Rapporto non sarà pervenuto  
 » ancora nelle mani dell' E. V. che la nuova Legge di  
 » coscrizione sarà pubblicata.

• In essa si troverà sciolto nel più largo modo il diffi-  
 » cile problema di poter provvedere ad ogni urgenza  
 » dell' armata col minore aggravio possibile dei cittadini  
 » e col minor possibile perturbamento delle industrie da  
 » essi esercitate.

• Se, quando ai cimenti del nazionale riscatto sarebbe  
 » stata una temerità lo accingersi, poteva la Toscana, prima  
 » cultrice della libertà commerciale e industriale, vantarsi  
 » con qualche compiacimento che tutte le armi in questo

544. *Istituzione di una Commissione d'Ingegneri per la formazione di un Progetto di ferrovia tra Firenze e le Romagne.*

10 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo completare la rete delle strade ferrate toscane e collegarla con le Province vicine in quei modi i quali possono tornare più utili ed opportuni;

Considerando la utilità d'una linea che unisca Firenze ad una delle città di Romagna ed all'Adriatico;

Considerando la difficoltà di scegliere attraverso le montuose regioni appennine il più comodo e facile andamento di una strada ferrata;

Considerando l'opportunità di allacciare il maggior numero possibile di interessi ;

« paese fossero state trasformate da lunga pezza in utili strumenti per l'agricoltura, credo ben io che in questi momenti, nei quali i principii professati ed i voti da essa proclamati vogliono essere sostenuti col facile incanto, si feliciterà di questa nuova Legge, onde i cittadini suoi non saranno tolti dalle operosità del campo e dell' officina che nei supremi bisogni della Patria, e onde si vedrà mai sempre l'arme del soldato nazionale mista agli arnesi della nazionale industria.

« In questo consertamento della operosità militare con la industriale io non veggio soltanto un interesse dell' Armata, ma vi scorgo e spero che tutti meco vi scorderanno un argomento novello di pubblica educazione, e starei per dire un disciplinamento più virile dato alla civiltà singolare di questo popolo gentile.

« Una volta adottato questo sistema di reclutamento, in ordine al quale molti dei descritti, e singolarmente quelli che si denominano provinciali, possono restare alcun tempo presso le loro famiglie, era di mestieri provvedere a che la militare Autorità dovunque li sorvegliasse ed a seconda dei casi potesse da loro trarre il più sollecito profitto.

« Di qui una delle cagioni del nuovo ordinamento dato ai Comandi militari di compartimento, di circondario e di fortezza, e una ragione di più perchè la Toscana si è voluta repartire agli effetti militari nelle due Divisioni territoriali di Firenze e di Livorno.

« Provveduto al modo di condurre gli uomini sotto le bandiere, volli di subito provvedere a regolare con norme certe e determinate il loro avanzamento nei gradi e negli impieghi; essendochè io pensi e creda che a ben costituire un' Armata giovi innanzi tutto suscitare la speranza in ciascuno che vi si arruola di potere ottenerne il bastone di maresciallo, ove giungesse a meritarselo.

Decreta:

Art. 1. È affidato ad una Commissione d'ingegneri l'incarico di confrontare le diverse linee che sono state o possono essere studiate tra Firenze e le città della Romagna.

Art. 2. Comporranno questa Commissione i signori

ingegnere Antonio Giuliani, regio Commissario per le strade ferrate toscane, Presidente e relatore;

ingegnere Francesco Renard;

ingegnere Girolamo Tarducci;

i quali si uniranno a quei soggetti che al regio Governo dell'Emilia piacesse di designare nell'interesse delle province che regge.

Art. 3. La Commissione riunirà tutti gli studi già forniti nell'indicata direzione, ne risconterà l'esattezza e, occorrendo, gli completerà, per mettersi in grado di proferire un giudizio, nel quale terrà conto della ricchezza e della popolazione delle pro-

« La Legge di avanzamento adottata fu quella stessa vigente nell'armata Sarda, ma il Regolamento per l'applicazione di essa non poté per ragioni transitorie essere adottato ugualmente in tutte le sue parti, e quindi mi occorre nominare una Commissione perchè vi inducesse delle lievissime modificazioni.

« Sono lieto non pertanto di assicurare l'E. V. che ancor questo importante lavoro, essendo stato portato a compimento, verrà da un istante all'altro pubblicato.

« Ma non bastava regolare gli avanzamenti se, una volta conseguiti, non fossero stati assicurati contro gli atti infuenzati da capriccio di favore o da smania di procedimento arbitrario.

« Quindi, a tutelare la posizione degli ufficiali e degli impiegati da siffatti pericoli, mi affrettai a promulgare la Legge di stato militare, della quale in Toscana era stato da sì lungo tempo avvertito e non mai soddisfatto il bisogno.

« E per ossequio ai principii informanti la detta Legge, e per attingere lo scopo propostomi di estirpare ogni e qualunque radice di abusi e di indisciplinezze, volli che cessassero in quest'armata tutte le posizioni eccezionali e le così dette provvisorie destinazioni, onde il di lei personale si trovasse finalmente costituito in ragione diretta della normalità e della utilità del servizio.

« Costatato che dal 1831 in poi l'amministrazione disciplinare e la direzione del servizio interno di queste truppe, anzichè procedere dietro le norme di un Regolamento approvato, avevano proceduto quasi sempre dietro le indicazioni di moltissime Lettere circolari, nelle quali non sempre era dato di scorgere una identità di principii e di vedute; ed avvisato che non sarebbe stato provvido di richiamare in vita i disusati Regolamenti del 1849; colsi anche questa occasione per compiere sempre più

vince che le linee presentate al suo esame dovranno traversare.

Art. 4. Chiunque ritenga o possenga studi locali già fatti, specialmente dei passi dell'Appennino, è invitato a trasmetterli, dentro giorni quindici dalla data del presente Decreto, alla segreteria del Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici.

Art. 5. Le spese vive incontrate per eseguire detti studi saranno rimborsate, anche per le linee non preferite ma riconosciute accettabili dalla Commissione esaminatrice, purchè l'esattezza di essi studi sia costatata dalla Commissione stessa.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

• L'assimilazione proposta, e quindi prescritta che a partire dal giorno primo del corrente anno fosse assunto in Toscana il nuovo Regolamento di disciplina e di servizio interno testè pubblicato nel Piemonte.

• Provando dolore e corruccio insieme nel vedere che i soldati italiani, e in armi per la indipendenza del loro paese, dovessero restare tuttora soggetti a leggi ispirate nella tradizione dell'Armata austriaca, avrei voluto, come feci pel Regolamento di disciplina, adottare pure immediatamente il Codice penale promulgato testè per l'armata Sarda.

• Difficoltà non superabili dal mio buon volere mi hanno costretto a vedere sospesa questa riparazione dovuta all'Armata fino a tanto che una Commissione di eletti giureconsulti non avesse posto in armonia il succitato Codice con quello penale comune vigente nel paese.

• Mi conforta però il potere avvertire che i componenti la detta Commissione, affrettandosi con l'opera quanto io mi affrettava col desiderio, hanno di già compiuto il loro lavoro, ond'è che fra breve la novella legislazione militare potrà essere attuata.

• Dopo avere provveduto alla disciplina ed alla giustizia, volsi le mie premure al servizio sanitario, tanto nell'interesse dei soldati quanto in quello del pubblico erario.

• Nel primo scopo istituì qui pure, come è istituito nel Piemonte, un Consiglio superiore militare di sanità.

• Nel secondo raddoppiò in Firenze le Commissioni di riforma, ed una straordinaria ne convocai in Bologna onde epurare le file dell'armata dai tanti individui, che, spinti dall'amore della causa nazionale, corsero ad assumere il servizio delle armi senza curarsi di verificare se alle forze del loro sentimento avessero corrisposto quelle dei loro corpi, o troppo giovanili o troppo consumati dagli anni.

• Fra le misure da me prese nell'interesse igienico del

545. *Introduzione nei Pesi e nelle Misure del sistema metrico decimale.*

11 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo sempre più assimilare la Toscana alle altre Provincie del Regno di S. M. Vittorio Emanuele e togliere gli ostacoli che la diversità nel sistema dei pesi e delle misure oppone alle facili transazioni commerciali,

Decreta:

Art. 1. A contare dal primo aprile del corrente anno, il sistema dei pesi e misure metrico decimale sarà il sistema legale della Toscana. Desso componesi dei pesi e delle misure indicati nella Tavola annessa al presente Decreto.

Art. 2. I pesi e le misure presentemente in uso in Toscana saranno tollerati, e promiscuamente a quelli

• soldato enumererò pur quella di avere introdotto l'uso per esso di due ranci al giorno.

• E questa misura nei suoi effetti mi si è rivelata moralizzante ancora, imperocchè abbia veduto convertirsi in sano nutrimento parte di quel danaro che il soldato, allora quando faceva un sol rancio, andava sprecando in bevande alcooliche, d'onde non era facile a distinguersi se fosse maggiore il danno per la di lui salute o per la di lui disciplinatezza.

• E poichè di disciplinatezza mi è occorso di parlare, trattando del cibo dei soldati, mi permetta la E. V. che pur di militare disciplinatezza io Le tenga parola, trattando del loro abbigliamento.

• Agli ignari di cose militari ed a coloro che si studiano di censurare ogni spesa tuttavoltachè non si presenti loro giustificata in un materiale prodotto non apparirà vero, siccome anzi è verissimo, che nell'aver io voluto foggiate le divise di tutti questi Corpi militari siccome quelle usate nei Corpi corrispondenti dell'armata Sarda, se mi ebbi sempre davanti il conseguimento dell'assimilazione fra le due Armate, mi ebbi precipuamente lo intendimento di afforzare con tal mezzo in questa le buone abitudini di disciplina.

• Imperocchè io non potessi esigere e neppure sperare che il soldato toscano mi rivelasse le proprie disposizioni all'ordine e le proprie inclinazioni alla castigatezza dei costumi con la buona tenuta, come nel linguaggio militare suol dirsi, semprchè gli tornava d'impaccio e quasi direi d'ingiuria cittadina il trovarsi involto in una veste commemorativa dell'oltraggio straniero.

• Nella fabbricazione del nuovo vestiario ora trovano moralizzante lavoro molte centinaia di persone; ed ho voluto che una Commissione di uffiziali superiori sorvegliasse a tale fabbricazione ed alla recezione dei generi

del sistema metrico continueranno ad essere riconosciuti come legali soltanto fino allo spirare dell'anno corrente, dopo il qual termine sarà vietato usarli in ogni specie di contrattazione.

Art. 3. Dal primo gennaio 1861 in poi, coloro che fanno il mestiere di vender merci e prodotti qualsiasi in appositi locali non potranno tenere nei medesimi pesi e misure che non siano del sistema metrico decimale.

Art. 4. Le persone indicate nel precedente articolo, a cominciare dal 1° marzo 1860, dovranno tener esposta alla vista degli avventori una tavola del nuovo sistema di pesi e misure col ragguglio ai pesi e alle misure presentemente in uso in Toscana. Una tavola consimile si terrà esposta per uso del pubblico nell'Ufficio di ogni Comunità della Toscana.

Art. 5. I contravventori al disposto dell'articolo 3 saranno puniti con la multa da lire italiane dieci a cinquanta, e con la perdita degli strumenti. Quelli

poi che contravverranno al disposto dell'articolo 4 saran puniti con la multa da due a venti lire italiane.

Art. 6. Parimente a contare dal 1° marzo 1860, in tutti gli atti pubblici, negli atti notariali e nei giudiziarii, ad ogni denominazione di pesi e misure presentemente in vigore dovrà aggiungersi il ragguglio coi pesi e colle misure del sistema metrico decimale.

Art. 7. A contare dal 1° gennaio 1861, negli atti sopra menzionati, non che nelle scritture private, nei libri e registri di commercio, ed in qualsiasi atto o titolo che si vuol produrre in giudizio, sarà vietata ogni denominazione di pesi o di misure diversi da quelli del sistema metrico decimale. Si eccettua soltanto il caso in cui trattisi di semplice menzione d'atti anteriori o d'atti d'altri Stati, nei quali casi si dovrà sempre aggiungere il ragguglio delle quantità espresse in pesi e misure di altro sistema

• greggi, onde il soldato nella durata del nuovo vestiario  
• trovi un compenso allo aggravio che ne avesse risentito  
• la di lui massa.

• Nè solo ai militari in attività di servizio volli limitate  
• le mie cure e la tutela mia; perchè, come è noto all'E.  
• V., proposi e quindi col di Lei assentimento nominai una  
• Commissione con lo incarico speciale di rivedere tutte le  
• posizioni concernenti quelli ufficiali ed impiegati militari  
• che dal cessato Governo, a datare dalla restaurazione del  
• medesimo avvenuta nel 12 aprile 1849 fino al 29 aprile  
• 1859, fossero stati danneggiati nella pensione di ritiro  
• che loro si spettava, o per motivi esclusivamente politici  
• o per atti manifestamente arbitrari.

• Passando adesso a doverare quello che da me è stato  
• operato pel riordinamento tattico di questa Armata, e  
• ricordando innanzi tutto all'E. V. come dessa fosse com-  
• posta di una sola Divisione allorchando io assumevo  
• questo Ministero, Le dirò come adesso si trovi orga-  
• nizzata in due Divisioni con un sensibile aumento di  
• forza nelle tre Armi; la qual forza sarà sollecitante e  
• completamente raggiunta mercè la coscrizione annuale  
• che va ad effettuarsi, ed alla quale il paese corrisponderà  
• con quella virtuosa facilità onde ha corrisposto sempre  
• agli appelli della Nazione.

• Conseguenza necessaria di tale riorganizzazione si fu la  
• trasformazione della Divisione dei cavalleggeri toscani  
• nel nuovo Reggimento cavalleggeri di Lucca, che trovasi  
• quasi di già portato al suo effettivo normale di uomini  
• e di cavalli, e che, unito all'altro Reggimento cavalleg-  
• geri di Firenze, costituirà così la forza di cavalleria  
• reputata necessaria ad armonizzare con quella delle altre  
• Armi onde sono composte le succitate Divisioni.

• Il Corpo del Genio ha pure conseguito la sua completa  
• e definitiva organizzazione.

• Fra i lavori di riordinamento dei Corpi, quasi portati  
• a compimento, evvi quello concernente l'artiglieria da  
• campo e da piazza e le maestranze da essa dipendenti;  
• nè credo di lusingarmi troppo se fin d'ora accenno che  
• sarò in grado di poter presentare sollecitamente alla firma  
• dell'E. V. i Decreti che dovranno sanzionare questa im-  
• portantissima riorganizzazione.

• E mentre al Treno d'armata è stata già data una  
• nuova organizzazione ed una maggiore estensione, si  
• lavora adesso con alacrità singolare per dotare comple-  
• tamente i parchi di campagna dell'Artiglieria e del Genio  
• e per dotare pure completamente le Divisioni dei carri  
• occorrenti.

• Sono note all'E. V. (ed a chi non saranno note?) le  
• difficoltà che da ogni parte le popolazioni dell'Italia cen-  
• trale hanno incontrate per provvedersi di armi; quindi  
• tornerà e all'E. V. ed alla Toscana tutta ben consolante  
• il conoscere ed il sapere come tutte queste difficoltà  
• sian nobilmente superate fra noi.

• Dico nobilmente superate perchè, senza ricorrere ai  
• contrabbandi o ad altri mezzi di consimile natura per  
• sopperire al bisogno tanto urgente di fornire a queste  
• truppe delle armi di precisione, fu qui intrapresa la ri-  
• duzione di venticinquemila fucili sul sistema inventato  
• dal sig. Burnand, Colonnello dell'Artiglieria svizzera.

• I lavori per tale riduzione si eseguono in questo  
• Forte san Giovanni Battista sotto la direzione del prenomi-  
• nato Colonnello; e mercè lo impiego di varie macchine,  
• una delle quali è mossa dal vapore, e per l'opera dei  
• molti artigieri venuti dal Belgio e dalla Svizzera, come per  
• quella di altri raccolti nel nostro paese, si ha ragione  
• di sperare che saranno portati a compimento, se non  
• prima, non certo al di là del tempo determinato co' re-  
• lativi contratti.

con quelli del nuovo sistema adottato in Toscana.

Art. 8. I notari e i pubblici uffiziali che contravverranno alle disposizioni degli articoli 6 e 7 incorreranno nella multa di lire italiane cinque per ogni atto che contenga una contravvenzione alla legge. Tutti gli altri contravventori incorreranno nella multa di lire italiane tre. Quanto ai libri e registri di commercio contenenti le suindicate contravvenzioni, s'incorrerà nella multa ogni qual volta se ne faccia uso in giudizio.

Art. 9. Ogni Municipio è autorizzato a creare un Ufficio di verificaione dei pesi e delle misure, composto di uno o più uffiziali verificatori nominati dal Gonfaloniere; un Regolamento ne determinerà gli obblighi e le attribuzioni. La creazione di questo Ufficio è pei Municipii facoltativa; però il Governo nei luoghi nei quali la creda necessaria vi provvederà, qualora il Municipio non volesse assumerla.

Art. 10. Non potrà esser venduto nè usato in commercio alcun peso o misura del sistema metrico decimale senza essere stato prima sottoposto alla verificaione. Questa è comprovata da un bollo apposto sullo stesso peso o misura. Il bollo sarà lo stesso per tutte le Comunità della Toscana, e la verificaione eseguita dal verificatore d'una qualsiasi Comunità rende legale l'uso del peso o della misura in tutte le altre. Le stesse disposizioni sono applicabili alle bilance e alle stadere.

Art. 11. La verificaione di che all'articolo precedente è sottoposta a piccole tasse da pagarsi da colui che volontariamente o per obbligo sottomette alla verificaione i pesi, le misure o strumenti da pesare. Le tasse saranno determinate da un successivo Decreto; il loro prodotto andrà a beneficio delle Comunità o del pubblico Erario, secondo che sulle Comunità o sul pubblico Erario ricadano le spese di mantenimento dell'Ufficio.

• Ed un contratto pure è stato stipulato con una delle primarie fabbriche d'armi in Inghilterra per l'acquisto di un ragguardevole numero di fucili fabbricati sopra uno dei più accreditati sistemi moderni; e il tutto pel cospicuo valore di franchi 4,364,750.

• Nell'arsenale del Forte suindicato è stata ultimata la costruzione della quinta batteria da campagna, alla quale sono stati di già assegnati e gli uomini ed i cavalli occorrenti.

• E poichè, pendenti i lavori della medesima, il Ministero si fosse data la cura di provvedere otto nuove bocche a fuoco per formare una sesta batteria, ed avesse dato le disposizioni per la fabbricazione de' carri che le occorrono, così pur questa ne sarà dato in breve di veder compiuta.

• Nel numero delle armi provvedute sono da designarsi le carabine e le pistole per la legione dei reali Carabinieri e le lance pel Reggimento cavalleggeri di Lucca.

• Come fra i provvedimenti di consimile natura annovererò la compra di centomila libbre di polvere onde è stato accresciuto il già abbondante approvvigionamento delle nostre munizioni, e la riduzione del piccolo corredo di armamento spettante ai singoli Corpi; nella quale riduzione viene impiegato un copioso numero di lavoranti.

• E finalmente, ricordando all'E. V. il decretato acquisto di numero 700 cavalli, Le dirò che molti di essi sono stati di già consegnati e destinati per la rimonta del reggimento cavalleggeri di Lucca, e che gli altri verranno in parte assegnati alla preindicata sesta batteria e in parte varranno per la rimonta del Treno di armata e del reggimento cavalleggeri di Firenze.

• Volendomi fare strada a rendere informata la E. V. delle riorganizzazioni amministrative cui ho dato mano

• da che reggo questo Ministero, incomincerò dal rammentare come per la soppressa Direzione dell'amministrazione militare si procedesse a un nuovo ordinamento de' Commissariati di guerra e si desse una nuova organizzazione pure a questo Ministero della Guerra, combinata per modo da imprimere per esso una vigorosa direzione in tutti i servizi e da rendere ogni Amministrazione, quanto spedita, altrettanto sindacata.

• E perchè la E. V. possa apprezzare la importanza e la estensione dei lavori meramente amministrativi che in questo non lungo periodo di tempo sono stati compiuti nel Ministero della Guerra, senza parlarle della compilazione delle tavole di conguaglio fra le antiche tariffe di stipendio, di soldo e di competenze vigenti in Toscana con quelle Piemontesi introdotte fra noi, a datare dal primo del corrente anno, Le dirò invece — che furono pubblicate delle istruzioni per il regolare conteggio della massa individuale del soldato, e stabilito nel Ministero stesso un efficace sindacato su tale operazione, onde garantire il pubblico erario dal sopportare indebiti aggravii a causa di congedi; — che mediante altre istruzioni si provide allo assestamento della contabilità arretrata; — che si procurò il riordinamento delle masse dei soldati mercè la ricerca dei libretti smarriti e la nuova compilazione de' non rinvenuti; — e che finalmente, per non dir tutto e di tutto, le bande musicali furono organizzate sul sistema di quelle Sarde, compilando un apposito Regolamento amministrativo per esse.

• Ma come complemento di tutte queste misure io debbo designare all'E. V. la istituzione di un Commissariato di Guerra presso i Depositi di fanteria, il qual Commissariato, dietro le istruzioni pubblicate da questo Ministero e sotto gli ordini del Ministero stesso, procedo adesso alacramente alla compilazione de' conti per di-

Art. 12. Tutti i negozianti che vendon merci all'ingrosso o al minuto, tutti quei che tengon botteghe o magazzini per la vendita di mercanzie e prodotti, e tutti i conduttori di stabilimenti commerciali indistintamente sono obbligati a sottoporre alla verificaione i loro pesi, misure e strumenti da pesare quante volte dal verificatore ne saranno richiesti.

Art. 13. Il disposto del precedente articolo non è applicabile ai semplici privati, sia che si servano di pesi e misure per gli usi domestici, sia che se ne servano per la vendita dei prodotti dei loro terreni.

Art. 14. È in facoltà dell'Autorità governativa o municipale ordinare una visita ufficiale per verificare i pesi, le misure e strumenti da pesare usati da chicchessia, quante volte si abbiano sospetti d'alterazione fraudolenta o di contravvenzione al disposto del presente Decreto.

Art. 15. I pesi e le misure diversi da quelli prescritti dal presente Decreto, i pesi e le misure e gli strumenti da pesare che non siano muniti del bollo, o che nei casi contemplati dall'articolo 14 appariscano ai verificatori talmente imperfetti da poter sospettare della mala fede di chi li ritiene, saranno sequestrati e trasmessi alle competenti Autorità giudiziarie

perchè sia proceduto a norma delle leggi.

Art. 16. Qualora l'imperfezione derivi dal lungo uso o da causa che escluda la mala fede, non avrà luogo il sequestro; bensì i detentori saranno obbligati a far correggere i pesi, le misure e gli istrumenti viziosi, che dovran poi nuovamente sottoporre alla verificaione ed al bollo.

Art. 17. a) Chiunque farà uso nelle contrattazioni di pesi o misure o strumenti da pesare non muniti del bollo incorrerà nella multa di lire cinque italiane.

b) Chiunque apporrà un bollo falso sui pesi, sulle misure e sugli strumenti da pesare, e chiunque dolosamente farà uso di pesi, misure e strumenti su cui sia stato apposto un bollo falso, sarà punito colla carcere fino a due mesi.

c) Chiunque falsifichi il bollo di cui fa uso il verificatore incorrerà nella pena della carcere fino ad un mese.

Art. 18. La dolosa fabbricazione o l'uso doloso dei pesi e misure e di strumenti da pesare maggiori o minori del giusto si punisce a norma dell'articolo 265 del Codice penale.

Art. 19. Spetterà all'Autorità giudiziaria il conoscere dei delitti e delle trasgressioni contemplate nel presente Decreto.

• venire alla liquidazione delle gestioni decorse, ed alla quale fin d'ora mi è dato di arguire che potremo giungere, non altrimenti che se corressero tempi normali.

• Se, per ragioni che si rilevano a chiunque e di prima intuizione, detti opera precipua al riordinamento dell'Armata, non per questo omisi di occuparmi di quello della regia Marina militare; che anzi lo intrapresi e lo spinsi fin dove le condizioni del paese ed i riguardi dovuti alla pubblica finanza mel concedevano.

• Infatti con separati Decreti fu organizzato il personale della regia Marina sul sistema di quella sarda, e fu prescritto che a questa pure si dovesse uniformare nella foggia del vestiario; e venne istituito per essa uno speciale Commissariato in Livorno, cui furono dati e Regolamenti ed Istruzioni apposite pel migliore andamento di un servizio di cotanto rilievo.

• La costruzione di due nuove cannoniere a elice, denominate *Palestro* e *Curtatone*, è quasi giunta al suo termine, ed è stata messa sul cantiere la chiglia di una corvetta a sistema misto, che si denominerà *Magenta* e sarà armata di venti cannoni.

• Ed al seguito di altri Decreti si procederà sollecitamente nel cantiere stesso alla costruzione di due nuove

• sponare destinate alla repressione del commercio illegale lungo la costa.

• E poichè tornasse malagevole la provvista in Toscana del legname occorrente pel servizio della regia Marina, il Ministero della Guerra ha intrapreso delle trattative col Governo di Modena e di Parma per esserne fornito da quelle foreste demaniali.

• Tutti questi atti, compiuti in 76 giorni ed ai quali potevano aggiungersene non pochi altri, come la compilazione del Regolamento d'amministrazione per i reali Carabinieri e le disposizioni date ed i materiali inviati per istituire nell'Emilia un servizio telegrafico a vantaggio della 3<sup>a</sup> Divisione colà stanziata, varranno, io spero, ad assicurare l'E. V. che la Toscana non ha mancato in una silenziosa operosità di soddisfare al compito di prepararsi convenientemente colle armi onde sostenere i voti emessi dall'Assemblea nazionale e poter affrontare con le altre truppe della Lega i nuovi cimenti ai quali dovesse essere esposta la Italia centrale.

• Firenze, li 10 gennaio 1860.

• Il Ministro della Guerra  
• R. CADORNA •

Art. 20. A cura di una Commissione da nominarsi dal Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, sarà fabbricata una quantità di serie complete di pesi e misure del sistema metrico decimale, per distribuirsi ai Governi di Livorno e Portoferraio, alle Prefetture e agli Uffici comunitativi. La Prefettura di Firenze ne avrà due, uno dei quali dovrà servire per tipo o campione principale.

Art. 21. L'uffiziale verificatore nel verificare l'esattezza dei pesi e delle misure dovrà confrontarli con quelli della serie depositata nell'Ufficio comunitativo a cui egli appartiene. Qualora si dubitasse che la serie per qualsivoglia causa avesse sofferto qualche alterazione, il confronto dovrà farsi con pesi e misure della serie depositata nella Prefettura, nel di cui circondario è compreso l'Ufficio comunitativo. Se il dubbio dell'alterazione cadesse anche su questi ultimi, se ne farà allora il confronto con quelli della *serie tipo* depositata nella Prefettura di Firenze.

Art. 22. Saranno tollerati *in via provvisoria*, nonostante le disposizioni del presente Decreto, i pesi e le misure che sono attualmente in uso nelle farmacie e per le ordinazioni medicinali.

Art. 23. Qualunque disposizione antecedente e riguardante la materia dei pesi e misure è abolita, in quanto si oppone al presente Decreto.

Art. 24. I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li undici gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno  
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia  
E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici  
R. BUSACCA

## TAVOLA

dei Pesì e Misure metriche  
decimali,  
loro divisioni e multipli

### MISURE

#### MISURA LINEARE

UNITA' METRO, unità fondamentale dei pesi e delle misure, uguale alla diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre.

MULTIPLI .	{	<i>Decametro</i> , dieci metri.
		<i>Ettometro</i> , cento metri.
		<i>Chilometro</i> , mille metri.
DIVISIONE .	{	<i>Miriometro</i> , diecimila metri.
		<i>Decimetro</i> , decimo del metro.
		<i>Centimetro</i> , centesimo del metro.
		<i>Millimetro</i> , millesimo del metro.

#### MISURA AGRARIA O DI SUPERFICIE

UNITA' ARA, rappresenta cento metri quadrati, formanti in complesso un quadrato di dieci metri per lato.

MULTIPLI *Ettara*, cento ara ossia diecimila metri quadrati.

DIVISIONI *Centiara*, centesimo dell'ara ossia un metro quadrato.

#### MISURA DI CAPACITA'

UNITA' LITRO, decimetro cubo.

MULTIPLI .	{	<i>Decalibro</i> , dieci litri.
		<i>Ettolibro</i> , cento litri.
		<i>Chilolibro</i> , mille litri.
DIVISIONI .		<i>Decilibro</i> , decima parte del litro.

#### MISURA DI SOLIDITA'

UNITA' STERO, metro cubo.

MULTIPLI .	<i>Decastero</i> , dieci steri.
DIVISIONI .	<i>Decistero</i> , decimo dello stero.

### PESI

UNITA' GRAMMA, corrispondente al peso di un centimetro cubo di acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi.

MULTIPLI .	{	<i>Decagramma</i> , dieci gramma.
		<i>Ettogramma</i> , cento gramma.
		<i>Chilogramma</i> , mille gramma (a).

(a) Dieci chilogramma formano il *miriagramma*.

Cento chilogramma formano il *quintale* metrico.

Mille chilogramma corrispondono al peso di un metro cubo di acqua, e formano la *tonnellata* di mare.

DIVISIONI	}	<i>Decigramma</i> , decimo del gramma.
		<i>Centigramma</i> , centesimo del gramma.
		<i>Milligramma</i> , millesimo del gramma.

### Osservazione generale

Ciascuno dei pesi e delle misure avrà pure la sua metà ed il suo doppio.

#### 546. Dichiarazione di libera navigazione nel Canale macinante fra Ripafratta e Pisa.

12 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le ragioni espresse nel Decreto de' 27 dicembre 1859, le quali indussero a restituire alla sua piena libertà la navigazione pel fiume Arno e pel fosso o canale fra Pisa e Livorno, e ad abolire intieramente le tasse che venivano per l'avanti percelte, ricorrono anco quanto alla navigazione pel canale macinante fra Ripafratta e Pisa;

Decreta:

Art. 1. La navigazione pel canale macinante fra Ripafratta e Pisa è restituita alla sua piena libertà, e conseguentemente sono intieramente abolite le tasse che ora si percipono al Porto detto delle gondole in Pisa.

Art. 2. Ogni ordine e consuetudine che vincolassero la ridetta navigazione e che potessero essere in contraddizione al presente Decreto sono abrogate.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li dodici gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

#### 547. Applicazione agli Uffiziali dello Stato maggiore delle Piazze dei nuovi Stipendi assegnati agli Uffiziali della stessa categoria nel Regno sardo.

12 gennaio 1860.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE

Ai Comandanti delle Piazze, Corpi ecc.

Essendochè nel personale dello Stato maggiore delle piazze del Regno sardo sieno state recentemente decretate nuove tariffe di stipendi, questo Ministero, in ordine al Decreto de' 4 novembre 1859, dispone che esse tariffe debbano essere, a contare dal di 1° gennaio corrente, applicate al personale dello Stato maggiore delle piazze di Toscana, ed a tale effetto ne pubblica la seguente Tabella.

Quegli uffiziali i quali, nonostante gli aumenti decretati con la tabella stessa, non raggiungessero gli stipendi fin qui goduti e desiderassero conservarli, ai termini del Decreto de' 30 dicembre caduto, dovranno far pervenire a questo Ministero entro il 20 corrente una dichiarazione a ciò relativa; imperciocchè per le variate condizioni quella da essi trasmessa in conformità della Circolare del di 1° gennaio vien ritenuta di nessuno effetto.

### TABELLA

Delle Paghe assegnate agli Uffiziali dello Stato maggiore delle Piazze

GRADI	Paga annua	ANNOTAZIONI
COLONNELLO . . . . . L.	5000	<i>I militari dello Stato maggiore delle Piazze godranno inoltre delle indennità d'alloggio e di mobili stabilite pel rispettivo grado dalla Tabella N. 13 delle Disposizioni in data de' 20 dicembre, avvertendo che i Colonnelli sono paraggiati ai Colonnelli comandanti di Corpo.</i>
TENENTE { di 1ª classe	4000	
COLONNELLO { di 2ª classe	3700	
MAGGIORI { di 1ª classe	3400	
{ di 2ª classe	3000	
CAPITANI { di 1ª classe	2200	
{ di 2ª classe	2000	
TENENTI . . . . .	1300	
SOTTOTENENTI . . . . .	1200	

Firenze, li 12 gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA

## 548. Norme e discipline relative alla nomina degli Apprendisti, ossia

12 gennaio 1860.

### REGOLAMENTO (1)

per l'ammissione e la definitiva nomina degli Apprendisti nel Ministero della Guerra.

#### CAPITOLO I.

##### Ammissione

Art. 1. Nel Ministero della guerra potranno esser nominati a prestarvi servizio come aspiranti ai posti di Apprendista quegli individui i quali abbiano l'età non minore di diciotto anni compiuti nè maggiore di ventotto anni parimente compiuti, ed abbiano data prova della loro idoneità mediante un esame conforme ai programmi.

Art. 2. L'ordine d'idoneità risultante dall'esame determina l'anzianità dell'Aspirante o dell'Apprendista.

Art. 3. A parità di merito saranno fra i candidati preferiti i figli dei regii impiegati e dei militari.

Art. 4. Darà pur titolo alla precedenza la cognizione della lingua francese; e quando a questa fosse unita la conoscenza di altre lingue, ed in specie di quelle tedesca ed inglese, il candidato, a parità di esame nelle altre cose, acquisterà maggior titolo per la precedenza.

Art. 5. I giovani statisti che domandano di essere ammessi come Aspiranti nel Ministero della guerra dovranno far pervenire al Ministero stesso le appresso carte:

a) domanda diretta al Ministero per essere ammessi al concorso;

b) fede di nascita debitamente legalizzata;

c) fede di buoni costumi rilasciata dalla competente Autorità politica;

d) fede di stato civile legalizzata dalle competenti Autorità;

e) certificato relativo agli studi fatti tanto nelle pubbliche scuole che in quelle private, corredandolo dei relativi diplomi quando il concorrente ne avesse riportati.

#### CAPITOLO II.

##### Avanzamento degli Aspiranti

Art. 6. Gli Aspiranti non possono per massima essere nominati Apprendisti che dopo aver fatto nel Ministero un servizio come Aspirante non minore di un anno; scorso il qual termine, quando abbiano data prova d'idoneità, potranno essere con Decreto ministeriale definitivamente nominati Apprendisti nel caso che esistano in tale categoria dei posti da doversi rimpiazzare.

Art. 7. Quando poi l'Aspirante non corrispondesse come si conviene al disimpegno delle proprie attribuzioni, verrà licenziato ancora prima della scadenza dell'anno.

Art. 8. Venendo reputato opportuno, sarà stabilito apposito esame per l'avanzamento degli Aspiranti al posto di Apprendista. In tal caso l'anzianità di Apprendista è devoluta al graduale merito riscontrato nello esame dei singoli candidati, messo in concorrenza con la capacità dai medesimi mostrata durante il servizio di Aspirante.

Art. 9. A parità di merito sarà preferito colui che sia più anziano nella nomina di Aspirante; ed a parità ancora di questa, la preferenza sarà data alla maggiore età.

Art. 10. Nel computo dell'anzianità rispettiva al diritto d'avanzamento, come per la relativa precedenza, sarà dedotto

a) il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle funzioni del suo ufficio senza che vi sia stato riabilitato da un Decreto ministeriale posteriore alla sospensione in discorso;

b) il tempo che avrà passato in aspettativa per affari di famiglia.

Art. 11. Gli impiegati dovranno prestare il giuramento nelle mani del Ministro o di un suo delegato, secondo le norme stabilite dai Regolamenti in vigore. Tale giuramento avrà solo luogo quando avvenga la definitiva loro

(1) Il solo *Monitore Toscano* (21 gennaio, n° 18) fa precedere a questo Regolamento il seguente

#### » AVVISO

• Per l'Esame di concorso ai posti di Apprendista nel Ministero della Guerra

• Al seguito del Decreto del 14 dicembre 1859, relativo alla organizzazione del Ministero della guerra, ed a quello successivo del 15 del corrente, si fa noto essere aperto un concorso per tre posti di Apprendista di seconda classe e nove posti di Apprendista senza stipendio, secondo le condizioni descritte nell'annesso Regolamento . . . . .

nomina ad un impiego cui sia annesso uno stipendio annuo.

Art. 12. Gli Aspiranti che avranno conseguita in un esame l'idoneità per l'avanzamento e che tuttavia non fossero stati promossi per mancanza di posti lo saranno successivamente senza formalità d'esame.

Art. 13. Quelli aspiranti che non avranno conseguita l'idoneità saranno ammessi ad un secondo esame, ed ove neppure in questo la conseguissero, saranno licenziati.

### CAPITOLO III.

#### Esami

Art. 14. Gli esami dei concorrenti al posto di Aspirante, come quelli che si credesse conveniente di far subire per l'avanzamento di questi al grado di Apprendista, avranno sempre luogo avanti ad una Commissione designata dal Ministero della guerra.

Art. 15. A tale Commissione saranno dal Ministero passati i certificati e diplomi relativi agli studi fatti dai candidati, affinchè la medesima si accerti della loro autenticità e possa meglio formarsi un criterio sulla capacità dell'individuo cui si riferiscono.

Art. 16. I componenti la Commissione notano segretamente il proprio giudizio, materia per materia, con cifre da 0 a 20, per quindi al termine degli esami procedere insieme, secondo i rispettivi appunti, alla classificazione del merito individuale riscontrato complessivamente in ogni candidato.

Art. 17. Si accerta ancora della conoscenza che i medesimi dichiarassero di avere nelle lingue straniere.

Art. 18. La Commissione rimette quindi al Ministero della guerra gli ottenuti risultati, unitamente ad una Memoria relativa al procedimento dell'esame.

Art. 19. I certificati e diplomi degli Aspiranti potranno dalla Commissione essere loro restituiti, facendo peraltro nota al Ministero della guerra e l'autenticità nei medesimi riscontrata e la restituzione fattane.

Art. 20. Per ottenere il conseguimento di idoneità occorre al candidato un conguaglio complessivo di 15 punti.

Art. 21. Qualora il candidato, ancora in un solo ramo sottoposto ad esame, non raggiungesse i 10 punti di merito, verrà reietto, non

ostante il caso che nel conguaglio complessivo giunga ad avere o superare i punti stabiliti.

Firenze, li 12 gennaio 1860 (4).

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA

549. *Applicazione ad alcuni Ingegneri dello Stato dei benefizi dell'Anzianità vigenti per la pensione di riposo a favore degli Impiegati nelle Maremme.*

13 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i rapporti del Direttore generale delle acque, strade e fabbriche civili dello Stato, e del regio Procuratore generale alla Corte dei conti, in data rispettivamente del 7 e 12 gennaio corrente;

Decreta:

Art. 1. È dichiarato che le disposizioni dell'articolo 3 del Decreto de' 14 aprile 1852 sull'aumento del tempo nel computo dell'anzianità da valutarsi per la liquidazione della pensione di quiescenza a favore degli impiegati delle Maremme sono applicabili ai seguenti Ingegneri del servizio di acque e strade, cioè:

(4) La stessa data porta una Circolare di questo Ministero, che importa far conoscere, come quella che si collegare compie i due Atti inseriti a pagg. 333 e 482 sotto i n. 413 e 520:

• MINISTERO DELLA GUERRA

» CIRCOLARE

- ai Comandanti di Divisione, Brigade, Corpi, Piazze, Stabilimenti e Dicasteri militari
- Al seguito della nuova numerazione dei reggimenti di fanteria di linea e battaglioni bersaglieri, che per la Ordinanza ministeriale del 30 dicembre ultimo scorso fu determinato dover essere progressiva a quella di tali Corpi dell'Esercito sardo, il Ministero della guerra rende noto per la presente che anco la numerazione delle due Divisioni onde, a norma del Decreto del 4 novembre 1859, devesi comporre l'Esercito toscano dovrà essere progressiva a quella Sarda, e prenderanno per conseguenza la denominazione di 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> Divisione.
- Frattanto la Divisione mobilizzata, che si trova attualmente sul piede di guerra, prende il nome di IX Divisione dell'Esercito italiano.

• Firenze, a' di 12 gennaio 1860.

• Il Ministro della Guerra

• R. CADORNA •

all'Ingegnere in capo del Com-  
partimento di Grosseto,

all'Ingegnere distrettuale di Gros-  
seto,

all'Ingegnere distrettuale di Pi-  
tigliano,

all'Ingegnere distrettuale di Massa  
marittima,

all'Ingegnere distrettuale di Piom-  
bino.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze  
del Commercio e dei Lavori pubblici  
è incaricato della esecuzione del pre-  
sente Decreto.

Dato in Firenze, li tredici gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

550. *Nomina dei Membri della Com-  
missione incaricata di provvedere  
gli Archetipi dei pesi e delle mi-  
sure decimali.*

13 gennaio 1860.

IL MINISTRO

DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO  
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 20 del Decreto del  
regio Governo della Toscana, del di 11  
gennaio corrente, che prescrive (ivi):

- » A cura di una Commissione da no-  
minarsi dal Ministro delle Finanze,  
» Commercio e Lavori pubblici, sarà  
» fabbricata una quantità di serie  
» complete di pesi e misure del si-  
» stema metrico decimale per distri-  
» buirsi ai Governi di Livorno e Por-  
» toferraio, alle Prefetture e agli Uf-  
» fizi comunitativi. La Prefettura di  
» Firenze ne avrà due, una delle quali  
» dovrà servire per tipo o campione  
» principale »;

Ordina:

Articolo unico. La Commissione, di  
che è parola nell'articolo 20 del De-

creto sopracitato, sarà composta dei  
signori

Luigi dei marchesi Ridolfi, Di-  
rettore della regia Zecca,  
cav. dott. Gasparri, Direttore del-  
l'Ufficio del Debito pubblico,  
professore Gilberto Govi.

Data in Firenze, li tredici gennaio milleottocentosessa-  
nta.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio*

*e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

*Il Segretario generale del Ministero*

F. CAREGA

551. *Istituzione e attribuzioni di un  
Ispettore generale della Guardia  
nazionale.*

14 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come, per mantenere  
la Guardia nazionale in quella repu-  
tazione a cui è salita mercè lo zelo  
intelligente degli ufficiali e il buono  
spirito dei cittadini che la compon-  
gono, sia necessaria una Direzione  
militare, la quale con frequenti i-  
spezioni si assicuri dell'esatta os-  
servanza dei Regolamenti, della buona  
custodia delle armi, e dia al servizio  
quella uniformità che rende forti le  
regolari milizie;

Decreta:

Art. 1. È istituito l'ufficio d'Ispettore  
generale della Guardia nazionale con  
residenza in Firenze presso il Ministero  
dell'Interno.

Art. 2. Nell'esercizio delle sue fun-  
zioni l'Ispettore generale dipenderà  
dal Ministro dell'Interno, e avrà com-  
petenza sopra tutto ciò che attiene  
al carattere militare della Guardia  
nazionale.

Art. 3. L'Ispettore, ogni volta che  
gli verrà ordinato dal Ministero del-  
l'Interno, si recherà nelle città e terre  
ove è istituita la Guardia nazionale,  
ne passerà in rassegna i diversi Corpi  
per giudicare se le armi sono bene

mantenute, se l'istruzione è sufficiente, se il servizio procede regolarmente ed uniformemente in tutte le sue parti.

Art. 4. D'ogni ispezione renderà conto al Ministero dell'Interno con rapporto scritto, proponendo quei provvedimenti locali e quelle riforme che crederà opportune.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Istruzione pubblica*  
C. RIDOLFI

552. *Nomina del Generale Giacomo Belluomini ad Ispettore generale della Guardia nazionale.*

14 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto, in data di questo stesso giorno, che istituisce l'ufficio di Ispettore generale della Guardia nazionale toscana;

Considerando come il Generale onorario cav. Giacomo Belluomini, già Capo di Stato maggiore dell'Esercito toscano nella guerra della Indipendenza del 1848 ed ora Comandante della Guardia nazionale di Livorno, abbia dato sempre non dubbie prove di affetto operoso alla causa nazionale, e però sia giusto che vengano riconosciuti i suoi lunghi ed onorati servizi;

Decreta:

Art. 1. Il cav. Giacomo Belluomini è nominato Ispettore generale della Guardia nazionale toscana presso il Ministero dell'Interno.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Istruzione pubblica*  
C. RIDOLFI

553. *Divisione in classi degli Apprendisti stipendiati presso il Ministero della Guerra, e istituzione di Apprendisti gratuiti nello stesso Ministero.*

15 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto dei 14 dicembre decorso, col quale nel nuovo ordinamento dato provvisoriamente al Ministero della guerra vengono istituiti diciannove posti di Apprendista;

Visto l'altro Decreto de' 30 agosto dello scorso anno, col quale furono nominati alcuni Apprendisti stipendiati;

Considerando siccome indispensabile distinguere per classi i posti suddetti e determinare lo stipendio da corrispondersi agl'individui cui saranno conferiti; e

Considerando infine quanto possa valere a riparare viepiù agli urgenti e variati servizi del suddetto Ministero il prepararvi un maggior numero di giovani che a poco a poco vi si rendano abili senza essere di aggravio al regio Erario;

Decreta:

Art. 1. I diciannove posti di Apprendista istituiti col precitato Decreto vengono distinti in due classi, nove di prima e dieci di seconda classe.

Art. 2. Agli Apprendisti di prima classe è assegnato l'annuo stipendio di lire italiane mille, ed a quelli di seconda classe l'altro di annue lire italiane settecentoventi.

Art. 3. Sono istituiti nel Ministero della Guerra nove posti di Apprendista gratuito.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quindici gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Guerra*  
R. CADORNA

554. *Dichiarazione generale di utilità pubblica pei lavori di bonificazione della Maremma.*

16 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Avendo risoluto di procurare il bonificamento della Maremma con tutti i mezzi che siano necessari per vincere le diverse cause d'infezione, senza che l'interesse dei privati impedisca o ritardi il conseguimento di quel fine,

Decreta:

Art. 1. Tutti i lavori di bonificazione che il regio Governo ha intrapreso o intraprenderà in qualunque luogo della Maremma sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2. Niuna opposizione potrà impedire i lavori, e gli espropriati non avranno altro diritto che di ottenere l'indennità.

Art. 3. L'espropriazione e la liquidazione delle indennità saranno regolate secondo la Legge de' 6 marzo 1855.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sedici gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI

555. *Assegnazione della Toga e di una propria Decorazione ai Professori dell' Istituto di studi superiori.*

16 gennaio 1860.

IL MINISTRO

DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Ordina quanto appresso:  
I professori dell' Istituto di studi

Vol. II. P. 2. — FASTI LEGISLATIVI ECC.

superiori di Firenze faranno uso, durante le lezioni e nelle adunanze solenni, di una toga foggjata su quella dei professori dell'antica Sezione universitaria insegnante in santa Maria Nuova, colle norme stesse stabilite dal Regolamento che l'approva.

Potranno inoltre i professori suddetti fregiarsi di una decorazione speciale, consistente nella croce di Savoia in campo rosso sormontata dalla Corona reale. La predetta decorazione avrà nel centro l'effigie in oro di Galileo, circondata da una ghirlanda di alloro, e sarà raccomandata a un nastro di seta dei colori nazionali.

Data in Firenze, li sedici gennaio milleottocentosessanta.

*Il Ministro della Istruzione pubblica*  
C. RIDOLEI

*Il Segretario del Ministero*  
R. NOCCHI

556. *Riordinamento della Leva militare.*

18 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come le armi siano il presidio della indipendenza e come, a mano a mano che si compie l'unione italiana già votata dalle Assemblee popolari, sia necessario che le milizie appartenenti alle diverse provincie dell'Italia centrale prendano forma e ordinamento di unico Esercito nazionale;

Considerando come il primo mezzo indispensabile a raggiungere questo fine sia quello di dare unità di composizione all'Esercito nazionale mediante le leggi di reclutamento;

Considerando come la Toscana, abbandonata la Legge del 1855, possa avere un sistema transitorio di reclutamento che dia all'Esercito il contingente di cui abbisogna col minore aggravio delle popolazioni, e ciò mettendo in concordia le pratiche antiche del reclutamento comunale coi principii fondamentali della Legge di leva del Regno Sardo;

Decreta:

## TITOLO PRIMO

**Disposizioni generali**

Art. 1. L'esercito si compone, si rinnova e si accresce per mezzo del reclutamento militare o dell'arruolamento volontario.

Il reclutamento militare e gli arruolamenti volontarii sono regolati dalle disposizioni del presente Decreto.

Art. 2. Sono esclusi dall'onore del servizio militare e non possono per alcun titolo far parte dell'esercito i condannati a pena non minore della reclusione nella Casa di forza.

I condannati dai Tribunali stranieri a pene corrispondenti e per gli stessi delitti dovranno ugualmente essere esclusi dal far parte dell'esercito per decisione del Ministro di Guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nell'esclusione.

Art. 3. Il reclutamento è annuale, e si chiude di anno in anno senza riguardo alla data del Decreto dal quale è ordinato.

Art. 4. Le spese di reclutamento relative alle incombenze affidate alle Deputazioni municipali sono a carico delle rispettive Comunità.

Le spese relative alle incombenze affidate ai Consigli compartimentali sono a carico della regia Depositeria.

Art. 5. Con la pubblicazione del presente Decreto rimane abrogata la Legge sul reclutamento militare del 18 febbraio 1833.

## TITOLO SECONDO

**Del Reclutamento**

## CAPITOLO UNICO (1)

*Delle Persone soggette al reclutamento e della repartizione del Contingente*

Art. 6. Tutti i cittadini toscani, qualunque sia la religione che professano, sono soggetti al reclutamento.

Ciascuno fa parte della classe di reclutamento corrispondente all'anno in cui nacque, e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi che nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre inclusivamente dell'anno stesso compiono l'anno decimonono di loro età.

Possono esservi chiamati anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 7. Nessuno degli individui contemplati nel precedente articolo 6 può essere ammesso a pubblico ufficio se non prova di avere soddisfatto all'obbligo del reclutamento o di aver chiesta l'iscrizione sulla lista di reclutamento, qualora la classe a cui appartiene non sia stata ancora chiamata.

Il cittadino soggetto al reclutamento non può conseguire passaporto per l'estero, dall'età di 16 anni compiuti fino a che non siano rimaste definitivamente ultimate le operazioni di reclutamento della classe a cui appartiene in ragione della sua età, senza il permesso in scritto del Gonfaloniere della rispettiva Comunità; il quale prima di darlo deve procurarsi le necessarie guarentigie dai genitori e, in mancanza di questi, dal tutore del giovane a fine di assicurarsi che a tempo debito, o personalmente o per mezzo di cambio idoneo, soddisfarà all'obbligo del reclutamento.

Art. 8. Il contingente di uomini che ciascun reclutamento deve somministrare per mantenere a numero l'esercito è di anno in anno determinato con Decreto, che stabilisce pure il tempo entro il quale i giovani destinati al servizio delle armi debbono essere definitivamente consegnati alle bandiere.

Art. 9. Il contingente è formato dai giovani designati a far parte della prima categoria, i quali debbono raggiungere immediatamente le bandiere.

Art. 10. Il reparto del contingente richiesto, come al precedente articolo, si fa dal Decreto per Compartimenti, e dai Prefetti si suddivide per Comunità, sempre in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di reclutamento dell'anno in ciascun Comune.

Art. 11. I Volontarii, che si iscrissero al servizio militare di terra o di mare con regolare capitolazione, si detraggono dal contingente assegnato alla Comunità cui appartengono nel reclutamento dell'anno che segue a quello nel quale ebbe principio il loro servizio.

Art. 12. La classe dei giovani sottoposti al reclutamento annuale in ciascuna Comunità è debitrice del contingente richiesto fino a che sia stato consegnato alle bandiere completamente.

Art. 13. Ogni reclutamento comprende il contingente che va sotto le bandiere in servizio di ordinanza o in servizio provinciale;

(1) Il *Monitore Toscano* (n.º 20) dice PARO. Ma evidentemente è questo un errore materiale.

e la riserva, che rimane in congedo illimitato.

Art. 14. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico che designa gl'individui i quali debbono far parte della prima categoria del contingente, eccettuati però quelli di cui è detto all'articolo 38.

### TITOLO TERZO

#### **Delle Operazioni di reclutamento**

##### CAPITOLO PRIMO

#### *Delle Persone incaricate di eseguire il Reclutamento*

Art. 15. Il Ministro della Guerra provvede e soprintende a tutte le operazioni del reclutamento militare.

La direzione di queste operazioni è affidata nei Compartimenti ai Prefetti, e ai Consigli compartimentali di reclutamento, nelle Comunità alle Deputazioni municipali.

Art. 16. Emanato il Decreto di reclutamento, i Prefetti procedono al reparto della prima categoria del contingente assegnato al proprio Compartimento tra le Comunità che vi sono comprese; pubblicano questo reparto e stabiliscono il giorno nel quale deve essere eseguita la tratta.

##### CAPITOLO SECONDO

#### *Delle Deputazioni municipali*

Art. 17. In ogni Comunità deve formarsi anno per anno una Deputazione di reclutamento, composta del Gonfaloniere che la presiede, di quattro deputati eletti dal Consiglio generale, e del Cancelliere che esercita le funzioni di segretario.

L'ufficio di deputato al reclutamento non può rifiutarsi, e chi manca alle adunanze della Deputazione senza giustificare legittimo impedimento incorre nella multa di lire cinque per ogni mancanza ed è tenuto ai danni che dalla sua assenza potessero derivare.

Art. 18. Queste Deputazioni dentro il mese di novembre di ogni anno, secondo le norme stabilite agli articoli 33 e seguenti, formano col soccorso dei registri dei Parrochi e dello Stato civile la lista di reclutamento dei giovani della loro Comunità i quali vanno sottoposti nell'anno seguente al reclutamento, iscrivendo per tal modo anche i nomi di quei giovani che, seb-

bene abbiano mancato di darsi in nota, sono però conosciuti come compresi per ragione di età nel reclutamento di quell'anno, o per riscontri avuti dai Parrochi o per altro mezzo qualunque.

Art. 19. Nella prima metà di dicembre le Deputazioni debbono avere compilata la lista predetta, la quale a cura del rispettivo Gonfaloniere si pubblica per mezzo di affissione ai primi di gennaio, unitamente a tutte le disposizioni concernenti la esecuzione del reclutamento.

Art. 20. La detta lista starà affissa 15 giorni; dopo i quali la Deputazione, facendo ragione ai reclami che fossero presentati, cancella i nomi iscritti indebitamente, aggiunge i nomi omessi, e fa tutte le necessarie correzioni ed aggiunte secondo le prescrizioni dell'articolo 34 e seguenti.

Art. 21. Le Deputazioni decidono tutte le questioni alle quali possono dar luogo le varie operazioni di reclutamento, salvo il ricorso per chi si senta aggravato dalle loro decisioni al Consiglio compartimentale, da interpersi nel termine di giorni otto dalla notificazione della decisione da cui si ricorre.

Per giudicare della idoneità fisica le Deputazioni si valgono del parere dei medici chirurghi condotti o altri medici chirurghi a loro scelta.

Art. 22. Il ricorso al Consiglio compartimentale contro le decisioni che importano accettazione del coscritto a far parte del contingente non sospende la loro esecuzione, e il coscritto ciò non ostante deve presentarsi al Comando di piazza compartimentale il giorno stabilito per la consegna.

Art. 23. Le Deputazioni decidono a maggioranza di voti, e non possono deliberare se non siano presenti almeno tre dei loro membri. Corrispondono con le Prefetture per mezzo del loro Gonfaloniere.

Art. 24. Le Deputazioni assistono all'estrazione a sorte dei coscritti e coadiuvano il Gonfaloniere in tutte le operazioni ad essa relative.

Art. 25. I donzelli delle Comunità sono in obbligo di notificare ai coscritti le intimazioni per presentarsi alle Deputazioni municipali o ai Consigli compartimentali, non che le decisioni dalle une e dagli altri proferite.

Art. 26. Le Deputazioni entrano in ufficio appena pubblicato il Decreto di reclutamento, e vi rimangono finchè le operazioni tutte del re-

clutamento annuale non sono compite coll'accettazione definitiva del contingente imposto alla Comunità.

### CAPITOLO TERZO

#### *Della formazione delle Liste di reclutamento*

Art. 27. Nel mese di ottobre di ciascun anno i Gonfalonieri sono in dovere di far conoscere con espressa Notificazione ai giovani i quali nell'anno seguente vanno soggetti al reclutamento il dovere di farsi inscrivere sulla nota della Comunità in cui hanno domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che è loro imposto di curarne l'iscrizione.

Se alcuno dei giovani che sopra fosse impedito per malattia od assente per licenza ricevuta, come al precedente articolo 7, i genitori e rispettivamente i tutori e i garanti debbono soddisfare all'obbligo d'iscriverlo nella nota del Comune.

Art. 28. Tutti i giovani devono far parte del reclutamento nella Comunità nella quale le loro famiglie abbiano dimora stabile da sei mesi prima dell'anno in cui, a forma del precedente articolo 6, vanno soggetti all'obbligo del reclutamento.

Art. 29. La dimora, agli effetti del reclutamento, si ritiene essere quella del padre del giovane che ne fa parte; mancando i genitori, quella del tutore.

I figli delli spedali di esposti che si trovano fuori dello spedale soddisfano all'obbligo del reclutamento nel luogo ove ebbero dimora di maggior durata dentro i sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 30. I giovani che al tempo della formazione delle liste abbiano mutato domicilio da più di sei mesi vanno soggetti al reclutamento nel Comune nel quale lo trasferirono.

Art. 31. Sarà considerato come domicilio del giovane, nato e dimorante all'estero e compreso nel reclutamento, il Comune ov'esso o la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 32. I giovani domiciliati nel Comune, dei quali non possa accertarsi con documenti autentici l'anno preciso della nascita, se per opinione pubblica si reputano giunti all'età che li fa soggetti al reclutamento, devono essere iscritti sulla lista. Vi sono pure iscritti i gio-

vani che per età presunta si presentano spontanei all'iscrizione o sono denunziati per tale titolo dal padre, dalla madre o dal tutore.

Art. 33. Nella compilazione della lista di reclutamento le Deputazioni municipali procederanno nel modo seguente.

Ai giovani iscritti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti si debbono aggiungere

1° i giovani che, processati per omessa iscrizione, furono assoluti dall'Autorità competente;

2° gli omessi, i quali personalmente o per mezzo d'interposta persona si presentano per essere iscritti, prima o dopo scoperta la loro omissione;

3° i cancellati come incogniti o per qualunque altro motivo, e dei quali si riconobbe indebita la cancellazione;

4° i rimandati al prossimo venturo reclutamento, a tenore del disposto dell'articolo 46;

5° gli iscritti sulle liste del reclutamento precedente, che per le prescrizioni di cui all'articolo 51 non poterono prender parte all'estrazione;

6° gli iscritti che nel reclutamento precedente furono riconosciuti di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, e furono perciò rimandati a nuova visita a questo reclutamento, nel quale, quando risultino tuttavia inabili, saranno definitivamente riformati;

7° gli iscritti che nel reclutamento precedente, sebbene superassero la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri (due braccia, dieci soldi e dieci denari e mezzo), non avevano però raggiunta quella di un metro e cinquantasei centimetri (due braccia, soldi tredici, denari sei e tre quinti), e furono perciò rimandati a questo reclutamento, nel quale, ove non abbiano raggiunta la statura prescritta, saranno definitivamente riformati;

8° gli esentati e dispensati temporariamente secondo il disposto delli articoli 65 e 66.

Art. 34. Gli iscritti menzionati nell'articolo 18 saranno cancellati dalla lista di reclutamento, e perciò non compresi nella medesima se prima della verifica definitiva facciano prova di età minore della presunta.

Art. 35. Prima del giorno stabilito per la tratta le Deputazioni municipali prepareranno la lista che deve servire per l'estrazione, ap-

ponendo una numerazione progressiva ai nomi di tutti gli iscritti.

Art. 36. I primi numeri sono attribuiti per disposto di legge agli iscritti di cui è detto agli articoli 113, 114, 115, 116, 117, 119 e 120, che saranno posti in capo-lista. I giovani compresi negli articoli 115, 116, 117, 119 e 120 saranno iscritti i primi e dovranno contrarre capitolazione di ordinanza. Faranno seguito quelli compresi negli articoli 113 e 114, i quali dovranno contrarre capitolazione provinciale.

Coloro che debbono porsi in capo-lista, come designati in reclutamenti anteriori, sono numerati per ordine di anteriorità di classe.

Art. 37. I capi-lista non potranno godere del beneficio della sorte, e saranno assegnati alla prima categoria del contingente di cui all'articolo 9, quando siano riconosciuti abili al servizio militare.

Art. 38. Tutti gli altri numeri sono attribuiti ai rimanenti iscritti sulle liste di reclutamento, e la sorte deciderà quale di essi debba far parte della prima e quale della seconda categoria.

#### CAPITOLO QUARTO

##### *Dei Consigli compartimentali di reclutamento*

Art. 39. Il Consiglio compartimentale è presieduto dal Prefetto del Compartimento o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento; ed è composto di un deputato scelto annualmente dal Ministero dell'Interno, di un Consigliere di prefettura, del Comandante della piazza capo-luogo del Compartimento e di un ufficiale delegato dal Ministero della guerra. Un impiegato della Prefettura, a scelta del Prefetto, fa le funzioni di segretario.

Art. 40. Il Consiglio compartimentale decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta a rendere legali le decisioni, ma fra i tre è necessario l'intervento del Comandante di piazza o dell'ufficiale delegato dal Ministero della guerra.

Art. 41. Il Consiglio compartimentale si aduna di regola nel capo-luogo del Compartimento, ed è convocato quando occorre dal Prefetto: salvo a lui il diritto di ordinare in casi speciali ed in via eccezionale che debba adunarsi in qualche altro luogo del Compartimento stesso.

Art. 42. Quando il Consiglio compartimentale si aduna fuori del capo-luogo del Compartimento, il Prefetto può delegare alla presidenza un Con-

sigliere di prefettura e alle funzioni di segretario una persona che creda adattata all'ufficio, scegliendola anche fuori del numero degli impiegati della Prefettura.

Il Comandante di piazza del capo-luogo del Compartimento, qualora sia impedito per malattia o per servizio, può chiedere al Ministro della guerra che sia destinato altro ufficiale per rappresentarlo.

Art. 43. Il Consiglio compartimentale conosce dei ricorsi interposti, sia nell'interesse privato dei singoli, sia nell'interesse pubblico dell'Autorità militare, contro le decisioni delle Deputazioni municipali. Pronunzia inoltre sulle contestazioni che possano insorgere fra le Comunità debitrice del contingente e il Comando di piazza compartimentale che deve riceverlo; e in ciò che concerne il giudizio delle infermità o imperfezioni fisiche si vale di un medico e di un chirurgo a sua scelta.

Art. 44. Ad accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia è in facoltà del Consiglio di mandare il coscritto ad uno spedale militare.

#### CAPITOLO QUINTO

##### *Della Tratta*

Art. 45. Il pubblico sarà ammesso ad assistere all'estrazione per quanto il comporti l'ampiezza del locale destinato alla medesima.

Nel giorno destinato all'estrazione il Cancelliere, che fa l'ufficio di segretario della Deputazione municipale, legge i nomi di tutti gli iscritti nella lista di reclutamento e invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna omissione; e, sulle osservazioni del Gonfaloniere e degli iscritti o di chi li rappresenta, statuisce a tenore del presente Decreto e prende nota per il reclutamento venturo.

Art. 46. Le liste sono tosto sottoscritte dal presidente e dai membri presenti della Deputazione municipale, e per tal modo chiuse definitivamente; dovendosi rimandare al prossimo venturo reclutamento coloro che posteriormente fossero riconosciuti meritevoli di essere ammessi.

Art. 47. L'estrazione a sorte si farà col mezzo di biglietti stampati, ognuno dei quali è contraddistinto da un numero, cominciando da quello che dovrà essere il primo nella serie dell'estrazione.

Ogni biglietto avrà il suo numero in cifra e in tutte lettere, e sarà sottoscritto dal segretario.

Dopo di che egli rilegge il nome degli iscritti che rimangono, fatta la deduzione dei capolista, i quali, come fu detto nell'articolo 37, non godono del favore della sorte; e ad ogni nome letto pone in una urna di vetro trasparente, collocata isolatamente in vista degli astanti, il biglietto col numero corrispondente per ordine progressivo, di maniera che tanti siano i biglietti, piegati in modo uniforme, quanti sono i giovani iscritti nella lista, deduzione fatta dei capolista.

Art. 48. Compiuta la imborsazione dei numeri e rimescolati i biglietti nell'urna, si fa nuovamente la chiama dei giovani che devono estrarre, coll'ordine nel quale si trovano iscritti sulla lista; ed ogni giovane così chiamato estrae dall'urna un numero, che è immediatamente proclamato e scritto in tutte lettere sulla lista di estrazione, nella colonna a ciò destinata, di fronte al nome del giovane cui sia toccato quel numero.

La scheda estratta sarà dal Cancelliere lacerata d'alto in basso fino alla metà.

Art. 49. Trovandosi assente l'iscritto, o non presentandosi alla chiama, sarà in sua vece ammesso ad estrarre il padre, il tutore, o in difetto il Gonfaloniere.

Art. 50. Quando un giovane iscritto si presenti ad estrarre il numero dall'urna alla chiamata d'altro giovine col quale abbia comune il cognome e nome, o per qualsivoglia altro motivo, s'intenderà questo numero appartenere non al giovine che lo avrà estratto, ma bensì a quello che fu chiamato e a cui risulta essere stato apposto sulla lista di reclutamento.

Art. 51. Qualora i numeri deposti nell'urna risultassero inferiori alla totalità degli iscritti concorrenti alla estrazione, quelli che non avessero potuto prendervi parte saranno iscritti sulle liste del reclutamento venturo.

Se invece i numeri riposti nell'urna eccedessero la totalità degli iscritti ammessi all'estrazione, i numeri rimasti nell'urna si terranno come nulli.

Quando poi accadesse che più polizze estratte dall'urna portassero il medesimo numero, i giovani ai quali esse spettano sperimentano tra loro la sorte per determinare quale di essi deve essere posto avanti nella lista e quale dopo.

Art. 52. Eseguita la tratta, si forma la lista

di estrazione, la quale deve essere il registro in cui ogni giovane, compreso sulle liste di reclutamento definitivamente verificate, vien posto o in capo-lista o secondo l'ordine che gli dà il numero avuto in sorte.

Art. 53. L'estrazione, una volta eseguita, dovrà considerarsi come irrevocabile e definitiva, nè potrà in qualunque caso o per qualunque circostanza o motivo essere ripetuta nè modificata.

Gli iscritti che personalmente o per mezzo dei loro delegati o del Gonfaloniere abbiano preso parte all'estrazione correranno la sorte del numero che hanno estratto, a nulla rilevando che per equivoco od errore fossero ammessi ad estrarre sia prima che dopo il turno secondo il quale avrebbero dovuto essere chiamati, salvo però il caso previsto dall'articolo 50.

Art. 54. Eseguita l'estrazione e dato luogo alle riforme, esenzioni e sostituzioni di che nel seguente Titolo, le Deputazioni municipali invieranno al Comando di piazza compartimentale i giovani che formano il contingente imposto alla Comunità, forniti di tutte le carte giustificative. Se tutti sono accettati, la Comunità è disarcicata da ogni obbligo ulteriore; se il Comando di piazza fa eccezione sulla idoneità fisica di alcuno di essi, messa in dubbio dal medico militare, o sopra alcun altro titolo, provoca una decisione del Consiglio compartimentale, al quale pure può ricorrere il coscritto se lo crede di suo interesse. Ove il Consiglio accolga il ricorso del Comando di piazza, ed una o più reclute siano scartate, le Deputazioni municipali dovranno surrogarle con altrettanti giovani coscritti, in ordine di tratta, che raggugliano al numero dei rifiutati.

Art. 55. Se alcuno dei coscritti chiamati a far parte del contingente vuol farsi sostituire da un cambio, dovrà presentarlo in persona al Comando di piazza, il giorno prescritto per la consegna del contingente della sua Comunità. Se il cambio non è accettato, il coscritto sarà tenuto personalmente al servizio.

#### TITOLO QUARTO

##### **Dei motivi per cui si fa luogo a Riforma, Esenzione o Dispensa**

Art. 56. Dopo eseguita l'estrazione si fa luogo dalle Deputazioni municipali alle seguenti riforme, esenzioni o dispense rispetto ai

giovani che per il numero da essi estratto dovrebbero far parte del contingente che va sotto le bandiere o rimanere nella riserva a congedo illimitato.

## CAPITOLO PRIMO

### *Delle Riforme*

Art. 57. Sono riformati gli inscritti i quali per infermità o per fisiche imperfezioni permanenti, di quelle specificate nel Prospetto che va unito alla presente Legge (1), o per condizioni intellettuali risultano inabili al servizio militare; o che sono di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri (due braccia, dodici soldi e dieci denari e mezzo).

Art. 58. Gli inscritti designati, che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili col tempo, sono rimandati al prossimo venturo reclutamento; e se anche allora si troveranno inabili, saranno definitivamente riformati, come fu già detto all' articolo 33, n° 6.

(1) Questo lunghissimo Prospetto, che sostanzialmente ripete gli elenchi e le osservazioni annesse a tutti gli odierni Regolamenti di leva, è intitolato: *Delle infermità e delle imperfezioni fisiche che escludono della Milizia. — Prospetto e Illustrazione a integrale corredo del Decreto del 18 gennaio 1860 sul Reclutamento militare.* Esso è riportato in ambedue le collezioni ufficiali degli Atti del Governo Toscano, l'una in foglio, l'altra in ottavo. Noi crediamo di doverlo omettere, come documento di nessun valore per lo scopo della nostra Raccolta; e ci limitiamo a riprodurre il *Proemio*, che è la sola parte originale del lavoro:

#### • PROEMIO

« La esperienza maestra di utili consigli ed i progressi della medicina forense di questi ultimi tempi fecero conoscere il bisogno di rivedere l'elenco delle infermità e delle imperfezioni fisiche incompatibili con il militare servizio, di entrare in maggiori spiegazioni per rispetto alla natura ed al grado delle malattie che possono motivare la riforma degl'inscritti, la non accettazione dei volontari e dei surrogati, e la riforma de' militari già sotto le bandiere, e di dare una maggiore estensione alle avvertenze in ordine alle malattie simulate o dissimulate.

« Il giovine soldato debb'esser forte, bene costituito, agile, vigoroso, godere di tutte le sue facoltà fisiche e morali, e non essere affetto da infermità apparente o nascosta che possa renderlo inabile al servizio militare. Quantunque l'evoluzione del corpo e l'altezza della statura abbiano molta importanza nella scelta dell'uomo destinato al servizio militare, una maggiore è mestieri darne alla regolarità ed armonia delle varie parti del corpo, all'agilità e pieghevolezza dei membri ed alla grazia dei movimenti. La vigoria fisica non si misura già dal volume dei muscoli e dalla pinguedine ma dall'evoluzione naturale e proporzionata di tutte le parti della

Art. 59. Gli inscritti che abbiano raggiunta o superata la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati al prossimo venturo reclutamento; e se anche allora non avranno raggiunta detta misura, debbono essere riformati definitivamente come fu già detto all'articolo 33, n° 7.

Art. 60. Le Deputazioni municipali rilasciano ad ogni iscritto riformato la dichiarazione di riforma.

## CAPITOLO SECONDO

### *Delle Esenzioni e delle Dispense*

Art. 61. Le esenzioni sono permanenti o temporarie.

Art. 62. Gode l'esenzione permanente l'inscritto che al giorno stabilito pel suo arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° unico figlio maschio di padre entrato nel cinquantesimo anno di età, o nipote unico di avo paterno entrato nell'anno settan-

• corporatura. Sappiamo come gli abiti del corpo predisponenti a particolari malattie consistano appunto nella spro-  
• porzionata esplicazione organica di alcune delle sue parti.  
• Nella visita dei giovani inscritti l'uffiziale di sanità sostiene l'ufficio di perito legale, il quale, conoscendo la  
• natura del servizio richiesto, pronunzia dietro esame su  
• la loro capacità fisica e morale a sostenerlo. Egli debbe  
• egualmente evitare che non si dichiari inabile al servizio  
• militare chi è sufficientemente robusto, e che non vi si am-  
• metta chi è troppo debole ed incapace d'affrontare gli  
• ostacoli ed i perigli, di resistere ai disagi, e d'abituarsi a  
• tutte le vicissitudini atmosferiche a cui va soggetto il mili-  
• tare tanto in pace quanto in guerra. Nel primo caso es-  
• nerrebbe egli un cittadino da un giusto tributo verso lo  
• Stato, chiudendogli una nobile carriera a vantaggio della  
• patria; nel secondo, imponendogli più di quello che non  
• vuole la Legge, darebbe all'armata un cittadino inetto,  
• togliendolo all'ordine civile senza compiere lo scopo vo-  
• luto, per condannarlo a popolare gli spedali e forse a  
• perire di morte prematura.

• Per quanto s'abbia avuto cura di determinare nelle  
• Osservazioni che tengono dietro ai singoli Capitoli la na-  
• tura ed il grado delle infermità che motivano la riforma  
• dal militare servizio, facile è comprendere come impos-  
• sibile sarebbe veramente il contemplare le singole varietà  
• dei casi che alla riforma possono dar ragione, e come,  
• a malgrado delle particolarità a cui si discese in ordine  
• alla maggior parte dei medesimi, molta latitudine di in-  
• terpretazione rimanga tuttavia agli uffiziali di sanità e  
• siano eglino gravati di una grande malleveria.

• Scienza, giustizia ed umanità debbono informare il loro  
• avviso. Depositarii d'uno dei più grandi interessi della  
• Società e dello Stato, debbono tutta misurare la gravezza  
• e comprendere l'importanza e la malleveria del loro mi-  
• nistero per degnamente rispondere all'alta fiducia in loro  
• dal Governo riposta.

tesimo di età; o anche prima quando si verificano le seguenti condizioni:

a) che il padre o l'avo siano vedovi, ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o imbecilli;

b) che siano affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

c) che il figlio o nipote provveda di fatto con la propria opera e industria al sostentamento del padre o dell'avo impotente e privo di assegnamenti;

2° unico figlio o figlio primogenito, od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre vedova che abbia gli altri figli in età minore di quattordici anni, ed il nipote unico o primogenito di ava paterna tuttora vedova, semprechè convivano rispettivamente con la madre o con l'ava e provvedano di fatto con la propria opera o industria al mantenimento dell'una o dell'altra perchè assolutamente bisognose dell'altrui soccorso;

3° primogenito tra gli orfani di padre e

madre, che abbia fratelli minori di quattordici anni o almeno due sorelle nubili; ovvero il maggior nato di essi orfani, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate nei §§ a, b, c; e quando resulti che il primogenito od il maggior nato suddetto mantenga di fatto con la propria opera od industria i fratelli o rispettivamente le sorelle, perchè aventi assoluto bisogno di soccorso.

Non impediscono la esenzione concessa nei precedenti numeri 1, 2 e 3 le sorelle o altro fratello, sebbene germano, che sia impotente per malattia; nè la impediscono rispettivamente, per ciò che riguarda il favore della madre, i fratelli consanguinei, nè, per ciò che riguarda il favore del padre o dell'avo paterno e dell'ava paterna, i fratelli uterini.

L'esenzione contemplata di sopra al n° 3 è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovino nelle condizioni prevedute nei casi a, b, c di quest'articolo;

• La dottrina, la pratica degli spedali ed un accurato esame varranno a diradare le tenebre che avvolgono bene spesso la diagnosi delle malattie; e lo studio speciale di quelle simulate o dissimulate, la circospezione e la scaltrezza potranno garantire dalle cavillazioni e sventare i colpevoli raggiri co' quali cercano taluni d'emanciparsi da un giusto tributo verso la patria.

• Simulano le malattie gli iscritti per sottrarsi al servizio militare: le simulano i militari per ottenere indebitamente il congedo di rimando per inabilità o la riforma per malattie dipendenti dal servizio: le dissimulano i volontari, i surrogati ed i militari alle case loro in congedo illimitato; i primi per essere arruolati; i secondi per ottenere il servizio attivo. Simulansi malattie e si fanno comparire le ferite più gravi di quel che sono per carpire pensioni e favori; si dissimulano per conservare vantaggi e prerogative. Quali siano ciò stante le speciali condizioni di chi è visitato, debbe l'ufficiale di sanità, a scanso di omissioni o di frode, ricercare: 1° se l'individuo assoggettato a visita sia per avventura affetto da infermità da lui ignorate oppure simulate o dissimulate; 2° nel caso di malattia reale, debbe stabilirne la natura ed il grado per quindi arguire, dietro il disposto dal Regolamento, le ragioni d'ammissione o di riforma dal militare servizio.

• In ordine alle ragioni di riforma dal militare servizio o d'esclusione di volontari e surrogati, debbono gli ufficiali di sanità attenersi alle norme seguenti: non basta per la riforma degli iscritti l'esistenza d'alcuna tra le malattie contemplate nel presente Elenco, ma vuolsi eziandio che siffatte malattie richiedano per la guarigione una cura protratta e che questa presenti un esito incerto, oppure richieda operazioni cruenti a cui ogliino si rifiutino. Se per sofferta malattia l'iscritto trovasi debole e non può per varii mesi esser in grado di far il soldato,

• non sarà dichiarato inabile, ma sarà rimandato all'ultima seduta del consiglio.

• Per quanto spetta ai volontari ed ai surrogati, basterà per la loro esclusione dal servizio militare non solo la riconosciuta esistenza di una malattia qualunque che per la guarigione richieda il loro invio allo spedale oppure l'eseguimento d'un'operazione, anche consentita, ma ancora il difetto d'una buona generale costituzione o l'esistenza di qualunque imperfezione che possa con il tempo influire su la fisica struttura o rendere viziosa l'armonia delle forme delle varie parti del corpo.

• I favorevoli risultamenti ottenuti per l'addietro dallo spediente d'inviare agli spedali militari gli iscritti affetti da malattie sanabili mediante metodica cura debbono sempre consigliare questo mezzo nei casi dubbi.

• Di fatto un avviso pronunziato dopo una breve e rapida visita innanzi al consiglio di leva non può sempre avere tutte le desiderate malleverie di sicurezza; inviando in quella vece gli iscritti in osservazione allo spedale militare nel caso di dubbiezza su la realtà, su la natura o su il grado di una malattia, si possono quivi sottomettere quelli ad una minuta e protratta osservazione ed a prove variate; possono quivi essere consultati i colleghi e raccolti tutti gli elementi d'un buon diagnostico; nel quale tempo possono altresì chiarirsi le frodi a cui taluno ricorresse per simulare malattie, attenendosi per tale proposito alle norme segnate in seguito ad ogni articolo dell'Elenco per la scoperta delle malattie simulate o dissimulate.

• L'uomo può simulare quasi tutte le malattie a cui per natura è sottoposto, ma più comunemente imita quelle che alterano le funzioni animali perchè col mezzo della volontà può più o meno imitarle. Le malattie che alterano le funzioni così dette organiche, oltrachè sono di più malagevole imitazione, terminano la maggior

4° l'iscritto in una stessa lista di reclutamento con un fratello gemello o nato nello stesso anno, entrambi designati dalla sorte, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, se pure all'uno di essi non compete l'esenzione per altro titolo.

Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 devono essere richieste con domanda scritta dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

5° È parimente esente il coscritto il di cui fratello germano o consanguineo, immediatamente anteriore in età, si trovi al servizio militare dello Stato, o in persona o rappresentato da un cambio regolarmente accettato, il quale sia presente sotto le bandiere allorchè il coscritto vuol desumerne titolo di esenzione: purchè per altro il fratello germano o consanguineo

non sia nelle truppe come capo-sarto, capozolaio, capo-sellaio o vivandiere, o come cambio di altri;

• parte troppo presto od in salute od in morte per servire allo scopo che si prefigge il simulatore.

• In generale qualunque malattia che porta con sè invalidità al servizio militare potrà essere riguardata come sospetta di simulazione.

• L'età, il temperamento, il polso e l'espressione stessa del volto possono fornire preziosi indizi per iscoprire la verità. Vi sono malattie speciali a talune professioni; così avrebbe grande apparenza di verità una malattia di un artefice che invadesse gli organi i quali nell'esercizio dell'arte soffrono distensione, pressione od altra violenza, mentre per inverisimile si terrebbe quell'altra che, lenta per natura, si annunziasse insorta istantaneamente.

• La prova meno equivoca delle malattie simulate si trae confrontandole colle malattie vere della stessa specie, essendovi in ciascheduna malattia fenomeni che o non sono imitabili o non lo sono fuorchè imperfettamente e, questi mancando, è il medico autorizzato a giudicarla finta.

• Esaminando inoltre l'individuo sospetto di simulazione in tempi diversi, lo si ricercherà delle cagioni e dei fenomeni della pretesa malattia, e con questioni, ora estranee ora analoghe alla medesima, non sarà difficile ad un medico accorto di farlo inciampar in errori o contraddizioni e di strappargli per tal modo la confessione della frode.

• Essuriti tutti i mezzi per discoprire una malattia sospetta di simulazione, e rimanendo ancora alcun dubbio nell'ufficiale di sanità, dovrà questi candidamente confessare che l'arte sua non gli somministra sufficienti mezzi per iscoprire la verità, e proporrà in siffatto caso l'inchiesta speciale nelle forme proposte dal vigente Regolamento.

• In ordine alle operazioni cruente, la giustizia si oppone a che vi si obblighino gli iscritti nell'unico scopo di renderli proprii al servizio militare quando eglino hanno

non sia volontario per la sola durata della guerra;

non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata della capitolazione ordinaria di cui all'articolo 123;

non sia arruolato come renitente.

6° È pure esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo

in ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente;

morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite o d'infermità dipendenti dal servizio, debitamente constatate dal decreto di riforma;

morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

Art. 63. Le esenzioni di cui nei precedenti numeri 5 e 6 possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti iscritti quanti

• preferito di sostenere nella vita civile gli incomodi e le difformità inerenti alle loro fisiche imperfezioni piuttostochè ricorrere ai presidii operativi. Vuole altronde la legge che si prescelga l'uomo atto al mestiere delle armi, non quello che abbisogna di un'operazione per diventarvi. Se quest'ultimo non entrerà sotto le bandiere, un altro vi sarà chiamato in luogo suo.

• Una più stretta riserva vuolsi seguire rispetto alla riforma dei militari. Il soldato in servizio ha già consacrato una parte del suo tempo alla patria, ha sostenuto fatiche, incontrati pericoli o rilevate ferite che più o meno hanno potuto compromettere la sua sanità. Se questa non è alterata a segno da renderlo inabile, il Governo gli presta assistenza nè lo invia al domicilio prima di aver esauriti tutti i mezzi dell'arte per guarirlo.

• È altronde non lieve interesse dell'armata non privarsi leggiermente di un soldato già educato al servizio e fatto alla disciplina, che ancora potrebbe utilmente fare parte della medesima, finchè non abbia raggiunto il termine legale della sua ferma.

• Debbe egli perciò essere curato negli spedali militari ed assoggettato anche alle operazioni che la sua malattia può richiedere perchè, se s'ottiene la guarigione, conserverà l'armata un utile soldato, e, se l'infermità continua, non solo otterrà questi la sua riforma, ma conseguirà ben anche una pensione con che provvedere ai rimanenti suoi giorni, ove la malattia sia derivata da cause dipendenti dal servizio e sia tale da renderlo inabile a proseguire ed a riassumere più tardi il servizio del corpo a cui appartiene o d'altro qualsiasi, esclusi gli invalidi, conformemente al disposto dalla Legge sulle pensioni di giubilazione del 27 giugno 1850 e dal regio Decreto del 15 di agosto 1852.

• Trattandosi della visita di iscritti, di surrogati e di volontari, oppure di militari già sotto le bandiere, debbe la medesima essere regolata da norme costanti ed inva-

sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati.

Art. 64. Saranno pure esenti i giovani appartenenti a famiglie di agricoltori che lavorano terreni a colonia o mezzeria, semprechè nelle famiglie coloniche non esistano altri tre maschi che siano d'età superiore ai quattordici anni e inferiore ai sessanta, e che non siano impediti al lavoro. Questa esenzione richiede che lo stato di famiglia non derivi da divise seguite nell'anno precedente a quello nel quale si promulga il Decreto che ordina il reclutamento dell'anno successivo.

S'intende per famiglia colonica quella che lavora esclusivamente tutto l'anno un podere condotto a mezzeria.

L'esenzione concessa da questo articolo è goduta anche dalle famiglie le quali nel territorio del già Ducato di Lucca lavorano esclusivamente tutto l'anno tenimenti a locazione e

• riabili per risparmio di tempo allo scopo di cansare errori per quanto è possibile. Queste norme consistono nel  
• percorrere successivamente e sempre nello stesso ordine  
• le varie parti dell'organismo dopo avere in generale perlustrata con lo sguardo indagatore tutta la superficie del corpo denudato in una camera appartata.

• Ritengonsi siccome indizi generali d'una buona costituzione gli occhi vividi, il collo eretto, il petto largo, peloso ed ispido, le braccia muscolose, il ventre gracile, le gambe ed i piedi asciutti, carnosì e ricoperti di peli, ed una giusta armonia nella proporzione e forma dei membri.

• Posto l'uomo ritto e intieramente nudo, con i piedi ravvicinati e le braccia distese lungo il tronco e colle palme delle mani rivolte in avanti, si esamini da prima la superficie del cranio percorrendola con le dita; si passi quindi agli occhi, alle orecchie, al naso, alla bocca, al collo, al petto, alle regioni inguinali e crurali, agli organi genitali, alle estremità inferiori, dall'anca sino alle estremità dei piedi, ed infine alle estremità superiori palpandole e facendole muovere nelle varie direzioni. • Facendo quindi rivolgere il dorso, si esaminino le spalle, la colonna vertebrale, la pelvi, l'orifizio dell'ano, le regioni posteriori delle coscie e delle gambe, procedendo dall'alto al basso. Si farà quindi passeggiare l'individuo al fine di riconoscere il modo di progressione, non dimenticando di far alternativamente sollevare le piante dei piedi con lo scopo d'assicurarsi della loro buona conformazione.

• Si terminerà con proporre alcune questioni al visitato nello scopo di riconoscere lo stato della sua mente, il grado dell'udito, la libertà più o meno spiegata della parola e la forza della voce; ed infine s'interpellerà sulla possibile esistenza di dolori, di lesioni interne o di altre affezioni che per avventura avessero potuto sfuggire all'esplorazione.

• Si cercherà di comprendere nei singoli articoli dell'Elenco tutte le infermità e le fisiche imperfezioni che danno incapacità al militare servizio, accennando in pari tempo, per quanto potè riuscire possibile, negli stessi articoli la

conduzione o<sup>(1)</sup>, come ivi si dice, ad enfiteusi.

Art. 65. Sono esenti dal servizio militare temporariamente:

1° i giovani affetti dalle malattie specificate nel Titolo I del Prospetto annesso al presente Decreto;

2° il figlio unico di padre custodito nel manicomio o recluso in luogo di pena, purchè esista la madre e la pena debba durare almeno un anno dal giorno nel quale incomincerebbe il servizio militare, finchè duri la demenza o la pena ed insieme con essa la vita della madre, e semprechè la medesima sia assolutamente bisognosa dell'altrui soccorso ed il figlio provveda di fatto colla propria opera o industria al sostentamento della genitrice;

3° il figlio unico di padre custodito nel manicomio o recluso in luogo di pena, allorchè, in difetto della madre, esista nello stato e condizioni contemplate nel precedente

• loro natura ed il grado necessari per un tal effetto. Percorrendo ciò stante con un rapido sguardo gli articoli dell'Elenco nella sezione a cui l'infermità appartiene, giusta la divisione anatomico-fisiologica prescelta, sarà possibile riconoscer a prima giunta non solamente se una malattia vi sia o non compresa, ma altresì, nel caso affermativo, quali siano la sua natura ed il grado necessario per motivare la riforma; il che non è piccolo vantaggio nel breve spazio di tempo concesso per la visita degli iscritti innanzi al consiglio di leva.

• Ma siccome eguali non sono le ragioni della riforma degli iscritti, dell'accettazione dei surrogati o volontari, e della riforma dei militari in servizio, si tenne proposito di questi vari effetti nelle Osservazioni che conseguivano immediatamente i singoli articoli, reputando un tale sistema più speditivo, e perciò preferibile a quello seguito nell'Elenco delle infermità annesso al Regolamento generale sulle leve (1837) per la ricerca delle spiegazioni relative alle malattie comprese nei singoli articoli.

• Sebbene siasi data una considerevole estensione alle anzidette Osservazioni, traendo partito dai più accreditati Regolamenti di leva delle nazioni estere e mettendo a tributo, in ordine alle malattie simulate e dissimulate, i migliori e più recenti scrittori, siamo lontani dal credere, giovi il ripeterlo, aver esaurito l'argomento, restando tuttavia una larga parte al senno dell'ufficiale di sanità, su il giudizio del quale pesando una grande malleveria, richiedonsi nel medesimo estese cognizioni di pratica medico-chirurgica, studio speciale delle malattie simulate, ocularità e diligenza nell'esame, cognizione delle esigenze per le varie armi, e per ultimo accortezza e circospezione non comune a fine di eludere l'astuzia e la malizia dei molti che nessuna scaltrezza o cavillazione lasciano intentate per cansare il servizio militare, o di quegli altri che per simili arti cercano, contro il disposto del Regolamento, d'esservi ammessi ».

(1) L'edizione ufficiale in ottavo ha invece la particella congiuntiva e.

numero 2 l'ava paterna vedova o l'avo paterno settuagenario o inabile per malattia o fisica indisposizione permanente a procacciarsi il sostentamento, finchè duri la demenza o la pena e insieme con essa la vita dei predetti avo od ava, e semprechè la pena debba durare per un anno almeno al di là del giorno nel quale incomincerebbe il servizio militare.

Il giovane temporariamente esentato dal servizio militare per le cause di che ai precedenti numeri 2 e 3 va soggetto al reclutamento nell'anno posteriore a quello nel quale cessi la causa della esenzione, purchè non abbia superata l'età di anni 30.

Art. 66. Sono dispensati dal far parte del contingente, nei limiti della proporzione stabilita dal presente articolo, i chericci del clero secolare i quali prima dell'estrazione saranno designati dai vescovi delle loro Diocesi.

I vescovi potranno designare un numero di iscritti in proporzione di un chericco sopra una popolazione di ventimila abitanti delle rispettive loro Diocesi. Quando poi la popolazione della Diocesi non giunga a questo numero o, superandolo, dia un avanzo, il vescovo potrà nell'uno e nell'altro caso designare un chericco, purchè la popolazione della Diocesi in difetto o in eccesso superi il numero dei diecimila abitanti.

Gli iscritti indicati in quest'articolo ed ammessi a dispensa saranno numericamente dettati dal contingente del rispettivo Comune, ognorachè per il loro numero di estrazione siano compresi nel contingente che deve raggiungere le bandiere.

Art. 67. I chericci designati dai vescovi, di cui al precedente articolo, qualora non conseguiscano uno degli ordini maggiori prima di aver compiuto l'età di 26 anni, debbono essere arruolati con la capitolazione stabilita dall'articolo 103, senza però computarli un'altra volta nel contingente.

Dentro un mese dal giorno in cui desistano dall'impresa carriera o abbiano raggiunto il 26° anno senza avere ottenuto uno degli ordini maggiori, debbono farne espressa dichiarazione al Gonfaloniere del proprio Comune.

Non uniformandosi a tale precetto, sono considerati come sottrattisi al reclutamento e soggiacciono alla pena dei refrattarii.

Art. 68. L'esenzione concessa in contemplazione di una terza persona non può rinunziarsi senza il consenso della medesima.

Art. 69. Il fatto del bisogno per parte dei congiunti de' quali si parla ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 62 ed ai numeri 2 e 3 dell'articolo 63, e l'altro fatto del soccorso prestato ai medesimi dal giovane che reclama l'esenzione debbono essere attestati da certificati motivati del Gonfaloniere, del Parroco e del Delegato di Governo.

Art. 70. Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso ottiene il congedo assoluto tostochè il fratello sia arruolato.

In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione per l'applicazione del numero 8 dell'articolo 62.

Art. 71. Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione

1° i capi-lista rimandati al prossimo venturo reclutamento per i motivi espressi negli articoli 39 e 60;

2° gli omissi e gli aggiunti di cui all'articolo 33, n° 1, 2 e 3, e all'articolo 51, purchè il diritto di esenzione loro competesse al tempo della chiamata della loro classe.

Art. 72. Non possono conseguire l'esenzione coloro che scientemente abbiano prodotti documenti falsi ed infedeli per esonerarsi dal servizio militare.

Art. 73. I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia di origine.

Art. 74. Il sotto-ufficiale, caporale o soldato ascritto all'esercito può in via di grazia e in tempo di pace ottenere dal Governo l'assoluto congedo quando, per eventi sopravvenuti nella sua famiglia posteriormente all'arruolamento, risulti

1° figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di sedici anni;

2° unico figlio maschio di padre entrato nel settantesimo anno di età;

3° unico figlio maschio di padre cieco di ambi gli occhi;

4° unico figlio maschio od unico nipote di madre od ava tuttora vedova;

5° primogenito di orfani di padre e di madre, minorenni ed indivisi.

Non possono aspirare a tal favore i cambi ordinarii, gli scambi di numero, ed i militari che si trovino nelle condizioni definite dall'articolo 81.

Art. 75. Si considerano aver soddisfatto all'obbligo del reclutamento, e si calcolano in deduzione del contingente della rispettiva Comunità gli iscritti designati a far parte del contingente, i quali precedentemente al reclutamento della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito, non però soltanto per la durata della guerra.

Spetta ai medesimi l'obbligo di compiere in ogni caso la capitolazione prescritta dalla legge.

Art. 76. Gli allievi non ufficiali del Liceo e gli allievi del Collegio militare, i quali secondo il Regolamento di quelli istituti debbono essere arruolati al compiere del 17° anno, sono compresi nella prima categoria; e ricevono il congedo illimitato, con obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro capitolazione qualora, prima della scadenza della medesima, cessi la condizione per cui furono dispensati dalla immediata partenza.

Art. 77. Le riforme, esenzioni e dispense stabilite nel presente Decreto non debbono andare a carico del contingente annualmente richiesto, che deve essere in totalità presentato alle bandiere.

## TITOLO QUINTO

### Dei Cambi e delle Sostituzioni

Art. 78. I cambi e le sostituzioni si ammettono.

Art. 79. L'iscritto designato a far parte del contingente può surrogare prima di essere arruolato o dopo il suo arruolamento.

La surroga ha luogo nel primo caso davanti al Comando di piazza compartimentale, ai termini dell'articolo 54, e nel secondo caso presso il Consiglio di amministrazione del Corpo al quale appartiene il surrogato.

Art. 80. La sostituzione si dice di fratello allorchè un fratello è sostituito da un altro.

Negli altri casi la surroga si dice ordinaria e per cambio.

Art. 81. Non sono ammessi a surrogare

1° gli iscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al Titolo delle pene;

2° i disertori, sebbene graziati;

3° i militari non graduati, ascritti per punizione ad un Corpo disciplinare.

Art. 82. Il sostituto di fratello deve

1° essere idoneo al servizio militare;

2° riunire le condizioni volute dai n° 1, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 83, e, se fu militare, soddisfare alle prescrizioni dei n° 9 e 10 dello stesso articolo;

3° avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassare quella che è prescritta per le sostituzioni ordinarie;

4° provare di avere soddisfatto all'obbligo del reclutamento e, quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita. In questo caso il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nel reclutamento della sua classe, tanto per i diritti quanto per le obbligazioni.

Nelle sostituzioni di fratello posteriori all'arruolamento il surrogato deve riunire l'attitudine per il Corpo a cui trovisi addetto il surrogante.

Nelle sostituzioni di fratello è tenuto conto al surrogante del servizio prestato dal surrogato, con che per altro egli debba rimanere al Corpo per un tempo uguale a quella parte di capitolazione che, a tenore dell'articolo 103, devesi generalmente in tempo di pace scontare sotto le armi.

Art. 83. Il cambio o surrogante ordinario deve

1° essere toscano;

2° avere soddisfatto all'obbligo del reclutamento;

3° essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie d'infermità che lo renda meno atto a prestare un buon servizio;

4° essere entrato nell'anno ventesimo di età e non avere compiuto il trentaduesimo;

5° avere la statura che superi di un soldo la misura stabilita per la recluta, vale a dire braccia due, soldi 14, denari 6 e tre quinti (metri uno e 59 centimetri), se la sostituzione per cambio ha luogo innanzi al Comando di piazza; o la statura e l'attitudine richiesta per l'Arma alla quale appartiene il surrogato, se la sostituzione per cambio è ammessa innanzi al Consiglio di amministrazione del Corpo;

6° non essere stato riformato in occasione di reclutamento, nè giudicato inabile al Corpo;

7° non essere ammogliato nè vedovo con prole;

8° presentare attestazioni di buona condotta;

9° produrre eziandio, se fu militare, la carta di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di amministra-

zione del Corpo da cui fu congedato, e far risultare che non siasi sottratto all'iscrizione e che non siasi reso colpevole di renitenza o diserzione;

10° non aver fatto parte di un Corpo disciplinare per punizione;

11° non avere incorso condanna penale dai Consigli di guerra, e neppure condanna dai Tribunali ordinari per delitti d'omicidio, falsità di ogni specie, frode, violenza pubblica e resistenza alla pubblica forza, per delitti contro gli averi altrui, contro il pudore e l'ordine delle famiglie, per lesioni personali gravi o premeditate, e in generale per qualunque delitto che lo abbia assoggettato alla pena della casa di forza.

Art. 84. Per giustificare la buona condotta del cambio occorre

un certificato del Gonfaloniere del Comune al quale il cambio appartiene per dimora stabile;

la fede di specchietto delle Delegazioni, Preture, Tribunali criminali e Corti regie, nei circondarii giurisdizionali delle quali dimori e abbia dimorato il cambio. Quando vi fossero condanne, pregiudizi, o anco procedure pendenti a carico dei richiedenti la fede di specchietto all'effetto di che si tratta, i ministri dei rispettivi Tribunali sono in obbligo di denunciarle con ogni più precisa indicazione;

la fede della Direzione dell'amministrazione militare, che dichiara se il cambio abbia o no servito nelle truppe toscane.

Art. 85. Gli individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 62, e di *a*, *b* e *c* dell'articolo 64 e dei seguenti 65 e 66, dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia, in considerazione dei quali fu loro concessa l'esenzione, consentono a che essi si arruolino come cambi.

Art. 86. Il cambio ordinario non è ammesso se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versò sul premio della surroga la somma di lire 700 nella cassa dell'Amministrazione militare per mezzo del Comando di piazza o del corpo che lo accetta.

La detta somma sarà così repartita: lire 100 sono computate nel conto della massa del surrogante, lire 600, tre mesi dopo l'arrivo del sur-

rogante sotto le armi, sono depositate nella Cassa di risparmio.

Art. 87. Dopo una capitolazione intera, quando consti della buona condotta, può essere ammesso per cambio anche il non toscano che servì nelle truppe, semprechè si riunisca il concorso degli altri requisiti voluti dal presente Decreto.

Art. 88. Il soldato, il caporale e il sotto-uffiziale, ai quali manca un anno o meno per compiere la loro capitolazione, possono essere ammessi per cambi, sebbene di statura uguale a quella delle reclute, dopo che abbiano compiuto il loro tempo di servizio, purchè facciano constare della loro buona condotta e non abbiano oltrepassato l'età di anni 36. Con questo non perdono l'anzianità di grado nè i benefici della continuità del servizio, quando non sia stato di fatto interrotto. Essi si chiamano *Assoldati anziani*.

Art. 89. Non sono ammessi per cambi i capisarti, i capi-calzolai, i capi-sellai ed i vivandieri, e sono esclusi coloro che servono per punizione nei Corpi disciplinari.

La repartizione di questi cambi è fatta dal Ministero della guerra ad ogni reclutamento, in proporzione del contingente repartito, secondo le norme che verranno date con apposito Regolamento.

Art. 90. Il premio del cambio di cui è detto all'articolo 86, e che verrà determinato dal Ministero della guerra, sarà repartito come segue: lire 100 saranno computate nel conto di massa dell'assoldato anziano; la rimanente somma sarà depositata nella Cassa di risparmio.

Art. 91. Il giovane coscritto o arruolato che si fa sostituire da un cambio ne è responsabile finchè, previa la giustificazione in detto cambio di tutti i necessari requisiti fisici e morali, non sia ricevuto definitivamente sotto le bandiere, e anche posteriormente, quando si scoprono difetti, infermità e imperfezioni preesistenti all'accettazione e semprechè questa abbia avuto luogo per artificio o sull'appoggio di documenti riconosciuti per falsi ed erronei.

Se il cambio non è accettato, o se per le cause che sopra è rinviato dopo l'accettazione, il giovane che lo presentò è obbligato, se è coscritto, a prestare personalmente il servizio militare; se è già arruolato, a continuarlo o a somministrare altro cambio idoneo.

Art. 92. Al termine della capitolazione è restituito ai cambi non solo il deposito di cui è

detto agli articoli 86 e 90, ma ancora tutto l'aumento per frutti guadagnati.

Se il cambio diserta o se si procura maliziosamente o per colpa propria infermità che obblighino a rimuoverlo dal servizio avanti il termine della capitolazione, perde deposito e frutti, che cedono allora a vantaggio dell'Amministrazione militare.

Per tutto il tempo in cui un cambio rimane in un Corpo disciplinare o scontasse la pena del carcere o della reclusione militare per sentenza, l'ammontare degli interessi è devoluto pure a vantaggio dell'Amministrazione militare.

Art. 93. La sostituzione di due giovani inseriti nella medesima lista è ammessa, purchè quello che prende il numero più basso sia idoneo al servizio militare e sia escluso il caso che possa essere chiamato a far parte del contingente della Comunità alla quale appartiene.

Art. 94. Fra due militari della stessa Comunità, l'uno dei quali si trovi sotto le armi per appartenere alla prima, e l'altro alla seconda categoria del contingente, può pure aver luogo la sostituzione mediante scambio reciproco di categoria.

Il militare della seconda categoria che per mezzo dello scambio assume le qualità di surrogante deve in se riunire le condizioni prescritte dall'articolo 83, n. 3, 5, 7, 8 e 11, subentrare nella capitolazione assunta dal surrogato, ed in qualunque caso rimanere in effettivo servizio per il tempo prescritto dall'articolo 101.

Il militare surrogato, trasferito alla seconda categoria, assume l'obbligo di rappresentare il suo surrogante e di correrne la sorte.

## TITOLO SESTO

### Degli Arruolamenti volontari

Art. 95. I cittadini contemplati nell'articolo 6 possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un Corpo di truppa quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1° abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non oltrepassato il vigesimosesto. I capi-operai peraltro, i musicanti, i viandieri possono essere ammessi all'arruolamento volontario sebbene oltrepassino questa età;

2° non siano ammogliati nè vedovi con prole;

3° abbiano attitudine fisica a compire la capitolazione in servizio effettivo nel Corpo in cui chiedono di essere arruolati;

4° non siano stati ascritti per cattiva condotta ad un Corpo disciplinare;

5° non abbiano incorso condanna a pena criminale o correzionale dai Tribunali ordinarii per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, come altresì non abbiano incorso condanna dai Consigli di guerra;

6° producano i documenti di cui all'articolo 84, e, se furono militari, producano eziandio la carta di congedo ed il certificato di cui all'articolo medesimo;

7° non siano stati riformati dalle Депутazioni di reclutamento o dai Consigli compartimentali, o rimandati siccome inabili dal Corpo;

8° se sono minorenni, facciano risultare del consenso avuto dal padre, in mancanza di esso dalla madre, ed in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia;

9° se appartengono per ragione di età ad una classe già soggetta al reclutamento, facciano prova di avervi adempito.

Art. 96. Le persone non contemplate nell'articolo 6 possono contrarre arruolamento volontario mediante speciale autorizzazione del Ministro della guerra.

Art. 97. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio di amministrazione del Corpo per cui sono domandati.

Il volontario arruolato in un Corpo non può essere trasferito in un Corpo di arme diversa senza il suo consenso, ammenochè per cattiva condotta sia mandato ad un Corpo disciplinare.

Art. 98. Compiuta la tratta, niun inserito annoverato sulla lista di estrazione può contrarre arruolamento volontario sino a che sia pubblicata la dichiarazione di discarico finale.

Art. 99. I militari che hanno compiuto la loro capitolazione possono essere ammessi a contrarre volontariamente una nuova per tempo non minore di anni tre.

Qualora però abbiano ottenuto il congedo assoluto, non potranno più essere riammessi al servizio se oltrepassino il trentesimoquinto anno di età, se l'intervallo di tempo in cui rimasero lontani dal servizio militare è mag-

giore di un anno, e se non contraggono l'obbligo di un'intera capitolazione per l'arme a cui si destinano.

Art. 100. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa, sotto le condizioni volute dall'articolo 95.

Art. 101. Qualora dopo l'arruolamento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente le condizioni di famiglia del volontario che si arruolò, questi può conseguire per determinazione del Ministero della guerra il suo congedo assoluto.

## TITOLO SETTIMO

### Del Servizio militare e della durata della Capitolazione

Art. 102. Il servizio militare, per ciò che tiene alla durata della capitolazione, è di due specie: servizio di ordinanza e servizio provinciale.

Art. 103. La durata del servizio di ordinanza è di otto anni: quella del servizio provinciale è di undici, dei quali cinque si passano sotto le bandiere e sei in congedo illimitato.

Art. 104. La capitolazione per l'una o per l'altra specie di servizio comincia dal giorno dell'arruolamento.

Art. 105. Devono contrarre capitolazione di ordinanza i Carabinieri reali, gli Armaioli, i Musicanti, le Guardie di palazzo, i volontari di cui all'articolo 96, e gli individui contemplati dagli articoli 113, 116, 117, 118 e 120.

Tutti gli altri militari contraggono capitolazione provinciale.

Art. 106. In ogni reclutamento i giovani che nell'estrazione sortirono i numeri più bassi, e i cambi ricevuti in loro vece sono destinati a completare la prima categoria del contingente, e vanno sotto le bandiere in servizio di ordinanza o in servizio provinciale.

Gli iscritti non assegnati alla prima categoria nè rimandati ad altro reclutamento nè riformati, esentati, dispensati, o che non si sono fatti sostituire da cambi, formano il contingente della seconda categoria.

Art. 107. I militari della seconda categoria possono soltanto per decreto essere astretti a passare alla prima.

È però in facoltà del Governo di supplire

in ogni reclutamento agli uomini di prima categoria, riformati sotto le armi per infermità o difetti preesistenti all'arruolamento, con far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della seconda, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Questa facoltà non ha più luogo dopo la dichiarazione di discarico finale del reclutamento.

Art. 108. I militari in congedo illimitato sono annualmente passati a rassegna nei tempi, luoghi e modi che vengono stabiliti dal Ministro della guerra.

Essi possono essere chiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di campi di esercitazione o per altre necessità di servizio, senza che la durata della capitolazione venga alterata.

Art. 109. Spirato il termine del servizio stabilito dalla legge, i sotto-ufficiali, caporali e soldati ricevono assoluto congedo, ammenochè non siano ammessi a contrarre una nuova capitolazione.

Art. 110. Gli iscritti compresi nella seconda categoria del contingente, e non chiamati in servizio prima che sia terminato l'anno nel cui periodo compiono il vigesimosesto dell'età loro, ricevono il congedo assoluto immediatamente dopo ultimato l'arruolamento del contingente di tale anno.

Essi potranno, un anno dopo l'ottenuto congedo assoluto, essere ammessi come cambi o come volontari, quantunque oltrepassino l'età di anni venticinque.

Art. 111. Il diritto ad ottenere congedo assoluto e quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra.

## TITOLO OTTAVO

### Delle Pene

Art. 112. I giovani che avessero mancato di darsi in nota nel mese di ottobre dell'anno precedente a quello nel quale debbono soddisfare all'obbligo del reclutamento, ma si presentino spontaneamente prima che sia fatta l'imborsazione per la tratta, verranno rimessi in buon giorno.

Art. 113. I giovani che trascurarono di darsi in nota al tempo debito, quantunque le Deputazioni municipali li abbiano iscritti nelle liste a loro cura, se non si presentano spontaneamente prima dell'imborsazione e se non giu-

stificano con legittime ragioni la mancanza, faranno parte della prima categoria del contingente e saranno iscritti in capo-lista, ai termini dell' articolo 36, se sono abili al servizio militare, e se sono riconosciuti inabili, pagheranno una multa dalle lire 40 alle lire 140.

Art. 114. Coloro che, non essendo stati compresi nella tratta per aver mancato d' inseriversi, domanderanno volontariamente di essere rimessi in buon giorno, potranno ottenerlo dal Ministero della guerra, e saranno iscritti come capi-lista, ai termini dell' articolo 36, nel reclutamento che avrà luogo successivamente alla remissione in buon giorno, purchè peraltro presentino la domanda nel termine di un anno dal tempo nel quale dovevano farsi inscrivere all' Ufficio del Comune, secondo le prescrizioni dell' articolo 27 del presente Decreto.

Art. 115. Quei giovani che si sottrassero alla tratta per non essersi fatti inscrivere, e non abbiano dimandato la remissione in buon giorno, come al precedente articolo 114, qualunque volta cadano in potere della Giustizia e non possano giustificare con legittime ragioni la mancanza, dovranno essere posti sotto le bandiere in servizio di ordinanza, se siano abili, e, nel caso di inabilità per qualunque titolo, incorreranno nella pena del carcere da due a quattro mesi.

I giovani che per tal modo venissero obbligati al servizio militare saranno computati a sgravio del contingente della Comunità, alla quale appartengono, nel reclutamento dell' anno successivo a quello della loro sottoposizione.

Art. 116. Chiunque abbia sortito un numero chiamato a far parte del contingente, e si renda refrattario, sarà arruolato in servizio di ordinanza se sia abile, e nel caso d' inabilità, incorrerà nella pena del carcere da tre a sei mesi.

Quando sia come sopra costretto al servizio militare, verrà computato in sgravio del contingente assegnato alla sua Comunità nel reclutamento dell' anno posteriore al suo ingresso al servizio.

La dichiarazione che assoggetta i coscritti al servizio di ordinanza sarà emessa dai Consigli compartimentali.

Art. 117. Quel giovane il quale, chiamato a far parte del contingente, alleggi maliziosamente una imperfezione non esistente, con lo scopo di sottrarsi alle obbligazioni del reclutamento, sarà considerato come un refrattario e punito

col servizio di ordinanza se è idoneo alla milizia, e con la carcere da tre a sei mesi se è riconosciuto inabile. Qualora poi si procuri questa imperfezione con lo scopo che sopra, sarà punito a forma delle vigenti leggi penali.

Art. 118. Chiunque abbia deliberatamente e maliziosamente nascosta una indisposizione che lo renda inabile al servizio militare dovrà rifondere alla Amministrazione militare ogni spesa che per questo fatto possa averle cagionato, oltre ad andare soggetto alla carcere da tre a sei mesi.

Art. 119. I giovani che non si presenteranno alle Deputazioni municipali il giorno fissato per la visita, o ai Comandi di piazza compartimentali il giorno fissato per la consegna, e non giustificheranno l' impedimento, saranno arrestati dalla pubblica forza, considerati come refrattarii ed arruolati in servizio di ordinanza.

Art. 120. Il giovine che produca un documento falso per far valere qualche preteso diritto all' esenzione o dispensa (1) sarà compreso in ogni modo nel contingente ed arruolato in servizio di ordinanza quando la falsità non sia tale da assoggettarlo a pena non minore della reclusione nella casa di forza.

Art. 121. Chiunque cooperasse o in qualsivoglia modo partecipasse alla omissione nelle liste, alla sottrazione dal reclutamento o dal servizio, o alla indebita riforma di qualunque individuo, incorrerà nella multa dalle lire 100 alle 700 e nella pena del carcere dai tre ai sei mesi.

Art. 122. Se il complice rivesta qualità di ufficiale pubblico, di medico o chirurgo assistente al reclutamento, sia presso le Deputazioni municipali, sia presso i Consigli compartimentali, sarà punito con la carcere da sei mesi ad un anno e con la multa dalle lire 300 (2) alle lire 1000, e non potrà altrimenti essere chiamato ad esercitare uffici relativi al reclutamento.

Nel caso però di corruzione, e non di sola mancanza in ufficio, quelli che rivestono la qualità di ufficiale pubblico o d' impiegato del Governo saranno puniti colla pena stabilita dalle leggi vigenti per la corruzione, semprechè non sia inferiore al massimo di quella del carcere e della multa di sopra stabilita.

(1) Queste parole « all' esenzione o dispensa » non si leggono nella edizione ufficiale in ottavo.

(2) « 100 » ha questa stessa edizione.

Art. 123. Non sarà valutato per gli anni di servizio richiesti dal presente Decreto il tempo consumato in carcere in forza di sentenza o per dipendenza di procedura, nè quello passato nella Compagnia di correzione.

Art. 124. La cognizione dei delitti e delle trasgressioni contemplate nel presente Decreto spetta ai Tribunali ordinarii, salvo quanto è disposto per il servizio d'ordinanza contemplato dall'articolo 116; ed il promuovere la relativa azione penale spetta al pubblico Ministero per obbligo del proprio ufficio; ma non ostante incombe alle Deputazioni municipali ed ai Consigli compartimentali di reclutamento l'obbligo di deferire i fatti che hanno carattere delittuoso a notizia del pubblico Ministero.

Art. 125. Le multe cedono tutte a beneficio della Cassa fiscale. Chi non è in grado di pagarle le sconterà colla carcere a forma degli Ordini vigenti.

## TITOLO NONO

### Disposizioni transitorie

Art. 126. Nel reclutamento che succederà alla promulgazione del presente Decreto rimarrà senza effetto, tranne i casi di esenzioni temporarie, la disposizione contenuta nell'articolo 33 sulla iscrizione nella lista di reclutamento dei giovani lasciati in sospenso dai reclutamenti precedenti.

Quanto ai giovani che dovrebbero essere iscritti in capo-lista per disposto di legge, secondo l'articolo 36, le Deputazioni municipali procederanno alla sua applicazione ove scuoprano prima della tratta giovani che fossero caduti nelle disposizioni penali in detto articolo contemplate.

Art. 127. Nel reclutamento del 1860 le dispense dei chierici, di cui all'articolo 66, si faranno con le norme stabilite dalla Legge del 1853 e sulle note che i vescovi ed i capi d'Ordine avranno rimesse al Ministero degli affari ecclesiastici a tutto dicembre 1859.

I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, e della Guerra sono incari-

cati della esecuzione della presente Legge.

Dato in Firenze, li diciotto gennaio milleottocentesanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI

*Il Ministro della Guerra*

R. CADORNA

557. *Sospensione dello Stipendio o della Pensione agli Impiegati inquisiti di reati contro la sicurezza dello Stato, e decadenza dei medesimi, nel caso di condanna, da ogni Assegno.*

19 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Chiunque, per trame o macchinazioni contro l'ordine di cose legittimamente stabilito dall'Assemblea toscana e rappresentato dal regio Governo, sia sottoposto a procedura ordinaria, e abbia qualità d'impiegato in servizio attivo o in disponibilità o pensionato, o sia rivestito di qualche onorificenza, o abbia facoltà d'indossare una qualche divisa, non potrà altrimenti ritirare lo stipendio o pensione, nè fregiarsi della onorificenza, nè fare uso della divisa dal momento del decreto d'invio al pubblico giudizio; e, quando venga condannato per detti titoli di delinquenza nelle pene sancite dal Codice penale vigente per i colpevoli di delitti contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, decaderà irremissibilmente dall'impiego, dal godimento dello stipendio o della pensione, e dal diritto di portare la divisa o le onorificenze che gli erano state concesse.

Art. 2. Quando si tratti d'affari di cui abbiano presa cognizione i Consigli di prefettura, in ordine alla Legge del 16 novembre 1852, e che riguar-

dino un impiegato in servizio attivo o in disponibilità, dovrà, in caso di condanna, esser sempre rassegnato l'affare stesso al Consiglio dei Ministri perchè possa essere deciso se vi sia luogo a destituire l'impiegato che abbia riportato una condanna, o se vi sia luogo ad altri provvedimenti richiesti dalla qualità dell'affare.

I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciannove gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI

### 558. *Istituzione di una Direzione generale delle Fabbriche civili.*

19 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come al regolare e sollecito disbrigo degli affari risguardanti i lavori pubblici, cotanto accresciuti in questi ultimi tempi, mal si presti la riunione in un solo Dipartimento della Direzione dei lavori di acque e strade e di quella dei lavori delle fabbriche civili;

Decreta:

Art. 1. È soppressa nel Dipartimento generale di acque e strade ecc. la Sezione ivi esistente relativa alle fabbriche civili.

Art. 2. È istituito in quella vece un Ufficio indipendente dal Dipartimento suddetto, colla denominazione di *Direzione generale dei lavori delle Fabbriche civili.*

Art. 3. Gli impiegati addetti alla Sezione suddetta relativa alle fabbriche civili passeranno a servire nel nuovo Ufficio.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze,

del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciannove gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

### 559. *Assegnazione di una Pensione di benemerenzza all'architetto Giuseppe Martelli.*

19 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo avere un giusto riguardo all'utile ed intelligente servizio che per molto tempo ha prestato e continua a prestare allo Stato il cav. architetto Giuseppe Martelli, tanto nell'ordinario disbrigo delle sue ingerenze quanto in occasioni straordinarie in cui si è meritata fama di valente artista;

Decreta:

Art. 1. È concessa al cav. architetto Giuseppe Martelli, primo consigliere del Consiglio di arte, una pensione di benemerenzza di lire italiane 840, pari a lire toscane 1000, pagabile a carico della cassa della regia Depositeria.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto a contare dal 1° febbraio prossimo futuro.

Dato in Firenze, li diciannove gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

560. *Riabilitazione ai pubblici impieghi del già Segretario nel Ministero della guerra, Pietro Ferrigni.*

19 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il dottore Piero Ferrigni, già Segretario aggiunto al Ministero della Guerra, e quindi aggregato allo Stato maggiore, ha potuto mercè la esibizione di alcuni documenti togliere ogni cagione o pretesto a chi lo avesse dubitato responsabile di gravi infrazioni militari ed assolversi, in parte, dall'addebito di irregolarità disciplinarie, onde nel 4 novembre 1859 fu decretata la di lui dimissione dal servizio che aveva intrapreso gratuitamente;

Decreta:

Articolo unico. La dimissione data al dottore Pietro Ferrigni nel 4 dicembre<sup>(1)</sup> 1859 dee considerarsi come non avvenuta, e ritenersi invece che egli sia stato sollevato dal militare servizio a fine che potesse riprendere la sospesa carriera delle lettere e della giurisprudenza.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li diciannove gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Guerra*  
R. CADORNA

561. *Istituzione di Zappatori nella Guardia nazionale, ed assegnazione della loro nomina agli Uffiziali superiori della medesima.*

19 gennaio 1860.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Sulle rappresentanze di alcuni Comandanti della Guardia nazionale,

Considerando come tutto quello che conferisce al decoro militare della Guardia nazionale vuol essere secondato dal Governo;

Ordina:

Art. 1. Gli ufficiali superiori, che tengono il comando della Guardia nazionale nelle città e terre della Toscana, sono autorizzati a nominare due zappatori per compagnia.

Art. 2. Lo Stato fornirà agli zappatori della Guardia nazionale le armi speciali, e le Comunità forniranno le divise che i Comandanti giudicheranno necessarie, a forma di quanto si pratica nell'Esercito militare.

Data li diciannove gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

562. *Proclamazione e pubblicazione dello Statuto fondamentale del Regno Sardo.*

20 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il popolo toscano, recuperata per necessità e per ragione la sua indipendenza assoluta da qualsiasi sovrano di diritto o di fatto, abbia per mezzo dell'Assemblea de' suoi legittimi Rappresentanti eletto per proprio re la Maestà di Vittorio Emanuele, deliberando insieme di voler far parte del suo regno forte sotto il suo scettro costituzionale, e dichiarando che intendeva conseguentemente chiamare la Dinastia di Savoia con lo Statuto sardo;

Considerando che i diritti e le deliberazioni del popolo toscano trovano oggi un nuovo appoggio in quei Governi che, astenendosi da qualunque ingerenza diplomatica o militare negli Stati altrui, considerano l'indipendenza nazionale d'Italia come necessaria al riposo di Europa;

Considerando che il Governo della Toscana, cui venne dato il mandato di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, deve adempiere al suo ufficio ora che ogni ritardo a riunire le forze italiane sotto la mano di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele cre-

(1) Così il *Monitore* del 10 febbraio 1860, n° 35, il solo che riferisca quest'originalissimo Decreto.

scerebbe il pericolo della pace europea;

Decreta:

Art. 1. È proclamato in Toscana lo Statuto costituzionale del Regno sardo per esser posto in atto con successivo Decreto (1), e con la riserva di quelle istituzioni particolari che ne accresceranno i vantaggi, conservando i benefizi di libere tradizioni (2).

Art. 2. Il Ministro dell'Interno ed il Ministro di Giustizia e Grazia provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li venti gennaio milleottocentesanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Istruzione pubblica  
e Ministro interino degli Affari esteri*

C. RIDOLFI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio*

*e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

*Il Ministro degli Affari ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI

*Il Ministro della Guerra*

R. CADORNA

*Il Segretario Generale  
del Governo della Toscana*

Celestino BIANCHI

(1) Però di un simile Decreto non si trova vestigio. Questo che riferiamo venne dapprima pubblicato isolatamente nel *Monitore Toscano* del 22 gennaio, n° 19, e quindi riprodotto nel n° 22 (26 gennaio) col testo dello Statuto.

(2) Intorno a questa clausola il *Monitore Toscano* del 25 gennaio, n° 21, reca nella PARTE UFFICIALE il seguente

« Comunicato »

« Per schiarire qualunque equivoco intorno al concetto che dettò la riserva la quale si legge nel Decreto relativo alla proclamazione dello Statuto sardo in Toscana, bastano poche parole. Con tale riserva il Governo della Toscana non volle né dettare condizioni né preoccupare affatto la suprema giurisdizione del Parlamento nazionale. Bensì, nell'intendimento di salvare qualunque sua responsabilità in faccia al Paese, volle evitare il dubbio che al giorno in cui lo Statuto sardo entrasse in vigore potessero dirsi virtualmente abolite le leggi organiche sanzionate dallo Statuto fondamentale toscano, concernenti la libertà di commercio e d'industria, la materia delle manimorte e altre disposizioni legislative mercè le quali vennero applicati da gran tempo fra noi i grandi principii di civiltà che pure sono quelli dell'avvenire. Quando analoghe disposizioni si trovino scritte nelle leggi generali del Regno, la riserva cade di per se stessa; quando non vi si trovino, spetterà allora al Parlamento nazionale il decidere se tali preservate disposizioni debbano cessare del tutto anche fra noi o d'essere invece estese e generalizzate a beneficio comune ».

565. *Proclamazione della Legge sardo-lombarda 20 novembre 1859 sulle Elezioni politiche.*

20 gennaio 1860 (3).

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che con la proclamazione dello Statuto costituzionale del Regno debba essere pubblicata la Legge elettorale de' 20 novembre 1859, che ne forma parte integrante, per essere applicata a suo luogo e tempo con quelle modificazioni rese necessarie dalle condizioni speciali della Toscana;

Decreta:

Art. 1. È proclamata la Legge elettorale del Regno sotto di 20 novembre 1859.

Art. 2. Un successivo Decreto stabilirà le modificazioni che sono necessarie per la sua applicazione in Toscana.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li venti gennaio milleottocentesanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Istruzione pubblica  
e Ministro interino degli Affari esteri*

C. RIDOLFI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

*Il Ministro degli Affari ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI

*Il Ministro della Guerra*

R. CADORNA

*Il Segretario Generale  
del Governo della Toscana*

Celestino BIANCHI

(3) Anche questo Decreto fu pubblicato per la prima volta nel *Monitore Toscano* del 22 gennaio, n° 19, e ripetuto in quello del 26 stesso mese, n° 22. In questa seconda edizione venne aggiunto in calce l'intero testo della Legge sardo-lombarda.

564. *Nuova forma di promulgazione degli Atti del Governo, e fondazione di un Bullettino ufficiale.*

21 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo determinare la forma autentica per la pubblicazione delle Leggi e provvedere alla custodia degli originali di esse, uniformandosi anco in questa parte al sistema praticato negli antichi Stati di S. M. il Re eletto;

Decreta :

Art. 1. Gli originali dei Decreti contenenti disposizioni legislative saranno consegnati dalla Presidenza de' Ministri alla Segreteria generale del Governo, la quale li conserverà in un Archivio chiamato *dei Decreti del Governo*.

Art. 2. La pubblicazione di questi Decreti dovrà farsi per esemplari affissi nelle città, in ogni Pretura e Delegazione governativa, e in tutte le Comuni della Toscana, a diligenza dei Prefetti dei Compartimenti e dei Governatori di Livorno e dell'isola dell'Elba. E dovrà esser pur fatta inserzione dei medesimi nel Giornale ufficiale dello Stato. Quando poi ai suddetti mezzi ordinarii di pubblicazione sia necessario sostituirne altri straordinarii, il regio Governo lo indicherà nei singoli casi.

Art. 3. I Decreti avranno esecuzione in tutti i Comuni nel giorno immediatamente posteriore a quello in cui vi saranno pubblicati, salvo che nei Decreti stessi non fosse disposto altrimenti.

Art. 4. La pubblicazione eseguita nel Comune renderà obbligatorii i Decreti in tutti i luoghi che dipendono da quello.

Art. 5. Di ogni pubblicazione sarà fatto un referto dai cursori delle ri-

spective Delegazioni di Governo. E questo referto sarà trasmesso immediatamente per mezzo dei Prefetti e Governatori prenominati all'Archivio dei Decreti.

Art. 6. Sarà fatta e pubblicata inoltre una Raccolta contenente i Decreti pubblicati, la quale verrà intitolata *Bullettino ufficiale dei Decreti del Governo*.

Art. 7. Tanto gli esemplari destinati all'affissione quanto il bullettino saranno stampati dal tipografo governativo e non privilegiato. Non sarà riconosciuta altra edizione ufficiale dei Decreti da affiggersi e del bullettino se non quella del tipografo del regio Governo.

Art. 8. Nel bullettino ufficiale dovranno essere pubblicate ancora le Ordinanze normali dei varii Ministeri e tutti gli atti del regio Governo dei quali sia espressamente ordinata la inserzione.

Art. 9. A questo effetto la Segreteria di ciascun Ministero dovrà trasmettere copia non tanto dei Decreti quanto delle Ordinanze da pubblicarsi al Ministero di Giustizia e Grazia, che ne ordinerà la stampa.

Art. 10. Il bullettino uscirà in fascicoli settimanali da formare un volume ogni sei mesi, con una tavola cronologica in testa di tutti gli Atti che contiene, e nel fine con un indice di essi a materia in ordine alfabetico.

Art. 11. La vigilanza per la stampa del bullettino suddetto spetterà al Ministero di Giustizia e Grazia.

Art. 12. I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventuno gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

565. *Conversione delle Decime parrocchiali in Assegni sull' Erario.*

21 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le decime parrocchiali sieno un resto di tempi infelici e diano occasione di frequenti dispute fra il curato ed i parrocchiani, oltre ad essere un vincolo della proprietà fondiaria ed un concorso ineguale dei contribuenti alla spesa del culto cattolico;

Decreta:

Art. 1. Le decime parrocchiali a carico dei singoli possidenti sono abolite.

Art. 2. Ciascun congruato perciperà la decima dalla Depositeria nella somma stabilita nel campione delle parrocchie conservato nell'archivio del Ministero degli affari ecclesiastici.

Art. 3. Il Ministro degli Affari ecclesiastici e il Ministro delle Finanze, del Commercio e Lavori pubblici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventuno gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro degli Affari ecclesiastici

V. SALVAGNOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

566. *Nomina di Francesco Cambiagi a Tipografo del Governo ed Editore del Bullettino ufficiale.*

21 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Francesco Cambiagi è dichiarato,

fino a nuove disposizioni, Tipografo del regio Governo non tanto per la stampa dei Decreti contenenti disposizioni legislative e destinate all'affissione quanto per la stampa del Bullettino ufficiale.

I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventuno gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

567. *Pubblicazione della Legge sardo-lombarda sulle Elezioni politiche, e costituzione dei Collegi elettorali della Toscana.*

21 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che con la proclamazione dello Statuto costituzionale del Regno sardo in Toscana debba essere pubblicata la Legge elettorale de' 20 novembre 1859 che ne forma parte integrante;

Decreta:

Art. 1. La Legge elettorale del Regno sotto di 20 novembre 1859, già proclamata con Decreto del 20 corrente, è e deve intendersi pubblicata da questo giorno.

Art. 2. Le operazioni preparatorie per la formazione delle liste elettorali cominceranno immediatamente.

Art. 3. Gli uffizi che la Legge elettorale del Regno attribuisce ai Sindaci, alle Amministrazioni comunali, alle Giunte municipali ed ai Consigli municipali, sono affidati in Toscana ai Gonfalonieri, ai Collegi dei Priori ed ai Consigli comunali.

Art. 4. Gli uffizi che per la materia dei ricorsi la Legge elettorale del Regno affida agli Intendenti e Governatori delle Province e Consigli di governo restano affidati in Toscana ai

Prefetti di Compartimento, ai Governatori civili e militari di Livorno e isola dell'Elba ed ai Consigli di prefettura e di governo.

Art. 5. Gli uffizi che la Legge predetta affida ai ricevitori delle contribuzioni dirette restano affidati in Toscana ai Ministri del Censo.

Art. 6. Il numero dei Deputati per tutta la Toscana e Isole annesse è di cinquantasette, distribuiti per Compartimento nel modo seguente:

Il Compartimento Fiorentino	ne elegge	22.
» Lucchese	»	8.
» Pisano	»	7.
» Senese	»	6.
» Aretino	»	7.
» Grossetano	»	3.
Governo di Livorno	»	3.
» dell'Elba	»	1.

La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata nel modo che apparisce dalla Tabella annessa alla presente Legge e che fa parte di essa.

Art. 7. I Collegi elettorali posti fuori delle città s'intendono divisi in altrettante sezioni quante sono le Comunità.

Art. 8. Il numero progressivo dei Collegi elettorali, facendo seguito alla Tabella di repartizione sarda ed a quella delle regie provincie dell'Emilia, comincerà col n° 331 e finirà col n° 387.

Art. 9. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Data in Firenze, li ventuno gennaio milleottocentesanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro dell'Istruzione pubblica  
e Ministro interino degli Affari esteri*

C. RIDOLFI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

*Il Ministro degli Affari ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI

*Il Ministro della Guerra*

R. CADORNA

*Il Segretario Generale  
del Governo della Toscana*  
Celestino BIANCHI

## TABELLA

*di repartizione dei Collegi elettorali  
della Toscana*

### Provincia o Compartimento Fiorentino

22 DEPUTATI

N.° progressivo dei Collegi	SEDE	COMUNITA.
	DEL COLLEGIO	

#### *Circondario di Firenze*

331. Bagno a Ripoli	{	Bagno a Ripoli Galluzzo Rovezzano
332. Borgo san Lorenzo	{	Borgo san Lorenzo San Piero a Sieve Scarperia Vaglia Vicchio
333. Campi	{	Brozzi Calenzano Campi Signa
334. San Casciano	{	Barberino di val d'Elsa San Casciano Greve Montespertoli
335. )	{	Firenze *
336. )		
337. )		
338. )		

\* La città di Firenze è divisa in quattro Collegi come segue:

#### **Metropolitana**

SS. Apostoli — S. Egidio — S. Gaetano — S. Giovanni di Dio — Da S. Jacopo in Polverosa — S. Lucia sul Prato — S. Margherita de' Ricci — S. Maria Maggiore — Metropolitana — S. Michele in Orto — S. Stefano — S. Trinita — Ognissanti.

#### **San Lorenzo**

Bonifazio — RR. Carabinieri — Fortezza da Basso — Liceo militare — S. Lorenzo — S. Marco — Da S. Marco Vecchio — S. Maria Novella — S. Michelino.

#### **Sant'Ambrogio**

S. Ambrogio — SS. Annunziata — Badia — Collegio militare — S. Giuseppe — S. Maria degl'Innocenti — S. Ferdinando Reclusorio — S. Remigio — Da S. Salvi — S. Simone.

#### **San Spirito**

S. Maria in Belvedere — Castello — S. Felice in Piazza — S. Felicità — S. Giorgio — S. Lucia de Maguoli — S. Niccolò — S. Pier Gattolini — Da Arcetris.

N.º progressivo dei Collegi	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ
339.	Firenzuola	Barberino di Mugello Firenzuola Marradi Palazzuolo
340.	Incisa	Figline Incisa Reggello Rignano
341.	Legnaia	Casellina Lastra Legnaia
342.	Pellegrino	Fiesole Pellegrino Sesto
343.	Pontassievè	Dicomano San Godenzo Londa Pelago Pontassievè
344.	Prato (città)	Cantagallo Carmignano Montemurlo Prato (città)
345.	Prato (campagna)	Prato (campagna) Vernio

*Circondario di Pistoia*

346.	Pistoia (città)	Montale Pistoia Porta Carratica Porta san Marco
347.	Pistoia (potesterie)	Cutigliano San Marcello Porta al Borgo Porta Lucchese Sambuca
348.	Serravalle	Lamporecchio Marliana Piteglio Serravalle Tizzana

*Circondario di san Miniato*

349.	Empoli	Capraia Castelfiorentino Empoli Montelupo Vinci
------	--------	---

N.º progressivo dei Collegi	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ
350.	Fucecchio	Castel Franco di sotto Cerreto Guidi Santa Croce Fucecchio Santa Maria in Monte Montecalvoli
351.	San Miniato	Certaldo San Miniato Montaione Montopoli

*Circondario di Rocca san Casciano*

352.	Rocca san Casciano	Bagno Dovadola Galeata Modigliana Portico Premilcore Rocca san Casciano Santa Sofia Sorbaro Terra del Sole Tredozio Verghereto
------	--------------------	---

**Provincia o Compartimento Lucchese**

8 DEPUTATI

*Circondario di Lucca*

353.	Borgo a Mozzano	Bagno a Corsena Barga Borgo a Mozzano Coreglia
354.	Capannori	Capannori
355. } 356. }	Lucca	Lucca *
357.	Montecatini	Buggiano Massa e Cozzile Monsummano Montecatini
358.	Pescia	Montecarlo Pescia Uzzano Vellano Villa Basilica

\* Il Gonfaloniere di concerto col Prefetto determinerà la circoscrizione dei due Collegi in cui deve dividersi la Comunità.

N.º progressivo dei Collegi	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ
359.	Pietrasanta	{ Pietrasanta Serravezza Stazzema
360.	Viareggio	{ Camaiore Pescaglia Viareggio

### Provincia o Compartimento Pisano

7 DEPUTATI

#### Circondario di Pisa

361.	Cascina	{ Bientina Calcinaia Cascina Vicopisano
362.	Lari	{ Chianni Colle Salvetti Fauglia Laiatico Lari Lorenzana Santa Luce Orciano Terricciola
363. } 364. }	Pisa *	{ Bagni san Giuliano Pisa Vecchiano
365.	Pontedera	{ Capannoli Palaia Peccioli Ponsacco Pontedera

#### Circondario di Volterra

366.	Rosignano	{ Bibbona Campiglia Casale Castagneto Castellina marittima Guardistallo Montescudaio Monteverdi Piombino Riparbella Rosignano Sassetta Suvereto
------	-----------	---

N.º progressivo dei Collegi	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ
367.	Volterra	{ Castelnuovo di Cecina Monte Catini di Cecina Pomarance Volterra *

### Provincia o Compartimento Senese

6 DEPUTATI

#### Circondario di Siena

368.	Colle	{ Castellina in Chianti Colle Gaiole San Gimignano Poggibonsi Radda
369.	Montalcino	{ Asciano Buonconvento Castel <sup>nuovo</sup> Berardenga San Giovanni d'Asso Montalcino Murlo Rapolano
370.	Radicondoli	{ Casole Chiusdino Monteriggioni Monteroni Monticiano Radicondoli Sovicille
371.	Siena	{ Siena Siena Masse di Città Siena Masse di san Martino

#### Circondario di Montepulciano

372.	Montepulciano	{ Cetona Chianciano Chiusi Montepulciano Sarteano Sinalunga Torrita
373.	Pienza	{ Abbazia san Salvatore San Casciano de'Bagni Castiglion d'Orcia Pian Castagnaio Pienza San Quirico Radicofani Trequanda

\* I Gonfalonieri di concerto col Prefetto determineranno la circoscrizione dei due Collegi assegnati a questa Comunità.

N.º progressivo dei Collegi	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ
--------------------------------	----------------------	----------

**Provincia o Compartimento Aretino**

7 DEPUTATI

*Circondario di Arezzo*

374. } 375. }	Arezzo *	Arezzo
		Capolona
		Castelfocognano
		Castiglion Fibocchi
		Laterina
		Subbiano
	Talla	
376.	Bibbiena	Bibbiena
		Castel san Nicolò
		Chitignano
		Chiusi
		Montemignaio
		Ortignano
		Poppi
		Pratovecchio
		Raggiolo
		Stia
377.	Castiglion Fiorentino	Castiglion Fiorentino
		Civitella
		Lucignano
		Marciano
		Monte san Savino
378.	Cortona	Cortona
		Foiano
379.	San Giovanni	Bucine
		Castel Franco di sopra
		Castiglion Ubertini
		Cavriglia
		San Giovanni
		Loro
		Montevarchi
		Pergine
		Pian di Scò
		Terranuova
380.	San Sepolcro	Anghiari
		Badia Tedalda
		Caprese
		Monte santa Maria
		Monterchi
		Pieve san Stefano
		San Sepolcro
		Sestino

\* I Gonfalonieri di concerto col Prefetto determineranno la circoscrizione dei due Collegi assegnati a questi Comuni.

N.º progressivo dei Collegi	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ
--------------------------------	----------------------	----------

**Provincia o Compartim.º Grossetano**

3 DEPUTATI

*Circondario di Grosseto*

381.	Arcidosso	Arcidosso
		Castel del Piano
		Cinigiano
		Santa Fiora
		Pitigliano
		Roccalbegna
		Sorano
382.	Grosseto	Monte Argentario
		Campagnatico
		Castiglion della Pescaia
		Giglio
		Grosseto
		Magliano
		Manciano
		Orbetello
		Scansano
383.	Massa marittima	Gavorrano
		Massa marittima
		Montieri
		Roccastrada

**Governo di Livorno**

3 DEPUTATI

*Circondario di Livorno*

384. }	Livorno	Livorno
385. }		
386. }		

**SS. Pietro e Paolo**

S. Jacopo — Antignano — Ardenza — Gorgona — Montenero — SS. Pietro e Paolo — SS. Trinità — S. Maria del Soccorso.

**Cattedrale**

Cattedrale — SS. Annunziata — Greci uniti — S. Gregorio degli Armeni — Fortezza vecchia — S. Ferdinando — S. Giovanni — La Madonna — S. Sebastiano — S. Antonio — Spedali riuniti.

**S. Giuseppe**

S. Matteo — Salviano — Valle Benedetta — S. Andrea — S. Benedetto — S. Caterina — S. Giuseppe.

N.º progressivo dei Collegi	SEDE	
	DEL COLLEGIO	COMUNITÀ

**Isola dell' Elba**

1 DEPUTATO

*Circondario dell' Isola dell' Elba*

387. Portoferraio	}	Lungone Marciana Portoferraio Rio
-------------------	---	--

**568. Determinazione degli Stipendi del Personale insegnante nell' Accademia di belle Arti in Firenze.**

21 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto dei 4 gennaio corrente, col quale si riordina l' Accademia delle belle arti di Firenze,

Decreta:

Art. 1. Al professore di architettura e a quello di disegno di figura nell' Accademia delle belle arti di Firenze è assegnato lo stipendio annuale di lire italiane tremila.

Art. 2. Al professore di prospettiva e a quello di ornato è assegnato lo stipendio annuale di lire italiane duemila.

Art. 3. Agli Aiuti dei detti professori è assegnato lo stipendio annuale di italiane lire milledugento. Gli Aiuti sono nominati per un biennio, salvi i diritti di coloro che godessero di nomina non temporaria.

Art. 4. Al professore d'ornato, per l'onere di dirigere le scuole tecniche del disegno decorativo, sono assegnate lire italiane cinquecento all'anno.

Art. 5. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventuno gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

**569. Riordinamento del Corpo di Artiglieria.**

21 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il Corpo reale di artiglieria s' intenderà costituito, secondo gli Specchi annessi al presente Decreto, di uno Stato maggiore del Corpo; due brigate da campo, di tre batterie ciascuna;

due brigate da piazza, di tre compagnie ciascuna;

una Direzione del materiale e una compagnia maestranze;  
una compagnia Deposito.

Art. 2. S' intendono aboliti i battaglioni Cannonieri guarda-coste continentali, il di cui personale concorrerà alla formazione del nuovo Corpo di artiglieria.

Il battaglione dei Cannonieri guarda-coste insulari, i posti di Castellani e di Torrieri, e quelli dei Cavalleggeri di costa sono soppressi.

Le guardie di finanza sul litorale dovranno alla occorrenza concorrere alla difesa del medesimo.

Art. 3. La confezione delle buffetterie e cuoiami d'ogni specie non sarà più affidata all'artiglieria, e ne assumerà l'incarico il Magazzino di vestiario.

Il Corpo del treno di armata cesserà dall'attuale sua dipendenza dal Corpo di artiglieria.

I Pompieri di Livorno e di Lucca vengono separati dal Corpo di artiglieria, e saranno organizzati a cura dei Comuni rispettivi in modo analogo ai Pompieri di Firenze.

Art. 4. La soppressione dei Cannonieri guarda-coste insulari, dei Cavalleggeri di costa, dei posti di Castellani e di Torrieri, la confezione dei cuoiami per parte del Magazzino del vestiario, e così pure la separazione del Corpo del treno e dei pompieri di Livorno e di Lucca dalla dipendenza dell'artiglieria, saranno oggetto di ulteriori disposizioni di

mano in mano che si presenterà l'opportunità.

Art. 5. Lo Stato maggiore comprenderà (*Specchio* n° 1):

1 Comandante superiore, del grado di tenente-colonnello o colonnello;

1 Comandante delle due brigate da campo, del grado di maggiore o tenente-colonnello;

1 Comandante delle due brigate da piazza, del grado di maggiore o tenente-colonnello;

1 Direttore del materiale, del grado di maggiore.

Art. 6. Verrà creato un Comitato centrale, il di cui ordinamento e funzioni saranno oggetto di speciali Istruzioni.

Art. 7. Il Comandante superiore avrà sotto la sua dipendenza il materiale ed il personale dell'arma.

Art. 8. Il Direttore del materiale e i Comandanti dell'artiglieria da piazza e da campo avranno autorità ed ingerenza nei rispettivi rami di servizio a seconda delle Istruzioni vigenti o di quelle che saranno emanate per cura del Ministero della guerra.

Art. 9. Sono istituiti Comandi locali a Livorno, Portoferraio, Orbetello e Piombino.

I Comandi locali di Livorno e di Portoferraio sono devoluti ai maggiori comandanti le brigate di artiglieria da piazza. Quelli di Orbetello e di Piombino sono devoluti a due comandanti di compagnie da piazza.

Dai Comandanti locali dipendono tanto il materiale quanto il personale dell'arma nelle rispettive piazze, siccome sarà specificato nelle Istruzioni.

La composizione dei Comandi e la forza dei distaccamenti che ne dipendono è stabilita dallo *Specchio* n° VI, il quale sarà modificato dal Ministero della Guerra a seconda dei casi.

Tutti i posti non menzionati nello *Specchio* n° VI verranno disarmati, e presidiati, occorrendo, dalla Guardia di finanza.

Art. 10. Ogni brigata di artiglieria da campo e da piazza sarà sotto gli ordini di un maggiore.

Le Maestranze formeranno una sola compagnia dipendente dal Direttore del materiale.

Il Deposito sarà formato in una sola compagnia; le sue funzioni saranno quelle determinate da speciali Istruzioni. Dipenderà dal relatore del Consiglio di amministrazione, di cui è caso nell'articolo seguente.

Gli *Specchi* n° II, III, IV e V determinano la formazione e la forza di ogni batteria e compagnia.

Art. 11. Il Corpo reale di artiglieria avrà un solo Consiglio di amministrazione, composto del

Comandante superiore (presidente),  
Comandante l'artiglieria da campo,  
Comandante l'artiglieria da piazza,  
Maggiore Direttore del materiale,  
Direttore dei conti (segretario).

Le funzioni di relatore saranno esercitate alternativamente di anno in anno dai due Comandanti dell'artiglieria da campo e da piazza.

Art. 12. Per le spese d'ufficio del Comandante superiore, dei Comandanti di artiglieria da campo, da piazza, e del Direttore del materiale, dovranno i titolari conformarsi alle prescrizioni contenute nelle disposizioni, istruzioni e tariffe delle competenze militari dei 20 dicembre 1859 (§ 56).

Art. 13. Il Comandante superiore godrà di un soprassoldo annuo di lire 600 a titolo di rappresentanza.

Art. 14. Le paghe e vantaggi di cui deve esser provvisto il personale dell'artiglieria consta dalle Tabelle (n° 4) pubblicate il 20 dicembre 1859.

Art. 15. I Ministri della Guerra, dell'Interno e delle Finanze sono incaricati in quanto loro rispettivamente riguarda della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventuno gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

N° I.

SPECCHIO di formazione dello Stato maggiore del Corpo reale di artiglieria

UFFIZIALI	REPARTO					OSSERVAZIONI	TRUPPA	REPARTO					OSSERVAZIONI
	Comando superiore	Artiglieria da campagna	Artiglieria da piazza	Dir. del materiale e Comp. Maestr.	Comp. Deposito			TOTALE	Comando superiore	Artiglieria da campagna	Artiglieria da piazza	Dir. del materiale e Comp. Maestr.	
Comandante superiore (a)	1					(a) Tenente colonello o Colonnello residente a Firenze.	Forieri maggiori	1	2			3	(b) Il loro numero verrà stabilito dal Consiglio superiore sanitario.
Comandante } da campagna (b)		1				(b) Maggiori o Tenenti colonnelli.	Sergenti	2				2	(c) Sottotenente. (d) Capitano. (e) Il più anziano potrà essere nominato Segretario del Comitato centrale. (f) Sottotenenti o tenenti. (g) Sottotenenti tenente o capitano. (h) Sottotenente o tenente.
Comandante } da piazza (c)			1			(c) Maggiore.	Caporali					4	(d) Sottotenente (e) Tenente.
Direttore del Materiale (c)			1			(c) Maggiore.	Capo musica					1	(f) Sottotenente
Maggiori comandanti le brigate		2				(c) Maggiore.	Musicanti	1				29	(g) Sottotenente o tenente.
Aiutanti in 1° (d)	1					(d) Capitano.	Caporali maggiori		2			2	(h) Uno dei tre sott'ufficiali addetti al Comando superiore sarà designato.
Aiutanti in 2° (e)		1				(e) Sottotenente. (f) Il più anziano potrà essere nominato Segretario del Comitato centrale. (g) Sottotenenti o tenenti. (h) Sottotenenti tenente o capitano. (i) Sottotenente o tenente.	Caporali trombettieri		2			2	(i) Col grado di Foriere maggiore. (j) Col grado di Foriere.
Applicati al Co. Tenente (f)	1					(f) Il più anziano potrà essere nominato Segretario del Comitato centrale. (g) Sottotenenti o tenenti. (h) Sottotenenti tenente o capitano. (i) Sottotenente o tenente.	Capo artificiere (n)		2			2	(n) Col grado di Foriere maggiore. (o) Col grado di Foriere.
Comando superiore / Sottotenente	1					(f) Il più anziano potrà essere nominato Segretario del Comitato centrale. (g) Sottotenenti o tenenti. (h) Sottotenenti tenente o capitano. (i) Sottotenente o tenente.	Capi operai in ferro (o)					1	(o) Col grado di Foriere.
Ufficiali d'amministrazione		1				(g) Sottotenenti o tenenti. (h) Sottotenenti tenente o capitano. (i) Sottotenente o tenente.	Impiegati all'Amministrazione					4	(n) Col grado di Foriere maggiore. (o) Col grado di Foriere.
Ufficiali d'amministrazione		1				(g) Sottotenenti o tenenti. (h) Sottotenenti tenente o capitano. (i) Sottotenente o tenente.	Capi					4	(n) Col grado di Foriere maggiore. (o) Col grado di Foriere.
Cappellano	1					(g) Sottotenenti o tenenti. (h) Sottotenenti tenente o capitano. (i) Sottotenente o tenente.	Sarti					1	(n) Col grado di Foriere maggiore. (o) Col grado di Foriere.
Medici (k)						(g) Sottotenenti o tenenti. (h) Sottotenenti tenente o capitano. (i) Sottotenente o tenente.	Calzolai					1	(n) Col grado di Foriere maggiore. (o) Col grado di Foriere.
Medici (k)						(g) Sottotenenti o tenenti. (h) Sottotenenti tenente o capitano. (i) Sottotenente o tenente.	Armaioli					1	(n) Col grado di Foriere maggiore. (o) Col grado di Foriere.
Veterinari (k)						(g) Sottotenenti o tenenti. (h) Sottotenenti tenente o capitano. (i) Sottotenente o tenente.	Sellai					1	(n) Col grado di Foriere maggiore. (o) Col grado di Foriere.
Istruttore di cavalleria (l)	1					(g) Sottotenenti o tenenti. (h) Sottotenenti tenente o capitano. (i) Sottotenente o tenente.	Totale della Truppa	37	6	5	14	62	(n) Col grado di Foriere maggiore. (o) Col grado di Foriere.
TOTALE	6	5	3	3	3	20	Totale degli Ufficiali	6	3	3	8	20	(n) Col grado di Foriere maggiore. (o) Col grado di Foriere.
TOTALE	6	5	3	3	3	20	Totale generale	43	9	17	82	(n) Col grado di Foriere maggiore. (o) Col grado di Foriere.	

Firenze, li 21 gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA

Annotatione — L'Aiutante maggiore in 4° addetto al Comando si occuperà specialmente del personale, applicando per quanto lo riguarda il Cap. III (principalmente gli articoli 88, 90 e 91) del vigente Regolamento di disciplina. — Sarà a disposizione del Comandante superiore per tutte quelle altre incombenze che gli vorrà affidare.

## N° II.

SPECCHIO di formazione dell' Artiglieria da campagna, composta di due Brigate di tre Batterie ciascuna

GRADI ED IMPIEGHI	Stato-maggiore	Sei Batterie		GRADI ED IMPIEGHI	Stato-maggiore	Sei Batterie	
		Per ogni Batteria	Totale			Per ogni Batteria	Totale
<b>UFFIZIALI</b>				<b>TRUPPA</b>			
Maggiore o tenente colonnello, Comandante	1	»	1	Forieri . . . . .	»	1	6
Maggiori . . . . .	2	»	2	Sergenti . . . . .	»	6	36
Capitani comandanti di batteria . . . . .	»	1	6	Caporali (b) . . . . .	»	11	66
Sottotenente Aiutante maggiore in 2 <sup>a</sup>	1	»	1	in 1 <sup>a</sup> . . . . .	»	2	12
Ufficiale a disposizione (a) . . . . .	1	»	1	in 2 <sup>a</sup> . . . . .	»	1	6
Luogotenenti di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	1	6	Manescalchi . . . . .	»	1	6
Sottotenenti o luogotenenti di 2 <sup>a</sup> classe	»	2	12	Sellai . . . . .	»	1	6
Totale degli Uffiziali . . . . .	5	4	24	Cannonieri . . . . .	»	20	120
Cavalli . . . . .	13	8	48	in 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	60	360
			61	in 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	60	360
				Totale della Truppa . . . . .	»	103	618
				Totale degli Uffiziali . . . . .	»	4	24
				<b>Totale generale . . . . .</b>	»	5	107
				Cavalli di truppa . . . . .	»	642	647
					»	50	300

## Annotazioni

(a) Luogotenente o Sottotenente.

(b) Compreso uno per batteria per fare da Caporale foriere.

Firenze, li 21 gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

## N° III.

**SPECCHIO** di formazione dell'Artiglieria da piazza,  
composta di due Brigate di tre Compagnie ciascuna

GRADI E IMPIEGHI	Stato maggiore	EFETTIVO delle sei Comp. <sup>e</sup>		Totale generale	Osservazioni		
		Per ogni Comp. <sup>a</sup>	Totale				
UFFIZIALI	Maggiore o Tenente colonnello, Comandante . . . . .	1	»	»	1	Risiede in Firenze.	
	Maggiori . . . . .	2	»	»	2	Risiedono l'uno in Livorno, l'altro in Portoferraio.	
	Capitani comandanti di Compagnia . . . . .	»	1	6	6		
	Luogotenenti in 1 <sup>a</sup> . . . . .	»	1	6	6		
	Sottotenenti o luogotenenti in 2 <sup>a</sup> . . . . .	»	2	12	12		
	Forieri maggiori . . . . .	2	»	»	2		
	Forieri . . . . .	»	1	6	6		
TRUPPA	Sergenti . . . . .	»	5	30	30		
	Caporali trombettieri . . . . .	2	»	»	2		
	Caporali maggiori . . . . .	2	»	»	2		
	Caporali (di cui uno per Compagnia per fare da Caporal foriere) . . . . .	»	10	60	60		
	Trombetti . . . . .	»	di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	2	12	12	
			di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	6	6	
	Cannonieri . . . . .	»	di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	18	108	108	
			di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	54	324	324	
	TOTALE . . . . .	9	95	570	579		

Firenze, li 21 gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

## N° IV.

**SPECCHIO** dei Comandi locali, del Personale alla Direzione del Materiale di artiglieria e della Compagnia Maestranze, col loro riparto nelle Piazze

GRADI E IMPIEGHI	PIAZZE di					TOTALE	OSSERVAZIONI
	Firenze	Livorno	Portoferraio	Orbetello	Piombino		
Maggiore Direttore . . . . .	1	»	»	»	»	1	I Comandanti locali e Direttori del materiale nelle Piazze di Livorno e Portoferraio saranno i Maggiori comandanti le brigate artiglieria da piazza; a Orbetello e Piombino il Capitano comandante la Compagnia da piazza ivi distaccata.
Ufficiali a disposizione . . . . .	2	»	»	»	»	2	Sottotenenti o luogotenenti.
Cannonieri inservienti . . . . .	7	5	4	3	1	20	
Capitano (*) . . . . .	1	»	»	»	»	1	(*) Esso disimpegnerà le funzioni di Sotto-direttore del materiale in Firenze.
Luogotenente {	in 1 <sup>a</sup> . . . . .	»	1	»	»	1	
	in 2 <sup>a</sup> . . . . .	»	»	1	»	1	
Sottotenenti . . . . .	1	»	»	»	»	1	
Capo artifiziere . . . . .	1	»	»	»	»	1	Col grado di Foriere maggiore.
Capi operai {	in legno . . . . .	1	1	1	»	3	Col grado di Foriere.
	in ferro . . . . .	1	»	»	»	1	
Foriere . . . . .	1	»	»	»	»	1	
Sergenti capi mestieri . . . . .	2	1	1	1	»	5	
Caporali . . . . .	5	2	2	1	»	10	
Trombettieri . . . . .	2	»	»	»	»	2	
Operai . . . . .	68	15	11	6	»	100	
TOTALE	93	25	20	11	1	150	

Firenze, li 21 gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

N<sup>o</sup> V.

## SPECCHIO del Personale della Compagnia Deposito

GRADI ED IMPIEGHI	UFFIZIALI	TRUPPA	TOTALE	OSSERVAZIONI
Capitano comandante . . . . .	1	»	1	
Luogotenenti . . . . .	di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1	»	1
	di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	»	»
Sottotenenti . . . . .	1	»	1	
Ufficiali e sotto-ufficiali, impiegati all' Ammini- strazione . . . . .	Direttore dei conti . . . . .	1	»	1
	Ufficiale di matricola . . . . .	1	»	1
	Detto d' amministraz. <sup>e</sup> . . . . .	1	»	1
	Furiere <i>idem</i> . . . . .	»	2	2
	Sergenti . . . . .	»	4	4
Capi . . . . .	Caporali . . . . .	»	4	4
	Sarti . . . . .	»	1	1
	Calzolai . . . . .	»	1	1
	Armaioli . . . . .	»	1	1
Sellai . . . . .	»	1	1	
Foriere . . . . .	»	1	1	
Sergenti . . . . .	»	5	5	
Caporali . . . . .	»	10	10	
Trombettieri . . . . .	di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	2	2
	di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	1	1
Cannonieri . . . . .	di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	»		
	di 2 <sup>a</sup> classe (a) . . . . .	»		
Attendenti (b) . . . . .	»	14	14	(a) Il numero di essi è indeterminato.
Conduttori (c) . . . . .	»	4	4	(b) Appartenenti a uffiziali dello Stato maggiore.
TOTALE . . . . .	6	52*	58*	(c) Per il servizio dei muli o cavalli fissi all'Arsenale.
Muli o cavalli fissi all' Arsenale . . . . .	»	6	6	

## Disposizioni generali

La Compagnia di Deposito sarà amministrata dal proprio Capitano con tutte le regole da applicarsi ad una Compagnia attiva. Saranno amministrati dalla Compagnia di Deposito tutti gli uffiziali dello Stato maggiore del Corpo e i sottuffiziali addetti al medesimo. Faranno parte del Deposito gli Attendenti degli uffiziali dello Stato maggiore del Corpo. Saranno aggregati al medesimo quelli degli uffiziali del Corpo stesso che per qualunque motivo fossero comandati in Firenze.

Firenze, li 21 gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

(\* \*) Così reca l' originale.



**FORZA de' Presidii somministrati dall'Artiglieria da piazza nelle diverse Piazze, Forti e Torri del Littorale marittimo e nelle Isole toscane**

POSTI	UFFIZIALI			TRUPPA				TOTALE	OSSERVAZIONI	
	Capitani	Luogotenenti	Sottotenenti	Fieri	Sergenti	Caporali	Trombettieri			Cannonieri
<b>Piazza di Livorno</b> . . . . .	2	1	2	2	8	15	5	101	136	Due Compagnie.
Piazza di Viareggio . . . . .	»	1	»	»	1	2	1	20	25	
Forte del Serchio . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	4	5	
Forte dell' Arno . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	4	5	
Polveriera del Calambrone . . . . .	»	»	»	»	1	»	»	9	10	
Forte di Antignano . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	6	7	
<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>144</b>	<b>188</b>	
<b>Piazza di Piombino</b> . . . . .	1	1	1	1	3	5	3	41	56	Una Compagnia.
Forte di Vada . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	5	6	
Forte di Cecina . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	4	5	
Scalo di Follonica . . . . .	»	»	»	»	1	»	»	6	7	
Torre della Troia . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	4	5	
Castiglione della Pescaia . . . . .	»	»	»	»	1	1	»	9	11	
Bocca d' Ombrone . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	3	4	
<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>72</b>	<b>94</b>	
<b>Piazza d'Orbetello</b> . . . . .	1	»	1	1	1	3	2	26	35	Una Compagnia.
Piazza di Talamone . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	6	7	
Piazza di san Stefano . . . . .	»	»	»	»	1	1	»	8	10	
Piazza di Port' Ercole . . . . .	»	1	»	»	1	2	1	10	15	
Forte Stella . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	3	4	
Forte santa Caterina . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	3	4	
Forte Filippo . . . . .	»	»	»	»	1	»	»	6	7	
Isola del Giglio . . . . .	»	»	»	»	1	1	»	10	12	
<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>72</b>	<b>94</b>	
<b>Piazza di Portoferraio</b> . . . . .	2	1	1	2	8	16	4	114	148	Due Compagnie.
Piazza di Longone . . . . .	»	1	»	»	1	2	1	15	20	
Isola di Pianosa . . . . .	»	»	1	»	1	2	1	15	20	
<b>TOTALE</b> . . . . .	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>144</b>	<b>188</b>	

Firenze, li . . . . . (1) gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

(1) Così nell'originale.

## ISTRUZIONI

*Per l'esecuzione del Decreto di riordinamento del Corpo reale di artiglieria*

### CAPO I.

#### **Del Comandante superiore**

##### ARTICOLO I.

*Autorità ed attribuzioni del Comandante superiore.*

§ 1. Il Comandante superiore, avendo il supremo comando e la superiore direzione del Corpo reale di artiglieria, dovrà dare impulso a tutti egualmente i servizi dell'arma ed invigilarne l'andamento onde ogni cosa proceda con regolarità ed armonia.

Egli compilerà, di concerto co' Comandanti superiori dell'artiglieria da campo e da piazza, gli stati caratteristici degli ufficiali superiori del Corpo, osservando le prescrizioni del Regolamento di disciplina e quelle della Circolare n° 2 del 1° gennaio 1860 (*Segretariato generale*).

Il Direttore del materiale vi concorrerà per gli ufficiali inferiori del Corpo.

§ 2. Tanto il Direttore del materiale, quanto i Comandanti della artiglieria da campo e da piazza riferiranno al Comandante superiore ogni cosa notevole che avvenga sia nell'uno che nell'altro servizio.

§ 3. Il Comandante superiore nominerà fra gli ufficiali del Corpo i membri delle Commissioni speciali a cui stimasse di affidare l'esame di alcuna questione concernente sia il personale sia il materiale del Corpo.

Il carteggio col Ministero della guerra per tutto ciò che concerne il servizio di artiglieria sarà tenuto esclusivamente dal Comandante superiore del Corpo.

##### ARTICOLO II.

*Carteggio de' Comandanti del personale e del Direttore del materiale*

§ 4. Tutte le lettere d'ufficio scritte al Direttore del materiale e ai Comandanti del personale dalle persone loro subordinate dovranno portare sulla sovra coperta « *Al Comandante superiore* », coll'annotazione « *Materiale o Personale dell'artiglieria da campo* », o « *Personale dell'artiglieria da piazza* ».

### ARTICOLO III.

*Matricola degli Ufficiali*

§ 5. La matricola degli ufficiali del Corpo sarà tenuta allo Ufficio del Comando superiore.

### ARTICOLO IV.

*Assenza del Comandante superiore*

§ 6. In caso di assenza del Comandante superiore, sarà rimesso il comando interinale all'uffiziale superiore più anziano fra i due Comandanti di artiglieria da piazza e da campo.

### CAPO II.

#### ARTICOLO V.

*Del Direttore del materiale e dei Comandanti di artiglieria da piazza e da campo.*

§ 7. Il Direttore del materiale sarà capo del servizio del materiale di artiglieria; diramerà tutti gli ordini concernenti il materiale di artiglieria dello Stato, ed avrà sotto l'immediata sua autorità il Sotto-direttore in Firenze ed i Comandanti locali di artiglieria per quanto concerne detto servizio nelle piazze di Livorno, Portoferraio, Piombino e Orbetello. Ove il Direttore del materiale fosse meno anziano di qualche Comandante locale, gli ordini saranno emanati d'ordine del Comandante superiore dell'arma.

§ 8. Egli veglierà pertanto sulla disciplina interna di ogni stabilimento affinchè non s'introduca alcuna innovazione intorno ai metodi di fabbricazione stabiliti, nè si eseguisca alcun lavoro che da lui non sia stato ordinato ai rispettivi Direttori, e perchè l'esecuzione di quelli da lui ordinati proceda colla voluta regolarità, precisione ed economia, e secondo le migliori regole dell'arte e conformemente ai modelli, disegni e alle istruzioni approvate.

§ 9. Veglierà acciò siano conservate a numero ed in buono stato le robe concernenti le dotazioni di materiale da guerra, delle piazze forti, dei traini d'assedio e da campagna, dei magazzini, degli arsenali e di tutti i depositi che vengano ordinati dal Ministero; alla conservazione di disegni originali, modelli e campioni approvati dal Ministero, degli strumenti e bolli per collaudazione; non che alla custodia degli specchi di dotazione delle piazze, della composizione dei traini d'assedio, di campagna

e dei ponti militari; dei risultati degli esperimenti delle scuole di tiro, e finalmente a quella delle memorie e proposte concernenti il materiale.

## ARTICOLO VI.

*Carteggio*

§ 10. [Esso Direttore corrisponderà direttamente, a seconda delle istruzioni ricevute dal Comandante superiore, co' Direttori degli stabilimenti e Comandanti locali di artiglieria, ovunque ne senta il bisogno, ed occorrendo colle altre Autorità militari ed anco colle civili amministrative.

## ARTICOLO VII.

*Caso di assenza*

§ 11. In caso di assenza del Direttore, ne farà le veci un altro ufficiale superiore residente in Firenze, a scelta del Comandante superiore.

## ARTICOLO VIII.

*Autorità ed attribuzioni dei Comandanti Artiglieria da campo e da piazza*

§ 12. Il Comandante l'artiglieria da campo ed il Comandante l'artiglieria da piazza avranno, sotto la dipendenza del Comandante superiore, verso le brigate poste sotto i loro ordini tutte le attribuzioni analoghe a quelle dei Comandanti di Corpo fissate dal Regolamento di disciplina ora in vigore.

§ 13. Dessi dirameranno tutti gli ordini concernenti il personale da loro dipendente, e veglieranno al regolare andamento del servizio.

## ARTICOLO IX.

*Carteggio*

§ 14. Il Comandante dell'artiglieria da campo e quello dell'artiglieria da piazza corrisponderanno, a norma delle istruzioni avute, co' Comandanti delle frazioni di artiglieria distaccate nell'interno; co' Comandanti locali e co' Comandanti di piazza e colle Autorità civili e militari per quanto concerne le loro attribuzioni.

## ARTICOLO X.

*Passaggio de'sott'uffiziali e soldati dall'Artiglieria da campo all' Artiglieria da piazza, e viceversa.*

§ 15. I Comandanti dell'artiglieria da campo ed i Comandanti dell'artiglieria da piazza con-

tereranno fra loro per i passaggi dall'una all'altra parte del Corpo. Dovranno sentire il parere de'Comandanti le brigate.

## ARTICOLO XI.

*Caso di assenza de'Comandanti il personale*

§ 16. I Comandanti superiori dell'artiglieria da piazza e da campo, residenti in Firenze, si surrogano vicendevolmente in caso di assenza.

## CAPO III.

**Del Comandanti locali di artiglieria**

## ARTICOLO XII.

*Autorità ed attribuzioni dei Comandanti locali*

§ 17. I Comandanti di artiglieria locali, sebbene appartenenti all'artiglieria da piazza, avranno il superiore comando del materiale e del personale di artiglieria da campo che si trovasse in una piazza.

§ 18. I loro ordini però relativi al personale dell'artiglieria da campo saranno diramati per mezzo dei Comandanti la medesima, i quali avranno il subordinato comando delle truppe da loro dipendenti.

## ARTICOLO XIII.

*Carteggio dei Comandanti locali e dei Comandanti i distaccamenti.*

§ 19. Tutto il carteggio sì interno che esterno concernente il servizio del materiale e del personale dell'arma e tutte le relazioni di servizio colle Autorità civili e militari della piazza spetteranno esclusivamente ai Comandanti locali di artiglieria.

§ 20. Però il carteggio riguardante il servizio interno, la disciplina, l'amministrazione ed istruzione dell'artiglieria da campo che trovasi a presidio nelle piazze sarà direttamente tenuto tra gli stessi Comandanti ed i Comandanti di artiglieria da campo; ma tale carteggio verrà sempre trasmesso per mezzo dei Comandanti locali di artiglieria.

## ARTICOLO XIV.

*Distaccamenti comandati da sott'uffiziali in caso d'assenza dei Comandanti locali*

§ 21. Nelle piazze in cui vi abbiano distaccamenti di artiglieria comandati da sott'uffiziali e non aggregati a truppe d'artiglieria comandate da uffiziali, il Comandante locale di

artiglieria riunirà in se le attribuzioni del Comandante il distaccamento.

§ 22. I Comandanti locali di artiglieria in caso di assenza saranno temporaneamente rimpiazzati nel comando dall'uffiziale più elevato in grado tra i presenti, ed in parità di grado dal più anziano, sia egli addetto al servizio del materiale od a quello del personale.

§ 23. Le compagnie da piazza muteranno di presidio periodicamente, secondo le disposizioni date dal Ministero della guerra.

I distaccamenti sul littorale saranno rilevati ad intervalli, da regolarsi secondo le circostanze igieniche locali od i bisogni del servizio.

#### ARTICOLO XV.

*Istruzione delle Guardie di finanza e loro dipendenza dai Comandi locali o di distaccamento.*

§ 24. Nei posti della costa presidiati dall'artiglieria questa avrà l'obbligo d'istruire nel servizio delle bocche a fuoco la Guardia di finanza che vi fosse installata.

Per l'evenienza della difesa i Comandanti delle piazze e forti avranno sotto la loro dipendenza i posti limitrofi, benchè presidiati totalmente dalle guardie di finanza, che per il loro servizio speciale continueranno però nell'attuale loro dipendenza.

#### ARTICOLO XVI.

*Carteggio dei Comandanti locali pel servizio del Materiale.*

§ 25. I Comandanti locali avranno carteggio col Direttore del materiale, residente in Firenze, ed a questi si dirigeranno per tutto ciò che concerne questo servizio.

#### CAPO IV.

### **Delle Brigate di artiglieria**

#### ARTICOLO XVII.

*Autorità ed attribuzioni dei Comandi delle brigate di artiglieria*

§ 26. I Comandi delle brigate di artiglieria da piazza e da campo avranno sui loro dipendenti l'autorità de' Comandanti di distaccamento, a tenore del Regolamento di disciplina (§ 370, 1196 e seguenti).

§ 27. Essi adempiranno verso i proprii Comandanti superiori a tutti i doveri prescritti

verso i Comandanti di Corpo, tenendo conto di quanto è stabilito per le relazioni co' Comandanti locali.

#### ARTICOLO XVIII.

#### *Carteggio coi Distaccamenti*

§ 28. Il carteggio che i Comandanti di artiglieria da campo e da piazza hanno direttamente coi Comandanti dei distaccamenti sarà sempre trasmesso per mezzo dei Comandanti locali di artiglieria (come all'articolo 13, § 20).

#### ARTICOLO XIX.

*Promozioni dei sott'uffiziali - Promozioni nella compagnia Maestranze - Forieri e Sergenti contabili - Promozioni a Cannoniere di prima classe*

§ 29. Le promozioni fino al grado di foriere maggiore inclusivamente sono fatte dai Comandanti rispettivi nell'artiglieria da piazza, da campo, e della maestranza.

§ 30. Il foriere e sergenti contabili addetti al materiale potranno esser tratti dal totale dell'arma.

§ 31. I cannonieri di prima classe saranno tratti d'ora innanzi da quelli di seconda classe presenti sotto le armi, sia che questi appartengano alla categoria d'ordinanza, sia che appartengano alla categoria provinciale, per ordine di anzianità, a cui non sarà derogato che in caso di demerito.

#### ARTICOLO XX.

*Promozione dei Sott'uffiziali addetti allo Stato maggiore del Corpo.*

§ 32. Le promozioni concernenti i sott'uffiziali addetti allo Stato maggiore del Corpo saranno fatte dal Comandante superiore tra i militari dell'arma tutta, e ne sarà trasmessa copia al Deposito cui sono aggregati per l'opportuna variazione.

#### ARTICOLO XXI.

*Modo di mantenere a numero la compagnia Maestranze — Sott'uffiziali della medesima.*

§ 33. La compagnia maestranze sarà mantenuta a numero con passaggi di cannonieri tratti dalle batterie da campo e da piazza, scelti fra i più anziani e robusti, di buona condotta, e che abbiano i requisiti pel servizio speciale.

I sott'ufficiali saranno pure tratti dai sott'ufficiali del Corpo idonei al servizio proprio.

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA

### 570. Designazione degli Atti da comprendersi nel *Bullettino* ufficiale.

23 gennaio 1860 (1).

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

#### Decreta:

Il *Bullettino* ufficiale, ordinato col Decreto del regio Governo della Toscana in data de' 21 gennaio corrente, dovrà contenere anco i Decreti emanati dal di primo dello stesso mese, e così a tutto il venti, non che le Risoluzioni normali di che nell'articolo 8 del detto Decreto.

I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventitre gennaio milleottocentesanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno  
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia  
E. POGGI

(1) In data del 22 non si conosce che la seguente Circolare del

« MINISTERO DELL'INTERNO

« CIRCOLARE

« Alle Autorità compartimentali

« Illustrissimo signore,

« Usano i Prefetti di riferire al Ministero dell'Interno i casi di dubbia applicazione delle leggi amministrative, invocando da esso la norma sicura, sia per risolvere l'affare, sia per rispondere ai quesiti delle Autorità subalterne. Accadeva questo in passato, accadrà anche più di frequente nell'avvenire, ora che abbiamo da applicare il nuovo Regolamento comunale e la Legge sui Consigli compartimentali, che sarà tra breve pubblicata.

« Il Ministero risponderà sempre alle domande che gli verranno indirizzate dai Prefetti, e dirà il modo in cui crede che le nuove leggi debbano essere intese ed applicate. È necessario peraltro che la S. V. sappia come io non intenda di dare a queste mie risposte un carattere di dichiarazione assoluta, e molto meno d'interpretazione autentica della legge. Non voglio che il Potere esecutivo esca dai suoi confini e turbi le competenze assegnate alle diverse Autorità. Noi abbiamo i tribunali amministrativi nei Consigli di prefettura e nel Consiglio di Stato, e ad essi spetta d'interpretare le leggi per via di decreti. Però, mentre desidero che le Prefetture quando invocano schiarimenti dal Ministero dell'Interno tengano le sue

### 571. Annullamento di una Sentenza penale della Curia di Firenze.

23 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il ricorso avanzato dal sacerdote Ippolito Tommasini contro la sentenza della Curia arcivescovile di Firenze, pronunciata sotto di 23 dicembre 1859;

Vista la sentenza suddetta;

Vista la Legge de' 30 ottobre 1784;

Vista la Notificazione del 1° febbraio 1795;

Considerando che dal diritto pubblico dello Stato è stabilito il ricorso per abuso ed eccesso di potere contro le pronunzie dei Tribunali ecclesiastici;

Considerando che, prescindendo anco dall'esaminare se nel fatto giudicato dalla sentenza denunziata esistono gli estremi inducenti la competenza meramente spirituale delle Curie ecclesiastiche, non poteva la Curia arcivescovile di Firenze infliggere la

« risposte come indicazioni direttive per la pronta ed uniforme risoluzione degli affari amministrativi, non voglio che se ne facciano vincolo tutte le volte che sia legalmente eccitata la loro giurisdizione per applicare la legge « ai casi contenziosi. Così, a malgrado di qualunque norma interpretativa che si trovi nelle risposte ministeriali, intendendo che i Consigli di prefettura ed il Consiglio di Stato rimangano pienamente indipendenti nel decidere le controversie, ai termini della legge, anche quando accada che siano deferiti alla loro cognizione casi analoghi a quelli sui quali il Ministero dell'Interno abbia avuto occasione di manifestare il suo giudizio.

« Queste dichiarazioni ho creduto necessario di fare alla S. V. perchè si rompa la viziosa pratica di interpretare ad ogni tratto le leggi amministrative per via di Risoluzioni ministeriali, quando vi sono tribunali speciali che debbono per via di giudicati definirne la retta applicazione. « Il Potere esecutivo deve procurare l'esecuzione della legge con tutti quei mezzi che sono di sua competenza, non arrogarsi l'ufficio del giudice nel preoccupare il campo dell'interpretazione con atti emanati senza conflitto di opinioni e senza garanzia di forme.

« Mi pregio frattanto di professarmi

« Di VS. Ill.

« Li 22 gennaio 1860.

« Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

« Ministro dell'Interno

« B. RICASOLI »

relegazione in un convento o luogo di ritiro per più d'un mese;

Decreta:

Art. 1. La sentenza proferita dalla Curia arcivescovile di Firenze contro il sacerdote Ippolito Tommasini sotto di 23 dicembre 1859 è annullata.

Art. 2. Il Ministro degli Affari ecclesiastici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventitre gennaio milleottocentesanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro degli Affari ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI

572. *Assegnazione di un Sussidio alle Università israelitiche.*

23 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la religione Mo-  
saica sia stata espressamente am-  
messa e riconosciuta dallo Stato;

Decreta:

Art. 1. È assegnato un sussidio al culto israelitico delle cinque Univer-  
sità della Toscana di lire fiorentine quarantamila all'anno, dal primo gen-  
naio 1860, da repartirsi con successivo Decreto.

Art. 2. Il Ministro degli Affari ec-  
clesiastici e il Ministro delle Finanze,  
Commercio e Lavori pubblici provve-  
deranno alla esecuzione del presente  
Decreto.

Dato in Firenze, li ventitre gennaio milleottocentesanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro degli Affari ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

575. *Istituzione di Succursali della Banca nazionale toscana, e ordi-  
namento del loro servizio.*

23 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'articolo 142 dello Statuto per la Banca nazionale toscana sulla isti-  
tuzione di Sedi succursali o affiliate a detta Banca nelle città dello Stato dove non si aprivano le due Sedi principali di Firenze e Livorno;

Visto il Regolamento generale per le Succursali della Banca toscana approvato col Decreto del 4 agosto 1859;

Viste le Convenzioni per affiliare alla nazionale le Banche di sconto di Siena, Pisa e Lucca, combinate al seguito delle deliberazioni prese dal Consiglio superiore della Banca nazionale nelle tornate 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> del 27 ottobre e 15 dicembre 1859 da una; e dall'altra parte sulle deliberazioni vinte nelle generali adunanze degli azionisti del 19 giugno 1858 e 6 ottobre 1859, approvate per Ordinanza del 6 gennaio 1860 per la Banca di Siena; sulle deliberazioni vinte nelle generali adunanze degli azionisti del 5 agosto 1858 e 16 gennaio 1860, approvate la prima con Risoluzione del 23 marzo 1859 e la seconda per Ordinanza del 19 gennaio 1860 per la Banca di Pisa; e sulle deliberazioni vinte nelle generali adunanze degli azionisti del 20 maggio 1858 e 7 dicembre 1859, approvate per Ordinanza del 50 dicembre detto per la Banca di Lucca;

Decreta:

Art. 1. La Banca nazionale toscana è autorizzata a stabilire tre Succursali, che una in Siena, un'altra in Pisa e una terza in Lucca, coi privilegi e con le norme de' suoi Statuti e Regolamenti; e ai patti fissati fra il suo Consiglio superiore e i Rappresentanti delle tre Banche, già esistenti in dette città, con le Convenzioni annesse al

presente Decreto; quali rimangono approvate per avere effetto, come se fossero qui trascritte di parola in parola, tanto per gli azionisti della nazionale e per gli azionisti delle già Banche di Siena, Pisa e Lucca, quanto per chiunque sia per trovarsi in rapporti diretti o indiretti con essa Banca nazionale.

Art. 2. Il presente Decreto e le Convenzioni annesse si intenderanno promulgate mediante la inserzione nel *Monitore*. Una copia, firmata dall'Avvocato regio, tanto del presente Decreto che dello Statuto e Regolamenti generali della Banca nazionale sarà depositata nelle cancellerie dei Tribunali di prima istanza di Siena, Pisa e Lucca, unitamente a copia delle Convenzioni con la Banca senese nella cancelleria del Tribunale di Siena, delle Convenzioni con la Banca pisana nella cancelleria del Tribunale di Pisa, e delle Convenzioni con la Banca lucchese nella cancelleria del Tribunale di Lucca.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno in quanto lo riguarda.

Dato in Firenze, li ventitre gennaio milleottocentesanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia  
E. POGGI

## BANCA DI SIENA

Art. 1. È istituita in Siena una Banca affiliata alla Banca nazionale toscana sulle norme e con le attribuzioni di che nel Regolamento generale per le Succursali approvato col Decreto del 4 agosto 1859.

Art. 2. La nuova Banca affiliata comincerà le sue operazioni il 1° giugno 1860.

Art. 3. Al 31 maggio di detto anno 1860

l'attuale Banca di sconto di Siena dovrà cessare e mettersi in stralcio, quale sarà chiuso al 31 dicembre successivo.

Art. 4. Il capitale della Banca toscana è dipendentemente da questa istituzione aumentato di lire trecento mila da rappresentare da 300 azioni di lire 1000, con facoltà in essa Banca di emettere biglietti per un valore triplo, ai termini dello Statuto.

Art. 5. È conferito agli azionisti della Banca attuale di sconto di Siena il diritto d'acquistare alla pari del loro valor nominale quattro azioni nuove per ogni azione da essi posseduta delle n° 75 di lire 2000 ora in corso della Banca senese.

Art. 6. Il Consiglio superiore disporrà per la vendita all'incanto di quelle fra le 300 azioni non acquistate dagli azionisti della Banca senese.

Art. 7. È assegnato un mese di tempo dal giorno della pubblicazione nel *Monitore* delle presenti Convenzioni ai signori azionisti della Banca di sconto di Siena a ridurre all'atto il diritto di acquistare alla pari del loro valor nominale quattro azioni della Banca nazionale per ognuna delle 75 azioni da essi possedute della Banca senese.

Art. 8. Le nuove azioni, parificate in tutto alle 8000 già emesse, conferiranno ai titolari i medesimi diritti, e saranno rappresentate da cartelle affatto simili alle prime, da contrassegnare con numero progressivo, cominciando dal numero 8001, e da datare dal 1 gennaio 1861, dalla qual epoca saranno ammesse al godimento degli utili risultanti dal bilancio generale della Banca nazionale.

Art. 9. A ricevere le relative dichiarazioni sarà aperto un apposito registro nella Banca di sconto di Siena.

La iscrizione dovrà farsi personalmente o col mezzo di mandatario eletto regolarmente; con esprimere in parole il numero delle azioni che s'intende acquistare e con dichiarare il domicilio ai termini dell'articolo 9 dello Statuto. Il Direttore della Banca di sconto di Siena ne prenderà nota tanto sulla cartella da esibire dall'azionista quanto sul registro degli azionisti della sua Banca.

La iscrizione sarà fatta puramente e semplicemente; con importare l'accettazione da parte dell'iscritto di tutte e singole le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Banca nazionale. Ogni condizione, modificazione, ag-

giunta o riserva vizierà la iscrizione, da aversi come non fatta.

Art. 10. Appena spirato il mese, il Direttore assistito dal presidente del Consiglio direttivo della Banca di Siena chiuderà il registro, che, sottoscritto tanto dal presidente che dal Direttore, sarà rimesso alla sede di Firenze per le ulteriori disposizioni.

Art. 11. Chiuso il registro, gli azionisti che non vi appariscano iscritti si avranno per renunzianti al diritto loro concesso di acquistare le azioni della Nazionale, senza che possano in verun modo e per qualsivoglia titolo e causa essere rimessi in buon giorno.

Art. 12. Avvenuta la iscrizione, la cartella non si trasmetterà senza trasferire nell'acquirente tutte le obbligazioni che ne conseguono, con rimanere all'esatto adempimento delle medesime affetto e vincolato con privilegio il capitale dell'azione iscritta.

Art. 13. Gli azionisti iscritti dovranno versare il capitale delle azioni acquistate, in Siena, nelle mani del cassiere che sarà stato nominato per quella Succursale nelle rate e nei tempi seguenti:

L. 333 6 8 per azione al 15 maggio	} 1860.
» 333 6 8 » al 1° luglio	
» 333 6 8 » al 1° novembre	

Art. 14. I versamenti verranno notati sulla relativa cartella iscritta con la firma del cassiere e col *Visto* del Direttore. Dentro il 31 dicembre 1860 questa cartella sarà cambiata con le cartelle delle nuove azioni. E solamente dopo la consegna delle nuove cartelle potrà esser domandato il trasporto ad altra sede della Banca nazionale, di che nell'articolo 13 dello Statuto e 7 del Regolamento generale per le Succursali; con dovere infrattanto l'azione rimanere iscritta alla sede della Succursale.

Art. 15. L'indugio a corrispondere ai versamenti intimati sottoporà l'azionista al frutto a favore della Banca in ragione dell'8 per cento dal giorno della scadenza; con avere il Consiglio pienissima libertà di vendere all'incanto le azioni, appena lo giudichi conveniente, a tutte spese, rischio e pericolo dell'iscritto mantenutosi in mora.

Art. 16. Il godimento degli utili risultanti dal bilancio generale della Banca nazionale non cominciando per gli azionisti nuovamente iscritti che dal 1° gennaio 1861, l'utile netto del tempo rotto del 1860 della Succursale se-

nese anderà tutto a profitto della Banca nazionale, dalla quale sarà in compenso corrisposto ai detti signori azionisti il frutto a ragione del 5 per cento all'anno a scala dei versamenti eseguiti, da datare però il primo versamento dal 1° giugno 1860.

Art. 17. Le nomine dei titolari dovranno per questa prima volta farsi dentro il mese di febbraio per essere dentro marzo 1860 trasmesso alla sede principale di Firenze il castelletto.

E i titolari da eleggere dal Municipio e dagli azionisti locali dovranno coi titolari a nomina del Consiglio prestarsi alle operazioni preparatorie per mettere la Succursale in attività all'epoca suindicata del 1° giugno 1860, non che esercitare le relative incombenze tanto per il tempo rotto 1860 quanto per l'annata 1861.

Per gli anni successivi le nomine de' titolari da rinnovare annualmente saranno fatte non più tardi del mese di ottobre.

Art. 18. Il Direttore e Aiuto direttore a nomina del Consiglio per la Succursale della Banca nazionale istituita in Siena non potranno affatto mescolarsi dello stralcio della Banca di sconto di detta città, da aprire il 1° giugno e chiudere il 31 dicembre 1860.

Art. 19. Essi dovranno prestarsi a tutte le operazioni preparatorie all'apertura della Banca pel 1° giugno 1860, dietro le istruzioni che riceveranno dalla Direzione per la sede di Firenze.

Art. 20. Le spese occorrenti per queste operazioni preparatorie saranno anticipate dalla sede fiorentina dietro percezione del frutto fissato per gli sconti e per esserne rimborsata con i primi versamenti sulle azioni.

Art. 21. Tutte le spese di prima montatura dovranno farsi di concerto con la sede principale, e divise in diciottesimi portarsi a carico dei bilanci speciali della Succursale senese, cominciando da quello del 1861.

Art. 22. Il ruolo normale degli impiegati nella Banca di Siena rimane per ora stabilito come appresso:

Cassiere (a suo carico l'Esattore) L.	3500
Ragioniere . . . . . »	1800
Aiuto ragioniere . . . . . »	1400
Commesso . . . . . »	1080
Esattore a carico del Cassiere . . . »	—
Custode . . . . . »	730
	—

Art. 23. La gratificazione di che nell'articolo 23 del Regolamento sulle Succursali resta per ora determinata nella quarta parte degli utili risultanti dal bilancio particolare della Succursale senese, dopo prelevata anche la massa di rispetto.

Art. 24. Questa gratificazione non potrà mai eccedere le lire 12,000, nè esser minore di lire 8,000, e si distribuirà come appresso:

- 11/24 al Direttore,
- 6/24 all'Aiuto direttore
- 2/24 al Censore,
- 3/24 agli impiegati.

Art. 25. Al Direttore e suo Aiuto la tangente della quota minima stabilita nell'articolo precedente potrà anticiparsi in dodicesimi a ogni fine di mese, in quanto essi non hanno stipendio di ruolo.

Art. 26. La medaglia di presenza da darsi agli Assessori e ai Deputati del castelletto sarà valutata lire 4.

Art. 27. I giorni d'operazioni saranno per Siena il lunedì, mercoledì e sabato; e quando cadano in giorno festivo d'intero precepto, il giorno successivo al lunedì o mercoledì e il precedente al sabato.

### BANCA DI PISA

Art. 1. È istituita in Pisa una Banca affiliata alla Banca nazionale toscana sulle norme e con le attribuzioni di che nel Regolamento generale per le Succursali, approvato col Decreto del 4 agosto 1859.

Art. 2. La nuova Banca affiliata comincerà le sue operazioni il 1° giugno 1860.

Art. 3. Al 31 maggio di detto anno 1860 l'attuale Banca di sconto di Pisa dovrà cessare e mettersi in stralcio, quale sarà chiuso al 31 dicembre successivo.

Art. 4. Il capitale della Banca toscana è dipendentemente da questa istituzione aumentato di lire seicentomila, da rappresentare da 600 azioni di lire 1000, con facoltà in essa Banca di emettere biglietti per un valore triplo, ai termini dello Statuto.

Art. 5. È conferito agli azionisti della Banca attuale di sconto di Pisa il diritto d'acquistare alla pari del loro valor nominale due azioni nuove per ogni azione da essi posseduta delle n° 300 di lire 1000 ora in corso della Banca pisana.

Art. 6. Il Consiglio superiore disporrà per la vendita all'incanto di quelle fra le 600 azioni non acquistate dagli azionisti della Banca pisana.

Art. 7. È assegnato un mese di tempo dal giorno della pubblicazione nel *Monitore Toscano* delle presenti Convenzioni ai signori azionisti della Banca di sconto di Pisa a ridurre all'atto il diritto d'acquistare alla pari del loro valor nominale due azioni della Banca nazionale per ognuna delle 300 azioni da essi possedute della Banca pisana.

Art. 8. Le nuove azioni, parificate in tutto alle 8,000 già emesse, conferiranno ai titolari i medesimi diritti, e saranno rappresentate da cartelle affatto simili alle prime, da contrassegnare con numero progressivo, cominciando dal n° 8,301, e da datare dal 1° gennaio 1861, dalla qual epoca saranno ammesse al godimento degli utili risultanti dal bilancio generale della Banca nazionale.

Art. 9. A ricevere le relative dichiarazioni sarà aperto un apposito registro nella Banca di sconto di Pisa.

La iscrizione dovrà farsi personalmente o col mezzo di mandatario eletto regolarmente, con esprimere in parole il numero delle azioni che s'intende acquistare e con dichiarare il domicilio, ai termini dell'articolo 9 dello Statuto. Il Direttore della Banca di sconto di Pisa ne prenderà nota tanto sulla cartella da esibire dall'azionista quanto sul registro degli azionisti della sua Banca.

La iscrizione sarà fatta puramente e semplicemente, con importare l'accettazione da parte dell'iscritto di tutte e singole le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Banca nazionale. Ogni condizione, modificazione, aggiunta o riserva vizierà la iscrizione, da aversi come non fatta.

Art. 10. Appena spirato il mese, il Direttore assistito dal presidente del Consiglio direttivo della Banca di Pisa chiuderà il registro, che, sottoscritto tanto dal presidente che dal Direttore, sarà rimesso alla Sede di Livorno per le ulteriori disposizioni.

Art. 11. Chiuso il registro, gli azionisti che non vi appariscano iscritti si avranno per renunzianti al diritto loro concesso di acquistare le azioni della Nazionale, senza che possano in verun modo e per qualsivoglia titolo e causa essere rimessi in buon giorno.

Art. 12. Avvenuta la iscrizione, la cartella

non si trasmetterà senza trasferire nell'acquirente tutte le obbligazioni che ne conseguono, con rimanere all'esatto adempimento delle medesime affetto e vincolato con privilegio il capitale dell'azione iscritta.

Art. 13. Gli azionisti iscritti dovranno versare il capitale delle azioni acquistate in Pisa nelle mani del cassiere che sarà stato nominato per quella Succursale nelle rate e nei tempi seguenti:

L. 333 6 8 per azione al 15 maggio	} 1860.
» 333 6 8 « al 1° luglio	
» 333 6 8 « al 1° novembre	

Art. 14. I versamenti verranno notati sulla relativa cartella iscritta con la firma del cassiere e col *Visto* del Direttore. Dentro il 31 dicembre 1860 questa cartella sarà cambiata con le cartelle delle nuove azioni. E solamente dopo la consegna delle nuove cartelle potrà essere domandato il trasporto ad altra Sede della Banca nazionale, di che nell'articolo 13 dello Statuto e 7 del Regolamento generale per le Succursali; con dovere infrattanto l'azione rimanere iscritta alla Sede della Succursale.

Art. 15. L'indugio a corrispondere ai versamenti intimati sottoporrà l'azionista al frutto a favore della Banca in ragione dell'otto per cento dal giorno della scadenza; con avere il Consiglio pienissima libertà di vendere all'incanto le azioni, appena lo giudichi conveniente, a tutte spese, rischio e pericolo dell'iscritto mantenutosi in mora.

Art. 16. Il godimento degli utili risultanti dal bilancio generale della Banca nazionale non cominciando per gli azionisti nuovamente iscritti che dal 1° gennaio 1861, l'utile netto del tempo rotto del 1860 della Succursale pisana andrà tutto a profitto della Banca nazionale, dalla quale sarà in compenso corrisposto a detti signori azionisti il frutto a ragione del 5 per cento all'anno a scala dei versamenti eseguiti, da però datare il primo versamento dal 1° giugno 1860.

Art. 17. Le nomine dei titolari dovranno per questa prima volta farsi dentro il mese di febbraio per essere dentro il marzo 1860 trasmesso alla Sede principale di Livorno il ca-stelletto.

E i titolari da eleggere dal Municipio e dagli azionisti locali dovranno coi titolari a nomina del Consiglio prestarsi alle operazioni preparatorie per mettere la Succursale in atti-

vità all'epoca suindicata del 1° giugno 1860, non che esercitare le relative incombenze tanto pel tempo rotto del 1860 quanto per l'annata 1861.

Per gli anni successivi le nomine dei titolari da rinnovare annualmente saranno fatte non più tardi del mese di ottobre.

Art. 18. Il Direttore e Aiuto direttore a nomina del Consiglio per la Succursale della Banca nazionale istituita in Pisa non potranno affatto mescolarsi dello stralcio della Banca di sconto di detta città, da aprire il 1° giugno e chiudere al 31 dicembre 1860.

Art. 19. Essi dovranno prestarsi a tutte le operazioni preparatorie all'apertura della Banca pel 1° giugno 1860 dietro le istruzioni che riceveranno dalla Direzione per la Sede di Livorno.

Art. 20. Le spese occorrenti per queste operazioni preparatorie saranno anticipate dalla Sede livornese, dietro percezione del frutto fissato per gli sconti, e per esserne rimborsata coi primi versamenti sulle azioni.

Art. 21. Tutte le spese di prima montatura dovranno farsi di concerto con la Sede principale, e, divise in diciottesimi, portarsi a carico dei bilanci speciali della Succursale pisana, cominciando da quello del 1861.

Art. 22. Il ruolo normale degli impiegati nella Banca di Pisa rimane per ora stabilito come appresso:

Cassiere (con a suo carico l'Esattore)	L. 3600
Ragioniere . . . . .	» 2000
Aiuto ragioniere . . . . .	» 1700
Commesso. . . . .	» 1080
Esattore a carico del Cassiere . . .	» —
Custode . . . . .	» 800

—  
Lire 9180

Art. 23. La gratificazione di che nell'articolo 23 del Regolamento sulle Succursali resta per ora determinata nella sesta parte degli utili risultanti dal bilancio particolare della Succursale pisana, dopo prelevata anche la massa di rispetto.

Art. 24. Questa gratificazione non potrà mai eccedere le lire 15,000 nè essere minore di lire 10,000.

E si distribuirà come appresso:

11/24 al Direttore,
6/24 all'Aiuto direttore,
2/24 al Censore,
5/24 agli impiegati.

Art. 25. Al Direttore e suo Aiuto la tangente della quota minima stabilita nell'articolo precedente potrà anticiparsi in dodicesimi a ogni fine di mese, in quanto essi non hanno stipendio di ruolo.

Art. 26. La medaglia di presenza da darsi agli Assessori e ai Deputati sarà valutata lire 4.

Art. 27. I giorni d'operazioni saranno per Pisa il lunedì, mercoledì e sabato; e quando cadano in giorno festivo d'intero prececto, il giorno successivo al lunedì o mercoledì e il precedente al sabato.

### BANCA DI LUCCA

Art. 1. È istituita in Lucca una Banca affiliata alla Banca nazionale toscana sulle norme e con le attribuzioni di che nel Regolamento generale per le Succursali, approvato col Decreto governativo del 4 agosto 1859.

Art. 2. La nuova Banca affiliata comincerà le sue operazioni il 1° di giugno 1860.

Art. 3. Al primo gennaio 1860 l'attuale Banca di sconto di Lucca dovrà cominciare la sua liquidazione e mettersi in stralcio, il quale dovrà esser chiuso al 31 dicembre successivo.

Art. 4. Il capitale della Banca nazionale toscana dipendentemente da questa istituzione è aumentato di lire duecento sessanta mila, da rappresentarsi da n° 260 azioni di lire 1000, con facoltà in essa Banca di emettere biglietti per un valore triplo, ai termini dello Statuto.

Art. 5. È conferito agli azionisti dell'attuale Banca di sconto di Lucca il diritto di acquistare alla pari del loro valor nominale un'azione nuova della Banca nazionale per ogni tre azioni da essi possedute delle n° 780 di lire 333 6 8, ora in corso della Banca lucchese.

Art. 6. Il Consiglio superiore disporrà per la vendita all'incanto di quelle fra le 260 azioni non acquistate dagli azionisti della Banca lucchese.

Art. 7. È assegnato un mese di tempo dal giorno della pubblicazione nel *Monitore* delle presenti Convenzioni ai signori azionisti della Banca di sconto di Lucca a ridurre all'atto il diritto di acquistare alla pari del loro valore nominale un'azione della Banca nazionale per ogni tre delle 780 azioni da essi possedute della Banca lucchese.

Art. 8. Le nuove azioni parificate in tutto alle già emesse dalla Banca nazionale conferi-

ranno ai titolari i medesimi diritti, e saranno rappresentate da cartelle affatto simili alle prime, da contrassegnare con numero progressivo, cominciando dal n° 8901, e da datare dal 1° gennaio 1861, dalla qual epoca saranno ammesse al godimento degli utili risultanti dal bilancio generale della Banca nazionale.

Art. 9. A ricevere le relative dichiarazioni sarà aperto un apposito registro nella Banca di sconto di Lucca. La iscrizione dovrà farsi da ciascun possessore di tre in tre azioni della Banca attuale lucchese, personalmente o col mezzo di mandatario eletto regolarmente, con esprimere in parole il numero delle azioni che intende acquistare, più il numero d'ordine delle tre azioni vecchie da lui attualmente possedute per ogni azione nuova, e con dichiarare il domicilio, ai termini dell'articolo 9 dello Statuto.

Il Direttore della Banca di sconto di Lucca ne prenderà nota sulle cartelle d'azione da esibire dall'azionista, con indicarvi il nome del possessore inscrivente e con notare in ciascuna delle tre che gli danno diritto ad una nuova azione il numero progressivo delle altre due.

Una tal nota con tutte le suddette indicazioni sarà anche presa in un registro a parte, che starà in luogo e servirà di registro nominale degli azionisti della Banca attuale di Lucca inscrittisi per l'acquisto di azioni della Banca nazionale.

La iscrizione sarà fatta puramente e semplicemente, con importare l'accettazione da parte dell'iscritto di tutte e singole le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Banca nazionale. Ogni condizione, modificazione, aggiunta e riserva vizierà la iscrizione, da aversi come non fatta.

Art. 10. Appena spirato il mese, il Direttore assistito dal presidente del Consiglio direttivo della Banca di Lucca chiuderà il registro, che, sottoscritto tanto dal presidente che dal Direttore, sarà rimesso alla Sede di Livorno per le ulteriori disposizioni.

Art. 11. Chiuso il registro, gli azionisti che non vi appariscano iscritti si avranno per renunzianti al diritto loro concesso di acquistare le azioni della Nazionale, senza che possano in alcun modo e per qualsivoglia titolo e causa esser rimessi in buon giorno.

Art. 12. Avvenuta la iscrizione, le cartelle d'azione dell'attual Banca lucchese diventeranno

a tutti gli effetti nominative, col non potersi trasmettere che nei modi previsti dagli articoli 17 e 18 dello Statuto della Banca nazionale e necessariamente collegate a tre per tre come lo furono nell'iscrizione; con trasferire nell'acquirente tutte le obbligazioni che ne conseguono, e con rimanere all'esatto adempimento delle medesime affetto e vincolato con privilegio il capitale delle azioni iscritte.

Art. 13. Gli azionisti iscritti dovranno versare il capitale delle azioni acquistate in Lucca nelle mani del cassiere che sarà stato nominato per quella Succursale nelle rate e nei tempi seguenti:

L. 333 6 8	per azione al 15 maggio	} 1860.
» 333 6 8	» al 1° luglio	
» 333 6 8	» al 1° novembre	

Art. 14. I versamenti verranno notati sopra una delle tre cartelle iscritte collettivamente come sopra per ogni azione della Banca nazionale con firma del cassiere e col *Visto* del Direttore.

Dentro il 31 dicembre 1860 queste tre cartelle saranno cambiate con una cartella d'azione della Banca nazionale.

Come meno di tre non conferiscono diritto alla iscrizione, così il cambio non potrà esser fatto che di contro a quelle tre precise per cui fu fatta la iscrizione.

Solamente dopo la consegna della nuova cartella potrà esser domandato il trasporto ad altra Sede della Banca nazionale, di che nell'articolo 13 dello Statuto e 7 del Regolamento generale per le Succursali, col dovere frattanto l'azione rimanere iscritta alla Sede della Succursale.

Art. 15. L'indugio a corrispondere ai versamenti stabiliti sottoporà l'azionista al frutto a favore della Banca in ragione dell'8 per cento dal giorno della scadenza; con avere il Consiglio pienissima libertà di vendere all'incanto le azioni, appena lo giudichi conveniente, a tutte spese, rischio e pericolo dell'iscritto man. tenutosi in mora.

Art. 16. Il godimento degli utili risultanti dal bilancio generale della Banca nazionale non cominciando per gli azionisti nuovamente iscritti che dal 1° gennaio 1861, l'utile netto del tempo rotto del 1860 della Succursale lucchese andrà tutto a profitto della Banca nazionale, dalla quale sarà in compenso corrisposto ai detti signori azionisti il frutto a ragione del 5 per cento all'anno, a scala dei versamenti

eseguiti, da datare però il primo versamento dal 1° giugno 1860.

Art. 17. Le nomine dei titolari dovranno per questa prima volta farsi dentro il mese di febbraio per esser dentro il marzo 1860 trasmesso alla Sede principale di Livorno il castelletto.

E i titolari da eleggere dal Municipio e dagli azionisti locali dovranno coi titolari a nomina del Consiglio prestarsi alle operazioni preparatorie per mettere la Succursale in attività all'epoca suindicata del 1° giugno 1860, non che esercitare le relative incombenze tanto pel tempo rotto del 1860 quanto per l'annata 1861.

Per gli anni successivi le nomine dei titolari da rinnovare annualmente saranno fatte non più tardi del mese di ottobre.

Art. 18. Il Direttore e Aiuto direttore a nomina del Consiglio per la Succursale istituita in Lucca non potranno affatto mescolarsi dello stralcio della Banca di sconto di detta città, da aprire il 1° gennaio 1860 e chiudere il 31 dicembre successivo.

Art. 19. Essi dovranno prestarsi a tutte le operazioni preparatorie all'apertura della Succursale pel 1° giugno 1860 dietro le istruzioni che riceveranno dalla Direzione della Sede di Livorno.

Art. 20. Le spese occorrenti per queste operazioni preparatorie saranno anticipate dalla Sede livornese dietro percezione del frutto fissato per gli sconti e per esserne rimborsata coi primi versamenti sulle azioni.

Art. 21. Tutte le spese di prima montatura dovranno farsi di concerto con la Sede principale e, divise in diciottesimi, portarsi a carico dei bilanci speciali della Succursale lucchese, cominciando da quello del 1861.

Art. 22. Il ruolo normale degl'impiegati della Succursale di Lucca rimane per ora stabilito come appresso:

Cassiere (con a suo carico l'Esattore)	L. 3000
Ragioniere . . . . .	» 1600
Aiuto ragioniere . . . . .	» 1250
Primo Commesso . . . . .	» 1150
Secondo Commesso . . . . .	» 860
Esattore a carico del Cassiere . . . . .	» —
Custode . . . . .	» 600

L. 8400

Art. 23. La gratificazione di che nell'articolo 23 del Regolamento sulle Succursali resta per ora determinata nella quarta parte degli utili risultanti dal bilancio particolare della Suc-

curiale lucchese, dopo prelevata anche la massa di rispetto.

Art. 24. Questa gratificazione non potrà mai eccedere le lire 11,000 nè esser minore di lire 7,500, e si distribuirà come appresso:

11/24 al Direttore  
6/24 all'Aiuto direttore  
2/24 al Censore  
5/24 agl' impiegati.

Art. 25. Al Direttore e suo Aiuto la tangente della quota minima stabilita nell' articolo precedente potrà anticiparsi in dodicesimi a ogni fine di mese; in quanto essi non hanno stipendio di ruolo.

Art. 26. La medaglia di presenza da darsi agli Assessori e ai Deputati del castelletto sarà valutata lire 4.

Art. 27. I giorni di operazioni saranno per Lucca lunedì, mercoledì e sabato; e quando cadano in giorno festivo d'intero precetto, il giorno successivo al lunedì e mercoledì e il precedente al sabato.

Dal Ministero delle Finanze,  
del Commercio e dei Lavori pubblici,  
V.º R. BUSACCA

Li 23 gennaio 1860.

Il Segretario generale del Ministero  
F. CAREGA

*574. Autorizzazione di alienazione  
d'una Rendita di lire 60 mila per  
la costruzione della Ferrovia da  
Asciano a Grosseto.*

23 gennaio 1860.

IL MINISTRO

DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO  
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il Decreto del 19 novembre 1859, col quale venne decretata la costruzione della strada ferrata da Asciano a Grosseto;

Visti gli articoli 9 e 11 dello stesso Decreto, così concepiti:

« Art. 9. Il Governo fornirà, dentro i limiti dell' articolo precedente, i capitali occorrenti all' impresa mediante la emissione di uno speciale consolidato tre per cento, al quale assegnerà un fondo capace d'ammortirlo in dugento anni.

» Art. 11. Alla alienazione dei ti-

» toli corrispondenti sarà proceduto  
» di mano in mano che ne ricorra il  
» bisogno, nei modi e sotto le pre-  
» scrizioni da decretare volta per volta  
» per Ordinanza del Ministero delle  
» finanze. Il prodotto di vendita di  
» questi titoli sarà depositato nella  
» Depositeria generale per esser poi  
» gradatamente erogato nella costru-  
» zione della strada » ;

Considerando che il prodotto ricavabile dall' alienazione di lire italiane sessantamila di rendita è sufficiente ad iniziare i lavori;

Ordina:

Art. 1. Il professore Policarpo Bandini, nella sua qualità di Gerente della Società per la strada ferrata centrale toscana, incaricata della costruzione della strada ferrata dalla stazione da Asciano a Grosseto, è autorizzato ad alienare lire italiane sessantamila di rendita tre per cento, conforme agli articoli 9 e 11 del Decreto del dì 19 novembre 1859, per la costruzione della strada ferrata dalla stazione di Asciano a Grosseto.

Art. 2. Il saggio a cui sarà venduta la rendita di lire italiane sessantamila, di che nel precedente articolo, sarà il cinquantacinque per cento.

Art. 3. I sottoscrittori dovranno nell'atto della sottoscrizione effettuare il pagamento del primo sesto dell' ammontare della loro obbligazione, e sborsare gli altri sestimi nel seguente modo: il secondo ed il terzo rispettivamente dopo tre e sei mesi dalla data del Decreto di concessione; e gli altri tre in altre tre rate semestrali, a contare dalla scadenza del terzo sesto, con facoltà per altro nell' acquirente di fare qualunque anticipazione di pagamento e di goderne il frutto.

Art. 4. Il pagamento di che sopra potrà essere effettuato nella cassa della regia Depositeria o in quelle della Dogana di Siena e della Prefettura di Grosseto.

Art. 5. I cassieri della regia Depo-

siteria, della Dogana di Siena e della Prefettura di Grosseto sono autorizzati a rilasciare una ricevuta provvisoria, da cangiarsi in una cartella pur provvisoria, consegnabile all'epoca del secondo versamento che scade il 19 febbraio prossimo, nel tergo della quale saranno quattro caselle per registrarvi i quattro successivi pagamenti formanti il saldo; compiuto il quale, sarà fatto il cambio colla cartella integrale definitiva di lire mille italiane, valore nominale.

Art. 6. Il cav. Direttore dei conti della regia Depositeria e il cav. Direttore dell'Ufficio del Debito pubblico provvederanno, ognuno per la parte che gli spetta, all'esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, li ventitrè gennaio milleottocentesanta.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

*Il Segretario generale del Ministero*  
F. CAREGA

**575. Dichiarazione di utilità pubblica per lavori stradali da eseguirsi in Firenze.**

24 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Deliberazione con la quale la civica Magistratura di Firenze, sotto dì 12 gennaio corrente, mirando a predisporre tutto quanto è necessario ad attuare il progetto di una nuova strada in prosecuzione della Via Nazionale e di Cafaggio, e segnatamente dalla Via Faenza allo stradone di accesso alla Stazione della ferrovia Maria Antonia presso la Piazza Vecchia di Santa Maria Novella, e la conseguente rettificazione delle dette vie Nazionale e di Cafaggio, invoca una Legge di espropriazione a causa di pubblica utilità;

Considerando come importi che le operazioni dirette a determinare e liquidare le indennità di ragione do-

vute per dipendenza dell'occupazione degli stabili e dei terreni che occorreranno per l'apertura della detta nuova strada e per la conseguente rettificazione delle vie Nazionale e di Cafaggio, secondo la perizia che verrà eseguita dall'Ingegnere comunale, procedano con la possibile sollecitudine, senza trattenere l'esecuzione dei lavori dei quali si tratta;

Decreta:

Art. 11. I lavori e le espropriazioni di stabili e di terreni occorrenti per la costruzione della nuova strada da Via Faenza allo stradone di accesso alla Stazione della ferrovia Maria Antonia presso la Piazza Vecchia di Santa Maria Novella sono dichiarati di pubblica utilità; e per la valutazione delle relative indennità saranno osservate le norme stabilite con la Legge de' 18 aprile 1857, concernente la strada ferrata da Firenze al Confine pontificio per Arezzo.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventiquattro gennaio milleottocentesossanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI

**576. Proroga alla presentazione dei Progetti di ferrovie tra Firenze e le città delle Romagne.**

24 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 10 stante, col quale è ordinato ad una Commissione d'ingegneri appositamente nominata l'esame di studi relativi a strade ferrate tra Firenze e le città della Romagna;

## Decreta:

Art. 1. Il termine di giorni quindici stabilito dall'articolo 4 del Decreto suddetto a presentare studi di strade ferrate, specialmente dei passi degli Appennini, è protratto a tutto febbraio prossimo futuro.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventiquattro gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

### 577. Ordinamento del real Liceo militare di Firenze.

24 gennaio 1860 (1).

## REGOLAMENTO

### Scopo dell'Istituto e sua dipendenza

Art. 1. Il real Liceo militare ha per unico scopo di formare uffiziali pei varii Corpi dell'esercito.

Art. 2. A raggiungere questo scopo vi è impartita la istruzione scientifica, militare e letteraria per modo da istruire completamente nelle varie parti dell'arte della guerra quei giovani che si dedicano alla carriera militare e desiderano intraprendere servizio nei varii Corpi dell'armata di terra nella qualità di uffiziali.

Art. 3. Il real Liceo militare è sotto la dipendenza diretta ed esclusiva del Ministero della Guerra.

(1) Nessuna delle Collezioni degli Atti del Governo toscano fa precedere a questo Regolamento il Decreto od Ordinanza ministeriale con cui sembra che abbia dovuto essere approvato; ed ogni ricerca, sia negli Archivi centrali di Stato, sia in quelli del Ministero della Guerra, per aver copia di codesta Ordinanza è stata infruttuosa.

## TITOLO PRIMO

### DEGLI ALUNNI

#### CAPITOLO I.

### Numero d' alunni stabilito; condizioni e norme per la loro ammissione

#### *Numero e qualità dei posti di Alunno*

Art. 4. Il numero totale degli alunni del real Liceo militare sarà portato a quello di ottanta almeno, dei quali alcuni sono di regola ordinaria pensionarii per conto proprio o dei parenti, e altri pensionarii del regio Governo.

Art. 5. Gli alunni pensionarii del regio Governo possono essere da pensione intera e da mezza pensione; a carico sì le une sì le altre del militare bilancio fino alla concorrenza di venti mezze pensioni.

Art. 6. I posti interi gratuiti si concedono soltanto

- a) ai figli di militari morti sul campo di battaglia;
- b) agli alunni uffiziali nell'ultimo anno di corso destinato alle armi speciali.

I posti a mezza pensione sono dati, per esame di concorso, tanto ai figli de' pubblici funzionarii benemeriti dello Stato, preferendo i figli dei militari, quanto ad alunni del Liceo medesimo che si fossero segnalati e per condotta lodevole e per singolar profitto negli studi.

#### *Requisiti che si richieggono negli Aspiranti.*

#### *Domande per l' ammissione*

Art. 7. L' aspirante ad un posto di alunno di qualunque categoria deve riunire i seguenti requisiti, cioè

- a) avere 16 anni compiuti al 1° agosto e non oltrepassare i 18 alla stessa data;
- b) professare la religione cattolica;
- c) risultare nella visita, a cui saranno sottoposti a norma dell'articolo 9, sani e dotati di un fisico robusto, senza alcuno dei difetti che rendono inabile al servizio militare, e di una statura non minore di metri 1,46, se non hanno compiuto i 17 anni; dai 17 ai 18 anni do-

vanno avere una statura proporzionatamente sviluppata e tale da promettere che non rimiranno ai 21 anni inferiori a metri 1,36. La balbuzie e la miopia sono cause di esclusione;

- d) possedere le cognizioni seguenti, cioè  
aritmetica e principii di algebra,  
geometria piana e solida,  
lettere italiane,  
lingua francese,  
catechismo della dottrina cristiana,  
calligrafia,

avendo per norma i programmi approvati da S. E. il Ministro della guerra;

e) essere provveduti al loro entrare nel real Liceo militare del corredo fissato dalla Nota approvata dal Ministro della guerra.

Art. 8. Le domande per l'ammissione agli esami di concorso devono essere dirette al Ministero della guerra prima della scadenza del mese di giugno; portare il nome, il cognome, il domicilio e la condizione del capo di famiglia o suo rappresentante legale in Firenze, richiedente; il nome e cognome dell'aspirante; dichiarare gli studi fatti dal medesimo ed in quali scuole.

A corredo delle dimande sono indispensabili i seguenti documenti:

1° fede di nascita e di battesimo legalizzata;

2° fede di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3° certificato dal quale resulti che, durante il tempo in cui convisse in un collegio od istituto privato ovvero frequentò le scuole, l'aspirante tenne costantemente una condotta degna di giovane onesto e bene educato; e per quello che abbia fatto solo studi privati, un certificato di buona condotta rilasciato dell'Autorità politica locale.

Art. 9. L'idoneità fisica indicata alla condizione c) sarà constatata nel real Liceo militare sottoponendo il candidato, prima della sua accettazione, alla visita di una Commissione composta di un ufficiale superiore o capitano del real Liceo suddetto e di due ufficiali sanitari designati da S. E. il Ministro della guerra.

#### *Esame d'ammissione*

Art. 10. Per comprovare il possesso delle cognizioni volute dalla condizione d), gli aspiranti dovranno superare gli esami di concorso

che saranno dati nel mese di agosto da una Commissione nominata dal Ministro della guerra.

Art. 11. Sarà dato un esame per ciascuna delle materie indicate all'articolo 7, attenendosi nelle interrogazioni ai relativi programmi anzi citati.

Gli esami saranno parte verbali e parte in iscritto, com'è indicato negli stessi programmi.

Gli esami verbali sono pubblici.

La votazione sarà fatta su ciascuna delle materie per voto segreto, espresso con cifre da 0 a 10.

I risultati degli esami saranno dalla Commissione registrati in una tabella con quelle note ed osservazioni che occorressero, la quale sarà firmata dai membri e dal presidente, e da questo rassegnata al Ministero della guerra.

Art. 12. Il candidato sarà dichiarato idoneo e avrà superato almeno di una frazione il punto 5 in tutti gli esami.

Tutti i candidati idonei saranno al termine degli esami classificati fra di loro nell'ordine di merito risultante dalla somma dei prodotti dei punti da ognuno di essi riportati in ciascun esame, moltiplicati pel coefficiente assegnato ad ogni materia nei programmi.

Art. 13. Gli aspiranti dichiarati idonei sono ammessi come alunni nell'Istituto, secondo l'ordine di classificazione, fino alla concorrenza del numero dei posti vacanti.

Art. 14. Ai candidati che al seguito dell'esame di ammissione resulteranno i primi nella classificazione sopra stabilita saranno devolute le mezze pensioni gratuite fino al numero prefisso dal Ministero della guerra, sempre che essi abbiano superato negli esami di matematiche ed in quello di lettere italiane i due terzi del massimo numero dei punti di merito.

Nella concessione delle mezze pensioni per merito d'esame, accadendo che varii candidati abbiano ottenuto una media eguale, sarà sempre preferito quello che avrà conseguito il maggior numero di punti nelle matematiche.

Art. 15. Le mezze pensioni ottenute al concorso nell'ammissione sono continuate per tutto il corso degli studi che l'alunno percorrerà nel Liceo, purchè ogni anno consegua la promozione alla classe superiore.

Art. 16. Qualora in seguito agli esami di ammissione suddetti rimangano ancora posti vacanti, saranno aperti nuovi esami in Firenze nella terza decade di settembre, senza però che

questi diano luogo a concorso per le mezze pensioni gratuite.

#### *Pensione degli Alunni. Regole per il pagamento*

Art. 17. La pensione per ogni alunno è di italiane lire novecento all'anno, ossia di italiane lire 225 per trimestre.

Art. 18. I trimestri s'intendono decorrere dal 1° gennaio al 1° aprile, dal 1° di aprile al 1° di luglio, dal 1° di luglio al 1° d'ottobre, e dal 1° d'ottobre al 1° di gennaio seguente.

Art. 19. Le pensioni si pagheranno anticipatamente per ciascun trimestre.

Art. 20. Ogni trimestre della pensione sarà pagato per intero, qualunque sia il tempo intermedio in cui abbia luogo l'accettazione o l'uscita dell'alunno.

Art. 21. Le mezze pensioni e le intere pensioni gratuite, fino alla concorrenza di italiane lire novemila, si continuano a corrispondere dal militare bilancio al regio Liceo, senza distinzione di posti vacanti o no.

Art. 22. A cautela degli interessi del regio Liceo militare nell'adempimento dei sovra accennati obblighi, i parenti rimetteranno all'Amministrazione dell'Istituto, all'ingresso dell'alunno, un atto legale di sottomissione conforme al modulo approvato dal Ministro della guerra.

#### *Corredo degli Alunni entranti*

Art. 23. I candidati nominati alunni al seguito dell'esame d'ammissione dell'agosto o del settembre fanno il loro ingresso definitivo nel Liceo il dì 3 del successivo mese di novembre.

Art. 24. Ogni alunno entrando nel Liceo dev'esser provvisto a sue spese di tutti quei capi di corredo che sono descritti nella Nota indicata all'articolo 7, rilevanti alla somma approssimativa di lire italiane ottocento.

Tali capi di corredo devono essere conformi, nè inferiori in qualità, al campione che n'è stabilito; qualora si preferisca che siano forniti per cura dell'Amministrazione del Liceo, possono essere pagati ai prezzi della Tariffa che coll'approvazione del Ministero della guerra è annualmente stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Sono poi sempre somministrati in danaro

quegli oggetti di cui è fatta speciale menzione nella Nota anzidetta.

Art. 25. Ogni alunno uscendo dal regio Liceo militare ha ragione ad esportare seco i capi di corredo indicati nella citata Nota, nel quantitativo ivi segnato, e nello stato di uso in cui si troveranno alla sua uscita.

#### *Spese straordinarie a carico dell'Alunno*

Art. 26. L'Amministrazione del regio Liceo militare provvede alla riparazione e rinnovazione d'ogni oggetto guasto dall'uso, e fa tutte le provviste occorrenti per lo studio durante la permanenza dell'alunno nel Liceo.

Rimangono però a carico delle famiglie

1° i libri di testo stampati o litografati;

2° le spese speciali occorrenti quando l'alunno è nominato istruttore, caporale, sergente od ufficiale;

3° la provvista o riparazione di oggetti smarriti o guasti per colpa dell'alunno.

Per queste ultime, che sono dette *spese refettibili*, sarà corrisposta dalle famiglie all'Amministrazione del regio Liceo militare una somma di lire trenta italiane, rinnovabile a seconda dei bisogni.

Art. 27. Quando la permanenza di un alunno nel Liceo oltrepassasse i quattro anni, dovrà esser pagata la somma di lire italiane 100 per ogni anno in più, affine di sovvenire alle occorrenti maggiori spese.

## CAPITOLO II.

### **Insegnamento**

#### *Corso degli Studi nel regio Liceo*

Art. 28. Il corso degli studi nel regio Liceo militare è di tre anni per quelli alunni che si dedicano al servizio nei Corpi di fanteria e di cavalleria.

È di quattro anni per coloro che si destinano a servire nei Corpi reali d'artiglieria e del Genio militare.

#### *Materie comprese nell'Insegnamento*

Art. 29. L'insegnamento che vien dato agli alunni è in parte comune alle due categorie in cui sono classati, in parte destinato alle sole armi speciali.

Quello comune alle due armi comprende

1° un corso di geometria solida, trigono-

metria piana, e applicazione dell'algebra alla geometria;

2° un corso di topografia;

3° un corso di algebra;

4° un corso di geometria descrittiva e sue applicazioni;

5° un corso di fortificazione passeggera (attacco e difesa delle opere di campagna);

6° un corso di fisica } elementari

7° un corso di chimica } per le armi di linea;

8° un corso di ippologia;

9° un corso di lettere italiane;

10° un corso di cosmografia e geografia;

11° un corso di storia dell'evo antico, medio e moderno;

12° un corso di filosofia razionale e morale;

13° un corso di storia ed arte militari;

14° lo studio della lingua e delle lettere francesi;

15° lo studio della lingua tedesca (facoltativo per le armi di linea);

16° il disegno lineare e d'ornato e i principii del disegno all'acquarello;

17° il disegno topografico;

18° il disegno di paese;

19° lo studio ragionato delle diverse parti delle armi di fanteria e del cannone;

20° lo insegnamento teorico dei Regolamenti tattici delle armi;

21° lo studio degli altri Regolamenti militari relativi alla contabilità e ai varii servizi, nelle guarnigioni, nelle marce e nei campi;

22° i principii d'alta amministrazione e organizzazione militare;

23° lo studio del Codice penale militare.

Lo insegnamento per le armi speciali comprende ancora.

24° un corso di trigonometria sferica e di analisi finita;

25° un corso di analisi infinitesimale;

26° un corso di meccanica;

27° un corso di istituzioni di architettura civile e idraulica;

28° un corso di fortificazione permanente (attacco e difesa delle piazze);

29° un corso di artiglieria teoretica e pratica;

30° un corso di applicazione della chimica alla metallurgia e pirotecnia;

31° il disegno lineare architettonico e quello all'acquarello di architettura civile e militare;

32° il disegno del materiale d'artiglieria;

33° lo studio del Regolamento per le manovre di artiglieria.

Art. 30. Nei giorni festivi di intero precetto gli alunni tutti assistono ad una conferenza religiosa nella quale è sviluppata la storia sacra ed ecclesiastica.

Art. 31. Pei corsi di studio sopraindicati e danno lezioni dal dì 4 novembre di ciaschedun anno a tutto il mese di luglio dell'anno successivo.

La prima metà del mese di agosto è consacrata per parte degli alunni allo studio di tutte le materie insegnate nel corso scolastico per prepararsi a sostenere lodevolmente i pubblici esami di classe; e per parte dei professori e maestri alle ripetizioni o svolgimento di quelle difficoltà che gli alunni stessi possono incontrare in tale riepilogo dei loro studi.

Il dì 16 di agosto cominciano i pubblici esami di classe in tutte le materie che hanno formato soggetto di lezione.

Art. 32. Un generale programma, sottoposto all'approvazione del Ministro della guerra, determina lo scompartimento dei relativi studi ed esercizi fra i varii anni del corso.

#### *Esercitazioni pratiche*

Art. 33. Gli alunni tutti sono esercitati in diversi giorni della settimana e a seconda delle classi

1° nella ginnastica;

2° nel ballo;

3° nella scherma di baionetta;

4° nella scherma di spada e di sciabola;

5° nella scuola di bastone;

6° nel nuoto;

7° negli esercizi militari;

e quelli appartenenti alle due ultime classi di corso lo sono anche nell'equitazione e nel maneggio del cannone.

Art. 34. Terminati gli esami di classe, cominciano per gli alunni, sì nell'interno dello Stabilimento come fuori di esso, le esercitazioni pratiche relative alla chimica, alla topografia, all'arte militare e alla fortificazione passeggera, regolate secondo gli studi fatti dalle diverse classi; e queste durano pel rimanente dell'anno scolastico.

In questo medesimo periodo di tempo continuano pure gli esercizi militari, quelli di scherma, ginnastica ecc., coll'aggiunta di speciali lezioni sulla scuola del tiro, susseguite dal tiro a segno.

Art. 35. Non sono poi trascurate lunghe

passaggiate militari durante il corso degli studi e in certe epoche determinate, all'oggetto non solo di abituare gli alunni alle marce, ma anche per iniziarli a quello studio di terreno che, dopo avere sostenuto gli esami di classe, fanno in più grande scala, esercitandosi con apposite descrizioni e bozzetti nelle applicazioni del servizio di campo e in quelle dello speciale insegnamento ricevuto intorno alle riconoscizioni militari.

### CAPITOLO III.

#### **Esami — Promozioni ad Ufficiale Vantaggi degli applicati agli Studi per le armi speciali**

##### *Esami di profitto*

Art. 36. Nel mese di marzo si sottopongono gli alunni ad un esame privato in tutte le materie che hanno formato soggetto di studio durante la prima metà del relativo anno di corso (articolo 31).

Art. 37. Tali esami non costituiscono passaggio da una classe all'altra, ma servono a manifestare il profitto degli alunni e nel tempo stesso a prepararli agli esami annuali.

Art. 38. Per impiegare il minor tempo possibile negli esami di profitto, l'intero Corpo insegnante è diviso in quattro Commissioni; due per le materie fisiche e matematiche, una per le materie letterarie, una per le militari.

Le Commissioni seggono contemporaneamente durante le ore prescritte dall'orario per lo studio e per le lezioni, e gli esami cominciano ad un tempo per la classe superiore e per quella inferiore del corso.

Art. 39. Negli esami di profitto si osservano le stesse forme e discipline che per gli esami annuali.

##### *Esami annuali*

Art. 40. Al termine di ciascun anno di corso gli alunni debbono subire esami, sulle materie insegnate nell'annata, innanzi apposite Commissioni stabilite ogni anno dal Consiglio d'istruzione, di cui è proposito all'articolo 176. I membri di queste Commissioni sono tratti dal personale addetto all'istruzione del Liceo medesimo.

Art. 41. Gli esami annuali sono pubblici.

Art. 42. Lo stesso Consiglio d'istruzione de-

termina le forme e la durata di ciascun esame; e stabilisce le discipline da osservarsi per giudicare del grado di merito relativo conseguito nell'esame di ciascun alunno.

Art. 43. Terminati gli esperimenti su ciascuna materia, ogni membro della Commissione esprime il suo voto per scrutinio segreto sull'approvazione o disapprovazione dell'esame; e quell'alunno che nel risultamento dello scrutinio non ottiene la maggioranza assoluta dei voti è in obbligo di rifare il corso dell'annata cui gli esami sono relativi.

Art. 44. L'alunno poi che durante due anni consecutivi fosse disapprovato nel medesimo esame cesserà senz'altro dall'essere parte del Liceo, nè potrà altrimenti aspirare ad essere promosso ufficiale nell'armata per via d'esami.

##### *Alunni istruttori*

Art. 45. Gli alunni che si negli esami di profitto come in quelli pubblici annuali riportano il plauso o la lode, e si distinguono per buona condotta, possono essere nominati alunni istruttori ed essere incaricati di facilitare ai compagni di classe lo studio delle relative lezioni, ripetendo ad essi la spiegazione delle parti più difficili delle lezioni medesime.

Art. 46. Gli alunni istruttori hanno la gonnella della tunica fregiata di due asole d'argento.

Art. 47. Il grado di istruttore porta seco il vantaggio di godere dei permessi nei giorni festivi (articolo 151) in numero maggiore di quelli accordati agli alunni non insigniti di grado alcuno; ma per essere conservato vuolsi che l'alunno perseveri e nella buona condotta e nell'applicazione allo studio, per modo da riescire nei successivi esami annuali approvato sempre con lode o con plauso.

##### *Esami dell'ultimo anno di corso, e Discipline relative*

Art. 48. Per gli esami dell'ultimo anno di corso, cioè del terzo anno per le armi di linea e del quarto anno per le armi speciali, sono aggiunti alle relative Commissioni, di che all'articolo 40, tre ufficiali scelti tra le diverse armi dell'esercito e nominati da S. E. il Ministro della guerra.

Art. 49. Gli alunni che nei siffatti esami non ottenessero la maggioranza assoluta dei voti,

se del terzo anno di corso, sono trattati nel modo stabilito dall'articolo 43, e se del quarto anno, più non potranno continuare gli studi per le armi speciali, ma sarà loro offerto di passare nella qualità di sottotenente nelle armi di linea.

*Scelta degli Alunni per le armi speciali.*

*Vantaggi loro*

Art. 50. Al termine del primo anno di corso e dopo conosciuto il resultamento degli esami annuali, viene dal Consiglio di istruzione nominata una Commissione per un esame di concorso da darsi privatamente nell'Istituto agli alunni che nel subito esame del primo anno han dimostrato maggiore attitudine alle scienze positive, all'oggetto di scegliere fra di essi quelli che, nel numero prefisso annualmente dal Ministero della guerra, debbono far passaggio al corso di armi speciali.

Art. 51. Gli alunni come sopra prescelti, dal giorno in cui incominciano il quarto anno di corso, godono ciascuno di due delle mezze pensioni gratuite di che all'articolo 5.

*Promozione al grado di Sottotenente*

Art. 52. Compiuto il terzo anno di corso, tutti gli alunni i quali allo sperimento degli esami hanno ottenuta la maggioranza assoluta dei suffragi sono promossi sottotenenti nell'armata.

Art. 53. Coloro i quali si trovano destinati per le armi di linea sono a tale epoca collocati nei Corpi di fanteria e cavalleria, e la loro anzianità principia dal giorno del loro collocamento in essi.

Art. 54. Quelli destinati alle armi speciali rimangono nel Liceo per compiere il quarto anno di corso, ma hanno la loro anzianità dal giorno della promozione a sottotenente.

*Promozione al grado di Luogotenente*

Art. 55. Gli alunni che al compimento del quarto anno di corso sono stati negli esami relativi ravvisati idonei per il servizio delle armi speciali sono promossi al grado di luogotenente, e contemporaneamente fatti passare nei Corpi reali d'artiglieria e del genio militare.

Art. 56. Qualora in questi Corpi non vi fossero vacanze nella categoria dei luogotenenti,

gli alunni ora detti, vi sono collocati nella qualità di sottotenenti, ma col grado di luogotenente onde conseguirne l'effettività alle prime vacanze.

**TITOLO SECONDO**

DEL PERSONALE

ADDETTO AL REALE LICEO MILITARE

CAPITOLO I.

**Composizione del personale.**

**Regole relative**

*Composizione del Personale*

Art. 57. Il personale del regio Liceo militare consta di

- 1 Comandante, direttore degli studi,
- 1 Comandante in 2<sup>o</sup>, sotto-direttore degli studi;

*Per l'istruzione militare ed il governo degli Alunni*

- 1 ufficiale istruttore, comandante la compagnia degli alunni,
- 4 uffiziali di governo,
- 6 sotto-uffiziali di governo;

*Per il servizio spirituale*

- 1 direttore di spirito, cappellano;

*Per i vari rami d'istruzione*

- 1 professore d'analisi e di meccanica,
- 1 professore di geometria descrittiva e di istituzioni di architettura civile e idraulica,
- 1 professore di fisica e di chimica,
- 1 professore di fortificazione,
- 1 professore di geometria e geodesia,
- 1 professore di algebra e di artiglieria,
- 1 professore di filosofia, catechistica e storia sacra,
- 1 professore d'ippologia,
- 1 professore di arte e storia militare,
- 1 professore di storia e di geografia,
- 1 professore di belle lettere italiane,
- 1 maestro di disegno lineare e d'ornato,
- 1 maestro di disegno topografico,
- 1 maestro di disegno di paese,
- 1 maestro di lingua e lettere francesi,

- 1 maestro di lingua tedesca,
- 1 maestro di scherma,
- 1 maestro di ginnastica,
- 1 maestro di ballo,
- 1 maestro di nuoto,
- 1 conservatore delle macchine, coll'obbligo di aiutare il professore di fisica e di chimica nelle esperienze relative ;

*Per il servizio sanitario*

- 1 medico-chirurgo;

*Per l'amministrazione  
e per gli altri servizi varii*

- 1 tesoriere,
- 1 economo,
- 1 bibliotecario,
- 1 archivista,
- 2 scrivani ;

*Per il servizio inferiore*

- 1 ispettore del servizio famigliare .
- 1 guarda-corredi,
- 1 portinaio,
- 1 infermiere,
- 1 cuoco,
- 1 aiutante di cucina,
- 2 tamburi,
- 6 scopatori ed illuminatori,
- 7 ordinanze di uffiziali.

*Gradi e regole*

*per gli Uffiziali e Sotto-uffiziali di governo*

Art. 58. Il Comandante è sempre uffiziale superiore;

il Comandante in 2° uffiziale superiore o capitano ;

l'uffiziale istruttore comandante la compagnia degli alunni, capitano ;

gli uffiziali di governo, luogotenenti o sotto-tenenti ;

i sotto-uffiziali di governo, forieri o sergenti.

Art. 59. Toccando ad alcuno di questi uffiziali la promozione per anzianità ad un grado superiore a quello come sopra stabilito per la rispettiva categoria, deve per ottenerlo essere ricollocato in un Corpo dell'armata.

Art. 60. Nessuno può essere per regola ordinaria nominato istruttore comandante la

compagnia degli alunni, se inferiore all'età di 30 anni, e se non ha servito almeno due anni in un Corpo nella qualità di capitano.

Art. 61. Gli uffiziali di governo sono tratti dai luogotenenti e sotto-tenenti dell'armata attiva.

Art. 62. I sotto-uffiziali di governo sono scelti fra quelli dell'armata attiva che per condotta, morigeratezza di costumi e buoni servizi ne saranno ravvisati più meritevoli, purchè abbiano almeno 30 anni di età.

Art. 63. L'economista si sceglie pure fra i luogotenenti dell'armata attiva riconosciuti più idonei per la specialità di questo servizio.

Il tesoriere si trae dal personale dell'Amministrazione militare.

Il bibliotecario è scelto fra gli impiegati dello Stabilimento.

Art. 64. Tutti gli altri individui del personale indicato all'articolo 58 per l'amministrazione e pel servizio inferiore dell'Istituto si traggono dai sotto-uffiziali, caporali e comuni dell'esercito.

*Corrispondenza di alcune Cariche  
ai gradi militari*

Art. 65. Le cariche di direttore di spirito e di professore corrispondono al grado di capitano.

Art. 66. La carica di maestro risponde al grado di luogotenente.

*Regole speciali per i Professori e Maestri*

Art. 67. I professori di materie militari sono di regola ordinaria uffiziali militari.

Art. 68. I professori di scienze e di lettere possono anche non essere militari, purchè abbiano patenti dalle regie Università.

Art. 69. Possono similmente i professori essere scelti fra gli uffiziali appartenenti ai Corpi dell'armata ; ed in tal caso godono soltanto di un supplemento di stipendio e sono indicati col titolo di *Professori a stipendio supplementivo*.

Art. 70. Si gli uni, si gli altri, ognorachè si giudichi opportuno, possono essere prima della nomina sottoposti allo sperimento della supplenza alla cattedra vacante per un periodo di tempo non minore di un intero anno scolastico.

## CAPITOLO II.

**Attribuzioni***Comandante direttore degli Studi*

Art. 71. Il Comandante ha il comando in capo ed il governo superiore di tutte le persone e di tutte le cose spettanti al servizio del regio Liceo militare.

Soprintende perciò ed ha la principal cura e responsabilità in tutto quello che riguarda la istruzione, la disciplina e il retto andamento del servizio amministrativo.

Art. 72. Corrisponde direttamente per tutti gli affari d'ufficio con S. E. il Ministro della guerra, dalla cui autorità unicamente dipende, e sta verso di lui mallevadore della stretta e rigorosa osservanza di tutti i Regolamenti e di tutte le Disposizioni che emaneranno per le varie parti del servizio nel Liceo.

Art. 73. Fa le promozioni degli alunni ai gradi di istruttore, caporale e sergente; li rimuove da tali uffici ognorachè se ne rendano immeritevoli; e promuove dal Ministero della guerra il licenziamento o l'espulsione di coloro che ne fosse il caso, dopo sentito in proposito l'avviso del Consiglio di disciplina (articolo 174).

Art. 74. Propone a S. E. il Ministro della guerra la nomina a tutti gl'impieghi del servizio superiore nel Liceo, qualunque ne sia la categoria; veglia la condotta ed i servizi di tutto il personale; promuove le ricompense ed il ritiro di coloro che ne sono meritevoli, come pure il cambio o la rimozione delle persone immeritevoli.

Art. 75. Ha pure facoltà di promuovere ai posti di soldato scelto e ai gradi ed impieghi di caporale e di sotto-uffiziale i soldati facenti parte del personale del Liceo, uniformandosi in queste promozioni alle prescrizioni della Legge e del Regolamento sull'avanzamento; e propone il rinvio ad altri Corpi dei promossi qualora esuberassero l'effettivo del personale prescritto pel Liceo medesimo.

Nomina, sulla proposta del Consiglio d'amministrazione, gli agenti subalterni retribuiti a carico della cassa del Liceo, di cui il numero, le funzioni e il trattamento sono dallo stesso Consiglio determinati.

Art. 76. Propone le promozioni degli alunni ed il loro collocamento nei varii Corpi dell'e-

sercito dietro ai risultamenti degli esami ed in conformità delle norme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 77. È supplito nelle sue incumbenze dal Comandante in secondo.

*Comandante in secondo, sotto-direttore degli Studi*

Art. 78. Il Comandante in secondo prende posto immediatamente dopo il Comandante per rappresentarlo e supplirlo assente o impedito.

Art. 79. A lui è affidata la superiore vigilanza su tutti i rami del servizio, e più specialmente poi sopra quello della istruzione in genere, che procura venga impartita agli alunni a seconda delle norme stabilite.

Art. 80. Tutti gl'impiegati superiori ed inferiori dell'Istituto stanno sotto gli ordini immediati del Comandante in secondo, siccome mallevadore verso il Comandante dell'andamento regolare delle cose e delle persone.

Art. 81. Al termine di ogni mese, sui rapporti che rimettono il capitano comandante la compagnia e tutti i professori e maestri (articoli 85 e 110), compila un rapporto generale che manifesta la condotta disciplinare e morale di ciascun alunno, i suoi progressi nella istruzione militare e negli studi della classe a cui appartiene.

Correda un tal rapporto delle sue osservazioni in proposito, e lo rimette al Comandante.

Art. 82. Il Comandante in secondo è supplito dal Capitano istruttore comandante la compagnia degli alunni.

*Capitano istruttore comandante la Compagnia degli Alunni*

Art. 83. Il Capitano istruttore ha la superiore vigilanza su tutti i rami del servizio interno, e speciali incarichi nell'amministrazione e nella contabilità del regio Liceo militare, come sarà stabilito nel relativo Regolamento di cui è proposito all'articolo 193.

Art. 84. È particolarmente responsabile verso il Comandante in secondo della disciplina, della tenuta e della istruzione degli alunni nelle armi. Vigila il servizio degli ufficiali di governo, e dirige tutte le esercitazioni pratiche di cui è parola all'articolo 33.

Art. 85. Dagli ufficiali di governo e dai

maestri incaricati delle esercitazioni pratiche suddette riceve al termine di ogni mese le note degli alunni ammaestrati, colla indicazione della attenzione da essi prestata al relativo insegnamento e del profitto ricavato.

Su queste note compila un rapporto mensile, corredandolo delle proprie osservazioni sulla condotta disciplinare e morale di ciascun alunno, e lo rimette al Comandante in secondo.

Art. 86. È supplito nelle sue incombenze dal più anziano fra gli ufficiali di governo, quando sia assente o impedito.

#### *Ufficiali di governo*

Art. 87. Gli ufficiali di governo sono incaricati della istruzione teorico-pratica delle scuole del soldato, di pelotone, di compagnia e battaglione, e della scuola da cacciatori, non meno che delle evoluzioni di linea, del maneggio del cannone e delle manovre di artiglieria.

Espongono agli alunni il Codice penale militare e tutti i Regolamenti militari vigenti rispetto alla disciplina, alla contabilità, all'amministrazione ed ai servizi vari nelle guarnigioni, nei campi e nelle marce.

Dettano infine i principii d'alta amministrazione e organizzazione militare.

Art. 88. Esercitano in comune e per turno i servizi di ispezione, di riserva e di sotto-riserva.

Spetta all'ufficiale d'ispezione tutto ciò che concerne il servizio giornaliero nell'interno della Casa; ed a quello di riserva quanto si riferisce al servizio fuori della Casa rispetto al comando, alla scorta e alla disciplina degli alunni.

L'ufficiale di sotto-riserva accompagna gli alunni alla scuola d'equitazione.

Art. 89. Scopo costante degli ufficiali di governo è quello di vegliare la buona disciplina, la creanza, la civiltà dei modi degli alunni in tutte le loro operazioni e nelle varie loro posizioni.

Art. 90. Dipendono direttamente dal Capitano comandante la compagnia, e si suppliscono a vicenda secondo gli ordini del Comandante.

Art. 91. Del profitto fatto dagli alunni nello studio delle materie da essi insegnate, a tenore dall'articolo 87, rendono conto, siccome i pro-

fessori e maestri (articolo 110), nel registro delle ripetizioni al termine d'ogni lezione.

Mensilmente poi rimette ciascuno al Capitano comandante la compagnia, e per la parte che lo riguarda, una nota della attenzione prestata e del profitto fatto da tutti gli alunni.

#### *Economo*

Art. 92. L'economo regge l'ufficio detto di maggioranza militare, ove si compiono gli specchi, gli orarii e le altre carte direttrici del servizio giornaliero.

Art. 93. L'infermeria, i dormitorii, i refettori, le stanze d'arresto, il parlatorio esercitano la particolare attenzione dell'economo, al quale stanno perciò subordinate le persone addette alle incombenze di questi vari luoghi.

Art. 94. Adempie gli obblighi speciali che gli vengono assegnati dal Regolamento d'amministrazione, e altri che stimeranno di affidargli il Comandante ed il Comandante in secondo, dai quali dipende immediatamente, e coi quali comunica senza superiori intermedi.

Art. 95. Può, occorrendo, concorrere cogli ufficiali di governo per il servizio d'ispezione e di riserva, semprechè più di uno di essi si trovi assente od impedito e lo ravvisi conveniente il Comandante.

#### *Sotto-ufficiali di governo*

Art. 96. I sotto-ufficiali di governo vegliano continuamente i portamenti degli alunni, tanto uniti che separati, così nell'interno come nell'esterno della Casa, nei luoghi delle varie esercitazioni di studio, ginnastiche e militari, nei dormitorii, nei refettori, nell'oratorio, nei luoghi di ricreazione e di passeggio, in somma in tutte le operazioni della giornata.

Art. 97. Fanno il loro servizio in comune e per turno; suppliscono ai mancanti od impediti, e disimpegnano inoltre quelle particolari incombenze che loro stimerà d'affidare il Comandante.

Art. 98. Dipendono essenzialmente dall'economo e dagli ufficiali di governo.

#### *Direttore di spirito, cappellano*

Art. 99. Il direttore di spirito ammaestra nelle cose della religione e nei doveri del proprio stato gli impiegati inferiori dello Stabilimento.

Art. 100. Veglia attentamente la condotta e i costumi degli alunni.

Art. 101. Nella sua qualità di cappellano celebra tutti i giorni la santa messa nell'oratorio del Liceo, dirige le pratiche di religione proprie dell'Istituto, e provvede alle funzioni religiose.

Art. 102. L'oratorio del Liceo essendo eretto in Cura di tutta la famiglia avente alloggio nello Stabilimento, il direttore di spirito, cappellano, ne è parroco *de jure*.

Quindi si trovano in lui riunite tutte le attribuzioni e i doveri inerenti a questa carica, sì rispetto alla custodia e buona manutenzione di tutti gli oggetti e arredi sacri, sì rispetto alla conservazione dei registri d'anime, di matrimonii ecc.

Art. 103. Il direttore di spirito dipende direttamente dal Comandante.

E a questi soltanto o al Comandante in secondo dee rivolgersi pei rapporti e per gli ordini che egli credesse conveniente di procurare nell'interesse del servizio.

Art. 104. Nel caso di assenza o di impedimento, il direttore di spirito può esser supplito da un altro cappellano militare, da nominarsi da S. E. il Ministro della guerra.

### *Professori e Maestri*

Art. 105. I professori ed i maestri esercitano le incombenze della propria carica a seconda dei programmi stabiliti per l'insegnamento e delle norme che ricevono dalla Direzione degli studi.

Art. 106. I professori ed i maestri si suppliscono all'occorrenza a vicenda, a seconda degli ordini del Comandante.

Art. 107. È stretto obbligo dei professori e dei maestri di vigilare la condotta degli alunni nella rispettiva scuola, e ne sono malleadori.

Art. 108. Oltre la ripetizione che essi fanno fare agli alunni in ciascuna lezione, hanno l'obbligo di chiamarne altri a ripetere in giorni ed ore diverse da quelle destinate alla rispettiva lezione, come pure di spiegare in questi giorni ed ore le difficoltà incontrate dagli alunni nello studio e di cui vien loro presentata nota per parte della Direzione degli studi dall'uffiziale d'ispezione.

Art. 109. Sono pure obbligati di assistere straordinariamente gli alunni nello studio di

quelle lezioni alle quali per causa di malattia non hanno potuto intervenire, semprechè la durata di tal malattia non sia stata così lunga da impedire assolutamente all'alunno di raggiungere i suoi compagni di classe.

Art. 110. Del merito conseguito dagli alunni nelle ripetizioni i professori ed i maestri rendono conto giornaliero in apposito registro per via di punti.

E al termine di ogni mese rimettono al Comandante in secondo, sotto-direttore degli studi, una nota contenente l'attenzione prestata e il profitto ricavato da ogni alunno della rispettiva loro classe durante il mese spirato.

Art. 111. Il professore di fisica e di chimica è consegnatario, e per conseguenza responsabile verso il Comandante in secondo, della buona manutenzione di tutti gli istrumenti, attrezzi ed utensili componenti il gabinetto di fisica e il laboratorio di chimica, non che degli istrumenti geodetici che si conservano nel primo, per tutto il tempo in cui non sono adoperati dal professore di geometria e geodesia.

Per la manutenzione di tali oggetti ha sotto i suoi ordini il conservatore delle macchine.

I maestri di disegno sono consegnatarii, e quindi responsabili verso lo stesso Comandante in secondo, degli istrumenti, atlanti, esemplari ecc. loro affidati per la relativa scuola.

Art. 112. I professori di quelle scienze che richiedono il sussidio di speciali disegni hanno stretto obbligo di assistere gli alunni nella esecuzione di quelli, e debbono procurare che ciascuno compia quel numero di tavole che viene prescritto dal relativo programma.

Art. 113. Entro il mese di agosto di ciascun anno ogni professore e maestro deve rimettere alla Direzione degli studi il programma relativo alle sue lezioni pel futuro anno scolastico acciocchè possa essere per tempo esaminato e discusso dal Consiglio d'istruzione.

Art. 114. Sebbene i professori ed i maestri non abbiano dimora nel Liceo, nondimeno possono essere comandati per seguire od accompagnare gli alunni nei viaggi, nei tempi delle vacanze, ed in altre simili occasioni.

Il numero e la qualità dei professori e maestri chiamati a tali incombenze sono ogni volta fissati dal Comandante.

Art. 115. I professori e maestri hanno dipendenza diretta dal Comandante in secondo.

*Medico-chirurgo*

Art. 116. Il medico-chirurgo attende a curare non solo la salute degli alunni ma ben anche quella di tutto il personale addetto al servizio inferiore, nei casi in cui i vigenti Regolamenti non ne prescrivano il passaggio allo spedale militare.

Art. 117. Per regola ordinaria il medico-chirurgo si reca tutti i giorni al Liceo nell'ora prescritta dall'orario per visitare gli alunni ammalati e quelli che hanno annunziato indisposizione nel corso delle ventiquattro ore.

Ciò peraltro non esclude l'obbligo nell'uffiziale sanitario di una maggiore assistenza nei casi di bisogno.

Art. 118. Tutte le volte in cui si verifichi la necessità di consulti o il caso di concesse visite agli alunni malati per parte di medici estranei, l'uffiziale sanitario dello Stabilimento ha il diritto e l'obbligo di trovarsi presente.

Art. 119. Il medico-chirurgo ha dipendenza diretta dal Comandante.

*Tesoriere, Bibliotecario, Archivista,  
Scrivani*

Art. 120. Le attribuzioni speciali del tesoriere sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Liceo.

Art. 121. Il bibliotecario ha la custodia dei libri della biblioteca, dei modelli e macchine che servono alla istruzione degli alunni.

Tratta la scelta delle edizioni e la compra dei libri approvati dal Consiglio d'istruzione.

Corregge le prove delle stampe fatte per conto dell'Istituto.

È segretario del Consiglio d'istruzione per le cose spettanti agli studi ed agli esami.

Dipende direttamente dal Comandante.

Art. 122. L'archivista ha il carico della cancelleria del Comando e la custodia di tutti i registri e scritture relative all'Istituto.

Supplisce al bibliotecario nei casi di assenza o d'impedimento.

Art. 123. Gli scrivani attendono ai lavori di conti e di copie, in aiuto e sotto gli ordini del tesoriere, economo, bibliotecario e archivista, nel modo che sarà determinato dal Comandante.

*Servizio inferiore*

Art. 124. Una parte delle persone addette

al servizio inferiore prestar deve l'opera sua in comune, l'altra ha incarichi personali.

Le incombenze ed i doveri di tutte queste persone sono specificate nel Regolamento di servizio interno.

## CAPITOLO III.

**Paghe, Vantaggi e Divisa***Paghe e Vantaggi*

Art. 125. Tutte le persone addette al servizio del regio Liceo militare godono, secondo il grado e la classe loro, degli stipendi, salarii, e degli altri particolari vantaggi stabiliti dal qul unito Specchio vidimato dal Ministro della guerra.

Art. 126. Per quegli stipendi a cui dallo Specchio è stabilito un *minimum* ed un *maximum*, si avrà per norma che la differenza che vi passa tra l'uno e l'altro si acquista in ragione della metà dopo dieci anni di servizio nella stessa qualità; e servendo venti anni consecutivi nella stessa qualità, si ha ragione al *maximum* dello stipendio fissato per la rispettiva categoria.

Art. 127. La qualità di stipendiato del regio Liceo militare non esclude il godimento di qualsivoglia paga, stipendio o pensione di cui già fosse uno provvisto o avesse titoli per esserlo in conseguenza di servizi estranei all'Istituto ora detto.

*Persone aventi ragione all'alloggio  
nel Liceo*

Art. 128. Hanno abitazione nell'interno del Liceo

il Comandante direttore degli studi;

il Comandante in secondo, sotto-direttore degli studi;

il Capitano istruttore comandante la compagnia degli alunni;

il Direttore di spirito, cappellano;

i luogotenenti e sottotenenti di governo;

l'economista;

i sotto-ufficiali di governo;

l'archivista;

gli scrivani;

tutte le persone di servizio inferiore.

*Regole per il trattamento di ritiro*

Art. 129. Il servizio prestato nel regio Liceo

militare è considerato qual servizio attivo, tanto per l'avanzamento quanto per il trattamento in ritiro.

Art. 130. Per le pensioni in ritiro tutte le persone addette al servizio del Liceo sono trattate a norma dei vigenti Regolamenti.

### Divisa

Art. 131. La divisa del regio Liceo militare è la seguente:

keyy turchino con pennacchio; ritto del medesimo colore per gli alunni, bianco e turchino per gli uffiziali di governo;

tunica di panno turchino a doppia fila di bottoni, con goletta, mostre e pistagna chermisino;

pantaloni bigi con banda laterale chermisina;

i bottoni in metallo bianco portano in giro il motto « *Reale Liceo Militare* ».

Tale divisa viene indossata dagli alunni e dagli uffiziali dell'Istituto.

Il Comandante farà uso del cappello militare invece del keyy.

Art. 132. Gl'individui di bassa forza addetti allo Stabilimento hanno la tunica con una sola fila di bottoni, ed al keyy portano la nappa turchina in luogo del pennino; i colori del panno, della mostra, ed i bottoni sono per i medesimi uguali a quelli adottati per gli uffiziali e per gli alunni dell'Istituto.

## TITOLO TERZO

### SCOMPARTIMENTO E DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

#### CAPITOLO I.

#### Scompartimento degli Alunni

*Scompartimento degli Alunni in Pelottoni.  
Persone addette ai medesimi*

Art. 133. Gli alunni formano una compagnia che si divide in due pelottoni; ogni pelottone è diviso in due squadre, ogni squadra in due mezze squadre.

Art. 134. Il comando d'ogni pelottone, per ciò che riguarda alla tenuta dell'equipaggio armamento, libri d'istruzione ecc., è affidato a due degli uffiziali di governo, che si dividono le attribuzioni e si suppliscono a vicenda.

Art. 135. Ad ogni squadra è preposto un uffiziale alunno, specialmente incaricato d'invigilare sugli alunni.

Art. 136. Ciascuna squadra è comandata da un sergente, ed ogni mezza squadra da un caporale, tratti questi e quelli dalla classe degli alunni.

*Scompartimento degli Alunni in classi per le scuole. Circostanze in cui devono gli Alunni essere ordinati secondo lo Scompartimento militare.*

Art. 137. Lo scompartimento di cui negli articoli precedenti s'intende essere quello *militare e disciplinare* degli alunni; ma in ordine alle scuole sono scompartiti in classi, il cui numero è determinato dal corso normale degli studi.

Art. 138. L'alunno più anziano per merito conseguito nell'ultimo degli esami annuali subiti è capo della rispettiva classe; e sotto-capo è quegli che viene immediatamente dopo di lui nello stesso ordine di merito.

Art. 139. I capo-classe hanno la sorveglianza diretta e la responsabilità del mantenimento del buon ordine e della disciplina ogni qualvolta gli alunni sono divisi per classi, nell'assenza dei rispettivi professori e maestri.

Art. 140. Per regola ordinaria la sorveglianza di ciascuna classe in tempo di studio è affidata ad un alunno graduato, scelto dal Comandante, che nei casi di assenza è supplito dal capo classe e sotto-capo-classe.

Art. 141. Gli alunni debbono essere sempre ordinati a tenore dello scompartimento militare tuttavolta che escono dal Liceo insieme uniti per qualunque motivo; e così pure in tutte le operazioni giornalieri, ordinarie e disciplinari, nell'interno dell'Istituto.

#### CAPITOLO II.

#### Disciplina degli Alunni

##### Arruolamento

Art. 142. Gli alunni del regio Liceo militare tosto che compiono il diciassettesimo anno di età sono arruolati secondo le norme stabilite dalla Legge sul reclutamento.

A tale uopo i parenti degli alunni, non appena questi abbiano raggiunta l'età di cui sopra, devono far pervenire all'Amministrazione dell'Istituto un relativo atto di consenso.

Art. 143. Il tempo che trascorre dopo l'arruolamento si computa come servizio utile, sì per riguardo ai doveri della leva, sì per riguardo ai diritti che si acquistano per la giubilazione.

#### *Conseguenze dell'Arruolamento*

Art. 144. Gli alunni del regio Liceo militare arruolati, i quali per mala condotta o per negligenza negli studi si rendono immeritevoli di più oltre far parte dello Stabilimento, sono mandati in un Corpo di fanteria per ivi ultimare la capitolazione, a cominciare dal giorno dell'arruolamento. Essi potranno farsi surrogare a termine della Legge sul reclutamento.

Art. 145. Pel fatto dell'arruolamento incontrato incorrono pure nel rinvio ad ultimare la capitolazione in un Corpo i giovani i cui parenti o rappresentante solidario non si trovassero in grado di far fronte al pagamento della pensione o fossero recidivi a non soddisfarvi a tempo debito; senza pregiudizio dell'Amministrazione dell'Istituto, che ripeterà le somme delle quali sia in credito producendo l'atto di obbligazione di cui all'articolo 22.

Art. 146. Quelli che non possono più rimanere nell'Istituto per fisici difetti, per debole costituzione o per mal ferma salute, saranno congedati per rimando.

Questo congedo non li esime dal concorrere alla leva qualora, venendo chiamati per età a farne parte, essi siano giudicati idonei al servizio militare.

Art. 147. Se il ritorno nel seno della propria famiglia di un alunno del regio Liceo militare arruolato sia divenuto necessario per mutamenti successi nelle condizioni della medesima posteriormente all'arruolamento, esso potrà conseguire in via di grazia l'assoluto congedo. I casi in cui può esser luogo a tale provvedimento sono annoverati nell'articolo 38 della Legge sul reclutamento militare del 18 febbraio 1853.

#### *Norme per i passeggi degli Alunni*

Art. 148. Di regola ordinaria gli alunni escono nel giovedì di ciascuna settimana e in tutti i giorni festivi d'intero precetto per andare a passeggio; salvo che ordini particolari del Comandante prescrivano giorni diversi per cagioni speciali o motivi straordinarii.

Art. 149. L'uscita per la passeggiata dei giorni festivi ha luogo nelle ore pomeridiane, senza fucile e senza zaino, per quella parte di alunni cui non è stato rilasciato il biglietto di licenza per recarsi presso le rispettive famiglie o loro rappresentanti: ha luogo poi per tutta la compagnia, col fucile e con o senza zaino, nei giovedì ed anco nei giorni festivi alle ore determinate dall'orario.

L'uffiziale di riserva comanda in questo caso la compagnia; due degli uffiziali alunni comandano i pelotoni; e gli alunni sergenti e caporali stanno al comando della rispettiva squadra e mezza squadra. Due sotto-uffiziali di governo seguono la compagnia sotto gli ordini dell'uffiziale che la comanda.

Art. 150. Di quando in quando, e non meno di una volta al mese, gli alunni fanno un *passeggio militare* più o meno lungo, secondo il tempo e la stagione; ed in tale circostanza gli alunni non uffiziali sono carichi del loro fucile e del loro zaino ripieno d'effetti. Questi passeggi hanno luogo coll'assistenza eziandio del capitano comandante la compagnia. Vi prendono parte l'uffiziale di riserva, tutti gli alunni uffiziali e tre dei sotto-uffiziali di governo. Scopo di tali passeggi si è di avvezzare gli alunni alle marce militari e istruirli nelle discipline che vi sono relative.

#### *Permessi di uscita per gli Alunni; come debbono essere limitati*

Art. 151. Allo scopo di premiare gli alunni che per condotta ed applicazione allo studio se ne rendono meritevoli, è data facoltà al Comandante di concedere delle licenze di uscita nei giorni festivi, e così di sospenderle ogni volta che lo creda opportuno. Tali licenze si accordano semprechè dalle rispettive famiglie venga avanzata analoga istanza in iscritto al Comando del Liceo.

Art. 152. Per regola ordinaria la durata delle licenze non è mai maggiore di ore sei nella stagione invernale e di ore otto in quella estiva. Fra questi due limiti può il Comandante stabilire la durata delle licenze medesime nelle stagioni di mezzo, salvo sempre i casi straordinarii nei quali creda opportuno di concedere licenze più lunghe.

Art. 153. Nelle solennità dell'anno possono le licenze esser protrate al di là dei limiti sopra indicati ed estendersi fino a tre giorni; ma

con due soli pernottamenti fuori dello Stabilimento per quegli alunni le cui famiglie non hanno dimora in Firenze. Per gli aventi domicilio in Firenze non può essere concesso alcun pernottamento fuori dell'Istituto.

Art. 154. Gli alunni del primo e secondo anno non possono uscire in licenza se non coi loro genitori o tutori o colle persone da questi delegate; e per tutto il tempo che rimangono fuori del Liceo sono sotto la responsabilità loro, nè debbono esser lasciati andar soli. Da tal misura sono eccettuati gli alunni ufficiali; e possono esserlo quelli del terzo anno qualora la loro savia condotta offra garanzia sufficiente che non sieno per abusare di tale fiducia.

Art. 155. Può il Comandante concedere licenze straordinarie nei casi di urgentissimi affari di famiglia, di pericolose malattie di congiunti od in altre simili gravissime circostanze, in qualunque giorno della settimana. L'uscita dell'alunno sarà per poche ore, se debba questi rimanere in città, o per più lungo tempo, estendibile fino a tre giorni ma al più con due soli pernottamenti fuori delle mura dell'Istituto, se l'alunno dovrà recarsi a distanza maggiore di dieci miglia.

Per simili licenze deve sempre essere dai parenti rivolta domanda in iscritto al Comandante, e questi ne riferirà tosto al Ministero.

Art. 156. L'alunno in licenza dovrà costantemente indossare la divisa del Liceo.

### *Punizioni*

Art. 157. Gli alunni incorrono nel rigore delle punizioni

- a) per mancanze contro la disciplina o per negligenza nello studio;
- b) per reati.

Le punizioni che possono essere inflitte per mancanze o negligenza sono le seguenti:

- 1° ammonizione in particolare;
- 2° ammonizione in presenza della classe;
- 3° ammonizione in presenza della compagnia o all'ordine del giorno;
- 4° privazione delle licenze di uscita;
- 5° prigione semplice;
- 6° prigione con pane e minestra;
- 7° prigione di rigore con pane ed acqua;
- 8° rinvio ad un Corpo od espulsione, quando l'alunno non sia arruolato.

Gli alunni graduati hanno inoltre la sospensione e la remozione dal grado.

Nei casi di reati previsti dal Codice militare, d'ordine del Ministro della guerra, si procede al Consiglio di guerra.

### *In che consistono i sopra accennati Gastighi*

Art. 158. L'ammonizione assoggetta l'alunno ad essere avvertito o rimproverato dal Capitano comandante la Compagnia, dagli altri ufficiali superiori del Liceo o dal Comandante il Liceo stesso, se in particolare.

Le ammonizioni di cui al n° 2 e 3 consistono in un rimprovero fatto in presenza della classe o della compagnia, o con ordine del giorno. Per queste due ultime punizioni l'alunno vien fatto uscire dai ranghi.

All'alunno punito col gastigo n° 4 è sospesa l'uscita in licenza per un tempo più o meno lungo, a seconda dei casi.

L'alunno cui viene inflitto il gastigo n° 5 è rinchiuso in apposita cella, intervenendo soltanto alle lezioni e agli esercizi. Dorme sul tavolozzo ed ha una sola coperta.

Il gastigo n° 6 si differenzia dal precedente in quantochè l'alunno con quello punito si ciba soltanto di pane e minestra e non interviene che alle lezioni di matematiche.

Il gastigo n° 7 assoggetta l'alunno a star chiuso continuamente in una cella, non ricevendo che pane ed acqua, eccettuati i giorni di giovedì e di domenica, a seconda di quanto è prescritto all'articolo 190 del Regolamento di disciplina.

Quando sieno stati sperimentati e riconosciuti vani i sopraccennati gastighi, e che l'alunno continui in abituale cattiva condotta, sarà sottoposto a Consiglio di disciplina dietro ordine del Comandante, in seguito a domanda, per rapporto in scritto, del Comandante la compagnia.

Il castigo n° 8 viene inflitto al seguito di deliberazione del Consiglio di disciplina, approvata dal Ministro della guerra.

L'alunno graduato che si rende immeritevole dell'onore conferitogli è rimosso dal suo grado e torna semplice alunno. La rimozione è annunciata alla compagnia con ordine del giorno.

Le punizioni da infliggersi agli alunni ufficiali sono quelle prescritte all'articolo 179 del Regolamento di disciplina militare.

## CAPITOLO III.

**Altre norme disciplinari***Proibizioni varie*

Art. 159. È vietato agli alunni di ritenere danaro o gioielli. L'orologio è permesso soltanto agli alunni ufficiali e ai graduati; e dovrà essere in argento, e non oggetto di lusso.

Art. 160. È vietato agli alunni l'uso del fumare.

Art. 161. È vietato agli alunni lo introdurre nel Liceo libri estranei all'insegnamento, stampe, litografie, giornali ecc. Quei parenti che credessero mandare di tali oggetti agli alunni li dirigeranno al Comando del Liceo, il quale provvederà pel recapito o per la restituzione ai parenti stessi quando non creda permetterne l'introduzione.

*Oggetti di Vestiario*

Art. 162. Gli alunni debbono fare esclusivamente uso di oggetti di vestiario conformi ai modelli e campioni approvati dal Ministero della guerra e facenti parte del loro corredo.

Il guanto di cui debbono far uso è quello di pelle seamociata, prescritto nel Regolamento di disciplina per gli ufficiali.

Art. 163. È vietato l'uso di ogni altro oggetto, salvo le eccezioni proposte dall'uffiziale sanitario dello Stabilimento ed autorizzate dal Comandante.

Art. 164. L'acconciatura del capo deve essere quella prescritta dal Regolamento di disciplina, astenendosi da ogni effeminata ricchezza.

È vietato l'uso d'essenze e di profumi dinotanti effeminatezza; è soltanto tollerato l'uso della pomata e del sapone per quanto lo consentono l'educazione militare e vi provvedano i parenti.

*Corrispondenza*

Art. 165. L'alunno deve mantener vivi i sentimenti d'affezione e le relazioni di famiglia col mezzo di corrispondenze epistolari; ma, perchè non ne vengano inconvenienti, le lettere debbono essere coll'intermezzo del Comandante la compagnia sottoposte al Comandante del Liceo, dal quale vengono pure aperte quelle dirette agli alunni.

*Parlatorio*

Art. 166. Allo stesso fine di mantener vivi quei sentimenti d'affezione che debbono crescere cogli anni fra gli alunni ed i loro genitori e parenti, viene ad essi concesso o alle persone che delegheranno di visitare gli alunni in parlatorio.

Art. 167. Per regola ordinaria gli alunni possono intervenire al parlatorio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, durante la ricreazione prescritta dopo il pranzo; salvo le concessioni di parlatorio straordinario in altri giorni ed ore che il Comandante sarà per concedere sulla domanda dei parenti.

L'alunno in parlatorio non potrà ricevere oggetti di cui sia vietato l'uso nel Liceo.

*Contegno dell'Alunno in licenza*

Art. 168. Salve le eccezioni fatte all'articolo 154, l'alunno in licenza deve essere sempre accompagnato dai genitori o dalla persona delegata cui fu concesso.

Deve osservare strettamente le discipline prescritte per i militari, specialmente per quanto riguarda il salute dovuto ai superiori.

Deve tenere e serbare contegno di persona educata e chiamata a coprire l'onorevole posto di ufficiale.

Non deve fumare.

L'alunno che resulti non accompagnato nelle vie pubbliche, o che commetta disordini o contravvenga in qualche modo agli ordini dati, sarà punito secondo i casi; e la responsabilità cadrà tutta sulla persona che lo ottenne in licenza.

*Alunni alla Infermeria*

Art. 169. I genitori degli alunni e le persone delegate potranno sempre visitare gli alunni infermi ogni qualvolta continuo tre giorni di permanenza nella infermeria o che l'alunno abbia dovuto sottostare al salasso.

Quando la malattia presenti qualche gravità, può esser concesso ai parenti di visitare l'alunno anche prima del suespresso periodo di tempo. In tal caso è anche loro consentito di chiamare a proprie spese in consulto qualsiasi medico estraneo all'Istituto.

*Avvertenze**pei Genitori e Tutori degli Alunni*

Art. 170. Ogni contravvenzione alle disci-

pline dello Stabilimento per parte dei parenti e tutori, sia coll'introdurre generi mangiativi od oggetti vietati, tanto nella infermeria come nel parlatorio, dà luogo alla privazione dell'uscita dell'alunno per un tempo determinato ed a quella del parlatorio.

Art. 171. Quei genitori o tutori che non abitano in Firenze possono delegare altro parente o persona di loro fiducia, diversa dal raccomandatario di che nell'atto di obbligazione citato all'articolo 22, per rappresentarli, sia nelle visite in parlatorio, sia nel ritirare gli alunni nelle licenze festive.

A tale oggetto inoltreranno le loro domande al Comandante del Liceo, spiegando con apposite dichiarazioni la qualità e condizione delle persone che intendono di delegare; ed il Comandante suddetto farà conoscere le sue determinazioni, senza entrare in giustificazioni, nel caso di rifiuto, pel fatto della responsabilità che su lui pesa.

Le persone non espressamente delegate dai parenti hanno d'uopo di una dichiarazione in scritto dei medesimi per ottenere dal Comandante speciale autorizzazione di visitare alunni nel parlatorio.

Art. 172. Al termine d'ogni trimestre scolastico i genitori o tutori degli alunni ricevono dal Comandante del Liceo un bullettino o resoconto da cui risulta della condotta e dei progressi dei medesimi negli studi, del loro stato sanitario, e della rimanenza del fondo particolare relativo alle spese refettabili, di che all'articolo 26.

## TITOLO QUARTO

CONSIGLIO DI DISCIPLINA E DI ISTRUZIONE.  
AMMINISTRAZIONE

### CAPITOLO I.

#### Consiglio di disciplina e di istruzione

##### *Consiglio di disciplina*

Art. 173. È istituito nel R. Liceo militare un Consiglio di disciplina, composto  
del Comandante, presidente,  
del Comandante in secondo,  
del Capitano comandante la compagnia,  
del Cappellano, direttore di spirito (nei casi che riflettono la disciplina religiosa),

di due uffiziali di governo (membri rinnovabili),

dell'uffiziale economo, segretario con voce consultiva.

I due membri rinnovabili sono nominati per anzianità nel primo ordinamento; ed ogni anno il più anziano cessando d'ufficio è surrogato per ordine di anzianità.

#### Art. 174. Il Consiglio di disciplina

1° tratta le questioni, riguardanti l'ordine interno dell'Istituto e la disciplina degli alunni, che saranno proposte dal Comandante;

2° esamina periodicamente lungo l'anno la condotta disciplinare ed il portamento militare di ogni alunno, e ne compila annualmente il quadro caratteristico;

3° propone i premi per la buona condotta, come pure i gradi militari;

4° propone le punizioni da infliggersi nei casi di gravi mancanze alla disciplina, ai buoni costumi ed all'onore.

Qualora la mancanza di un alunno sia tale da farlo incorrere nel rinvio dal regio Liceo, il Consiglio di disciplina è chiamato a pronunziare d'ordine del Ministro della guerra.

#### *Consiglio d'istruzione*

Art. 175. È istituito altresì un Consiglio d'istruzione, composto

del Comandante, presidente,

del Comandante in secondo, sotto-direttore degli studi,

del Capitano comandante la compagnia, come direttore delle istruzioni militari e regolamentarie,

di tre professori di scienze,

di un professore di materie militari,

di un professore o maestro di lettere,

del bibliotecario, che adempirà pure alle funzioni di segretario.

#### Art. 176. Il Consiglio d'istruzione

1° tratta le questioni, riguardanti l'ordinamento e l'andamento dell'insegnamento, che verranno proposte dal Comandante;

2° esamina periodicamente lungo l'anno la condotta scolastica ed i progressi degli alunni, e propone la lode, il biasimo, ed i distintivi da essi meritati nello studio;

3° propone la composizione delle Commissioni per gli esami annuali, secondo le prescrizioni regolamentari, e stabilisce le norme disciplinari da osservarsi negli esami stessi, si

per la forma e la durata, si pel giudizio da pronunziarsi sui risultamenti.

*Consigli di sezione. Adunanze dei Consigli di disciplina e d'istruzione*

Art. 177. Per la nomina a membri del Consiglio di istruzione, i professori e maestri sono divisi nelle tre sezioni di scienze, di materie militari e di lettere.

La sezione di scienze comprende i professori di matematiche, fisica, chimica, topografia, architettura, filosofia e catechistica.

La sezione di materie militari si compone dei professori di arte e storia militare, artiglieria, fortificazione, geografia militare, e del capitano direttore delle istruzioni militari.

La sezione di lettere comprende i professori e maestri di storia, di lingua e di letteratura, sì italiana come straniera.

Art. 178. La nomina dei professori membri del Consiglio di istruzione è fatta per elezione in ciascuna sezione dai professori e maestri che la compongono, sotto la presidenza del sotto-direttore degli studi, a maggioranza assoluta di voti dei presenti alla votazione.

I membri del Consiglio ora detto sono mutati alla fine di ogni anno.

Art. 179. Ogni sezione può essere riunita dal sotto-direttore degli studi in Consiglio di sezione, sia per le elezioni anzidette, sia per trattare le questioni che occorrono circa l'ordinamento e l'andamento del proprio ramo di studi.

In questi Consigli sarà ogni volta designato dal Presidente uno dei membri a fare le funzioni di segretario.

Art. 180. Il Consiglio di disciplina ed il Consiglio di istruzione sono convocati dal Comandante, per regola ordinaria, alla fine di ogni trimestre scolastico, e straordinariamente ogni volta che lo richiederà il bisogno.

Nelle adunanze trimestrali il Comandante in secondo, sotto-direttore degli studi, legge una relazione sulla condotta disciplinare degli alunni, su i metodi e sul progresso della istruzione.

## CAPITOLO II.

### Consiglio superiore.

#### Deliberazioni dei Consigli

##### Consiglio superiore

Art. 181. Il Comandante può, nei casi di

deliberazioni più importanti riflettenti la disciplina, l'istruzione e l'ordinamento generale del regio Liceo, convocare il Consiglio di disciplina ed il Consiglio d'istruzione.

Questo Consiglio così composto prende il nome di Consiglio superiore, ed ha per segretario il bibliotecario.

##### Deliberazioni dei Consigli

Art. 182. I Consigli deliberano sulle questioni che loro sono poste dal presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, e nei casi di parità il voto del presidente è preponderante.

Art. 183. Nei Consigli possono essere chiamati dal presidente, oltre ai membri che li compongono, altri professori o maestri per essere consultati. Questi però non prendono parte alle votazioni.

Art. 184. Le deliberazioni dei Consigli di sezione debbono essere approvate dal Consiglio d'istruzione per avere effetto.

Art. 185. Le deliberazioni sia del Consiglio di disciplina, sia del Consiglio d'istruzione, debbono essere sottoposte alla decisione del Ministero della guerra, coll'invio dei relativi processi verbali, ogni volta che portano variazione alle disposizioni stabilite o statuiscono sulla sorte di alunni.

## CAPITOLO III.

### Amministrazione

#### Consiglio d'amministrazione

Art. 186. Un Consiglio, specialmente incaricato di dirigere l'impiego dei fondi destinati alle spese dell'Istituto, soprintende e provvede a tutti i particolari dell'amministrazione interna, stabilisce le spese per ciascun esercizio e le domande particolari di fondi per le spese di ogni trimestre.

Tale Consiglio d'amministrazione si compone come appresso:

- il Comandante presidente;
- il Comandante in secondo;
- il Capitano comandante la compagnia;
- due uffiziali di governo di maggior grado, uno dei quali adempie le funzioni di segretario; l'uffiziale tesoriere, relatore.

In caso d'assenza o d'impedimento del presidente o di alcun membro, il Consiglio è completato per ordine di anzianità; e l'uffiziale

economista surroga il tesoriere nelle funzioni di relatore.

Art. 187. L'uffiziale tesoriere ha incarichi analoghi a quelli dei quartier-mastri nei Corpi; e l'uffiziale economista è incaricato della contabilità e del servizio di economia, oltre le speciali attribuzioni indicate agli articoli 93, 94, 95 e 96.

Art. 188. L'uffiziale tesoriere assiste alle adunanze del Consiglio d'amministrazione come relatore, ma senza voto deliberativo; e l'uffiziale economista può essere chiesto nelle medesime con voce consultiva quando il Consiglio lo giudichi opportuno.

*Sorveglianza  
dell'Amministrazione militare.*

*Spese  
a carico del Bilancio militare  
e del regio Liceo*

Art. 189. L'Amministrazione militare esercita la sua sorveglianza nel modo determinato dai Regolamenti relativi all'amministrazione dei Corpi dell'esercito.

Ogni disposizione inoltre da tali Regolamenti prefissa per le adunanze, le attribuzioni e le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione dei Corpi è applicabile al Consiglio amministrativo del regio Liceo.

Art. 190. Sono a carico del bilancio passivo del Ministero della guerra le spese del personale di governo e di amministrazione, pel personale insegnante e di culto, per la manutenzione del fabbricato del regio Liceo, per le provviste delle armi e degli oggetti di bufalo e di corame.

È pure a carico dello stesso bilancio un assegno annuo di lire italiane milleduecento per i gabinetti di fisica e di chimica, strumenti geodetici, ed acquisto di libri per la biblioteca.

Art. 191. Il regio Liceo coi suoi proventi sopprime alle paghe di operai e famigli e ad ogni spesa interna di vitto, di vestiario e di indumento degli alunni, come della istruzione per quanto riguarda la parte materiale, ad eccezione dei libri di testo.

Art. 192. Il Comandante del regio Liceo nomina, sulla proposta del Consiglio di amministrazione, gli agenti subalterni retribuiti a carico del bilancio dell'Istituto, di cui il numero, le funzioni ed il trattamento saranno dallo stesso Consiglio determinati.

Art. 193. Uno speciale Regolamento approvato da S. E. il Ministro della guerra fisserà le norme per l'amministrazione e contabilità del regio Liceo militare.

Firenze, 24 Gennaio 1860.

*Il Ministro della Guerra*

R. CADORNA

## SPECCHIO

delle Paghe e Vantaggi assegnati al Personale del R. Liceo militare

**Personale di disciplina, di culto e di amministrazione**

Effettivo	CARICA E QUALITA'	GRADO	Assimila- zione a grado di ufficiale	Paga annua e vantaggi	Annua soprassoldo	Vantaggi diversi
<b>PERSONALE SUPERIORE</b>						
1	Comandante e Direttore de- gli studi . . . . .	Ufficiale superiore	»	Paga e foraggi del grado di fanteria	Italiane lire 420	Alloggio, lume e fuoco.
1	Comandante in 2°, Sotto-di- rettore degli studi . . . .	Idem o Capitano	»		» 420	
1	Istruttore e Comandante la compagnia . . . . .	Capitano	»	Paga del grado del Corpo cui appartengono	» 360	
4	Ufficiali di governo . . . . .	Luogotenenti o Sotto-tenenti	»	»	» 235	
1	Ufficiale d'amministrazione	Sottotenente o Luogotenente	»	Idem	» 420	
1	Ufficiale economo . . . . .	Luogotenente	»	Idem	» 420	
1	Cappellano, Direttore di spirito	»	Capitano	Idem	» 252,10	
1	Medico-chirurgo (di reggimento)	»	»	»	» 300	
1	Bibliotecario (uno dei pro- fessori o impiegati) . . . .	»	»	»	» 300	
12						
6	Sergenti di governo . . . . .	»	Paga del grado di fanteria	Paga del grado di fanteria	lire 100	Alloggio
1	Sergente archivista . . . . .	»			» 84	
2	Sergenti amanuensi . . . . .	»			» 84	
<b>PERSONALE INFERIORE</b>						
1	Ispettore del servizio fami- liare . . . . .	Foriere maggiore	Paga del grado di fanteria	Paga del grado di fanteria	lire 120	Alloggio
3	Infermiere, portinaio e guar- da-corredi . . . . .	Sergenti			» 100	
2	Tamburi . . . . .	»			» 25	
8	Comuni . . . . .	»			» 50	
7	Ordinanze di ufficiali . . . .	»			»	
30						

### Personale per i varii rami d'insegnamento

Efettivo	CARICA	Assimila- zione a grado militare	PAGA ANNUA	Aumento decennale che stabilisce il maximum a 20 anni di servizio	Stipendio suppletivo, se uffiziale, oltre la paga del grado
PROFESSORI DI PRIMA CLASSE					
1	Professore di analisi e di mecca- nica . . . . .	Capitano	<i>min.</i> 2016, 00 <i>max.</i> 2520, 00	252, 00	400, 00
1	Professore di geometria descrittiva e d'istituzioni di architettura civile . . . . .	<i>Idem</i>	<i>min.</i> 2016, 00 <i>max.</i> 2520, 00	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>
1	Professore di fisica e chimica . . .	<i>Idem</i>	<i>min.</i> 2016, 00 <i>max.</i> 2520, 00	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>
1	Professore di fortificazione . . . .	<i>Idem</i>	<i>min.</i> 2016, 00 <i>max.</i> 2520, 00	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>
PROFESSORI DI SECONDA CLASSE					
1	Professore di geometria e di geo- desia . . . . .	<i>Idem</i>	<i>min.</i> 1680, 00 <i>max.</i> 2184, 00	252, 00	300, 00
1	Professore di algebra e di arti- glia . . . . .	<i>Idem</i>	<i>min.</i> 1680, 00 <i>max.</i> 2184, 00	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>
1	Professore di filosofia, di catechi- stica e storia sacra . . . . .	<i>Idem</i>	<i>min.</i> 1344, 00 <i>max.</i> 1848, 00	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>
1	Professore d'ippologia (veterina- rio dell'armata . . . . .	<i>Idem</i>	»	»	<i>Idem</i>
PROFESSORI DI TERZA CLASSE					
1	Professore di storia e d'arte mi- litare (tattica) . . . . .	<i>Idem</i>	<i>min.</i> 1209, 60 <i>max.</i> 1713, 60	252, 00	200, 00
1	Professore di storia e geografia . .	<i>Idem</i>	<i>min.</i> 1209, 60 <i>max.</i> 1713, 60	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>
1	Professore di belle lettere . . . .	<i>Idem</i>	<i>min.</i> 1209, 60 <i>max.</i> 1713, 60	<i>Idem</i>	<i>Idem</i>

Efficativo	CARICA	ASSIMILAZIONE a grado di ufficiale	PAGA ANNUA
	MAESTRI		
1	Maestro di disegno lineare ed ornato . . . . .	Luogotenente	1209, 60
1	Maestro di disegno topografico . . . . .	<i>Idem</i>	1209, 60
1	Maestro di lingua e lettere francesi . . . . .	<i>Idem</i>	1008, 00
1	Maestro di lingua tedesca . . . . .	<i>Idem</i>	1008, 00
1	Maestro di scherma . . . . .	<i>Idem</i>	600, 00
1	Maestro di ginnastica . . . . .	<i>Idem</i>	400, 00
6			
1	Conservatore di macchine, addetto al laboratorio di fisica e chimica . . . . .	»	500, 00

NB. *Le competenze di fuoco e lume saranno regolate nel modo che verrà determinato dal Regolamento di amministrazione.*

578. *Iscrizione sui registri del Debito pubblico della Rendita di lire 1,500,000 per titolo d'Imprestito; e norme relative al servizio della detta Rendita.*

25 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto reale del 20 novembre del caduto anno 1859, col quale S. M. Vittorio Emanuele, nostro Re eletto, ha autorizzato il suo Governo a garantire sino alla concorrente somma di un milione e mezzo di lire italiane, pari a franchi, il pagamento della rendita del Prestito che la Toscana volesse contrarre con detta garanzia;

Volendo profittare della protezione che S. M. accorda a questa parte dei suoi Stati;

Decreta:

Art. 1. Sarà iscritta sul Registro

del Debito pubblico un' annua rendita di un milione e cinquecento mila lire italiane, pari a franchi, corrispondente al frutto annuo di un capitale di lire italiane cinquanta milioni, a ragione del tre per cento per anno. Questa rendita è quella stessa che viene garantita dal Governo di S. M. Vittorio Emanuele in forza del Decreto reale del 20 novembre 1859.

Art. 2. La rendita di che nel precedente articolo sarà rappresentata da obbligazioni o cartelle al portatore o da iscrizioni nominative accese sul Libro del Debito pubblico toscano, a scelta degli acquirenti. Le cartelle al portatore saranno del valor nominale di lire italiane cinquecento. Le iscrizioni nominative potranno essere di una somma maggiore, non però minore di lire dieci di rendita, esclusa sempre ogni frazione di lira.

Art. 3. La rendita anzidetta comincerà a decorrere dal primo feb-

braio 1860, sarà pagabile ogni anno in due rate semestrali, ed il pagamento di esse verrà quindi aperto col primo febbraio e col primo agosto di ciascun anno.

Art. 4. I pagamenti della rendita pei titoli al portatore saranno fatti nei giorni sopraindicati, in Torino dalla Cassa del Debito pubblico, in Genova e Milano dalle Casse locali dipendenti dal Tesoro, in Firenze dall'Ufficio del Debito pubblico, ed in Livorno dalla regia Dogana di detta città. Il pagamento delle rendite nominative sarà fatto soltanto dall'Ufficio del Debito pubblico in Firenze e dalla Cassa della regia Dogana di Livorno, dietro l'ordine dell'Ufficio del Debito pubblico, che lo trasmetterà sulla richiesta degli iscritti al Gran Libro.

Art. 5. La rendita al portatore sarà pagata sulla esibizione e rilascio dei tagliandi (*coupons*). I tagliandi dei primi quindici anni saranno uniti alle cartelle, e saranno ogni quindici anni rinnovati nelle forme da stabilire con speciale Regolamento. Il pagamento della rendita nominativa sarà fatto alla persona dell'iscritto o al suo legittimo rappresentante.

Art. 6. L'azione al pagamento della rendita di ciascun semestre, tanto delle cartelle al portatore che delle iscrizioni nominative, resta perenta per prescrizione dopo cinque anni dalla scadenza.

Art. 7. Colle formalità che saranno determinate dal Regolamento, e sulla domanda fattane dal possessore, l'Ufficio del Debito pubblico convertirà le rendite al portatore in rendite nominative e viceversa. Queste conversioni saranno sottoposte al diritto fisso di una lira italiana, qualunque fosse l'ammontare della rendita.

Art. 8. È parimente sottoposto al diritto fisso d'una lira italiana il rilascio d'ogni certificato di rendita nominativa.

Art. 9. Le iscrizioni nominative potranno a piacimento dei possessori essere cedute, negoziate e girate nelle

forme prescritte per gli ordinarii atti civili. Gli atti di cessione anderanno soggetti alla formalità del registro col pagamento del diritto fisso d'una lira italiana.

Art. 10. Il cessionario delle iscrizioni nominative produrrà e consegnerà l'atto di cessione all'Ufficio del Debito pubblico, che ne eseguirà la voltura previo il pagamento di una lira italiana.

Art. 11. Chiunque per titolo di eredità o legato divenisse proprietario di rendite nominative sul Registro del Debito pubblico dovrà ugualmente farne eseguire la voltura, producendo i titoli giustificativi del relativo passaggio, che rimarrà soggetto al pagamento dei diritti stabiliti dalle disposizioni delle leggi del registro in materia di successione.

Art. 12. L'Amministrazione del Debito pubblico ritiene per creditori della rendita accesa con iscrizioni nominative coloro soltanto nei quali le relative iscrizioni sono intestate e, fino a che la relativa voltura non sia stata eseguita nei suoi registri, non riconosce in altri alcun titolo.

Art. 13. Tanto la rendita rappresentata da iscrizioni nominative quanto il capitale ad essa corrispondente non saranno soggetti a sequestro o altro vincolo qualunque, neppure con il consenso dei proprietari.

Art. 14. Al pagamento dell'annua rendita costituita col presente Decreto sono affette e principalmente obbligate tutte le rendite, imposte ed altre entrate qualunque della Finanza toscana.

Art. 15. È destinata annualmente una somma di lire italiane duecentocinquantamila come fondo d'estinzione.

Art. 16. La estinzione dentro i limiti di detto fondo sarà effettuata ogni anno, a cominciare dal 1861, mediante acquisti di rendita al corso plateale, e purchè questo non sia superiore alla pari.

Art. 17. L'Amministrazione del Debito pubblico cancellerà dai suoi re-

gistri la rendita acquistata col fondo di estinzione, e i titoli rappresentanti la rendita estinta saranno distrutti colle formalità dei Regolamenti.

Art. 18. In prossimità della fine del primo e del secondo semestre di ogni anno, sarà dalla Cassa della regia Depositeria versata in quella del Debito pubblico la somma necessaria al pagamento della rendita semestrale.

Art. 19. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è autorizzato ad alienare la rendita costituita dal presente Decreto al saggio, colle condizioni e nei modi che giudicherà migliori nell'interesse della Finanza.

Art. 20. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li venticinque gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

(1) Il n.º 22 del *Monitore Toscano* reca sotto la rubrica *Firenze, 25 gennaio*, un lungo commento alla nuova Legge sulle poste toscane del 28 novembre 1859 (pag. 373, n.º 446, del presente volume), che è pregio dell'opera il riprodurre:

• SOPRINTENDENZA GENERALE  
• ALLE RR. POSTE  
• Circolare

• La Posta è un ramo di pubblico servizio che risponde ad uno dei primi bisogni d'ogni stato civile: come il cuore nell'organismo umano, essa raccoglie e diffonde in tutte le parti del corpo sociale le forze che debbono mantenerne il vigore e la prosperità. Fra le numerose e svariatissime classi di cui la società è composta niuna è che possa passarsi di questa istituzione. I contadini, i pastori, abitanti il più remoto e disgraziato villaggio, partecipano ai suoi benefizi, volentieri pagandole la loro parte di tributo, e ben più largamente saran chiamati a parteciparne a misura che la istruzione primaria andrà estendendosi, e svolgendosi gli effetti morali ed economici della riacquistata indipendenza e dignità nazionale.

• La questione delle Poste, diceva il conte di Cavour allorchè nel 1850 discutevasi dal Parlamento sardo la riforma di esse, non vuol essere considerata esclusivamente come fiscale, ma soprattutto come politica e morale. La Posta non è e non deve essere annoverata soltanto fra i rami di finanza, vuolsi considerare

579. *Parificazione dei Professori onorarii dell' Arcispedale di Santa Maria Nuova ai Professori onorarii dell' Istituto di studi superiori.*

25 gennaio 1860.

IL MINISTRO

DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Ordina:

Che i professori onorarii dell' Arcispedale di Santa Maria Nuova debbano considerarsi per ogni effetto come professori onorarii del nuovo Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

Data li venticinque gennaio milleottocentosessanta (1).  
*Il Ministro della Istruzione pubblica*  
C. RIDOLFI

Il Segretario del Ministero  
R. NOCCHI

580. *Conversione dei Capitali giacenti di Opere pie in Rendita sul Debito pubblico.*

26 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le rendite della

• qual mezzo d'incivilimento e come un servizio di pubblica utilità. Questa massima è stata il fondamento della riforma postale iniziata fra noi colla Legge organica del 28 novembre p.º p.º

• A misura che l'Amministrazione, secondando le savie e liberali intenzioni del regio Governo, potrà applicare i miglioramenti richiesti a perfezionarla, specialmente riguardo alla più celere circolazione delle corrispondenze e al più pronto recapito delle medesime, il Pubblico potrà meglio conoscerne i vantaggi e profittarne, ma ciò dipenderà anche in gran parte dall'aggiustatezza ed opportunità delle indicazioni e schiarimenti che gli impiegati postali si trovano continuamente nel caso di dare al medesimo: perciò sarà utile discorrer brevemente delle parti più importanti della nostra riforma e di quanto rimane a farsi perchè produca i suoi buoni effetti.

• La nuova Legge postale fissa il peso della lettera semplice a gr. 40 (circa den. 8 1/2), a centesimi 40 (soldi 2 den. 5) la tassa corrispondente, e la progressione dell'uno e dell'altra di 10 in 40 grammi e di 40 in 10 centesimi. — Ha agevolato l'invio per la posta delle lettere pesanti, disponendo che dopo 50 grammi (0; 1 d: 1 g: 9 4/5) si aggiunga il prezzo della lettera semplice (10 cent.), non più di 40 in 40 grammi, ma di 50 in 50. — Ha pure agevolato l'invio delle lettere della città per la stessa città, d'un comune per lo stesso comune, e di alcuni comuni fra loro, riducendo alla

Causa pia saranno più sicure e più regolarmente pagate quando i capitali ne siano investiti sotto la guarentigia della fede pubblica dello Stato;

### Decreta :

Art. 1. Ogni capitale della Causa pia, all'occasione di reinvestimento, dovrà essere impiegato nell'acquisto di rendite nominative accese sul Libro del Debito pubblico toscano, al saggio fissato volta per volta dal Ministero delle Finanze.

Art. 2. In eccezione all'articolo 2 del Decreto del 25 gennaio 1860, che costituisce la rendita tre per cento guarentita dal Governo del Re, le rendite nominative di che nel precedente articolo del presente Decreto potranno avere frazioni di lira italiana, purchè siano in decine di centesimi, ed escluse le frazioni di decina.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

- metà la tassa delle lettere che devono distribuirsi nel
- distretto postale dell'Ufficio d'impostazione. — Offre al
- Pubblico il mezzo di assicurare le lettere contenenti
- cedole di banca e altri titoli di credito per l'intero
- valore da lui dichiarato, pagando la tenue tassa d'un
- quarto di lira per ogni lire 100. — L'invio per la posta
- di pieghi, anche voluminosi, contenenti scritture, docu-
- menti, carte d'amministrazione ec., non sarà più impe-
- dito dalla gravità della tassa, perchè abbassata per
- simili spedizioni poste sotto fascia a un terzo di quella
- delle lettere ordinarie. — La stampa, specialmente peri-
- odica, fiaccola d'incivilimento e palladio di libertà,
- non sarà incagliata dalla nuova Legge, che fissa a un
- centesimo la francatura d'un giornale del peso di 40
- grammi (quasi un'oncia e mezzo) e a 2 centesimi la
- francatura di libri e stampe d'ogni genere, progredendo
- ugualmente di 40 in 40 grammi di peso.
- Questa modicità di tasse è peraltro, sottoposta ad una
- condizione (la quale pure è di vantaggio, non d'aggravio
- al pubblico, giacchè grandemente interessa la speditezza
- del servizio), ed è che siano pagate dai mittenti; in
- caso diverso la tassa delle lettere raddoppia, quella dei
- pieghi di scritture, carte d'amministrazione ec. cresce
- almeno nella proporzione di 4 a 6, e quella delle
- stampe di 4 a 80.
- Un altro non lieve vantaggio ha recato la nuova Legge,
- togliendo di mezzo il trasporto dei piccoli gruppi, che
- fino a 80 lire toscane si faceva fin qui dagli Uffici po-

è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisei gennaio milleottocento-

sessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

381. *Istituzione di una Cattedra di Agraria nel Liceo di Firenze, e soppressione della Cattedra di Economia rurale.*

26 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che allo scopo preso di mira con la istituzione di una cattedra di economia rurale in Firenze ampiamente provvede l'Istituto agrario delle regie Cascine dell'Isola;

Volendo ora uniformare il Liceo fiorentino agli altri di provincia;

### Decreta :

Art. 1. Alla cattedra di economia

- stali insieme colle lettere (vecchia pratica, piena di pe-
- ricoli e occasione d'inquietudini senza numero), sostit-
- tuendovi, a beneficio del popolo e specialmente del così
- detto piccolo commercio e dei braccianti, la facoltà di
- riceverle e spedire, con minore spesa, in ogni parte della
- Toscana, non che delle altre provincie italiane libere,
- fino a 50 o 100 lire mediante cedolette conosciute col
- nome di *vaglia postali*.
- Ad agevolare l'acquisto dei francobolli, indispensabili
- per la francatura delle lettere, non che l'impostazione
- delle medesime, è stato concesso a molti di rivenderli
- (alla pari), e specialmente ai patentati dell'Azienda del
- sale e tabacchi, accordando loro un ribasso sul prezzo
- d'ogni provvista; e si sono incominciate a porre intanto
- a Firenze e a Livorno, e in breve lo saranno in molti
- altri luoghi, delle cassette succursali che a ore fisse
- e opportune vengono più volte il giorno vuotate da
- speciali incaricati.
- La consegna delle lettere, fatta correntemente dagli
- Uffici postali ai richiedenti, dà occasione ad abusi ed
- errori che è forse superfluo e sarebbe troppo lungo
- enumerare. Invece la distribuzione a domicilio toglie
- di mezzo ogni pericolo, la lettera è portata al luogo
- indicato, e perviene così certamente nelle mani del
- vero destinatario. Prescindendo poi da queste gravi con-
- siderazioni, ora che in molti luoghi, come a Firenze,
- Livorno, Lucca, Pisa ec., gli arrivi delle lettere si suc-
- cedono quattro e sei volte nello stesso giorno, in ore

rurale istituita col Decreto del 15 novembre 1859 viene sostituita una cattedra di agraria nel Liceo fiorentino.

Art. 2. Il titolare della cattedra di che sopra avrà il grado di professore del Liceo fiorentino e godrà lo stipendio annuo di lire millecinquecento.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventisei gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Istruzione pubblica*  
C. RIDOLFI

582. *Assegnazione della decorrenza alla Rendita accesa per le spese di costruzione della ferrovia da Asciano a Grosseto.*

26 gennaio 1860.

IL MINISTRO

DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO  
E DEI LAVORI PUBBLICI

Vista l' Ordinanza de' 25 gennaio 1860, colla quale il professore Poli-

- soggette a spese variazioni, il recapito delle lettere a
- domicilio diventa una necessità, alla quale l' Amministrazione postale non può mancare di provvedere.
- A questo effetto sono stati già considerevolmente aumentati i portalettere a Firenze e a Livorno, i quali ripetono tante volte il giro del quartiere a ciascuno assegnato
- quanti sono gli arrivi più importanti delle lettere; e le ore di questi giri stanno in armonia con quelle della vuotatura delle cassette succursali, perchè non sia ritardato il recapito delle lettere della città per la città. Il Pubblico può così esser certo di ricevere puntualmente il suo carteggio con più prontezza che se andasse a tutte l' ore a farne ricerca alla Posta.
- Consimili provvedimenti saranno presi per altre città e luoghi più importanti, secondochè sarà trovato opportuno, e i titolari degli Uffici di posta, per la conoscenza più perfetta che possiedono delle relative condizioni locali, potranno in ciò pure utilmente coadiuvar l' opera di questa Soprintendenza.
- Anche per le campagne, se i Municipii vorranno per l' interesse dei loro amministrati parteciparne la spesa, potranno, specialmente presso le rivendite di sali e tabacchi, essere apposte delle cassette postali, dalle quali verrebbero estratte le lettere con certe determinate regole, e recate all' Ufficio di posta vicinore nei giorni ed ore opportune. E potranno anche istituirsi dei portalettere rurali, come sono stati introdotti, con molto vantaggio delle popolazioni, in Inghilterra, in Francia, nel Belgio, e probabilmente altrove.

carpo Bandini venne autorizzato ad alienare sessantamila lire italiane di rendita tre per cento per supplire alle spese occorrenti alla costruzione della strada ferrata dalla Stazione di Asciano a Grosseto;

Considerando che convien di determinare fin d' ora i modi nei quali l' Ordinanza stessa deve esser portata ad esecuzione;

Ordina:

Art. 1. Il godimento o decorrenza della rendita tre per cento, da alienarsi a forma della Ordinanza de' 25 gennaio corrente nella quantità di lire italiane sessantamila, incomincerà dal 1° febbraio 1860.

Art. 2. Il frutto da abbuonarsi sulle anticipazioni, di che nell' articolo 3 di detta Ordinanza, sarà del cinque per cento.

Art. 3. Decorsi dieci giorni dopo ciascuna delle scadenze stabilite dal suddetto articolo 3 senza che il pagamento scaduto sia stato eseguito, il ritardatario decaderà irremissibilmente da ogni diritto, e le somme già sbor-

- Quel che ora compare più urgente è di suggerire verbalmente ai sigg. Gonfalonieri di ciascun distretto postale di provvedere perchè non manchi agli abitanti in luoghi lontani dall' Ufficio di posta il mezzo di frangere le loro lettere: per il che dovrebbero sollecitare i patentati per le rivendite del sale e tabacchi a chiedere a questa Soprintendenza la facoltà di rivendere i francobolli, la quale verrà loro prontamente concessa.
- Quanto sono venuto semplicemente accennando basterà ad indicare ai sigg. Ufficiali postali qual è l' indirizzo che nei loro continui rapporti col Pubblico debbono dargli rispetto al servizio di cui sono incaricati. Non cesseranno soprattutto dal raccomandare — che faccia le sopraccarte chiare e perfette — che vi aggiunga sempre, possibilmente, il recapito — e che franchi tutto il suo carteggio, facendo attenzione di applicarvi francobolli di valore sufficiente, secondo il relativo peso e destinazione.
- Non lascerò passare questa occasione senza rammentare a tutti, colle savie parole che testè dirigeva ai suoi impiegati quell' egregio cui è stata affidata la direzione generale delle Poste sardo-lombarde, che le nostre operazioni sono sotto la continua vigilanza e sindacato del Pubblico, il quale non sa nè è d' uopo conosca qual lunga serie di complicate operazioni è talora indispensabile perchè il piego partito a un dato istante arrivi senza indugio e sicuro da ogni indiscreta investigazione alla sua destinazione; pesa egli e con ragione il valore del tempo dai proprii bisogni,

sate si volgeranno a profitto del regio Erario.

Art. 4. Il cav. Direttore dei conti della regia Depositeria generale e il cav. Direttore dell'Ufficio del Debito pubblico provvederanno, ognuno per ciò che lo riguarda, alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, li ventisei gennaio milleottocentosessanta.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

Il Segretario generale del Ministero  
F. CAREGA

### 585. Specificazione delle attribuzioni e competenze del Veterinario di Grosseto.

26 gennaio 1860.

IL MINISTRO

DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO  
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il Decreto del 25 dicembre 1859, col quale venne istituito in Grosseto un posto di veterinario;  
Volendo ora determinare le inge-  
renze e gli obblighi che dovrà assu-

mere il titolare del posto che sopra,  
non che il modo che dovrà essere  
praticato pel concorso relativo;

Ordina:

Art. 1. L'impiego di veterinario della provincia di Grosseto sarà conferito dal Governo della Toscana sulle proposte della Direzione del bonifica-  
mento delle maremme.

Art. 2. I concorrenti al detto posto dovranno essere naturalizzati nel regno del Re eletto Vittorio Emanuele, e dovranno subire un esame puramente pratico sulle malattie sporadiche degli animali domestici più comuni, sulla cura relativa alle malattie contagiose ed epizootiche, sulle misure igieniche e profilattiche da prendersi nell'interesse della pubblica salute e della pastorizia.

Art. 3. L'esame sarà dato in Pisa nella regia Università dai tre professori di zoologia e anatomia comparata, di clinica zoiatrica, e di veterinaria operatoria.

Art. 4. Gli oneri ed emolumenti appartenenti al veterinario come sopra eletto saranno i seguenti:

• che più spesso non ammettono ritardi, ed è perciò  
• nel suo diritto di aver per colpa la semplice indolenza,  
• perchè l'indolenza d'un impiegato può produrre incal-  
• colabili danni. — In due parole egli lor compendia-  
• i doveri speciali degl'impiegati di posta — fedeltà e  
• operosità. — Mentre crederci anch'io cosa ingiuriosa  
• fare alcuna esortazione per l'osservanza scrupolosa della  
• prima, non mi ristarò dall'eccitare con esso gl'impiegati  
• postali a non rallentar mai la seconda. Ciascun di noi  
• ha un compito urgente ed importante da adempiere;  
• se alcuno lo lascia inadempito, l'azione degli altri  
• rimane inceppata. Le operazioni postali non debbono  
• esser mai interrotte perchè, seguendosi le stesse con-  
• ordinate velocità, fanno dell'Amministrazione nostra  
• un organismo efficacissimo e giustamente ammirato.

• So che conseguenza dei rammentati miglioramenti è  
• un aumento sempre maggiore di pensieri, di responsabilità,  
• di fatica, per alcuni impiegati fors'anche soverchia, ma  
• Pottimo Ministro da cui dipende la nostra Amministra-  
• zione ha già accordato e aumento di braccia e tutti i  
• provvedimenti che per urgenza gli sono stati domandati;  
• ed è suo volere che sia tenuto conto della diligenza e  
• dello zelo di ognuno perchè ognuno sia a seconda del  
• merito retribuito.

• Nessuno poi avrà dimenticato le parole che ebbi  
• l'onore d'indirizzargli nel giugno decorso allorchè, an-  
• nunziando loro che la benignità del regio Governo ave-  
• vami messo alla testa di questa importante Amministra-

• zione, io richiesi tutti della loro premurosa e illuminata  
• coadiuvazione, e accennando alla solennità di quei mo-  
• menti nei quali stava per decidersi sui campi di bat-  
• taglia la causa della Nazione, diceva maggiore in noi  
• l'obbligo di compiere il nostro ufficio con integrità e con  
• sollecita premura, non curando le maggiori fatiche nè  
• il proprio interesse, giacchè sarebbe venuto dopo il  
• tempo del premio e delle riparazioni. Da quel giorno le  
• sorti d'Italia, che parvero un momento cadute in fondo,  
• mercè il senno dei popoli, la sapiente fermezza dei go-  
• vernanti e la evidente protezione della Provvidenza, si  
• rialzarono, e ormai speriamo giunto il giorno in cui la  
• Nazione italiana sarà riconosciuta e rappresentata nel  
• concertò europeo da uno Stato floridissimo di 12 milioni.  
• È prossimo dunque il momento previsto, in cui, compiti  
• i nostri voti come cittadini, lieti di non aver mancato ad  
• alcuno dei nostri doveri, si passerà finalmente dal prov-  
• visorio allo stabile, ed anche gl'impiegati postali, entrando  
• a far parte d'una più numerosa e bene ordinata famiglia,  
• otterranno quel miglioramento di sorte di cui, a seconda  
• delle mutate condizioni del servizio e delle aumentate  
• fatiche, saranno riconosciuti meritevoli.

• Ciascuno rilegga con attenzione la presente, di cui ogni  
• titolare d'ufficio darà riscontro, e gradisca intanto la con-  
• ferma della mia affettuosa stima.

• Il Soprintendente Generale  
• GIUSEPPE PAGNI •

a) la provvisione annua di lire seicento italiane, pagabili a lire 50 al mese, a carico della cassa del regio Ufficio di bonificazione;

b) il titolare risiederà costantemente in Grosseto nella stagione invernale, ed a Montorsaio nella stagione estiva finchè continuerà la necessità dell'estatura;

c) dovrà curare gratuitamente tutti gli animali domestici e bradi di proprietà del regio Ufficio del bonificazione e di qualunque altra Amministrazione del Governo nella provincia di Grosseto. Se gli animali da curarsi sono alla distanza di oltre un miglio da Grosseto, avrà diritto alla cavalcatura, e se dovrà recarsi inoltre distante da Grosseto e passare le giornate fuori, o anche pernottarvi, avrà diritto al rimborso soltanto delle spese vive a carico della cassa dell'Amministrazione alla quale appartiene l'animale ammalato;

d) avrà l'obbligo di curare gli animali domestici e bradi dei particolari nella provincia di Grosseto, ed in questo caso avrà diritto ad un discreto onorario, oltre al rimborso delle spese vive. In Grosseto nell'inverno ed a Montorsaio nell'estate, nel tempo della sua residenza, avrà l'obbligo di fare la prima visita gratuita agli animali domestici dei particolari;

e) dipenderà per la parte disciplinare totalmente dal Ministro economo del regio Ufficio di bonificazione, e per la parte dell'esercizio della sua professione corrisponderà col medico primario addetto alla Prefettura di Grosseto, al quale rimetterà mensualmente un rapporto sul numero e sulla natura delle malattie osservate;

f) renderà conto con rapporti separati della comparsa delle malattie contagiose ed epidemiche; si presterà in caso di epizoozia alla visita e cura degli animali ammalati ed alle ricerche cadaveriche che per lo studio di quelle fossero riconosciute opportune; e procurerà che ricevano puntualmente esecuzione le misure di polizia sanitaria prescritte dalle Autorità competenti;

g) in questi casi di servizio pubblico avrà diritto al rimborso delle spese di vettura e ad una diaria di lire cinque al giorno.

Art. 5. Il Direttore ed il Ministro economo del regio Ufficio del bonificazione di Maremma provvederanno alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, li ventisei gennaio milleottocentosessanta (1).

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

*Il Segretario generale del Ministero*  
F. CAREGA

(1) La Collezione in foglio degli Atti del Governo Toscano reca pure sotto la data del 26 gennaio il documento che segue:

• **MINISTERO DELLA GUERRA**

• *Circolare*

• Illustrissimo signore,

• Il Ministro della Guerra per la presente Lettera circolare dispone quanto appresso:

• 1° Tutti i medici e chirurghi componenti il Corpo sanitario debbono a tutto il di 1° marzo del corrente anno presentare al Consiglio superiore militare di sanità i loro diplomi di laurea e di matricola in ambedue le Facoltà medica e chirurgica.

• 2° Quei medici e chirurghi che dentro il suddetto termine non avessero presentato che una sola matricola saranno esclusi da ogni successivo avanzamento.

• 3° Qualora poi si verificasse che i medesimi non ne avessero presentata alcuna, verranno allora dispensati dal servizio.

• 4° I farmacisti ed i veterinarii, i quali non producessero a tutto il suindicato giorno i fogli comprovanti

• il libero e legale esercizio della propria professione saranno essi pure dispensati dal servizio.

• 5° I giovani studenti che servono col nome di Aiuti chirurgici e che non hanno nessuna matricola saranno congedati con modica ricompensa, avuto riguardo ai servizi da essi prestati ed alle spese loro occorse pel vestiario.

• 6° Ai giovani studenti che hanno una sola matricola sarà accordato il tempo stabilito dal § 4 per munirsi dell'altra; e quando, spirato il detto termine, non la producessero, verranno essi pure congedati a norma di quanto è detto nel § 3.

• 7° Nel caso poi che l'avessero conseguita avranno, dietro esame, la preferenza nel concorso per i posti che si verificassero vacanti.

• 8° Coloro che posseggono ambedue le matricole potranno senza esame passare ai posti di medico aggiunto o di battaglione, atteso avere essi comprovato durante la campagna la idoneità nel servizio militare e la capacità nella propria professione.

• Firenze, li ventisei gennaio milleottocentosessanta.

*Il Ministro della Guerra*

R. CADORNA

584. *Risoluzione della Convenzione intervenuta nel 25 aprile 1851 fra il cessato Governo e la santa Sede.*

27 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Convenzione conclusa nel 25 aprile 1851 fra S. A. Leopoldo II e la Corte romana, in violazione del diritto pubblico ecclesiastico della Toscana osservato costantemente per più di un secolo senza offesa del dogma e dei principii fondamentali della religione cattolica, oltre ad essere mancante d'intrinseca validità perchè non sottoposta all'approvazione del Parlamento, a forma dello Statuto non abolito neppure di fatto in quel tempo, era esclusivamente personale a Leopoldo II e perciò non poteva estendersi ai successori nella sovranità;

Considerando che la Corte romana, prescindendo da ogni altra ragione, non può mai pretendere il mantenimento della predetta Convenzione del 1851 per aver troncato dopo il 27 aprile 1859 ogni relazione ecclesiastica e civile col Governo toscano, consigliando perfino i vescovi ad astenersi da ogni atto di recognizione dell'autorità del Governo nella collazione dei benefizi di patronato regio, e per avere inoltre riconosciuto solennemente come Sovrana della Toscana la Dinastia lorenesse e permesso che in Roma si facciano dal suo Rappresentante atti di ribellione e di ostilità contro il Governo medesimo;

(1) Contemporaneamente a questo Decreto emanava la seguente Lettera circolare dichiarativa del medesimo:

» MINISTERO

» DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI

» Circolare ai Prefetti

» Illustrissimo sig. Prefetto,

• Il contegno della Corte romana ha detto fino dal 27 aprile 1859 quello che dice oggi il Decreto del Governo toscano, poichè la Corte romana non riconoscendo il nuovo ordine politico stabilito fra noi, e troncando con

Considerando che questi istessi motivi di risolubilità ed inesequibilità della Convenzione stipulata il 25 aprile 1851 sono efficaci ancora contro gli atti emanati in esplicazione di quella;

Decreta:

Art. I. Sono dichiarate risolte e per ciò non altrimenti eseguibili

a) la Convenzione conclusa fra S. A. Leopoldo II e la Corte romana nel di 25 aprile 1851, pubblicata nel 50 giugno dell'anno istesso;

b) la Circolare ai vescovi, del detto giorno, relativa all'*Exequatur*;

c) l'altra Circolare ai vescovi, del detto giorno, relativa alle affissioni esterne ecc.;

d) le Istruzioni del 25 agosto 1851 per l'esecuzione dell'articolo III della detta Convenzione;

e) le Istruzioni del 28 dicembre 1851 per la esecuzione dell'articolo XIV della detta Convenzione;

f) i Punti concordati fra l'I. e R. Governo toscano e la santa Sede nel dicembre 1854, approvati sovraneamente nel di 11 maggio 1855.

Art. II. Per conseguenza le leggi e le consuetudini del giure pubblico ecclesiastico toscano, anteriori al 25 aprile 1851, sono ristabilite in pieno vigore.

Art. III. Il Ministro degli Affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisette gennaio milleottocentesanta (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro degli Affari ecclesiastici

V. SALVAGNOLI

• questo non solo le relazioni internazionali ma perfino  
• quelle ecclesiastiche e religiose, e per di più mettendosi  
• in aperta ostilità con la legittima Potestà dello Stato,  
• è venuta da se stessa a rompere ogni atto di precedente  
• Convenzione. Quindi invece di spiegare le ragioni del  
• Decreto, occorrerebbe scusarne il ritardo, se il Governo  
• non avesse preferito di confidare fino all'estremo punto  
• nel ritorno della Corte romana alle sue stesse regole e  
• consuetudini. Ma ciò che di recente ella va ispirando  
• ai vescovi e ciò che questi fanno e dicono dietro le sue  
• ingiunzioni persuade ad ognuno la necessità di una riso-  
• luzione da non procrastinarsi. Questa stessa necessità è

585. *Istituzione di una Commissione per la sistemazione idraulica della Pianura pisana.*

27 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo divenire senza indugio alla sistemazione idraulica della Pianura pisana, e segnatamente della sezione meridionale della medesima,

Decreta:

Art. 1. È affidato ad una Commissione l'incarico di studiare e proporre al più presto il modo di separare le acque provenienti dal padule di Bientina da quelle di scolo della pianura a destra e a sinistra dell'emissario del medesimo.

Art. 2. La Commissione sarà composta come segue:

commendatore Gaetano Giorgini, Direttore generale del Dipartimento d'acque e strade, presidente;

conte Guglielmo Cambray Digny, Direttore generale dell'Amministrazione dei possessi dello Stato;

cav. avvocato Giuseppe Carega;

professore Luigi Pacinotti;

dottore Rinaldo Ruschi;

ingegnere Pietro Bellini;

ingegnere Paolo Folini, segretario.

Art. 3. La Commissione di che sopra incomincerà i suoi lavori col prendere in esame i progetti già stati fatti in proposito.

Art. 4. Il progetto proposto dalla Commissione, previa l'approvazione del regio Governo, sarà eseguito in quest'anno a beneficio e rispettivamente a carico di chi di ragione.

Art. 5. La Commissione è autorizzata a fare qualunque ricerca negli archivi della Prefettura e della Deputazione dei fiumi e fossi di Pisa, non che in quelli della Direzione generale di acque, strade, e sue dipendenze.

Art. 6. È assegnato per residenza

« la sua ragione. Ma il Decreto ne allega alcun' altre, e non sono le sole, come sarà manifesto dalle seguenti avvertenze.

« Le secolari leggi del giure pubblico ecclesiastico vigenti in Toscana prima del 25 aprile 1851 conciliavano pienamente i diritti imprescrittibili della sovranità dello Stato col vero bene della Chiesa, poichè la religione cattolica era osservata e reverita dal popolo, favorita e largamente provvista dallo Stato. Nel di 25 aprile 1851 S. A. Leopoldo Secondo segnò colla Corte romana una Convenzione che porta a quelle leggi e in pari tempo alla sovranità dello Stato offesa gravissima.

« Intanto lo Stato toscano assunse una nuova forma politica in seguito agli avvenimenti del 27 aprile 1859, ai Decreti del 16 e del 20 agosto 1859, emanati dall'Assemblea de' Rappresentanti, e al coerente Decreto del 20 gennaio 1860 del Governo toscano che pubblica lo Statuto sardo. Questa mutazione di cose e tutti gli altri fatti che l'hanno accompagnata toglievano affatto ogni forza alla Convenzione del 25 aprile 1851.

« Essa evidentemente fu segnata da S. A. Leopoldo Secondo non già nell'interesse dello Stato ma contro l'interesse dello Stato e per aderire al sistema inaugurato dal Governo austriaco di far concessioni alla Corte romana all'effetto di averla contraria al movimento nazionale e favorevole alla dominazione austriaca ed ai Principi da essa dipendenti. Perlochè la Convenzione del 25 aprile 1851 nasceva per ciò solo infetta di radical nullità.

« Nè essa poteva altrimenti qualificarsi un Trattato politico, ma versando sopra materia di giure pubblico interno non era attendibile per lo Stato toscano se prima non vestisse i caratteri di Legge, i quali non l'era dato conseguire dalla sola volontà del Principe, in un tempo

« in cui lo Statuto fondamentale non poteva in diritto essere revocato e nel qual tempo esso Statuto non era stato peranco abolito di fatto. Così la Convenzione del 1851 era mancante di efficacia anche perchè stipulata invalidamente senza il consenso delle Assemblee legislative.

« Ma quando pure quella Convenzione non fosse stata doppiamente nulla fin dal suo nascere, risultava dal proprio tenore d'essere esclusivamente personale al granduca Leopoldo Secondo. Quindi è che non era preordinata ad estendersi ai successori nella sovranità, e molto meno a un Governo nazionale sorto in seguito all'abbandono fatto dalla Dinastia austro-loreense, della quale fu anche dichiarata la decadenza.

« Supposto poi che quella Convenzione fosse stata espressamente estesa ai successori e che tra i successori potesse comprendersi il presente Governo toscano, rimane sempre indubitabile che per la nuova forma dello Stato i principii di giure pubblico ora dallo Stato riassunti, quanto sono incompatibili con quella Convenzione, altrettanto sono la conseguenza di diritti per se stessi inalienabili. Quindi è che lo Stato non può trovare impedimento all'attuazione piena di quella forma e all'esecuzione sincera di quei principii nelle Convenzioni con la Corte romana, le quali non potevano derogare a diritti politici che non soffrono deroga, e non avrebbero potuto obbligare se non in quanto con quei diritti avessero consentito.

« In ogni modo la continuazione delle obbligazioni, quali si siano, derivate dalla Convenzione del 1851 non può esser pretesa dalla Corte romana anco per la ragione ch'essa disconobbe e disconosce il nuovo ordine di cose stabilito in Toscana dopo il di 27 aprile 1859, negò e nega al Governo toscano perfino gli atti di buona vic-

alla Commissione il locale dell'attuale Deputazione.

Art. 7. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisette gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

### 586. Ricomposizione della seconda Divisione toscana, e nuova numerazione di alcuni Reggimenti.

27 gennaio 1860.

#### MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE (1)

*Ai Comandanti dei Corpi,  
Piazze, Stabilimenti e Dicasteri militari*

All'oggetto di completare l'ordinamento delle truppe secondo il De-

creto del 4 novembre 1859, e stabilire definitivamente la composizione della 10<sup>a</sup> Divisione (2<sup>a</sup> Divisione toscana), il Ministero della guerra Dispone quanto appresso:

1° I due battaglioni del 31° reggimento di fanteria, stanziati in Pisa, collo Stato maggiore e piccolo Stato maggiore e col Deposito di esso reggimento, costituiranno il 31° reggimento, conservando i battaglioni la loro attuale denominazione di 1° e 2° battaglione.

2° I due battaglioni del 32° reggimento, stanziati a Lucca, parimente collo Stato maggiore e piccolo Stato maggiore e col Deposito del medesimo, costituiranno il 32° reggimento, prendendo l'attuale 2° battaglione il numero *Uno*, e l'attuale 3° battaglione il numero *Due*.

3° Il 1° battaglione del reggimento Granatieri, stanziato a Livorno, e il 1° battaglione del 32° reggimento, stanziato all'Elba ed a Volterra, costituiranno il nuovo 35° reggimento

niti, che pur sono rispettati dagli Stati meno civili; ed invece riconobbe e riconosce come sovrana di Toscana la Dinastia austro-loreense, e concede che il suddito toscano, il quale s'intitola Ministro plenipotenziario di quella Dinastia, risieda in Roma e da Roma faccia atti di aperta ribellione al Governo toscano. Quello poi che dee reputarsi gravissimo, trattandosi di Concordato, la santa Sede ha troncato ogni relazione religiosa col Governo toscano, lasciando vacanti tre vescovati, negando l'investitura ai parrochi e beneficiati nominati dal Governo patrono, e ordinando ai vescovi in modo che il loro silenzio o le loro pastorali non conferiscono alla buona armonia fra il Clero e lo Stato, e molto meno al pubblico riposo. Il qual procedere romano è degno maggiormente di nota quando si confronti col procedere del Governo, che veglia per prevenire e per punire ogni trascorso contro la religione cattolica, e largamente provvede al culto e si studia di sopperire ai bisogni de' sacerdoti che languiscono, mentre le rendite del patrimonio ecclesiastico potrebbero bastare al decente mantenimento di tutti, quando fossero repartite a dovere.

Molte altre ragioni potrebbero allegarsi in conferma del Decreto, se non fossero evidentemente superflue per chi conosca le cose e le giudichi lealmente. Superfluo del pari è notare che lo Stato, tornando al suo saggio esperimentato diritto ecclesiastico, non ritorna alle grettezze dispotiche de' cessati Governi austriaci prima che passassero a soggettare la prerogativa della sovranità alla Curia romana per avere in cambio un sostegno ad opprimere i sudditi e a continuare il servaggio dell'Italia. Il presente Governo farà anzi spontaneamente tutte quelle riforme che reputasse necessarie. Il presente Governo della Toscana vuol che lo Stato sia religioso, ma

indipendente, e che la religione cattolica goda di tutta la libertà che l'è dovuta perchè il suo esercizio spirituale adempia ai fini del regno celeste e non serva alle miserie della terra. Esso vuole inoltre che il sommo Pontefice e il sacerdozio abbiano ogni modo legittimo per dar l'esempio del come si concilia la religione con la libertà e i benefici della civiltà con la santità del cristianesimo.

Con questi intendimenti V. S. Ill.<sup>ma</sup> è sicuro di attuare il concetto del Governo in proposito di così alta importanza.

Intanto ho l'onore di confermare a V. S. Ill.<sup>ma</sup> i sentimenti del mio particolare rispetto.

Firenze, li 27 gennaio 1860.

*Il Ministro degli Affari ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI

(1) A questa Circolare, che si pubblicò nel *Monitore Toscano* del 31 gennaio (n° 26 secondo), accenna la seguente Dichiarazione, inserita sotto la rubrica « MINISTERO DELLA GUERRA » nel n° 34 secondo (5 febbraio) dello stesso Giornale (*Parte non ufficiale*):

Ragioni di organizzazione hanno consigliato di collocare i due battaglioni Granatieri nei due reggimenti di nuova formazione 35 e 36, onde presentare una solida base ed ottenere nel modo più rapido e semplice l'ordinamento della brigata Pistoia.

Cadono adunque da se le malevole supposizioni che questa Disposizione sia la espressione del malcontento del Governo; dichiarando anzi il medesimo di confidare anche nell'eccezionale spirito dei Granatieri stessi per veder fiorire quei nuovi Corpi.

di fanteria insieme allo Stato maggiore, piccolo Stato maggiore e Deposito del reggimento Granatieri suddetto. Il primo battaglione Granatieri prenderà la denominazione di 1° *Battaglione* del 35° reggimento, e l'attuale 1° battaglione del 32° quella di 2° *Battaglione* dello stesso 35° reggimento.

4° Il secondo battaglione Granatieri, stanziato ad Arezzo, Cortona e San Sepolero, di dove per ulteriori disposizioni verrà traslocato a Firenze, e il 3° battaglione del 31° reggimento, stanziato a Firenze, costituiranno il nuovo 36° reggimento di fanteria, di cui il 2° battaglione Granatieri sarà il 1° *Battaglione*, ed il 3° battaglione del 32° reggimento sarà il 2° *Battaglione*.

Si formerà per questo reggimento, in appresso, un nuovo Stato maggiore e piccolo Stato maggiore, ed un nuovo Deposito.

5° Detti reggimenti costituiscono le brigate *Siena* e *Pistoia*, comprendendo l'una i reggimenti 31° e 32°, l'altra il 33° e 36°.

6° Questi quattro reggimenti, composti ognuno di due battaglioni, formeranno poi il loro 3° battaglione col personale proveniente dalla prossima coscrizione.

7° Per tutti gli effetti si disciplinari che amministrativi, i quattro reggimenti dei quali sopra è parola

s'intenderanno costituiti pel 15 febbraio prossimo avvenire.

8° Oltre ai menzionati Corpi faranno parte della 10ª Divisione

a) la 4ª, 5ª e 6ª batteria, formanti la 2ª brigata di artiglieria da campagna;

b) il reggimento Cavalleggeri Lucca;

c) il 19° battaglione Bersaglieri, in via di formazione, ed il 20° battaglione dell'Arma stessa, da formarsi pure colla prossima coscrizione;

d) la 2ª compagnia Zappatori del Genio.

9° Con successive disposizioni sarà in appresso provveduto alla formazione dello Stato maggiore della Divisione suddetta, a quella degli Stati maggiori delle brigate, ed a tutto quanto concerne i servizi accessori.

Firenze, 27 gennaio 1860 (1).

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA

587. *Sospensione del Giornale L'Arlecchino.*

27 gennaio 1860.

IL PREFETTO

DELLA CITTÀ E COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Considerando che il giornale umoristico *L'Arlecchino*, altre volte av-

(1) Non sarà inutile il riferire sotto la stessa data questa altra Circolare, che versa sulle possibili modificazioni del Regolamento comunale 31 dicembre:

• MINISTERO DELL' INTERNO

• *Circolare ai Gonfalonieri della Toscana*

• Illustrissimo signore

• La perfezione delle leggi raro è che si raggiunga al-  
• trimenti che dal vedere colla prova di loro applicazioni  
• in quali parti siano manchevoli, in quali si manifestino  
• bisognose di giunte e di correzioni. Se questo è vero in  
• tempi normali quando si opera con matura discussione  
• e ponderato consiglio, a più forte ragione deve esserlo  
• in tempi nei quali sotto l'impulso di necessità prepo-  
• tenti tutta la macchina amministrativa si scompone e si  
• rifa in pochi mesi. In queste condizioni eccezionali dovè  
• prodursi il Regolamento comunale ultimamente ema-  
• nato, il quale, componendosi di molte disposizioni raccolte  
• da leggi diverse per tempi e contrarie per principii  
• non poteva riuscire di subito ad una perfetta armonia in

• tutte le sue parti. Quello peraltro che una prima com-  
• pilazione lasciò di imperfetto può sempre *correggersi*  
• coi lumi dell'esperienza; ed è per questo che io mi ri-  
• volgo alla S. V. Illustrissima pregandola di trasmettere  
• alla Prefettura, almeno dentro il mese di marzo pros-  
• simo, quelle osservazioni che la pratica del Regolamento  
• comunale sarà per suggerirle, indicando le singole di-  
• sposizioni che a suo avviso meriterebbero di esser  
• corrette.

• Per corrispondere nel modo che per me si desidera  
• a questo incarico, a due cose La prego di porre mente.  
• La prima è di considerare le disposizioni del Regola-  
• mento, che a Lei possono sembrare meritevoli di censura,  
• piuttosto rispetto alle ragioni generali della Legge che  
• non ai bisogni speciali del Municipio di cui la S. V. Il-  
• lustrissima è capo. Vi sono disposizioni che, mentre  
• possono sembrare superfluità e pedanterie nei Municipii  
• urbani, sono norme convenienti anzi indispensabili per i  
• Municipii rurali; ve ne sono altre che, affatto inutili per  
• questi, appariscono necessarie ai primi. La seconda ar-

vertito e sospeso per la pubblicazione d'articoli e caricature che offendono la civiltà del Paese e i principii ond'è informato l'attuale indirizzo politico, ha mostrato di non far conto delle misure prese dall'Autorità colla pubblicazione dei numeri 60 e 67, nei quali si contengono caricature che esprimono concetti immorali ed empî;

Visto l'articolo 4 della Legge de' 15 marzo 1852;

Decreta :

La concessione fatta al giornale l'*Arlecchino* è sospesa per un mese dalla data del presente Decreto, del quale sarà fatta formale notificazione al gerente responsabile Enrico Soliani.

Li 27 gennaio 1860.

Il Prefetto  
A. BOSSINI

### 588. Approvazione del Bilancio 1860 per le Opere idrauliche della Valle di Chiana.

28 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere urgente di fare conoscere fin d'ora le spese che nel corso dell'incominciato anno 1860

• vertenza è che ai tempi che corrono non deve considerarsi il Regolamento comunale come una concessione di libertà strappata al Governo, la quale induca uno stato di ostilità permanente fra esso e le nuove Rappresentanze municipali. Il Governo ha riconosciuto nei Comuni il diritto di libera amministrazione perchè li vuole cooperatori al buono andamento della cosa pubblica. Egli non ha paura della libertà, ed anzi la crede efficace rimedio a mali antichi che egli si sente incapace a riparare con le sole sue forze. In questo concetto, le relazioni molteplici tra Comune e Governo, stabilite dalla Legge, non si devono riguardare come subiezione indebita che vuolsi per ogni mezzo indebolire ed eludere, ma sibbene come vincolo necessario a mantenere l'unità dello Stato e la regola nelle pubbliche amministrazioni.

• Se noi riusciamo a costituire un buon sistema comunale, oltre al provvedere ad una urgente necessità nostra, gioveremo anche al migliore ordinamento della Nazione.

• Perchè quando il Parlamento nazionale discuterà le leggi per il nuovo Regno italico, se il nostro Regolamento avrà fatto buona prova ed acquistato autorità,

potranno essere erogate nel servizio idraulico della Valle di Chiana;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Decreta :

Art. 1. È approvato il bilancio di previsione per le opere idrauliche della Valle di Chiana, presentato dalla Direzione delle medesime, il qual bilancio porta il risultato finale di spese, lire italiane centottantasettemila novecento cinquanta e centesimi ventotto, pari a toscane lire dugentotrentemila settecento cinquanta e centesimi trentaquattro, e di entrate, lire italiane novemila cinquecento trentuna e centesimi quarantotto, pari a toscane lire undicimila trecento quarantasette.

Art. 2. Della approvazione del mentovato bilancio sarà tenuto conto nello Stato generale di previsione della Finanza toscana per l'attuale annata.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventotto gennaio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno  
B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici  
R. BUSACCA

• potremo sperare che molti retti principii e savie pratiche in esso sancite vengano trasfuse nelle nuove leggi comuni alle provincie del Regno unito. Così la Toscana darà contributo degno della sua civiltà al Regno nazionale; nè sarà vana opera quella che per noi si tenta in queste nostre condizioni transitorie di preparare materiali buoni ad innalzare il grande edificio di un Regno italico fondato sopra istituzioni dedotte dai bisogni e dalle tradizioni delle provincie chiamate a comporlo.

• Quando le parti di una nazione si uniscono insieme non per violenza di conquista ma per spontaneo accordo e coll'ispirazione della libertà, non vi è provincia principe, non vi sono provincie soggette; ma tutte insieme concorrono a darsi quelle leggi che debbono costituire la nazione ed avviarla ai suoi futuri destini.

• Mi pregio frattanto di professarmi

• Di V. S. Ill. ma

• Li 27 gennaio 1860.

• Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
• e Ministro dell'Interno  
• B. RICASOLI •

589. *Abrogazione della Legge penale 2 luglio 1857, relativa al territorio e porto di Livorno.*

29 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando non esservi ragione di mantenere più lungamente in vigore la odiosa ed esorbitante difformità nella repressione di alcuni delitti e trasgressioni e nel modo di giudicarne che veniva stabilita tra Livorno e il resto della Toscana con la Legge del 2 luglio 1857;

**Decreta:**

Art. 1. La Legge eccezionale, pubblicata nel 2 luglio 1857 per la città di Livorno, contiguo porto e circostante territorio, è pienamente abolita.

Art. 2. La cognizione dei delitti e trasgressioni contemplate dalla predetta Legge è restituita ai Tribunali ordinari, tenute ferme per altro in ogni sua parte le disposizioni della Legge del 27 dicembre 1854.

Art. 3. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Livorno, li ventinove gennaio milleottocentosessanta (1).

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI

(1) Nel *Bullettino ufficiale* del Cambiagi questo Decreto porta la data del 28. Il *Monitore Toscano* però, che lo pubblica sotto quella del 29 (n° 26 secondo, 31 gennaio), reca in calce al medesimo ciò che segue:

• N.B. Il presente Decreto è stato trasmesso telegraficamente da Livorno a Firenze per l'approvazione al Consiglio dei Ministri e per la firma di S. E. il Ministro di Giustizia e Grazia la sera di sabato 28 corrente. Il Ministro ha risposto per mezzo del telegrafo:

• Firenze, Palazzo Vecchio, 28 gennaio 1860, ore 9 pom.  
• Il Ministro di Giustizia e Grazia approva pienamente la proposta dei due Decreti, e dichiara col presente dispaccio di apporre sotto i medesimi la propria firma.

• E. POGGI •

590. *Autorizzazione di un prolungo da Bettolle a Chiusi della Ferrovia centrale toscana.*

30 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 13 aprile 1854, col quale concedevasi alla Società per la strada ferrata centrale toscana di proseguire la sua linea fino ai pressi di Bettolle, e sotto certe condizioni e riserve affrancavasi la garanzia di una rendita minima di lire trecentomila, già prestata col Motuproprio del 17 maggio 1848, mediante una sovvenzione fissa di lire centosettantamila all'anno, da durare a tutto maggio 1950;

Viste le Risoluzioni del 10 marzo 1857 e 12 febbraio 1858, con le quali si autorizzava l'oppignorazione di tante rate della precitata sovvenzione di lire centosettantamila quante ne bisognassero per procurare alla Società con la prima un capitale di lire un milione cinquecentocinquantamila, e con la seconda un capitale di lire un milione settecento mila; previo il ritiro di fronte ai sovventori delle condizioni e riserve espresse nel citato Decreto del 13 aprile 1854, quali però si mantenevano ferme e senza innovazione dirimpetto alla Società;

Visti i contratti d'oppignorazione stipulati in esecuzione delle prelodate Risoluzioni, e dove in coerenza delle medesime vengono richiamate le obbligazioni della Società di compiere la linea di proseguimento e di tenerla, dopo compiuta, in costante e piena attività di servizio;

Viste le domande che per spingere la linea sino a Chiusi sono state ripetutamente inoltrate in nome della Società, e di che per ultimo nell'adunanza generale dei suoi azionisti del 16 gennaio 1860;

**Decreta:**

Art. 1. La Società per la strada

ferrata centrale toscana rimane autorizzata a costruire ed attivare nel suo interesse ed a sue spese, rischio e pericolo, una strada di ferro che dai pressi fra Bettolle e Torrita si diriga fino a Chiusi.

Art. 2. La linea si muoverà dalla stazione fra Bettolle e Torrita con dirigersi a Chiusi per le tenute dell'Abbadia e dell'Acquaviva. Una Stazione di seconda classe sarà aperta in ciascuna di queste tre località.

Art. 3. Dentro due mesi da oggi la Società dovrà esibire all'approvazione della Direzione generale dei lavori d'acque e strade, col progetto sull'andamento generale della linea, gli studi particolareggiati della prima sezione. E dentro quindici giorni dall'approvazione di detti studi darà principio ai lavori, per quindi attivare al servizio dei passeggeri e delle merci la linea fino all'Abbadia dentro un anno, e fino a Chiusi dentro due anni dal principio dei lavori.

Art. 4. La intiera strada da Empoli a Chiusi per Siena sarà considerata una sola e medesima linea, tanto agli effetti dei privilegi da esercitarvi dalla Società quanto agli effetti delle obbligazioni dalla medesima assunte di compirla e tenerla costantemente e regolarmente attivata dopo compiuta; con doversi all'esatta osservanza di queste obbligazioni averne per vincolati ed affetti tutti i prodotti.

Art. 5. Rispettata l'oppignorazione nelle rate e nei termini già consentiti a favore dei sovventori delle lire 3,250,000, il regio Governo pagherà liberamente alla Società o suoi cessionarii, in luogo, vece e saldo delle rate che le rimangono tuttora libere sulla sovvenzione di lire 170,000, di che nel Decreto del 13 aprile 1854, lire 70,000 all'anno per anni 25, da cominciare a decorrere la prima rata semestrale dal 1° luglio 1861.

Art. 6. Nel rimanente si applicheranno a questa linea le disposizioni del citato Decreto del 13 aprile 1854 e Capitoli annessi; con più il Decreto

dell'8 aprile 1857, relativo alle espropriazioni e alle conseguenti indennità.

Art. 7. Il presente Decreto sarà affisso ed inserito nel *Monitore* e nel *Bullettino* ufficiale; e in copia autentica sarà depositato nella cancelleria del Tribunale di prima istanza di Siena.

Art. 8. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li trenta gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI

#### 591. *Istituzione di un Ingegnere della Marina, e designazione delle sue attribuzioni.*

30 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la conservazione delle opere marittime dei porti dello Stato richiede una continua sorveglianza, e che i relativi lavori di manutenzione non potrebbero essere affidati che ad un Ufficio speciale;

Decreta:

Art. 1. È istituito presso il Comando della regia Marina un posto di Ingegnere per le opere marittime, con l'annuo appuntamento di lire tremila italiane.

Art. 2. L'ingegnere di che sopra risiederà in Livorno, dipenderà dal Comando della regia marina, ed avrà l'incarico di provvedere alla conservazione delle fabbriche marittime dei porti toscani e isole adiacenti, proponendo e dirigendo i lavori di manutenzione e di miglioramento che saranno reputati necessari ed approvati dal regio Governo.

Art. 3. L'ingegnere delle opere marittime sarà pure incaricato della parte tecnica delle escavazioni dei porti e fossi dello Stato e di quanto l'altro si riferisce alle fabbriche marittime e luoghi d'ancoraggio.

Art. 4. L'ingegnere della marina si dovrà concertare pei rapporti d'arte e di amministrazione con la Direzione generale delle fabbriche civili, sotto la cui dipendenza rimangono, come per il passato, tutte le costruzioni marittime.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li trenta gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze,  
del Commercio e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

592. *Istituzione di una Commissione consultiva per la riunione in un solo Locale degli Spedali di Livorno.*

20 gennaio 1860.

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerando che gli spedali di Livorno, così per l'angustia delle fabbriche come per la loro infelice situazione nella città, richiedono efficaci provvedimenti affinché non sia spesa indarno a favore degli indigenti la pubblica beneficenza;

Considerando che il Governo, prima di prendere un partito definitivo in cosa di tanta importanza, ha bisogno di essere illuminato da uomini pratici intorno lo stato materiale della città e di ciò che esige la scienza in uno spedale;

#### Ordina:

Art. 1. È nominata una Commissione composta dei signori

cav. Michele d'Angiolo, Gonfaloniere di Livorno, presidente;

Binard Luigi, Deputato all'Assemblea, segretario;

Stefanini cav. Stefano, Economo della pia Casa;

Simi dott. Luigi, Soprintendente alle Infermerie;

Della Valle Angiolo, Ingegnere Architetto;

coll'incarico di proporre al Governo il luogo più conveniente dove aprire un grandioso Spedale proporzionato alla popolazione della città di Livorno e dei suoi suburbi.

Art. 2. La Commissione dovrà rivolgere le sue indagini ad ottenere che vengano riuniti in un solo locale lo Spedale degli uomini e quello delle donne, in vista dell'economia dell'amministrazione e del miglior servizio interno; e che il nuovo locale soddisfi alle condizioni di salubrità tanto rispetto allo spedale quanto alla città.

Art. 3. Visto che nei locali esistenti ogni spesa sarebbe infruttuosa, la Commissione nella scelta del nuovo locale sarà libera di proporre o che siano volti all'uso di spedale fabbricati già costrutti o che si costruisca di pianta una nuova fabbrica.

Art. 4. Avuto il parere della Commissione sulla scelta del luogo meglio adatto per il nuovo spedale di Livorno, il Governo farà eseguire i necessari studi architettonici e provvederà al modo della esecuzione.

Dato in Firenze, li trenta gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

595. *Sospensione delle opere di restauro alla Chiesa di santa Maria Novella, e nomina di una Commissione consultiva sul Progetto di tali opere.*

30 gennaio 1860.

#### IL MINISTRO

DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO

E DEI LAVORI PUBBLICI

Volendo conciliare i lavori di restauro della chiesa di santa Maria No-

vella coi riguardi dovuti alle opere d'arte che la decorano;

Ordina:

Art. 1. I lavori di restauro della chiesa di santa Maria Novella sono sospesi fino a nuove disposizioni.

Art. 2. È nominata una Commissione per esaminare e riferire intorno al progetto di essi lavori ed alla parte già eseguita.

Art. 3. La Commissione è composta dei signori

cav. Giuseppe Martelli, Direttore delle fabbriche civili;  
professore Enrico Pollastrini;  
cav. professore Aristodemo Costoli.

Art. 4. Il Direttore delle fabbriche civili provvederà alla pronta esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, li trenta gennaio milleottocentosessanta.

*Il Ministro delle Finanze,  
del Commercio e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

*Il Segretario generale del Ministero*  
F. CAREGA

594. *Professione di un termine alle domande d'iscrizione nelle Liste elettorali politiche ed alla formazione di queste Liste.*

31 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'articolo 2 del Decreto del 21 gennaio decorso,

Decreta:

Art. 1. I Gonfalonieri delle Comunità inviteranno entro il cinque febbraio prossimo per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla legge sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali a fare le dichiarazioni prescritte dall'articolo 49 della Legge elettorale testè pubblicata.

Art. 2. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo la

pubblicazione degli avvisi agli elettori, a norma dell'articolo precedente.

Art. 3. Entro cinque giorni successivi i Gonfalonieri insieme col Collegio de' priori dovranno formare le liste elettorali, ai termini degli articoli 22 e 23, da tenersi affisse per tre giorni consecutivi a norma dell'articolo 26, e per gli effetti voluti dagli articoli 27, 28 e 29.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Istruzione pubblica*

C. RIDOLFI

595. *Istituzione e norme dei Concorsi per le nomine a Professore ne' Licei e Ginnasii.*

31 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la miglior garanzia della idoneità degli insegnanti sia l'esperimento del loro intelletto e del loro sapere per mezzo dei concorsi pubblici, i quali stimolano gli studiosi, allontanano il sospetto di favore, e abituano il popolo al retto viver civile che ha base nella libertà de' giudizi;

Decreta:

Art. 1. Le cattedre dei Licei e dei Ginnasii saranno conferite per concorso, il quale verrà eseguito un mese almeno dopo l'annuncio fattone nel *Monitore toscano*.

Art. 2. I concorrenti presenteranno dieci giorni avanti quello del concorso la loro domanda al Ministro della Istruzione pubblica, se vaca una cattedra liceale, o al Gonfaloniere della Comunità, se vaca una cattedra ginnasiale.

Art. 3. Il Ministro della Istruzione pubblica nominerà tre professori per esaminare i candidati.

Art. 4. L'esame consisterà

- 1° in un interrogatorio,  
 2° in una risposta ad un tema fatta in scritto,  
 3° in una lezione orale sopra un tema proposto ventiquattro ore avanti l'esame.

Art. 5. Gli esaminatori trasmetteranno al Ministro della Istruzione pubblica un rapporto sopra ciascun esame.

Art. 6. Nel conferir la cattedra sarà valutato ogni titolo di preferenza, come servigi resi nell'insegnamento, scritti pubblicati e altre simili prove di capacità.

Art. 7. Il Governo può nominare senza concorso un professore per meriti conosciuti e non ordinarii.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Istruzione pubblica*

C. RIDOLFI

### 596. Ripubblicazione di antichi Atti di governo relativi all' Exequatur di Scritture e Stampe ecclesiastiche.

31 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo che gli Ordini sovrani concernenti ogni pubblicazione vescovile, stati in piena osservanza dal 1788 fino al 25 aprile 1851, ricevano maggiore diffusione per mezzo della stampa;

Decreta:

Articolo unico. Saranno stampate nel Bullettino dei Decreti la Circolare dell' 8 aprile 1788 e quella del 25 gennaio 1818 in materia di scritture e pubblicazioni vescovili.

Il Ministro degli Affari ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro degli Affari ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI

### *Circolare ai Vescovi della Toscana*

Ill.<sup>mo</sup> e Rev.<sup>mo</sup> Signore,

S. A. Reale nostro Signore si è degnata comandarmi per mezzo di Lettera della Segreteria di Stato del 4 corrente di rinnovare ai vescovi l'ordine d'impetrare il regio *Exequatur* per tutte le Pastoralì e Notificazioni che i medesimi o loro Curie fossero per pubblicare sì in stampa come manoscritte, ancorchè in forma di Lettere circolari ai parrochi o superiori d'Ordine, o che in qualsivoglia altro modo dovessero avere una generale esecuzione ed interessare il pubblico.

In conseguenza di ciò è piaciuto all'A. S. R. di prescrivere al Segretario del regio Diritto il regolamento da osservarsi in simili occasioni per accordare o negare la pubblicazione di così fatti fogli.

Eseguisco i Sovrani comandamenti partecipando, come ho l'onore di fare con la presente, alla bontà di V. S. Ill.<sup>ma</sup> e Rev.<sup>ma</sup> quanto sopra, perchè Le serva di norma nelle occorrenze di simili pubblicazioni, sicuro che in cosa di tanta importanza non meno Ella che la sua Curia vi si uniformerà esattamente.

Dopo ciò non mi resta se non che pregare V. S. Ill.<sup>ma</sup> e Rev.<sup>ma</sup> di riscontro del recapito della presente mia, e di ricevere con questa opportunità le proteste del rispettoso ossequio con cui mi pregio d'essere,

Dalla Segreteria del regio Diritto,

Li 8 aprile 1788.

Vincenzo MARTINI

### *Circolare agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana*

Ill.<sup>mo</sup> e Rev.<sup>mo</sup> Signore,

In seguito di un veneratissimo Dispaccio di S. A. I. e R. de' 22 corrente mi affretto a partecipare a V. S. Ill.<sup>ma</sup> e Rev.<sup>ma</sup> il seguente Biglietto pervenutomi per il canale della regia Segreteria di Stato in questo medesimo giorno.

» S. A. I. e R., che specialmente confida per  
 » il bene de'suoi popoli nelle cure e nelle istru-  
 » zioni evangeliche degli arcivescovi e vescovi  
 » del Granducato, ha dovuto rimanere soddisfatto  
 » dello zelo con cui molti di essi hanno in di-  
 » versi tempi pubblicate le loro pastorali nelle  
 » rispettive Diocesi, con vantaggio spirituale  
 » delle popolazioni commesse alla loro episcopale  
 » sollecitudine. E perchè ognuno di essi venga  
 » sempre più animato ad esercitare in questa

» parte il sacro suo ministero, sarà opportuno  
 » che tutti li arcivescovi e vescovi del Granduca-  
 » cato sappiano che l'I. e R. A. S. intende ed  
 » ha sempre inteso che essi siano nella piena li-  
 » bertà di pascere il loro gregge con la istru-  
 » zione evangelica e con l'insegnamento delle  
 » sane massime e della vera dottrina della chiesa  
 » cattolica, senza che alcun impedimento possa  
 » desumersi dalle disposizioni governative che  
 » riguardano il puro temporale.

» Ed è appunto per effetto di speciale con-  
 » siderazione che, allorquando gli arcivescovi e  
 » vescovi siano nel caso di stampare e pubbli-  
 » care le loro pastorali, con eccezione espressa  
 » agli Ordini generali veglianti in materia di  
 » stampe restano essi dispensati dalla revisione  
 » ordinaria, e soltanto a riflesso dei rapporti  
 » temporali e politici che possono trovarsi tal-  
 » volta nei varii oggetti contemplati in dette  
 » pastorali è intenzione di S. A. I. e R. che le  
 » dette pastorali prima della loro pubblicazione  
 » ed affissione siano rimesse alla Sovrana ap-  
 » provazione per mezzo di V. S. Ill.<sup>ma</sup>, ed  
 » Ella, se mai vi trovasse soggetto di osserva-  
 » zione, ne renderà conto a forma del consueto  
 » sistema all'I. e R. A. S. per mezzo del Di-  
 » partimento di Stato onde attenderne le So-  
 » vrane determinazioni.

» Essendo questo il vero concetto e la giu-  
 » sta intelligenza delle disposizioni che sono in  
 » vigore su tal proposito, non è a dubitarsi che  
 » gli arcivescovi e vescovi ne trarranno argomento  
 » della speciale fiducia che in essi ripone S. A.  
 » I. e R. e di un particolare riguardo al loro  
 » sacro carattere, e tutti seconderanno con zelo le  
 » religiose Sovrane intenzioni, non facendo man-  
 » care al rispettivo gregge la istruzione evange-  
 » lica per mezzo delle loro pastorali ».

Attendo che V. S. Ill.<sup>ma</sup> e Rev.<sup>ma</sup> si com-  
 piaccia di accusarmi il recapito della presente,  
 e mi confermo ecc.

Li 23 gennaio 1860.

Tommaso MAGNANI, Segretario

597. *Approvazione e pubblicazione  
 di un Regolamento sull'ammini-  
 strazione pecuniaria della Marina  
 militare.*

31 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti de' 14 e 19 dicem-

bre caduto, col primo dei quali si  
 istituisce un Commissariato di marina,  
 coll'altro il nuovo ordinamento del  
 personale della Marina militare to-  
 scana;

Volendo provvedere con certe norme  
 al regolare andamento dell'ammini-  
 strazione pecuniaria della Marina  
 stessa, sì per quel che attiene al  
 personale, sì per quel che concerne  
 il materiale di essa;

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento per l'am-  
 ministrazione pecuniaria della regia  
 Marina militare che, munito della  
 firma del Ministro della guerra, fa  
 seguito al presente Decreto, è ap-  
 provato.

Art. 2. Il Ministro stesso è inca-  
 ricato di farne osservare le prescri-  
 zioni.

Firenze, il trentuno gennaio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
 e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Guerra*  
 R. CADORNA

## REGOLAMENTO

PER L'AMMINISTRAZIONE PECUNIARIA

DELLA R. MARINA MILITARE

### PARTE PRIMA

#### PERSONALE

Art. 1. L'amministrazione pecuniaria del per-  
 sonale della regia Marina militare comprende  
 a) la riscossione ed il conseguente re-  
 parto degli assegnamenti dovuti al personale  
 medesimo;

b) la provvista e la conservazione degli  
 oggetti di vestiario e di quant'altro può occor-  
 rere agl'individui;

c) la sorveglianza sulla erogazione dei  
 fondi commessi agli agenti subalterni;

d) la regolare tenuta della scrittura;

e) il rendimento di conti.

Un Consiglio di amministrazione ne tiene  
 il governo.

Art. 2. Il Consiglio di amministrazione sarà composto come appresso:

il Comandante il Corpo dei regii equipaggi presidente,

due ufficiali di vascello, membri,  
l'aiutante maggiore, relatore,  
un ufficiale di maggioranza, segretario.

#### *Sostituzioni e modo di constatarle*

Art. 3. In caso di assenza, malattia o vacanza, le funzioni di presidente vengono disimpegnate dall'ufficiale della regia Marina immediatamente più anziano di grado, e quelle di questo ed altri membri da altri ufficiali del Corpo, a scelta del Comandante, avuto per altro riguardo al loro grado e anzianità.

Tali sostituzioni o surrogazioni, tanto permanenti che temporanee, dovranno essere constatate mediante analoga deliberazione del Consiglio stesso, da iscriversi sul registro n° 1.

#### *Attribuzioni del Consiglio*

Art. 4. Ritenuto che il Consiglio debba in ogni tempo astenersi dallo ingerirsi in ciò che ha rapporto alla disciplina ed al servizio, che è riservato esclusivamente all'autorità del Comandante, le di lui attribuzioni vengono pertanto a determinarsi nella regolare direzione e gestione di tutti i rami di servizio economico inerente al Corpo.

#### *Adunanze del Consiglio*

Art. 5. Le adunanze del Consiglio avranno luogo ordinariamente nel locale ove si custodisce la cassa contenente i fondi in contanti del Corpo, nelle epoche richieste dalle circostanze, e tutte le volte che il presidente lo crederà opportuno.

Salvo il caso di legittimo impedimento, veruno dei membri può dispensarsi dallo intervenire.

#### *Oggetti da trattarsi, da chi proposti, e modo di discuterli*

Art. 6. Gli affari da trattarsi nelle adunanze sono proposti a voce dal presidente, ed in scritto dal relatore; e, siano pur essi di differente natura, possono essere tutti discussi in una medesima sessione, purchè dettagliatamente notati sul registro *Deliberazioni*.

È per altro in facoltà di ogni membro il sottoporre alla discussione qualunque oggetto relativo all'amministrazione, nè può il Consiglio ricusarsi dallo esaminarlo.

Qualora alcuna delle fatte proposizioni non venisse approvata, il proponente ha diritto di farla notare sul protocollo di deliberazioni, ed in questo caso gli altri membri devono notarvi le ragioni che gli hanno indotti in una opinione contraria.

#### *Modo di deliberare*

Art. 7. Il Consiglio delibera a pluralità di voti. Primi ad emettere il loro parere sono i membri di grado inferiore, ed a parità di grado i meno anziani.

Il presidente ed i membri hanno voce deliberativa, il relatore soltanto voce consultiva.

Il segretario ha il semplice incarico di protocollare le deliberazioni, ma è però tenuto a somministrare tutti gli schiarimenti che possono essergli domandati.

Qualora per la varietà delle opinioni il sentimento generale del Consiglio non sia per risultare manifesto, prevale il voto del presidente.

Art. 8. Il membro che non è concorso nella opinione degli altri non è tenuto a sottoscrivere la presa deliberazione, ma in piè della medesima dovrà accennare di propria mano le ragioni che lo resero dissenziente.

#### *Facoltà al Presidente di sospendere l'eseguimento della Deliberazione*

Art. 9. Se il presidente del Consiglio è di parere contrario alla pluralità, può sospendere l'eseguimento della presa deliberazione; ed in questo caso dovrà trasmetterne copia al Comandante la regia Marina, il quale di concerto col Commissario di guerra emanerà i provvedimenti opportuni.

#### *Responsabilità dei componenti il Consiglio*

Art. 10. I membri componenti il Consiglio sono solidariamente e personalmente responsabili verso il regio Governo della regolare amministrazione e conservazione delle somme loro affidate. Sono pertanto mallevadori degli abusi, della negligenza, dilapidazioni e malversazioni che fossero per commettersi nello

impiego e destinazione dei fondi di qualunque natura, e degli effetti che ne conseguissero.

#### *Mancaza di fondi come reintegrata*

Art. 11. Nel caso di comprovata prevaricazione, per la quale fosse a risultare una mancaza di fondi, sia che questa provenga da dolo o irregolare impiego, dovendo cadere principalmente sull'uffiziale che ebbe in quel tempo la presidenza del Consiglio l'obbligo della reintegrazione, viene stabilito che la metà della somma da reintegrarsi rimanga a totale suo carico, e l'altra metà sia repartita a carico dello stesso presidente e degli altri membri, ciascuno in proporzione del rispettivo stipendio, sul quale deve operarsi la ritenzione fino alla concorrenza della verificata mancaza; ritenuti per altro sempre solidali tra loro tutti i membri nel caso che il presidente (tanto per l'intera metà a suo carico come per la porzione imputatagli sull'altra metà) o alcuno di essi membri non avessero mezzi a contribuirvi del proprio per la tangente loro fissata o divenissero per qualunque circostanza insolventi.

#### *Responsabilità speciale del Relatore*

Art. 12. Il relatore è responsabile dell'adempimento di tutte le formalità prescritte, come pure è materialmente e personalmente responsabile della esattezza dei movimenti giornalieri della cassa sussidiaria e dell'amministrazione di quel danaro che dal Consiglio viene assegnato per le spese correnti.

Egli è mallevadore delle somme che debbono trovarsi nella cassa sussidiaria, ed è per conseguenza tenuto alla reintegrazione, essendo il presidente e gli altri membri esonerati da qualunque responsabilità per quanto si riflette ad essa.

#### *Responsabilità dell'Uffiziale pagatore*

Art. 13. L'uffiziale pagatore adempie le proprie funzioni sotto la sorveglianza del relatore.

Egli sarà tenuto a prestare una cauzione, non minore di lire 3000, verso il Consiglio di amministrazione.

#### *Responsabilità dei Comandanti e bastimenti e Impiegati amministrativi*

Art. 14. A bordo dei regii legni i Coman-

danti ed i Commissarii di bordo sono materialmente e solidariamente mallevadori della conservazione e regolare impiego delle somme che loro sono affidate.

#### *Responsabilità di altri aventi parte nell'amministrazione*

Art. 15. I Comandanti di compagnia o sezione stanno, ciascuno per la loro compagnia o sezione, mallevadori verso il Consiglio di amministrazione del danaro che per qualsivoglia titolo viene ad essi pagato, delle distribuzioni di ogni genere che sono loro fatte, e di quanto altro possono avere ricevuto in consegna.

A tale responsabilità va pure strettamente soggetto l'incaricato del magazzino di vestiario.

#### *Reclami al Consiglio*

Art. 16. Ritenuta sempre la osservanza delle discipline gerarchiche, prescritte dai Regolamenti militari, ogni individuo appartenente al Corpo, che avesse dei reclami da sottoporre al Consiglio, potrà personalmente farlo avanti il Consiglio stesso riunito o per mezzo di una memoria da presentarsi al presidente per la via gerarchica.

Tale facoltà è fatta ancora alle persone estranee al Corpo, ma che abbiano con esso dei rapporti per ragioni di somministrazioni, forniture ecc.

Similmente il Consiglio potrà far presentare alle proprie sedute quegli individui del Corpo, o ad esso estranei, che giudicherà a proposito per avere le notizie e gli schiarimenti necessari agli oggetti posti in deliberazione.

In ambedue i casi per altro vuolsi che tale intervento sia dettagliatamente specificato nel registro *Deliberazioni*.

#### *Casse, chiavi di esse da chi custodite*

Art. 17. Il Consiglio deve essere provveduto di due casse, una delle quali chiamasi *principale* o del Consiglio, l'altra *sussidiaria*.

La cassa del Consiglio, destinata a custodire il danaro tutto appartenente all'amministrazione del Corpo, deve essere collocata nella sala destinata nel regio Arsenale alle adunanze del Consiglio.

Sarà chiusa a tre chiavi, una delle quali sarà affidata al presidente, la seconda al membro più anziano, la terza al relatore.

Qualora uno dei detentori delle chiavi dovesse per ragioni di servizio o qualunque altra, anche particolare, assentarsi, sia pure per essere tale assenza momentanea, dovrà in questo caso rimettere la chiave all'uffiziale destinato a rimpiazzarlo, il quale può, se lo crede, domandare il riscontro del danaro che a seconda dei registri deve trovarsi in cassa.

La cassa sussidiaria è affidata al relatore ed all'uffiziale pagatore, ciascuno dei quali riterrà una delle due chiavi di essa.

La medesima è destinata al movimento giornaliero degl'incassi e delle spese, e non dovrà contenere per deposito una somma maggiore delle lire 4000. Il Consiglio dovrà invigilare a che appena si verifichi un deposito superiore ne sia fatto versare ogni eccedente nella propria cassa.

A bordo dei regii legni la cassa è chiusa a due chiavi, una delle quali è affidata al Comandante il bastimento, l'altra al Commissario di bordo.

#### *Riscossioni e Pagamenti*

Art. 18. Gli assegni e le somme che per qualunque titolo vengono rimessi dal Ministero della guerra sono ritirati, previa speciale autorizzazione del presidente, per mezzo dell'uffiziale pagatore, e devono essere versati immediatamente e per totalità nella cassa del Consiglio.

Allorquando la somma esistente nella cassa sussidiaria non sia sufficiente ad operare i pagamenti ordinati, il Consiglio sarà cauto di passare in detta cassa soltanto i fondi che volta per volta occorreranno per le esigenze del servizio; quale bisogno dovrà essere sempre dettagliatamente giustificato e constatato dal Consiglio nel miglior modo che crederà opportuno per garantire la sua responsabilità.

Ogni recapito di pagamento dovrà portare l'ordine di effettuarlo per parte del presidente e la quietanza della parte ricevente; la quale quietanza dovrà essere autenticata dalla firma del relatore, alla presenza del quale dovrà sempre eseguirsi qualunque pagamento.

Tanto le riscossioni che fa il Consiglio quanto il passaggio delle somme per le spese correnti dovrà essere volta per volta autenticato e giustificato mediante deliberazione del Consiglio stesso. All'oggetto poi che possa in ogni tempo essere constatato il passaggio delle

somme all'uffiziale, il Consiglio esigerà che questi apponga la propria firma ad ogni deliberazione che a tale passaggio si riferisca.

#### *Registri da tenersi dal Consiglio d'amministrazione*

Art. 19. L'amministrazione generale del Consiglio deve risultare dai seguenti registri, i quali sono tenuti sotto la immediata vigilanza e responsabilità del Consiglio :

- 1° registro generale Deliberazioni,
- 2° registro di Cassa,
- 3° registro Conti correnti,
- 4° registro Prospetti delle masse.

#### *Registro-giornale della Cassa sussidiaria*

Art. 20. L'uffiziale pagatore dovrà tenere un registro giornale della cassa sussidiaria.

#### *Registro Deliberazioni (Mod. n° 1) (1)*

Art. 21. Per ordine di data, e senza intervallo nè lacuna di sorta, dovrà il Consiglio fare inscrivere su questo registro tutte le deliberazioni prese nelle relative adunanze, i processi verbali delle revisioni di cassa, infine ogni e qualunque sua operazione, in guisa che presenti e racchiuda tutti i particolari riguardanti l'amministrazione.

#### *Registro di Cassa (Mod. n° 2).*

Art. 22. Questo registro è destinato a far conoscere in ogni momento la somma di danaro che esister deve nella cassa del Consiglio, sia che appartenga alla contabilità del Corpo o alle masse individuali e particolari.

La entrata di questo registro si compone solamente delle somme che vengono ritirate dalle casse dello Stato e che possono essere incassate per fatto dell'amministrazione del Corpo o per conto delle varie masse.

La uscita poi si compone soltanto delle somme passate all'uffiziale pagatore per provvedere alle spese correnti.

Questo registro dovrà costantemente esser rinchiuso nella cassa del Consiglio.

#### *Registro Conti correnti (Mod. n. 3).*

Art. 23. Questo registro è destinato a con-

(1) Omettiamo e questo e tutti gli altri Moduli indicati ne' successivi articoli, siccome affatto inutili allo scopo non essenzialmente pratico della nostra Collezione.

tenere i conti aperti ai responsabili delle casse dei legni armati, a debito dei quali vengono portate le somme che mano a mano sono ad essi pagate dall'uffiziale pagatore a titolo di paghe, trattamenti di tavola, supplementi ecc., la di cui liquidazione, tostochè sia fatta nelle epoche e nei modi che saranno in appresso indicati, produrrà la estiazione di ciascuno dei conti correnti per ogni gestione amministrativa.

Sarà pure aperto in detto registro un conto corrente intitolato *Pendenze*, in entrata del quale dovranno essere notati i versamenti volontari, ritenzioni ecc. che per conto delle masse saranno incassati dall'uffiziale pagatore; qual conto resterà bilanciato portando in uscita le somme che mano a mano dovranno esser versate nella cassa del Consiglio, se si riferiscono alle masse.

Figureranno pure in questo conto *Pendenze* le spese tutte che non appartengono essenzialmente alla amministrazione del Corpo, e che non debbono perciò esser portate nei conti di questo.

Non si metteranno in conto che le spese ordinate per iscritto in via provvisoria o dal Ministero della guerra o dal Comando della marina.

I fondi di scorta da rimettersi ai responsabili delle casse dei regii legni per spese eventuali di campagna verranno egualmente conteggiati nell'articolo *Pendenze*.

#### *Registro Prospetti (Mod. n° 4).*

Art. 24. Saranno riassunti in questo registro e dimostrati sommariamente per sezione e per titoli tutti gli incassi e tutte le spese che si saranno verificate durante il trimestre per conto delle varie masse, in guisa che si abbia sinotticamente il trimestrale movimento delle medesime, con la posizione della finanza al termine di ogni gestione.

#### *Giornale dell'Uffiziale pagatore (Mod. n° 5).*

Art. 25. Su questo giornale fa il Consiglio dimostrare dall'uffiziale pagatore giorno per giorno e senza interruzione tutti i movimenti che riguardano la cassa sussidiaria.

La entrata di questo registro dovrà comporsi di tutte le somme che in contanti o assegni il Consiglio passerà al pagatore, in guisa che presentar deve una dettagliata coincidenza colla colonna uscita del registro *Cassa del Consiglio*.

Nella uscita poi saranno dettagliatamente scritturati al titolo cui si riferiscono tutti i pagamenti di qualunque natura che si fanno dall'uffiziale pagatore.

Dovrà perciò dal Consiglio essere rigorosamente osservato che sia tenuto completamente al corrente, nè tollerare che sia neppure di un giorno procrastinata la scritturazione delle spese anche le più minute.

#### *Registro di riscossioni del Consiglio*

Art. 26. Oltre i registri di cui è parola all'articolo 19, dovrà il Consiglio esser provveduto di un registro chiamato *di Riscossioni*, Modello n° 6, sul quale dovranno, a cura dei cassieri che eseguiranno i pagamenti al Consiglio, essere registrate le somme che a titolo di assegnazione o qualunque altro il Consiglio sarà ad esigere per mezzo dell'uffiziale pagatore.

Saranno pure notate nel medesimo tutte le somme che per conto delle masse od altro saranno dai Comandanti di sezione o bastimento pagate all'uffiziale pagatore, talchè l'effetto sia che tutte le partite notate sul registro di riscossioni devono costituire la entrata del registro *Cassa* e la entrata del conto *Pendenze*.

#### *Tenuta dei Registri*

Art. 27. I registri tutti devono essere tenuti costantemente al giorno sotto la speciale vigilanza del relatore, giusta le norme prescritte, nè dovrà tollerarsi sopra i medesimi nè sulle carte contabili alcuna raschiatura: ed occorrendo farvi qualche variazione o emendare qualche errore, devesi cancellare leggermente, in modo da potersi leggere ancora quel che vi era scritto.

#### *Revisione di Cassa*

Art. 28. Alla fine di ogni mese il Consiglio verifica la propria cassa e quella sussidiaria, confrontandone le resultanze con i registri di scrittura.

Uguale revisione eseguisce alla chiusura dei conti di ogni trimestre. Tali operazioni devono essere appoggiate da analoga deliberazione.

#### *Chiusura trimestrale dei Conti*

Art. 29. Alla fine di ogni trimestre dovrà

il Consiglio verificare nel loro totale i conti del Corpo, e dopo di essersi assicurato della esattezza e buon andamento dell'amministrazione, come della coincidenza delle resultanze dei conti con la situazione esatta dei fondi, firmerà i registri, prendendo di ciò opportuna deliberazione.

*Registri numerati  
e segnati dal Commissario di marina*

Art. 30. Tutti i registri prescritti per il Consiglio dovranno esser numerati e segnati dal Commissario di marina mediante analoga dichiarazione da apporsi sul frontespizio di ogni registro.

*Rinnuovazione dei Registri*

Art. 31. Il Consiglio di amministrazione farà rinnovare al principio di ogni anno i proprii registri; avvertendo che i medesimi constino soltanto di quel numero di fogli che possibilmente potrà prevedere esser necessari alle operazioni di un anno.

PARTE SECONDA

DELLA CONTABILITA' GENERALE

*Domande di Denaro*

Art. 32. Per provvedere al giornaliero mantenimento degli individui appartenenti al Corpo della regia Marina, il Consiglio fa il dì 10 di ogni mese la domanda al Commissario di marina dei fondi che possono occorrergli nel mese successivo.

All'oggetto poi di conoscere con quella esattezza che si può maggiore la somma necessaria, il Consiglio, prendendo per base l'effettivo del Corpo all'epoca predetta, stabilisce uno stato (Mod. n° 7) che fa pervenire al Commissario suddetto.

In detto stato dovrà essere indicato il reparto della somma richiesta e l'epoche nelle quali occorre al Consiglio di esserne fornito.

*Somministrazione di fondi  
ai responsabili delle Casse di bordo*

Art. 33. Nel caso che occorra di dover somministrare fondi in contanti per più mesi ai responsabili delle casse dei regii legni, se

si tratterà di una navigazione la di cui temporanea durata sia palese, i medesimi ne faranno la domanda al Consiglio di amministrazione mediante un prospetto della forza dell'equipaggio, compilato secondo il Modello n° 8, nel quale sia ben chiaramente dimostrata la somma approssimativamente occorrente per i diversi titoli di spesa, cioè acconti paghe agli ufficiali ed equipaggio non eccedenti il terzo della paga mensile, e trattamenti di tavola e supplementi a mare all'equipaggio, fatto caso della presuntiva durata della campagna.

Se poi trattasi di spedizione segreta o di impossibile determinazione, simile domanda dovrà essere redatta a seconda del Modello n° 9.

*Consegna di fondi a bordo ai regii Legni*

Art. 34. La consegna dei fondi di cui è parola nell'articolo 33 viene fatta eseguire dal Consiglio di amministrazione per mezzo della cassa sussidiaria ai responsabili della cassa del regio legno, giusta la domanda fattane, che potrà però il Consiglio stesso modificare quando lo creda opportuno.

*Domande straordinarie di fondi*

Art. 35. Per far fronte alle somministrazioni citate all'articolo 34, il Consiglio di amministrazione domanderà, previa opportuna deliberazione, al Commissario di marina la somministrazione dei fondi da imbarcarsi a bordo dei regii legni, la quale sarà, come tutte le altre somministrazioni in contanti, eseguita dal Commissariato a seconda delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero.

*Domande ordinarie e straordinarie  
di Denaro, verificate e firmate  
dal Commissario di Marina*

Art. 36. Per certificare la esattezza degli stati e prospetti relativi a domande di danaro, dovranno queste essere verificate e firmate dal Commissario di marina.

PAGHE AGLI UFFIZIALI

*Quando e come eseguite*

Art. 37. Nell'ultimo giorno di ogni mese il

relatore del Consiglio compilerà uno stato (Modello n° 10) nel quale dovranno esser compresi gli ufficiali dello stato maggiore e delle sezioni non solo, quanto ancora quelli imbarcati a bordo dei regii legni in navigazione della costa e delle isole, che per il loro frequente approdo nel porto di Livorno si può razionalmente ritenere che vi si trovino alla fine del mese. Tale stato dovrà comprendere per titoli separati le competenze che saranno ad ognuno dovute per paghe, soprassoldi ecc. durante il mese che va a scadere.

La quietanza apposta in margine allo stato giustificherà l'eseguito pagamento.

Tale pagamento avrà luogo l'ultimo giorno di ogni mese.

#### *Tempo per il quale devono essere soddisfatti*

Art. 38. Gli ufficiali devono essere soddisfatti di quanto loro è dovuto pel tempo soltanto della loro presenza al Corpo.

Quelli che vanno in gita o congedo o partono per navigazioni indeterminate devono essere pagati soltanto a tutto il giorno che precede la partenza, mentre ogni altra competenza ad essi dovuta è loro fatta buona soltanto dopo il ritorno al Corpo.

Di tali pagamenti agli ufficiali partenti l'uffiziale pagatore deve ritirare dai medesimi ricevute parziali, le quali vanno poi in appoggio al foglio di paghe del mese in cui saranno stati eseguiti ed ove gli ufficiali medesimi saranno stati compresi soltanto per le quote di paga e assegnamenti in contanti loro dovuti e già corrisposti.

#### *Facoltà agli Uffiziali in navigazione di assegnare parte di loro Paghe alle loro Famiglie*

Art. 39. Agli ufficiali, partenti per una navigazione o altrimenti comandati, è fatta facoltà di assegnare alle proprie famiglie mensilmente una parte delle loro paghe durante il tempo di loro assenza dal Corpo.

Dette quote di paga dovranno in massima limitarsi ai due terzi della paga mensile individualmente dovuta; potendo per altro in qualche caso eccezionale estendersi anche alla totalità di essa.

Quando per legittime cause, da esporsi al

presidente del Consiglio dall'uffiziale stesso, tali assegnazioni siano fatte a favore di persone non comprese nella famiglia rispettiva, il nominato presidente, senza far conoscere tali cause, dovrà dare le opportune disposizioni perchè le quote assegnate siano corrisposte alle persone indicate.

#### *Modo di eseguire le Assegnazioni*

Art. 40. Allorquando un regio legno sarà di partenza dai porti dello Stato per intraprendere una campagna indeterminata, il Comandante di esso avrà cura di far redigere uno stato nominativo degli ufficiali sotto i suoi ordini che vogliono lasciare parte di loro paghe alle proprie famiglie.

Tale stato, redatto conforme al Modello n° 11, dovrà indicare il nome e cognome della persona a favore della quale viene fatta l'assegnazione, ed in apposita casella sarà firmato dall'uffiziale assegnante. Munito quindi della firma del Comandante del bastimento, sarà da questo rimesso al presidente del Consiglio.

#### *Pagamenti*

*da chi ordinati, come eseguiti e giustificati*

Art. 41. Appena ricevuto il predetto stato, il presidente lo sottopone all'approvazione del Consiglio, il quale ne ordina il pagamento mensile all'uffiziale pagatore, facendo trascrivere nell'analogha deliberazione, che prende, lo stato medesimo.

Il pagamento di dette parti di paghe viene eseguito dall'uffiziale pagatore nelle giuste quantità ed alle persone designate nello stato approvato dal Consiglio.

Tali pagamenti sono compresi nello stato di paghe del mese in cui saranno stati eseguiti, giustificati con le ricevute parziali dei ricevuti.

#### *Paghe agli Uffiziali di ritorno di navigazione ecc.*

Art. 42. Agli ufficiali reduci di navigazione ecc., i quali, o per non aver ricevuto a bordo dei regii legni acconti di paghe o per non essere state dal Consiglio fatte pagare per loro conto parti di paghe alle loro famiglie o delegati, fossero tuttora in credito di tutte o porzione delle loro paghe, l'ammontare di

queste sarà ad essi corrisposto dall'uffiziale pagatore a loro richiesta e dietro parziale ricevuta, e sarà compreso nello stato di paghe del mese in cui sarà stato corrisposto, con l'appoggio dell'anzidette ricevute.

#### *Paghe ai Bassi uffiziali e Marinari*

Art. 43. La paga dovuta ai bassi uffiziali e marinari, da pagarsi nelle mani di essi, è fatta corrispondere dal Consiglio ai Comandanti le sezioni l'ultimo giorno di ciascun mese per il mese cadente.

#### *Facoltà di assegnare parte di loro Paghe alle proprie Famiglie, ed in quale misura*

Art. 44. Anche ai bassi uffiziali e marinari, semprechè ammogliati o vedovi con prole, è fatta facoltà di assegnare, allorquando vadano in navigazione, una parte di loro paghe alla propria famiglia, che non può in ogni caso eccedere mai i due terzi della paga stessa.

#### *Modo di effettuare tali Assegnazioni*

Art. 45. I bassi uffiziali e marinari partenti per una navigazione, che intendano godere della facoltà concessa loro dall'articolo 44, ne faranno la domanda al Comandante del regio legno sul quale trovansi imbarcati; ed esso Comandante farà compilare uno stato (Modello n° 12), distinto per sezione, indicante gli individui che desiderano far tale assegnazione, la parte di paga da corrispondersi, ed il nome, cognome e grado di parentela della persona a favore della quale viene assegnata la somma.

Nella compilazione di tale stato il predetto Comandante avvertirà che la persona cui la parte di paga è assegnata sia di propria famiglia, cioè moglie, figli, padre, madre, fratello o sorella; semprechè questi convivano e siano a carico dell'assegnante.

#### *Trasmissione degli Stati di assegnazioni*

Art. 46. Tostochè il Comandante un regio legno avrà compilato lo stato di che all'articolo 45, ne farà la trasmissione al presidente il Consiglio, dal quale sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio medesimo, trascrivendone copia sul registro delle deliberazioni;

e ordinerà il pagamento mensile alle persone ivi designate, accertandosi della realtà della parentela, e previe le stabilite ritenzioni a seconda del debito di massa.

#### *Modo di perciperle*

#### *per parte dei Comandanti di sezione*

Art. 47. I Comandanti le sezioni comprendono nel foglio di paga mensile, di cui si fa parola al susseguente articolo 53, le parti di paghe sopra accennate; ed insieme alle paghe degl'individui presenti le ritirano dall'uffiziale pagatore.

#### *Quando corrisposte le Paghe o parti di esse*

Art. 48. Le paghe o parti di paghe saranno corrisposte agl'individui presenti, o alle persone designate da quelli in navigazione, nel giorno stesso della riscossione e negli altri due successivi dagli stessi Comandanti di sezione.

#### *Obbligo ai Comandanti i regii Legni d'inviare gli Equipaggi a terra a percipere le Paghe*

Art. 49. I Comandanti i bastimenti che trovansi nel porto di Livorno, nei primi due giorni del mese invieranno a terra presso le rispettive sezioni gli individui del loro equipaggio, muniti del libretto per riscuotere le paghe dai Comandanti di esse sezioni.

#### *Paghe agli individui di ritorno da navigazione, come e quando percette dai Comandanti di sezione*

Art. 50. Allorquando un regio legno rientrerà da una navigazione, il Comandante di esso rimetterà al Consiglio di amministrazione uno stato nominativo, dettagliato e distinto per sezione, degli acconti di paghe stati somministrati agl'individui del proprio equipaggio durante la navigazione.

Tale stato sarà per cura dell'uffiziale pagatore comunicato ai Comandanti di sezione, che ne faranno iscrivere l'ammontare a debito dei rispettivi conti correnti.

Appena ciò eseguito, i Comandanti di sezione compilano uno stato di paghe supplementario e ne riscuotono l'ammontare dall'uffiziale pagatore.

*Come e quando  
pagate le Paghe o resti di esse  
ai reduci da navigazione*

Art. 51. Tenuto conto nella compilazione dello stato supplementario di paghe suddetto degli acconti ricevuti a bordo e delle quote pagate a terra alle rispettive famiglie, saranno le paghe o resti di esse pagate dai Comandanti di sezione ai bassi-ufficiali e marinari rientrati nel giorno stesso della riscossione.

Sarà pertanto cura dei Comandanti i bastimenti d'invviare a terra presso le sezioni nel giorno suddetto gl'individui stessi muniti del rispettivo libretto.

*Acconti di Paghe  
a bordo dei regii Legni in navigazione  
come e quando pagati*

Art. 52. Alla fine di ogni mese il Comandante di un regio legno in navigazione ordinerà il pagamento di un acconto paghe agli individui del proprio equipaggio (da non eccedere peraltro tale acconto il terzo della paga stessa). Un ufficiale di bordo, specialmente di ciò incaricato, redigerà uno stato (Modello n° 13), che presenterà al Comandante il bastimento, il quale, dopo averlo fatto verificare dal Commissario di bordo, ne farà pagare l'ammontare al predetto ufficiale; al quale poi spetta di eseguirne individualmente il pagamento alla presenza dell'uffiziale di dettaglio, che dovrà apporre il *Visto pagare* allo stato medesimo, per essere depositato nella cassa di bordo come documento giustificativo.

*Dello Stato di Paga*

Art. 53. Alla fine di ciascun mese i Comandanti di sezione compilano uno stato di paga a forma del Modello n° 14, che presentano al relatore del Consiglio, il quale, dopo di averne riconosciuto la esattezza, ne ordina il pagamento.

*Rendimento di conto  
o Foglio di competenze trimestrali*

Art. 54. Dovendo la liquidazione dei conti

tra il Consiglio di amministrazione ed il Commissario di marina essere eseguita per trimestre, anche le gestioni dei Comandanti di sezione devono per conseguenza essere trimestrali; imperocchè la esperienza abbia dimostrato quanto sia fallace, oscuro ed incerto il sistema fin qui praticato di redigerle per mese.

*Rendiconto trimestrale dello Stato maggiore*

Art. 55. Alla fine di ogni trimestre l'uffiziale pagatore compila un rendiconto conforme al Modello n° 15, nel quale dovranno esser portati tutti gli uffiziali che fanno parte del Corpo della regia marina, come pure gl'individui, se ve ne sono, che non facciano parte delle sezioni.

*Rendiconto delle Sezioni*

Art. 56. I Comandanti di sezione redigeranno al termine del trimestre un rendiconto giusta il Modello n° 16, che contener deve tutti gl'individui che appartengono alla sezione.

Tali rendiconti saranno rimessi per la opportuna verificaione al relatore del Consiglio non più tardi del quinto giorno, scaduto il trimestre.

Appena verificati, saranno ritornati ai Comandanti di sezione, che ne faranno compilare altre due copie per quindi divenire alla relativa liquidazione, che dovrà effettuarsi nel modo che con la sua forma indica il Modello stesso.

*Riassunto trimestrale  
delle Competenze del Corpo*

Art. 57. Liquidati che saranno i conti trimestrali dei Comandanti di sezione e tutte le competenze dovute al Corpo, il Consiglio d'amministrazione redige un prospetto generale, Modello n° 17, nel quale vengono riassunti i rendiconti trimestrali e tutte le altre competenze, in guisa che presentar deve la spesa generale del Corpo durante ogni trimestre.

Soddisfatto in ogni sua parte a quanto prescrive il Modello, il Consiglio deverrà a compilare la liquidazione generale dei conti, unita a detto prospetto, per stabilire il debito o credito del Corpo verso l'Amministrazione della marina in confronto alle somministrazioni in

contanti o in natura ricevute durante il trimestre dalla predetta Amministrazione.

TRATTAMENTI DI TAVOLA AGLI UFFICIALI IMBARCATI  
E SUPPLEMENTI A MARE

*Trattamenti di Tavola*

Art. 58. Al 1° di ogni mese il Comandante di un regio legno fa compilare dal Commissario di bordo uno stato, Modello n° 18, per i trattamenti di tavola dovuti agli ufficiali imbarcati per il mese in corso, che sottopone al Consiglio di amministrazione, previa verifica e vidimazione del Commissario di marina.

*Quando soddisfatti dal Consiglio  
e come pagati agli Ufficiali*

Art. 59. Sempre che il regio legno trovi nel porto di Livorno, l'ammontare dei trattamenti di tavola vengono fatti soddisfare dal Consiglio, al principio di ogni mese, al Comandante il bastimento e Commissario di bordo, dietro loro ricevuta; e dal predetto Commissario sono quindi corrisposti agli ufficiali mediante Stato uguale al n° 18, che di più comprendere deve in margine la relativa quietanza.

Tali stati come sopra quietanzati dalle parti riceventi saranno rimessi dal Comandante il regio legno al relatore del Consiglio, nel termine delle 24 ore, per regolarizzare la contabilità del Consiglio.

*Come e quando pagati  
a bordo dei regii Legni in navigazione*

Art. 60. A bordo dei regii legni, semprechè in navigazione, tali trattamenti vengono sopra Stati del modello anzidetto pagati dalla cassa di bordo agli ufficiali cui spettano, d'ordine del Comandante il bastimento, da apporsi in calce allo stato, il quale sarà depositato nella cassa di bordo per essere quindi, al ritorno del regio legno nel porto di Livorno, sottoposto (previa verifica per parte del Commissario di marina) al Consiglio di amministrazione insieme alle altre carte amministrative, a sgravio dei fondi ricevuti alla partenza.

SUPPLEMENTI A MARE ECC.

*Stati mensuali*

Art. 61. In fine di ogni mese il Commissario

di bordo di un bastimento compila, d'ordine del Comandante il medesimo, uno stato (Modello n° 19) per i supplementi a mare, spese d'ufficio e paghe ai commessi e cuochi, dovute agli imbarcati, a forma delle tariffe vigenti.

*A chi e quando*

*soddisfatti dal Consiglio in Livorno*

Art. 62. Sempre che il regio legno si voti nel porto di Livorno, l'ammontare dello stato menzionato di sopra viene fatto corrispondere per ordine del Consiglio dall'ufficiale pagatore al Comandante e Commissario del bastimento, nel modo citato all'articolo 60.

*Pagamento*

*relativo agli individui in Livorno*

Art. 63. L'ammontare dei supplementi a mare ecc. ritirati dai prenommati come sopra sarà corrisposto, entro le ore 24 dalla riscossione, agl'individui cui spettano dal Commissario di bordo alla presenza dell'ufficiale di dettaglio, il quale apporrà sullo stato relativo il *Visto pagare* in prova dell'eseguito pagamento.

Gli stati relativi saranno, nel modo e tempo stabiliti dall'articolo 60, rimessi al relatore del Consiglio per le opportune scritturazioni.

*Come soddisfatti i Supplementi ecc.  
a bordo dei Legni in navigazione*

Art. 64. I supplementi a mare ecc. dovuti agli individui imbarcati sopra legni che trovansi in navigazione sono in fine di ogni mese loro soddisfatti dal Commissario di bordo con i fondi della cassa alla presenza dell'ufficiale di dettaglio che appone sullo stato il *Visto pagare*.

Gli stati medesimi saranno depositati nella cassa di bordo; ed al ritorno del regio legno nel porto di Livorno saranno rimessi al Consiglio di amministrazione, a sgravio delle somme ricevute alla partenza, per essere poi scritte al giornale.

*Somministrazioni di fondi al Consiglio  
per i Trattamenti e Supplementi*

Art. 65. All'oggetto di porre in grado il

Consiglio di amministrazione della regia marina di far fronte al pagamento dei trattamenti di tavola e supplementi a mare, dovrà questi, unitamente all' stato di domanda di fondi che (giusta quanto è disposto all' articolo 33 del presente Regolamento) inoltra mensilmente al Commissariato di marina, rimettere ancora uno stato di fondi che al titolo *Campagne di mare* gli possono occorrere nel corso del mese per il pagamento dei trattamenti di tavola, supplementi ecc. agli equipaggi dei bastimenti armati.

L' ammontare di questo stato sarà dal Commissariato corrisposto al Consiglio unitamente all' assegnazione mensile, per essere quindi liquidato alla fine di ciascun trimestre come è prescritto per le altre contabilità.

#### MASSA INDIVIDUALE DI DECONTO

##### *Distinzione della Massa individuale*

Art. 66. La massa individuale di deconto comprende le competenze tutte dovute all' individuo, cioè paga, viveri in contanti (quando si faccia superiormente facoltà a taluno di così perciperli), l' assegnazione per indennità vestiario e per mantenimento brande.

La paga viene corrisposta direttamente in contanti agl' individui.

L' assegnazione per indennità di vestiario e per mantenimento brande è destinata a formare, insieme ai versamenti volontari ed alle ritenzioni di cui si parlerà in appresso, un fondo permanente ad ogni individuo per far fronte alle spese di equipaggiamento; quale fondo rimane sempre nella cassa del Consiglio.

##### *Da chi amministrata*

Art. 67. Sotto la sorveglianza e direzione del Consiglio stesso, la massa individuale è amministrata dai Comandanti di sezione o compagnia.

##### *Composizione della Massa*

Art. 68. Per la formazione di questa massa sono destinate per primo fondo le somme che dalle tariffe vengono rispettivamente abbuonate a titolo d' ingaggio ad ogni individuo che si ascrive al Corpo, e quindi gli assegni per indennità vestiario e mantenimento brande sta-

biliti a favore dei bassi uffiziali e marinari dalle citate tariffe rispettive, non che i versamenti volontari fatti dagli individui e le ritenzioni che si fanno a coloro che trovansi in debito o non hanno la massa completa.

##### *Spese a carico della Massa individuale*

Art. 69. Con i fondi costituiti dai proventi sopra indicati la massa deve far fronte

1° alle spese di equipaggiamento, tanto di primo corredo come di rinnovamento;

2° alle riparazioni delle armi per degradazioni riconosciute provenienti da negligenza;

3° alle diverse riparazioni occorrenti in progresso di tempo al vestiario e calzatura;

4° all' acquisto dei distintivi di grado per i graduati;

5° alle retribuzioni fissate per le cure veneree, in ragione di lire cinque per ogni cura.

Ciò posto, gli oggetti tutti di corredo sono di loro assoluta proprietà, e seco gli asportano in caso di diminuzione dal Corpo.

##### *Fondo di Massa permanente*

Art. 70. Ogni basso uffiziale, marinaio e mozzo dovrà costantemente avere un fondo completo, che viene determinato come appresso:

Nocchieri,	}	italiane lire 100
Capi cannonieri,		
Secondi piloti,		
Bassi-uffiziali di maggioranza,		
Capi officine,		
Maestri d' ascia,	}	italiane lire 180
Maestri velieri,		
Mozzi,		
Allievi di pilotaggio e di maggioranza,		
Secondi nocchieri e secondi capi-cannonieri,		
Secondi maestri, Timonieri,	}	italiane lire 180
Marinari e operai.		

Non si dovrà però considerare compiuta la massa di un individuo tuttavolta che non si trovi inoltre provveduto all' intero suo corredo in buono stato di servizio.

##### *Paghe degli Individui*

*che rientrano di permesso o di navigazione*

Art. 71. Le paghe agl' individui che rient-

trano di permesso, come le paghe o resti di esse dovute a coloro che rientrano di navigazione, sono pagate all'individuo previa iscrizione sul relativo conto e previe le dovute ritenzioni, se han luogo.

#### *Ritenzioni sulle Paghe*

Art. 72. All'oggetto di estinguere nel più breve tempo possibile il debito che da prima si manifesta nel conto corrente individuale pel fatto dell'addebito degli oggetti di primo corredo, dovrà essere esercitata sulla paga rispettiva una ritenzione da determinarsi dal Consiglio d'amministrazione.

Tale ritenzione, nelle proporzioni che dovrà pure determinare il prefato Consiglio, sarà continuata dopo estinto l'indicato debito per portare e mantenere al completo il fondo di massa stabilito.

#### *Ritenzioni,*

*da chi esercitate e come versate alla Cassa*

Art. 73. Le ritenzioni di cui si fa parola all'articolo precedente sono esercitate dai Comandanti di compagnia o sezione ad ogni pagamento che da essi si fa a mani degli individui.

Alla fine di ogni mese compileranno delle medesime uno stato conforme al Modello n° 20, nel quale uniranno pure le somme che nel corso del mese avranno incassate a titolo di versamenti volontari.

Tali stati, muniti dell'ordine di versamento per parte del presidente del Consiglio, saranno presentati all'uffiziale pagatore insieme all'ammontare rispettivo, che sarà dal medesimo ricevuto portandolo a suo debito nel conto *Pendenze* nel registro conti correnti; ed a seconda di quanto è stato prescritto all'articolo 26, coloro che devranno a tali pagamenti dovranno notarli di proprio pugno sul libretto di soldo, sottoscrivendosi a prova dell'eseguito versamento.

#### *Libro maestro e Libretto*

Art. 74. Per registrare gli incassi e le spese di questa massa, ogni compagnia o sezione dovrà essere provveduta di un registro eguale al Modello n° 21, da rinnovarsi al principio di ogni anno, numerato e segnato dal relatore del Consiglio.

Ogni individuo poi sarà munito di un libretto conforme al Modello n° 22, da rinnovarsi quante volte non vi sia più luogo in bianco per operarvi le necessarie trascrizioni.

#### *Libretto per le Famiglie*

Art. 75. Per gli individui imbarcati i quali abbiano fatto assegnazione di parte di loro paghe alle rispettive famiglie dovrà essere adottato un secondo libretto, che dovrà rimanere in mano alla persona incaricata di ricevere la parte di paga assegnata, incombendo al Comandante la compagnia o sezione di farvi inscrivere volta per volta la somma che paga.

Tali pagamenti saranno al ritorno dell'assegnante riportati sul proprio libretto, dovendosi ritirare dal Comandante pre nominato l'avvertito secondo libretto per nuovamente distribuirlo in altra occasione d'imbarco.

#### *Oggetto del Libro maestro*

Art. 76. Questo registro deve contenere le affiliazioni, la data e qualità dell'arruolamento di ogni individuo, da desumersi dalla matricola del Corpo: ed è destinato a contenere e dimostrare con ogni esattezza e dettaglio i conti di massa individuale, compreso le paghe ed ogni altra competenza in contanti dovuta all'individuo.

La regolare tenuta di questo registro è la base principale di questo importante ramo di amministrazione; mentre da questi devono i Comandanti di compagnia o sezione desumere i materiali necessari per la compilazione dei fogli trimestrali di liquidazione, i di cui risultati servono al Consiglio di norma per stabilire i movimenti della massa in generale e la posizione della finanza alla fine del trimestre.

#### *Modo di tenerlo*

Art. 77. Tutti gli individui facenti parte di una compagnia o sezione saranno iscritti su questo registro, e a credito di essi dovranno esser poste tutte le partite che sono loro dovute, cioè

- 1° la indennità per massa di primo fornicamento alla loro ammissione al Corpo;
- 2° il prodotto delle giornate, assegno di

vestiario e mantenimento brande, risultanti dai rendiconti trimestrali alla fine del trimestre;

3° le somme consegnate a titolo di versamento nell'atto stesso della consegna;

4° il prodotto delle ritenzioni alla fine di ogni mese;

5° e le paghe dovute a forma degli stati mensili.

In simile guisa dovrà essere iscritto a debito il valore degli effetti di vestiario ecc. che sono distribuiti, le somme che si pagano in contanti nelle loro mani per paghe o per loro conto; e le iscrizioni devono operarsi alla presenza dell'individuo cui riguardano nell'atto stesso che si effettuano i pagamenti e le distribuzioni.

#### *Inscrizioni da farsi*

##### *sul Libretto di Massa; da chi tenuto*

Art. 78. Tutte le iscrizioni prescritte per il libro maestro devono essere contemporaneamente eseguite sul libretto delli individui, mentre questo esser deve una copia fedele del primo per il conto corrente dell'individuo cui si riferisce.

Il libretto deve costantemente rimanere presso l'individuo cui appartiene, anche nei casi di assenza, nè mai sortirne se non per operarvi in sua presenza gli addebiti e accrediti.

#### *Liquidazione dei Conti individuali*

Art. 79. Alla fine di ogni trimestre i Comandanti di compagnia o sezione chiudono alla presenza di ogni individuo il rispettivo conto corrente sul registro e in pari tempo sul libretto, autenticandone i risultati con la propria firma.

Per gl'imbarcati, distaccati, allo spedale, o altrimenti assenti dal Corpo, i conti correnti individuali saranno chiusi soltanto sul libro maestro, differendo ad eseguire la stessa operazione sul libretto al ritorno dell'individuo.

Oltre al termine della gestione trimestrale, la chiusura di tali conti si fa ancora

1° quando l'individuo passa da una ad altra compagnia o ad altro Corpo, o venga congedato; in sostanza quando per una causa qualunque cessa di far parte della compagnia o sezione del Corpo;

2° quando si esenti arbitrariamente.

#### *Modo da tenersi nei casi di passaggio ad altra Compagnia o Sezione*

Art. 80. Allorquando un individuo farà passaggio in altra compagnia o sezione sarà assestato il di lui conto corrente fino al giorno esclusivo del passaggio; e la posizione della di lui massa sarà fatta conoscere alla compagnia cui passa mediante una tabella detta di passaggio, da compilarli secondo il Modello n° 23, nella quale dovranno essere numericamente segnati tutti gli oggetti di equipaggio che seco asporta ogni individuo. La compagnia la quale lo aumenta dovrà restituire all'altra la contro tabella, da staccarsi dalla tabella stessa.

#### *Passaggio ad altro Corpo*

Art. 81. Nel caso di passaggio ad altro Corpo, oltre la tabella sopra indicata, dovrà essere compilata in doppio originale una situazione della massa (Modello n° 24); ed il risultato dell'assestamento del conto (dopo di avervi portato a debito la quota della massa di primo fornimento percetta e che all'epoca del passaggio non si trovasse avere guadagnato nella regia Marina) sarà fatto riscuotere o pagare al Consiglio di amministrazione del Corpo cui passa per mezzo del Commissariato di marina, e non altrimenti.

Le dette situazioni, colla relativa dichiarazione della parte ricevente o pagante, staranno a vicenda all'appoggio dei conti di ambedue i Corpi; mentre una copia sarà trasmessa al Ministero della guerra in ordine alle Circolari.

#### *Congedi per Capitolazione ultimata*

Art. 82. L'individuo che, ultimata la sua capitolazione, ottiene il congedo, si trova ad avere scontato il debito che aveva verso il Corpo per dipendenza della massa di primo fornimento ricevuta al momento della sua ammissione al servizio. Ogni risultanza pertanto della liquidazione del di lui conto dovrà essergli pagata se in credito, o da esso riscossa se in debito, quando non si faccia luogo superiormente a condono.

La compagnia cui l'individuo appartiene dovrà a tale effetto compilare la situazione di massa del Modello prescritto, il di cui ammontare sarà dall'uffiziale pagatore pagato al con-

gedando se in credito, e portato a spesa in giornale, e viceversa riscosso se sarà in debito, portandolo a suo carico nel conto *Pendenze*; ed in questo caso il Comandante la sezione, che dovrà sempre assistere a tale operazione, sarà tenuto ad inscrivere sul libretto di soldo (articolo 26) il fatto incasso.

#### *Congedi a Capitolazione interrotta*

Art. 83. Nel caso di congedo per riforma o per qualunque altra cagione, dovrà il conto del congedando essere addebitato sempre della quota di massa di primo fornimento che in ragione del servizio prestato si troverà non aver guadagnato.

Il credito che risultasse alla chiusura del conto gli sarà pagato nei modi prescritti all'articolo 82.

Se all'opposto risultasse un debito, sarà questo in modo eguale saldato dall'individuo; e qualora non avesse mezzi del proprio a soddisfarlo, il Consiglio deve fargli ritirare il vestiario già somministratogli, che sarà ricomprato dal Corpo al giusto prezzo di stima, in ragione dell'uso fattone e dello stato in cui trovasi, per essere quindi a prezzo eguale distribuito ad altro individuo.

Il prodotto di tale vendita sarà posto a credito del conto corrente; e quando non ostante tale operazione resulti ancora un debito, dovrà il Consiglio di amministrazione sottoporre al Ministro della guerra la relativa situazione della massa, detagliata dal primo del trimestre in corso, per ottenere il condono del debito, quale sarà rimborsato dall'Amministrazione della regia marina.

#### *Diminuzioni per morte e diserzione, e cancellazione dai Ruoli*

Art. 84. Appena accaduta la morte o diserzione o cancellazione dai ruoli di un individuo, il Comandante la compagnia con l'intervento del basso ufficiale contabile procede all'assestamento del rispettivo conto, che sottoscrivono, e fanno ritirare tutti gli oggetti di vestiario lasciati dall'individuo. Ciò fatto, devengono alla stima degli oggetti stessi, redigendone relativo processo verbale in doppia copia; nel quale, oltre il dettaglio che sopra, devono essere notati anche i denari e oggetti di valore lasciati; e questo pure, sottoscritto,

sarà trasmesso al Comandante del Corpo per le ulteriori operazioni. Anche in questi casi deve essere addebitata la quota della massa di primo fornimento.

Tanto gli oggetti di vestiario che il danaro ecc. dovranno essere depositati presso l'uffiziale pagatore, che ne rilascerà ricevuta sopra uno dei processi verbali.

A cura del Comando del Corpo, tostochè avvenuta la morte di un individuo, sarà rimessa una copia del processo verbale indicato e il libretto di massa al Tribunale militare, il quale darà avviso alla famiglia del defunto; la quale, accettando l'eredità, dovrà presentarsi al Corpo munita di legale autorizzazione del predetto Tribunale per riscuotere il credito (se esiste) e ritirare gli oggetti di vestiario, quietanzando la relativa situazione, o pagarne il debito risultato alla liquidazione del conto.

In caso di renunzia per parte degli eredi, ciò che si verifica abitualmente in caso di debito, il vestiario e gli altri oggetti di corredo saranno venduti nel Corpo nei modi stabiliti dall'articolo 14, ed il prodotto applicato alla massa del defunto in diminuzione del debito, che sarà rimborsato dall'Amministrazione della regia marina al Consiglio.

#### *Specialità per i disertori e cassati dai Ruoli*

Art. 85. Il credito che fosse per risultare nel conto dei disertori e cassati dai ruoli, dopo eseguite le operazioni indicate all'articolo 84, dovrà sempre cedere a profitto del regio Erario, a carico del quale sarà all'opposto portato il debito che si verificasse alla chiusura del relativo conto.

Qualora per altro il disertore sia arrestato e sottoposto di nuovo al servizio militare, dovrà riprendere il debito che lasciava alla massa all'epoca della diserzione, sottoponendolo ad una ritenzione straordinaria per estinguerlo nel più breve tempo.

#### *Morti o diserzioni a bordo dei Bastimenti*

Art. 86. Quando la morte o diserzione accada a bordo dei regii legni in navigazione, dovranno farsi eseguire a cura dei Comandanti i medesimi le operazioni prescritte all'articolo 84 per i Comandanti di compagnia o sezione per

i generi relitti, che saranno rimessi alla compagnia per le ulteriori operazioni, appena di ritorno nel porto di Livorno.

#### *Fogli trimestrali di Deconto*

Art. 87. La situazione della massa individuale è dimostrata alla chiusura di ogni trimestre dai Comandanti di compagnia mediante un foglio nominativo chiamato *Foglio di deconto*, conforme al Modello n° 25.

Questo foglio deve far conoscere trimestralmente tutti i movimenti avvenuti nella massa, presentare la situazione esatta del conto di ogni individuo al primo del trimestre successivo, quale apparisce dal registro di massa e dal libretto, e vuole essere consegnato al Consiglio nei primi dieci giorni scaduto il trimestre.

#### *Compilazione dei Medesimi*

Art. 88. I fogli trimestrali di deconto devono essere fatti in doppio originale, uno dei quali rimane, previa le opportune verificazioni, presso il Consiglio, l'altro ai Comandanti di compagnia.

#### *Riviste semestrali dei Conti individuali, da chi e come eseguite*

Art. 89. Nei primi trenta giorni successivi ad ogni semestre, e così nei mesi di gennaio e luglio, appena ultimati i fogli di deconto ed eseguite le opportune verificazioni per parte del Consiglio, il Comandante del Corpo reali equipaggi deve passare la rivista dei conti correnti individuali.

In tali riviste dovrà esser chiarita la stretta esattezza dei conti e la precisa coincidenza del registro col libretto.

Per gl' imbarcati o altrimenti assenti dal Corpo tale rivista dovrà necessariamente limitarsi al solo libro maestro; salvo però a confrontare questo coi libretti nella futura rivista o, quando vogliasi, al ritorno dell'individuo al Corpo.

Quando nell'atto della rivista vengono presentati dei reclami, il Comandante del Corpo dovrà sentirli, verificarli, e quindi pronunciare su i medesimi nell'atto stesso della rivista affinché non abbiano a rinnovarsi, facendo

constare per iscritto nel libretto dell'individuo che lo esponeva e del reclamo e della decisione data.

Ultimata questa rivista, rimane vietato ai Comandanti di compagnia e sezione di fare variazioni di qualunque natura ai conti individuali per motivi che si riferiscano ad un'epoca anteriore alla rivista medesima.

#### *Eccedenza di Massa, suo pagamento*

Art. 90. La somma di cui al tempo della rivista semestrale gl'individui risultassero creditori sulla propria massa, in eccedenza al fondo per essa stabilito all'articolo 70, deve essere a loro stessi pagata in contanti.

Il giorno di tale pagamento sarà determinato dal Comandante del Corpo, il quale prima di ordinarlo dovrà accertarsi che gli individui siano provvisti di tutto il corredo prescritto.

La eccedenza di massa come sopra dovuta agl'individui viene fatta pagare dal Consiglio ai Comandanti di compagnia sulla presentazione di uno stato nominativo, conforme al Modello n° 26, dai medesimi compilato e sottoscritto e approvato dal Comandante il Corpo.

Quegl'individui cui spetta la eccedenza e che al tempo del pagamento si trovano degenti all'ospedale, imbarcati, distaccati o altrimenti assenti dal Corpo, non devono esser compresi nello stato nominativo semestrale.

Ma allorquando rientrano al Corpo vien loro passata la rivista, e risultando di non abbisognare di alcun effetto di corredo, la eccedenza ad essi dovuta al primo del semestre viene pagata ai medesimi dai Comandanti di sezione, i quali ne riscuotono l'ammontare dal Consiglio mediante uno stato di supplemento.

Gli equipaggi dei bastimenti che trovansi nel porto di Livorno all'epoca del pagamento dell'eccedenza saranno inviati a terra alla rispettiva compagnia per riscuoterne l'ammontare.

#### *Riscossione della Eccedenza, non obbligatoria*

Art. 91. Coloro che amassero meglio lasciar sussistere in fondo alla propria massa la eccedenza cui hanno titolo potranno farlo dichiarandolo; ed in questo caso saranno esclusi dai relativi stati medesimi.

*Autorità nel Comandante del Corpo  
di ridurre il pagamento alla Eccedenza*

Art. 92. Nello interesse della massa e della disciplina, il Comandante ha facoltà di ridurre il pagamento della eccedenza ad una somma minore di quella spettante per quei tali individui la di cui condotta o particolare condizione gli faccia ravvisare opportuno di così prescrivere.

*Responsabilità dei Comandanti  
di Compagnia o Sezione  
per l'amministrazione della Massa*

Art. 93. L'amministrazione della massa individuale deve essere oggetto di costanti cure per parte dei Comandanti di compagnia o sezione.

Essi non devono permettere nè sanzionare con la loro firma qualunque operazione che possa ridondare a carico della massa o che sia contraria alle presenti Istruzioni, come pure qualunque irregolarità nella tenuta dei libri maestri e dei libretti e nella compilazione dei fogli trimestrali di deconto.

*Compilazione generale  
del Quadro generale di Deconto*

Art. 94. Ultimata la revisione dei fogli di deconto e riconosciuti esatti, saranno dal Consiglio riassunti in un prospetto generale, conforme al Modello n° 27, dal quale dovrà risultare la posizione della finanza al termine del trimestre; qual quadro sarà trascritto sul registro, Modello n° 4.

*Ruolo nominativo*

Art. 95. Ogni compagnia dovrà tenere in giorno un ruolo nominativo, Modello n° 28, nel quale dovranno essere trascritte esattamente tutte le mutazioni che a mano a mano occorrono negli individui della compagnia.

Questo ruolo servir deve di guida per la compilazione dei fogli di paga mensili e dei rendimenti di conto trimestrali.

*Registro Memorie  
per la Contabilità interna*

Art. 96. Affinchè le compagnie possano avere riuniti tutti i particolari di amministrazione

necessarii non solo per il regolare andamento di ogni ramo interno di contabilità come ancora per la compilazione di tutte le carte amministrative prescritte dal presente Regolamento, si dovrà tenere un registro di contabilità interna, conforme al Modello n° 29.

DEL VESTIARIO

*Corredo individuale*

Art. 97. Ogni basso ufficiale e marinaio della regia Marina dovrà esser fornito dei seguenti oggetti di vestiario, giusta il Decreto 29 novembre 1839 :

un cappotto di panno,  
una veste *idem*,  
due paia pantaloni *idem*,  
un berretto *idem*,  
due camicie di lana,  
due paia pantaloni tela di Russia,  
due paia pantaloni tela turchina,  
tre camicie bianche,  
due camicie turchine,  
una camicia di fatica,  
un paio scarpe,  
un cappello di paglia,  
un cappello cerato,  
un fazzoletto di seta,  
due brande di alona,  
una guarnizione per le medesime,  
un materasso di lana,  
una fascia pel medesimo,  
una coperta di lana,  
un cappotto cerato,  
un paio pantaloni cerati,  
un sacco cerato,  
una spazzola per brande,  
una spazzola per panni,  
una spazzola per scarpe,  
un libretto di massa,  
un nastro di seta,  
due corpetti di lana,  
un cinturino di cuoio,  
una stoviglia di bandone doppio,  
un bicchiere di latta,  
un cucehiao di ferro,  
una forchetta *idem*.

*Provviste, come eseguite — Magazzino*

Art. 98. Le provviste dei capi di vestiario occorrenti pei bassi ufficiali e marinari del Corpo reali equipaggi, o delle merci necessarie

per la loro formazione deve esser fatta dal Consiglio di amministrazione per mezzo di regolari contratti, da stipularsi in fine di ogni anno per l'annata ventura.

Il prefato Consiglio disporrà di un locale dove depositare e conservare i diversi articoli di vestiario o le merci per confezionarli.

#### *Ufficiale di Vestiario.*

##### *Registri che deve tenere*

Art. 99. L'ufficiale pagatore è pure incaricato delle funzioni di ufficiale del vestiario, sotto la sorveglianza del relatore del Consiglio, e dovrà tenere i registri di contabilità relativa sotto indicati:

registro dell'entrata in magazzino e dell'uscita dal medesimo delle diverse stoffe e merci (Modello n° 30);

registro giornale per l'entrata in magazzino dei vari capi di vestiario per gl'individui di bassa forza (Modello n° 31);

registro giornale per l'uscita dal magazzino dei vari capi di vestiario per gl'individui suddetti (Modello n° 32).

##### *Modo di procedere alle Compre*

Art. 100. All'oggetto di provvedere le merci o gli effetti di vestiario occorrenti, il Consiglio dee procurarsi per mezzo del relatore proposizioni e campioni da un numero di fornitori; esaminerà quindi tali proposizioni coll'intervento del Commissario di marina, e darà la preferenza a quel fornitore le proposte e i campioni del quale si troveranno migliori, stipulando con esso lui regolare contratto.

Qualora gli oggetti dei quali abbisogna non si trovino a comprare nel luogo dove siede il Consiglio, egli avrà facoltà di procurarsi proposizioni da fornitori di altri paesi. I campioni accettati debbono essere controsegnati dei bolli del Consiglio, del Commissario di marina e del fornitore, e poscia fatti deporre nel magazzino per servire di confronto allorchè si introdurranno gli oggetti contrattati.

##### *Stipulazione dei Contratti*

Art. 101. Il Consiglio, fatto prima constare per atto deliberativo della compra di cui trattasi, procede alla stipulazione del relativo contratto in doppio originale. I contratti saranno

scritti su carta da bollo, firmati dai membri del Consiglio, dal fornitore e da due testimoni, ed autenticati dal Commissario di marina che deve assistere alla stipulazione.

##### *Ricevimento degli Oggetti contrattati*

Art. 102. Ricevendo dai fornitori gli oggetti contrattati, il Consiglio con l'intervento del Commissario di marina procede alla ricognizione dei medesimi alla presenza del fornitore o di chi lo rappresenti.

Se gli oggetti provveduti siano dal Consiglio accettati, egli ne ordinerà la introduzione in magazzino e ne farà pagare l'importo convenuto.

Quando poi gli oggetti forniti appariscano danneggiati o non conformi ai campioni, dovranno essere rifiutati dal Consiglio, e il fornitore sarà obbligato a surrogarli tosto con altri aventi i voluti requisiti.

Qualora il fornitore stesso elevasse contestazioni intorno agli oggetti rifiutati, il Commissario di marina li farà verificare da due periti, da nominarsi uno dal Consiglio e l'altro dal fornitore, e pronunzierà quindi secondo il giudizio dei periti; non concorrendo questi fra loro, il Commissario ne nominerà un terzo, il giudizio del quale sarà definitivo.

In simili casi il Commissario redigerà un relativo processo verbale che, sottoscritto da tutte le parti, si trascriverà sul registro delle deliberazioni.

##### *Modo di prelevare*

##### *nel Magazzino di vestiario*

##### *gli Oggetti di corredo, e relativa Distribuzione*

Art. 103. Allorquando si manifesti il bisogno di equipaggiare per intero uno o più individui, come pure di rimpiazzare parte del rispettivo corredo, il Comandante la sezione dovrà redigere un buono nominativo, conforme al Modello n° 33, che, sottoposto al visto del Comandante il Corpo, dovrà inviare al magazzino del vestiario per mezzo del basso ufficiale contabile della compagnia, accompagnato dagli individui per i quali deve prelevarsi il vestiario ecc.

Appena ritorni alla sezione il predetto basso ufficiale, il Comandante di essa dovrà dar luogo in sua presenza alla distribuzione degli effetti ricevuti, vigilandone la contemporanea scritturazione sul libro maestro e libretto.

*Effetti agli Imbarcati*

Art. 104. Occorrendo di fornire qualche oggetto di corredo agli individui imbarcati sopra un bastimento nel porto di Livorno, il Comandante di esso ne farà richiesta al Comandante del Corpo reali equipaggi, e farà inviare gli uomini alle rispettive compagnie, muniti del proprio libretto, per dar luogo al ricevimento e distribuzione ordinata all'articolo 103.

*Distribuzione ai regii Legni  
che intraprendono una Campagna*

Art. 105. Ritenuto che ogni individuo debba essere sempre provveduto del corredo prescritto dall'articolo 97, potendosi dare il caso che nel corso di una campagna si manifesti il bisogno di rimpiazzare alcuno degli oggetti di equipaggio agli imbarcati, il Comandante del regio legno dovrà inoltrare al Consiglio di amministrazione la nota dettagliata degli effetti di corredo che crede potergli occorrere, e, riconosciuta questa esatta o modificata dal Consiglio stesso, ne farà desso eseguire la somministrazione dal magazzino di vestiario mediante buono provvisorio da rilasciarsi dall'uffiziale di dettaglio, qual buono sarà tenuto sospeso fino al ritorno di esso legno.

Gli effetti in tal guisa ricevuti saranno custoditi dal predetto uffiziale, che rimaner deve responsabile verso il Consiglio della conservazione e regolare distribuzione dei medesimi.

*Modo di distribuzione  
degli Effetti sopra i Legni in navigazione*

Art. 106. Allorquando si darà luogo in mare a siffatte distribuzioni, dovrà farsene la iscrizione sopra i rispettivi libretti nell'atto stesso, registrandole contemporaneamente per compagnia sopra un registro a madre e figlia.

*Modo di render conto  
degli Effetti ricevuti a bordo*

Art. 107. Di ritorno dalla navigazione, l'uffiziale di dettaglio presenterà le figlie, di che all'articolo precedente, per l'eseguite distribuzioni, in forza delle quali i Comandanti di compagnia eseguiranno le opportune scritturazioni sul libro maestro, redigendo in pari tempo i relativi buoni nominativi, per mezzo dei

quali l'uffiziale di dettaglio predetto liquiderà col magazzino del vestiario tale operazione, consegnandone la rimanenza e ritirando il buono provvisorio emesso alla partenza.

*Recapitolazione trimestrale dei Buoni*

Art. 108. Alla fine di ogni trimestre i Comandanti di compagnia redigono uno stato nominativo, conforme al Modello n° 34, nel quale vengono recapitolati tutti i buoni parziali rilasciati durante il trimestre.

Mediante questo stato, rimangono annullati e ritirati i predetti buoni parziali.

*Nome di guerra  
da apporsi agli Effetti distribuiti*

Art. 109. Qualunque oggetto distribuito ai bassi uffiziali e marinari, tanto a terra che a bordo, deve essere (se n'è suscettibile) marcato col nome di guerra dell'individuo cui viene consegnato, e ciò per cura del Comandante la compagnia o dell'uffiziale di dettaglio del bastimento.

*Vigilanza sopra la durata del Vestiario ecc.*

Art. 110. Per evitare ogni soverchia spesa sulla massa individuale, i Comandanti di compagnia e gli uffiziali di dettaglio dei bastimenti dovranno attentamente vigilare a che i bassi uffiziali e marinari abbiano cura degli effetti che loro vengono distribuiti.

## MATICOLE, ARRUOLAMENTI E CONGEDI

*Matricole*

Art. 111. Le matricole dei Corpi della regia marina saranno tenute e dirotte dal Consiglio d'amministrazione.

Un doppio originale di queste matricole continuerà ad esser tenuto presso il Ministero della guerra.

*Arruolamenti*

Art. 112. Gli arruolamenti nella regia Marina avranno effetto nelle forme e nei modi prescritti dalla Legge sul reclutamento, ma, prima di definitivamente accettare gli individui, il Comandante del Corpo reali equipaggi dovrà assicurarsi per via di esame della idoneità loro.

*Congedi*

Art. 113. I congedi assoluti dal servizio, sia per fine di capitolazione che per riforma o per qualunque altro titolo vengano rilasciati, saranno spediti e firmati dai membri del Consiglio giusta il Modello n° 35.

A tali congedi verrà inoltre apposta la vidimazione del Comandante della regia Marina.

*Ruoli annuali presso il Commissariato*

Art. 114. Presso il Commissariato di marina si dovranno tenere ruoli annuali nominativi, distinti per Corpo o per Sezione, colle indicazioni necessarie e colla posizione rispettiva di ogni individuo al 31 dicembre dell'anno antecedente alla loro formazione.

Questi ruoli, formati come è prescritto dal precedente alinea, saranno rimessi al Commissariato sui primi di d'ogni anno per cura dei Comandanti dei Corpi medesimi.

*Variazioni nominative*

Art. 115. Gli si trasmettono quindi ogni cinque giorni le variazioni nominative occorse in ciascuna cinquina, ond'essere iscritte sui ruoli annuali ora indicati.

Tali variazioni saranno accompagnate dai documenti giustificativi.

In fine di ogni mese verrà pure trasmessa al Commissariato una situazione graduale numerica del Corpo, distinta per sezione, la quale dovrà presentare l'effettivo del medesimo all'epoca della trasmissione.

*Firme dei Membri del Consiglio sui Ruoli, Variazioni ecc.*

Art. 116. I ruoli e le variazioni e la situazione di cui è fatto cenno negli articoli precedenti saranno firmati dai membri del Consiglio.

## DEI VIVERI

*Razioni in natura — Modo di distribuzione*

Art. 117. La distribuzione giornaliera dei viveri a terra, per parte della fornitura delle sussistenze, sarà fatta sulla presentazione di un

buono, firmato dall'aiutante maggiore del Corpo: l'imprendario conserverà tali buoni, siccome documenti di credito, fino alla liquidazione trimestrale dei conti.

*Registro-giornale dei Viveri*

Art. 118. L'aiutante maggiore dovrà tenere un registro-giornale (Modello n° 36) diviso per sezioni, sul quale saranno notate le mutazioni tutte che giorno per giorno abbiano luogo, tanto in aumento che in diminuzione della forza di ogni sezione (imbarchi, sbarchi, passaggi allo spedale ed alla razione in contanti ecc.), distinguendo le razioni dei mozzi, che non hanno vino, e quelle della maestranza, che consistono a terra in solo pane.

I buoni rilasciati ogni giorno all'impresa dall'aiutante maggiore dovranno coincidere, in quanto al numero delle razioni, colla cifra del registro-giornale.

*Riepilogo trimestrale delle Razioni distribuite dal Fornitore*

Art. 119. Per cura del Consiglio d'amministrazione sarà fatto alla fine di ogni trimestre un riepilogo (vedi Modello n° 36) delle razioni distribuite dal fornitore della sussistenza nel corso del trimestre medesimo.

Tale riepilogo, sottoscritto dai membri di esso Consiglio, verrà trasmesso unitamente alla copia del registro-giornale al Commissariato di marina per la opportuna verifica e la conseguente liquidazione dei conti colla fornitura delle sussistenze.

*Razioni in contanti, chi possa goderne*

Art. 120. È fatta facoltà al Comandante del Corpo reali equipaggi di ammettere al beneficio di ricevere in contanti la razione viveri i bassi uffiziali e marinari, semprechè ammogliati conviventi in famiglia, o vedovi con prole, ed ognorachè presenti a terra.

*Valore presunto della razione, stabilito dal Consiglio*

Art. 121. Il Consiglio d'amministrazione stabilisce al principio di ogni trimestre la somma che dovrà esser pagata a titolo di razione in contanti agl'individui in fine di ogni mese,

nel corso dello stesso trimestre; avendo cura di non eccedere il presunto ammontare in cui potrebbe dal Commissariato essere liquidata la razione in natura, perchè tale eccedenza resterebbe intieramente a carico del Consiglio, se l'individuo rimasto in debito cessasse dal servizio.

*Pagamento mensile  
delle Razioni in contanti*

Art. 122. I Comandanti delle sezioni compilano in fine di ogni mese uno stato (Modello n° 37) dei bassi ufficiali e marinari ammessi alla razione in contanti, nel quale stabiliscono l' avere mensile di ognuno di essi, ragguagliato alla quota indicata dal Consiglio: la somma alla quale ascende simile stato riscuotono dall'uffiziale pagatore, insieme alle paghe, colle norme medesime per queste stabilite, e la corrispondono poi partitamente agli aventi diritto.

*Foglio nominativo trimestrale per le Razioni  
in contanti,  
da trasmettersi al Commissariato*

Art. 123. In fine di ogni trimestre i Comandanti delle sezioni comprendono gli averi di razione in contanti dei bassi ufficiali e marinari, che nel periodo del trimestre furono ammessi a tal beneficio, in un distinto foglio nominativo trimestrale (Modello n° 38), compilato colle norme stesse indicate nei fogli delle altre competenze: così fatti averi saranno stanziati in detto foglio per la somma mensile determinata dal Consiglio, come dal precedente articolo 121.

Il Consiglio trasmetterà questo stato, sottoscritto dai membri di esso, al Commissariato di marina, cui servirà di norma alla compilazione del relativo conto di saldo trimestrale e per la spedizione dell'occorrente mandato a favore del Consiglio.

*Differenza tra il Valore  
reale della Razione e quello presunto,  
come bonificata agli Individui*

Art. 124. Tostochè il Commissario avrà determinato il definitivo ammontare della razione pel trimestre scaduto, ne rimetterà nota al Consiglio; il relatore lo significherà ai Co-

mandanti di sezione, che stabiliranno in appositi stati da essi sottoscritti i residui di cui riusciranno in credito gl'individui della loro sezione. Tali stati consegneranno al relatore, che, riconosciutigli esatti, ne farà inscrivere l'ammontare a credito degli individui nei loro conti correnti per mezzo degli stessi Comandanti.

DELLE MERCEDI GIORNALIERE ALLA MAESTRANZA

*Fondi, a chi affidati*

Art. 125. Il governo economico dei fondi dal Commissariato di marina forniti per il pagamento delle mercedi agli operai varii, addetti ai lavori della marina, è affidato al Consiglio di amministrazione del Corpo reali equipaggi, cui per questo incombono la stessa responsabilità e le stesse attribuzioni dal presente Regolamento conferitegli pel governo dei fondi del detto Corpo.

*Come custoditi*

Art. 126. I fondi dal Commissariato di marina somministrati al Consiglio per corrispondere le mercedi giornaliere agli operai saranno custoditi in una cassa speciale, denominata *Cassa delle mercedi agli Operai*, le cui chiavi debbono essere ritenute dagli ufficiali stessi che ritengono quelle della cassa principale del Corpo reali equipaggi.

*Incombenze del Relatore e Segretario*

Art. 127. Il relatore e il segretario del Consiglio, non che l'uffiziale pagatore, nella contabilità ed amministrazione delle suaccennate mercedi compiono, ognuno per quanto rispettivamente gli riguarda, ai doveri ed incombenze medesime cui dal presente Regolamento sono chiamati ad attendere per le parti di contabilità ed amministrazione a loro confidate pel Corpo reali equipaggi.

*Registri da tenersi*

Art. 128. I registri di contabilità da tenersi per questo ramo di amministrazione sono:

un registro delle deliberazioni del Consiglio (Modello n° 1);

un registro di cassa (Modello n° 2), che dee sempre rimaner chiuso nella cassa principale;

un giornale dell'uffiziale pagatore (Modello n° 5).

### *Chiusura e verificaazione dei Conti*

Art. 129. Come quelli del Corpo reali equipaggi, anche i conti relativi alle mercedi degli operai debbono chiudersi dal Consiglio in fine di ogni trimestre ed esser quindi sottoposti alla verificaazione del Commissariato di marina, non che in fin d'anno all'Ispettore delegato pel saldo definitivo.

### *Riscossioni e Pagamenti*

Art. 130. Tutte le riscossioni e tutti i pagamenti da farsi per le mercedi agli operai si eseguiranno con le norme medesime stabilite per l'amministrazione dei fondi del Corpo reali equipaggi, escluse le formalità dipendenti dalla duplicità delle casse.

### *Acconti e Saldi*

Art. 131. Per il pagamento di tali mercedi il Commissariato corrisponderà ogni mese un acconto al Consiglio e il saldo alla fine di ogni trimestre.

### *Come richiesti*

Art. 132. L'acconto mensile si spedirà dal Commissariato sulla presentazione fattagli di un prospetto indicante il numero, la classe e la paga degli operai che si avranno a lavoro nel regio arsenale marittimo durante il mese venturo: tale prospetto sarà redatto e firmato dal Direttore dell'arsenale, ed il Consiglio vi apporrà in calce la domanda dell'acconto.

### *Conto di Saldo trimestrale*

Art. 133. Il saldo trimestrale sarà spedito dal Commissariato in seguito a conto di saldo trimestrale, come per la contabilità del Corpo reali equipaggi.

### *Mercede, come pagata agli Operai*

Art. 134. La mercede per cadauna giornata di lavoro assegnata e dovuta agli operai, tanto della sezione maestranza che a quelli esterni, si pagherà ogni sabato dal Comandante di detta sezione alla presenza dell'uffiziale del

Commissariato incaricato della rivista giornaliera della maestranza.

### *Stati settimanali, loro redazione, presentazione al Consiglio, e Riscossione*

Art. 135. Gli stati settimanali delle mercedi giornaliera dovute agli operai così di regio servizio che esterni, oltre il nome, cognome, qualità e classe dell'operaio, dovranno chiaramente indicare il numero delle giornate di lavoro fatte nella settimana e la somma collettiva dovuta per esse.

Tali stati saranno compilati in doppio originale e sottoscritti dai rispettivi capi officina, vidimati dal Comandante la sezione maestranza, verificati e registrati dal Commissariato di marina, e vidimati dal Direttore dell'arsenale.

Il Comandante della sezione maestranza, tostochè avrà ricevuti ambo gli originali degli stati suddetti, muniti delle volute firme, presenterà uno di essi al relatore del Consiglio, che ne riferirà al Consiglio medesimo; questi, previa deliberazione, consegna all'uffiziale pagatore, coi fondi della cassa speciale delle mercedi, la somma necessaria.

L'uffiziale pagatore, avuto ordine in scritto dal relatore su d'ogni stato settimanale presentato dal Comandante la sezione maestranza, ne soddisfarà a quest'ultimo l'ammontare contro quietanza appiè degli stati medesimi.

L'altro originale degli stati surriferiti è conservato dal Comandante la sezione maestranza onde servirgli di norma nel pagamento delle mercedi: questo stato, munito del *Visto pagare* dell'uffiziale del Commissariato presente ai pagamenti, gli servirà di opportuno scarico presso il Consiglio.

### DELLA VERIFICAZIONE DELLA CONTABILITÀ

PER PARTE

DEL COMMISSARIO DI MARINA

### *Verificazione trimestrale*

Art. 136. La contabilità dei Corpi della regia marina è sottoposta ad una verificaazione per parte del Commissario di marina, chiamata verificaazione categorica e dei fondi di cassa e di magazzino. Avrà luogo ogni trimestre, e generalmente alcuni giorni dopo che il Commissariato avrà spedito il conto di saldo trimestrale al Consiglio.

*Oggetto della Verificazione*

Art. 137. La verificazione ha per oggetto

1° di riconoscere se le operazioni tutte eseguite dal Consiglio siano esatte e regolari. A tal uopo il Commissario verificatore dovrà internarsi in tutti i particolari dell'amministrazione del Corpo che sottopone ad esame;

2° di accertare se il danaro, le merci e gli oggetti diversi di vestiario esistenti presso i Corpi siano in armonia colla rimanenza dei registri.

Art. 138. La contabilità del personale della regia marina è verificata e saldata nei tempi e nei modi fissati per gli altri Corpi dell'esercito.

## PARTE TERZA

## MATERIALE

Cap. I. *Del Magazzino generale*

Art. 139. Tutti i locali destinati a custodire e conservare gli effetti appartenenti al regio Governo, e che sono provveduti per il regio servizio marittimo, costituiscono nel loro insieme il magazzino generale.

Art. 140. La contabilità del magazzino medesimo si compone

1° del fondo proprio di esso magazzino, cioè materiali diversi, attrezzi, munizioni e tutto quanto può abbisognare per la costruzione e l'armamento dei regii legni, le riparazioni, le manutenzioni e le consumazioni;

2° delle dotazioni dei regii legni e degli stabilimenti.

Art. 141. Il servizio amministrativo del magazzino sarà disimpegnato da ufficiali del Commissariato a ciò particolarmente destinati. Il capo di tale servizio avrà titolo di *Contabile del Magazzino generale*, e dovrà per tale gestione presentare una cauzione di lire 4000.

Art. 142. Per i materiali ed oggetti di fondo del magazzino il predetto contabile dovrà tenere un libro maestro categorico, Modello n° 39.

Le dotazioni dei bastimenti e degli stabilimenti sono descritte in libri di dotazioni ed inventarii.

Per i legnami da costruzione si terrà inoltre un registro numerico, separatamente per ogni specie, Modello n° 40.

Tutto il materiale appartenente alla regia

marina verrà classificato in categorie, e ad ogni articolo di ciascuna categoria sarà assegnato un numero progressivo. Un repertorio, ove saranno dettagliate le categorie e i numeri dei singoli oggetti, servirà di modello per la formazione degli inventarii e delle richieste; nelle quali si dovrà sempre specificare per ciascuno oggetto richiesto la categoria cui appartiene ed il numero dell'articolo del repertorio.

Art. 143. Delle materie prime e degli oggetti che saranno provveduti in via di contratto dai fornitori, il contabile avrà caricamento per mezzo di verbali della Giunta di revisione (Modello n° 41), sui quali egli rilascerà ricevute per far luogo al pagamento delle provviste per parte del Commissariato.

Per le materie ed oggetti provenienti dai regii legni e dagli stabilimenti, il caricamento gli sarà dato mediante processi verbali della Commissione permanente di collaudazione; la quale per altri speciali processi verbali gli caricherà pure, ogni qualvolta occorra, le dotazioni dei legni disarmati e degli stabilimenti temporariamente chiusi; le quali però non fanno parte della contabilità del libro maestro.

Art. 144. Gli oggetti manofatti nelle officine per fondo di magazzino saranno dati in carico al contabile con verbali della Commissione di collaudazione (Modello n° 42), come fu detto al secondo alinea dell'articolo precedente, dedotti dai registri di essa. Questi verbali saranno dal contabile quietanzati e da lui poscia rimessi al Commissario per l'ordine di caricamento.

Art. 145. Saranno pure dati in caricamento al contabile per mezzo di altri verbali (Modello n° 42) della Commissione suddetta, e colle stesse prescrizioni, tutti gli oggetti, utensili e materie buone od inservibili provenienti dai regii legni, dalle officine ecc. a seguito di disarmo, ricambio, soppressione ecc.

Art. 146. La somministrazione degli articoli di fondo del magazzino generale per essere impiegati in uso del regio servizio sarà fatta sulle richieste motivate dai Comandanti dei regii legni o dai capi officina (Modello n° 44), registrate e sottoscritte dal Direttore dell'arsenale e vidimate dal Commissario e dal Comandante la regia marina. L'Ufficio della Direzione darà a dette richieste un numero d'ordine progressivo.

Art. 147. Potrà il contabile fare delle distribuzioni sopra una richiesta provvisoria in scritto del Direttore dell'arsenale, firmata però dal Commissario di marina, nei casi di vera urgenza; ma se ne dovrà nel giorno stesso o susseguente eseguire a cura di questi la regolarizzazione.

Tutti e tre ne terranno memoria in registro apposito.

Sulla richiesta per iscritto dei medesimi Direttore e Commissario, rimetterà pure gli oggetti che possono per utilità del servizio essere dati in prestito temporario, e ne terranno tutti egualmente memoria.

Allorquando ne avrà luogo la restituzione, ritornerà al Commissario le richieste suddette, che saranno annullate, sciente il Direttore.

Art. 148. Il contabile iscriverà sopra un foglio, del Modello n° 45, gli articoli che di mano in mano avrà distribuito in seguito a richiesta, facendo quietanzare nella rispettiva colonna la parte ricevente; e lo chiuderà in fine di ogni giornata rivestendolo della sua firma.

Art. 149. Egli terrà registro di simili fogli per avere un utile memoria di quelli da lui temporariamente rilasciati (Modello n° 46).

Terrà pure registro delle richieste, contro-notando così sul registro che sulle richieste medesime (in inchiostro rosso) gli articoli sfogati e indicati nel foglio di distribuzione giornaliera (Modello n° 47).

Art. 150. Alla scadenza di ogni trimestre trasmetterà i fogli di distribuzione indicati all'articolo 148 (sui quali apporrà un numero di ordine progressivo) al Commissario di marina unitamente alle richieste autorizzate, in forza delle quali avrà distribuiti durante il trimestre gli oggetti descritti nei fogli medesimi. Il Commissario, accertatosi prima della combinazione fra le quantità richieste e le distribuite, vidimerà i fogli e ne autorizzerà lo scarico nei conti del contabile.

Art. 151. Il contabile trasmetterà al Commissario, ogni volta che sarà d'uopo, una nota degli oggetti che difettassero in magazzino, acciò di concerto col Direttore dell'arsenale egli possa disporre o per l'immediata loro provvista o per la confezione loro nelle officine.

Il contabile sarà tenuto di dare anche al Direttore dell'arsenale, sempre quando ne sia

richiesto, la nota dei materiali esistenti in magazzino.

Art. 152. Occorrendo la vendita, dichiarata utile dalla Commissione di collaudazione, e la conseguente consegna di materie ed oggetti fuori uso, l'operazione sarà sempre fatta dal contabile, sotto la vigilanza del Commissario, che ne farà redigere processo verbale firmato dalle parti, sul quale apporrà quindi l'ordine di scarico per la sua iscrizione a libro maestro (Modello n° 39).

Art. 153. La custodia delle dotazioni dei legni disarmati e degli stabilimenti temporariamente chiusi è pure affidata al contabile: egli non permetterà mai che vengano distratti da esse dotazioni articoli di sorta senza apposito ordine superiore.

Tali dotazioni risulteranno al magazzino generale da un doppio dei relativi libri o inventarii, che sarà rimesso al contabile dal Commissario.

Art. 154. Il movimento degli oggetti di dotazione per l'armamento o disarmo ha luogo per ordine del Comando della marina, comunicato al contabile pel tramite del Commissario.

Art. 155. Il caricamento eventuale di tali dotazioni gli sarà dato con apposito verbale di disarmo dalla Commissione di collaudazione, come fu detto all'articolo 143, a cui andranno unite tre note: la prima degli oggetti trovati, mancanti della giustificazione, dei quali saranno annessi i verbali di perdita rilasciati dal bordo e le consumazioni risultanti dalla situazione del materiale di bordo (ossia bilancio); la seconda degli oggetti riconosciuti inseribili e da cambiare; la terza degli oggetti riconosciuti riparabili.

Il verbale di disarmo sarà sottoscritto anche dal contabile.

Dopo che avrà eseguita la consegna di una data dotazione, a cui deve intervenire il tenente del dettaglio per accertarsi che il foglio dei contabili di bordo corrisponda all'inventario del contabile del magazzino, gli verrà rilasciata da esso analoga quietanza.

Art. 156. Il fondo di rispetto e le materie prime di consumazione date ai contabili dei regii legni per far fronte alle occorrenze della campagna, le quali potessero deperire per un prolungato soggiorno in magazzino, saranno al disarmo riversate per intero nel fondo del magazzino generale, ed in caso di

nuovo armamento saranno somministrate totalmente da detto fondo mediante regolari richieste.

Art. 157. A misura che alcuno degli oggetti, di cui nelle tre note accennate all'articolo 155, potrà rientrare nelle rispettive dotazioni, dopo eseguitane la confezione o la riparazione, sarà segnato dalla Commissione sulle note suddette.

Art. 158. Il contabile rassegnerà annualmente al Ministero pel tramite del Commissariato un rendiconto, all'appoggio del quale unirà tutti i documenti di carico e scarico per avere da esso la finale quietanza della sua gestione.

Art. 159. La contabilità del materiale appartenente al Corpo delle escavazioni porto e fossi è pure affidata al contabile del magazzino generale, e sarà regolata in tutto colle norme medesime sopra stabilite per il materiale della regia Marina.

#### Cap. II. *Del Commissario di Marina*

Art. 160. Il Commissario di marina, per quanto è relativo al materiale, ha la speciale incumbenza di verificare l'impiego delle materie prime e degli oggetti manofatti e di tenere un'esatta registrazione delle operazioni dell'arsenale in cui sia impegnata l'economia.

Art. 161. A tale effetto, quanto alle officine, egli terrà un conto aperto con cadauna di esse (Modello n° 48), nel quale porterà a carico dei rispettivi capi mastri gli oggetti tutti che il magazzino generale loro avrà forniti, ed a scarico le quantità impiegate nei lavori di confezione e riparazione, determinate dalla Commissione di collaudazione tenuto conto del calo di consumo.

Siffatto carico desumerà dal registro delle richieste e da quello dei fogli giornali di distribuzione tenuti dal contabile del magazzino, non che all'occorrenza dai giornali di collaudazione.

Art. 162. Per stabilire lo scaricamento, il Commissario, anche come membro della Commissione di collaudazione di cui in seguito, terrà altrettanti registri quante sono le officine, nei quali scriverà le collaudazioni operate giornalmente da detta Commissione, che dovrà vidimarle seduta stante (Modello n° 49).

Art. 163. L'assestamento del conto aperto con ogni officina avrà luogo, col concorso

della Direzione dell'arsenale, al fine di ogni mese, sommando le partite di ogni colonna, sì di carico che di scarico, e sottraendo il totale di questo dal totale di quello su di ogni conto aperto.

Il risultato costituirà il caricamento di ciascuna officina nel principio del mese successivo.

Art. 164. All'occasione di primo armamento di bastimenti nuovi, il Commissario riceverà dalla Direzione dell'arsenale un doppio dello inventario di dotazione debitamente approvato dal Comando della marina, dal quale desumerà due copie, di cui una rimetterà al contabile del magazzino e l'altra al Commissario di bordo.

Art. 165. Tutti i movimenti d'inventario che succederanno dall'armamento al disarmo dei regii legni saranno dalla Direzione suddetta comunicati al Commissario e da questo annotati nei tre originali, onde presentino sempre la reale loro situazione.

S'intenderanno per movimenti le soppressioni di articoli e le modificazioni di essi. I rimpiazzi di oggetti fuori uso o consunti non variano l'inventario.

Art. 166. Gli oggetti di dotazione bisognevoli di una diligenza particolare e di una assidua manutenzione, segnatamente quelli di cui tengono la contabilità a bordo i nocchieri, capi cannonieri e velieri, saranno di concerto fra il Commissario ed il Direttore affidati a dei sotto-ufficiali specialmente pratici di quel servizio, i quali ne avranno la responsabilità, mediante verbale che il Commissario riterrà colle debite quietanze.

Art. 167. All'epoca del disarmo di un regio legno il Commissario sorveglierà la rientrata in magazzino della dotazione di oggetti compresi nell'inventario, dei quali è dato caricamento col verbale indicato all'articolo 155.

Disporrà quindi che sia tosto provveduto o al rimpiazzo per via di richiesta degli oggetti giustificati mancanti, o al rientramento di quelli giudicati a cambiare e a riparare.

Art. 168. Il Commissario compilerà un inventario per ogni officina e stabilimento delle macchine mobili ed utensili in essi esistenti, di proprietà della regia Marina.

Di tale inventario rimetterà un doppio al contabile del magazzino, firmato dal consegnatario responsabile; a quest'ultimo sarà dal Commissario data una copia del proprio in-

ventario, da lui firmata e dal Direttore dell'arsenale.

Art. 169. Formerà inoltre e sottoscriverà, unitamente al predetto Direttore, uno stato nominativo di tutti i legni da guerra e delle scialuppe, canotti, battelli, pontoni ecc. della regia Marina, che non appaiono dagli inventarii perchè ad uso dell'arsenale od altriimenti.

Art. 170. Il Commissario avrà cura di far passare la rassegna agli operai, tanto interni che esterni, ogni qualvolta sarà dato il segno della chiamata al lavoro; al quale effetto saranno destinati di quindici in quindici giorni e per turno tutti gli impiegati subalterni del Commissariato, i quali prenderanno da lui le opportune direzioni per l'adempimento di tale incombenza.

Art. 171. Terrà perciò un ruolo nominativo degli operai, in cui siano descritti tanto quelli appartenenti alla sezione maestranza del Corpo reali equipaggi che gli esterni, i quali sono pagati a giornata.

La mercede da corrispondersi a cadauna classe sarà in principio di ogni anno dal Comitato di marina stabilita in apposita tabella, della quale verrà data copia al Commissariato.

Art. 172. Il Commissario non permetterà mai che veruno oggetto di materiale venga estratto dall'arsenale per qualsivoglia causa senza un biglietto di sortita da lui firmato e vidimato dal Direttore, che verrà spiccato da registro a matrice.

Art. 173. Egli spedisce pure dal libro a matrice l'ordine ai fornitori per le introduzioni delle quantità occorrenti di materiali che debbono acquistare o in forza di contratto di appalto o per convenzione stipulata dalla Giunta di revisione.

Gli incombe altresì l'obbligo di tenere un registro di conti aperti coi diversi fornitori o provveditori.

### Cap. III. Del Direttore dell'Arsenale

Art. 174. Il Direttore dell'arsenale ha l'obbligo di ispezionare il magazzino per accertarsi che tutti i materiali siano tenuti in buon ordine; ne darà però avviso al Commissario di marina.

Art. 175. Nessuna officina potrà intraprendere un lavoro qualunque di nuova confezione o di riparazione senza un ordine per iscritto

(Modello n° 50), che le sarà dato dal Direttore, il quale lo spiccherà da un registro a matrice. In questo registro verrà controsegnato su ciascun ordine il numero degli oggetti, a misura che saranno stati eseguiti, a fine di poter riconoscere quelli che ancora non furono ed eccitare all'uopo i capi-officina.

Art. 176. Per i lavori di qualche entità sarà necessario che il Direttore ne formi una nota in massima (Modello n° 51) per essere sottoposta all'autorizzazione del Comando della marina: copia di essa nota autorizzata si trasmetterà al Commissario per sua norma.

Art. 177. Le richieste sono registrate e numerate all'Ufficio della Direzione, firmate dal Direttore e approvate dal Comando.

Art. 178. Il Direttore vidimerà i biglietti di sortita di cui all'articolo 34, che saranno poi restituiti alla Direzione dal guardiano della porta, muniti del *Visto passare*.

Art. 179. Il Direttore in occasione di costruzione di nuovi bastimenti fisserà il relativo libro di dotazione, prendendo gli opportuni ordini dal Comando della marina. Compito tale libro, lo presenterà all'approvazione di esso Comando in doppio originale, di cui passerà uno al Commissario per servirgli all'effetto di cui agli articoli 153 e 167.

Art. 180. Il Direttore all'armamento di ogni regio legno munirà ciascun contabile di bordo di un foglio di dotazione desunto dal proprio libro, da lui firmato e vidimato dal Commissario.

Questo servirà al contabile suddetto per ritirare dal magazzino generale gli oggetti che gli competono.

Munirà inoltre il tenente del dettaglio di una copia autentica dell'inventario generale di bordo.

Art. 181. Il Direttore obbligherà ogni capo-officina a tenere un registro di conto aperto, eguale al Modello n° 52, nel quale indicheranno i materiali ricevuti per richiesta e ne faranno il totale in fin di mese.

Inscriverranno sotto questo totale un sunto complessivo mensile dello scarico abbuonato dalla Commissione di collaudazione, notato a tergo da biglietti di ordine, e ne eseguiranno la sottrazione per risultanza delle esistenze al primo del mese successivo.

Avranno inoltre un quaderno in cui registreranno gli ordini ricevuti dal Direttore per confezioni e riparazioni, non facendo però

menzione che del numero di ordine, della data, e del legno o stabilimento cui si riferisce il lavoro ordinato.

Art. 182. Tutti gli stampati occorrenti per le scritturazioni prescritte in questo Capo saranno provveduti alla Direzione dal Commissariato.

#### Cap. IV. *Della Giunta di revisione*

Art. 183. È istituita una Giunta di revisione alla quale è attribuita la collaudazione, l'accettazione od il rifiuto di tutte e singole le materie prime ed oggetti manofatti che dovranno essere acquistati per servizio della regia Marina.

Consequentemente non potranno essere emessi ordini di introduzione nel magazzino generale prima che siasi adempito a questa formalità essenziale.

Art. 184. La Giunta si compone:

del Direttore dell'Arsenale, presidente,	} membri
del Commissario di marina,	
dell'Ingegnere costruttore,	
e del Contabile del magazzino generale, segretario.	

Art. 185. Interverranno alla Giunta siccome semplici periti, non aventi voto deliberativo, i capi-officina ed altri destinati per l'ufficio loro ad impiegare i materiali da collaudarsi.

Si potranno anche consultare periti estranei al regio servizio, eligibili dal Commissario.

La Giunta delibererà l'accettazione od il rifiuto dei materiali dopo sentito il parere dei periti.

Art. 186. Le decisioni della Giunta si prenderanno a pluralità di voti, il contabile segretario avrà soltanto voto consultivo. Egli dovrà tenere un registro in cui trascriverà a modo di processo verbale le deliberazioni di essa Giunta: copia di ogni verbale di accettazione, firmata da tutti i membri e dal segretario, sarà rimessa al Commissariato, cui servirà di base alle liquidazioni.

Art. 187. I fornitori o i loro delegati dovranno assistere in contraddittorio alle deliberazioni della Giunta.

I materiali accettati dovranno tosto in presenza della Giunta essere bollati con marchi appositamente stabiliti e conservati chiusi dal Commissario di marina.

In caso di rifiuto, i fornitori saranno ingiunti a riprenderli ed estrarre dai regii stabilimenti,

nel termine fissato dalla Giunta, i materiali rifiutati.

Art. 188. È altresì attribuita alla Giunta

1° la redazione delle condizioni generali e particolari di appalto colla fissazione dei prezzi d'asta, in caso venga determinato superiormente che si eseguiscono approvvigionamenti per via d'impresa da deliberarsi a pubblico incanto;

2° la stipulazione di convenzione o trattativa privata, determinando egualmente i prezzi degli oggetti da acquistarsi in forza della convenzione medesima.

Queste convenzioni saranno firmate dai membri della Giunta e dal fornitore che avrà stipulato, e si anetteranno ai relativi verbali d'introduzione in magazzino degli oggetti forniti.

La Giunta non potrà stipulare convenzioni per una somma eccedente le lire 6000; salva sempre l'approvazione ministeriale.

Art. 189. Ogni membro della Giunta è relatore presso la medesima per le pratiche riflettenti la parte di servizio a lui rispettivamente affidata.

Il presidente in tale sua qualità corrisponderà col Comando della regia marina.

#### Cap. V. *Della Commissione di collaudazione*

Art. 190. È istituita una Commissione di collaudazione nel regio arsenale marittimo al principale oggetto di accertare lo impiego delle materie prime e di altri oggetti che si fa dalle officine e da altri contabili di questo stabilimento.

Dallo esatto disimpegno delle sue incumbenze dipende in gran parte l'economia e il buon uso del materiale, dopo che la Giunta di revisione ne ha constatata la buona qualità nell'accettazione.

Art. 191. Detta Commissione è composta del Direttore dell'arsenale, del Commissario di marina, dell'Ingegnere costruttore.

Art. 192. Nessuno oggetto, sia nuovo o riparato, manofatto nelle officine potrà essere consegnato a chicchessia se non sarà passato sotto l'esame della Commissione di collaudazione; la quale non potrà bonificare il consumo in caso di contravvenzione, a meno che questa succeda per ordine espresso del Direttore dell'arsenale nei casi di urgente necessità.

Il Direttore darà perciò precisi ordini ai capi-officina.

Art. 193. La Commissione non passerà alla collaudazione di un oggetto se il capo-officina non le presenterà l'ordine di confezione o di riparazione, spiccato dal Direttore da registro a matrice.

Art. 194. Nell'operare tali collaudazioni la Commissione verificherà scrupolosamente i pesi e le misure degli oggetti: nella riduzione delle materie prime in oggetti manofatti farà luogo ad un calo di consumo, al di cui abbuono i capi-officina e contabili hanno diritto.

Art. 195. Questo calo di consumo potrà essere in massima determinato dalla Commissione in apposita tabella, a seconda delle materie impiegate e del genere di oggetti confezionati.

Art. 196. Le scritturazioni dipendenti dallo adempimento dei doveri della Commissione saranno tenute dal Commissariato di marina, e consteranno di una serie di registri corrispondenti al numero delle officine, che prenderanno il nome di *Giornali di collaudazione* (Modello n° 53).

In essi la Commissione farà inscrivere seduta stante le operazioni eseguite, e tutti i suoi membri sottoscriveranno il registro in cui sia avvenuta scritturazione.

Art. 197. La Commissione trascriverà pure a tergo dei biglietti d'ordine del Direttore le materie ed oggetti abbuonati al capo-officina per di lui scarico, e vi apporrà la sua firma.

Art. 198. Qualunque siano gli oggetti nuovi o riparati, la Commissione non rimetterà alcuno di essi a chicchessia se non avranno i consegnatarii apposta la loro quietanza nella rispettiva colonna del registro.

Art. 199. Quando un regio legno abbisogni di materiali in sostituzione di altri divenuti inservibili o perduti, e di riparazione di atrezzi e di utensili, il Comandante di bordo redigerà delle note che presenterà al Comando della marina; il quale, approvatele e modificate, le trasmetterà al Direttore dell'arsenale, coll'indicazione se debbano avere il loro corso ovvero se si abbia a riferirne per ulteriori determinazioni.

I capi-officina che si troveranno nello stesso caso rivolgeranno tali note al Direttore, che ne riferirà al Comando secondo le circostanze.

Art. 200. Prima che si faccia luogo al rilascio delle richieste sulla norma delle note

sudette, che saranno rimesse alla Commissione debitamente firmate e autorizzate, è necessario che la Commissione medesima esamini gli oggetti in esse descritti per constatarne la vera condizione.

A tale esame dovrà assistere il tenente del dettaglio del regio legno, o il capo-officina per motivare le note e fornire gli schiarimenti di cui la Commissione potesse abbisognare.

Art. 201. Gli oggetti sottoposti all'esame della Commissione dovranno portare ciascuno un'etichetta indicante la loro denominazione propria. Quelli riconosciuti realmente inservibili, se sono composti, saranno fatti decomporre all'atto della ricognizione onde separare dalla materia inutile quella utile, che deve passare in carico al magazzino generale dopo fattane la numerazione, misurazione o peso.

Art. 202. La Commissione non accorderà assolutamente il rimpiazzo di quegli oggetti di cui non fosse esibito l'equivalente inservibile, siano pure della minima entità.

Siccome però accade qualche volta che un articolo sia degno di cambio, ma che per dar tempo alla confezione del nuovo non si possa rilasciare il vecchio che dee ritornare a posto, pel frattempo la Commissione, dopo il riconoscimento, può aderirvi, riservandosi a chieder conto dell'oggetto vecchio all'atto della consegna del nuovo.

Gli oggetti dichiarati da ripararsi saranno pure da essa esaminati colle stesse avvertenze.

Art. 203. Terminata la ricognizione degli oggetti descritti nelle sovra indicate note, la Commissione vi farà le sue osservazioni, occorrendo, e le vidimerà per servire di norma alla Direzione dell'arsenale.

Art. 204. Il Commissariato terrà registro di dette operazioni conforme al Modello n° 54.

Art. 205. La Commissione rimetterà, seduta stante, al magazzino generale il quantitativo di materie utili che sarà risultato dalle fatte operazioni, facendo apporre sul registro ora detto la quietanza del ricevente.

Art. 206. In fine di ogni mese la Commissione colla scorta dello stesso registro desumerà uno stato delle consegne fatte come sopra al magazzino, che vidimerà, e sul quale il Commissario dovrà poi apporre l'ordine di caricamento al contabile.

Art. 207. La Commissione apporrà il carico da darsi al suddetto contabile delle dotazioni dei regii legni disarmati e degli stabilimenti

temporariamente chiusi, facendone risultare con processi verbali dei quali avrà registro (Modello n° 55).

Art. 208. Al disarmo di un regio legno, la Commissione verificherà tutti gli articoli descritti nel libro di dotazione o inventario per ogni contabile, colla scorta dei due originali dell'Ufficio della Direzione e del Commissariato, non che della situazione del materiale di bordo (o bilancio) presentato dal tenente di dettaglio e dal Commissario di bordo.

Art. 209. L'oggetto di questa verifica essendo di constatare tanto gli articoli mancanti quanto la condizione in cui si trovano gli esistenti, la Commissione formerà tre separate note secondo i Modelli 56, 57 e 58, in cui andrà progressivamente inserendo gli articoli riconosciuti mancanti, inservibili e da ripararsi.

In tale operazione potrà chiamare in qualità di periti i capi-officina o quelli individui applicati ai lavori dell'arsenale che credesse atti all'uopo.

Art. 210. Terminato l'esame della dotazione di ogni contabile, la Commissione redigerà un verbale (Modello n° 59) in cui sarà specialmente indicato che ciascuna contabilità trovasi al perfetto completo e conforme all'inventario normale, eccezione fatta degli oggetti descritti nelle tre note di articoli mancanti, inservibili da cambiarsi, e guasti da riparare: per cui il contabile del magazzino, nel ricevere dalla Commissione copia autentica delle suddette note, quietà e risponde della dotazione di quel bastimento, che poi rappresenterà identica in occasione di altra consegna per nuovo armamento. Il verbale sarà firmato dai membri della Commissione, dal contabile del magazzino, dal tenente del dettaglio e dal Commissario di bordo.

Art. 211. La Commissione nell'affidatela collaudazione dei lavori delle officine può facilmente tener dietro agli oggetti indicati nelle tre note fatti nuovi ovvero riparati nelle officine, perchè rientrano nelle rispettive dotazioni a cui difettano: dovrà quindi volta per volta fare apposita annotazione sul registro dei relativi verbali e sulle copie delle note rimesse al contabile del magazzino che si farà presentare.

Per quelli che si rimpiazzano col fondo di magazzino e per mezzo di richieste, i quali la Commissione intera non può seguire, saranno notati come sopra dal Commissario a misura che rilascerà le richieste relative.

Art. 212. Nel formare le note n° 57 e 58 degli oggetti inservibili e da riparare, la Commissione farà riporre questi e quelli in luoghi distinti: i primi saranno al termine dell'operazione per ogni contabile rimessi per la materia utile al contabile del magazzino, giusta il disposto dell'articolo 201; i secondi saranno immediatamente da essa consegnati ai capi-officina cui spetta ripararli, i quali nel ritirarli ne faranno ricevuta al contabile del magazzino sulla stessa nota che resta presso di lui.

Art. 213. I verbali di perdita che i contabili di bordo presenteranno alla Commissione per giustificare gli oggetti mancanti rimarranno uniti alla copia dell'analogo nota che è rimessa al magazzino; ne sarà però fatto cenno sul registro al debito luogo.

Art. 214. Le richieste per rimpiazzo di oggetti, sia mancanti, della nota (Modello n° 56), sia da cambiare, della nota (Modello n° 57), verranno fatte e messe in corso dal contabile del magazzino a cura del Commissario.

Art. 215. Occorrendo nell'arsenale marittimo di demolire una macchina od oggetto qualunque, indipendentemente da quelli accennati nei precedenti articoli, reso inservibile per vetustà o per altro motivo, la Commissione sarà chiamata ad esaminarlo e a giudicare della di lui condizione, previa autorizzazione del Comando della Marina che il Direttore dell'arsenale si procurerà.

Art. 216. La demolizione di un regio legno non potrà essere intrapresa senza la previa autorizzazione del Ministero.

Quella delle scialuppe, canotti, pontoni ecc. sarà ordinata dal Comando della Marina sulla relazione del Direttore; e la Commissione accerterà la materia utile che se ne ricavasse, da introdursi nel magazzino, colle norme medesime sopra prescritte.

Sarà però dalla Commissione tenuto uno speciale registro per inscrivere i verbali di simili operazioni.

Se l'oggetto demolito era un carico al magazzino generale, il Commissario ricaverà un doppio originale da esso registro, secondo il Modello n° 60, per apporvi l'ordine di scaricamento al contabile.

#### Cap. VI. *Della Contabilità del Materiale a bordo dei regii Legni*

Art. 217. La contabilità dei diversi conta-

bili di bordo è regolata colle stesse disposizioni colle quali è ordinata nell'arsenale per le officine: il Commissario di bordo dovrà perciò tenere le stesse scritturazioni che il Commissario di marina tiene a terra per le officine medesime.

Art. 218. Il Commissario di bordo riceverà dal Commissario di marina una copia autentica dell'inventario generale del bastimento sul quale è imbarcato.

Art. 219. Egli terrà altrettanti registri di conto aperto (Modello n° 61) quanti sono i contabili, nei quali iscriverà gli articoli del fondo di rispetto ad ognuno attribuiti, desumendoli dall'inventario.

Inscriverà pure in seguito su di ogni conto aperto quelle altre materie ed articoli, sia acquistati durante la campagna che altrimenti ricevuti, che facessero carico al contabile nel fondo di rispetto.

Esigerà per queste rimessioni una quietanza del contabile, che riterrà come titolo giustificativo del carico.

Art. 220. Il Commissario di bordo sarà sempre membro della Commissione nominata dal Comandante del bastimento per acquisto di materiali all'estero per conto della regia Marina.

In tali contingenze egli avrà sempre ricorso al regio Console, ove ve ne sia, per le opportune direzioni, e da lui si farà vidimare i conti delle provviste.

Alla fissazione dei prezzi dei materiali interverrà sempre per delegazione del Comandante un ufficiale di bordo, che dovrà perciò firmare i conti.

Art. 221. Di tutte indistintamente le compre di materiali fatte durante la campagna il Commissario di bordo terrà un registro, che sarà all'arrivo del bastimento in Livorno consegnato al Commissario di marina.

Art. 222. L'impiego dei materiali del fondo di rispetto è ordinato a bordo dal tenente del dettaglio ai contabili di bordo, e convalidato sopra biglietti di consumazione (Modello n° 62) firmati da lui e dal Commissario di bordo in doppio originale, di cui quest'ultimo riterrà uno.

Art. 223. Il Commissario di bordo terrà per ogni contabile un registro di collaudazione eguale al Modello n° 63, in cui andrà inserendo di mano in mano che occorrerà i suddetti biglietti di consumazione ad ognuno di

essi analoghi; ed in fine di ogni mese vi farà sottoscrivere il tenente del dettaglio, previo confronto per di lui parte del registro coi titoli giustificativi e verificazione delle fatte totalità.

Art. 224. Questa totalità mensile per ogni registro di collaudazione sarà dal Commissario di bordo trascritta sotto il totale della relativa colonna nell'analogo conto aperto, e ne sarà da lui operata la sottrazione, il di cui risultato rappresenterà il fondo restante al primo del mese successivo.

Art. 225. Le domande di materiali fatte dai contabili dei regii legni dovranno essere sottoscritte dal tenente del dettaglio e vidimate dal Comandante e dal Commissario di bordo.

Art. 226. Ogni qualvolta si debba far luogo a rimpiazzo del fondo di rispetto, ed in ogni caso all'epoca del disarmo del bastimento, il tenente del dettaglio ed il Commissario di bordo forniranno, il primo alla Direzione dell'arsenale ed il secondo al Commissariato di marina, una situazione o bilancio del materiale (Modello n° 64), per servire di norma nella assegnazione del nuovo fondo al regio legno.

Il Commissario di bordo unirà al proprio bilancio tutti i suoi registri e i documenti giustificativi.

I bilanci dovranno essere sottoscritti dal tenente del dettaglio e dal Commissario di bordo, e vidimati dal Comandante.

Art. 227. La redazione della suddetta situazione o bilancio si farà di concerto fra il tenente ed il Commissario di bordo, distintamente per ogni contabile, colla scorta dei conti aperti, inserendo nella prima linea le cifre della normale dotazione o fondo di rispetto e successivamente quelle altre provenienti da compre o decomposizioni, facendone l'addizione e portando sotto la risultata totalità il totale del consunto della campagna; il che si otterrà agevolmente facendo sottrazione dell'ultimo esistente dal totale caricamento.

Art. 228. Allorquando un contabile richiede il cambio di un oggetto qualunque di sua contabilità dee formare una nota eguale a quella prescritta all'articolo 199, che presenterà al tenente del dettaglio; il quale, consentendovi, l'approverà firmandola e la passerà quindi al Commissario di bordo, che prenderà con esso gli opportuni concerti per accertare il quantitativo di materia utile ricavata dall'oggetto cambiato, di cui sarà fatta menzione sulla nota istessa.

Art. 229. Il Commissario di bordo inserirà dette note sopra un registro del Modello n° 65, riempiendone le colonne giusta le indicazioni apparenti dallo stampato, non omettendo di esigere nel relativo spazio la quietanza della persona ritenente o ricevente l'entità del fatto ricavo, che porterà a carico nel conto aperto come è detto all'articolo 219.

Questo registro dovrà essere in fine di ogni campagna rimesso al Commissario di marina per gli effetti che di ragione.

Art. 230. Occorrendo delle avarie o perdite di oggetti, il contabile di bordo cui si riferiscono dovrà indirizzarsi al tenente del dettaglio perchè disponga per la constatazione di esse, la quale deve risultare per mezzo di verbali redatti e firmati dal Commissario di bordo, dal tenente del dettaglio e da quell'altro ufficiale che potesse far fede in proposito.

Di tutti questi verbali il Commissario di bordo dovrà tenere registro originale.

Art. 231. Al disarmo del bastimento il Commissario di bordo consegnerà al Commissario di marina tutti i registri e carte relative alla contabilità del materiale, per essere da quest'ultimo verificate.

Il tenente del dettaglio ed il Commissario di bordo assisteranno all'operazione del disarmo per dar ragione della contabilità e per gli altri effetti indicati all'articolo 155.

Art. 232. Il tenente del dettaglio dovrà inoltre compilare al fine di ogni mese, durante la campagna, uno stato delle consumazioni, separatamente per ogni contabile (Modello n° 66), che dal Comandante di bordo sarà trasmesso al Comando della marina.

Firenze, li 31 gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA

### 598. Designazione dei Militari ed Impiegati aventi titolo alle indennità di alloggio e mobilia.

31 gennaio 1860.

MINISTERO DELLA GUERRA

*Circolare*

*Ai Comandanti dei Corpi, Depositi  
e Stabilimenti militari*

Il Ministero della guerra, volendo sciogliere alcuni quesiti mossigli di

frequente circa alla indennità di alloggio, stima utile ed importante avvertire:

1° che la indennità di alloggio e mobilia, qual è indicata nella tabella n° 15 delle Disposizioni, Istruzioni e Tariffe de' 20 dicembre 1859, debbono fruirla quegli ufficiali ed impiegati aventi il trattamento a seconda di esse tariffe, e che perciò è da escluderne chi dichiarò conservare gli antichi stipendi;

2° che i sotto-ufficiali di qualunque grado, occupati a qualunque ingerenza, non han diritto alla nominata indennità, siccome quelli che debbono alloggiare nelle rispettive caserme. Solo gli ammogliati, a' quali non possa assegnarsi una stanza nei quartieri militari, potranno essere indennizzati di lire 7.84 al mese (L. 9. 6. 8), mercè in prima una dichiarazione del Corpo del Genio di non aver potuto provveder loro una stanza nei detti quartieri, dichiarazione ove appaia eziandio il *Visto* del Commissario di guerra.

Firenze, ai di 31 gennaio 1860.

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA

### 599. Inchiesta sulle Malattie dominanti nel Littorale toscano.

1° febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per lo studio degli effetti delle opere che nel littorale toscano, da Castiglioncello al Confine pontificio, si vanno eseguendo in vantaggio della pubblica salute, è necessario di conoscere esattamente il numero e la natura delle malattie che si sviluppano lungo il littorale stesso, singolarmente quelle derivanti dalla malaria;

Decreta:

Art. 1. Tutti i medici e chirurghi, siano o no condotti, i quali eserci-

tano la professione loro nelle Comunità del Compartimento di Grosseto, ed in quelle pure di Rosignano, Riparbella, Bibbona, Castagneto, Sassetta, Suvereto, Campiglia e Piombino, comprese nell'altro Compartimento pisano, sono obbligati ad inviare ogni quindici giorni alla Prefettura di Grosseto sulle malattie da loro curate un rapporto, da redigersi secondo le module in stampa che saranno loro trasmesse dalla Prefettura medesima.

Art. 2. Il dottore Giuseppe Coli, medico primario e consultore sanitario nella Prefettura di Grosseto, è incaricato di corrispondere a questo effetto con i medici e chirurghi delle indicate Comunità e di compilare con i raccolti elementi le desiderate notizie statistico-mediche.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Istruzione pubblica*  
C. RIDOLFI

### 600. Istituzione di una Commissione di censura teatrale, e determinazione delle sue attribuzioni.

1° febbraio 1860.

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerando come in ogni paese civile il Teatro nazionale voglia esser tenuto in onore, inalzandolo alla dignità di scuola popolare;

Considerando come la censura teatrale per riuscire efficace voglia essere esercitata da un Collegio imparziale ed autorevole, che adempia l'ufficio suo nell'interesse della pubblica morale e del decoro dell'arte;

Ordina:

Art. 1. La censura teatrale sarà d'ora innanzi esercitata da una Commissione composta come segue:

professore Filippo Berti,

conte Mario Carletti,

Giovanni Battista Ajazzi.

Art. 2. Nessun componimento drammatico potrà esser prodotto sulle scene senza il permesso della Commissione, da rilasciarsi nelle forme consuete.

Art. 3. La Commissione potrà riprendere in esame anche i componimenti drammatici che furono approvati in passato, libera di revocarne l'approvazione o d'indurvi quelle correzioni che reputerà convenienti.

Art. 4. La Commissione è autorizzata a proporre al regio Governo quei modi che reputerà più opportuni a meglio compire l'ufficio affidatole.

Data in Firenze, il 1° febbraio milleottocentosessanta (1).

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

(1) Contemporaneamente a questo Decreto il Ministero dell'Interno emetteva la seguente

» CIRCOLARE

» Ai componenti la Commissione

» di Censura teatrale

» Illustrissimo Signore,

» Presso tutti i popoli civili il teatro fu sempre considerato come scuola popolare efficacissima, dalla quale possono derivare buoni e pessimi insegnamenti secondo che l'arte drammatica è ossequente ai principii morali o presta incauto alimento alle più abiette passioni. Da ciò la necessità di una disciplina severa, esercitata da una Autorità rispettabile, che mantenga il decoro del teatro nazionale ed impedisca che si abbassi fino a divenire corruttore dei costumi e della pubblica morale.

» Tali considerazioni mi hanno indotto ad istituire una Commissione di censura la quale, prendendo in esame tutte le opere drammatiche prima che siano prodotte sulle scene, ne faccia imparziale giudizio, escludendo tutti quei componimenti abortivi di cui l'arte non si gloria e lo stesso uditorio spesso si vergogna.

» Non è un sindacato politico che si chiede alla Commissione, ma una tutela efficace per tutto ciò che è sacro e rispettabile nel concetto di tutti gli uomini onesti. Però la Commissione è veramente una Magistratura sociale che usa l'autorità deferitale dal Governo per un fine alto e nobile e senza alcun rispetto ai partiti. Tanta è a mio avviso l'importanza di questo ufficio che, se la S. V. ha dato prova di buon volere accettandolo, io credo di averle testimoniato quale stima faccia del suo ingegno e della sua rettitudine col designarla ad esercitarlo.

» Sarebbe per me malagevole il dare alla Commissione di censura teatrale particolari istruzioni. La garanzia del sapiente e coraggioso adempimento del suo mandato sta nella dottrina e nell'animo delle persone che la

**601. Approvazione e pubblicazione di un Regolamento sopra gli Studi pratico-legali.**

3 febbraio 1860 (1).

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È approvato il Regolamento per gli studi pratico-legali da farsi in Firenze, e riportato qui appresso nel suo intero contesto.

Art. 2. I Ministri della pubblica Istruzione e di Giustizia e Grazia

• compongono. Io vorrei che il teatro nazionale aiutasse  
• l'opera del risorgimento italiano, educando le moltitudini  
• a quel patriottismo che innalza gli uomini fino al sa-  
• crificio di se stessi, e non si pasce di vane declamazioni  
• e non si ispira a passioni selvagge. Vorrei che ritem-  
• perasse i costumi, ravvivasse le storiche tradizioni, ecci-  
• tasse alle virili opere. Il dramma e la tragedia presentino  
• pure la lotta delle umane passioni, ma il delitto non  
• vesta le apparenze della virtù né si chiami eroismo il  
• dispregio di ogni legge. La commedia usi pure il fla-  
• gello del ridicolo contro i vizi codardi e le astute ipo-  
• crisie, ma sappia che anche il ridicolo ha limiti che non  
• può varcare impunemente. Le credenze religiose, gli  
• affetti di famiglia, i doveri civili ed altri nobili senti-  
• menti, sui quali la società riposa, vogliono il rispetto di  
• tutti. Più si vede un popolo proclive a pascersi di fu-  
• tilità ed a volgere in riso ogni cosa, e più deve edu-  
• carsi a considerare quanto di serio ha la vita e quanto  
• vi ha di rispettabile in tutte le generose aspirazioni del  
• l'uomo. Non c'illudiamo: i forti fatti derivano dai forti  
• convincimenti, e l'amore di patria è una virtù che esige  
• la fede in molte altre. Per noi italiani, il combattere le  
• tendenze corrompitrici del teatro sarebbe una necessità  
• politica, quando pur non fosse un obbligo morale. La  
• libertà non alligna ove non sia severo il costume ed  
• altamente sentito il dovere. Ricordiamoci degli Ateniesi,  
• i quali perdettero libertà e indipendenza allorché con-  
• sentirono di vedere esposti sulle scene ai ludibrii del  
• popolo la virtù di Socrate e il culto dei Numi.

• Questi pensieri ho voluto accennare alla S. V. non  
• per dirle cose che Ella non sappia, ma per indicarle  
• con quali intendimenti vorrei esercitato il suo ufficio.  
• Se la Commissione soddisfarà a quello che per me si  
• vorrebbe, confido che il pubblico e gli stessi autori  
• drammatici le daranno approvazione; perchè ai facili  
• successi di opere improvvisate per blandire le passioni  
• del tempo preferiranno la gloria durevole dei lavori  
• meditati per migliorare la società. Così, salvando le ra-  
• gioni della morale, si provvederà anche al decoro del-  
• l'arte, la quale mi sembra che, quanto più si scosta dal  
• vero e dal buono, tanto più smarrisca il concetto del

sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li tre febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro dell' Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

## REGOLAMENTO

### per gli Studi pratico-legali

Art. 1. Lo scopo precipuo dell'insegnamento superiore istituito in Firenze per i praticanti di Legge è quello di dare ai medesimi un

• bello e precipiti in quei travimenti dai quali la lette-  
• ratura e la nazione rimangono insieme corrotte.

• Mi prego frattanto di professarmi

• Di V. S. Ill. ma

• Il 4 febbraio 1860.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

(1) Del 2 febbraio non si conosce che una Circolare sulle elezioni politiche, del tenore che segue:

• MINISTERO DELL' INTERNO

• Circolare

• Ai Gonfalonieri della Toscana

• Illustrissimo Signore,

• Per la sollecita e regolare esecuzione della Legge elet-  
• torale, che fa seguito allo Statuto costituzionale del Re-  
• gno, il Governo della Toscana ha dovuto contar molto  
• sullo zelo e sul patriottismo dei Gonfalonieri, i quali,  
• coadiuvati dai Consigli comunali, daranno opera a che  
• tutte le operazioni che precedono le elezioni siano com-  
• piute nei termini stabiliti, e così niuno ostacolo impe-  
• disca la convocazione dei Collegi elettorali appena sia  
• giunto il momento di convocarli. Il Governo non ignora  
• qual mole di negozi e di cure abbiano imposto ai Gon-  
• falonieri le nuove leggi e il nuovo assetto dato alla  
• Toscana per aprirle la via ad entrare nel Regno italico  
• in modo degno della sua antica civiltà; confida per al-  
• tro che essi non verranno meno alla grande opera e  
• gareggeranno di operosità col Governo. I tempi che  
• corrono non consentono troppo lunghe consulte, ed è  
• necessario operare alacramente per affrettare il compi-  
• mento dei destini d'Italia e non lasciarci sorprendere  
• da questo rapido succedersi di eventi più meraviglioso  
• che sperato.

• È inutile il rammentare alla S. V. l'importanza gran-  
• dissima che avranno le elezioni dei Deputati della To-  
• scana al Parlamento nazionale.

utile indirizzo per lo studio delle dottrine giuridiche teorico-pratiche, e di porgere loro gli aiuti opportuni perchè si esercitino a svolgere da se stessi le materie che formano soggetto del loro tirocinio con quell'ordine sapiente cui saranno abituati dai professori.

Art. 2. Le lezioni della facoltà legale, che a norma di quanto prescrive l'articolo 3 del Decreto de' 23 dicembre 1859 sono obbligatorie per i giovani praticanti, avranno principio nel primo dicembre di ogni anno e termineranno dopo la prima metà del mese di giugno dell'anno successivo.

Art. 3. Ogni professore farà almeno due lezioni la settimana. Potrà inoltre invitare gli studenti ad una conferenza in un terzo giorno della settimana per trattare delle cose esposte nelle precedenti lezioni.

Art. 4. Ogni lezione non durerà più di un' ora e mezzo nè meno di un' ora.

Art. 5. Il corso di giurisprudenza civile e commerciale sarà fatto in tre anni; due anni

saranno impiegati nella giurisprudenza civile, il terzo nella commerciale.

Art. 6. Il corso di diritto pubblico costituzionale e di diritto amministrativo sarà diviso in due anni.

Il corso del diritto amministrativo non è obbligatorio per nessuno dei praticanti.

Art. 7. Tutti gli altri corsi saranno compiuti in un anno.

Art. 8. Le lezioni sono obbligatorie soltanto nei primi tre anni delle pratiche, nel quarto sono volontarie.

Art. 9. Tutti i praticanti per l'avvocatura e per la procura sono obbligati a frequentare il corso di giurisprudenza civile e commerciale per tutti i tre anni.

Art. 10. I praticanti per l'avvocatura interverranno inoltre nel primo anno alle lezioni di giurisprudenza penale e di procedura nel giudizio penale; nel secondo a quelle di procedura nel giudizio civile e di economia sociale; nel terzo a quelle di giurisprudenza e procedura penale. Il corso di diritto pubblico costituzionale dovrà da essi frequentarsi o nel secondo o nel terzo anno delle pratiche, secondochè cada nell'uno o nell'altro l'insegnamento di quel diritto.

Art. 11. I praticanti per la procura frequenteranno pure,

nel primo anno, le lezioni di giurisprudenza e procedura penale;

nel secondo e nel terzo, quelle di procedura nel giudizio civile. Quanto all'insegnamento del diritto costituzionale, essi dovranno riceverlo o nel secondo o nel terzo anno, secondochè il professore ne tratti o nell'uno o nell'altro.

Art. 12. L'obbligo imposto ai praticanti per l'avvocatura dall'articolo 18 del Regolamento del 2 settembre 1839, di frequentare ed assistere alle udienze delle Corti, s'intenderà ristretto soltanto all'ultimo anno delle pratiche.

Sono pure dispensati dal frequentare le adunanze dell'Ufficio di consultazione gratuita nei primi due anni.

Art. 13. Le pratiche del quarto anno potranno dagli studenti farsi anco avanti la Corte regia di Lucca.

Art. 14. Alla fine del quarto anno delle pratiche, gli abilitandi dovranno esser sottoposti ad un esame scritto ed orale avanti una delle Camere civili della Corte regia di Firenze o avanti quella di Lucca.

« Sarà questa la prima volta che i Rappresentanti di sei province italiane converranno insieme, non per una legge transitoria, non per far sancire privilegi di libertà municipale, ma per dichiarare in faccia al mondo che l'Italia si è costituita Nazione sotto la monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele.

« Convienne adunque adoperarsi tutti perchè queste elezioni procedano con quella solennità di forme che si richiede, ed i precetti della Legge elettorale siano in ogni parte eseguiti. E come non poche difficoltà pratiche è possibile che si incontrino per applicare in Toscana la Legge emanata dal Re il 30 novembre 1859, anche dopo le dichiarazioni contenute nel Decreto pubblicato il dì 3 gennaio ora scorso, così credo di dover prevenire la S. V. ch'ad ogni dubbio o incertezza che insorga il Ministero dell'Interno sarà per darle i necessari schiarimenti. Questo sistema di risolvere le difficoltà mano a mano che si presentano, meglio che istruzioni generali, sempre manchevoli in qualche parte, mi sembra che soddisfi al bisogno di procedere speditamente tanto nella formazione delle liste elettorali quanto nelle altre operazioni che precedono le elezioni.

« Se vi fu occasione in cui il Governo chiedesse alle Autorità municipali un concorso pronto ed operoso, ella è certamente questa. Ed io mi tengo sicuro di ottenerlo, sapendo come per la S. V. ogni sacrificio sia lieve per il trionfo della causa nazionale. Così, quando sia giunto il tempo di veder coronata la nostra perseveranza, rispondendo alla chiamata delle provincie sorelle potremo dire con nobile compiacenza: anche la Toscana è pronta.

• Mi pregio frattanto di professarmi

• Di V. S. Ill. ma

• Li 2 febbraio 1860.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

**B. RICASOLI**

Art. 15. Per esservi ammessi, oltre le giustificazioni prescritte dal Regolamento del 2 settembre 1839, dovranno esibire anco i certificati dei professori comprovanti il loro intervento alle lezioni dichiarate obbligatorie nei primi tre anni.

Art. 16. Se gli esami si terranno in Firenze, oltre i magistrati componenti la Camera civile della Corte, saranno presenti anco i professori di giurisprudenza civile e di giurisprudenza penale, se si tratterà di abilitandi all'avvoceria; i professori di giurisprudenza civile e di procedura civile, se si tratterà di abilitandi alla procura; ed essi pure daranno il voto.

Art. 17. Gli aspiranti all'esercizio dell'avvocatura dovranno risolvere due casi pratici; uno riguardante la giurisprudenza civile o commerciale; il secondo la giurisprudenza penale.

Art. 18. L'esame per gli aspiranti all'esercizio della procura consisterà nella soluzione di un caso pratico di giurisprudenza civile e uno di procedura nel giudizio civile.

Art. 19. Gli esaminandi dovranno recarsi la mattina dell'esame, a ore otto, in una stanza della Corte regia a ciò destinata, ove riceveranno dal cancelliere la consegna dei casi sigillati. Quivi saranno posti sotto la vigilanza di persona nominata dal Presidente della Corte, affinchè non abbiano comunicazione alcuna al di fuori nè possano uscire prima di avere risolto i casi. Ma se alle ore otto della sera gli esaminandi non saranno stati in grado di consegnare al cancelliere la soluzione scritta, si reputeranno come non abbastanza preparati, e dovranno ripresentarsi dopo lo spazio di tre mesi almeno.

Art. 20. Nel giorno appresso gli esaminatori, alla presenza del pubblico Ministero, leggeranno la soluzione dei casi; e quindi, fatti venire innanzi a loro gli esaminandi ad uno per volta, procederanno ad interrogarli sopra le materie del diritto civile e commerciale e del diritto e procedura criminale, se si tratterà di abilitandi all'avvocatura; sopra le materie del diritto civile e criminale e di procedura civile, se si tratterà di aspiranti alla procura. L'esame orale non durerà più di una mezz'ora.

Art. 21. Il Ministero pubblico darà il suo parere; dopo di che gli esaminatori voteranno per l'approvazione dei candidati a squittinio segreto.

Art. 22. Nel caso che l'esaminato abbia avuto la maggioranza dei voti contro, non po-

trà essere riammesso all'esame che un anno dopo.

Art. 23. Qualora l'esaminato sia approvato a pieni voti, dovrà procedersi ad un nuovo squittinio per decidere se merita o no plauso.

Art. 24. I Presidenti delle Corti regie e i Procuratori generali daranno un particolare conto al Ministero di giustizia e grazia di quei giovani che si sono più distinti.

Art. 25. I giovani che vogliono abilitarsi alla procura presso un Tribunale collegiale di prima istanza sono tenuti d'ora in avanti a fare i primi due anni di pratiche in Firenze; nel primo dei quali frequenteranno le lezioni di giurisprudenza civile, di procedura civile e di giurisprudenza penale; nel secondo quelle di giurisprudenza civile o commerciale e di procedura civile. Interverranno pure alle lezioni di diritto pubblico costituzionale in uno dei due anni.

Gli altri due anni delle pratiche potranno farli nel luogo di residenza del Tribunale di prima istanza al quale desiderano d'essere iscritti, e presso uno dei Procuratori di ruolo. Alla fine del quarto anno sosterranno innanzi al turno civile del Tribunale di prima istanza un esame orale, il quale consisterà in interrogazioni sopra le materie di diritto civile e criminale e di procedura civile. L'esame durerà una mezz'ora; dopo di che gli esaminatori decideranno dell'approvazione dell'esaminato alla semplice pluralità di voti.

#### *Disposizioni transitorie*

Art. 26. Quei giovani che avessero già compiuto tre anni di pratiche non saranno tenuti a frequentare alcuna lezione, ma dovranno terminare le pratiche e conseguire l'abilitazione all'avvoceria o alla procura, a norma di quanto prescrive il Regolamento del 2 settembre 1839.

Art. 27. Gli studenti a cui rimanessero ancora due anni di pratiche da compiere dovranno frequentare nel terzo anno i corsi delle facoltà determinati dagli articoli 10 e 11, secondochè intendono di abilitarsi alla professione d'avvocato o a quella di procuratore.

Nell'ultimo anno dovranno essere esaminati nel modo prescritto dal Regolamento del 2 settembre 1839.

Art. 28. Gli studenti che hanno compiuto un solo anno di pratiche dovranno nel secondo e

nel terzo anno intervenire ai corsi delle facoltà stabiliti negli articoli 10 e 11 per i praticanti di secondo e di terzo anno, secondochè intendono di abilitarsi alla professione di avvocato o di procuratore. Ad essi sono applicabili d'ora innanzi, e a tutti gli effetti, le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 29. Il disposto dell'articolo 23 non avrà effetto riguardo a quei giovani abilitandi alla procura presso un Tribunale collegiale di prima istanza, che avessero già fatto tre anni di pratiche; poichè le compiranno secondo le norme fissate dal Regolamento del 2 settembre 1839.

Quelli che ne avessero fatti due soli, e si trovassero ora in Firenze per compiere gli altri due in conformità dell'articolo 23 del Regolamento suddetto, dovranno nel primo di questi due anni intervenire alle lezioni di giurisprudenza civile, di procedura civile e di giurisprudenza e procedura penale.

Alla fine del quarto anno saranno esaminati dalla Corte regia nei modi prescritti dal Regolamento del 2 settembre 1839.

Quelli poi che avessero fatto un solo anno di pratiche avanti un Tribunale di prima istanza dovranno recarsi in Firenze per farvi il secondo ed il terzo, ed intervenire alle lezioni prescritte nell'articolo 23.

Potranno poi compiere le pratiche del quarto anno nel luogo di residenza del Tribunale di prima istanza, ove alla fine dell'anno sosterranno l'esame stabilito dall'articolo suddetto.

Art. 30. Tutti i giovani addottorati e dimoranti per ragione d'origine o di domicilio nel territorio dell'ex ducato di Lucca potranno continuare a far le pratiche incominciate anco di pochi mesi avanti la Corte regia di Lucca, secondo i sistemi sin qui osservati.

#### *Disposizione generale*

Art. 31. S' intende derogato al disposto del Regolamento per gli avvocati e per i procuratori del 2 settembre 1839 ed agli Ordini successivi, emanati nella soggetta materia, in tutte quelle parti che sono in contraddizione col presente Regolamento.

Li tre febbraio milleottocentosessanta.

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
C. RIDOLFI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI

### 602. *Conversione in somma fissa degli Emolumenti già percetti dagli Impiegati di dogana.*

4 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del dì 3, 18 e 20 ottobre e 15 dicembre 1859;

Considerando che per disposto ed in forza dei citati Decreti le partecipazioni di emolumenti o di dazi, delle quali godevano gli impiegati addetti al servizio delle Dogane e delle Porte nelle città sottoposte a gabella, sono venute alcune affatto a cessare ed altre notevolmente a diminuire;

Considerando che di tali partecipazioni presentavano un carattere distinto e meno eventuale di ogni altra quelle che, venendo retribuite nell'interesse diretto dell'Amministrazione o per una facilitazione comune ed indispensabile a un dato genere di commercio, erano in stretto rapporto e proporzione colla percezione regolare dei dazi;

Considerando che di questo carattere erano più specialmente

1° la partecipazione agli emolumenti di spedizione in genere per tutti gli impiegati, ed in specie all'emolumento così detto di peso e riscontro del pesce per alcuni impiegati delle dogane di Firenze e di Siena;

2° la partecipazione della tassa di pedaggio, della quale hanno dovuto necessariamente restar privi gli impiegati che erano addetti alle dogane soppresse dove si esigeva quella tassa;

Considerando che, in vista appunto del carattere proprio di questi due titoli di partecipazione, i Decreti dell'8 e 18 ottobre 1859 ne promettevano un compenso agli impiegati, e si trova giusto che debbano averlo nella somma eguale all'effettiva partecipazione;

Considerando che le altre parteci-

pazioni erano date in molta parte o per un comodo singolare dei terzi o per un fatto loro, ed avevano poi tutte un carattere di così incerta eventualità che, indipendentemente dalla regolare percezione dei dazi e da qualunque riforma amministrativa, avrebbero potuto altrimenti mancare o diminuire, senza ragione di compenso;

Considerando nonostante essere equo che anche per questi titoli meno valutabili di partecipazione si abbia un benevolo riguardo agli impiegati che ne godevano;

Considerando che, dietro un diligente sindacato fatto sull'ammontare e sulle condizioni di tali partecipazioni, ha potuto ritenersi che ogni ragione di equità fosse secondata ogniqualvolta, dato un compenso approssimativo all'intero delle partecipazioni dei revisori, fosse tenuta per ogni resto una misura inferiore, tanto più che tale misura per alcune, e specialmente per gli utili sugli arresti di telerie per bassa denuncia, potrà riuscire effettivamente anco maggiore di quanto apparisca, fino ad avvicinarsi a quella somma che fu o dovè presumersi percetta nel regolare andamento delle relative operazioni;

Considerando poi che un'assegnazione fissa deve stimarsi sempre più di un eguale introito eventuale, che non era garantito in alcuna somma e che poteva cessare o diminuire indipendentemente dalle introdotte riforme, e senza titolo a compenso;

#### Decreta:

Art. 1. Gli impiegati doganali che nel giorno dell'attivazione dei citati Decreti erano al godimento della partecipazione agli emolumenti di spedizione ed agli emolumenti di gabbellazione del pesce riceveranno in compenso una assegnazione annua eguale alla media di tale partecipazione, ragguagliata sul percetto nell'ultimo triennio.

Art. 2. Gl'impiegati doganali che

all'epoca sopracitata erano nel godimento di fatto degli emolumenti derivanti dagli utili sugli arresti delle telerie per bassa denuncia, dalle visite e bollature domiciliari, dalla partecipazione all'incassato per tassa di pedaggio alla frontiera abolita, e dalle penali e remunerazioni del decimo a favore degli addetti agli Uffici di revisione, riceveranno un annuo compenso, sul medio dell'ultimo triennio, nella misura che appresso:

per gli emolumenti derivanti dagli utili sugli arresti delle telerie per bassa denuncia, la metà complessiva del percetto da tutti gl'impiegati di una medesima classe, divisibile fra loro a quote eguali;

per gli emolumenti di visite e bollature domiciliari, la metà, senza pregiudizio altresì del godimento di quella parte di emolumenti che per tal titolo continuassero a percipere, e senza che possa pretendersi alcun compenso ulteriore quando in seguito qualunque parte residuale di tali emolumenti vada affatto a cessare;

per gli emolumenti sul peso di vendita, un terzo, ritenute le dichiarazioni che sopra;

per la partecipazione all'incassato per tassa di pedaggio alle dogane di frontiera rimaste abolite, l'intero;

per penali e remunerazioni del decimo a favore degli addetti agli Uffici di revisione, tre quarti, con aggiungere quel più che siano per percipere anco in seguito per emolumenti di questo titolo, fino alla concorrenza dell'intero percetto nell'anno medio dell'ultimo triennio, dovendo ogni possibile eccedenza andare a profitto del Governo; con dichiarazione che sulle penali di cui si tratta non possa aver luogo stralcio o composizione che col consenso dei Direttori compartimentali; che le medesime debbano passare a cassa volta per volta con regolare mandato; e che i revisori i quali siano nel caso di esigere penali fuori del proprio Ufficio non possano farlo che pel canale dei Direttori.

Art. 3. Il ruolo annesso al presente Decreto, e compilato sulle basi che sopra, è approvato (1).

Art. 4. Tutte quante le assegnazioni contemplate nelle presenti disposizioni dovranno essere imputate o assorbite, in tutto o in parte, nei miglioramenti di sorte che venissero in seguito a risentire coloro ai quali le assegnazioni stesse vengono fatte; e con dichiarazione altresì che queste a qualunque siasi effetto, quello compreso delle pensioni, conservino il carattere degli emolumenti in compenso dei quali sono date.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il di cui effetto dovrà retrotrarsi al giorno nel quale, con l'applicazione dei nuovi Ordini, gli emolumenti compensati son venuti a cessare.

Dato in Firenze, li quattro febbraio milleottocentesanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

### 605. Promulgazione e modificazioni al Codice penale militare Sardo-Lombardo.

4 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduto il Decreto del 7 dicembre 1859, col quale venne istituita una Commissione incaricata di proporre le modificazioni e le aggiunte al Codice militare per gli stati di S. M. il Re

di Sardegna, che viene attuato in Toscana, a fine di porlo in armonia col sistema penale toscano;

Veduto il rapporto della Commissione suddetta;

Considerando che il Codice militare toscano del 9 marzo 1856 ed il Regolamento organico per i Tribunali militari del 12 agosto di detto anno non possano rimanere ulteriormente in vigore senza offesa della moderna civiltà;

Considerando che il Codice penale militare sardo debba esser pubblicato ed applicato in Toscana, sì perchè essa fa parte del Regno di S. M. il Re Vittorio Emanuele, sì perchè provvede convenientemente alla giustizia punitiva dell'Esercito;

Considerando peraltro che occorrono modificazioni temporanee alla legge e alla procedura sarda rispetto alla scala penale e agli stabilimenti penali conservati in Toscana;

### Decreta:

Art. I. Il Codice penale militare toscano del 9 marzo 1856 ed il Regolamento organico e le diverse procedure per i Tribunali militari toscani del 12 agosto dello stesso anno sono e rimangono abrogati.

Art. II. È attuato anco in Toscana il Codice penale militare per gli Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele del primo ottobre 1859, con gli schiarimenti, modificazioni e variazioni che appresso.

Art. III. Agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 28, 29, 30, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 53, 57, 64, 65, 119, 125, 275, 280, 283, 290, 295,

(1) Omettiamo questo lunghissimo ruolo (di carte 61), siccome affatto personale; e solo osserviamo ch'esso è diviso per Compartimenti e redatto nella seguente conformità:

Cognome e Nome degli Impiegati	Grado	I. Emolumenti da compensarsi in ordine al Decreto de' 18 ottobre 1859			II. Emolumenti dei quali il Governo concede un compenso equitativo					Totale generale in lire italiane
		Emolumenti di spedizione	Emolumenti per la gabbellazione del pesce	Totale	Utile sugli Arresti dei tessuti per bassa denuncia	Visite e Bollature a domicilio	Peso di vendita	Partecipazione sulla Tassa di pedaggio	Emolu- menti dei Revisori	

296, 297, 300, 301, 303, 305, 319, 320, 328, 330, 337, 360, 374, 379, 382, 393, 406, 408, 409, 414, 434, 495, 512, 514, 550, 551, 552, 553 e 554 vengono sostituiti i seguenti:

*Art. 4. § 1.* Le pene militari sono:

- 1° la morte,
- 2° l'ergastolo,
- 3° la casa di forza,
- 4° la carcere penitenziaria di secondo grado,
- 5° la detenzione nella Linguella di Portoferraio,
- 6° la carcere militare,
- 7° la dimissione,
- 8° la remozione dal grado,
- 9° la destituzione,
- 10° la degradazione militare,
- 11° la sospensione dall'impiego.

§ 2. La pena di morte potrà infliggersi soltanto contro i rei di delitti militari in tempo di guerra, nei casi previsti dal Codice penale militare.

§ 5. In tutti i luoghi nei quali il Codice penale militare sardo commina una specie di pena determinata negli articoli 4 e 5, ma non compresa tra quelle stabilite di sopra, dovrà sostituirsi alcuna delle surriferite secondo le norme seguenti:

in luogo e vece della pena di morte, minacciata ai delitti militari commessi in tempo di pace, sarà pronunziata la pena dell'ergastolo;

in luogo e vece della pena dei lavori forzati a vita, dovuta per delitti militari in tempo di guerra, sarà pronunziata la pena dell'ergastolo; ed ai delitti minacciati della indicata pena dei lavori forzati a vita, avvenuti in tempo di pace, sarà inflitta la pena della casa di forza da ventuno a venticinque anni;

in luogo e vece della pena dei lavori forzati a tempo subentrerà la casa di forza nei gradi superiori agli anni cinque, e si estenderà agli anni venti secondo la gradazione che appresso; e nei gradi inferiori da uno a cinque anni subentrerà la detenzione nella Linguella di Portoferraio;

alla reclusione ordinaria succe-

derà la detenzione nella Linguella di Portoferraio.

Tutte le altre pene fin qui non rammentate avranno la loro applicazione come è disposto nel suddetto Codice penale sardo.

*Art. 5.* Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono

la morte con fucilazione nella schiena;

l'ergastolo e la casa di forza, succeduti ai lavori forzati a vita e a tempo;

la detenzione nella Linguella di Portoferraio, sostituita alla detta casa di forza, nei gradi non superiori agli anni cinque, e alla reclusione ordinaria;

la degradazione militare e la destituzione.

I Tribunali militari nell'applicare ai militari le pene come sopra sostituite dovranno specificatamente indicare nella sentenza a quali pene corrispondano del Codice sardo.

*Art. 6.* Le pene della sospensione, della dimissione e della destituzione dall'impiego sono applicabili ai soli ufficiali; e la pena della remozione dal grado riguarda i soli sotto-ufficiali e caporali.

*Art. 7.* La pena di morte, riserbata soltanto ai delitti militari commessi in tempo di guerra, sarà eseguita mediante fucilazione alla schiena, se è congiunta all'altra pena della degradazione, e con la fucilazione nel petto negli altri casi. La condanna a detta pena di morte, si nell'un caso come nell'altro, produrrà per ministero della legge la piena interdizione del condannato.

*Art. 8.* La pena dell'ergastolo, sostituita alla pena di morte per i reati militari o comuni commessi in tempo di pace, sarà eseguita com'è prescritto all'articolo 15 del Codice penale comune, corretto e modificato con Decreto del regio Governo del di 10 gennaio 1860, e produrrà i medesimi civili effetti.

*Art. 9.* La pena della casa di forza,

sostituita come sopra a quelle dei lavori forzati a tempo ed a vita, sarà eseguita come è prescritto dall' enunciato Codice penale comune all' articolo 16, modificato e corretto come sopra, e produrrà i medesimi civili effetti.

Sarà graduata nel modo seguente:

- da sei a otto anni,
- da nove a undici anni,
- da dodici a quattordici anni,
- da quindici a venti.

Nei casi nei quali la casa di forza è sostituita ai lavori forzati a vita non potrà esser di minor durata di ventun anno né maggiore di anni venticinque.

La pena suddetta della casa di forza in ogni caso sarà congiunta all' altra della degradazione.

*Art. 10.* La pena del carcere penitenziario di secondo grado è la stessa che la carcere in comune di giorno con la disciplina del silenzio e separata di notte, di che tiene proposito il Codice penale comune, corretto e modificato come sopra, agli articoli 15 e 16.

Questa pena è sostituita all' altra della reclusione militare prescritta dal Codice penale militare sardo, e sarà graduata come segue:

- da un anno a due,
- da due a tre anni,
- da tre anni a cinque,
- da cinque a sette anni,
- da sette a dieci anni,
- da dieci anni a quindici,
- da quindici anni a venti;

e porterà sempre la remozione dal grado.

Questa pena sarà dagli ufficiali di qualunque grado scontata in una delle fortezze della Toscana e sotto le discipline da apposito Regolamento stabilite.

Quando la pena suddetta sia inflitta per un tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione. Se oltrepassa l' indicata misura di tempo, vi sarà annessa la dimissione.

*Art. 11.* La pena della detenzione

nella Linguella di Portoferraio sarà destinata a surrogare la pena dei lavori forzati a tempo non superiore a sei anni, e sarà nel seguente modo graduata:

- da un anno a due,
- da due anni a tre,
- da tre a quattro anni,
- da quattro a cinque anni.

Nei limiti annuali che sopra potrà diminuirsi o cresceri, anche per trimestre. Lo Stabilimento per il Decreto regio del 9 marzo 1856 destinato alla soppressa pena della Compagnia di gastigo sarà con speciale Regolamento adattato alla indole della detta pena di detenzione nella Linguella di Portoferraio.

*Art. 26.* Il tempo della pena determinato con sentenza, da qualunque Tribunale essa emani, ed il carcere sofferto nella pendenza del giudizio stato seguito da condanna non saranno computati in sconto del servizio militare fissato dalla capitolazione.

Cesserà ogni diritto alla paga per il militare nel tempo che sconta la pena.

La sentenza di condanna di un sotto-ufficiale, caporale o soldato produrrà la perdita delle paghe decorse durante la sua detenzione anteriore al giudizio. Gli ufficiali condannati incorreranno per tal tempo negli effetti della sospensione.

*Art. 28.* I Tribunali dalla legge chiamati a giudicare i militari, tanto per delitti militari quanto per delitti comuni, applicheranno sempre ai militari suddetti le pene militari. Ma ove si trattasse di casa di forza a tempo, di detenzione nella Linguella di Portoferraio, o di carcere militare, queste pene verranno diminuite per i delitti comuni di un quinto. Se la carcere militare così ridotta fosse minore di due mesi, sarà scontata nelle carceri reggimentali.

*Art. 29.* Nel caso di nullità dell' arruolamento definitivo o d' incapacità del reclutato al servizio militare scoperta posteriormente, ovvero qualora

si tratti di persone estranee alla milizia che abbiano commesso un delitto militare in tempo di guerra o sieno in esso implicate, i Tribunali, tanto ordinarii quanto militari, applicheranno senza distinzione di persone la pena della fucilazione nel petto nei casi nei quali questa pena è dal presente Codice stabilita. Ma se ricorresse il caso della fucilazione alla schiena, invece di questa sarà al non militare inflitta l'altra sopra indicata.

Alla destituzione, dimissione o remozione dal grado, pronunziate come pene principali, sarà sostituito per i non militari il carcere ordinario prescritto dal Codice penale comune, non minore di mesi tre nè maggiore di due anni.

*Art. 50.* Le sentenze portanti pene di morte o di ergastolo saranno stampate per estratto, affisse e pubblicate nel luogo ove furono pronunziate ed in quello ove stanza il Corpo a cui il condannato apparteneva.

*Art. 40.* Nei casi contemplati agli articoli 88, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 144, 249, 256 e 272 il militare graduato o, se vi sono fra loro più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o a grado uguale colui che è superiore nel comando o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali, sieno o non sieno conosciuti, purchè abbia preso parte al fatto o siasi volontariamente astenuto dall'adoprarne ogni mezzo possibile per impedirlo.

In mancanza di graduati, incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando.

*Art. 42.* Nel concorso di più reati portanti a pene temporarie di diversa specie si applicherà la più grave, aumentata di un grado.

*Art. 45.* Se fosse creduto necessario per uno o più reati di passare al grado massimo della pena più grave in vista del concorso in uno o più individui di più delinquenze, potranno i Tribunali far passaggio alla specie prossima, applicandone il

grado minimo; e se si trattasse della casa di forza, potrà la durata aumentarsi di anno in anno, secondo le circostanze, dai ventuno ai venticinque anni, e non più oltre.

*Art. 44.* Concorrendo con le pene del carcere militare e della detenzione nella Linguella di Portoferraio quelle della destituzione o della dimissione, queste ultime saranno simultaneamente applicate.

*Art. 45.* Nel concorso di più reati punibili con diverse pene temporarie, alle quali sia annessa la degradazione, si applicheranno le regole tracciate all'articolo 45, ma le pene saranno aumentate di un grado, purchè per altro la pena della casa di forza non oltrepassi i venticinque anni.

*Art. 49.* È considerato recidivo colui che per un delitto tentato o consumato con dolo fu condannato con sentenza passata in cosa giudicata e tornò a tentare o consumare come agente principale o complice un altro delitto della medesima specie dentro gli spazi di tempo prescritti dall'articolo 85, § 1, del Codice penale comune toscano. Le misure disciplinari precedentemente adottate contro l'imputato non danno luogo a recidiva.

*Art. 51.* Il militare che avrà compiuta l'età di anni 18 al tempo del commesso reato soggiace alle pene ordinarie stabilite nel presente Codice.

In tutti i casi nei quali dal presente Codice per l'applicazione delle pene è considerata l'anzianità di servizio questa si calcolerà dalla data dell'arruolamento definitivo al servizio militare, sia per gli effetti della co-scrizione come per surroga o cambio o per nomina regia.

*Art. 52.* Al militare minore di anni diciotto, invece della pena capitale nei casi nei quali dal presente Codice è minacciata, e dell'altra dell'ergastolo, sarà applicata la casa di forza dai quindici ai venti anni: nelle pene temporarie sarà diminuita di uno o due gradi di fronte a quella dovuta al maggiore di età.

*Art. 53.* Il militare maggiore di anni quattordici e minore di anni sedici sarà punito come segue:

se è incorso nella pena capitale previa degradazione, colla pena della casa di forza per anni dodici;

se è incorso nella stessa pena capitale senza degradazione, colla stessa pena della casa di forza per anni dieci;

se è incorso nella pena dell'ergastolo, colla detta pena della casa di forza per anni sette;

se è incorso in qualunque altra delle pene temporarie prescritte dal presente Codice ai maggiori di età, saranno applicate quelle che immediatamente succedono nella scala penale stabilita nell'antecedente articolo 4, diminuite di due gradi;

e se è incorso nella pena del carcere militare, sarà punito con misure disciplinari.

*Art. 57.* Quando la pazzia, l'imbecillità, il furore o la violenza non giungano a quel grado da rendere non imputabile affatto l'azione criminosa, i Tribunali potranno discendere a quella specie di pena inferiore che sia proporzionata al grado d'imputabilità dell'azione stessa.

*Art. 64.* Il corso della prescrizione dell'azione penale avrà il suo principio dal giorno del commesso reato, e non verrà interrotto che dalla sentenza condannatoria contro il reo, presente o contumace, tostochè la sentenza stessa sia stata pronunziata avanti che il termine stabilito dalla legge sia decorso.

*Art. 65.* Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono referibili tanto ai casi nei quali non sia stato cominciato il processo quanto agli altri in cui questo sia stato intrapreso o compiuto, come pure a tutti quei delinquenti che avessero preso parte diretta o indiretta al reato e che si trovassero contemplati nella sentenza condannatoria.

*Art. 119.* La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia o in qualunque modo sia, tratto nelle

insidie colui che fu ucciso o altrimenti offeso e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore o offensore.

La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione di attentare ad una persona determinata, o anche indeterminata, che sarà trovata o incontrata, quando anche un tal disegno fosse dipendente da qualche eventualità o da qualche condizione.

L'aguato consiste nello appostare per maggiore o minor tempo in uno o in diversi luoghi una persona, sia per ucciderla, sia per esercitare su di essa atti di violenza.

*Art. 125.* Non si avrà insubordinazione nei casi d'omicidio, di ferite o percosse quando sono ordinate dalla legge o comandate dalla legittima Autorità, o allorchè sono imposte dalla necessità attuale di legittima difesa di sè stesso o d'altrui, o anche dal pudore a cui sia stata fatta violenza.

Nei casi di necessità attuale di legittima difesa sono compresi 1° l'omicidio, le ferite, le percosse che si sieno verificate nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri o di porte della casa, dell'appartamento o loro dipendenze; 2° se hanno avuto luogo in atto di difesa contro gli autori di furti o di saccheggi eseguiti con violenza.

Saranno puniti col carcere militare non minore di sei mesi, estensibile ad anni due di detenzione nella Linguella di Portoferraio, surrogata alla reclusione militare, i seguenti reati:

1° l'omicidio volontario commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge o del complice o d'entrambi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

2° l'omicidio suddetto commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia o del complice o di ambidue nell'atto che li sorprendano in stupro o adulterio flagrante.

*Art. 275.* Nei due capi luoghi di divisione territoriale militare di Firenze

e di Livorno, stabiliti con Decreto del 30 dicembre 1859, e nel quadro organico del 4° detto, al Decreto stesso unito, vi sarà un Tribunale militare permanente.

Nei casi nei quali fosse creduto necessario, per il regolare e sollecito andamento della giustizia militare o per qualunque altra causa, di delegare il procedimento ed il giudizio ad altro Tribunale militare, l'Avvocato generale denuncerà al regio Procuratore generale della Corte suprema di cassazione l'andamento del fatto, esponendogli i motivi tendenti ad autorizzare il sopra notato provvedimento; ed il regio Procuratore generale ne referirà immediatamente alla detta Corte. Nel caso che questa risolva per l'affermativa, invierà la causa ad un Tribunale che le sembrerà opportuno di designare, tanto che sia quello il capoluogo dell'altra Divisione militare quanto che se ne crei uno nuovo in una delle residenze di un Comando militare; ed in questo ultimo evento il Governo nominerà il personale necessario per comporlo.

*Art. 280.* Ad ogni Tribunale militare vi sarà un Avvocato fiscale militare con uno o più sostituiti: si l'uno come gli altri saranno abilitati agli impieghi maggiori.

*Art. 285.* Ciascun Tribunale militare avrà un segretario e anche, qualora vi sia bisogno, uno o più sostituiti, tutti laureati in legge ed abilitati agli impieghi minori. Essi dovranno esercitare ancora le loro attribuzioni presso l'ufficiale istruttore e la Commissione d'inchiesta.

*Art. 290.* Gl'imputati potranno scegliere i loro difensori tra i capitani ed ufficiali subalterni in attività di servizio che trovansi di guarnigione nel luogo ove siede il Tribunale militare, o fra gli avvocati o procuratori di ruolo addetti alle Corti, e, quanto a questi ultimi, anche ai Tribunali di prima istanza esistenti nel Compartimento ove risiede il Tribunale militare.

Quando poi non abbiano nominato

un difensore, il presidente lo sceglierà fra gli avvocati o procuratori che sopra.

*Art. 295.* L'ufficiale istruttore, il pubblico Ministero, la Commissione d'inchiesta e il segretario del Tribunale militare residenti in Firenze eserciteranno presso il Tribunale militare di cui sopra le rispettive loro funzioni.

Nulladimeno gli atti della istruzione preliminare saranno fatti dall'istruttore del luogo del commesso reato o dagli uffiziali tutti di polizia giudiziaria contemplati nell'articolo 330.

*Art. 296.* Il Tribunale supremo di guerra avrà sede in Firenze, e sarà composto di nove giudici, cioè di un presidente militare, e di otto giudici: tre militari, tre consiglieri di Stato e due vicepresidenti o consiglieri della Corte d'appello di Firenze.

Saranno inoltre nominati cinque supplenti: due militari e tre da eleggersi fra i consiglieri di stato e della Corte d'appello.

*Art. 297.* Il presidente non potrà essere di grado inferiore di luogotenente generale.

I giudici militari, compreso il presidente saranno scelti fra gli uffiziali generali in attività di servizio, in disponibilità o in ritiro. In mancanza del presidente, supplirà il militare più anziano.

*Art. 300.* Il Tribunale supremo di guerra avrà un segretario con uno o due sostituiti aventi i requisiti voluti dall'articolo 285, i quali dovranno pure prestare il loro servizio all'Uffizio dell'Avvocato generale.

Le nomine dei giudici componenti il Tribunale supremo, non che quelle dell'Avvocato generale, del segretario e suoi sostituiti saranno fatte per Decreto del regio Governo sulla proposta del Ministro della guerra, previo concerto col Ministro di giustizia e grazia quanto ai giudici da scegliersi fra i consiglieri di Stato e i consiglieri della Corte di appello di Firenze.

L'ufficio dei giudici nominati come sopra è permanente, e durerà finchè gli eletti non sieno destinati ad altre funzioni fuori di Firenze od altri-menti incompatibili, o non perdano la qualità richiesta per la loro nomina.

*Art. 501.* Saranno scelti a difensori avanti il Tribunale supremo di guerra gli avvocati addetti alle Corti regie della Toscana.

*Art. 503.* Gli ufficiali ed i loro assimilati, ancorchè si trovino in congedo temporario, sono sottoposti alla giurisdizione militare, dalla prestazione del loro giuramento fino alla cessazione regolare del servizio.

Ogni altro militare o assimilato ai militari è sottoposto alla giurisdizione suddetta, ancorchè goda di un congedo temporario, dalla data del suo definitivo arruolamento fino a quello dell'ottenuto congedo assoluto.

*Art. 505.* Le disposizioni che sopra saranno applicabili alle persone appartenenti al militare servizio, benchè dopo si scuopra la nullità dell'arruolamento definitivo o la loro incapacità.

*Art. 519.* Ove concorrano reati di competenza ordinaria ed altri di competenza militare fra loro non connessi, ciascuno dei quali sia punibile di pene diverse, dovrà dal Tribunale competente giudicarsi del reato o dei reati cui sarebbe inflitta isolatamente o nel loro complesso la pena più grave, salvo al Tribunale competente per gli altri reati il conoscere posteriormente dei medesimi e punirli in conformità dell'articolo 46.

*Art. 520.* Qualora le pene alle quali anderebbero soggetti i reati devoluti alle due giurisdizioni fossero uguali, precederà il giudizio del Tribunale ordinario.

Se poi si tratterà di reati connessi, il solo Tribunale ordinario giudicherà contemporaneamente degli uni e degli altri.

*Art. 523.* Spetta all'Avvocato fiscale presso il Tribunale militare che pro-

feri la sentenza di condanna di comunicare al Tribunale suddetto in solenne udienza i Decreti di grazia o di commutazione di pene, onde abbiano esecuzione.

*Art. 530.* In qualunque reato militare, ove l'istruttore militare non possa sull'istante procedere, verranno agli atti di istruzione preliminare

1° i comandanti, maggiori ed aiutanti di piazza;

2° i comandanti dei corpi, dei distaccamenti e di posto;

3° gli ufficiali dei carabinieri e i comandanti le loro stazioni;

4° gli ufficiali di polizia giudiziaria, menzionati nell'articolo 9 del Decreto del 22 novembre 1849 sulle procedure criminali.

Essi nell'esercizio delle loro funzioni avranno il diritto di richiedere la forza pubblica.

*Art. 537.* Le deposizioni dei testimoni e le perizie, di che nell'articolo 532, saranno giurate solamente quando vengano ricevute dall'istruttore militare o dal giudice di istruzione e dai pretori nella loro qualità di ufficiali della polizia giudiziaria.

*Art. 560.* Il giuramento sarà prestato dal testimone cattolico in ginocchio, sopra l'immagine di Gesù crocifisso, avanti l'ufficiale d'istruzione.

I sacerdoti della religione cattolica giureranno toccandosi il petto.

I non cattolici presteranno il giuramento secondo i riti i più temuti delle loro credenze.

Ogni testimone prima di prestare il giuramento dev'essere ammonito dal presidente sulla importanza dell'atto e sulle pene minacciate dalle leggi contro i falsi testimoni.

*Art. 574.* L'atto sarà letto dal segretario a chiara e intelligibil voce, sottoscritto dalla persona esaminata, dopochè avrà dichiarato di persistere nelle sue risposte, e sarà pure firmato dall'ufficiale istruttore e dal segretario.

Se la persona esaminata non sa scrivere, dovrà sottosegnare; qualora non voglia o non possa sottoscrivere o sottosegnare, ne sarà pur fatta menzione nell'atto stesso.

Ciascun foglio degli atti originali d'istruzione sarà inoltre sottoscritto dall'ufficiale istruttore e dal segretario.

*Art. 379.* Occorrendo di procedere all'esame dei testimoni o ad altri atti d'istruzione fuori del luogo della residenza dell'istruttore, potrà questi richiedere altro istruttore o i pretori civili e criminali non residenti nei luoghi ove esiste Tribunale militare.

*Art. 382.* Durante il corso della istruzione l'Avvocato fiscale militare o suo sostituto prenderanno cognizione della procedura e faranno quelle requisitorie che crederanno convenienti nell'interesse della giustizia.

È vietato ai detti Avvocato fiscale militare e suo sostituto di intervenire agli atti di istruzione formale.

*Art. 395.* L'estratto dell'arruolamento definitivo, lo stato dei pregiudizi e delle punizioni sofferte dall'imputato, e la copia autentica delle sentenze condannatorie da esso riportate faranno sempre parte della istruzione formale.

*Art. 406.* Qualora la Commissione di inchiesta abbia statuito non esser luogo a proceder contro dell'imputato, l'Avvocato fiscale militare, non più tardi del giorno successivo alla pronunzia, potrà farvi opposizione esponendo i motivi ai quali crede appoggiarla.

L'atto di opposizione unitamente a tutte le carte del procedimento saranno trasmessi alla Commissione di revisione sedente in Firenze.

*Art. 408.* Se l'imputato fosse ufficiale generale, la Commissione di revisione d'inchiesta sarà composta di tre ufficiali generali più anziani, in attività di servizio, residenti in Firenze, i quali saranno convocati d'ordine del Ministro della Guerra.

*Art. 409.* Le funzioni di segretario presso la Commissione d'inchiesta saranno esercitate dal segretario del

Tribunale militare di Firenze o suo sostituto.

Qualora sia luogo a ricorrere nell'interesse della legge dalle sentenze della Commissione d'inchiesta che sopra, si osserverà l'articolo 514.

*Art. 414.* Il segretario significherà subito al difensore la nomina, che sarà contemporaneamente significata all'Avvocato fiscale militare.

Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accusato senza addurne giusti motivi: in questo caso, se la dispensa sarà ammessa dal presidente del Tribunale militare, l'accusato dovrà scegliersi nuovo difensore o farsene assegnare altro di ufficio.

Qualora il rifiuto di assumere la difesa non sia giustificato, il difensore militare potrà esser punito con pene disciplinari, e gli avvocati o procuratori saranno sottoposti al disposto delle veglianti discipline in materia.

*Art. 454.* Se qualche testimone si trova nella impossibilità di comparire per infermità o altro grave motivo, il Tribunale potrà delegare, per riceverne la deposizione, o uno dei giudici o l'ufficiale istruttore o un pretore civile e criminale, nel cui distretto il testimone risiede, escluso però colui che avesse ricevuto la prima deposizione scritta.

L'accusato potrà farsi rappresentare, nell'atto dell'esame del testimone, o dal suo difensore o da persona rivestita di suo speciale mandato.

Sarà data lettura in pubblica udienza della deposizione del testimone ricevuta come sopra.

*Art. 495.* Il condannato in contumacia, in qualunque tempo si presenti volontariamente o pervenga in potere della giustizia prima che la pena sia prescritta, sarà sentito sul merito della causa e farà le sue difese come se non fosse stato contumace. La sentenza contro di lui proferita sarà considerata come non avvenuta, e si procederà ulteriormente contro di lui nelle forme ordinarie.

Gli atti di procedimento e la pronunzia di accusa non saranno rinnovati, salvo all'accusato il diritto di fare esaminare nuovi testimoni.

*Art. 512.* Le sentenze dei Tribunali militari non potranno essere sottoposte a revisione se non che nei casi e con le norme stabilite dalla vegliante giurisprudenza dei Tribunali toscani.

La revisione deve essere richiesta mediante speciale istanza del condannato o, esso defunto, dai suoi genitori, figli o fratelli, come pure dai suoi eredi. La detta istanza sarà esibita al segretario dell'Ufficio di istruzione militare, e conterrà specificatamente i fatti sui quali si appoggiano le domande del richiedente, i nomi, cognomi, età e dimora dei testimoni da esaminarsi, e il deposito dei documenti che credonsi capaci a far prova.

L'ufficiale istruttore del luogo ove è stata proferita la sentenza di cui si chiede la revisione procederà alla regolare verifica dei fatti esposti nella suddetta istanza e passerà quindi, accompagnate da un rapporto scritto, le carte tutte relative all'affare all'Avvocato generale militare presso il Tribunale supremo di guerra. Questo le comunicherà con le sue conclusioni scritte al Tribunale supremo, il quale, se riterrà esservi luogo alla revisione, rinvierà la causa ad un Tribunale militare diverso da quello che ha pronunziata la sentenza da rivedersi; se negherà la revisione, non potrà questa nuovamente riproporsi senza appoggio di nuovi e concludenti fatti.

*Art. 514.* Le sentenze del Tribunale supremo di guerra potranno nell'interesse della legge essere denunziate alla Corte suprema di cassazione dal regio Procuratore generale presso la medesima, qualora gli sia ordinato dal Ministro della guerra o da quello di giustizia e grazia.

La Corte suprema pronunzierà a camere riunite.

*Art. IV.* Sarà pubblicato per via di stampa il preindicatedo Codice penale militare sardo nella sua integrità, e si porrà in testa al medesimo il presente Decreto.

*Art. V.* La pubblicazione del Codice e Decreto predetti si farà con inserirli in uno o più numeri del *Monitore toscano* e coll'inviarne un esemplare stampato alla cancelleria di ciascuno degli Auditori militari, ad ogni Comando di piazza e di corpo, alla cancelleria d'ogni Tribunale di prima istanza e ad ogni Pretura, ove dovrà rimanere esposto sei ore di ciascun giorno feriale durante il corrente mese di febbraio affinché tutti possano prenderne cognizione.

*Art. VI.* Le cause attualmente pendenti, tanto in prima istanza quanto in appello, relative a delitti e a trasgressioni minacciate di pene non militari saranno rinviate ai Consigli di disciplina perchè vi siano esaminate e risolte.

Le cause criminali contro militari per delitti minacciati di pene militari, attualmente pendenti nella istruzione o presso la sezione d'invio, o dalla medesima risolte e non peranche portate al pubblico giudizio, saranno passate nel primo caso all'ufficiale istruttore, nel secondo alla Commissione d'inchiesta, e nel terzo al Tribunale militare territoriale del luogo ove è avvenuto il delitto, perchè sieno condotte a termine secondo il procedimento tracciato dal Codice penale militare sardo, modificato come sopra.

Le cause criminali pendenti avanti il già Consiglio supremo militare saranno riassunte avanti il Tribunale supremo di guerra.

*Art. VII.* Il Codice suddetto con le modificazioni e disposizioni che sopra avrà piena esecuzione in Toscana dal primo giorno di marzo prossimo futuro.

*Art. VIII.* I Ministri di Giustizia e Grazia e della Guerra sono incari-

cati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li quattro febbraio milleottocentesanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

604. *Sospensione del Giornale intitolato L'Araldo Cattolico.*

4 febbraio 1860.

IL PREFETTO DI LUCCA

Considerando che il giornale religioso scientifico letterario *L'Araldo Cattolico* nel suo n° 5 (1° febbraio corrente), sotto la rubrica *Documenti storici*, abbia intrapresa una pubblicazione atta a portar turbamento nelle coscienze e divisione negli animi dei cittadini, che è in sostanza una mal celata opposizione agli atti del Governo, tanto meno tollerabile dacchè non gli sono mancati in precedenza ed in altre occasioni congrui avvertimenti;

Visto l'articolo 4 della Legge 15 marzo 1852;

Decreta:

La concessione fatta al giornale *L'Araldo Cattolico* è sospesa per un mese dalla data del presente Decreto, del quale sarà fatta formale notificazione al gerente responsabile Jacopo Bartoli.

Li 4 febbraio 1860.

605. *Abolizione delle restrizioni vigenti sull'apertura ed esercizio de' Teatri.*

5 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

È revocato il disposto dell'articolo 4 del Regolamento sui Teatri, pubblicato

con la Notificazione della cessata Presidenza del Buon Governo de' 26 dicembre 1814, e così concepito: « So-  
« lamente il teatro della Pergola  
« potrà supplicare per aprire nella  
« quaresima con oratorii sacri, e il  
« teatro del Cocomero per aprire  
« anche con rappresentanze comiche  
« nell'avvento ».

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che dovrà avere effetto a contare dal primo gennaio 1861.

Dato li cinque febbraio milleottocentesanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione  
C. RIDOLFI

606. *Ordinamento della Contabilità di soldo e di massa pei Corpi militari di nuova formazione.*

5 febbraio 1860.

MINISTERO DELLA GUERRA

Circolare

A completamento delle disposizioni emanate con Circolare 27 gennaio n° 15 (*Segretariato generale*) sulla definitiva composizione della 10<sup>a</sup> Divisione dell'armata italiana (2<sup>a</sup> Divisione toscana), questo Ministero trova opportuno ordinare quanto appresso.

1° Gli ufficiali, sotto-ufficiali e soldati del 1° battaglione, 32° reggimento di fanteria, destinati a formare il 2° battaglione del nuovo 35°, faranno passaggio con la data del 16 corrente.

2° I comandanti delle compagnie chiuderanno i rispettivi giornali di contabilità a tutto il 15 febbraio e li consegneranno al rispettivo Deposito insieme coi ruoli tascabili.

3° I medesimi comandanti di compagnia intavoleranno dal di 16 febbraio nuovi giornali di contabilità e nuovi ruoli tascabili, colla intestazione del numero di reggimento, battaglione e compagnia loro rispettivamente assegnato.

4° I libretti di massa degli indi-

vidui di bassa forza saranno chiusi a tutto il 15 suddetto, e firmati dai rispettivi comandanti di compagnia.

5° I comandanti stessi compileranno una nota dei fondi di massa dei preaccennati individui, qual nota rimetteranno alla 2<sup>a</sup> sezione del Deposito del 52° reggimento. Questa sezione, dopo aver confrontata tal nota con le resultanze dei conti correnti del registro di dettaglio, ne compilerà tre copie da passarsi al Consiglio di amministrazione, che una per rimettersi a questo Ministero e le altre due per valersene pel passaggio dei fondi di massa da un Corpo all'altro.

6° La rammentata 2<sup>a</sup> sezione del 52° reggimento diminuirà dai ruoli annuali e dai registri di dettaglio gl'individui suddetti come si pratica in occasione di passaggi. Però tanto i registri di dettaglio quanto i ruoli annuali continueranno ad essere tenuti dalla sezione per aumentarvi quegli individui che a forma dell'articolo 6 della rammentata Circolare dovranno essere destinati al 5° battaglione in surroga di quelli che or vengono diminuiti.

7° I registri dei nazionali delle compagnie del 1° battaglione del 52° reggimento dovranno essere consegnati alla 2<sup>a</sup> sezione del Deposito del reggimento stesso, dopo però che i capitani avranno fatto copiare sopra i nuovi registri di nazionali delle nuove compagnie le indicazioni necessarie.

8° Si pel passaggio degli uomini del 2° battaglione Granatieri nel 1° battaglione del 56° reggimento, si pel passaggio degli uomini del 5° battaglione del 51° reggimento nel 2° battaglione del 56°, saranno da osservarsi tanto dai comandanti delle compagnie quanto dai Depositi rispettivi le norme indicate negli articoli precedenti.

9° La 2<sup>a</sup> sezione del Deposito del reggimento Granatieri divenendo 2<sup>a</sup> sezione del Deposito del 55° reggimento di linea, dopo ricevuti dai co-

mandanti delle compagnie i giornali di contabilità ed i ruoli tascabili, come è disposto all'articolo 2, dovrà chiudere la gestione delle compagnie stesse ed aprirne una nuova per le compagnie che vengono dal 52° reggimento. Per conseguenza solo essa sezione dovrà compilare i rendimenti di conti di soldo e di massa a tutto il 15 febbraio per le compagnie che perde ed intavolare nuovi ruoli e nuovi registri per quelle che acquista.

10° Per le compagnie del 1° battaglione Granatieri, che divengono quelle del 1° battaglione del 55° reggimento, saranno conservati i registri ed i ruoli attuali, previa la indicazione della variazione di nome che hanno subito.

11° La matricola del reggimento Granatieri sarà continuata come se appartenesse al 55° reggimento, fino a tanto che non si disponga per la compilazione di una nuova.

12° Il Consiglio di amministrazione del reggimento Granatieri continuerà la gestione incominciata, notando sui registri di scrittura la variazione di nome avvenuta nel Corpo. Il Consiglio del 56° reggimento si costituirà con la data del 16 andante, e da quel giorno s'intenderà incominciare la sua gestione.

13° Rimarrà per ora sospesa la compilazione della matricola del 56° reggimento, riservandosi questo Ministero di dare su ciò quanto prima le sue istruzioni.

14° I Depositi dei reggimenti 51, 52, 55 e 56, venendo riuniti ai reggimenti rispettivi, passano sotto gli ordini immediati dei comandanti ess reggimenti.

15° I Consigli di amministrazione verranno per conseguenza ad essere composti com'è indicato all'articolo 71 delle Istruzioni del 1852.

16° Gli attuali maggiori comandanti dei Depositi assumeranno la qualità di maggiori relatori dei Consigli stessi.

17° Gl'individui aggregati alle sezioni, ma che appartengono alle

compagnie, rientreranno tosto alle compagnie stesse.

18° Gl'individui addetti al servizio ordinario ed alle sezioni interne dei Depositi formeranno il nucleo della compagnia di deposito prevista dal Quadro organico del 25 dicembre 1859.

19° Il personale addetto alla contabilità di reggimento passa a far parte dello Stato maggiore, meno il capitano relatore, il quale assumerà il comando della compagnia di deposito.

20° Il personale addetto alle sezioni incaricate dell'asestamento della contabilità delle compagnie attive resta aggregato alla compagnia di deposito, con gl'incarichi attribuiti a forma del Decreto in data 29 agosto 1859.

La responsabilità che fin qui spettava ai comandanti i Depositi, rispetto alle operazioni da eseguirsi dalle rammentate sezioni, spetterà quindi innanzi ai comandanti di reggimento, i quali a lor volta ne daran carico e ai maggiori relatori ed ai comandanti la compagnia di deposito.

21° Il 25 corrente i Commissarii di guerra nella cui giurisdizione si troveranno i Corpi interessati nel presente movimento (che sono i reggimenti 31°, 32°, 35° e 36°) si recheranno ad ispezionare le operazioni contabili e dei Consigli di amministrazione e delle sezioni incaricate delle contabilità delle compagnie rispettive, e dei comandanti le compagnie stesse; dovendo essi Commissarii nel giorno successivo far tenere a questo Ministero un rapporto che ne assicuri dell'esatto adempimento di quanto sopra.

Firenze, a di 3 febbraio 1860.

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA

607. *Scioglimento delle Compagnie de' Cacciatori volontari di costa e di frontiera.*

6 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per l'incremento

dato all'Armata e per il riordinamento testè avvenuto del regio Corpo d'artiglieria ne è concesso, oltre al servizio in campagna, supplire a tutti i bisogni delle guarnigioni e della costa marittima;

Considerando che per tal guisa sono venute a mancare le cause onde nel 6 luglio del decorso anno si volle sospeso il licenziamento dei Cacciatori volontari di costa e frontiera in tutti quei luoghi ove non erano stati per anco disciolti;

Decreta:

Art. 1. La soppressione dei Cacciatori volontari di costa e di frontiera, ordinata con Decreto del 1° giugno 1859 e quindi parzialmente sospesa con successivo Decreto del 6 luglio di detto anno, sarà immediatamente portata ad effetto dovunque e con le condizioni tutte dal detto Decreto stabilite.

Art. 2. A cura dei Comandanti delle piazze, già investiti del comando dei prenommati Cacciatori volontari, si procederà a ritirare il vestiario e l'armamento delle compagnie che vanno ad essere definitivamente disciolte, per consegnare il primo al regio Magazzino delle merci in Firenze ed il secondo alla Sottodirezione del materiale d'artiglieria in Livorno.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li sei febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno  
B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA

608. *Nuova Pianta del Personale presso l'Azienda del vestiario militare, e nuova denominazione di essa Azienda.*

6 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 24 dicembre

decorso, che stabilisce provvisoriamente il personale dell'Azienda del vestiario militare;

Considerando che quel personale non è sufficiente per riparare alle accresciute esigenze del relativo servizio;

Decreta:

Il personale dell'Azienda del vestiario militare, che prenderà d'ora innanzi la denominazione di *regio Magazzino delle Merci*, conterà di

un Direttore contabile, al quale è assegnata l'annua paga di lire italiane quattromilacinquecento, oltre l'annua indennità di lire italiane settecentocinquanta per l'alloggio e di lire italiane dugentocinquanta per mobili;

un Contabile di prima classe;

un Contabile di seconda classe, al quale è assegnata, oltre le altre competenze secondo le vigenti tariffe, l'annua paga di lire italiane duemilaquattrocento;

tre Aiutanti contabili di prima classe;

due Aiutanti contabili di seconda classe;

due Aiutanti contabili di terza classe;

due Aiutanti contabili di quarta classe.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze, sei febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA

609. *Norme di applicazione del Decreto sul riordinamento del Corpo d'artiglieria.*

7 febbraio 1860.

MINISTERO DELLA GUERRA

Circolare

In seguito del Decreto in data 21 gennaio ultimo decorso, col quale

viene stabilita la nuova organizzazione del regio Corpo di artiglieria, questo Ministero dispone quanto appresso.

1° Il nuovo Corpo di artiglieria, qual è costituito col precitato Decreto, avrà vita col di 16 corrente.

2° Da quel giorno anche i nuovi titolari dell'artiglieria da piazza riceveranno le paghe e vantaggi loro assegnati dalle tariffe ragguagliate su quelle sarde.

3° Dal giorno stesso si costituirà il Consiglio di amministrazione del Corpo, a forma dell'articolo 11 del Decreto surammentato.

4° Col di 15 corrente i Consigli di amministrazione del reggimento di artiglieria da campo e dei battaglioni Guardacoste continentali cesseranno dalle loro funzioni.

5° Le gestioni dei predetti Consigli per quel che riflette il trimestre decorso saranno da essi liquidate con l'Ufficio della soppressa Direzione dell'amministrazione militare, ma per quel che riguarda il trimestre corrente saranno fuse in quella del nuovo Consiglio di amministrazione del Corpo di artiglieria.

6° A tale effetto esso Consiglio intavolerà i relativi registri di scrittura, nei quali porterà tanto in *entrata* quanto in *uscita* le somme riscosse e pagate dai Consigli di amministrazione del reggimento artiglieria da campo e dei battaglioni Guardacoste continentali.

Tali somme, sì in entrata si in uscita, dovranno constare dai registri di scrittura dei cessati Consigli di amministrazione ora mentovati, previa la verifica dei documenti giustificativi; mentre le rimanenze di cassa dovranno essere versate in quella del Consiglio amministrativo del Corpo di artiglieria.

7° I Commissariati di guerra di Livorno, Orbetello, Lucca e Portoferraio daranno debito al Commissariato di guerra di Firenze delle somme corrisposte dal 1° gennaio alle preaccennate truppe.

8° I comandanti delle compagnie dei battaglioni cannonieri Guardacoste continentali compileranno i loro rendimenti di conti e le rispettive liquidazioni di massa dal 1° gennaio a tutto il 15 febbraio inclusive.

Eglino si liquideranno coi rispettivi ufficiali pagatori, i quali registreranno i risultati di simili liquidazioni nei proprii giornali.

9° Le quattro compagnie del 1° battaglione cannonieri Guardacoste continentali e le prime due compagnie del 2° battaglione dell'arma stessa costituiranno le sei compagnie da piazza stabilite col Quadro organico.

Queste compagnie seguiranno a tenere i rispettivi registri di contabilità, intavolati fino dal 1° gennaio, sui quali però sarà indicata la variazione avvenuta nel loro appellativo, cioè in cambio di compagnie dei battaglioni Guardacoste continentali dovranno dirsi *compagnie dell'Artiglieria da piazza*.

Desse renderanno poi i loro conti al Consiglio di amministrazione del Corpo di artiglieria, a partire dal 16 febbraio.

10° Gli uomini della 3ª compagnia del 2° battaglione Guardacoste continentali saranno repartiti dal Comando superiore di artiglieria fra le compagnie da piazza.

11° Gli individui della 4ª compagnia del nominato battaglione, i quali avranno dichiarato di voler far parte delle compagnie da piazza, saranno essi pure ripartiti nelle compagnie medesime.

Coloro i quali non avessero fatta tale dichiarazione rimarranno fino a nuovi ordini con le attuali competenze e sotto il comando dell'attuale loro capitano, il quale agli effetti disciplinari dipenderà direttamente da questo Ministero ed agli effetti amministrativi corrisponderà col Commissariato di guerra di Orbetello.

Questa compagnia riprenderà provvisoriamente la denominazione di *compagnia dell'isola del Giglio*.

12° Le disposizioni del precedente articolo dovranno osservarsi anco dal battaglione insulare, in quanto gli possano riuscir conformi.

13° Perchè i passaggi procedano con le debite forme, ai comandanti delle disciolte compagnie spetterà quanto appresso:

a) chiuderanno i conti di massa degli individui che passano alle compagnie da piazza;

b) redigeranno i nazionali e le tabelle di montura per trasmettersi alle compagnie stesse;

c) redigeranno per lo stesso oggetto gli stati dei fondi di massa degli individui passati nelle compagnie medesime.

Una copia di ciascuno di questi stati sarà inviata al Ministero della guerra.

14° Colla scorta delle liquidazioni di massa, di cui al § 8, il nuovo Consiglio di amministrazione del Corpo di artiglieria avrà certezza dei fondi della massa individuale delle compagnie da piazza, e quindi si porrà in grado d'incassare i relativi fondi.

15° Le compagnie del reggimento da campo conservano i giornali di contabilità ed i ruoli tasca-bili di cui sono presentemente provviste.

La loro gestione, tenuta presso il Deposito, sarà continuata come se nessuna variazione vi fosse occorsa.

16° I Pompieri di Livorno e di Lucca passeranno sotto l'amministrazione diretta, i primi del Commissariato di guerra di Livorno, i secondi del Commissariato di guerra di Lucca, fino a tanto che non sia stato debitamente provveduto alla loro organizzazione, conforme dispone l'articolo 3 del rammentato Decreto del 21 gennaio 1860.

17° Il Corpo del treno di armata è distaccato definitivamente, a contare dal 16, dalla dipendenza disciplinare del Comando dell'artiglieria, ferme rimanendo però le relazioni di servizio con l'artiglieria in campagna,

in conformità degli articoli 12, 13 e 14 della Circolare de' 4 stante (*Segretariato generale, num. 14*). Esso sarà direttamente amministrato dal Commissariato di guerra di Firenze.

18° La 4<sup>a</sup> compagnia dell'isola del Giglio, le squadre dei Pompieri di Livorno e di Lucca ed il Corpo del treno d'armata renderanno conto al Commissariato da cui rilevano, a principiare dal 1° del corrente anno.

In conseguenza di ciò il Consiglio di amministrazione del Corpo di artiglieria passerà ai Commissariati stessi gli addebiti delle somme pagate pel loro mantenimento.

19° I Cavalleggeri di costa, i Castellani, i Torrieri e tutti gli altri individui dei soppressi battaglioni Guarda coste continentali, non men- tovatati nei precedenti articoli, i quali non trovassero posto nella nuova formazione del Corpo di artiglieria, saranno provvisoriamente ammini- strati dal Commissariato di guerra di Livorno, cui spetterà formarne un ruolo e trasmetterlo a questo Mini- stero.

20° Gli archivi dei soppressi bat- taglioni Guarda coste continentali dovranno inviarsi al Comando supe- riore di artiglieria, dovechè tutti i registri e tutte le carte riguardanti la loro contabilità a tutto l'anno 1859, così come le carte delle compagnie che stan per disciogliersi saranno da inviare all'Ufficio della già Direzione dell'amministrazione militare.

21° Saranno ritirate presso il Comando superiore di artiglieria le matricole del reggimento di artiglieria da campo e dei battaglioni Guarda coste continentali perchè, riunite in- sieme, servano per ora all'uso di matricola del Corpo, riservandosi questo Ministero dar quanto prima una Istruzione categorica per la com- pilazione della nuova matricola ge- nerale del Corpo stesso.

22° Il dì primo marzo prossimo il signor Commissario di guerra di prima classe Trentanove Alessandro si recherà presso il Comando supe-

riore di artiglieria per ivi riscon- trare se quanto è stato superiormente disposto ha ottenuto regolare adem- pimento, e ne terrà informato il Ministero stesso per mezzo di un dettagliato rapporto su tutti gli arti- coli della presente Istruzione.

Firenze, a di 7 febbraio 1860.

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA

#### 610. Autorizzazione alla Società delle Strade ferrate livornesi, già Società Leopolda, di emettere Obbligazioni, e ordinamento di questo servizio.

10 febbraio 1860 (1).

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Viste le Risoluzioni ministeriali

(1) In data del 9 trovansi le due seguenti Circolari relative al Decreto 27 gennaio, n.º 584, (pag. 717), ed alla ricostituzione dell'economato de' benefici vacanti:

\* MINISTERO

\* DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI

I.

\* Circolare

\* agli Arcivescovi e Vescovi dello Stato

\* Ill.<sup>mo</sup> e Rev.<sup>mo</sup> signore,

\* Cessata, con l'abolizione della Convenzione stipulata con Roma nel 25 aprile 1854 e degli Atti emanati in esecuzione della medesima, ogni ingerenza della Commissione mista di cotesta Diocesi, istituita con la Convenzione ed Atti antedetti, il Ministero si è dato cura che l'economato dei benefici vacanti non risenta interruzione e pregiudizio nella continuità e nella importanza del suo esercizio.

\* A questo effetto, seguitando un sistema con felice prova stabilito dalle leggi toscane da antico tempo e costantemente mantenuto fino al 1851, ha il Governo deferita sino a nuovo ordine la economia dei benefici vacanti delle rispettive Diocesi all'Opera della Metropolitana o della Cattedrale o dello Spedale del luogo, secondo il sistema antico.

\* Così facendo, esso intese di curare nel miglior modo gli interessi della pia Amministrazione, dando la vigilanza della medesima, le cui rendite devono intieramente erogarsi in soccorso dei bisogni delle chiese della Diocesi, ad altra Amministrazione che si occupa egualmente degli interessi dello Stato.

\* Queste giuste vedute non teme il Governo che possano esser disconosciute dalla S. V. Illustrissima e Reverendissima. Perciò, mentre si reca a debito di farla di tutto consapevole per regola, si affida che Ella nella sua saggezza vorrà d'accordo con esso favorire l'incremento ed il maggior vantaggio del culto e gli interessi economici della Chiesa, cooperando per il pronto e regolare pas-

del 18 luglio, 8, 22 e 29 ottobre, 24 e 31 dicembre 1859;

Vista l'Ordinanza ministeriale del 7 stante;

Considerando la necessità di stabilire fin d'ora il titolo, la natura e le condizioni delle Obbligazioni che la Società anonima della strada ferrata Leopolda è in procinto di emettere per diversi acquisti e costruzione di strade ferrate che, riunite, formeranno la rete delle linee Livornesi, da esercitarsi dalla nominata Società;

Decreta:

Art. 1. La Società anonima per la strada ferrata Leopolda, che da ora innanzi assumerà il titolo di Società

- saggio della amministrazione economica nella nuova
- Amministrazione chiamata ad incaricarsene.
- E ripetendole i sensi del mio più distinto ossequio e
- venerazione, sono

• Di V. S. Ill. ma e Rev. ma

• Firenze, li 9 febbraio 1860.

• Dev. Obbl. Serv.

• F. GIACONI •

• Dal Regio Ministero degli Affari ecclesiastici

• V. SALVAGNOLI

II.

• Circolare

• ai Prefetti dello Stato

• Ill.™ signor Prefetto,

- Con l'abolizione della Convenzione stipulata con Roma
- nel 25 aprile 1854 e di tutti gli Atti posteriormente emanati
- in esecuzione della medesima, anche le Commissioni miste
- che furono istituite su i benefici vacanti delle Diocesi dello
- Stato cesseranno di esistere a tutti gli effetti di diritto e di fatto.

• Non per questo peraltro l'economato dei benefici vacanti può rimanere interrotto e trattenuto nel suo esercizio, che deve esser continuo.

- A questo oggetto appunto mira la presente comunicazione.
- La Convenzione del 25 aprile 1854, innuovando molti punti dell'antica legislazione giurisdizionale, sostitui ad essa un nuovo diritto ecclesiastico e nuove pratiche dalla medesima difformi.

• Ora che la Convenzione più non esiste, ragion vuole che tornino a rivivere le antiche regole e discipline, e con esse quelle ancora che riguardano la economia dei vacanti.

- E siccome in addietro questa economia si teneva da regii Amministratori ai termini e con apposite regole dalle Leggi stabilite, anche adesso le stesse economie si dovranno tenere, con le medesime regole e con le forme stesse e secondo il consueto, sino a nuovo ordine, dagli stessi regii Amministratori che per il passato ne erano incaricati, cioè o dagli Operai delle Metropolitane e delle Cattedrali, o dai Rettori degli spedali e di altri pii stabilimenti.

anonima delle strade ferrate Livornesi, è autorizzata ad emettere

a) n° 16,548 obbligazioni di lire 500 toscane, pari a lire italiane 420 ciascuna, fruttifere alla ragione del 3 % all'anno, rimborsabili alla pari, per estrazione a sorte, in anni novantacinque, all'effetto di darle in luogo di effettivo contante alla Commissione liquidatrice della Società anonima per la strada ferrata da Lucca a Pistoia per resto e saldo del prezzo di acquisto della strada ferrata suddetta e suoi accessori;

b) n° 20,800 obbligazioni di lire 500 italiane ciascuna, fruttifere alla ragione del 3 % all'anno, e rimborsabili alla pari, per estrazione a sorte, in

- Ella adunque, signor Prefetto, si darà la più sollecita
- premura perchè dalle disciolte Commissioni miste delle
- Diocesi del suo Compartimento sia fatta, per mezzo di
- regolare inventario, piena, esatta ed intiera consegna ai
- nuovi Economi della cassa, documenti e carte, e di ogni
- altro che può riguardare tali gestioni, e vigilerà direttamente o per mezzo d'incaricato di sua fiducia perchè
- l'operazione proceda in modo pronto e completo.

• Poi darà avviso di tutto a questo Ministero.

• Mi creda frattanto con distinto ossequio

• Di V. S. Ill. ma

• Dal Regio Ministero degli Affari ecclesiastici, li 9 febbraio 1860.

• Dev. Obbl. Serv.

• F. GIACONI

• V. SALVAGNOLI •

La sola Collezione Cambiagi dà poi anche sotto la data del 9 la seguente Risoluzione del Ministro delle Finanze, dichiarativa del Decreto 17 ottobre 1859, inserito a pag. 294 (n° 373):

• Illustrissimo Signore,

- Il Ministro delle Finanze, viste le proposizioni avanzate
- dalla Direzione doganale di Livorno, e valutati i rilievi espressi nella Rappresentanza di V. S. Illustrissima del 23 gennaio ultimo caduto, ha dichiarato che, tenuto fermo il regime eccezionale indotto pel porto franco di Livorno dalla Legge del 20 giugno 1838 per i semolini, i pastumi e biscotti, le disposizioni pure eccezionali espresse nella Notificazione del 16 novembre 1837 per l'olio d'oliva che, introdottosi in Livorno dal territorio, si fosse voluto munire di manifesto per farlo ritornare nel territorio medesimo per la via di mare furono abrogate di diritto e di fatto dalle generiche espressioni del Decreto del 17 ottobre 1859.

• Tanto comunicandole per l'opportuno adempimento, mi pregio segnarmi con distinto ossequio.

• Di V. S. Illustrissima

• Li 9 febbraio 1860.

• Devotissimo Servitore

• F. CAREGA

• R. BUSACCA •

anni novanta (contrassegnate con l'indicazione di *Serie A*), per l'acquisto delle azioni della Società anonima per la strada ferrata da Firenze a Pistoia per Prato;

c) n° 7,100 obbligazioni di lire 500 italiane ciascuna, fruttifere e rimborsabili come le precedenti (contrassegnate con l'indicazione di *Serie B*), per l'acquisto della strada ferrata da Lucca a Pisa;

d) quel numero di obbligazioni, simili alle precedenti pel capitale, pel frutto e pel rimborso, che d'accordo col regio Governo la Società sarà necessitata ad emettere, e che formeranno la *Serie C*, per l'acquisto dei crediti esistenti contro la ricordata Società della strada ferrata da Firenze a Pistoia per Prato, e per la costruzione, armamento, arredamento ecc. della strada ferrata da Pisa a Porta ed eventualmente da Porta al confine Sardo alla Parmignola, in ordine alla Risoluzione governativa del dì 24 dicembre 1859.

Art. 2. Le cartelle delle obbligazioni rammentate alle lettere *A*, *B* e *C* dell'articolo precedente, all'effetto della decorrenza dei frutti e dell'ammortizzamento del capitale, porteranno:

quelle indicate sotto la lettera *a*, la data del 1° marzo 1860;

quelle indicate sotto le lettere *b*, *c*, la data del 1° gennaio 1860.

Art. 3. Il pagamento dei frutti a tutte le suddette obbligazioni avrà luogo semestralmente

al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno per quelle indicate sotto lettera *a* del precedente articolo 1;

al 1° luglio ed al 2 gennaio di ogni anno per le altre.

Art. 4. L'ammortizzamento o rimborso progressivo del capitale delle suddette obbligazioni avrà luogo alla pari del loro valor nominale, annualmente, dietro estrazione a sorte, da eseguirsi separatamente per ognuna delle summentovate categorie, e secondo le tavole di ammortizzamento che saranno stampate a tergo delle rispet-

tive cartelle. Questo rimborso sarà eseguito alle epoche qui sotto indicate:

per le obbligazioni descritte sotto lettera *a* del precedente articolo 1, al 1° marzo di ogni anno;

per tutte le altre, al 2 gennaio di ogni anno.

Art. 5. Il fondo di ammortizzamento destinato ad ogni categoria delle suddette obbligazioni, all'effetto che nel periodo di tempo assegnato ad ognuna delle summentovate categorie le obbligazioni tutte che ne fanno parte vengano rimborsate, sarà

per quelle indicate alla lettera *a* del precedente articolo 1, di lire italiane 221,889. 25;

per quelle indicate alla lettera *b*, di lire italiane 535,437. 82;

per quelle indicate alla lettera *c*, di lire italiane 114,507. 24;

e finalmente per quelle indicate in genere alla lettera *d*, di quel tanto che fra il regio Governo e l'Amministrazione della Società sarà riconosciuto d'accordo esser necessario, avuto riguardo al numero di queste obbligazioni che dovrà emettersi ed al tempo pel quale dovrà protrarsi l'ammortizzamento.

Art. 6. Le suddette obbligazioni saranno rappresentate da altrettante cartelle al portatore. Le cartelle di obbligazioni indicate alla lettera *a* del ridetto articolo 1, quelle indicate alla lettera *b* e quelle indicate alla lettera *c* saranno rispettivamente date pel loro valor nominale alla Commissione liquidatrice della Società anonima per la strada ferrata da Lucca a Pistoia contro la consegna di tutti i varii titoli di azioni della cessata Società; agli attuali azionisti della Società anonima per la strada ferrata da Firenze a Pistoia per Prato, che hanno ceduto o cederanno le loro azioni; ed al regio Governo, come avente causa della cessata Società anonima per la strada ferrata da Lucca a Pisa. Per quelle da emettersi come alla lettera *d* del surricordato articolo 1, sarà stabilito dalla Società

d'accordo col regio Governo il prezzo minimo pel quale potranno essere alienate.

Art. 7. Lo Stato garantisce ai possessori di tutte le surricordate cartelle di obbligazioni tanto il pagamento semestrale dei frutti quanto il rimborso alla pari del capitale, alle rispettive scadenze.

Negli statuti e nei capitoli di concessione della Società anonima pella strada ferrata Leopolda, che dovranno essere modificati e riformati secondo che fu stabilito nella Risoluzione governativa del dì 25 ottobre 1859 e nella Proposizione prima definitivamente deliberata dalla Società ridetta nell'adunanza generale del 28 dicembre 1859, saranno d'accordo stabilite definitivamente quelle norme amministrative che assicurino in ogni evento ai possessori delle summentovate cartelle di obbligazioni il puntuale ed effettivo pagamento alle epoche stabilite nei precedenti articoli 3 e 4 del presente Decreto.

Art. 8. L'estrazione delle obbligazioni che ogni anno dovranno essere rimborsate avrà luogo pubblicamente in Firenze nell'Ufficio della Direzione della Società, un mese avanti all'epoca del relativo rimborso, a cura della Direzione stessa, presenti un Commissario governativo, quando al regio Governo piaccia di farvelo intervenire, e il presidente ed il segretario del Consiglio dirigente della Società anonima ridetta, ed assistente un pubblico notaro incaricato di compilare il verbale della operazione.

I numeri estratti saranno pubblicati a cura della Direzione summentovata nel Giornale ufficiale di Firenze.

Art. 9. Tanto il capitale delle obbligazioni da rimborsare quanto gli interessi che non venissero riscossi alle rispettive scadenze resteranno per un quinquennio dalle scadenze stesse in deposito infruttifero nella cassa della Società.

Compiuto il quinquennio senza che siano stati riscossi, tanto l'uno che gli altri si prescriveranno a vantaggio

della Società, restando senz'altro nulli, perenti ed inefficaci i titoli relativi.

Art. 10. Tutte le cartelle delle suddette obbligazioni saranno impresse sopra carta filigranata esprimente il titolo della Società, saranno staccate da registri a matrice, conterranno nel loro contesto la menzione del presente Decreto, e porteranno due bolli a secco, uno collo stemma dello Stato e la leggenda *R. Governo della Toscana*, l'altro con lo stemma della Società e la leggenda *S. A. D.* (Società anonima delle) *Strade FF.* (ferrete) *Livornesi*.

Saranno numerate progressivamente per ognuna delle categorie designate nell'articolo 1 del presente Decreto, e porteranno le firme dei componenti la Direzione della Società ed il Visto del Direttore della regia Depositeria toscana.

A tergo di ogni cartella sarà stampata la tavola di ammortizzamento della rispettiva categoria.

Uniti ad ogni cartella anderanno i *cuponi* o tagliandi per l'esazione semestrale del frutto o interessi durante un ventennio. Al cadere del ventennio, a cura dell'Amministrazione sociale, saranno dati agli esibitori delle cartelle i *cuponi* per le esazioni ulteriori, e così via discorrendo.

Art. 11. Tutte le suddette cartelle di obbligazioni ed i titoli destinati alla esazione degli interessi sono esenti da ogni diritto di bollo e registro.

Art. 12. Il rimborso del capitale di ogni obbligazione avrà luogo dietro ritiro ed annullamento per parte dell'Amministrazione della Società delle relative cartelle e *cuponi*.

L'annullamento delle cartelle si opererà mediante l'esportazione di una parte della carta, dell'impressione di un bollo a secco portante la leggenda « *annullata* », e della delineazione di alcuni segni in traverso alle firme.

Art. 13. La cessazione e il passaggio da una in altra persona delle obbligazioni, con tutti i diritti che sono

inerenti al loro possesso, si opereranno mediante la semplice tradizione dei titoli relativi.

Le cartelle, di fronte alla Società debitrice, saranno indivisibili, e la Società stessa non sarà tenuta a riconoscere a tutti gli effetti che un solo proprietario per ciascuna di esse, qualunque ne sia il numero dei condomini o compossessori.

Art. 14. La Società non sarà tenuta a riconoscere sequestri nè sul capitale nè sugli interessi spettanti alle obbligazioni.

Art. 15. La Società non potrà recusare all'esibitore dei relativi titoli il pagamento sia degli interessi sia del capitale delle obbligazioni, quando di queste debba aver luogo il rimborso, se non sia intervenuta giudiziale opposizione al pagamento. In tal caso le somme investite dall'opposizione resteranno in deposito infruttifero nella cassa della Società fino a che la fatta opposizione non sia definitivamente risolta nei modi di diritto ed a cura e spese delle parti interessate.

Art. 16. Nel caso di furto, perdita o distruzione delle cartelle delle obbligazioni e dei titoli destinati alla esazione degl'interessi, la Società non dovrà rilasciare altro titolo in sostituzione di quello o di quelli che si asseriscono derubati, perduti o distrutti, se non se dietro sentenza di Tribunale passata in stato di legittima esecuzione, e previe quelle cautele che il Consiglio dirigente della Società, nell'interesse della Società stessa debitrice e del regio Governo garante, stimerà opportuno di prescrivere. La sentenza suddetta dovrà provocarsi a cura e spese della parte interessata.

Art. 17. Nel caso che in appresso piacesse al regio Governo di valersi del diritto che secondo i Capitoli di concessione della Società gli compete di redimere la concessione, s'intenderà col fatto stesso trasfuso nel Governo l'obbligo di corrispondere direttamente ai possessori di tutte le

suddette obbligazioni che a quell'epoca peranco non fossero rimborsate tanto i frutti alle stabilite semestrali scadenze quanto il capitale che di mano in mano secondo le annuali estrazioni dovrà rimborsarsi.

Art. 18. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li dieci febbraio milleottocentesanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

611. *Istituzione di un Ufficio telegrafico in Cortona ed in Volterra; aggiunta di un posto d'Inserviente al simile Ufficio in Montepulciano.*

10 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È istituito un Ufficio telegrafico di seconda classe a Cortona, ed altro simile a Volterra.

Art. 2. Sono addetti agli Uffici stessi

un posto per ciascuno Ufficio di Ministro di seconda classe, con stipendio annuo di lire italiane milletrecento quarantaquattro, pari a lire toscane 1600;

un posto di Telegrafista di seconda classe per l'Ufficio di Volterra, con stipendio annuo di lire italiane milleotto, pari a lire toscane 1200;

un posto per ciascuno Ufficio d'Inserviente, con stipendio annuo di lire italiane seicentoquattro e centesimi 80, pari a lire toscane 720.

Art. 3. È istituito un posto d'Inserviente nell'Ufficio telegrafico di Montepulciano, con l'annuo stipendio di lire italiane seicentoquattro e centesimi 80, pari a toscane lire 720.

**Art. 4.** Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li dieci febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

**612.** *Riapertura dell'antico Emissario del padule di Bientina, detto della Serezza.*

40 febbraio 1860 (1).

IL MINISTRO

DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO  
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il Rapporto della Commissione istituita col Decreto del di 27 gennaio 1860,

(1) A questa ed alla successiva Ordinanza ministeriale il *Monitore Toscano* dell'11 febbraio 1860, n° 36, fa precedere le seguenti avvertenze:

• La Commissione, la quale con Decreto del 27 gennaio prossimo passato fu incaricata dal Governo della Toscana di studiare e proporre al più presto il modo di separare le acque provenienti dal padule di Bientina da quelle di scolo della pianura a destra e a sinistra del nuovo emissario del medesimo, non ha mancato di soddisfare all'ufficio affidatole con quella sollecitudine e quella premura che meritavano un soggetto di tanta importanza e l'interesse della provincia pisana.

• Essa ha già rimesso al Governo un suo Rapporto nel quale sono per ora espresse in genere le sue idee onde divenire alla effettuazione di quel progetto e così impedire la rinnovazione degli sconceri che si sono verificati dalla riunione delle acque provenienti dal padule di Bientina per il nuovo emissario con quelle naturali di scolo della pianura pisana. E poichè la Commissione stessa è di parere che debbasi affrettare con tutti i mezzi il momento per divenire a metter mano ai lavori occorrenti per la indicata sistemazione, così ha proposto che siano riaperte le cateratte della Serezza, antico emissario in Arno del padule di Bientina, onde tener depresse le acque di questo, e rimanere per tal guisa nella facoltà di non immerterle nel nuovo emissario ed esserne causa di allagamenti altrove.

• Questo sistema, mentre non impedisce che possano scolare per detto nuovo emissario i piani di Bientina e di Calcinai, affretterà senza dubbio l'asciugamento della pianura meridionale pisana, e permetterà che si compia la progettata sistemazione dei suoi corsi d'acqua, operazione alla quale il Governo intende di provvedere nel modo più pronto e più efficace ».

Ordina:

**Art. 1.** Saranno immediatamente aperte le cateratte alla tura della Serezza vecchia onde per questa fare provvisoriamente scolare in Arno le acque del padule di Bientina, salvo i diritti dei terzi.

**Art. 2.** La Direzione del prosciugamento del padule di Bientina provvederà prontamente all'esecuzione della presente Ordinanza.

Data li dieci febbraio milleottocentosessanta.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

*Il Segretario generale del Ministero*  
F. CAREGA

**613.** *Formazione di un Fosso di scolo per le acque della Pianura pisana.*

40 febbraio 1860.

IL MINISTRO

DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO  
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il Rapporto della Commissione istituita col Decreto del 27 gennaio 1860;

Riconosciuta indispensabile la separazione immediata delle acque chiare della Pianura pisana a destra dell'emissario di Bientina, proposta nel Rapporto di che sopra;

Ordina:

**Art. 1.** Sarà escavato nella sezione meridionale della Pianura pisana un nuovo fosso, il quale prenderà la *Fossa chiara* al punto in cui adesso si ricongiunge coll'emissario di Bientina e la condurrà ad influire nel Calambrone vicino al mare.

**Art. 2.** L'Ingegnere in capo pel servizio idraulico nel Compartimento pisano compilerà con la massima sollecitudine il relativo progetto particolareggiato, uniformandosi alle istruzioni che gli verranno date dalla Commissione nominata col Decreto del 27 gennaio.

**Art. 3.** Il Direttore generale del Dipartimento di acque e strade provvederà all'esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, li dieci febbraio milleottocentesanta.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

*Il Segretario generale del Ministero*  
F. CAREGA

**614.** *Istituzione di un posto di Aiuto-cassiere nella Direzione postale di Lucca.*

11 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

**Art. 1.** Nella Direzione postale di Lucca è istituito un posto di Aiuto al Cassiere Ministro delle francature dei vaglia ecc., con lo stipendio annuo di italiane lire millecentotantasei, pari a toscane lire 1400, e con l'onere di una cauzione per la somma d'italiane lire seicento, pari a toscane lire 714. 5. 8.

**Art. 2.** Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Data in Firenze, li undici febbraio milleottocentesanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

**615.** *Designazione delle attribuzioni e dello stipendio annesso alla carica di Professore d'Ornato nell'Accademia fiorentina di belle Arti.*

11 febbraio 1860.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

ORDINANZA

Sarà dato per concorso il posto di Professore di Ornato nell'Accademia

di belle arti in Firenze, con gli obblighi e le condizioni seguenti:

1<sup>a</sup> il professore insegnerà a ritrarre dal gesso e a comporre nello stile classico monumentale ed in quello del risorgimento;

2<sup>a</sup> ammaestrerà i giovani ad impossessarsi delle fondamentali caratteristiche di ogni altro stile, indicando e ponendo ad esempio i migliori modelli di ciascuno di essi;

3<sup>a</sup> addestrerà gli alunni della Scuola di architettura nel comporre e nello schizzare gli ornamenti secondo il vario carattere delle architettoniche composizioni;

4<sup>a</sup> sarà Direttore della Scuola tecnica di disegno delle arti decorative.

Gli artisti che intendono di concorrere a questo posto sono invitati a produrre alla segreteria della Presidenza dell'Accademia di belle arti, dentro il termine di giorni quindici dal giorno della presente pubblicazione,

1<sup>o</sup> il nome e cognome, l'età e il luogo di domicilio;

2<sup>o</sup> indicheranno e (possibilmente) esibiranno le opere per le quali si sono acquistata reputazione;

3<sup>o</sup> produrranno i documenti più ampli e più certi che servano a dare pieno convincimento della loro idoneità per l'insegnamento sopra indicato.

La retribuzione annua per questo posto è di lire italiane 2500.

Data li undici febbraio milleottocentesanta.

*Il Ministro della Istruzione pubblica*  
C. RIDOLFI

*Il Segretario del Ministero*  
R. NOCCHI

**616.** *Sospensione del Giornale intitolato Il Viscardello.*

12 febbraio 1860.

IL PREFETTO

DELLA CITTA' E COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Veduto il Numero 8 del giornale umoristico *Il Viscardello*;

Considerando che la vignetta impressa in quel foglio, oltre a presentare un'allusione politica non permessa dalla legge ai giornali che non hanno carattere politico, offende la dignità e la civiltà del Paese, raffigurando la persona del Principe decaduto in atteggiamento sconcio ed abietto;

Considerando che il giornale stesso fino dal dì 10 corrente per ordine della Prefettura era stato nella persona del suo Direttore responsabile ammonito per abuso fatto della riportata concessione con articoli concernenti alla politica;

Visto il disposto dell'articolo 4 della Legge de' 13 marzo 1852;

Decreta :

La concessione fatta per la pubblicazione di detto giornale è sospesa per giorni quindici, a contare dalla data del presente Decreto, del quale sarà fatta legale notificazione al Gerente responsabile Antonio Giuntini e allo stampatore Tofani.

Li 12 febbraio 1860.

Il Prefetto  
A. BOSSINI

#### 617. Riordinamento dell'Amministrazione provinciale; nuova Circo- scrizione amministrativa della Toscana.

14 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il Governo ha dovere di allargare quanto può ai cittadini l'esercizio della vita pubblica e di avviare la pratica di quelle istituzioni che sono essenziali al reggimento costituzionale;

Considerando il bisogno di provvedere in Toscana alla tutela degli interessi delle provincie, le quali mancarono fin qui di ogni legittima Rappresentanza;

Considerando che l'esperienza dei Regolamenti transitorii, oltre all'esser utile al paese, provvede ad apparecchiare opportune notizie al Parlamento nazionale, che dovrà poi stabilir leggi

comuni a tutte le provincie del Regno unito;

Decreta :

In seguito al Regolamento comunale emanato il dì 31 dicembre 1859, è data sanzione provvisoria al seguente Regolamento sui Consigli distrettuali e compartimentali, il quale avrà vigore fintantochè il Parlamento nazionale non stabilisca leggi comuni a tutte le provincie italiane unite sotto lo scettro del re Vittorio Emanuele.

Dato in Firenze, il dì quattordici febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

## REGOLAMENTO

### SUI CONSIGLI DISTRETTUALI E COMPARTIMENTALI

#### TITOLO I.

#### Disposizioni generali

Art. 1. La Toscana, agli effetti della Rappresentanza elettiva che provvede all'amministrazione, è divisa in Comunità, Distretti e Compartimenti.

Art. 2. Il Distretto è composto di più Comuni, il Compartimento di più Distretti, secondo il Prospetto annesso al presente Regolamento.

Art. 3. Le Comunità che compongono il Distretto sono rappresentate da un Consiglio distrettuale; i Distretti che compongono un Compartimento sono rappresentati da un Consiglio compartimentale.

Art. 4. Nei Consigli distrettuali si discutono gli interessi di più Comunità e si fanno le proposizioni da presentarsi al Consiglio compartimentale, il quale sindaca l'amministrazione e delibera sugli interessi di tutto il Compartimento.

Art. 5. Il Consiglio comunale della città di Firenze avrà le competenze di un Consiglio distrettuale; il Consiglio comunale di Livorno avrà le competenze di un Consiglio compartimentale.

Art. 6. Nell'Isola dell'Elba le competenze

del Consiglio distrettuale sono eguali a quelle del Consiglio compartimentale.

Art. 7. Nulla è innuovato quanto all'amministrazione dell'Isola del Giglio.

## TITOLO II.

### *Dei Consigli distrettuali*

Art. 8. Il Consiglio distrettuale è composto di tanti membri quanti sono i Comuni che formano il Distretto.

Art. 9. Il Consiglio generale di ciascun Comune nell'adunanza del gennaio elegge a schede segrete nel suo seno il deputato che deve rappresentarlo al Consiglio distrettuale.

Art. 10. L'elezione si rinnova ogni anno e non vi è divieto alla conferma.

Art. 11. L'ufficio di consigliere distrettuale è gratuito.

Art. 12. Chi si rifiuti dall'accettarlo cessa di far parte della Rappresentanza comunale cui apparteneva e dalla quale fu eletto.

## TITOLO III.

### *Delle adunanze e delle attribuzioni dei Consigli distrettuali*

Art. 13. I Consigli distrettuali sono convocati dal Prefetto una volta all'anno nel mese di giugno, e si adunano nell'Ufficio comunale del capoluogo del Distretto. Il Prefetto può convocarli anche straordinariamente fra l'anno.

Art. 14. Il presidente è a libera elezione dei consiglieri e dura in ufficio un anno. Il Cancelliere Ministro del censo del luogo ove si aduna il Consiglio esercita le funzioni di segretario.

Art. 15. L'Ingegnere distrettuale assiste alle adunanze quante volte è invitato, senza però render voto.

Art. 16. Nella prima adunanza si verifica la regolarità delle elezioni, si elegge il presidente, e si stabilisce l'ordine delle cose da trattare.

Art. 17. Il Consiglio distrettuale, presa esatta cognizione dei bisogni del rispettivo Distretto, delibera sulle proposizioni da farsi al Consiglio compartimentale.

Art. 18. Le proposizioni dovranno essere accompagnate dalle convenienti giustificazioni, e quando si tratta di lavori, dalle perizie e progetti formati dall'Ingegnere distrettuale.

Art. 19. Elegge nel proprio seno a schede segrete quel numero di Rappresentanti provinciali al Consiglio compartimentale che dal presente Regolamento è assegnato al Distretto. Se però il numero dei Rappresentanti provinciali assegnati al Distretto supera il numero dei consiglieri distrettuali, l'elezione può cadere anche sopra qualunque dei consiglieri comunali delle Comunità comprese nel Distretto.

Art. 20. Per deliberare validamente è necessaria la presenza di due terzi almeno dei componenti il Consiglio, e le deliberazioni sono vinte a maggioranza di suffragi.

Art. 21. I Consigli distrettuali non possono comunicare direttamente tra loro; ma se, in occasione di stabilire consorzi fra Comunità non comprese nel Distretto, si rendono necessari accordi e trattative, queste si potranno fare colla preventiva annuenza del Prefetto.

Art. 22. Le sessioni dei Consigli distrettuali non potranno durare più di otto giorni.

Art. 23. È in facoltà del Prefetto di sospendere le adunanze e del Ministro dell'Interno di sciogliere il Consiglio distrettuale.

## TITOLO IV.

### *Dei Consigli compartimentali*

Art. 24. I Consigli compartimentali si compongono di membri eletti dai Consigli distrettuali come è detto all'articolo 19.

Art. 25. Il numero dei consiglieri provinciali per ciascun Compartimento è stabilito come segue:

Compartimento di Firenze	33
» di Lucca	13
» di Pisa	11
» di Siena	10
» di Arezzo	11
» di Grosseto	5.

Art. 26. Il numero dei consiglieri compartimentali è distribuito fra i Distretti, che debbono nominarli, in ragione di popolazione e secondo il Prospetto unito al presente Regolamento.

Art. 27. Le elezioni si rinnovano ogni anno e non c'è divieto alla conferma.

Art. 28. Chi sia eletto e rifiuti l'incarico di consigliere compartimentale cessa di far parte del Consiglio distrettuale e di quello ancora del suo Comune.

Art. 29. Ai consiglieri compartimentali che

non hanno abituale dimora nel luogo ove siede il Consiglio, potrà dal Consiglio medesimo essere stanziata a fin d'anno, salva l'approvazione del Ministro dell'Interno, una indennità di spese proporzionata alla durata della sessione, a carico delle Comunità del Distretto che li nomina.

#### TITOLO V.

##### *Convocazione dei Consigli compartimentali e norme per le adunanze*

Art. 30. Il Consiglio compartimentale si aduna nel capoluogo della provincia ove ha sede il Prefetto, a meno che per motivi straordinarii il Governo non lo convochi in altra città del Compartimento.

Art. 31. Il Consiglio compartimentale si aduna ogni anno di pieno diritto il primo lunedì di settembre. Può essere anche convocato straordinariamente nel corso dell'anno dal Prefetto.

Art. 32. La sessione ordinaria annuale dura quindici giorni. Questo tempo può abbreviarsi di comune accordo fra il Consiglio ed il Prefetto, quando non restino più affari da trattare. Ove poi i quindici giorni non bastino, il Consiglio può, coll'annuenza del Prefetto, prorogare la sessione, la quale però in nessun caso potrà durare oltre quattro settimane.

Art. 33. Le sessioni straordinarie saranno convocate dal Prefetto, il quale potrà pronunziarne la chiusura ogni volta che reputerà esaurito l'oggetto della straordinaria convocazione.

Art. 34. Fra i componenti il Consiglio compartimentale il Ministro dell'Interno nomina anno per anno un presidente. Il segretario è nominato liberamente dal Consiglio stesso fra i suoi membri.

Art. 35. I Prefetti assistono come Commissarii del Governo, ma senza diritto di voto, alle discussioni e deliberazioni dei Consigli compartimentali, e curano che vengano dati tutti gli schiarimenti necessari ad illuminare la discussione dei diversi affari. Si assentano soltanto quando il Consiglio syndaca il rendimento di conti da essi presentato sull'amministrazione provinciale.

Art. 36. I Ragionieri della Prefettura e gli Ingegneri in capo possono essere chiamati alle adunanze dei Consigli compartimentali per

riferire sugli affari che esigono conoscenze speciali.

Art. 37. Le adunanze dei Consigli compartimentali non sono pubbliche, nè se ne possono stampare gli atti, o in tutto o in parte, senza licenza del Ministro dell'Interno.

Art. 38. Per la validità delle deliberazioni dei Consigli compartimentali si applica la norma stabilita all'articolo 20 per le deliberazioni dei Consigli distrettuali.

Art. 39. La disciplina delle adunanze spetta al presidente: ma il Prefetto può sospendere il corso prima del termine della sessione, e in casi più gravi provocare dal Ministro dell'Interno lo scioglimento del Consiglio.

#### TITOLO VI.

##### *Attribuzioni dei Consigli compartimentali*

Art. 40. I Consigli compartimentali approvano anno per anno il bilancio preventivo compilato dal Prefetto delle spese che fanno carico al Compartimento.

Art. 41. Il bilancio compartimentale comprende tre categorie di spese: obbligatorie, facoltative e straordinarie.

Art. 42. Le spese obbligatorie sono quelle che per le leggi vigenti fanno carico alle provincie e quelle rese necessarie per mantenere strade, ponti, edifizii provinciali già costruiti. Per supplire a questa categoria di spese il Consiglio compartimentale deve imporre quanto è necessario ai Comuni del Compartimento.

Art. 43. Le spese facoltative appellano a tutte le opere di nuova costruzione che il Consiglio giudichi utili al Compartimento o ad alcune parti di esso. Per far fronte a queste spese il Consiglio potrà repartire fra i Comuni interessati una sovraimposta che non ecceda il tre per cento.

Art. 44. Le spese straordinarie riguardano lavori grandiosi ed importanti di strade, ponti, canali ecc., per i quali, non bastando i limiti della sovraimposta di che nel precedente articolo 43, occorre o portare la sovraimposta oltre quel limite o fare un debito provinciale.

Art. 45. Nella ripartizione delle spese ordinarie i Consigli provinciali riguarderanno soltanto alla massa imponibile di ciascuna Comunità. Per il reparto delle spese facoltative e straordinarie stabiliranno i gradi di utilità che ciascuna Comunità può avere nel lavoro pro-

gettato, e in proporzione divideranno il carico della spesa.

Art. 46. Se il bilancio preventivo si chiude senza che la cifra delle spese passi i limiti delle rendite concesse dalle leggi ai Consigli compartimentali, è reso esecutivo da un'Ordinanza del Ministro dell'Interno. Se include la necessità di aggravare l'imposta oltre i limiti assegnati o di contrarre debiti, è necessario un Decreto.

Art. 47. Deliberato il bilancio preventivo, il Consiglio compartimentale rivede ed approva il rendiconto dell'annata precedente esibito dal Prefetto.

Art. 48. Il Consiglio compartimentale rivede anche l'amministrazione degli istituti di istruzione e di beneficenza pubblica soccorsi a spese del Compartimento, conservate le competenze di sindacato attribuite alla Corte dei conti, e propone tutti quei provvedimenti che crede utili al loro migliore andamento.

Art. 49. Prende in esame le proposizioni fatte dai Consigli distrettuali per soddisfare ai bisogni dei rispettivi Distretti e le ammette o le rigetta.

Art. 50. Delibera inoltre sopra tutto ciò che interessa il patrimonio provinciale, costituito da edifizii, mobili e quanto altro, purchè non si tratti di alienazione di proprietà.

Art. 51. Può finalmente deliberare su tutte le questioni d'interesse provinciale proposte dal Prefetto o dai Consigli distrettuali.

Art. 52. Le deliberazioni a cui appellano i precedenti articoli 48 e 50, per essere esecutorie, dovranno avere l'approvazione del Ministro dell'Interno.

Art. 53. I Consigli compartimentali danno il loro parere sopra tutti i quesiti che possono venir loro proposti dal Governo, il quale non potrà fare mutazioni nelle circoscrizioni territoriali delle Comunità o di altre giurisdizioni amministrative e giudicarie senza il voto dei Consigli compartimentali che vi sono interessati.

Art. 54. I Consigli compartimentali possono emettere voti per le riforme repute necessarie in qualunque ramo di pubblica amministrazione e manifestare al Governo centrale tutti i bisogni morali ed economici del Compartimento.

Art. 55. Questi voti, con tutti i documenti di corredo sui quali furono emessi, saranno inviati dal Prefetto al Governo centrale, appena chiusa la sessione, separatamente dagli altri atti dei Consigli compartimentali.

Art. 56. È vietato ai Consigli compartimentali di porsi in comunicazione fra loro e, quando occorra, dovranno farlo per mezzo dei Prefetti. Non possono deliberare indirizzi o altri atti fuori delle loro attribuzioni.

Art. 57. I Consigli compartimentali potranno nominare Commissioni per studiare alcuni affari e riferirne al Consiglio, ma queste Commissioni non potranno restare in ufficio oltre la durata della sessione, abbiano o non abbiano soddisfatto al loro incarico.

Art. 58. Qualunque deliberazione presa da un Consiglio provinciale fuori delle sue competenze è nulla e di niuno effetto. La nullità è dichiarata dal Ministro dell'Interno sul rapporto del Prefetto.

Art. 59. Se un Consiglio compartimentale si scioglierà a sessione compiuta senza avere stabilito la repartizione delle spese provinciali fra i Comuni del Compartimento, il Prefetto ne farà il reparto sulle norme consuete, che sarà reso esecutivo da un'Ordinanza del Ministro dell'Interno.

## TITOLO VII.

### *Disposizioni transitorie*

Art. 60. Se al pubblicarsi del presente Regolamento i Consigli generali dei Comuni avranno chiuso la loro sessione del gennaio, le elezioni dei deputati al Consiglio distrettuale si faranno in una adunanza straordinaria.

Art. 61. Alla circoscrizione dei Distretti e alla designazione dei capiluoghi determinata nel Prospetto unito al presente Regolamento potranno proporre riforme i Consigli distrettuali, le quali, approvate che siano dai Consigli compartimentali, daranno norma al Governo per le necessarie correzioni da farsi in seguito.

Art. 62. I reparti già fatti di spese per lavori compiuti o in via di esecuzione non potranno essere alterati dai nuovi Consigli compartimentali.

## COMPARTIMENTO DI FIRENZE

### 1. Capoluogo di Distretto, FIRENZE

Firenze. Popolazione 113,186. Consiglieri 6.

### 2. FIESOLE

Fiesole — Pellegrino — Rovezzano — Bagno a Ripoli — Galluzzo — Legnaia. Popolazione 67,321. Consiglieri 3.

## 3. SIGNA

Signa — Lastra a Signa — Carmignano — Casellina e Torri — Sesto — Campi — Brozzi — Calenzano. Popolazione 69,737. Consiglieri 3.

## 4. PRATO

Prato — Cantagallo — Vernio — Montemurlo. Popolazione 45,862. Consiglieri 2.

## 5. PISTOIA

Pistoia — Porta Carratica — Porta al Borgo — Porta Lucchese — Porta san Marco — Sambuca — Tizzana — Lamporecchio — Montale — Marliana — Seravalle. Popolazione 84,892. Consiglieri 4.

## 6. S. MARCELLO

S. Marcello — Cutigliano — Piteglio. Popolazione 10,911. Consiglieri 1.

## 7. MARRADI

Marradi — Firenzuola — Palazzuolo. Popolazione 20,532. Consiglieri 1.

## 8. ROCCA SAN CASCIANO

Rocca san Casciano — Modigliana — Terra del Sole — Dovadola — Tredozio — Portico — Galeata — Premilcuore — S. Sofia — Bagno — Sorbano. Popolazione 38,861. Consiglieri 2.

## 9. BORGO SAN LORENZO

Borgo san Lorenzo — Vicchio — S. Piero a Sieve — Vaglia — Scarperia — Barberino di Mugello. Popolazione 41,897. Consiglieri 2.

## 10. PONTASSIEVE

Pontassieve — Dicomano — S. Godenzo — Londa — Pelago. Popolazione 28,797. Consiglieri 1.

## 11. FIGLINE

Figline — Incisa — Reggello — Rignano. Popolazione 27,414. Consiglieri 1.

## 12. S. CASCIANO

S. Casciano — Barberino di Val d'Elsa — Greve — Montespertoli. Popolazione 39,988. Consiglieri 2.

## 13. FUCECCHIO

Fucecchio — Montecalvoli — S. Maria in Monte — Castelfranco di Sotto — Santa Croce. Popolazione 25,913. Consiglieri 1.

## 14. EMPOLI

Empoli — Vinci — Cerreto-Guidi — Montelupo — Capraia. Popolazione 33,560. Consiglieri 2.

## 15. S. MINIATO

S. Miniato — Montopoli — Montaione — Castelfiorentino — Certaldo. Popolazione 42,262. Consiglieri 2.

## COMPARTIMENTO DI LUCCA

16. *Capoluogo di Distretto, LUCCA*

Lucca — Capannori — Villa Basilica. Popolazione 112,107. Consiglieri 6.

## 17. PIETRASANTA

Pietrasanta — Viareggio — Seravezza — Camaiore — Pescaglia — Stazzema. Popolazione 63,305. Consiglieri 3.

## 18. BORGO A MOZZANO

Borgo a Mozzano — Bagno a Corsena — Barga — Coreglia. Popolazione 31,404. Consiglieri 2.

## 19. PESCIA

Pescia — Monsummano — Montecatini di Val di Nievole — Buggiano — Massa e Cozzile — Uzzano — Vellano — Montecarlo. Popolazione 51,534. Consiglieri 2.

## COMPARTIMENTO DI PISA

20. *Capoluogo di Distretto, PISA*

Pisa — Bagni san Giuliano — Vecchiano. Popolazione 71,747. Consiglieri 4.

## 21. PONTEDERA

Pontedera — Cascina — Calcinaia — Vico-pisano — Bientina — Ponsacco. Popolazione 48,261. Consiglieri 2.

## 22. LARI

Lari — Colle Salvetti — Fauglia — Lorenzana — Santa Luce — Orciano. Popolazione 27,168. Consiglieri 1.

## 23. PECCIOLI

Peccioli — Capannoli — Palaia — Terriciola — Chianni — Laiatico. Popolazione 23,744. Consiglieri 1.

## 24. VOLTERRA

Volterra — Monte Catini di Val di Cecina — Castelnuovo di Val di Cecina — Pomarance. Popolazione 27,303. Consiglieri 1.

## 25. ROSIGNANO

Rosignano — Bibbona — Castellina Marittima — Riparbella — Montescudaio — Guardistallo — Casale. Popolazione 19,106. Consiglieri 1.

## 26. CAMPIGLIA

Campiglia — Castagneto — Monteverdi — Sassetta — Suvereto — Piombino. Popolazione 14,223. Consiglieri 1.

## COMPARTIMENTO DI SIENA

27. *Capoluogo di Distretto, SIENA*

Siena — Masse di Città — Masse di san Martino — Sovicille — Castelnuovo Berardegna — Monteriggioni. Popolazione 49,668. Consiglieri 2.

## 28. POGGIBONSI

Poggibonsi — Colle — S. Gimignano — Castellina in Chianti — Radda — Gaiole. Popolazione 33,297. Consiglieri 2.

## 29. RADICONDOLI

Radicondoli — Casole — Monticiano — Chiusdino. Popolazione 14,168. Consiglieri 1.

## 30. MONTALCINO

Montalcino — Buonconvento — Murlo — Monteroni — S. Giovanni d'Asso — Asciano — Trequanda — Rapolano. Popolazione 32,709. Consiglieri 1.

## 31. PIENZA

Pienza — Castiglion d'Orcia — S. Quirico. Popolazione 7,359. Consiglieri 1.

## 32. RADICOFANI

Radicondoli — Abbadia san Salvatore — Pian Castagnaio — San Casciano de' Bagni. Popolazione 13,616. Consiglieri 1.

## 33. MONTEPULCIANO

Montepulciano — Chianciano — Chiusi — Sarteano — Cetona — Torrita — Sinalunga. Popolazione 40,444. Consiglieri 2.

## COMPARTIMENTO DI AREZZO

34. *Capoluogo di Distretto, AREZZO*

Arezzo — Subbiano — Capolona. Popolazione 42,173. Consiglieri 2.

## 35. MONTEVARCHI

Montevarchi — Pian di Scò — Castel Franco di sopra — Loro — Terranuova — S. Giovanni — Cavriglia — Laterina — Castiglion Fibocchi — Castiglion Ubertini — Bucine — Pergine. Popolazione 46,729. Consiglieri 2.

## 36. BIBBIENA

Bibbiena — Castel san Niccolò — Montemignaio — Pratovecchio — Stia — Poppi — Raggiolo — Ortignano — Castelfocognano — Talla — Chitignano — Chiusi in Casentino. Popolazione 37,617. Consiglieri 2.

## 37. S. SEPOLCRO

S. Sepolcro — Sestino — Badia Tedalda — Pieve san Stefano — Caprese — Anghiari — Monterchi — Monte santa Maria. Popolazione 31,315. Consiglieri 2.

## 38. CORTONA

Cortona — Fojano — Castiglion Fiorentino. Popolazione 44,361. Consiglieri 2.

## 39. MONTE SAN SAVINO

Monte san Savino — Lucignano — Civitella — Marciano. Popolazione 18,887. Consiglieri 1.

## COMPARTIMENTO DI GROSSETO

40. *Capoluogo di Distretto, GROSSETO*

Grosseto — Castiglion della Pescaja — Campagnatico — Roccastrada. Popolazione 16,068. Consiglieri 1.

## 41. ARCIDOSO

Arcidosso — Castel del Piano — S. Fiora — Cinigiano. Popolazione 21,580. Consiglieri 1.

## 42. MASSA MARITTIMA

Massa Marittima — Montieri — Gavorrano. Popolazione 17,487. Consiglieri 1.

## 43. SCANSANO

Scansano — Roccalbegna — Magliano. Popolazione 8,654. Consiglieri 1.

## 44. ORBETELLO

Orbetello — Pitigliano — Sorano — Manciano — Monte Argentario — Giglio. Popolazione 21,495. Consiglieri 1.

## GOVERNO DI LIVORNO

## 45. Capoluogo di Distretto, LIVORNO

Livorno. Popolazione 93,458. Consiglieri ».

## GOVERNO DELL'ISOLA DELL'ELBA

## 46. Capoluogo di Distretto, PORTOFERRAIO

Portoferraio — Marciana — Longone — Rio. Popolazione 21,604. Consiglieri ».

## PROSPETTO GENERALE

## DEI CONSIGLI COMPARTIMENTALI

*Consiglio compartimentale di Firenze*

Popolazione 699,807 — Distretti 15 — Consiglieri 33.

*Consiglio compartimentale di Lucca*

Popolazione 260,345 — Distretti 4 — Consiglieri 13.

*Consiglio compartimentale di Pisa*

Popolazione 233,754 — Distretti 7 — Consiglieri 11.

*Consiglio compartimentale di Siena*

Popolazione 192,421 — Distretti 7 — Consiglieri 10.

*Consiglio compartimentale di Arezzo*

Popolazione 221,267 — Distretti 6 — Consiglieri 11.

*Consiglio compartimentale di Grosseto*

Popolazione 85,285 — Distretti 5 — Consiglieri 5.

618. *Autorizzazione di Studi sul prosciugamento del padule di Fucecchio, e norme relative alla esecuzione dei medesimi.*

14 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È concessa al marchese Ferdinando Bartolommei, Ernesto Magnani e Pietro Augusto Adami e Compagni la facoltà d'intraprendere a tutte loro spese, rischio e pericolo, e a cura dell'ingegnere Antonio Giuliani, gli studi relativi ai lavori occorrenti per ottenere il prosciugamento del padule di Fucecchio e dei terreni tributarii dell'antifosso d'Usciana, e di eseguire quindi i lavori stessi quando ne sia rimasto approvato il progetto.

Art. 2. Gli studi tecnici avranno per oggetto non solo di progettare il modo di dare uno scolo continuo e regolare alle acque chiare del padule, ma ancora di determinare in modo generale la sistemazione successiva e permanente da darsi alle acque torbe dei cinque influenti che ora versano nel padule stesso.

Art. 3. I concessionarii dovranno nel termine di mesi dieci sottoporre all'approvazione del Governo stesso gli studi tecnici ed il piano economico dell'impresa, cioè il modo nel quale essi intendono raccogliere le somme occorrenti alla sua esecuzione.

Art. 4. È stabilito in massima che il frutto e il rimborso di queste somme saranno garantiti dall'accrescimento di prodotto dei terreni in seguito al loro bonificamento. La ricompensa dovuta ai concessionarii per le spese tutte, frutti del denaro, indennità di ogni specie, dovrà essere al di sotto del prodotto che per effetto dei lavori si ricaverà presumibilmente dai terreni bonificati per un periodo di anni cinquanta, che comincerà a decorrere un anno dopo l'introduzione delle acque del padule e terre suddette nel nuovo canale essiccatore.

Art. 5. Gli studi economici per determinare questo presunto aumento di rendita saranno intrapresi, contemporaneamente agli studi tecnici, per opera e a cura di una Commissione da nominarsi, composta di un rappresentante del Governo, di uno dei Commissarii, e di un soggetto eletto dai tre Deputati della imposizione del padule di Fucecchio e dai Gonfalonieri delle Comunità nei territori delle quali sono compresi i terreni da bonificare coi progettati lavori. Le spese che la Commissione dovrà commettere per soddisfare ad un tale incarico saranno sostenute dai concessionarii.

Art. 6. Ultimati questi studi, il Decreto da emanarsi in seguito all'approvazione del progetto artistico stabilirà la somma dovuta annualmente agli intraprenditori per il detto periodo di anni cinquanta, ed un apposito Regolamento determinerà il modo col quale questa somma dovrà essere repartita per i possessori dei terreni bonificati.

Art. 7. Sarà in facoltà dei possidenti di redimere la rispettiva loro quota di rendita, pagando il capitale che la rappresenta.

Art. 8. Quando gli studi non siano stati presentati dai concessionarii entro il termine prescritto dal precedente articolo 2, essi decaderanno dalla ottenuta concessione senza poter reclamare indennità veruna per le spese fatte. Ed essi decaderanno egualmente quando dentro un altro termine di mesi dieci non abbiano introdotto nel loro progetto quelle modificazioni che fossero state prescritte dal regio Consiglio d'arte.

Art. 9. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li quattordici febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

619. *Soppressione del posto di Assistente alla Cattedra di geometria descrittiva, e istituzione di una Scuola di disegno geometrico.*

14 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. Alla cattedra di geometria descrittiva nell'Università di Pisa viene aggiunta una Scuola permanente di disegno geometrico, alla quale è annesso lo stipendio di lire italiane mille dugento a carico della regia Depositeria sui fondi stanziati per l'Università suddetta.

Art. 2. La scuola suddetta sarà sotto la immediata direzione del Professore di geometria descrittiva.

Art. 3. Il Professore di geometria descrittiva viene esonerato dall'obbligo di dirigere gli esercizi grafici di detta scienza.

Art. 4. È abolito l'ufficio di Assistente alla cattedra di geometria descrittiva.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato di dar effetto al presente Decreto.

Dato in Firenze, li quattordici febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
RICASOLI

*Il Ministro della Istruzione pubblica*  
RIDOLFI

620. *Nuovo Organico degli Uffici di Dazio-consumo nelle città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoia.*

13 febbraio 1860 (1).

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto i Decreti dei di 8, 20 e 21 ottobre 1859 ;

(1) In data del 13 e del 15 febbraio si pubblicarono le due seguenti Circolari, ambedue dirette dallo stesso « MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI » Ai Prefetti dello « Stato » :

Considerando che, per le innovazioni avvenute in esecuzione degli anzidetti Decreti, il servizio doganale della Toscana forma oggi parte del servizio doganale di tutto il Regno, laddove quello degli impiegati addetti alle riscossioni dei dazi di consumo alle porte delle città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoia è rimasto affatto distinto e separato dal servizio doganale;

Considerando che, mentre per questa ragione il riordinamento del servizio doganale in Toscana è necessariamente inseparabile da un riordinamento generale e dalla ricomposizione ed assimilazione del servizio stesso in tutto il Regno, si può frattanto procedere a riordinare il servizio delle Porte delle città anzidette sopra basi più regolari, nell'interesse della finanza e degli stessi impiegati;

Decreta :

Art. 1. I ruoli degli impiegati incaricati del servizio del dazio consumo alle Porte delle città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoia sono normalmente stabiliti come appresso.

*Porte di Firenze :*

un primo Inspettore con l'annuo stipendio di italiane lire duemilacinquecento,

I.

- Illustrissimo signore,
- Ella ha da se stesso compreso facilmente come, tolta di mezzo la Convenzione del 23 aprile 1851 e gli Atti in esecuzione della medesima, tutte le leggi che vigevano precedentemente ritornarono nel loro pieno vigore, e come in conseguenza anche gli operai dei monasteri rientrarono sotto la disciplina delle leggi preesistenti.
- Ciò nonostante non crede il Ministero inopportuno di rammentarle che Ella si dia sollecita premura di richiamare gli operai dei monasteri del suo Compartimento a porsi in diretta comunicazione con codesta Prefettura per tutti gli affari delle Amministrazioni loro, e perchè, come per il passato, faccia di tali affari partecipazione al regio Governo per la risoluzione conveniente.

• Sono con ogni ossequio,

• Di V. S. Illustrissima,

• Firenze, li 15 febbraio 1860.

• Devotiss. Obligatiss. Servitore

• F. GIACONI

• Visto SALVAGNOLI -J

un secondo Inspettore, con l'annuo stipendio di italiane lire duemilaquattrocento,

un terzo Inspettore, con l'annuo stipendio di italiane lire duemiladugentocinquanta,

dodici Cassieri di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milleottocento,

dodici Cassieri di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milleseicento,

dieci Vice-cassieri, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milletrecentoventi,

dieci Sostituti cassieri, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millecento,

otto Aiuti-volanti di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire ottocentoquaranta,

otto Aiuti-volanti di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecentoventi,

otto Apprendisti gratuiti,

dodici Stradieri di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millequattrocento,

dodici Stradieri di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milletrecento,

sedici Vice-stradieri, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milleottanta,

sedici Volanti di strada di prima

II.

- Illustrissimo signore,
- Il Governo vuole che le ripristinate Economie dei benefici vacanti riassumano immediatamente il loro ufficio.
- V. S. Illustrissima le installerà subito, ingiungendo loro di amministrare secondo le leggi esistenti i patrimoni ecclesiastici, impostando una scrittura regolare dal giorno della installazione, senza confondere la nuova gestione con la precedente, sulla quale verrà disposto separatamente. Intanto sarà sollecito ogni Economo di far noto ai debitori dei singoli benefici che, se non pagassero a lui, pagherebbero male e sarebbero astretti col Braccio regio a pagare due volte.

• Nel raggugiare questo Ministero della immediata esecuzione delle cose sopra esposte, V. S. Illustrissima si compiacerà trasmettere la nota nominativa di ciascuno Economo.

• E colgo questa occasione per confermare a V. S. Illustrissima i sentimenti del mio particolare ossequio.

• Firenze, li 15 febbraio 1860.

• V. SALVAGNOLI •.

classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecentotanta,

sedici Volanti di strada di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecento,

dieci Fa-servizi, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire dugentodieci,

ventiquattro Fa-servizi soprannumerarii gratuiti.

*Porte di Lucca:*

un Inspettore, con l'annuo stipendio di italiane lire duemilacento,

quattro Cassieri di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milleseicento,

sei Cassieri di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millequattrocentoquaranta,

dieci Sostituti cassieri, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecentottanta,

quattro Aiuti volanti di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecentoquaranta,

quattro Aiuti volanti di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire seicentoventi,

due Apprendisti gratuiti,

quattro Stradieri di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milledugentottanta,

quattro Stradieri di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millecentottanta,

otto Vice-stradieri con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecentosessanta,

cinque Volanti di strada di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecentoventi,

cinque Volanti di strada di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire seicento,

dodici Fa-servizi, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire dugentodieci,

due Fa-servizi soprannumerarii, gratuiti.

*Porte di Siena:*

due Inspettori, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire duemilacento,

sei Cassieri di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milleseicento,

dieci Cassieri di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millequattrocentoquaranta,

otto Sostituti cassieri, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecentottanta,

quattro Aiuti volanti di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecentoquaranta,

due Aiuti volanti di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire seicentoventi,

quattro Apprendisti gratuiti,

sei Stradieri di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milledugentottanta,

sei Stradieri di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millecentottanta,

dieci Vice-stradieri, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecentosessanta,

otto Volanti di strada di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecentoventi,

quattro Volanti di strada di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire seicento,

cinque Fa-servizi, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire dugentodieci,

dodici Fa-servizi soprannumerarii, gratuiti.

*Porte di Pisa:*

un Inspettore, con l'annuo stipendio di lire italiane millenovecento,

quattro Cassieri di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millecinquecento,

sei Cassieri di seconda classe,

con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milletrecentocinquanta, otto Sostituti cassieri, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecentoventi,

quattro Aiuti volanti di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecento,

quattro Aiuti volanti di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire cinquecentoventi,

quattro Apprendisti gratuiti,

quattro Stradieri di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milledugentoquaranta,

sei Stradieri di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millecentoquaranta,

dieci Vice-stradieri, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecento,

quattro Volanti di strada di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire seicentosesanta,

quattro Volanti di Strada di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire cinquecento,

dieci Fa-servizi, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire dugentodieci,

venti Fa-servizi soprannumerarii, gratuiti.

*Porte di Pistoia:*

un Inspettore, con l'annuo stipendio di italiane lire millenovecento, quattro Cassieri di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millecinquecento,

quattro Cassieri di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milletrecentocinquanta,

quattro Sostituti cassieri, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecentoventi,

quattro Aiuti volanti di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire settecento,

quattro Aiuti volanti di seconda classe, con l'annuo stipendio per cia-

scuno di italiane lire cinquecentoventi,

due Apprendisti gratuiti,

quattro Stradieri di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire milledugentoquaranta,

quattro Stradieri di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire millecentoquaranta,

quattro Vice-stradieri, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire novecento,

tre Volanti di strada di prima classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire seicentosesanta,

tre Volanti di strada di seconda classe, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire cinquecento,

otto Fa-servizi, con l'annuo stipendio per ciascuno di italiane lire dugentodieci,

due Fa-servizi soprannumerarii, gratuiti.

Art. 2. I cassieri alle porte delle nominate città e quelli fra i vice-cassieri e sostituti che fossero destinati a rimpiazzarli, oltre lo stipendio normalmente come sopra loro attribuito, percepiranno l'uno e mezzo per mille sugli incassi che si faranno alle porte delle rispettive città, e ciò a titolo di compenso per le perdite cui possono andare esposti nel maneggio della moneta plateale, più d'ogni altra ricorrente nella esazione frazionata del dazio consumo.

Art. 3. Il servizio di notte sarà esclusivamente prestato dai sostituti cassieri e dagli aiuti volanti, quanto al ceto dei ministri; e dai vice-stradieri e volanti di strada, quanto al ceto degli esecutori.

Tale servizio sarà obbligatorio per ciascuno degli impiegati chiamati a turno a prestarlo. In corresponsività di quello essi riceveranno una mercede per ogni nottata, nella misura che appresso:

i ministri, di italiane lire una e cinquanta centesimi nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo; e d'una lira italiana negli altri mesi;

gli esecutori, d'una lira italiana nei mesi come sopra dall'ottobre a tutto marzo, e di centesimi ottanta-cinque negli altri mesi.

Art. 4. Tanto la indennità dell'uno e mezzo per mille che la mercede pel servizio notturno non dovranno tenersi a calcolo a favore degli impiegati nel loro passaggio ad altri posti, nè cumularsi con lo stipendio per qualsiasi effetto, quello compreso delle pensioni.

Art. 5. Cessano, coll'attivazione dei ruoli normali di che nel presente Decreto, d'aver vita i ruoli fin qui in vigore per gli impiegati alle porte delle città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoia.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto a contare dal di 1° marzo 1860.

Dato in Firenze, il di quindici febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

**621. Nomina di tre Rappresentanti della Toscana nella Commissione legislativa sedente in Torino.**

18 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, per gli accordi de' Governi degli Stati del nuovo Regno italico, S. M. il Re abbia istituita in Torino una Commissione di giureconsulti delle diverse Province per proporre la unificazione delle leggi civili e criminali;

**Decreta :**

Art. 1. Sono nominati per la Toscana  
il cav. avvocato Leopoldo Galeotti,

Segretario della Consulta, Deputato all'Assemblea de'Rappresentanti della Toscana, e Consigliere di Stato in servizio straordinario;

l'avvocato Celso Marzucchi, Consigliere di Stato in servizio straordinario e regio Procuratore generale alla Corte suprema di cassazione;

l'avvocato Innocenzo Gigli, regio Procuratore generale alla Corte regia di Lucca.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li 18 febbraio 1860.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  
Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI

**622. Nuova Pianta del Personale presso i Tribunali militari.**

18 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il precedente Decreto del 4 febbraio stante, onde il Codice penale militare toscano del 9 marzo 1856 ed il Regolamento organico per i Tribunali militari toscani del 12 agosto dello stesso anno furono abrogati, adottando in sostituzione ai medesimi, con le modificazioni di che nel Decreto stesso, il Codice penale militare per gli Stati di S. M. il re Vittorio Emanuele, del 1° ottobre 1859;

E volendo ora provvedere al personale addetto al pubblico Ministero presso il Tribunale supremo di guerra ed i Tribunali militari territoriali, ed a quello delle rispettive Segreterie, e provvedere del pari all'amministrazione della giustizia penale militare in campagna;

**Decreta :**

Sono destinati e rispettivamente nominati agli impieghi che appresso gli infrascritti soggetti :

*Presso*

*il Tribunale supremo di guerra*

Cacioli Carlo ad Avvocato fiscale militare ff. di Avvocato generale militare ;

Pieri Almachilde ad Avvocato fiscale ff. di Sostituto all'Avvocato generale ;

Pistoi Cesare e Vegni Salvatore a Sostituti avvocati fiscali militari ;

Fortini Luigi a Segretario ;

Mariani Michele e

Nelli Francesco a Sostituti segretarii.

*Presso*

*il Tribunale militare permanente della Divisione territoriale di Firenze*

Fortini Scipione ad Avvocato fiscale militare ;

Scali Adolfo e Parigi Giulio a Sostituti avvocati fiscali ;

Baccinetti Antonio a Segretario ;

Caldeni Leopoldo e Tosi Giuseppe a Sostituti segretarii.

*Presso*

*il Tribunale militare permanente della Divisione territoriale di Livorno*

De Nobili Mario ad Avvocato fiscale militare ;

Bacci Emilio e Pacini Luigi a Sostituti avvocati fiscali ;

Sambaldi Giovanni a Segretario ;

Lolli Luigi e Bambagini Francesco a Sostituti segretarii ; e.

*Presso la 9<sup>a</sup> Divisione in Campagna*

Binazzi Ippolito, Sostituto avvocato fiscale, a ff. di Avvocato fiscale militare ;

Chelussi Antonio, Sostituto segretario, a ff. di Segretario ;  
tutti con le attribuzioni inerenti

al posto rispettivo e con gli stipendi determinati dalle annesse Tabelle, firmate dal Ministro della Guerra, le quali formano parte integrale del presente Decreto (1).

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li diciotto febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Guerra*

R. CADORNA

(1) Di queste Tabelle non ci fu dato aver copia. Però la Collezione Cambiagi (pag. 742-43) ha in proposito quanto segue :

• N.º 83 — 18 Febbraio 1860.

• *Parte integrale del Decreto del 18 Febbrojo 1860, contenente il Ruolo normale degli Impiegati ne' Tribunali militari toscani, combinato per modo che corrisponda alla classe cui appartenerebbero nei Tribunali militari sardi.*

#### **RUOLO NORMALE**

*Uffizio dell'Avvocato generale militare*

Stipendio annuo  
Lire italiane

• 1 Avvocato fiscale ff. di Avvocato generale militare .....	• 5000
• 1 Avvocato fiscale ff. di Sostituto all'Avvocato generale .....	• 4000
• 2 Sostituti avvocati fiscali militari .....	• 3500
• 1 Segretario .....	• 3000
• 1 Sostituto segretario .....	• 2000
• 1 <i>idem</i> .....	• 1500

*Tribunale militare Divisionale in Firenze*

• 1 Avvocato fiscale militare .....	• 4000
• 1 Sostituto avvocato fiscale .....	• 3000
• 1 <i>idem</i> .....	• 2500
• 1 Segretario .....	• 2500
• 1 Sostituto segretario .....	• 2000
• 1 <i>idem</i> .....	• 1500

*Tribunale militare Divisionale in Livorno*

• 1 Avvocato fiscale militare .....	• 4000
• 1 Sostituto avvocato fiscale .....	• 3000
• 1 <i>idem</i> .....	• 2500
• 1 Segretario .....	• 2500
• 2 Sostituti segretarii .....	• 1500

*Divisione in Campagna*

• 1 Sostituto avvocato fiscale ff. di Avvocato fiscale militare .....	• 3500
• 1 Segretario .....	• 2000

*Il Ministro della Guerra*

R. CADORNA

625. *Assegnazione di Cartelle del Debito pubblico per indennità della risoluzione dell'appalto dei Tabacchi.*

18 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 29 dicembre 1859, col quale scioglievasi per causa di necessità pubblica l'appalto sulla regalia del tabacco, già concesso al cavaliere priore Emanuele Fenzi, riservate le indennità di ragione;

E considerando che, mentre per effetto di questo scioglimento al real Governo non faceva debito altro rifacimento che dei danni intrinseci o reali, e non dei lucri sperati, le speciali circostanze dell'appalto e della Società costituitasi per condurlo, non che la veduta economica di mantenere in credito i capitali che si volgono alle nostre imprese consigliavano a temperare nell'applicazione il principio con riguardi equitativi;

Decreta:

Art. 1. La indennità riservata col citato Decreto del 29 dicembre 1859 sarà pagata ai portatori delle azioni emesse dal cavaliere Fenzi per l'appalto del tabacco, e all'appaltatore cavaliere Fenzi, nei modi e nelle quantità che appresso.

Art. 2. Ai portatori delle 4000 azioni di lire toscane 1000 l'una, pari a lire italiane 840, emesse dal cavaliere Fenzi e da corredare del suo *Visto*, saranno in cambio e dietro rilascio delle medesime consegnate dall'Ufficio del Debito pubblico 4000 cartelle al portatore, emesse dal regio Governo, di lire italiane 1680 l'una, pari a lire toscane 2000, fruttifere al 5 per 100 all'anno dal 1° gennaio 1860, garantite sulla regalia del tabacco in Toscana, e rimborsabili alla pari in nove anni a rate uguali per estrazione. Essi portatori riceveranno inoltre dallo stesso Ufficio del Debito pubblico lire italiane 21, pari a lire toscane 25, in denaro contante per ognuna delle 4000 azioni.

Il portatore dell'azione che dentro un mese da oggi ricusasse il beneficio della presente sistemazione non riceverà dal Governo altro che il rimborso dell'intrinseco capitale di lire italiane 840, pari a lire toscane 1000, per azione in contanti, salvo a ciascuno azionista l'esperienza dei diritti che credesse di avere.

Art. 3. All'appaltatore cav. Fenzi saranno dall'Ufficio del Debito pubblico consegnate cento di dette cartelle di lire italiane 1680, pari a lire toscane 2000 l'una; come gli restano abbandonati gli utili dell'appalto per il trimestre d'esercizio dall'ottobre al dicembre dello scorso anno 1859, sui quali nessuna pretesa potrà elevarsi dagli azionisti disinteressati nel modo espresso nell'articolo precedente.

Art. 4. Faranno debito dell'appaltatore verso il regio Governo lire italiane 3,444,000, pari a lire toscane 4,100,000, da rappresentare con tanto in essere o da valori a lui refettibili, sia per tabacchi, macchine, utensili, mobili, aumenti, miglioramenti di fabbriche ecc., sia pel deposito di lire italiane 504,000, pari a lire toscane 600,000, eseguito a garanzia del contratto; il tutto nei modi previsti dal rogito Spighi dell'11 luglio 1859 per la fine dell'appalto.

Art. 5. Dato che i titoli indicati nell'articolo precedente ammontino nel loro insieme (e così compreso il deposito delle lire italiane 504,000, pari a lire toscane 600,000, che cesseranno di esser fruttifere al 31 gennaio p.° p.°) a una somma maggiore di lire italiane 3,444,000, pari a lire toscane 4,100,000, la differenza in più dovrà pagarsi dal regio Governo al cav. Fenzi fino a lire italiane 420,000, pari a lire toscane 500,000, in contanti il 31 marzo prossimo, e per ogni eccedenza al di là delle lire italiane 420,000 in cartelle pel loro valore nominale. Dato all'inverso che i titoli, compreso sempre il deposito delle lire italiane 504,000, pari a lire toscane 600,000, non giungano a lire ita-

liane 5,444,000, pari a lire toscane 4,100,000, saranno per altrettanta somma consegnate all'appaltatore tante meno cartelle di quelle stategli stanziare nell'articolo 3; come ei dovrà rifare ogni ulteriore differenza in contante o in cartelle, da retrocedere al reale Governo.

Art. 6. Al regio Governo resterà accollato il contratto di fornitura del tabacco in foglia concluso il 29 aprile 1859 con le Case Guglielmo Hüffer e C. di Parigi, Schumaeher e C. di Baltimora, e Fratelli Kulenkampff di Brema; e più ogni altro contratto per forniture diverse e trasporti relativi all'appalto già stato combinato col cavalier Fenzi e fatto conoscere alla Direzione della regia Azienda.

Art. 7. Il cavaliere Amministratore generale delle regie Dogane e Aziende riunite è autorizzato a stipulare di concerto col cavalier Avvocato regio il contratto di transazione e liquidazione col cav. Fenzi e co' suoi azionisti sulle basi sopra enunciate.

Art. 8. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciotto febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

**624. Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di un Reparto delle Rendite ecclesiastiche fra i membri del Clero secolare.**

20 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

**Decreta:**

Art. 1. È istituita una Commissione per presentare al real Governo una proposta di reparto fra i sacerdoti del clero secolare cattolico di tutte

le rendite ecclesiastiche, seguendo le norme che verranno stabilite con successivo Decreto.

Art. 2. La Commissione dentro il futuro mese di agosto trasmetterà al real Governo la nota di tutti i parroci semplici, la congrua dei quali non giunge a italiane lire ottocento all'anno, ed il Governo somministrerà loro il supplemento fino a che non sia decretato il definitivo reparto delle rendite ecclesiastiche.

Art. 3. Sono nominati a comporre la detta Commissione i signori

Gargioli Girolamo, commendatore e consigliere di Stato;

Gasbarri Giuseppe, cav. Direttore del Debito pubblico;

Puccinelli Antonio, cav. Direttore del Censimento;

Bianchi don Brunone, canonico della Basilica Laurenziana;

Belli don Alessandro, abate della Badia di Firenze;

Mazzuoli avv. Fausto, professore di giurisprudenza civile nell'Istituto degli studi superiori in Firenze.

Art. 4. Il Ministro degli Affari ecclesiastici e quello delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li venti febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI

*Il Ministro degli Affari ecclesiastici*  
V. SALVAGNOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

**625. Devoluzione ai Cursori di Pretura dell'affissione degli Atti di Governo.**

22 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che pei cursori delle Delegazioni di Governo si è verificato troppo gravoso l'incarico attribuito ad essi dal combinato disposto degli ar-

ticoli 2 e 5 del regio Decreto de' 21 gennaio di questo anno, e che perciò rendesi necessario di procurare ai medesimi un qualche aiuto nel portarlo ad effetto;

**Decreta:**

Ritenuto nei cursori suddetti l'onere di affiggere le Leggi e i Decreti nel perimetro della Delegazione che rimane al di fuori del circondario delle Preture civili, i cursori di queste ultime dovranno affiggere nei luoghi compresi nel perimetro giurisdizionale delle Preture stesse le Leggi e i Decreti da pubblicarsi, facendo il referto di che nel rammentato articolo 5.

Questo referto dovrà trasmettersi dai Pretori civili ai Prefetti dei Compartimenti o ai Governatori di Livorno e dell'isola dell'Elba, secondo le località, onde per l'organo dei medesimi possa essere inviato immediatamente all'Archivio dei Decreti.

I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI

**626. Istituzione di un Archivio di Stato in Pisa.**

22 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come, dopo aver dotate le città di Firenze, Lucca e Siena di un archivio di Stato, non può negarsi un tal decoro e beneficio a quella di Pisa, città di grandi memorie e di grandi monumenti, e che è sede della principale Università toscana;

Considerando come sia conveniente l'assegnare all'Archivio pisano un edificio che corrisponda alla copia

dei documenti ed alla loro sicurezza, non meno che alla dignità della istituzione e del paese;

Veduto il rapporto del Prefetto di Pisa e del Soprintendente generale agli archivi dello Stato;

**Decreta:**

Art. 1. È istituito in Pisa un archivio di Stato, a somiglianza di quelli già istituiti in Firenze, in Lucca e in Siena.

Art. 2. La fabbrica che già servi all'Ufficio dei fossi, e in cui ora risiedono la sezione amministrativa della Prefettura di Pisa, la Deputazione dei fiumi e fossi, ed il Corpo degli ingegneri compartimentali, è data al nuovo Archivio pisano.

Art. 3. All'archivio di Stato in Pisa, costituito in tre divisioni, cioè

archivio diplomatico,

archivio della Repubblica,

archivio della città di Pisa du-

rante il Principato, saranno riunite:

a) le pergamene sciolte che si trovano negli archivi o istituti pubblici, applicando il Motuproprio sovrano del dì 31 dicembre 1778, che istituiva l'archivio diplomatico fiorentino;

b) gli Atti originali e le Deliberazioni e i carteggi degli Anziani di Pisa, che furono tolti dai Fiorentini nella prima e seconda soggezione della Repubblica pisana, ed ora si conservano nell'archivio centrale di Stato in Firenze;

c) l'archivio della Comunità di Pisa, tranne la parte moderna che serve alla presente Amministrazione municipale, a forma della Deliberazione di quel Magistrato del dì 15 febbraio 1860;

d) l'archivio della Prefettura fino al 1814;

e) l'archivio dell'Opera secolare della Primaziale, a forma della Deliberazione magistratale suddetta;

f) l'archivio degli Spedali riuniti, lasciando all'Amministrazione quella parte che le sarà strettamente necessaria;

g) l'archivio del Registro in quella parte che si riferisce all'antica gabella dei contratti;

h) l'antico archivio della Dogana;

i) l'archivio del soppresso Ordine di s. Stefano.

Art. 4. Il Soprintendente generale agli archivi dello Stato proporrà in seguito quelle riunioni per le quali si possa meglio raggiungere l'intenzione del Governo di costituire in Pisa un archivio di Stato composto di tutti i documenti storici che sono dispersi.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno, della Istruzione pubblica, e delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro dell'Istruzione pubblica*

C. RIDOLFI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

## 627. Riordinamento del Corpo sanitario militare.

22 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere al riordinamento del Corpo sanitario militare per guisa che, mettendolo in armonia con quello proprio al Corpo sanitario dell'Armata sarda, venga sempre più a raggiungersi la completa assimilazione delle due Armate;

Sulla proposizione del Ministro della Guerra,

Decreta:

Art. 1. Il Corpo sanitario sarà costituito

da un Consiglio superiore militare di sanità;

da un Personale di medici, far-

macisti e veterinarii distinti in classi, e da una Compagnia d'infermieri.

Art. 2. Il Consiglio superiore militare di sanità dovrà conservare la sua istituzione secondochè venne disposto coll'antecedente Decreto del 12 dicembre 1859.

Art. 3. Il Regolamento annesso, firmato dal Ministro della Guerra e che forma parte integrale del presente Decreto, determina normalmente il personale dei medici, farmacisti e veterinarii, non che la forza della compagnia degli infermieri, tanto pel tempo di pace quanto per quello di guerra, e determina pure le attribuzioni, li stipendi e le competenze rispettive.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventidue febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Guerra*

R. CADORNA

## REGOLAMENTO ORGANICO

DEL PERSONALE

PEL SERVIZIO SANITARIO MILITARE

### Capitolo 1. — Nozioni preliminari

§ 1. Il servizio sanitario militare è fra ogni altra cosa importantissimo, siccome quello che nasce da due supremi principii: dal principio della riconoscenza che la patria deve a'suoi difensori; dal principio della necessità politica di conservare, render sani e vigorosi all'Esercito i soldati.

Di qui segue che tal servizio viene a comprendere tutto quanto riflette sì alla salute del soldato, sì ai mezzi per torlo dalle infermità e per sanarlo dalle ferite, sì infine ai progressi dell'arte.

§ 2. La direzione del servizio sanitario militare incombe al Consiglio superiore militare di sanità, istituito con Decreto de'12 dicembre 1859, nel quale non viene indotta innovazione di nessuna maniera.

§ 3. Il personale di esecuzione consta di medici, farmacisti, infermieri e veterinarii.

### Capitolo II. — Dei Medici

§ 4. Il personale medico delle due Divisioni toscane (9 e 10) dell' Armata italiana dovrà constare, oltre quello addetto al Consiglio superiore militare, come appresso :

medici di divisione . . . . .	n°	2
» di reggimento	{ di 1 <sup>a</sup> classe »	8
	{ di 2 <sup>a</sup> classe »	12
» di battaglione	{ di 1 <sup>a</sup> classe »	15
	{ di 2 <sup>a</sup> classe »	20
» aggiunti . . . . .	»	10

Totale n° 67

e questi repartiti secondo lo Specchio di lettera A unito al presente Regolamento.

§ 5. Sul piede di guerra il personale dei medici militari potrà essere portato fino al numero seguente :

medici di divisione . . . . .	n°	2
» di reggimento	{ di 1 <sup>a</sup> classe »	12
	{ di 2 <sup>a</sup> classe »	16
» di battaglione	{ di 1 <sup>a</sup> classe »	30
	{ di 2 <sup>a</sup> classe »	30
» aggiunti . . . . .	»	15

Totale n° 105

repartiti come nello Specchio di lettera A sopra citato.

§ 6. Lo stipendio annuo dei medici militari resta fissato così :

medici divisionali	{ di 1 <sup>a</sup> classe Ln. 3600
	{ di 2 <sup>a</sup> classe » 3000
» di reggimento	{ di 1 <sup>a</sup> classe » 2700
	{ di 2 <sup>a</sup> classe » 2400
» di battaglione	{ di 1 <sup>a</sup> classe » 1700
	{ di 2 <sup>a</sup> classe » 1500
» aggiunti . . . . .	» 1300

§ 7. In tempo di pace i medici godranno della indennità di alloggio e mobilia corrispondente al loro grado di assimilazione nell' armata di terra ; quelli di marina godranno i vantaggi del corrispondente grado di assimilazione nell'armata di mare.

§ 8. In tempo di guerra i medici risentiranno i vantaggi loro assegnati dalle relative disposizioni.

§ 9. La gerarchia dei medici militari sarà come appresso :

medico aggiunto,
» di battaglione,
» di reggimento,
» di divisione,
» capo.

Le funzioni di medico-capo presso il Corpo di spedizione saranno di ordinario affidate ad uno degli ispettori del Consiglio superiore militare di sanità.

§ 10. Resta fissata la seguente assimilazione ai gradi militari :

medico divisionale a maggiore,
» di reggimento a capitano,
» di battaglione a luogotenente,
» aggiunto a sotto-tenente.

§ 11. I medici di battaglione, di reggimento di divisione sono distinti in due classi. Questa distinzione però è relativa solamente allo stipendio, e non ha nessuna influenza sulle destinazioni.

§ 12. Per l' ammissione dei medici aggiunti nel Corpo militare sanitario si richiedono i requisiti seguenti :

- essere italiano o naturalizzato italiano ;
- non oltrepassare il 30° anno di età ;
- essere celibe o, se ammogliato, sodisfare alle condizioni prescritte per i matrimoni degli uffiziali ;

d) comprovare di avere riportato il dottorato in medicina e chirurgia e la matricola in ambedue queste Facoltà nelle Università d'Italia ;

e) essere idonei al servizio militare, da comprovarsi per mezzo di visita diretta dal Consiglio superiore ;

f) subire un esame di concorso innanzi il Consiglio suddetto.

§ 13. I medici aggiunti sono nominati dal Capo del Governo sulla proposizione del Ministero della guerra.

§ 14. Per quelli di marina non potrà considerarsi definitiva la nomina se non previa una campagna di quattro mesi almeno a bordo di una regia Nave, durante la quale campagna l'uffiziale sanitario abbia dato prova di restare al mare.

§ 15. I medici aggiunti saranno per massima destinati al servizio degli ospedali militari. Potranno però in via di eccezione essere chiamati a far le veci di medico di battaglione, tanto presso i Corpi in stazione fissa quanto in occasione di raccolta di truppa ossivvero in tempo di guerra; con questo però che sieno dal Consiglio superiore dichiarati capaci a disimpegnare le relative incombenze.

§ 16. Il passaggio in ogni grado dalla 2<sup>a</sup> alla 1<sup>a</sup> classe ha luogo non altrimenti che per ordine di anzianità.

§ 17. L'avanzamento da un grado all'altro viene conferito in seguito di esame di concorso innanzi al Consiglio superiore di sanità militare.

§ 18. Saranno esclusi da ulteriore avanzamento

a) quei medici già in servizio, non abilitati nelle due Facoltà, che nel tempo assegnato non abbiano conseguita la matricola loro mancante;

b) quelli che, dopo essersi presentati per due volte consecutive all'esame di concorso, non abbiano riportata l'idoneità del grado superiore;

c) quelli che, invitati a detti esami, abbiano ricusato d'intervenirvi, salvo il caso di legittimi impedimenti che eglino dovranno giustificare.

§ 19. Il non essere in grado di recarsi all'Armata per constatati motivi di salute potrà divenir causa di esclusione.

§ 20. Quei medici militari che negli esami di concorso abbiano per due volte consecutive riportata l'idoneità del grado superiore sono dispensati dall'intervenire a nuovo esame, ed avranno diritto di essere promossi a loro turno senza altro esperimento.

§ 21. Per cuoprire le vacanze nei diversi gradi del Corpo sanitario devono chiamarsi all'esame di concorso per ogni posto vacante tre uffiziali del grado immediatamente inferiore, cioè due per anzianità ed uno a scelta, la quale potrà cadere anche su quelli della 2<sup>a</sup> classe, purchè abbiano gli anni di servizio prescritti, in conformità dell'articolo 23.

§ 22. In tempo di guerra però, e per quegli uffiziali sanitari soltanto che facciano parte dell'esercito combattente, non potendo l'avanzamento aver luogo per mezzo degli esami, seguirà a scelta, secondo i meriti che detti uffiziali si saranno acquistati facendo prova di

abilità, di zelo e di coraggio; e l'anzianità non verrà altrimenti calcolata che a merito eguale.

§ 23. La promozione deve sempre succedere nella 2<sup>a</sup> classe del grado immediatamente superiore, ed alle condizioni che appresso

a) nessuno può essere promosso medico di battaglione se non conta due anni di medico aggiunto;

b) nessuno può essere promosso medico di reggimento se non ha servito tre anni come medico di battaglione;

c) nessuno può essere promosso medico divisionale se non ha servito cinque anni come medico di reggimento.

§ 24. Il tempo prescritto per la promozione da un grado all'altro sarà ridotto a metà in tempo di guerra.

§ 25. Può essere derogato alle condizioni di tempo prescritte dagli articoli precedenti

a) per servizio od azione segnalata nell'esercizio dell'arte, debitamente giustificata;

b) per impossibilità di provvedere altrimenti ai posti vacanti nei quadri dell'armata in presenza al nemico.

§ 26. Restano soppressi i posti di medici sedentarii alle Piazze ed Istituti, eccetto il posto di medico dell'isola di Gorgona.

Tutti i medici saranno d'ora innanzi destinati al servizio dei Corpi e degli spedali, seguendo le varie vicende dei medesimi.

§ 27. Il vestiario dei medici, sì per l'armata di terra che per quella di mare, sarà quello in vigore nell'Armata sarda.

§ 28. Un Regolamento speciale determinerà i doveri, le attribuzioni e le regole di servizio dei medici militari.

### Capitolo III. — Dei Farmacisti

§ 29. In tempo di pace il personale dei farmacisti addetti al Corpo sanitario militare consisterà di

farmacisti di 1 <sup>a</sup> classe	n°	3
» di 2 <sup>a</sup> »	»	2
» di 3 <sup>a</sup> »	»	2

Totale n° 7

ripartiti secondo lo Specchio di lettera B unito al presente.

§ 30. Sul piede di guerra il personale dei

farmacisti potrà essere portato fino al numero seguente :

farmacisti di 1 <sup>a</sup> classe, n° 3
» di 2 <sup>a</sup> » » 6
» di 3 <sup>a</sup> » » 6

Totale n° 15

repartiti come nello Specchio di lettera B sopra citato.

§ 31. Lo stipendio annuo dei farmacisti è così stabilito :

farmacisti di 1 <sup>a</sup> classe Ln. 1800. —
» di 2 <sup>a</sup> » » 1200. —
» di 3 <sup>a</sup> » » 1000. —

§ 32. In tempo di pace i farmacisti godranno della indennità di alloggio e mobilia corrispondente al loro grado di assimilazione nell'armata; ed in tempo di guerra godranno i vantaggi loro assegnati dalle relative disposizioni.

§ 33. La gerarchia dei farmacisti è in relazione delle rispettive classi, per le quali resta fissata la seguente assimilazione ai gradi militari :

farmacisti di 1 <sup>a</sup> classe, capitano,
» di 2 <sup>a</sup> » , luogotenente,
» di 3 <sup>a</sup> » , sotto-tenente.

§ 34. L'ammissione dei farmacisti e la loro promozione nelle diverse classi sono da regolarsi con le norme stabilite nel precedente Capitolo per le ammissioni e promozioni dei medici.

§ 35. Uno dei farmacisti di 1<sup>a</sup> classe sarà nominato Direttore del laboratorio o deposito centrale, e godrà di un soprassoldo annuo di lire 200, attesa la maggiore fatica e la responsabilità alla quale viene sottoposto.

§ 36. Questo Direttore del laboratorio dipenderà direttamente dal Consiglio superiore di sanità militare per tutto ciò che si riferisce al servizio farmaceutico del laboratorio o deposito, mentre sarà soggetto alla soprintendenza e sindacato dell'Amministrazione militare per quanto riguarda la parte amministrativa e contabile.

§ 37. Sarà coadiuvato costantemente da un farmacista di 3<sup>a</sup> classe per tutto ciò che attiene alle operazioni e spedizioni farmaceutiche, non che per ciò che attiene alla scrittura, registri ed altro.

§ 38. Il vestiario dei farmacisti sarà quello in vigore nell'Armata sarda.

§ 39. Un Regolamento speciale determinerà i doveri, le attribuzioni e le regole di servizio dei farmacisti militari.

#### Capitolo IV. — Degli Infermieri militari

§ 40. Vi sarà una Compagnia di infermieri militari, col personale della quale dovrà esser provveduto al servizio degli ospedali ed all'ambulanza.

§ 41. La Compagnia infermieri militari in tempo di pace conterà di

Capitani . . . . .	n° 1
Luogotenenti . . . . .	» 3
Sotto-tenenti . . . . .	» 5
Forieri . . . . .	» 3
Sergenti . . . . .	» 5
Caporali . . . . .	» 10
Soldati esercenti la	{
medicheria	
farmacia	» 7
Infermieri . . . . .	» 119

Totale n° 161

repartiti come dallo Specchio di lettera C.

§ 42. Sul piede di guerra la Compagnia infermieri militari potrà constare di

Capitani . . . . .	n° 1
Luogotenenti . . . . .	» 3
Sotto-tenenti . . . . .	» 11
Forieri . . . . .	» 3
Sergenti . . . . .	» 10
Caporali . . . . .	» 12
Militi esercenti la	{
medicheria	
farmacia	» 10
Infermieri . . . . .	» 175

Totale n° 233

che saranno repartiti come nella seconda parte dello Specchio di lettera C sopra citato.

§ 43. La Compagnia infermieri militari godrà, tanto sul piede di pace quanto sul piede di guerra, il trattamento assegnato per la fanteria di linea.

I soldati esercenti la medicheria e farmacia godranno un soprassoldo di centesimi 10 al giorno.

§ 44. Il vestiario degli uffiziali, sott'uffiziali e soldati di questa Compagnia sarà simile a quello degli Infermieri sardi.

§ 45. La Compagnia infermieri è soggetta ai Regolamenti disciplinari in vigore nell'Esercito.

§ 46. Uno speciale Regolamento determinerà gli ulteriori doveri, attribuzioni e norme pel servizio degli infermieri militari.

Capitolo V. — *Dei Veterinarij*

§ 47. Il personale dei veterinarij sarà composto in tempo di pace di

veterinarij di 1<sup>a</sup> classe n° 3  
 » di 2<sup>a</sup> » » 4

—  
 Totale n° 7

repartiti come nel Quadro di lettera D.

Questo numero in tempo di guerra potrà essere aumentato secondo le occorrenze del servizio.

§ 48. Lo stipendio dei veterinarij è determinato

pel veterinario di 1<sup>a</sup> classe annue L. 1300.—  
 » di 2<sup>a</sup> » » » 960.—

oltre la indennità di alloggio e mobilia in corrispondenza del grado, ed una razione giornaliera di foraggio.

§ 49. Dopo dieci anni compiti di servizio nella

medesima qualità e paga, i veterinarij riterranno l'aumento di soldo, cioè:

veterinario di 1<sup>a</sup> classe Ln. 200. —  
 » di 2<sup>a</sup> » » 120. —

§ 50. Sul piede di guerra godranno le competenze di campagna in conformità delle relative disposizioni.

§ 51. Per l'assimilazione di grado militare i veterinarij di 1<sup>a</sup> classe saranno riguardati come luogotenenti ed i veterinarij di 2<sup>a</sup> classe come sotto-tenenti.

§ 52. L'ammissione dei veterinarij e la loro promozione alla 1<sup>a</sup> classe sono da regolarsi con le norme stabilite per i medici nel Capitolo II. del presente Regolamento.

§ 53. Il vestiario dei veterinarij sarà quello in vigore nell'Armata sarda.

§ 54. Un Regolamento speciale determinerà i doveri, le attribuzioni e le regole di servizio dei veterinarij militari.

Articoli 4 e 5 del Regol.

## REPARTO DEI MEDICI

Specchio A

DESTINAZIONE	SUL PIEDE DI PACE				SUL PIEDE DI GUERRA				OSSERVAZIONI	
	MEDICI				MEDICI					
	Divisionali	Di Reggimento	Di Battaglione	TOTALE	In capo	Divisionali	Di Reggimento	Di Batt. o Agg.		TOTALE
29° Reggimento di fanteria . . . . .	»	1	2	3	»	»	1	3	4	Dei medici di battaglione uno sarà addetto all'Artiglieria da campo, l'altro all'Artiglieria da piazza.
30° » . . . . .	»	1	2	3	»	»	1	3	4	
31° » . . . . .	»	1	2	3	»	»	1	3	4	
32° » . . . . .	»	1	2	3	»	»	1	3	4	
33° » . . . . .	»	1	2	3	»	»	1	3	4	
34° » . . . . .	»	1	2	3	»	»	1	3	4	
35° » . . . . .	»	1	2	3	»	»	1	3	4	
36° » . . . . .	»	1	2	3	»	»	1	3	4	
17° Battaglione bersaglieri . . . . .	»	»	1	1	»	»	»	1	1	
18° » . . . . .	»	»	1	1	»	»	»	1	1	
19° » . . . . .	»	»	1	1	»	»	»	1	1	
20° » . . . . .	»	»	1	1	»	»	»	1	1	
Gendarmeria . . . . .	»	1	1	2	»	»	1	1	2	
Artiglieria . . . . .	»	1	2	3	»	»	1	2	3	
Cavalleggeri Firenze . . . . .	»	1	1	2	»	»	1	1	2	
Cavalleggeri Lucca . . . . .	»	1	1	2	»	»	1	1	2	
Marina . . . . .	»	1	4	5	»	»	1	4	5	
Isola di Gorgona . . . . .	»	»	1	1	»	»	»	1	1	
Spedale divisionale di Firenze . . . . .	1	3	6	10	»	»	1	3	4	
» » di Livorno . . . . .	1	3	6	10	»	»	1	2	3	
» succursale di Portoferraio . . . . .	»	1	3	4	»	»	1	1	2	
Quartier generale . . . . .	»	»	»	»	1	»	1	1	2	
Due Ambulanze divisionali . . . . .	»	»	»	»	»	2	6	12	20	
Spedali temporarij . . . . .	»	»	»	»	»	»	4	16	20	
Riserva al Quartier generale . . . . .	»	»	»	»	»	»	1	2	3	
	2	20	45	67	1	2	28	75	105	

## REPARTO DEI FARMACISTI

DESTINAZIONE	SUL PIEDE DI PACE			SUL PIEDE DI GUERRA			OSSERVAZIONI
	FARMACISTI			FARMACISTI			
	Di 4 <sup>a</sup> classe	Di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe	Totale	Di 4 <sup>a</sup> classe	di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe	Totale	
Spedale divisionale di Firenze . .	1	1	2	»	1	1	
» » di Livorno . .	1	1	2	»	1	1	
» succursale di Portoferraio . .	»	1	1	»	1	1	
Deposito centrale di farmacia . .	1	1	2	1	2	3	
Quartier generale . . . . .	»	»	»	1	1	2	
Ambulanze divisionali . . . . .	»	»	»	»	2	2	
Spedali temporarii . . . . .	»	»	»	1	3	4	
Riserva al Quartier generale . .	»	»	»	»	1	1	
	3	4	7	3	12	15	

## REPARTO DELLA COMPAGNIA INFERMIERI

DESTINAZIONE	SUL PIEDE DI PACE										TOTALE GENERALE	
	UFFIZIALI				BASSA FORZA							
	Capo Comand.	Ten. Direttori	Sottotenenti	Totale	Ferrieri	Sergenti	Caporali	Esercenti		Infermieri		Totale
Deposito centrale . . . . .	1	»	»	1	»	»	»	»	2	2	4	5
Spedali divis. di Firenze e Livorno . .	»	2	4	6	2	4	8	6	4	100	124	130
Spedale succursale di Portoferraio . .	»	1	1	2	1	1	2	2	1	17	24	26
	1	3	5	9	3	5	10	8	7	119	152	161
SUL PIEDE DI GUERRA												
Deposito centrale . . . . .	1	»	»	1	»	»	»	»	2	2	4	5
Spedali divis. di Firenze e Livorno . .	»	»	2	2	»	2	2	2	2	40	48	50
Spedale succursale di Portoferraio . .	»	»	1	1	»	1	1	1	1	11	15	16
Quartier generale . . . . .	»	»	1	1	»	1	»	»	»	»	1	2
Due ambulanze divisionali . . . . .	»	»	2	2	2	2	2	2	2	32	42	44
Spedali temporanei . . . . .	»	3	4	7	»	3	6	3	3	84	99	106
Riserva al Quartier generale . . . . .	»	»	1	1	1	1	1	»	»	6	9	10
	1	3	11	15	3	10	12	8	10	175	218	233

## REPARTO DEI VETERINARI

DESTINAZIONE	VETERINARI			OSSERVAZIONI
	Di 1 <sup>a</sup> classe	Di 2 <sup>a</sup> classe	TOTALE	
Artiglieria da campo . . . . .	1	1	2	
Cavallegeri Firenze . . . . .	1	1	2	
Cavallegeri Lucca . . . . .	1	1	2	
Gendarmeria a cavallo . . . . .	»	1	1	
	3	4	7	

628. *Abolizione delle Tasse e degli Emolumenti relativi alla esecuzione di Sentenze de' Tribunali Sardi, Lombardi e dell' Emilia.*

22 febbraio 1860.

MINISTERO DI GIUSTIZIA E GRAZIA

CIRCOLARE

alle Autorità giudicarie

Illustrissimo signore,

Il regio Governo della Toscana avendo riportata, al seguito di analogo quesito, la sua considerazione sul Decreto emanato nel 20 settembre 1859, in ordine al quale le sentenze proferite dai Tribunali sardi, lombardi, parmensi, modanesi e romagnoli si debbono considerare, quanto alla loro esecuzione, come se fossero state pronunziate dai Tribunali toscani, ha creduto di dover dichiarare che, — siccome in virtù di una tale equiparazione è venuto a cessare il motivo per il quale coteste sentenze venivano prima di detta epoca sottoposte alla formalità *del regio Exequatur e dell' archiviazione*, così deb-

bono per necessaria conseguenza andare esenti anco dalla percezione di ogni tassa e dal pagamento di qualunque emolumento stabiliti dalle Leggi e Ordini preesistenti e che si pagava in dette occasioni per ottenerne la esecuzione in Toscana. — E quindi la produzione delle medesime in giudizio e la menzione di esse negli atti pubblici potrà farsi nello stesso modo e alla pari di quel che si pratica per le sentenze dei Tribunali toscani.

Tanto io debbo di superiore commissione parteciparle per di Lei notizia e regola, e perchè all' occorrenza possano essere da parte sua eseguite le sopra espresse dichiarazioni.

E pregando la di Lei gentilezza a darmi riscontro del ricevimento della presente Circolare, mi confermo con distinto ossequio

Di VS. Ill.<sup>ma</sup>

Dal Ministero di Giustizia e Grazia, li ventidue febbraio milleottocentosessanta.

Devotissimo Servitore

A. PESSUTI

Visto E. POGGI

### 629. Nuova formola di Giuramento della Guardia nazionale.

23 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Alla formola del giuramento stabilita nel Regolamento della Guardia nazionale, pubblicato nel 16 luglio 1859, è sostituita la seguente:

« Giuro di esser fedele al Re ed ai suoi Reali Successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di adempiere a tutti i miei doveri col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria ».

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitré febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

### 630. Divieto dello spaccio e della circolazione di alcune Stampe politico-religiose.

23 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i giornali *La Civiltà cattolica*, *L'Armonia della Religione colla Civiltà*, *Il Cattolico*, *Il Piemonte* e *Il Campanile* turbano le coscienze, confondendo le verità eterne della religione con i transitorii interessi mondani, oltraggiando con l'errore la fede e la civiltà, non risparmiando con le loro macchinazioni e con le loro contumelie nè i Popoli nè i Governi, e neppure il difensore di Roma istessa, il nostro augusto alleato Imperatore dei Francesi;

Considerando che contro queste armi e queste arti hanno necessità e diritto di premunirsi, più di ogni altro Stato, gli Stati dell'Italia centrale, per-

che da sè soli devono conservare la quiete pubblica e la forza per compire la loro impresa della indipendenza nazionale;

Decreta:

Art. 1. È proibito in Toscana l'ingresso e la circolazione

1° dei giornali intitolati *La Civiltà cattolica*, *L'Armonia della Religione colla Civiltà*, *Il Cattolico*, *Il Piemonte* e *Il Campanile*;

2° di ogni altro opuscolo politico-religioso pubblicato a Roma e negli altri luoghi tuttora sotto il governo della Corte romana.

Art. 2. Chiunque vendesse o diffondesse in Toscana tali giornali e opuscoli sarà punito con la carcere da uno a otto giorni e con la multa da cinquanta a trecento lire italiane. Di queste trasgressioni conosceranno in via sommaria i Delegati di Governo.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il ventitré febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro dell'Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

### 631. Estensione al fiume Sieve del diritto di caccia sopra gli animali acquatici.

23 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. La caccia col fucile agli animali acquatici e di ripa, permessa dal principio del divieto al 14 aprile inclusive, nei laghi, paduli, stagni e fiumi indicati nell'articolo 13, § 4, della Legge del 3 luglio 1856, potrà d'ora innanzi essere esercitata anco nel fiume Sieve.

Art. 2. I Ministri dell'Interno, delle Finanze e di Giustizia e Grazia sono

rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitrè febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*  
E. POGGI

632. *Aggiunta di quattro Membri alla Commissione sopra le Opere di restauro in santa Maria Novella.*

24 febbraio 1860.

IL MINISTRO

DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO  
E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti i rapporti della Commissione incaricata d' esaminare e referire sui lavori in corso d' esecuzione nella chiesa di santa Maria Novella, de' 3 e 18 febbraio corrente, coi quali viene espresso il desiderio che sia accresciuto il numero dei componenti della medesima;

Ordina:

Art. 1. Vengono aggiunti alla Commissione suddetta, nominata con Ordinanza de' 30 gennaio prossimo passato, i seguenti soggetti, cioè  
cav. ispettore Francesco Mazzei,  
prof. Antonio Ciseri,  
prof. Emilio Santerelli, e  
Emilio Burci, ispettore della regia Galleria delle statue.

Art. 2. Il Direttore generale dei lavori delle Fabbriche civili è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, li ventiquattro febbraio milleottocentosessanta.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

*Il Segretario generale del Ministero*  
F. CAREGA

633. *Istituzione nell' Accademia di Lucca di una Scuola di geometria grafica e di prospettiva elementare.*

27 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È fondata una Scuola di geometria grafica e di prospettiva elementare nell' Accademia delle belle arti di Lucca.

Art. 2. Lo stipendio assegnato alla suddetta Scuola è di scudi centoquarantaquattro annui, pari ad italiane lire ottocentoquarantasei e centesimi settantadue.

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventisette febbraio milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell' Interno*  
B. RICASOLI

*Il Ministro della pubblica Istruzione*  
C. RIDOLFI

634. *Dichiarazione di utilità pubblica per le Opere d' ingrandimento del Museo di fisica in Firenze.*

27 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, verificata la insufficienza del locale del regio Museo di fisica, esistente in Firenze, ai bisogni dello studio e della istruzione, rendesi necessaria l' ampliazione del medesimo, la quale non può conseguirsi senza l' acquisto della casa posta in via Romana, a confine col Museo, segnata col n° comunale 2305, di proprietà degli eredi della fu Giulia Lemmi nei Benelli Badossi;

Considerando che ricorrono tutti gli estremi perchè la suddetta espropriazione sia dichiarata opera di pubblica utilità;

Decreta:

L' espropriazione della casa descritta

di sopra per servire all'ingrandimento del locale del regio Museo di fisica in Firenze è dichiarata opera di pubblica utilità; e per la valutazione delle indennità relative saranno osservate le norme stabilite con la Legge de' 18 aprile 1857 concernenti la strada ferrata da Firenze al confine pontificio per Arezzo.

I Ministri di Giustizia e Grazia e della pubblica Istruzione sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventisette febbraio milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

635. *Assegnazione di una porzione del padule di Massaciuccoli per la coltivazione del Riso; scioglimento della Commissione sulle risaie nel Compartimento lucchese, e istituzione in sua vece di un Ispettore.*

29 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che accurati studi fatti negli ultimi due anni trascorsi ed una pressochè decennale esperienza hanno mostrato come le più depresse parti del padule o lago di Massaciuccoli, solite mantenere la loro umidità pur anche in parte della estate, non abbisognino di essere adacquate per vedervi prosperare la cultura del riso, e non abbiano tampoco necessità di essere per la salute pubblica rinfrescate con acque pure e correnti; conciossiachè le acque naturali del predetto lago, vive di per sè stesse e di polla, non siano affatto putride e non divengano putrescenti per la cultura del riso quante volte sia rispettata la idrografia del lago medesimo; e non volendo nè dovendo opporre alla doviziosa cultura del riso

se non se quei soli impedimenti i quali valgano a rimuovere ogni possibile offesa contro il più eminente interesse della pubblica salute;

Sul parere del Consiglio di Stato (Sezione dell'Interno),

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Ritenuta come scorta la pianta del padule o lago di Massaciuccoli che accompagna la Relazione dei 25 febbraio 1851, verrà sovr'essa tracciata la linea della terza più depressa porzione della seconda zona del padule o lago predetto, nella quale sembra che possa prosperare senza regolari irrigazioni la cultura del riso. E quando e per quanto ciò sia possibile, verranno altresì posti sul padule stesso limiti reali, che mostrino quale appunto sia la terza porzione della seconda zona antedetta.

Art. 2. Tracciata che sia la linea qui sopra discorsa, la Prefettura di Lucca potrà d'anno in anno gradatamente permettere la estensione della cultura del riso a tutta quanta la terza porzione di quella zona, senza altrimenti esigere dai richiedenti la facoltà di coltivarlo che abbiano a loro disposizione acque pure e correnti per irrigarlo.

Art. 3. Resta però fermo che la facoltà di coltivare il riso non può concedersi a coloro i quali volessero attuarla nella seconda porzione meno depressa di detta seconda zona, qualora non provino rigorosamente di avere i mezzi di irrigarla con acque pure e correnti, secondo quanto è prescritto all'articolo 6, lettera c, del vegliante Regolamento del di 1° settembre 1849.

Art. 4. Circoscritta che sia come sopra la terza porzione della seconda zona del padule di Massaciuccoli, nè altre risaie (eccettochè in quel padule) esistendo adesso nel Compartimento lucchese, rimarrà sciolta la Commissione medico-agraria sopra le risaie di quel Compartimento.

Art. 5. Alla Commissione antedetta sarà surrogato in quel Compartimento un Ispettore delle risaie, il quale avrà

incarico di informare le domande dei nuovi coltivatori, di vigilare acciò le nuove risaie non escano dai limiti prescritti, e di riferire non solo sopra tutte le violazioni della Legge ma ben anche sulle condizioni sanitarie dei luoghi abitati, limitrofi al lago, durante il tempo della cultura del riso, secondo le istruzioni che gli verranno date volta per volta dal Prefetto e secondo le norme di uno speciale Regolamento che il Prefetto proporrà senza indugio all'approvazione del Ministro dell'Interno.

Art. 6. Rimangono nel pieno loro vigore le Leggi sulle risaie de' 5 aprile 1842 e del 1° settembre 1849. Rimane altresì in vigore il regolamento sulle risaie del 1° settembre 1849<sup>(1)</sup>, salvo che in quelle parti le quali siano state derogate dal presente Decreto, da riferirsi ed applicarsi soltanto e per eccezione al padule o lago di Massaciuccoli.

Art. 7. Il Ministro dell'Interno è incaricato di provvedere alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventinove febbraio milleottocentesanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,*  
*Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Istruzione pubblica*  
C. RIDOLFI

### 656. Nuova proroga alla presentazione dei Progetti di ferrovie tra Firenze e la Romagna.

29 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 10 gennaio prossimo passato, col quale è assegnato il termine di quindici giorni a presentare al Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici studi di strade ferrate tra Firenze e le città della Romagna;

Visto l'altro Decreto de' 24 gennaio suddetto, con cui è prorogato il

termine stesso fino a tutto febbraio cadente;

Considerando che i rigori invernali hanno impedito l'esecuzione degli studi locali, specialmente nei passi appenninici;

**Decreta:**

Art. 1. Il termine fissato dal Decreto del 24 gennaio prossimo decorso per presentare al Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, studi per strade ferrate tra Firenze e le città della Romagna è prorogato dalla fine di febbraio cadente a tutto il mese di marzo prossimo futuro.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventinove febbraio milleottocentesanta (1).

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri,*  
*Ministro dell'Interno*  
B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*  
R. BUSACCA

(1) Del 29 febbraio venne anche resa la seguente notevolissima Circolare:

• MINISTERO DELL'INTERNO

• Circolare ai Prefetti

- Illustrissimo signore,
- Colla Legge sui Consigli distrettuali e compartimentali rimane compiuto nelle sue principali esplicazioni l'ordinamento amministrativo della Toscana, fondato sulla rappresentanza elettiva di tutti gli interessi legittimi. Accennare sommariamente il principio razionale che ha informato questo ordinamento, non mi sembra inutile ora che le nuove istituzioni debbono essere poste in atto e far prova di se stesse.
- Nel passato regime il Governo, assorbendo a poco a poco ogni atto della vita civile, aveva assunto la direzione assoluta di tutti gli interessi pubblici. Questo sistema, coll'impedire al cittadino ogni ingerenza che non fosse ufficio salariato, isteriliva tutte le forze morali del paese;
- e colla necessità dell'intervento governativo in ogni più lieve negozio cresceva a dismisura la mole dei piccoli affari, nei quali i più gravi ed importanti restavano sommersi.
- Intendimenti non pur diversi ma contrarii hanno animato le nuove riforme amministrative. Il Governo vuole abilitare il paese a governare se stesso, sembrandogli che questo sia il principio fondamentale di ogni libertà politica e civile. Con questo concetto ha preso le mosse dal primo nucleo d'interessi che si riscontri nelle umane società, il Comune; e lo ha costituito con quelle fran-

(1) Così in ambedue le edizioni ufficiali.

**637. Indizione di Comizi popolari per deliberare l'unione della Toscana al Regno costituzionale del Re di Sardegna o la costituzione di essa in Regno separato.**

1° marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del 20 gennaio, coi quali furono promulgati in Toscana lo Statuto costituzionale e la Legge elettorale del regno di Sardegna;

Visto il Decreto di S. M. il re Vittorio Emanuele, col quale sono convocati pel 25 marzo corrente i Collegi elettorali al fine di eleggere i Deputati al Parlamento nazionale;

Considerando che prima della riunione del Parlamento nazionale è necessario che la Toscana abbia un assetto definitivo;

Considerando che l'Assemblea toscana nel di 20 agosto 1859 deliberò

• chiegge che gli sono proprie. Mirando poscia alle relazioni  
• che più Comuni hanno fra loro, determinate da quella  
• divisione di vallate così naturale alla Toscana, ha creato  
• il Distretto, che sopra una più estesa periferia di terri-  
• torio forma una più larga consorzeria di interessati. Co-  
• muni e Distretti compongono il Compartimento il quale,  
• avendo un'amministrazione propria, costituisce un centro  
• a cui debbono far capo tutti gli interessi della provincia.  
• I rappresentanti dei Comuni, come ragion vuole, sono  
• eletti a libero suffragio di tutti i cointeressati alla co-  
• munita; dai Consigli comunali escono i rappresentanti  
• del Distretto, i quali hanno mandato a promuovere la  
• consorzeria coi vicini per cose di reciproca utilità; ed i  
• Consigli compartimentali si compongono dei delegati dei  
• Distretti, i quali debbono far valere gli interessi di queste  
• particolari aggregazioni di Comuni che si connettono con  
• quelli più generali della provincia.

• Così per una progressiva successione di Rappresentanze  
• locali tutto il paese sarà ordinato in sé e ricongiunto al  
• Governo, il quale per mezzo del Parlamento nazionale  
• darà unità politica ed amministrativa all'intero corpo  
• della nazione. Sotto il sindacato parlamentare il Potere  
• esecutivo dirigerà l'azione dei Consigli di Comune, di Di-  
• stretto e di Compartimento, perché ciascuno si mantenga  
• nei limiti delle proprie competenze e tutti si adoprino  
• alla prosperità generale dello Stato.

• Se la pubblica amministrazione ha per fine di conci-  
• liare l'interesse dei pochi con quello dei molti e l'inte-  
• resse dei molti con quello di tutti, mi sembra che l'ordi-  
• namiento instaurato fra noi abbia tutti i mezzi per sod-  
• disfarlo. Il Governo non è più una macchina amministra-  
• tiva, ma diviene un centro di direzione sapiente e di  
• tutela non vessatoria, illuminato dalle rimostranze degli  
• interessati e contenuto dal sindacato parlamentare.

con suffragio unanime la unione alla Monarchia costituzionale di Casa Savoia;

Considerando che ad avvalorare i voti dell'Assemblea giova ora il consultare direttamente il Popolo toscano con ogni ampiezza di forme legali, ed anche in confronto di un'altra proposta discussa in Europa, mentre si ha sicurtà che, qualunque sia il voto popolare, esso sarà rispettato e fatto rispettare;

Considerando che in questo modo si toglie ogni dubbio all'Europa sulla piena libertà dei voti precedenti e sulla sincerità e costanza della volontà nazionale;

In virtù dei poteri conferiti dall'Assemblea per il compimento dei suoi voti,

Decreta:

**Art. 4.** Il Popolo toscano è solennemente convocato nei Comizi i giorni 11 e 12 marzo 1860 per dichiarare

• Il Regolamento dei Comuni, fondato sopra leggi e  
• tradizioni preesistenti, ha potuto meglio determinare la  
• sfera di azione delle Rappresentanze comunali. Per i  
• Consigli di Distretto e di Compartimento, che sono cosa  
• nuova, la Legge non poteva procedere altrimenti che per  
• dichiarazioni generali; ma in quelle dichiarazioni si con-  
• tengono i germi dell'azione salutare che queste Rappre-  
• sentanze son chiamate ad esercitare. Usciti dal cerchio  
• angusto degli interessi comunali, i Consiglieri di distretto  
• e di compartimento dovranno provvedere, siccome fanno  
• i Consigli comunali, ma in una sfera di azione ognora  
• più estesa, principalmente all'economia, all'istruzione ed  
• alla beneficenza pubblica, diffondendo la prosperità e la  
• vita in tutte le parti dello Stato; senza che gli interessi  
• generali opprimano i particolari nè quelli prendano il  
• luogo dei primi, come era al tempo dei Municipii  
• autonomi.

• Lo sviluppo economico provinciale riguarda principal-  
• mente le opere nuove da costruirsi, le antiche da con-  
• servarsi o da correggersi, i mercati, le fiere, le associa-  
• zioni agrarie, le esposizioni di prodotti naturali e manu-  
• fatti. L'istruzione deve principalmente prendere di mira  
• le scuole popolari e le tecniche, affinché non vi sia vil-  
• laggio che non abbia le prime, e grossa terra o città che  
• non abbia le seconde. Quello che un Comune solo non  
• potrebbe fare, si otterrà dal concorso di più Comuni del  
• Distretto, i quali partecipando al beneficio concorreranno  
• alla spesa. Per la beneficenza è anche più largo il campo.  
• Esaminare gli istituti esistenti e proporre le riforme, se  
• si crede necessario; crearne dei nuovi; estendere a più  
• Comuni il beneficio che alcuni di essi ora rendono ad  
• una sola città; regolare in una parola la carità pub-  
• blica in modo che non vi sia vera miseria senza soc-  
• corso, nè in certi luoghi i sussidi caritatevoli alimentino

la sua volontà sulle due seguenti  
Proposte:

*Unione*

*alla Monarchia costituzionale  
del Re Vittorio Emanuele,*

ovvero

*Regno separato.*

Art. 2. Son chiamati a dare il voto tutti i Toscani che hanno compiuti i 21 anno e che godono dei diritti civili.

Art. 5. I Gonfalonieri ed i Collegi dei Priori prima del giorno 11 marzo formeranno una lista di tutti gli individui domiciliati nella Comunità da sei mesi e che abbiano compiuti gli anni 21.

A questo effetto invieranno alle parrocchie comprese nella rispettiva Comunità persone di loro fiducia per eseguire lo spoglio dei libri dello stato di anime di ciascuna parrocchia.

Gli acattolici che sono cittadini

toscani anderanno personalmente a darsi in nota all'Ufficio comunale del luogo ove dimorano.

Per gli Israeliti le cancellerie delle Università trasmetteranno le note degli individui, che si trovano nelle condizioni richieste per dare il voto, ai Gonfalonieri delle Comunità nelle quali dimorano.

Art. 4. Coloro che, non essendo iscritti sulle liste, faranno constare di avere le condizioni contemplate nell'articolo 2 saranno ammessi alla votazione.

Art. 5. Il suffragio sarà dato per schede a scrutinio segreto.

Art. 6. Lo scrutinio sarà aperto nel capoluogo di ogni Comunità nei due giorni sopra indicati, 11 e 12 marzo, dalle ore 8 del mattino sino alle 5 della sera.

I Gonfalonieri per mezzo di Notificazioni, da affiggersi ad ogni parrocchia, ecciteranno i cittadini a rendere il loro voto.

• l'ozio mentre in altri mancano affatto alla povertà più specchiata.

• Sopra questi gravissimi argomenti, nei quali si riassume tutta l'amministrazione provinciale, i Consigli distrettuali proponendo, i compartimentali deliberando, possono mettere il Governo nella via di condurre la pubblica amministrazione non solo secondo i voti dei cittadini ma colla stessa loro cooperazione. Dando così a tutti gli interessi locali una rappresentanza legittima, si otterrà l'intento di affezionare i cittadini ai luoghi ove nacquero od ove hanno censo e nome onorato, rendendoli operosi senza obbligarli ad essere funzionarii dello Stato. Per tal modo la vita privata nella provincia, non più perduta nell'ozio, potrà divenire esercizio di virtù civili ed utile preparazione alla vita pubblica dei Parlamenti; ed il Governo darà una educazione politica, degna dei tempi, per mezzo delle istituzioni assicuratrici della libertà.

• Questi principii mi sembrano tanto consentanei alla presente civiltà ed all'indirizzo che debbono prendere i governi degli Stati che io, anche nelle condizioni precarie in cui si trova la Toscana, non ho esitato a compiere quelle riforme amministrative che ne sono la logica esplicazione; persuaso che, quando il Parlamento nazionale darà leggi al nuovo Regno italico, vorrà piuttosto camminare per la via delle libertà comunali e provinciali che non per quella di una eccessiva centralizzazione di poteri. Confido inoltre che, se le nuove istituzioni faranno da noi buona prova, ne verrà un esempio autorevole che troverà sostenitori fra coloro ai quali gli elettori confideranno l'arduo mandato di costituire la nazione.

• Frattanto la Legge sui Consigli distrettuali e compartimentali non deve rimanere lettera morta fino al tempo stabilito per le adunanze annuali delle Rappresentanze

• provinciali. Quei termini varranno quando il paese sarà costituito in condizioni normali; oggi le nuove istituzioni vogliono essere poste in atto senza indugio, perchè i cittadini trovino in esse un fruttuoso esercizio di vita pubblica ed il Governo ne tragga la sperata cooperazione. • Ingiungo però alla S. V. di sollecitare i Consigli comunali ad eleggere quanto prima si può il loro rappresentante al Consiglio distrettuale, essendo mia intenzione di convocare i Consigli distrettuali almeno dentro il prossimo mese di marzo per poi far succedere la convocazione dei Consigli compartimentali appena i primi abbiano chiusa la loro sessione e trasmesse alle Prefetture le loro deliberazioni. E sebbene, per ciò che riguarda l'amministrazione provinciale, poco possano fare le nuove Rappresentanze del Distretto e del Compartimento, • convocale come saranno ad annata interrotta ed a bilancio ormai stabilito colle antiche forme, pure non credo che queste prime e straordinarie convocazioni riusciranno sterili di buoni effetti, se i Consigli distrettuali e compartimentali avranno giusto concetto dei loro doveri e dell'importanza dell'ufficio che sono chiamati ad esercitare.

• Questa Circolare servirà di norma alla S. V. non tanto per sollecitare l'elezione dei Consigli distrettuali quanto ancora per conoscere lo spirito col quale il Governo intende di procedere appena queste nuove Rappresentanze saranno convocate.

• Mi pregio frattanto di professarmi

• Li 29 febbraio 1860.

• Il Presidente del Consiglio dei Ministri

• e Ministro dell'Interno

• B. RICASOLI

Art. 7. I Gonfalonieri hanno facoltà di dividere il Collegio in quel numero di sezioni che crederanno conveniente.

Art. 8. I Gonfalonieri incaricheranno cinque Consiglieri comunali o, in mancanza di essi, cinque probi cittadini di presiedere ciascuna delle sezioni. Due almeno di questi si troveranno sempre presenti alla votazione. Essi potranno farsi assistere da segretarii da loro nominati.

Art. 9. Ogni votante deporrà nell'urna a ciò destinata una scheda manoscritta o stampata esprimente la sua volontà in questa formula:

*Unione alla Monarchia costituzionale  
del Re Vittorio Emanuele,*  
ovvero in quest'altra:

*Regno separato.*

Le schede portanti un'altra qualsiasi formula sono nulle.

Art. 10. Il votante prima di deporre la sua scheda nell'urna dovrà dichiarare il suo nome e cognome, che verrà notato da uno dei Consiglieri componenti il seggio o dal segretario.

Art. 11. Alle ore 5 pomeridiane del giorno 11 marzo l'urna sarà pubblicamente suggellata dai Consiglieri presidenti l'adunanza, i quali sono responsabili della sua custodia e della integrità dei sigilli durante la notte.

Art. 12. In ambedue i giorni i Consiglieri comunali presidenti l'adunanza faranno l'atto verbale dello scrutinio.

Art. 13. Chiuso lo scrutinio del giorno 12 marzo, le urne suggellate insieme coi processi verbali saranno accompagnate da due almeno dei Consiglieri alla Pretura nella cui giurisdizione civile è compresa la Comunità, e saranno consegnate al Pretore, il quale insieme con essi e pubblicamente fa lo spoglio dei voti.

Art. 14. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e soldati voteranno nelle rispettive località alla presenza di un Consiglio composto di tre ufficiali più elevati in grado o di due ufficiali i meno anziani nel grado inferiore. Chiuso lo scrutinio, l'urna suggellata insieme coi processi verbali, accompagnata da due ufficiali almeno, sarà trasportata

alla Pretura, nella cui giurisdizione civile accade la votazione, per gli effetti di che all'articolo 15.

Gli ufficiali, sotto-ufficiali e soldati che sono in campagna voteranno nel modo stesso. Il risultato dello scrutinio col processo verbale dell'adunanza sarà trasmesso dal Generale comandante la nona Divisione al Presidente della Corte suprema di cassazione di Firenze dentro il dì 14 marzo.

I reali Carabinieri, i soldati e reali Guardie di finanza, distribuiti in picchetti, voteranno alle singole Comunità dove risiedono.

Art. 15. I Pretori trasmetteranno immediatamente il processo verbale da loro firmato, che costata il risultato della votazione, al Prefetto o Sotto-prefetto del Compartimento, i quali li trasmetteranno immediatamente al Presidente della Corte suprema di cassazione di Firenze.

Art. 16. Il giorno 15 successivo la Corte di cassazione, ricevuti i processi verbali portanti i risultati degli scrutini parziali, ne farà lo spoglio generale in seduta pubblica, coll'assistenza del pubblico Ministero, e lo trasmetterà immediatamente al Ministro di Giustizia e Grazia.

Art. 17. Tutte le leggi e discipline che regolano le convocazioni elettorali pei Consigli comunali, a fine di garantire l'ordine e la libertà del voto, sono applicabili alle convocazioni presenti.

Art. 18. I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, il primo marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Istruzione pubblica  
e Ministro interino degli Affari esteri*

C. RIDOLFI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

*Il Ministro degli Affari ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI

*Il Ministro della Guerra*

R. CADORNA

*Il Segretario generale  
del Governo della Toscana*

Celestino BIANCHI

658. *Publicazione di un Regolamento per l'applicazione delle Leggi sarde sull'Avanzamento militare* (1).

4° marzo 1860.

**REGOLAMENTO**

**TITOLO I.**

*Gerarchia militare*

**CAPITOLO I.**

**Gradi che la costituiscono**

**ARTICOLO I.**

*Denominazione dei varii Gradi*

§ 1. La gerarchia militare consta dei gradi seguenti:

		Caporale
		Sott'uffiziale
Inferiori	Subalterni	Sotto-tenente
		Luogotenente
		Capitano
Uffiziali	Superiori	Maggiore
		Tenente colonnello
		Colonnello
Generali		Maggior generale
		Luogotenente generale
		Generale d'armata.

**CAPITOLO II.**

**Gerarchia degl'Impieghi nei gradi di Caporale e di Sott'uffiziale.**

**Anzianità**

**ARTICOLO II.**

*Impieghi annoverati nei gradi di Caporale e di Sott'uffiziale — Superiorità*

§ 2. Nei gradi di caporale e di sott'uffiziale sono annoverati diversi impieghi, gli uni agli altri superiori.

§ 3. La superiorità d'impiego o anzianità di grado conferisce il medesimo diritto di comando e la stessa autorità della superiorità di grado.

(1) Questo Regolamento, emanato in esecuzione dell'articolo 2 del Decreto 21 ottobre 1859, n° 384 (pag. 303), non si trova che nella Collezione Cambiagi. Malgrado le indagini praticate nell'Archivio di Stato in Firenze e in quelli del Ministero di guerra in Torino, non ci consta che sia stato preceduto da apposito Decreto di approvazione.

**ARTICOLO III.**

*Gerarchia degl'Impieghi*

§ 4. La gerarchia degl'impieghi nei gradi di caporale e di sott'uffiziale consta dei seguenti:

Caporali	}	Caporale di Compagnia o di Amministrazione, a cui sono pareggiati i caporali tamburini o trombettieri, i caporali armajoli ed i caporali falegnami;
		Caporale maggiore;
		Sergente di Compagnia o di Amministrazione, a cui sono pareggiati i capi operai;
Sott'uffiziali	}	Foriere di Compagnia o di Amministrazione;
		Foriere maggiore.

§ 5. I tamburini e trombettieri maggiori e i capi-musica hanno il grado di sott'uffiziale e sono pareggiati nell'impiego ai forieri; dopo 10 anni di servizio di tale qualità possono esserlo ai forieri maggiori (a).

**ARTICOLO IV.**

*Specialità*

§ 6. Sono anche annoverati

1° nel grado di sott'uffiziale, gl'impieghi  
a) di Guardarme, il quale è superiore a qualunque altro impiego nel grado di sotto-uffiziale (b);

b) di Maresciallo d'alloggio dei Carabinieri reali, il quale è superiore ad ogni altro impiego di sott'uffiziale, riservatone quello di Guardarme;

c) di Brigadiere nei Carabinieri reali, il quale è inferiore a quello di sergente.

2° Nel grado di caporale

a) l'impiego di Vice-brigadiere dei Carabinieri reali, che è superiore ad ogni impiego nel grado di caporale;

b) i semplici Carabinieri reali, i quali sono inferiori ai caporali.

(a) Finchè nello esercito Toscano esistono gli attuali Capi-musica, che già rivestono il grado di Aiutante sotto-uffiziale, sarà loro conservato tal grado, corrispondente a quello di foriere maggiore nell'Armata sarda (Vedi Documenti ministeriali 14 novembre 1859).

(b) Questo grado ed impiego, che per ora non esiste, potrà essere conferito in seguito.

## ARTICOLO V.

*Anzianità dei Caporali e Sott'ufficiali*

§ 7. I caporali e sott'ufficiali, che esercitano lo stesso impiego od impieghi al loro proprio ragguagliati in conformità all'articolo III, sono classificati fra loro secondo l'ordine di anzianità nell'impiego; la quale deve computarsi dal di in cui la nomina è annunciata con Ordine del giorno.

§ 8. A parità di annunzio di nomina nell'impiego, l'anzianità è determinata dalla data della nomina al grado loro; e a parità di questa,

a) l'anzianità dei sott'ufficiali è determinata dalla nomina al grado di caporale;

b) l'anzianità dei caporali è determinata dalla data di ammissione, ed a parità di questa, da quella di nascita, e se finalmente ancor questa risultasse uguale, l'anzianità in questione sarà deferita alla sorte.

## CAPITOLO III.

**Anzianità degli Ufficiali**

## ARTICOLO VI.

*Regole generali*

§ 9. Gli ufficiali di un medesimo grado sono classificati fra loro secondo la maggiore o minore anzianità nel grado.

§ 10. L'anzianità si determina dalla data della nomina, dedotto però quel periodo di tempo che a tenore della Legge sull'avanzamento (articolo 31) non deve esser valutato.

§ 11. Per operare tale deduzione in guisa che l'anzianità dell'uffiziale apparisca sempre in modo certo, si sottrae dalla data della nomina un periodo di tempo equivalente a quello scorso nella condizione anzidetta, e si computa quindi la sua anzianità dalla nuova data che ne risulta.

Tale nuova data e la nuova sede di anzianità che quindi è assegnata all'uffiziale è sempre indicata nel Dispaccio ministeriale che annunzia la destinazione di lui ad un Corpo.

§ 12. L'anzianità tra gli ufficiali nominati nello stesso giorno è determinata dalla data della nomina al grado immediatamente inferiore, e così di seguito fino al grado di caporale, salvo il disposto dal seguente articolo VII.

## ARTICOLO VII.

*Sottotenenti provenienti dagli Allievi degli Istituti militari*

§ 13. Fra i sotto-tenenti nominati nello

stesso giorno, e provenienti dagli allievi dei militari Istituti, l'anzianità è determinata dall'ordine dei punti di merito rispettivamente conseguiti nell'uscita.

L'anzianità fra i sotto-tenenti di Artiglieria e del Genio nominati nello stesso giorno, ed ammessi (qualora esista) nella scuola d'applicazione, è determinata all'epoca della loro promozione a luogotenente, secondo l'ordine dei punti di merito conseguiti negli esami d'uscita da detta scuola. Nel caso d'uscita anticipata dalla scuola medesima senza che abbiano avuto luogo i mentovati esami, l'anzianità loro è determinata come nelle altre Armi.

§ 14. Fra i sotto-tenenti nominati nello stesso giorno dalla categoria dei sott'ufficiali e da quella degli allievi l'anzianità è determinata dall'ordine dei turni loro rispettivamente assegnati nella nomina. Nell'assegnazione di tali turni si osserva rispetto ai sotto-ufficiali l'ordine di anzianità nel grado, e rispetto agli allievi l'ordine indicato al § precedente. Il numero e la serie di ciascun turno sono espressi nel Decreto di nomina.

**TITOLO II.***Avanzamenti nell'Esercito attivo in tempo di pace*

## CAPITOLO I.

**Disposizioni comuni all'Avanzamento di qualunque grado**

## ARTICOLO VIII.

*Regole generali*

§ 15. Secondo la Legge sull'avanzamento (articolo 37), non possono, salvo il caso di giubilazione, farsi nomine a gradi od impieghi quando non esistano nei quadri le occorrenti vacanze, nè possono esser conferiti gradi senza impieghi o superiori all'impiego, nè gradi onorarii, nè gradi fuori dei Quadri dell'esercito.

§ 16. Sono considerate rispetto all'avanzamento come Armi distinte, nel servizio attivo,

- a) i Carabinieri reali;
- b) la Fanteria (compresi i Bersaglieri, gl'Infermieri e la Compagnia di correzione);
- c) la Cavalleria;
- d) il Corpo reale di Stato maggiore;
- e) il Corpo reale d'Artiglieria;
- f) il Corpo reale del Genio;
- g) il Treno d'armata.

§ 17. E quando, per l'applicazione dell'articolo 36 della Legge d'avanzamento, venga ordinata la traslocazione di un militare dall'una all'altra arma (eccettuati i casi contemplati ai §§ 76, 82, 90) o, trattandosi di Carabinieri reali, dall'una all'altra arma, i militari traslocati conservano l'anzianità che avevano nell'Arma o Corpo da cui provengono.

## CAPITOLO II.

### **Avanzamento dei Soldati, Caporali e Sott'ufficiali**

#### SEZIONE I.

#### *Disposizioni generali*

##### ARTICOLO IX.

#### *Epoca per le Nomine*

§ 18. In tempo di pace, le nomine ai gradi ed impieghi di caporale e di sott'uffiziale, ed il passaggio dei soldati dalla 2<sup>a</sup> alla 1<sup>a</sup> classe succedono nel dì primo d'ogni mese, eccettuati i casi straordinarii nei quali venga altrimenti determinato.

##### ARTICOLO X.

#### *Esclusioni*

§ 19. Nessun soldato può esser promosso caporale mentre ha la qualità di attendente (uomo di confidenza) o prima che siano scorsi sei mesi da che ne abbia cessato per far servizio in una compagnia.

§ 20. Questa disposizione non riguarda il semplice passaggio dalla 2<sup>a</sup> alla 1<sup>a</sup> classe.

§ 21. Nessuno poi che sia stato riconosciuto di diserzione all'estero, o recidivo di furto, di malversazione, di grave mancanza contro l'onore o contro i costumi, può esser promosso ai gradi od impieghi di caporale o di sott'uffiziale.

##### ARTICOLO XI.

#### *Passaggio dei Soldati alla 1<sup>a</sup> Classe*

§ 22. I soldati di 1<sup>a</sup> classe (nella quale denominazione sono compresi gli scelti della fanteria e gli appuntati della cavalleria) sono nominati dal Comandante del Corpo, sulla proposta dei capitani.

§ 23. La nomina loro avviene in ogni compagnia per ordine di anzianità fra i soldati che

contano almeno un anno di servizio e che per istruzione e condotta ne sono meritevoli.

##### ARTICOLO XII.

#### *Nomine ai gradi ed impieghi di Caporale e di Sott'uffiziale*

§ 24. La nomina ai gradi ed agli impieghi di caporale e di sott'uffiziale è riservata al Comandante del Corpo; e succede sempre a scelta fra i candidati iscritti nel Quadro per l'avanzamento, di cui trattano i §§ 118 e 119.

§ 25. Prima di nominare uno di tali candidati all'impiego di foriere in una compagnia, il Comandante del Corpo sente l'avviso del Comandante di essa; e così pur fa egli rispetto al relatore del Consiglio di amministrazione, qualora si tratti di nomina agli impieghi di caporale, sergente o foriere di amministrazione.

§ 26. La scelta del caporale da destinare in ogni compagnia in sussidio del foriere per lavori di scrittura è fatta dal capitano fra i caporali della compagnia e rassegnata per la via gerarchica all'approvazione del Comandante del Corpo.

#### SEZIONE II.

### *Idoneità ai diversi Gradi ed Impieghi*

##### ARTICOLO XIII.

#### *Disposizione comune ai diversi Gradi ed Impieghi*

§ 27. Nessuno può esser promosso ad impieghi nei gradi di caporale o di sott'uffiziale se non conosca e sia capace di esercitare le funzioni a tale impiego assegnate dai Regolamenti di disciplina, di esercizio, di evoluzione, di servizio delle piazze, di servizio in campagna e di amministrazione, e non conosca eziandio le principali disposizioni del Codice penale militare.

##### ARTICOLO XIV.

#### *Grado ed Impieghi di Caporale*

§ 28. I caporali di compagnia o di amministrazione sono scelti fra i soldati che

- a) abbiano servito un anno come comune (articolo 2 della Legge d'avanzamento);
- b) sappiano leggere, scrivere e discretamente conteggiare;
- c) siano (secondo l'arma) ammessi alla

scuola di battaglione o di squadrone od alla 1ª classe d'istruzione, e capaci di dare alle reclute i primi ammaestramenti.

§ 29. I caporali d'amministrazione devono inoltre avere speciale abilità nei lavori di scrittura.

§ 30. I caporali maggiori sono scelti nei caporali che come tali abbiano servito tre mesi in una compagnia.

#### ARTICOLO XV.

##### *Grado ed Impieghi di Sott'uffiziale*

§ 31. I sergenti sono scelti fra i caporali e caporali maggiori che

a)entino un anno di servizio di caporale (articolo 3 della Legge d'avanzamento);

b) possedano in grado superiore tutte le istruzioni teoriche e pratiche che, secondo l'arma, sono necessarie ai caporali;

c) siano capaci, secondo l'arma, di ammaestrare le reclute e di comandare un plotone od altra corrispondente frazione di truppa.

§ 32. I sergenti di amministrazione devono inoltre avere speciale abilità nei lavori di scrittura e conoscere gli elementi della grammatica e della contabilità.

§ 33. I forieri ed i forieri maggiori sono scelti fra i sott'ufficiali dell'impiego immediatamente inferiore che

a)entino un anno di servizio in tale impiego;

b) possedano in grado superiore tutte le cognizioni teoriche e pratiche che si richiedono nello impiego istesso, secondo l'arma.

§ 34. I caporali ed i sergenti di amministrazione non possono esser promossi ad impiego superiore se nel tempo di servizio richiesto per tal promozione non contano tre mesi di servizio in una compagnia, i primi come caporali, i secondi come sergenti.

#### SEZIONE III.

##### *Specialità*

#### ARTICOLO XVI.

*Caporali falegnami, Caporali tamburini e trombettieri, Tamburini e Trombettieri maggiori, Capi-musica, Armajoli e Capi operai.*

§ 35. L'impiego di caporale falegname è

conferito ad un caporale della compagnia o ad un soldato che abbia il servizio e le qualità richieste per esser caporale.

§ 36. Gli impieghi di caporale tamburino o di caporal trombettiere sono conferiti a tamburini e trombettieri e sussidiariamente anche a soldati: gli uni e gli altri cheentino un anno di servizio ed abbiano le qualità per tal fine necessarie.

§ 37. I tamburini maggiori ed i trombettieri maggiori sono scelti indistintamente nei caporali ed anche nei soldati che sieno pareggiati a simile impiego (articolo 4 della Legge d'avanzamento).

§ 38. I capi-musica sono scelti nei musicanti, ed i capi operai non contemplati al § 40 fra i militari appropriati a tale impiego; gli uni e gli altri possono anche esserlo fra persone estranee alla milizia, che si sottopongono all'arruolamento stabilito (articolo 4 della Legge d'avanzamento).

§ 39. Gli impieghi mentovati nei §§ 36, 37 e 38 essendo speciali, possono essere conferiti anche a militari che non sieno iscritti sul quadro per l'avanzamento.

§ 40. Sono tratti

a) i caporali armaioli dalla compagnia delle maestranze del Corpo reale d'artiglieria;

b) i capi armaioli o dagli stessi caporali armaioli o dalla detta compagnia;

c) i capi morsaio o dagli armaioli che facciano prova di abilità nell'arte del morsaio, oppure anche da morsaio non militari che, sottoponendosi all'arruolamento, facciano prova di abilità nelle due arti di morsaio e di armaiolo.

#### ARTICOLO XVII.

*Soldati di 1ª Classe - Caporali e Sott'ufficiali retrocessi, remossi o cassati*

§ 41. I soldati di 1ª classe stati remossi alla 2ª non sono riammessi alla 1ª nè altrimenti promossi se non che dopo scorso un anno dalla succeduta loro remozione.

§ 42. I sott'ufficiali e caporali che per solo difetto di capacità sieno fatti retrocedere in un grado od impiego inferiore ritornano nella stessa sede di anzianità che occupavano prima di esser promossi.

§ 43. I sott'ufficiali e caporali stati remossi semplici soldati o cassati (per sentenza) per mo-

tivi diversi da quelli contemplati al § 21 non possono esser nuovamente promossi secondo le norme e la progressione stabilita dal presente Regolamento se non dopo scorso un anno dal dì della seguita remozione o cassazione.

§ 44. L'anzianità nei gradi ed impieghi che successivamente loro siano riconferiti fa tempo dal dì della nuova loro nomina.

§ 45. Nell'anno accennato ai §§ 41 e 43 non è computato il tempo durante il quale il militare remosso scontò la pena cui fu condannato, nè il tempo generalmente che secondo la Legge non sia da valutare per l'avanzamento.

#### ARTICOLO XVIII.

*Soldati di 1<sup>a</sup> classe e Caporali in congedo illimitato, Caporali e Sott'ufficiali assolutamente congedati, che ritornano al Servizio.*

§ 46. I soldati di 1<sup>a</sup> classe ed i caporali che vanno in congedo illimitato vengono surrogati nella classe o grado loro sotto le armi; ma i medesimi ne conservano i distintivi.

§ 47. Quando poi siano richiamati sotto le armi, occupano le vacanze che già esistono o siano per succedere dopo il loro arrivo nella classe o grado loro, tuttavolta risultino meritevoli di esservi conservati e siano stati premurosi di recarsi sotto le bandiere.

Non essendovi vacanze, ricevono la paga del grado o della classe inferiore fino a che non vi sieno posti vacanti.

§ 48. Il tempo scorso in congedo illimitato non è computato ai caporali per l'anzianità loro nel grado.

§ 49. I caporali e sott'ufficiali assolutamente congedati non possono essere riammessi nell'esercito che come semplici soldati (ed occupano quindi fra i soldati quella sede di anzianità che loro spetta a seconda dei loro servizi).

#### ARTICOLO XIX.

*Carabinieri Reali,*

*Compagnia di correzione, Infermieri*

§ 50. Nei carabinieri reali l'ammissione a carabiniere, l'anzianità e l'avanzamento agli altri gradi ed impieghi continua ad esser regolata secondo le norme speciali di quell'arma, in quanto non siano contrarie alla Legge sull'avanzamento.

§ 51. Gli avanzamenti fra i graduati di bassa forza della Compagnia di correzione saranno regolati con speciale successiva Disposizione.

§ 52. Quanto agl'infermieri militari, l'avanzamento nei gradi ed impieghi di caporale e di sott'uffiziale succede

a) per il grado di caporale, a nomina del Comandante la compagnia, dietro le informazioni (quando occorra) dei Direttori degli spedali presso i quali disimpegnano il loro servizio;

b) per le promozioni al grado di foriere e di sergente, il Comandante la compagnia potrà proporre al Ministero della guerra quelli fra i sergenti o caporali infermieri che ravviserà atti per tali funzioni.

### CAPITOLO III.

#### Avanzamento ai gradi d'Uffiziale

##### SEZIONE I.

#### Disposizioni generali

##### ARTICOLO XX.

*Nomina degli Ufficiali nei varii Gradi e loro Destinazione*

§ 53. Ha luogo per Decreto del Governo, sulla proposta del Ministro della guerra,

a) la nomina a qualunque grado di uffiziale in un'Arma;

b) la traslocazione degli uffiziali dall'una all'altra Arma nei casi in cui essa è permessa, giusta la Legge d'avanzamento ed il presente Regolamento;

c) la nomina alla carica di Comandante d'un Corpo;

d) il collocamento in aspettativa e la riammissione degli uffiziali di tale categoria al servizio effettivo, non che l'ammissione degli uffiziali sospesi a concorrere per tale riammissione, a termine del § 234.

§ 54. Ha luogo per Determinazione del Ministro della guerra, approvata dal Governo,

a) la destinazione degli uffiziali nuovi nominati agli impieghi vacanti nei varii Corpi dell'Arma loro;

b) la traslocazione degli uffiziali dall'uno all'altro Corpo nella stessa Arma;

c) il passaggio alla 1<sup>a</sup> classe dei luogotenenti e capitani di 2<sup>a</sup> classe;

d) la nomina a quelle funzioni speciali

che importino variazione nello stipendio o nei vantaggi al medesimo annessi.

Gli allievi dei militari Istituti promossi non sono mai destinati nei Carabinieri reali, nella Compagnia di correzione, nel Treno d'armata e negli Infermieri militari.

§ 55. La destinazione agl'impieghi di Aiutante maggiore o Direttore dei conti (quando non importano variazione nello stipendio o nei vantaggi), di Capitano o di Ufficiale di massa, di amministrazione o di matricola ha luogo per semplice Determinazione del Ministro della guerra.

#### ARTICOLO XXI.

##### *Epoca delle Promozioni.*

##### *Riconoscimento degli Ufficiali*

§ 56. Le promozioni ai gradi di ufficiale in tempo ordinario di pace succedono una o due volte l'anno; il che però non toglie che possano aver luogo più frequentemente, secondo l'urgenza dei casi e l'importanza delle vacanze avvenute.

§ 57. Nessuno ufficiale può essere riconosciuto nel suo grado ed impiego finchè la sua nomina non sia stata ufficialmente notificata.

#### ARTICOLO XXII.

##### *Vacanze devolute all'Avanzamento*

§ 58. Le vacanze nei gradi di ufficiale che avvengono nei quadri dell'esercito attivo sono accomunate per arma ed occupate per via d'avanzamento; salvo i casi contemplati nei precedenti articoli, e segnatamente a quelli 27, 28, 29, 30 e 33.

§ 59. L'avanzamento al grado di sottotenente ed ai gradi superiori a quello di maggiore ha sempre luogo a scelta (articoli 14, 18 e 19 della Legge d'avanzamento).

Per gli altri gradi ha luogo per anzianità od a scelta, secondochè è più particolarmente indicato per ciascun grado od arma dalla seconda Sezione del presente Capitolo.

§ 60. Nei casi in cui, giusta la disposizione degli articoli 5, 25, 26, 27, 28, 29 e 33 del presente Regolamento, le vacanze sono repartite per turni, ogni vacanza è devoluta, di mano in mano che avviene, al turno che le spetta, ed occupata secondo che esso turno richiede.

§ 61. Non sono però computati nelle va-

canze esistenti gl'impieghi degli ufficiali sospesi, a tenore dell'articolo 15 della Legge sullo stato degli ufficiali, durante il primo anno della sospensione; salvo che abbiano dovuto essere surrogati nel loro impiego, a norma pure dello stesso articolo 15.

In quest'ultimo caso tali ufficiali venendo riammessi entro l'anno in servizio effettivo, occuperanno fuori turno la prima vacanza che esista nel loro grado ed arma.

§ 62. Gl'impieghi prodotti dall'ampliamento dei quadri esistenti o dalla creazione di nuovi quadri sono accomunati con le altre vacanze esistenti nell'arma rispettiva ed occupati secondo le stesse norme; salvo il disposto dei §§ 93 e 94 del presente Regolamento.

#### ARTICOLO XXIII.

##### *Avanzamento di Anzianità*

§ 63. L'avanzamento per anzianità è concesso all'ufficiale che si trova più anziano del grado immediatamente inferiore. Tale ufficiale deve essere

a) in servizio effettivo ed iscritto sul quadro generale per l'avanzamento, secondo che prescrive l'articolo 43 di questo Regolamento;

b) in aspettativa per una delle cause divise nel § 236 del presente Regolamento, purchè abbia fatto prova della sua idoneità;

c) o prigioniero di guerra, ma colle condizioni e riserve mentovate al § 189 di questo Regolamento.

§ 64. Gli ufficiali in aspettativa per cause non contemplate al § precedente e riammessi in servizio effettivo non possono essere promossi per anzianità che pel caso di occupare vacanze devolute alla medesima e avvenute dopo la loro riammissione, purchè siano stati iscritti sul quadro per l'avanzamento.

§ 65. L'ufficiale che si trova irregolarmente assente dal proprio Corpo non può occupare vacanze a cui si provvedesse durante la sua assenza, ancorchè gli toccassero per ragioni di anzianità.

#### ARTICOLO XXIV.

##### *Avanzamento a scelta*

§ 66. L'avanzamento a scelta è concesso

a) pel grado di sottotenente, ad un sott'ufficiale iscritto sul quadro per l'avan-

zamento, o ad un allievo dei militari Istituti che soddisfaccia alle condizioni per tale effetto stabilite (articolo 5 della Legge d'avanzamento);

b) per gli altri gradi, ad un ufficiale del grado immediatamente inferiore a quello vacante, che sia in servizio effettivo e si trovi inscritto sul quadro per l'avanzamento a scelta, ovvero ad ufficiali in disponibilità richiamati in servizio effettivo, a tenore dell'articolo 22, periodo secondo, della Legge sullo stato degli ufficiali.

§ 67. A parità di meriti e di distinzioni di due o più candidati inscritti sul quadro per l'avanzamento a scelta, è preferito il più anziano in grado.

## SEZIONE II.

### *Regole speciali all'Avanzamento nelle varie Armi e nei vari Gradi. Vacanze devolute all'Espectativa*

#### ARTICOLO XXV.

##### *Fanteria e Cavalleria*

§ 68. Nell'armi di fanteria e cavalleria, le vacanze devolute all'avanzamento nel grado di sotto-tenente sono occupate

a) per un terzo, dai sott'ufficiali dell'arma (Legge dei 29 gennaio 1854, pubblicata il 21 ottobre 1859);

b) per due terzi, dagli allievi dei militari Istituti.

§ 69. Per la nomina quindi alle vacanze anzidette è stabilita per ciascun'arma una serie ordinaria di tre turni, dei quali il primo compete alla promozione dei sott'ufficiali, il 2° ed il 3° a quella degli allievi. In difetto di questi, possono essere nominati i sott'ufficiali dell'arma.

§ 70. L'avanzamento al grado

a) di luogotenente è devoluto ai sotto-tenenti dell'arma per ordine di anzianità (Legge del 29 gennaio 1854 pubblicata il 21 ottobre 1859);

b) di capitano ha luogo per due terzi all'anzianità e per un terzo alla scelta dei luogotenenti dell'arma (articolo 16 della Legge d'avanzamento), e dà luogo in ciascun arma alla serie di tre turni, dei quali il 1° ed il 3° spettano all'avanzamento per anzianità ed il 2° alla scelta;

c) di maggiore è devoluto per metà all'au-

zianità dei capitani dell'arma in concorrenza con quelli del Corpo reale di Stato maggiore (articolo 17 della Legge d'avanzamento); vi è pertanto istituita una serie di due turni, dei quali il primo compete all'anzianità ed il secondo alla scelta.

§ 71. L'avanzamento ai gradi di tenente colonnello e di colonnello è devoluto agli ufficiali del grado immediatamente inferiore, sia dell'arma, sia del Corpo reale di Stato maggiore (articolo 18 della Legge d'avanzamento).

#### ARTICOLO XXVI.

##### *Artiglieria e Genio*

(articolo 22 della Legge d'avanzamento)

§ 72. Nell'artiglieria e nei zappatori del Genio l'avanzamento al grado di sotto-tenente procede con tal norma che in primo luogo un terzo degl'impieghi di ufficiali subalterni, contemplati nei quadri dell'artiglieria e dei zappatori, risultò occupato da sott'ufficiali dell'arma rispettiva.

§ 73. Quando poi il detto terzo sia compiuto, le vacanze degli ufficiali subalterni devolute all'avanzamento, che tuttavia rimangono nei quadri suddetti, sono occupate per via di nomina a sotto-tenente da allievi di militari Istituti, ed in difetto di questi, da sott'ufficiali dell'arma.

§ 74. Le vacanze avvenute nel quadro degli ufficiali subalterni addetti allo Stato maggiore del Genio sono occupate dagli allievi dei militari Istituti.

§ 75. Le vacanze riservate agli allievi dei militari Istituti a norma dei §§ precedenti possono anche, in difetto di tali allievi, essere occupate da ufficiali subalterni di altre armi che ne facciano domanda e abbiano provato per via d'esami d'averne le cognizioni a quell'uopo richieste.

§ 76. L'anzianità di tali ufficiali rispetto agli altri sotto-tenenti d'artiglieria e del Genio prende data dal giorno della loro ammissione nel nuovo Corpo.

§ 77. I sotto-tenenti diventano luogotenenti per ordine di anzianità senza che i sotto-tenenti allievi della Scuola d'applicazione (quando vi sia) abbiano ad essere inscritti nel quadro per l'avanzamento, ma purchè soddisfacciano alle condizioni di esame stabilite da detta Scuola per tal promozione.

§ 78. Ove i sotto-tenenti allievi ora detti,

chiamati all'esame testè mentovato, non soddisfacciano alle condizioni prescritte per la promozione a luogotenente, potranno essere ammessi ad una ulteriore prova d'esame o venir trasferiti nell'arma di fanteria o di cavalleria, conservando la loro anzianità di sotto-tenente.

§ 79. L'avanzamento al grado di capitano ed ai gradi d'uffiziale superiore nell'artiglieria e nel genio ha luogo a norma dei §§ 70 e 71.

#### ARTICOLO XXVII.

##### *Carabinieri reali*

(articolo 21 della Legge d'avanzamento)

§ 80. Nell'arma dei carabinieri reali le vacanze avvenute sono accomunate per Corpo.

§ 81. L'avanzamento al grado di sotto-tenente è devoluto ai marescialli d'alloggio dell'arma rispettiva (cavalleria e fanteria).

§ 82. Le vacanze nel grado di luogotenente sono occupate per un terzo dai sotto-tenenti del Corpo per anzianità e per due terzi dai luogotenenti delle altre armi; l'anzianità di questi ultimi è determinata dalla data della loro ammissione nel Corpo.

§ 83. Vi è pertanto istituita una serie di tre turni, dei quali il 1° ed il 3° sono devoluti ai luogotenenti delle altre armi ed il secondo ai sotto-tenenti del Corpo.

§ 84. L'avanzamento al grado di capitano è devoluto metà per anzianità e metà a scelta ai luogotenenti del Corpo, e dà perciò luogo ad una serie di due turni, dei quali il 1° spetta all'avanzamento per anzianità ed il 2° alla scelta.

§ 85. I maggiori ed i tenenti colonnelli sono scelti dagli uffiziali del grado immediatamente inferiore del Corpo.

§ 86. Le vacanze avvenute nel grado di colonnello sono occupate o per avanzamento dai tenenti colonnelli del Corpo o dai colonnelli di altri Corpi.

#### ARTICOLO XXVIII.

##### *Corpo reale di Stato maggiore*

(articolo 23 della Legge d'avanzamento)

§ 87. I capitani del Corpo reale di Stato maggiore sono tratti interamente a scelta dai capitani o dai luogotenenti degli altri Corpi.

§ 88. Le vacanze avvenute nei gradi di uffiziale superiore sono occupate o per avanzamento a scelta di uffiziali del Corpo del grado immediatamente inferiore, o per ammissione nel Corpo stesso di uffiziali di altri Corpi di grado pari a quello vacante.

#### ARTICOLO XXIX.

##### *Treno d'armata*

§ 89. Nel treno d'armata l'avanzamento ha luogo a norma dell'articolo 26, salve le seguenti eccezioni.

§ 90. Le vacanze nel grado di sotto-tenente che sarebbero devolute agli allievi sono invece occupate da sott'uffiziali dei Corpi di cavalleria e di artiglieria, la cui anzianità di grado è quindi determinata dalla data di ammissione nel Corpo del treno d'armata.

§ 91. L'avanzamento ai gradi di luogotenente, di capitano e di maggiore è devoluto esclusivamente agli uffiziali del Corpo (articolo 24 della Legge di avanzamento).

§ 92. Il Comandante del Corpo però è nominato a scelta, o negli uffiziali del grado immediatamente inferiore del Corpo stesso, o negli uffiziali del grado eguale o del grado immediatamente inferiore degli altri Corpi, o finalmente fra gli uffiziali di grado eguale, tanto in aspettativa che in disponibilità.

§ 93. Nel caso di aumento di Corpo, gli uffiziali occorrenti a riempirne i quadri possono anche esser tratti dagli uffiziali (in servizio effettivo od in aspettativa) del grado corrispondente degli altri Corpi, i quali in questo caso conservano la loro anzianità, o per via d'avanzamento dagli uffiziali e sott'uffiziali degli altri Corpi del grado immediatamente inferiore (articolo 24 della Legge d'avanzamento).

#### ARTICOLO XXX.

##### *Norme speciali al Corpo Infermieri*

§ 94. Al Corpo infermieri sono applicabili le disposizioni dei precedenti §§ 92 e 93 (articolo 25 della Legge d'avanzamento).

#### ARTICOLO XXXI.

##### *Avanzamento ai gradi d'Uffiziale generale*

§ 95. Le vacanze avvenute nel quadro degli uffiziali generali sono occupate sempre, a scelta,

o dagli ufficiali di grado eguale che trovansi in disponibilità e vogliono riammettere al servizio effettivo;

o dagli ufficiali dell' esercito, del grado immediatamente inferiore, che sieno in disponibilità (od in effettivo servizio attivo e che soddisfacciano alle condizioni stabilite dalla Legge sull'avanzamento (articolo 11 della Legge stessa).

Per l'avanzamento ai gradi di luogotenente generale e di generale d'armata vuolsi soddisfare inoltre alle condizioni seguenti:

a) i luogotenenti generali possono esser promossi al grado ed alla dignità di generale d'armata qualora abbiano avuto in precedenza (durante per lo meno una campagna) o il comando di un Corpo d'armata, formato da più di una Divisione, o il comando in capo dell'armata, o finalmente abbiano esercitata la carica di Capo dello Stato maggiore generale dell'armata;

b) i maggiori generali non possono essere promossi al grado di luogotenenti generali se prima non abbiano militato (durante per lo meno un anno o una campagna) con una delle cariche che di regola sono assegnate ai luogotenenti generali.

#### ARTICOLO XXXII.

##### *Passaggio dei Luogotenenti e Capitani dalla 2<sup>a</sup> alla 1<sup>a</sup> Classe*

§ 96. Nelle armi e nei Corpi dove i luogotenenti ed i capitani constano di due classi le promozioni a tali gradi succedono sempre nella 2<sup>a</sup> classe.

§ 97. Il passaggio dalla 2<sup>a</sup> alla 1<sup>a</sup> classe ha luogo per ordine di anzianità.

§ 98. I luogotenenti ed i capitani in aspettativa richiamati in servizio effettivo, i quali abbiano diritto alla 1<sup>a</sup> classe, occupano le vacanze che si trovano nella medesima; ed ove non ve ne fossero, sono riammessi come luogotenenti o capitani di 2<sup>a</sup> classe finchè si facciano vacanze nella 1<sup>a</sup> classe.

#### ARTICOLO XXXIII.

##### *Vacanze*

##### *devolute agli Ufficiali in aspettativa*

§ 99. Nel caso che v'abbiano ufficiali in aspettativa immediatamente riammissibili al ser-

vizio effettivo, essi sono chiamati ad occupare i due terzi delle vacanze che avvengano nel grado e nell'arma loro (Legge sullo stato degli ufficiali, articoli 11 e seguenti).

§ 100. Se pertanto si tratta del grado,

a) di sotto-tenente nella fanteria e nella cavalleria,

b) di luogotenente nei carabinieri reali,

c) di capitano nella fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e treno d'armata, — vi è istituita una serie straordinaria di nove turni, dei quali il 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup>, 5<sup>o</sup>, 7<sup>o</sup> ed 8<sup>o</sup> spettano all'avanzamento e corrispondono al 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> turno della serie ordinaria.

§ 101. Se si tratta invece del grado

a) di capitano nei carabinieri reali,

b) di maggiore nella fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e treno d'armata, — la serie suddetta consta di sei turni, dei quali il 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup> e 5<sup>o</sup> sono devoluti all'aspettativa, ed il 3<sup>o</sup> e 6<sup>o</sup> all'avanzamento, corrispondenti al 1<sup>o</sup> e 2<sup>o</sup> turno della serie ordinaria.

§ 102. Finalmente, se si tratta del grado di sotto-tenente del treno, tale serie consta di tre turni, dei quali i due primi spettano all'aspettativa e il 3<sup>o</sup> turno ai sott'ufficiali del Corpo.

§ 103. Nel passaggio dalla serie ordinaria alla straordinaria si assegnerà la prima vacanza a quel turno di aspettativa che segue immediatamente il turno di avanzamento corrispondente a quello che ottenne l'ultima promozione.

Norme analoghe si osservano nel passaggio dalla serie straordinaria all'ordinaria.

§ 104. Nei gradi e nelle armi non contemplate ai §§ 100, 101, 102 è istituita una serie straordinaria dei tre turni, dei quali i due primi spettano all'aspettativa ed il terzo all'avanzamento.

§ 105. Se però nello stesso grado e nella stessa arma non vi abbiano più di due ufficiali in aspettativa attualmente riammissibili al servizio, non occorre istituire alcuna serie straordinaria di turni; ma l'ammissione loro ai primi impieghi che si facciano vacanti avrà luogo per via di nomina fuori di turno.

Finalmente gli ufficiali contemplati al § 99 possono, in difetto di allievi dei militari Istituti, occupare le vacanze che fossero a questi devolute ai termini dei §§ precedenti.

## SEZIONE III.

*Ufficiali che fanno servizio  
fuori dei Corpi*

## ARTICOLO XXXIV.

*Ufficiali ascritti al Ministero della Guerra, agli Stati maggiori delle Divisioni militari territoriali (quando vi siano) ed agli Istituti militari*

§ 106. Gli ufficiali non appartenenti al regio Corpo di Stato maggiore non possono essere ammessi nello Stato maggiore delle Divisioni militari territoriali se non dopo due anni di servizio in un Corpo nel grado loro. Quando vi siano ammessi, cessano dai quadri cui appartengono e vi sono surrogati con altre nomine.

§ 107. I militari

a) contemplati al § 106,

b) ascritti al Ministero della guerra, agli Istituti militari,

c) in missione a tenore del seguente § 109, — concorrono per l'avanzamento coi militari dell'arma cui appartengono.

§ 108. Gli ufficiali contemplati al § 106 e quelli ascritti o comandati al Ministero della guerra (ad eccezione del Segretario generale, del Direttore generale, dei Direttori di divisione e dei Capi di sezione) devono, in caso di promozione di grado, cessare dagli impieghi loro, nè possono rientrarvi se non dopo aver servito per due anni in un Corpo nel nuovo loro grado.

## ARTICOLO XXXV.

*Ufficiali in Missione*

§ 109. Gli ufficiali temporaneamente impiegati, fuori dei quadri cui appartengono, o ad un servizio militare speciale o nei corpi di Guardia nazionale mobile od in funzioni diplomatiche o finalmente come Segretarii generali o Direttori generali in un Ministero diverso da quello della guerra, non sono surrogati con nuove nomine nel quadro cui appartengono, salvo che siano capitani od ufficiali superiori o che il servizio così richieda.

§ 110. In quest'ultimo caso gli ufficiali surrogati sono al termine della loro missione collocati in aspettativa per soppressione d'impiego.

§ 111. Gli ufficiali in disponibilità od in aspettativa, incaricati di alcuna delle funzioni speciali contemplate al § 109, conservano le medesime ragioni all'avanzamento ed alla riammissione in servizio effettivo che loro spettano giusta la Legge sullo stato degli ufficiali ed il presente Regolamento.

## CAPITOLO IV.

**Liste di Proposizioni  
e Quadro per l'Avanzamento**

## SEZIONE I.

*Gradi ed Impieghi  
di Caporale e di Sott'uffiziale*

## ARTICOLO XXXVI.

*Liste di Proposizione*

§ 112. Verso il principio di ciascun anno ogni capitano forma le liste di proposizione dei militari della propria compagnia che, a suo giudizio, siano meritevoli di avanzamento.

§ 113. Tali liste presentano

a) i soldati idonei ad esser caporali di compagnia;

b) i caporali idonei ad essere caporali maggiori;

c) i caporali e caporali maggiori idonei ad esser sergenti;

d) i sergenti idonei ad essere forieri.

§ 114. Le liste sono consegnate da ogni capitano al proprio maggiore, che le trasmette con le sue osservazioni al Comandante del Corpo, unendovi una lista dei forieri che sono sotto i suoi ordini e da lui creduti idonei ad essere forieri maggiori.

§ 115. Per gl'impieghi di caporale d'amministrazione e di sott'uffiziale d'amministrazione le liste sono compilate dal relatore del Consiglio d'amministrazione.

§ 116. Nessun militare può essere compreso nelle liste contemplate ai §§ 113, 114 e 115 se all'epoca della loro compilazione gli manchi oltre a tre mesi per compiere il tempo di servizio o di grado prescritto per l'avanzamento, a tenore della Legge e del presente Regolamento; nè può conseguire tale avanzamento prima di averlo compiuto.

ARTICOLO XXXVII.  
*Quadro per l'Avanzamento*

§ 117. Ricevute le liste di proposizione, il Comandante del Corpo, coll'assistenza e concorso dei suoi ufficiali superiori, si accerta se i candidati riuniscano le condizioni di servizio, d'istruzione e di condotta richieste per lo avanzamento cui sono proposti.

§ 118. Egli distende quindi e firma cogli ufficiali superiori in un registro apposito, da lui conservato, il quadro per lo avanzamento secondo l'ordine gerarchico dei gradi ed impieghi, escludendone i candidati che non riunissero le condizioni testè accennate.

§ 119. Tale quadro vale per tutte le promozioni che occorrono durante l'anno; se però i candidati ivi inseriti per talun grado od impiego venissero ad esaurirsi, il Comandante del Corpo prende a compilare, colle norme divisate nei §§ precedenti, un quadro suppletivo di altri candidati per tal grado ed impiego.

§ 120. Nessun militare inserito nel quadro può esserne cancellato durante l'anno, salvo che ne dia motivo per la sua condotta: in questo caso il Comandante del Corpo, coll'assistenza e concorso dei suoi ufficiali superiori, ne opera la cancellazione.

§ 121. In occasione dell'ispezione annuale, il Generale ispettore od altro ufficiale superiore a ciò delegato si fa sempre presentare il mentovato registro; si certifica se i candidati ivi inseriti o promossi durante l'anno riunivano le condizioni richieste; se le aggiunte e le cancellazioni operate a mente dei §§ 119 e 120 sono perfettamente regolari; e riferisce al Ministro le promozioni che non fossero strettamente in regola, conforme alla Legge ed al presente Regolamento.

§ 122. Lo stesso pur fanno di quando in quando i Comandanti di brigata rispetto ai Corpi da essi dipendenti.

§ 123. Il Ministro provvede quindi sia intorno alla posizione de' militari irregolarmente promossi, sia intorno al Comandante di Corpo che ha operato tali promozioni e che ne è responsabile, nonostante il disposto del § 117.

ARTICOLO XXXVIII.  
*Disposizioni eccezionali  
 pei Carabinieri reali e per l'Artiglieria*

§ 124. Nei carabinieri reali le liste sono

indirizzate dai Comandanti di compagnia al rispettivo Comandante di divisione dell'arma, il quale le rassegna colle sue osservazioni al Comandante del Corpo.

§ 125. Nel caso previsto al § 120, le cancellazioni dal quadro sono operate dal Comandante del Corpo in conseguenza di una deliberazione del Consiglio di disciplina.

§ 126. Nell'artiglieria

a) per l'avanzamento ai gradi ed impieghi di caporale e di sott'uffiziale presso lo Stato maggiore dell'arma non è compilato alcun quadro speciale; e le nomine continuano a farsi dal Comandante superiore tra i militari dell'arma tutta, e ne sarà trasmessa copia per l'opportuna variazione al Deposito dell'arma cui sono aggregati; fermo stante per altro quanto viene stabilito dagli articoli 8, 9, 10 e seguenti del presente Regolamento.

b) Nella Compagnia maestranze, il capitano Comandante prima di presentare le liste di proposizione le sottopone ai direttori sotto i quali fanno servizio gli individui meritevoli di promozione, acciocchè emettano in proposito le loro osservazioni.

c) Il disposto del § 122 è applicabile al Comandante del personale.

## SEZIONE II.

### *Gradi ed Impieghi di Uffiziali*

#### ARTICOLO XXXIX.

##### *Specchi caratteristici e di condotta*

§ 127. In ciascun anno, poco prima dell'epoca fissata per la rassegna annuale d'ispezione, i Comandanti di Corpo, compresi quelli contemplati all'articolo 44, compilano e firmano in due esemplari gli specchi caratteristici e di condotta degli uffiziali del Corpo stesso, col concorso (per quelli che riguardano gli uffiziali inferiori) degli uffiziali superiori, che pure li sottoscrivono.

§ 128. Un esemplare rimane presso il Comandante del Corpo pel fine indicato al § 143. e l'altro è mandato al Comandante generale della divisione.

Se il Corpo fa parte di una brigata, tale trasmissione ha luogo per via del Comandante di brigata, il quale vi dichiara la sua opinione intorno alle note appostevi e le sottoscrive.

§ 129. Il Comandante generale della divisione volge al Ministro della guerra i ricevuti specchi, manifestando il suo avviso intorno alle

note ivi apposte; manifestazione per lui obbligatoria quanto per gli specchi relativi agli ufficiali superiori, che da lui debbono pure esser sempre sottoscritti.

ARTICOLO XL.

*Liste di Proposizione.*

*Disposizioni generali*

§ 130. All'epoca indicata al § 127, ma dopo li specchi caratteristici, i Comandanti di Corpo compilano col concorso degli ufficiali superiori le liste di proposizione per l'avanzamento tanto ad anzianità quanto a scelta (articolo 33 della Legge d'avanzamento), o per funzioni speciali dei militari del Corpo ai gradi ed impieghi di ufficiale sino al grado di maggiore inclusivamente; e le sottoscrivono insieme cogli ufficiali superiori suddetti.

§ 131. Nella compilazione delle liste non si hanno per norma quelle degli anni precedenti, che però possono consultarsi per le opportune notizie.

§ 132. Nessun militare può essere annoverato nelle liste di proposizione nè quindi nel quadro per l'avanzamento se

a) non sarà idoneo al grado superiore (articolo 1 della Legge d'avanzamento);

b) non avrà soddisfatto alle condizioni di servizio stabilite dalla Legge d'avanzamento (articoli 5 e 10) e dal presente Regolamento.

§ 133. L'idoneità si desume dalli specchi caratteristici e di condotta. Il candidato deve risultare realmente capace di esercitare in ogni circostanza e con utilità del servizio le funzioni del grado superiore, tanto per attitudine fisica quanto per condotta e per zelo ed amore dei propri doveri, che per contegno ed energia nel comando e per piena cognizione sia teorica che pratica dei particolari del servizio dell'arma e delle funzioni attribuite al grado anzidetto.

§ 134. Il Ministro della guerra determina in ciascun anno

a) l'epoca sino a concorrenza della quale debbano computarsi i servizi prestati, per la compilazione sia delle liste formate dai Comandanti di Corpo sia di quelle formate dagli Ispettori a norma del § 144;

b) la data a cui deve risalire per ciascun grado ed arma l'anzianità degli ufficiali da comprendersi nelle liste per avanzamento ad anzianità, di cui al § 135;

c) il numero dei candidati per ciascun

grado ed arma da comprendersi nelle liste per avanzamento a scelta e per funzioni speciali, di cui ai §§ 138, 139 e 140;

d) l'epoca per cui le liste dovranno essere ultimate, e quella in cui debbano essere a lui mandate dal Generale Ispettore.

ARTICOLO XLII.

*Liste di proposizioni ad Avanzamenti per anzianità*

§ 135. Nelle liste di proposizioni ad avanzamento per anzianità sono annoverati per ordine di anzianità i sotto-tenenti, luogotenenti e capitani che soddisfacciano alle condizioni indicate ai §§ 132, 133 e 134 b.

§ 136. Gli ufficiali cui spettasse per ragione di anzianità di essere compresi nella lista e che non soddisfacessero alle condizioni d'idoneità saranno contemplati essi pure secondo la sede loro di anzianità, ma con dichiarazione dei motivi che fanno loro sopportare tale esclusione.

§ 137. Le note d'idoneità o di esclusione sono sempre motivate e fatte per ogni ufficiale in termini precisi, chiari e scevri da ambiguità.

ARTICOLO XLIII.

*Liste di proposizione per Avanzamento a scelta e per funzioni speciali*

§ 138. Nelle liste di proposizione per avanzamento a scelta sono annoverati, semprechè soddisfacciano alle condizioni indicate ai §§ 132 e 133,

a) i sott'ufficiali meritevoli di esser promossi al grado di sotto-tenente;

b) i luogotenenti e capitani creduti meritevoli di essere promossi a scelta al grado immediatamente superiore, i quali siano per comune consenso fra gli altri distinti, sia per regolarità di condotta, sia per maggior corredo di cognizioni tecniche e proprie dell'arma.

§ 139. L'iscrizione dei candidati nella lista ora detta è sempre motivata coll'esposizione chiara e precisa delle qualità che li contraddistinguono.

§ 140. Nelle liste di proposizioni per funzioni speciali sono annoverati coloro che sono idonei alle funzioni contemplate ai §§ 34 d e 35.

## ARTICOLO XLIII.

*Esame e trasmissione delle Liste  
al Ministero della Guerra*

§ 141. Nei reggimenti organizzati e riuniti in brigata le liste di proposizione prescritte agli articoli 41 e 42 sono mandate al Comandante della brigata, il quale le presenta al Generale ispettore (quando vi sia) colle osservazioni che avrà creduto opportuno di farvi.

§ 142. Nei Corpi non organizzati in brigata o distaccati, le liste sono presentate all'Ispezzore dal capo di Corpo o chi per esso.

§ 143. Durante la sua dimora presso il Corpo, l'ispezzore (o chi per esso)

a) esamina scrupolosamente li specchi caratteristici; assume tutte le informazioni occorrenti a fare esatta ed imparziale stima delle note che riguardano ciascun ufficiale; e tiene ricordo delle osservazioni che avrà fatto in proposito per referirle al Ministro;

b) esamina pure ponderatamente le liste di proposizione per avanzamento; si certiora se i candidati soddisfacciano propriamente alle condizioni richieste; manifesta in tali liste il suo giudizio intorno a ciascuno di essi; aggiunge o cancella per l'avanzamento a scelta quegli ufficiali che ravvisi opportuno, in guisa che il numero totale degli ufficiali proposti per ciascun grado nell'arma corrisponda a quello che avrà fissato il Ministero, a mente del § 134 c; e quindi le sottoscrive.

§ 144. Terminata la rassegna, il Generale ispezzore (o chi per esso) volge al Ministro della guerra

a) le liste di proposizione ricevute e da lui esaminate;

b) quattro liste sue particolari di proposizione, cioè:

1° per avanzamento a scelta degli ufficiali superiori dei Corpi che a lui hanno inviate le liste in discorso, corredando ogni proposizione delle opportune note informative;

2° di ufficiali e sott'ufficiali non più atti al servizio attivo ed idonei ad essere trasferiti nello Stato maggiore delle piazze, a norma dei §§ 213, 217 e 224 a;

3° di ufficiali idonei ad esser trasferiti nei veterani e non più atti al servizio attivo (§§ 223 e 224 a);

4° di caporali ed anche di sotto-ufficiali idonei ad essere trasferiti nella compagnia Guardia reale di Palazzo (§§ 219 e 224 a).

§ 145. Ove nel corso dell'anno non succedano rassegne di ispezzione, il Ministro della guerra (seppur così vuole il servizio) affida ai Comandanti delle divisioni militari le incombenze dal presente articolo assegnate agli ispezzori.

## ARTICOLO XLIV.

*Norme particolari alle Armi speciali  
ed agli Ufficiali che fanno servizio fuori  
dei Corpi*

§ 146. Nei Corpi dei carabinieri reali il Comandante del Corpo, col concorso di un ufficiale superiore, compila e quindi manda al Ministro della guerra

a) li specchi caratteristici degli ufficiali, redatti sulla scorta delli specchi particolari a lui indirizzati da ciascun Comandante di divisione dell'arma, per gli ufficiali che si trovano sotto i suoi ordini;

b) le liste di proposizione  
1° per avanzamento dei militari del Corpo ad anzianità ed a scelta, grado per grado, ai varii gradi di ufficiale sino a quello di maggiore inclusivamente;

2° per ammissione nel Corpo dei luogotenenti delle altre armi che ne facciano domanda e risultino avere le qualità opportune.

§ 147. Il Comandante superiore dell'artiglieria compila gli stati caratteristici e di condotta dei rispettivi Comandanti l'artiglieria da campo e da piazza.

Col concorso di questi due ufficiali superiori egli redige ancora quelli di tutti gli altri ufficiali superiori del Corpo, facendo pure, in unione ai medesimi, le proposizioni per il loro avanzamento.

Per gli stati caratteristici e di condotta di tutti gli ufficiali inferiori dell'arma, la Commissione si comporrà

del Comandante superiore,  
dei due Comandanti l'artiglieria da campo e da piazza,  
del Direttore del materiale,  
degli ufficiali superiori dell'arma, presenti in Firenze.

§ 148. Dal Comandante superiore sono quindi questi stati trasmessi al Ministro della guerra unitamente alle proposizioni compilate dalla Commissione stessa, cioè:

a) per avanzamento al grado di sottotenente dei sotto-ufficiali dell'arma;

b) per avanzamento ad anzianità ed a scelta, grado per grado, degli uffiziali dell'arma, fino al grado di maggiore;

c) degli impieghi e destinazioni da darsi agli uffiziali del Corpo, *mano a mano che ne succede la nomina*;

d) le liste infine di cui è parola al n° 3, § 146 b.

§ 149. Nel Corpo reale del Genio il Comandante la divisione zappatori compila, secondo le norme indicate al § 127, li specchi caratteristici e di condotta degli uffiziali della Divisione e li rivolge al Comandante superiore del Corpo, che vi fa sopra le osservazioni che stima opportune.

§ 150. Il Comandante superiore del Corpo compila quindi, col concorso di due uffiziali più elevati in grado del Corpo medesimo, e manda al Ministro della guerra, insieme cogli specchi summentovati,

a) li specchi caratteristici e di condotta degli uffiziali inferiori, sino al grado di capitano, addetti allo Stato maggiore del Corpo, tenendo in conto li specchi particolari indirizzati da ciascun Direttore rispetto agli uffiziali che si trovano sotto la loro dipendenza;

b) le liste di proposizione

1° per avanzamento al grado di sottotenente dei sott'uffiziali del Corpo, e dei sottotenenti provenienti dai sott'uffiziali al grado di luogotenente, secondo le proposte fattegli dal Comandante la divisione zappatori;

2° per avanzamento ad anzianità ed a scelta degli altri uffiziali del Corpo, grado per grado, sino a quello di capitano inclusivamente;

3° le liste infine di cui al n° 3 del § 144 b.

§ 151. Nel Corpo reale di Stato maggiore il Comandante di esso compila e manda al Ministro della guerra,

a) col concorso degli uffiziali superiori presenti al Comando del Corpo,

1° li specchi caratteristici di condotta dei capitani che fanno servizio al Corpo;

2° le liste di proposizione per avanzamento nel Corpo od in altre armi dei capitani ora detti;

3° le liste di proposizione per ammissione nel Corpo di capitani o luogotenenti

di altri Corpi, che abbiano le qualità richieste e desiderino di entrare nel medesimo;

b) col concorso dei due Direttori, l'uno della parte militare, l'altro dell'Ufficio topografico, quando questi esistano,

1° li specchi caratteristici e di condotta dei maggiori che fanno servizio al Corpo;

2° le liste di proposizione per avanzamento nel Corpo od in altre armi degli uffiziali ora detti;

3° le liste di proposizione per ammissione nel Corpo di uffiziali superiori di altre armi, a mente del § 88.

§ 152. Li specchi caratteristici degli uffiziali del Corpo di Stato maggiore addetti allo Stato maggiore delle Divisioni militari, e di quelli contemplati al § 107, lettere a e b, sono compilati e mandati al Ministro della guerra dai superiori da cui essi immediatamente dipendono.

#### ARTICOLO XLV.

##### *Quadro generale per l'Avanzamento*

§ 153. Ricevuti li specchi caratteristici e di condotta e le liste di proposizione fin qui accennate, il Ministro della guerra ne desume ogni anno e stabilisce per arma il quadro generale per l'avanzamento, così ad anzianità come a scelta. Secondo poi le proposte e le risultanze dei quadri caratteristici dal medesimo ricevuti, vi fa pure inscrivere

a) gli uffiziali del Corpo reale di Stato maggiore che debbono concorrere all'avanzamento nelle diverse armi cogli uffiziali di egual grado delle medesime;

b) gli uffiziali mentovati negli articoli 34 e 35, che similmente debbono concorrere nell'avanzamento cogli uffiziali del grado e dell'arma loro.

§ 154. Tale quadro serve quindi di norma per le nomine da proporsi al Governo, sì per anzianità che a scelta, sino alla compilazione di altro simile quadro.

§ 155. Il Ministro della guerra può fare inscrivere di officio nel quadro suddetto gli uffiziali che si sieno resi meritevoli per servizi straordinarii e segnalati.

§ 156. Ove talun sott'uffiziale o uffiziale iscritto in una lista di proposizione per l'avanzamento se ne rendesse immeritevole, il Comandante del Corpo deve chiederne la cancellazione dal quadro generale per l'avanzamento, rivol-

gendosi per la via gerarchica al Ministro della guerra con particolareggiata relazione, che sarà accompagnata dal parere dei Generali che la trasmettono. Tale cancellazione è quindi ordinata dal Ministro, se la crede opportuna.

§ 137. Qualora avvenisse che, dopo compilate e quindi rimesse al Ministro le liste di proposizioni, venga a cessare dal servizio un sotto ufficiale in esse compreso, il Comandante del Corpo dovrà avvertirne con lettera speciale il Ministro della guerra.

### TITOLO III.

#### *Avanzamento in tempo di Guerra*

##### CAPITOLO I.

#### Disposizioni generali

##### ARTICOLO XLVI.

*Epoca in cui principiano o cessano di osservarsi le regole speciali pel tempo di guerra.*

§ 138. Sono determinate per Decreto del Governo l'epoca in cui ha principio e quella in cui ha termine il dominio delle regole speciali stabilite dalla Legge e dal presente Titolo III per l'avanzamento in tempo di guerra, non che i Corpi a cui esse sono applicate.

§ 139. Sono occupate a norma di tali regole tutte le vacanze avvenute durante il loro dominio, ancorchè le nomine seguissero dopo il suo termine. Le altre vacanze sono occupate a norma del precedente Titolo II.

Continuano pure ad osservarsi in tempo di guerra tutte le disposizioni del detto Titolo II che non siano nel presente Titolo modificate.

##### ARTICOLO XLVII.

#### *Condizioni di tempo*

§ 140. In caso di guerra, il tempo richiesto dalla Legge o dal presente Regolamento per gli avanzamenti

a) ai varii gradi (articolo 12 della Legge d'avanzamento),

b) dall'uno all'altro impiego di caporale o di sott'uffiziale,

c) dei soldati dalla seconda classe alla prima, — è ridotto alla metà in tutte le armi distintamente. Che anzi il soldato che si distin-

gua per fatti menzionati nell'Ordine reggimentale è dispensato da ogni condizione di tempo per passare alla prima classe.

§ 161. Ogni proposizione di avanzamento fatta nei casi contemplati dall'articolo 3 della Legge deve indicare se l'eccezione sia invocata per difetto di persone che soddisfacciano alle condizioni dalle Leggi stabilite ovvero se in conseguenza di fatti segnalati.

##### ARTICOLO XLVIII.

#### *Avanzamento a scelta*

§ 162. Sebbene l'avanzamento tanto a scelta quanto ad anzianità debba essere regolato sulla totalità degli insigniti di ciascun grado, secondo le norme stabilite per ogni Corpo ed ogni Arma, pur tuttavia devono avere più larga parte nell'avanzamento a scelta coloro che si trovino in campagna.

##### ARTICOLO XLIX.

#### *Epoca in cui succedono le Promozioni*

§ 163. In tempo di guerra, i passaggi dei soldati dalla 2<sup>a</sup> alla 1<sup>a</sup> classe, e le nomine a varii gradi ed impieghi di caporale e di sotto-uffiziale, non che ai gradi di ufficiale, hanno luogo in qualunque tempo, e di mano in mano che succedono le opportune vacanze.

##### ARTICOLO L.

#### *Nomine provvisorie*

§ 164. L'autorità di far nomine provvisorie nei gradi di ufficiale, qualora piacesse al Governo di delegarla al Comandante in capo dietro proposta del Ministro della guerra, è conferita sempre per Decreto del Governo inserito nella raccolta de' suoi Atti.

§ 165. Tale Decreto:

a) determina i gradi ed i limiti entro i quali si estende la mentovata autorità;

b) rimane in vigore finchè non sia revocato da altro Decreto, inserito pure negli Atti del Governo;

c) è sempre citato nelle Lettere di nomina spedite dal Comandante in capo.

§ 166. Qualunque nomina provvisoria contraria alle regole stabilite dalla Legge sull'avanzamento o dal presente Regolamento, ovvero contraria al tenore del Decreto anzidetto, s'intende ed è nulla di pien diritto.

## CAPITOLO II.

**Norme speciali alle varie Armi**

## ARTICOLO LI.

*Fanteria e Cavalleria*

§ 167. In tempo di guerra, le vacanze avvenute nei gradi di ufficiale inferiore nella fanteria e nella cavalleria sono accomunate per Corpo e non più per Arma (vedi le Leggi 29 gennaio 1854 e 4 aprile 1855, le quali fanno seguito alla Legge sugli avanzamenti).

§ 168. Laonde l'avanzamento è devoluto pel grado

a) di sotto-tenente, per un terzo a scelta ai sott'ufficiali del Corpo rispettivo (Legge 29 gennaio 1854), ai quali però spetta il primo turno della serie, osservando quanto ai rimanenti due terzi le norme di cui ai §§ 68 e 69;

b) di luogotenente, per due terzi ad anzianità ed un terzo a scelta ai sotto-tenenti del Corpo (Legge succitata), e dà luogo alla serie di tre turni, dei quali il primo ed il terzo spettano all'anzianità ed il secondo alla scelta;

c) di capitano, per metà a scelta e metà ad anzianità ai luogotenenti del Corpo (articolo 16 Legge 13 novembre 1853), e dà luogo alla serie di due turni, dei quali il primo spetta all'anzianità ed il secondo alla scelta;

d) di ufficiale superiore, interamente a scelta (articoli 17 e 18 della Legge di avanzamento) fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore dell'arma e del Corpo reale di Stato maggiore.

## ARTICOLO LII.

*Artiglieria e Genio, Carabinieri Reali,  
Corpo Reale di Stato maggiore,  
Treno d'armata*

§ 169. Nell'artiglieria e nel genio (le quali armi formano Corpo) l'avanzamento al grado di sotto-tenente procede a norma del § 72 e seguenti; l'avanzamento agli altri gradi procede a norma del § 168; ma sempre per arma (articolo 22 della Legge d'avanzamento).

§ 170. Nei carabinieri reali e nel Corpo reale di Stato maggiore l'avanzamento ha luogo in tempo di guerra secondo le stesse norme che sono prescritte agli articoli 27 e 28 pel tempo di pace.

§ 171. Nel treno di armata si osserva il disposto dell'articolo 51, salve sempre le norme di cui ai §§ 90, 91, 92 e 93.

## ARTICOLO LIII.

*Norme speciali  
alla Compagnia di correzione  
ed agli Infermieri militari*

§ 172. Gli impieghi di sotto-tenente nella Compagnia di correzione e negli Infermieri, che sarebbero devoluti agli allievi dei militari Istituti, sono invece occupati da sotto-tenenti di altri Corpi in servizio effettivo od in aspettativa, o per avanzamento a scelta da sotto-ufficiali dell'arma di fanteria.

Rimane applicabile alla Compagnia infermieri il disposto del § 94.

## CAPITOLO III.

**Proposizioni.**

**Nomine ai Gradi ed Impieghi diversi.  
Prigionieri di guerra**

## ARTICOLO LIV.

*Regole generali*

§ 173. Per l'avanzamento in tempo di guerra non hanno luogo le liste di proposizioni nè il quadro per l'avanzamento prescritto al Capitolo IV del Titolo precedente.

L'avanzamento succede invece sulla proposizione dei rispettivi Capi, i quali fanno conoscere se veramente i candidati soddisfacciano alle condizioni volute dalla Legge e dal presente Regolamento; e quanto ai gradi di ufficiale, secondo i turni divisati nel Capitolo II di questo Titolo.

## ARTICOLO LV.

*Gradi ed Impieghi  
di Caporale e di Sott'uffiziale*

§ 174. Le proposizioni per l'avanzamento ai gradi ed impieghi di caporale e di sott'uffiziale sono presentate gerarchicamente da coloro stessi che, giusta l'articolo 36, formano in tempo di pace le liste di proposizione.

§ 175. Il Comandante del Corpo nomina a scelta alle vacanze esistenti non solo i candidati proposti ma anche quei militari che, sebbene non proposti, si siano distinti con fatti segnalati.

## ARTICOLO LVI.

*Gradi di Uffiziali*

§ 176. Le proposizioni per la nomina alle vacanze nei gradi di ufficiale sono fatte nei gradi

a) di ufficiale inferiore, dal Comandante del Corpo col concorso degli uffiziali superiori presenti al medesimo;

b) di maggiore, dal Comandante della brigata, dopo sentito l'avviso dei Comandanti di Corpo della medesima;

c) di tenente-colonnello, dal Comandante della divisione, dopo sentito l'avviso dei Comandanti di brigata della medesima;

d) di colonnello, dal Comandante in capo dell'esercito, dopo sentito l'avviso dei Comandanti di brigata e di divisione;

e) di maggior generale, dallo stesso Comandante in capo dietro l'avviso dei Comandanti delle divisioni.

§ 177. Nelle loro proposte i Comandanti suddetti propongono

a) per l'avanzamento ad anzianità, il più anziano nel grado immediatamente inferiore del rispettivo Corpo, purchè resulti, di comune avviso cogli uffiziali superiori, aver l'*idoneità richiesta*: quando non sia creduto idoneo, sarà invece proposto quegli che lo segue immediatamente per anzianità, qualora venga reputato capace;

b) per l'avanzamento a scelta, tre candidati per ogni vacanza, specificando i titoli di merito di ciascuno di essi. Possono però anche ridurre il numero per le vacanze nei gradi di tenente-colonnello, di colonnello e di maggior generale.

§ 178. Le proposte suddette sono indirizzate per la via gerarchica al Comandante in capo, e da questi al Ministro della guerra insieme colle proposte da lui fatte direttamente, giusta il § 176 d ed e.

Riguardo alle truppe che non siano sotto gli ordini del Comandante in capo, le proposte sono fatte al Ministro della guerra per la consueta via gerarchica.

§ 179. Ogni superiore per la cui via passino le proposte manifesta sempre il suo avviso in proposito.

§ 180. Qualora, per fatti segnalati e menzionati nell'Ordine dell'armata, un sott'uffiziale od ufficiale subalterno abbia meritato di esser promosso in grado, e non vi sia nel

Corpo alcuna vacanza devoluta nel primo caso allo avanzamento dei sott'uffiziali e nel secondo all'avanzamento a scelta, tale sott'uffiziale od ufficiale subalterno potrà esser nominato nel suo od in altro Corpo dell'arma ad una delle vacanze devolute alla scelta, se trattasi di ufficiale subalterno, ovvero agli allievi dei militari Istituti, se trattasi di sott'uffiziali.

## ARTICOLO LVII.

*Specialità*

§ 181. Gli individui dei battaglioni e squadroni di deposito o di riserva dovendo, secondo che è accennato al § 162, concorrere nell'avanzamento coi battaglioni e squadroni attivi, sono accomunati nelle proposizioni e nomine contemplate ai precedenti articoli 53 e 56.

§ 182. Il passaggio dei soldati alla 1<sup>a</sup> classe e la nomina ai gradi o impieghi di caporale o di sott'uffiziale divenuti vacanti nelle frazioni dell'artiglieria, del genio, dei carabinieri reali, del treno di armata e degli infermieri che siano in campagna è operato dai Comandanti le frazioni ora dette, sulle proposte di cui al § 174, informandone tosto il Comandante del Corpo rispettivo. Ove difettino i candidati agli impieghi divenuti vacanti in campagna, il Ministro della guerra, informatone per la via gerarchica, provvederà perchè vi siano inviati dai Corpi rispettivi individui idonei ad occuparli.

§ 183. Le proposte ai gradi di ufficiale sino a quello inclusivamente

- a) di maggiore nei carabinieri reali,
- b) di maggiore nell'artiglieria e nel genio,
- c) di capitano nel treno d'armata e negli infermieri,

per le vacanze avvenute nelle frazioni ora dette sono rimesse al Comandante in capo dell'esercito, dopo essere state sottoposte rispettivamente al Comandante superiore dell'artiglieria o del genio, od al Comandante dei carabinieri reali, del treno o degli infermieri.

§ 184. Nel treno d'armata e negli infermieri a) le proposte alle nomine di cui al § 182 sono munite del *Visto* dell'Intendente militare o di chi ne fa le veci, o di quello dell'uffiziale d'artiglieria o del genio sotto i cui ordini sieno collocate le divisioni dei detti Corpi o loro distaccamenti;

b) le proposte di cui al § 183 sono trasmesse al Comandante in capo per la via gerarchica dell'Intendente generale dell'armata o di chi per esso.

§ 185. Le proposte per avanzamento alle vacanze avvenute nel Corpo regio di Stato maggiore presso le truppe in campagna, sino al grado di tenente colonnello inclusivamente, sono fatte dal Capo dello Stato maggiore generale, il quale ne avverte però il Comandante superiore del Corpo, quando non sia tale egli stesso.

#### ARTICOLO LVIII.

##### *Prigionieri di guerra*

§ 186. I caporali e sott'ufficiali fatti prigionieri dal nemico sono surrogati nel proprio Corpo quando così richieda il servizio ed il Comandante in capo ne dia l'ordine.

§ 187. Essi sono tuttavia conservati per ricordo nei ruoli del Corpo.

Ritornando dalla prigionia di guerra, occupano le vacanze del loro grado che fossero nel Corpo; e non essendovene, rimangono in soprannumero per occupare le prime che succedono; oppure anche possono esser destinati ad occupare vacanze in altri Corpi. In ogni caso prendono fra i caporali o sott'ufficiali la sede d'anzianità loro spettante, senza dedurre il tempo della prigionia.

§ 188. Gli ufficiali prigionieri di guerra non sono surrogati con altre nomine se non che quando così voglia assolutamente il servizio, e, sebbene surrogati, sono mantenuti nei ruoli per ricordo.

§ 189. Essi conservano le ragioni loro all'avanzamento per anzianità, a tenore dell'articolo 32 della Legge; ma non possono conseguirlo se non dopo il loro ritorno all'esercito e quando sia giustificata la loro condotta, nell'atto segnatamente che furono fatti prigionieri.

§ 190. Ottenendo l'avanzamento ora detto, l'anzianità loro nel nuovo grado è computata dal dì in cui vi siano stati promossi per anzianità quegli altri ufficiali che di essi erano immediatamente meno anziani.

§ 191. Quando per fatti segnalati e registrati nell'Ordine dell'armata un sott'uffiziale od un ufficiale prima di cadere nelle mani del nemico abbia meritato di esser promosso al grado superiore, il Ministro della guerra, sulla relazione del Comandante in capo, può pro-

porlo al Governo per la nomina al grado ora detto tostochè tale sott'uffiziale od ufficiale sia ritornato dalla prigionia.

§ 192. Gli ufficiali inferiori o superiori stati surrogati a tenore del § 188 sono, ritornando dalla prigionia di guerra, collocati in aspettativa nel grado loro od in quello che loro spettasse a tenore dei §§ 189 e 191.

#### CAPITOLO VI.

### **Piazze dichiarate in stato di Guerra**

#### ARTICOLO LIX.

##### *Truppe a presidio nelle Piazze in stato di guerra*

§ 193. Nell'avanzamento a scelta alle vacanze avvenute in una piazza assediata o bloccata vi hanno più larga parte i militari che concorrono alla difesa della piazza stessa.

§ 194. Nei reggimenti o Corpi interi chiusi nella piazza l'avanzamento continua a procedere colle regole stabilite per gli altri Corpi della rispettiva arma in tempo di guerra.

S'intendono essere intieri anche quei Corpi che siano separati dal loro Deposito.

§ 195. Tutte le altre frazioni di Corpo di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio s'intendono formare un Corpo distinto per ciascun'arma, in ciascuna delle quali l'avanzamento procede a norma dei due §§ precedenti; sono e vi quindi istituite per l'avanzamento ai gradi d'uffiziale inferiore le serie dei turni prescritti al Capitolo II di questo Titolo.

§ 196. Ove la riunione in un solo dei diversi distaccamenti di fanteria o di cavalleria ecceda la forza di quattro battaglioni o di quattro squadroni, essi saranno riuniti in tanti Corpi distinti quante riunioni si potranno operare di tal forza. Le frazioni eccedenti formeranno pure Corpo distinto.

Le frazioni in ogni caso che non possano formare un battaglione o due squadroni sono riunite a talun Corpo dell'arma loro, e, quando non ve ne sia, sono considerate come formanti Corpo.

§ 197. Allorquando consti per deliberazione del Consiglio di difesa essere interrotta ogni comunicazione coll'esercito e col Ministro della guerra, le riunioni delle frazioni di Corpo, mentovate ai §§ 195 e 196, sono ordinate per deliberazione dello stesso Consiglio.

## ARTICOLO LX.

*Nomine provvisorie*

§ 198. Le nomine provvisorie alle vacanze avvenute nella piazza nei gradi di ufficiale, nel caso previsto al § 197, sono fatte dal Comandante superiore della medesima quando ne abbia ricevuta l'autorità per Decreto del Governo, che determina pure sino a quali gradi ed in quali termini tale autorità abbia da esercitarsi.

§ 199. Essa cessa di pien diritto, riaperte che siano le comunicazioni o quando la difesa non possa essere continuata; le quali circostanze debbono risultare sempre per deliberazione del Consiglio di difesa.

§ 200. Non devono farsi nomine provvisorie se non quando per deliberazione del Consiglio di difesa risultino assolutamente indispensabili alla difesa della piazza, o quando si trovino disoccupati nella piazza stessa ufficiali del grado e dell'arma corrispondente agli impieghi vacanti, ed idonei ad occuparli: in questi casi tali impieghi sono da essi coperti.

§ 201. Le lettere di nomina provvisoria spedite dal Comandante superiore devono sempre menzionare il Decreto in virtù del quale sono spedite e le deliberazioni del Consiglio di difesa di cui ai §§ 197 e 200, e dichiarare non esservi nelle piazze alcun ufficiale disoccupato che possa riempire la vacanza cui si provvede.

§ 202. Qualunque nomina provvisoria che non sia conforme od ai termini del Decreto mentovato nel § 198 od alle regole determinate dalla Legge sull'avanzamento o dal presente Regolamento è nulla di pien diritto.

§ 203. Riaperte le comunicazioni, il Comandante superiore

a) riferisce al Ministro della guerra ed al Comandante in capo le nomine provvisorie succedute;

b) volge al Comandante in capo le proposizioni per le vacanze esistenti.

## ARTICOLO LXI.

*Stato maggiore delle Piazze*

§ 204. Nel caso previsto al § 197 il Comandante superiore della piazza può portare al numero normale lo Stato maggiore quando ne abbia ricevuta l'autorità col Decreto mentovato

al § 198, destinandovi militari isolati che si trovino nella piazza ovvero tratti dai Corpi si attivi che sedentarii della guarnigione, i quali siano in ogni caso atti a tale servizio e del grado corrispondente agl'impieghi vacanti.

§ 205. Egli provvede quindi alle vacanze che avvengono durante il blocco o l'assedio per via di promozioni, ai termini dell'articolo precedente.

§ 206. Tali promozioni succedono sempre a scelta fra i militari ascritti effettivamente allo Stato maggiore nella piazza, in concorrenza coi militari isolati stati destinati a norma del § 204 e coi militari dei Corpi sedentarii che siano nella piazza stessa.

§ 207. I militari tratti dai Corpi della guarnigione e destinati, a norma pure del § 204, a compiere il quadro dello Stato maggiore della piazza continuano a concorrere per l'avanzamento cogli ufficiali del grado, Corpo ed arma loro.

§ 208. I militari isolati o tratti dai Corpi sedentarii, collocati nello Stato maggiore della piazza e poscia promossi nel medesimo, qualora cessato il blocco dovessero rimanere in aspettativa vi sono collocati col grado al quale furono promossi; e concorrono cogli ufficiali del grado stesso in aspettativa per occupare le vacanze che avvengano nel servizio attivo e nel sedentario, secondo che si trovino atti a quello od a questo.

**TITOLO IV.***Ammissione*

*ed Avanzamento nel Servizio sedentario.*

*Ufficiali in aspettativa*

## CAPITOLO I.

**Ammissione ed Avanzamento  
nel Servizio sedentario**

## ARTICOLO LXI.

*Regole generali*

§ 209. La nomina a qualunque impiego di ufficiale o di guardarme nello Stato maggiore delle piazze o nei Corpi sedentarii ha luogo per Decreto del Governo, sulla proposta del Ministro della guerra.

§ 210. La destinazione dall'uno all'altro

posto ossia dall'uno all'altro comando, ma nel medesimo impiego, ha effetto

a) se trattasi dell'impiego di Comandante, per Determinazione del Ministro approvata dal Governo;

b) se trattasi d'impiego inferiore a quello di Comandante, per semplice Determinazione del Ministro.

§ 211. Il passaggio da una ad altra classe superiore degli aiutanti e dei maggiori di piazza nel medesimo grado ed impiego succede pure per Determinazione del Ministro della guerra, approvata dal Governo.

#### ARTICOLO LXIII.

##### *Ammissione ed Avanzamento degli Uffiziali*

##### *nello Stato maggiore delle Piazze*

§ 212. Gl'impieghi vacanti nello Stato maggiore delle piazze sono conferiti a quei militari soltanto che siano atti ad occuparli ed esercitarli utilmente.

§ 213. I quattro quinti di tali impieghi del grado di ufficiale (eccettuate le piazze contemplate all'articolo 59) sono devoluti ad uffiziali dell'esercito attivo (in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa) i quali abbiano il grado stabilito per l'impiego vacante oppure anche il grado immediatamente inferiore, purchè in questo caso contino venti anni di servizio e sei di grado.

§ 214. Un quinto degl'impieghi suddetti è occupato

a) coll'ammissione di uffiziali dei Corpi sedentarii, del grado corrispondente a quello dell'impiego vacante;

b) per via d'avanzamento sia degli uffiziali suddetti, che abbiano da sei anni conseguito il grado immediatamente inferiore, sia degli uffiziali dello stesso Stato maggiore delle piazze, del grado pure immediatamente inferiore.

§ 215. Per la nomina quindi alle vacanze suddette è istituita la serie di cinque turni, dei quali il 1°, 2°, 4° e 5° sono devoluti all'ammissione degl'uffiziali in servizio attivo contemplati al § 213, ed il 3° è devoluto agli uffiziali contemplati al § 214.

§ 216. Ove v'abbiano uffiziali in servizio sedentario in aspettativa, cui spetti di essere riammessi in servizio, si osservano norme analoghe a quelle indicate all'articolo 33.

#### ARTICOLO LXIV.

##### *Guardarmi*

(articolo 27 della Legge d'avanzamento)

§ 217. I sott'uffiziali sono ammessi nello stato maggiore delle piazze solamente nell'impiego di guardarme.

I tre quarti dei posti vacanti in tale impiego sono devoluti ai sott'uffiziali del servizio attivo, non più atti al medesimo, e l'altro quarto ai sott'uffiziali del servizio sedentario.

§ 218. È pertanto istituita per la nomina all'impiego suddetto la serie di quattro turni, dei quali il 1°, 2° e 4° spettano ai sott'uffiziali del servizio attivo, ed il 3° a quello del servizio sedentario.

#### ARTICOLO LXV.

##### *Ammissione*

##### *nelle Guardie reali del Palazzo*

(articolo 28 della Legge d'avanzamento)

§ 219. Le guardie semplici della compagnia Guardie reali del Palazzo sono tratte dai caporali o dai sergenti dell'armata di terra o di mare che

a) abbiano quindici anni di servizio e sei di grado come caporali o sergenti, ovvero tra caporale e sergente;

b) ovvero siano divenuti inabili alla milizia attiva per ferite ed infermità incontrate in servizio.

Nell'essere ammessi alla compagnia i caporali divengono sergenti.

§ 220. Concorrono ad occupare le vacanze avvenute nelle guardie semplici della compagnia le diverse armi dello esercito di terra e dell'armata di mare, nella proporzione stabilita dalla serie dei turni per tal fine dal Ministro determinata ed inserita nel Giornale militare.

§ 221. Gl'impieghi di brigadiere foriere, brigadiere e vice-brigadiere sono conferiti a scelta dal Comandante; e vengono tratti

a) il brigadiere foriere dai brigadieri ovvero anche da altri sott'uffiziali dell'esercito che abbiano le qualità opportune;

b) i brigadieri dai vice-brigadieri;

c) i vice-brigadieri dalle guardie semplici.

§ 222. Gli uffiziali della compagnia sono nominati a scelta fra gli uffiziali di grado uguale degli altri Corpi, ed anche in aspetta-

tiva, o fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore della compagnia stessa.

## ARTICOLO LXVI.

*Ammissione nelle Compagnie Veterani*

§ 223. L'ammissione degli individui nella compagnia del Corpo Invalidi-veterani procederà secondo le norme esistenti fino a che non venga stabilita da altro apposito Regolamento.

## ARTICOLO LXVII.

*Proposte**per l'Avanzamento e per l'Ammissione nei Corpi sedentarii*

§ 224. L'ammissione nello Stato maggiore delle piazze, nelle Guardie reali di palazzo e nei Veterani ha luogo ordinariamente nel seguente modo, cioè:

a) se dal servizio attivo ed effettivo, sulle proposte dei Generali ispettori od altri mentovati ai §§ 144, 148 e 150, o sulle proposte fatte in occasione di rassegne appositamente ordinate dal Ministero della guerra o delle rassegne annuali d'ispezione. Ancora dal Comando dei reali carabinieri dovranno a tal fine essere compilate le liste di cui è parola al n° 3 § 144 b;

b) se dall'aspettativa, sulla proposta degli stessi Ispettori o dei generali od ufficiali superiori per tale effetto delegati;

c) se dal servizio sedentario, sulle favorevoli informazioni date ai capi di Corpo e su quelle pure date in occasione di rassegna dagli ispettori.

§ 225. L'avanzamento accennato al § 214, b è sempre a scelta, ed è determinato

a) dalle risultanze degli specchi caratteristici e di condotta mandati al Ministero della guerra dai Comandanti generali delle divisioni militari e da quelli compilati quanto allo Stato maggiore delle piazze, dai capi di Corpo a tenore del Capitolo IV, Titolo I e II, quanto agli ufficiali dei Corpi sedentarii;

b) dalle risultanze delle informazioni particolari date al Ministro della guerra dagli ufficiali generali o superiori che siano delegati a far ispezioni del personale o degli Uffici dei Comandi delle piazze;

c) da servizi eminenti e ben comprovati, che siano resi in tempi e casi straordinarii.

## CAPITOLO II.

**Uffiziali in aspettativa**

## ARTICOLO LXVIII.

*Uffiziali in aspettativa*

*per scioglimento di Corpo, per soppressione d'Impiego, per ritorno da Prigione di guerra, per Infermità incontrate per ragioni di servizio*

§ 226. Gli ufficiali in aspettativa per scioglimento o riduzione di Corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno dalla prigione di guerra, per infermità incontrate per ragioni di servizio (e così pure quelli che a tenore dell'articolo 21 della Legge sullo stato degli ufficiali sono conservati in aspettativa per infermità provenienti dal servizio) conservano l'anzianità loro, e concorrono nell'avanzamento per anzianità cogli ufficiali del grado e dell'arma loro (articolo 22 di detta Legge).

§ 227. Laonde sono essi conservati nel ruolo generale di anzianità degli ufficiali ora detti e nella loro propria sede di anzianità.

§ 228. Essi sono inoltre inseriti in un ruolo generale per l'aspettativa (diviso per grado ed arma) coll'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, ed a parità di tale data, coll'ordine di anzianità nel grado.

§ 229. Sono quindi riammessi in servizio effettivo nell'ordine d'iscrizione in detto ruolo di mano in mano che avvengano vacanze devolute all'aspettativa a mente dell'articolo 33.

§ 230. Quegli però cui toccasse un avanzamento per anzianità sarà riammesso al servizio effettivo ancorchè non gli spettasse secondo l'ordine della sua iscrizione nel ruolo.

## ARTICOLO LXIX.

*Uffiziali in aspettativa*

*per Infermità non provenienti dal servizio, per motivi di Famiglia, per sospensione dall'Impiego*

§ 231. Gli ufficiali

a) collocati in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia (articolo 12 della Legge sullo stato degli ufficiali);

b) già in aspettativa, che, essendo richiamati al servizio, comprovino di non po-

terlo riassumere per infermità non proveniente dal servizio (articolo 21 della Legge suddetta);

c) collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego (articolo 14 Legge citata), — sono cancellati dal ruolo generale per l'anzianità mentovato al § 227, ed iscritti invece su apposito ruolo particolare.

Gli ufficiali contemplati alla lettera *b* sono anche cancellati dal ruolo mentovato al § 228.

§ 232. Scorso l'anno, gli ufficiali contemplati alle lettere *a* e *b* del paragrafo precedente verranno per l'accordata ulteriore aspettativa ad essere iscritti

*a*) nel ruolo generale per l'anzianità mentovato al § 227 ed in quella sede che loro spetta, fatta deduzione dell'anno (articolo 23 della Legge ora detta);

*b*) nel ruolo generale per l'aspettativa mentovato al § 228, calcolando la data della loro iscrizione dal giorno in cui sia scaduto l'anno summentovato.

§ 233. Gli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego, che siano riammessi in servizio durante l'anno, sono di nuovo iscritti sul ruolo generale dell'anzianità e nella sede che loro spetta, dedotta la durata della sospensione.

§ 234. Se invece la loro sospensione sia protratta oltre l'anno, quando siano ammessi per Decreto governativo a concorrere cogli altri ufficiali in aspettativa pel ricollocamento al servizio (articolo 18 della Legge sullo stato degli ufficiali), saranno pure iscritti

*a*) nel ruolo generale dell'anzianità e nella sede che loro spetta, dedotta la durata della sospensione;

*b*) e nel ruolo generale dell'aspettativa, calcolando la data della loro iscrizione da quella del Decreto summentovato.

§ 235. Gli ufficiali iscritti sul ruolo generale d'aspettativa, a mente dei §§ 232 e 234, sono riammessi in servizio effettivo secondo le norme indicate al § 229.

#### ARTICOLO LXX.

##### *Modo di accertare l'Idoneità degli Ufficiali in aspettativa al Servizio effettivo*

§ 236. Per assicurarsi che gli ufficiali in aspettativa abbiano l'idoneità per riassumere il servizio effettivo, sia nel grado di cui sono rivestiti sia nel grado superiore (quando abbiano titolo ad avanzamento per anzianità), il

Ministro della guerra, oltre a quelle speciali prove che le circostanze possano consigliare, li sottopone pure a speciali ispezioni, che da uffiziali generali o superiori a tale effetto delegati verranno fatte nel capoluogo del Compartimento ove hanno domicilio.

§ 237. L'uffiziale ispettore

*a*) s'informa del contegno e della condotta di tali uffiziali;

*b*) vede se siano tuttora idonei al servizio attivo oppure se, non essendolo, tornerebbero nondimeno atti al servizio sedentario; o finalmente se sono inatti a questo ed a quello;

*c*) rassegna quindi al Ministro dette giuste proposizioni intorno a ciascun di essi.

§ 238. Ricevute tali proposizioni, il Ministro promuove le provvidenze opportune pel richiamo al servizio effettivo degli uffiziali che vi risultino idonei; quanto agli altri,

*a*) ne promuove la giubilazione, se vi hanno diritto;

*b*) ed ove non abbiano diritto a giubilazione, propone al real Governo che siano, secondo che le circostanze dimostreranno opportuno, o considerati come sospesi dall'impiego (a tenore dell'ultimo periodo dell'articolo 11 della Legge sullo stato degli uffiziali) ovvero collocati in riforma, per applicazione del periodo dell'articolo 25 della Legge medesima.

## TITOLO V.

### *Disposizioni generali e transitorie*

#### ARTICOLO LXXI.

##### *Errori avvenuti*

##### *rispetto all'Avanzamento ed all'Anzianità*

§ 239. Ove nelle promozioni, che avranno luogo d'ora innanzi, talun uffiziale non avesse ottenuto per effetto di un errore l'avanzamento cui ha ragione per anzianità, egli potrà porgere richiamo per la via gerarchica entro il termine di sei mesi, a far tempo dal giorno in cui la nomina dell'uffiziale immediatamente a lui meno anziano venne pubblicata nel Bollettino ufficiale.

§ 240. Riconosciuto l'errore, l'uffiziale è nominato alla prima vacanza che avvenga a qualunque titolo nell'arma (o nel Corpo, se si tratta di carabinieri reali), e la sua nomina è devoluta a quel turno d'avanzamento cui spetta la prima prossima promozione.

§ 241. L'anzianità dell'uffiziale del nuovo grado è computata dal giorno in cui la vacanza che gli spettava fu conferita ad un uffiziale di lui meno anziano, e quest'ultimo nel computare anch'egli la sua anzianità dallo stesso giorno viene iscritto dopo l'uffiziale che lo precedeva in anzianità.

§ 242. Similmente, ove talun uffiziale si creda leso rispetto alla sede d'anzianità assegnatagli sia nell'avanzamento sia nel caso contemplato al § 11, potrà richiamarsene entro sei mesi, a far tempo dal giorno in cui la decisione che lo riguarda fu pubblicata nel Bollettino ufficiale, ed in difetto di pubblicazione, dal giorno in cui essa gli fu ufficialmente comunicata.

Il Ministero della guerra, riconosciuto l'errore, ne opererà la rettificazione.

§ 243. Il disposto dai §§ precedenti si osserva pure nel caso che gli accennati errori siano stati riconosciuti d'ufficio entro i termini indicati ai §§ 239 e 242.

#### ARTICOLO LXXII.

##### *Anzianità attuale degli Uffiziali*

§ 244. Gli uffiziali attualmente in servizio che abbiano, a norma di disposizioni anteriormente in vigore, un'anzianità diversa da quella che è determinata dal presente Regolamento conservano l'anzianità loro attuale.

#### ARTICOLO LXXIII.

##### *Allievi del Collegio pei Figli dei Militari*

§ 245. Purchè non sia altrimenti determinato, gli allievi del Collegio pei figli dei militari saranno aumentati nei Corpi come comuni per quindi dopo sei mesi di servizio esser promossi a caporali, quando ne siano meritevoli. Dopo altri sei mesi potranno conseguire altro avanzamento, a seconda della loro capacità. L'istruzione dei medesimi sarà tenuta in speciale considerazione per i successivi avanzamenti.

### TITOLO VI.

#### *Pompieri municipali*

#### ARTICOLO LXXIV.

##### *Organizzazione e Dipendenza disciplinaria*

§ 246. Questo Corpo speciale rimane per il

Comune di Firenze con l'organizzazione prescritta dal suo Regolamento del 16 aprile 1843 e 15 giugno 1844.

Per le altre Comuni la organizzazione sarà sistemata con speciale Regolamento.

§ 247. La dipendenza disciplinaria è di dominio del Ministero della guerra.

#### ARTICOLO LXXV.

##### *Avvertenze generali*

§ 248. Ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione di compagnia, s'intendono con tale espressione designate anche le frazioni di Corpo, di batteria e di squadrone corrispondenti. Similmente sotto la denominazione divisioni militari s'intendono comprese altresì le sotto-divisioni militari, quando vi siano.

Firenze, li 1° marzo 1860.

Il Ministro della Guerra  
R. CADORNA

#### 639. *Designazione per alcune Classi di cittadini del Luogo di votazione sul Plebiscito.*

2 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE  
IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del di 1° del corrente marzo, col quale il Popolo toscano è convocato a dichiarare mediante suffragio nel di 11 e 12 di detto mese la sua volontà sulle due Proposte nel Decreto medesimo indicate;

Decreta:

Art. 1. Gli impiegati regii o comunali aventi i requisiti voluti dal Decreto suindicato, e in generale tutti quelli che esercitano un pubblico ufficio potranno dare il voto nel luogo ove dimorano per ragione dell'ufficio medesimo, qualunque ne sia il tempo.

Art. 2. I giovani che per ragione di studio si trovano lontani dal luogo del loro domicilio potranno egualmente votare in quello ove occasionalmente dimorano.

Art. 3. Tutti quelli che per causa

di lavoro si trovano nelle Maremme toscane potranno votare nelle Comunità o sezioni di Comunità in cui dimorano.

Art. 4. I Gonfalonieri e i Consiglieri municipali che faranno parte del Seggio nelle diverse Comunità o sezioni di Comunità sono autorizzati a votare nel luogo ove risiederanno il giorno del voto, quantunque non abbiano ivi nè domicilio, nè dimora. Lo stesso è disposto per le altre persone contemplate nell'articolo 8 del mentovato Decreto.

I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li due marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI

640. *Fusione delle Società di Ferrovie toscane nella Società denominata delle Strade ferrate Livornesi, e modificazioni alla Concessione fatta a quest'ultima.*

2 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Viste le Risoluzioni ministeriali del 18 luglio, 8, 22 e 29 ottobre, 24 e 31 dicembre 1859;

Vista l'Ordinanza ministeriale del 7 febbraio 1860;

Visto il Decreto del 10 febbraio 1860;

Decreta :

Art. 1. La Società anonima per la strada ferrata Leopolda, costituita col sovrano Motuproprio del 5 aprile 1841, e la quale a conformità del Decreto del 10 febbraio 1860 e della Deliberazione della Adunanza generale del 14 del mese stesso ha preso il titolo di *Società anonima delle strade ferrate Livornesi*, è riconosciuta concessionaria ed utente delle

strade ferrate e dei diritti appartenenti o rispettivamente appartenuti alle Società anonime qui appresso indicate, cioè

per la strada ferrata Leopolda da Firenze a Livorno,

per la strada ferrata da Lucca a Pisa,

per la strada ferrata da Lucca a Pistoia.

Art. 2. La durata della concessione di tutte le sopra indicate linee è protratta a tutto l'anno 1959.

Art. 3. Dal giorno della promulgazione del presente Decreto cesseranno di aver vigore i Decreti con cui furono autorizzate e poste in essere le sopradette Società. Dal momento nel quale saranno stati concordati fra il Ministero dei Lavori pubblici e la Società i nuovi Capitoli attualmente in esame, cesseranno del pari di aver vigore i Capitoli convenuti fra le medesime e il Governo della Toscana in tutto quanto direttamente o indirettamente si opponga ai nuovi Capitoli surricordati.

Art. 4. Le disposizioni dei tre precedenti articoli saranno applicabili anche a quelle strade ferrate delle quali la Società delle strade ferrate livornesi assumesse l'esercizio o divenisse proprietaria.

Art. 5. La Società modificherà i suoi statuti sociali, i quali dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministro dei Lavori pubblici.

Art. 6. Il capitale della Società, che vien portato alla somma di lire italiane trentatremilioni e seicentomila, pari a lire toscane 40,000,000, sarà diviso in ottantamila azioni di lire italiane 420, pari a lire toscane 500 ciascuna, rappresentate da altrettante cartelle di azioni del corrispondente valor nominale.

Ai possessori delle suddette 80,000 cartelle lo Stato garantisce tanto il pagamento dell'interesse annuo del cinque per cento quanto il rimborso alla pari del capitale nei modi che sono accennati nell'Ordinanza del 7 febbraio 1860 e che saranno più

particolarmente determinati dai Capitoli e dagli Statuti sociali.

Fermo poi quanto è disposto col Decreto in data 10 febbraio 1860 in ordine alla garanzia per le obbligazioni che la Società è stata autorizzata ad emettere collo stesso Decreto, il Governo garantisce ugualmente l'interesse annuo del tre per cento e il rimborso alla pari del capitale delle obbligazioni emesse già dalla Società anonima per la strada ferrata da Lucca a Pistoia ed accollate alla Società anonima per la strada ferrata Leopolda, oggi Società anonima delle strade ferrate livornesi, come parte del prezzo di acquisto della prima delle strade suddette, nei modi e forme che saranno determinati dai Capitoli e dagli Statuti sociali.

Art. 7. Resta a tutti gli effetti e in tutte le sue parti approvata la Deliberazione seconda presa dall'adunanza generale degli azionisti nel dì 28 dicembre 1859, riguardante l'acquisto delle azioni della Società anonima per la strada ferrata Maria Antonia da Firenze a Pistoia per Prato e dei crediti esistenti contro la medesima. E nel caso in cui la Società anonima delle strade ferrate livornesi venga al possesso di tutte le azioni della rammentata Società, ora per allora essa è riconosciuta come concessionaria della strada ferrata suddetta con tutti i diritti alla prenominata Società spettanti, con le modificazioni peraltro di che nel presente Decreto e nei nuovi Capitoli.

Art. 8. La Società è autorizzata a costruire ed attivare nel suo interesse ed a sue spese, rischio e pericolo, una strada ferrata da Pisa a Porta, ed eventualmente da Porta alla Parmignola, alle condizioni contenute nei sopraddetti Capitoli.

Art. 9. La impresa è considerata a tutti gli effetti come opera di pubblica utilità, tanto per la strada da Pisa a Porta quanto per le congiunzioni da farsi a Firenze fra le linee della Leopolda e della Maria Antonia

ed a Pisa fra le linee della Leopolda e delle lucchesi, e per ogni occorrente ampliamento a tutte le strade della Società. Conseguentemente la Società, tanto nella occupazione dei terreni e fabbriche quanto nella escavazione ed estrazione di terra, pietrami ed altri materiali da costruzione, rimane investita per le espropriazioni che avrà occasione di fare pei suddetti titoli dei diritti sanzionati dalle leggi in vigore in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità, e più specialmente dalla Notificazione della regia Consulta del 25 febbraio 1845, colle modificazioni indotte all'articolo 4 della medesima dal Decreto del 18 aprile 1857 riguardante la strada ferrata aretina.

Art. 10. Nelle stazioni principali, dove i servizi di dogana e di polizia e di sicurezza lo richiedano, la Società dovrà apprestare a tutte sue spese i locali occorrenti. I detti servizi per altro, tanto nelle stazioni ove trovansi attualmente stabiliti, non esclusa la stazione marittima in Livorno, quanto in quelle ove potessero stabilirsi, saranno ad intiero carico del Governo, derogando così a qualunque convenzione o disposizione in contrario.

Art. 11. Gli infortunii che potessero accadere sulle linee della Società, dovuti a dolo o a mancata sorveglianza per parte degli agenti della Società stessa, sottoporranno i medesimi alle pene stabilite dal Codice penale vigente. Qualora per altro gli infortunii a danno del pubblico si replicassero più volte, il Governo potrà stabilire un sistema di penali contro la Società medesima.

Spetta alla Società la facoltà di proporre al Governo quei provvedimenti che credesse più confacenti per provvedere alla sicurezza del transito, alla polizia e alla conservazione delle linee e delle opere accessorie; e una volta che tali provvedimenti siano dal Governo approvati, diverranno obbligatori per il pubblico, per la Società e per le altre Ammi-

nistrazioni di strade ferrate in comunicazione colle linee livornesi, in quanto concerne le loro relazioni colle medesime.

Art. 12. La immediata vigilanza per parte del regio Governo sulle linee appartenenti alla Società sarà esercitata per mezzo di un Commissario regio.

Art. 13. Sui terreni occupati per la costruzione delle strade ferrate ed opere accessorie, di cui la Società è concessionaria, essa pagherà il dazio sulla base della rendita imponibile assegnata ai medesimi al momento della occupazione. In quanto al dazio catastale da imporsi sulle fabbriche che la Società costruisce, sarà determinato colle norme fissate dai Regolamenti catastali per ogni nuovo fabbricato.

Art. 14. Tutti gli atti che la Società stipulerà pel compimento e costruzione delle sue linee ed opere accessorie, e che fossero per le leggi in vigore soggetti a diritti proporzionali di registro, saranno registrati col diritto fisso di una lira. Rimarranno però soggetti al disposto delle leggi predette tutti quegli atti che la Società stipulasse non riguardanti le costruzioni e compimento delle strade e loro accessori e materiale mobile, e per l'attivazione della Società stessa.

Saranno completamente esenti da ogni diritto di bollo gli stampati contenenti orarii, tariffe, avvisi al pubblico ed agli azionisti, e in generale ogni pubblicazione relativa al movimento di viaggiatori, di merci ecc. sulla linea, nonché al servizio amministrativo, e saranno altresì esenti da ogni diritto di bollo e registro le cartelle sia delle azioni che delle obbligazioni emesse dalla Società in conformità de' suoi statuti, e i titoli destinati alla esazione dei relativi utili ed interessi.

Art. 15. È accordata alla Società la esenzione dal pagamento dei dazi doganali e tasse di ogni natura per tutti gli oggetti necessarii alle costru-

zioni dipendenti dai Capitoli, per le macchine, veicoli, attrezzi ecc. che essa fosse in caso d'introdurre dall'estero, salvo gli emolumenti relativi, e con obbligo di soddisfare alle formalità che le verranno prescritte, e specialmente a quella di esibire volta per volta un certificato a firma di uno de' componenti la Direzione, munito del *Visto* del regio Commissario per le strade ferrate.

Art. 16. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li due marzo milleottocentosessanta (1).

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

(1) Crediamo opportuno di riferire, sotto questa data, anche il Dispaccio che il Governatore generale delle provincie collegate dell'Italia centrale indirizzava al Capo del Governo toscano, come quello che si collega al *Proclama* dello stesso Governatore, che si legge a pag. 437 (n° 488) del presente volume:

\* A. S. E. Il Barone Ricasoli

\* *Presidente del Consiglio de' Ministri*

\* a Firenze

\* Bologna, 2 marzo 1860.

\* Eccellenza,

\* Allorquando, addì 3 dicembre ultimo, firmai Patto  
\* per cui, d'accordo con V. E. e col cavaliere Farini,  
\* assunsi la qualità di Governatore generale delle Pro-  
\* vincie collegate dell'Italia centrale\*, ebbi nell'animo non  
\* solo di dare effetto, per quanto in quelle contingenze  
\* si poteva, alla designazione fatta della mia persona  
\* da S. A. R. il Principe di Savoia Carignano, ma di  
\* cooperare alla politica del Governo di S. M. nell'Italia  
\* centrale. Questa politica mirava a tenere unite fra loro  
\* e al Piemonte le provincie che avevano deliberato  
\* di unirsi al Regno subalpino, e ad agevolare ad esse  
\* il conseguimento dei loro voti. Oggi, dappoichè in  
\* seguito al Decreto promulgato da V. E. il suffragio  
\* universale debbe decidere se il popolo voglia piuttosto  
\* questa annessione, o regno separato, la mia qualità  
\* viene a cessare. Continuando, essa potrebbe dare occa-  
\* sione alle accuse di coloro che, non curando nè la  
\* verità dei fatti, nè l'evidenza delle dimostrazioni, accu-  
\* sarono il Governo del Re di avere carpito i voti dei  
\* popoli. L'onore del paese che io rappresento e l'onore  
\* mio esigono che io non lasci luogo a questi sospetti.

\* Un'altra ragione esige che, cessando dal mio carico, io  
\* non prolunghi il mio soggiorno in queste provincie.  
\* Venni nel 1857 Inviato straordinario del Re presso  
\* le Corti di Toscana, di Modena e di Parma. Fu mio

\* Di quest'Atto speriamo poter dar copia nell'*Appendice* a questo stesso Volume.

641. *Aumento nel Personale della Soprintendenza generale delle Poste; abolizione dell' Ufficio del Ministro de' Corrieri in Firenze; istituzione di un Ufficio delle Assicurazioni e dei Vaglia.*

3 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo che gl' impiegati della Soprintendenza generale alle Poste e della Direzione postale di Firenze siano aumentati in proporzione del cresciuto servizio verificatosi dopo l'attuazione della nuova Legge organica de' 28 novembre del decorso anno,

Decreta:

Art. 1. La Sezione di verifica nella Soprintendenza generale alle regie Poste è composta d'un Capo d'Ufficio, d'un primo e secondo

• assunto principale adoperarmi in favore dell' indipendenza italiana e delle libertà costituzionali in quei modi che si convenivano allo stato di pace in cui si stava e coll' Austria e con quelle Corti pur troppo amiche all' Austria. Due giorni prima che scoppiasse la rivoluzione del 27 aprile, in esecuzione di quanto mi prescriveva il mio Governo, io faceva un ufficio presso quello della Toscana e lo invitava ad appigliarsi al solo partito che potesse salvarlo, a far lega con noi. Dopo la rivoluzione assunsi il governo di quello Stato in qualità di Commissario del Re, ed ogni mia cura si rivolse a tenere il paese unito ed ordinato affinché le sue forze si rivolgersero al fine supremo dell' indipendenza, rimettendo all'avvenire la cura di risolvere sull'assetto definitivo del paese. Dopo notificata la pace di Villafranca, rimasi finché non fosse assicurata la convocazione dell'Assemblea che doveva deliberare in modo regolare delle sorti del paese, evitando così che in un paese che si era messo sotto la protezione del Re le fazioni non turbassero la quiete pubblica e non lo obbligassero ad accettare un Governo a cui ripugnasse. Nelle cose dell' Emilia non m'ingerii, ma, dando ordine che le milizie toscane si fermassero in Modena e somministrando armi a Bologna, cercai impedire che non fosse fatta violenza ai voti del paese. Dappoi mi ritrassi dall' ufficio, affinché non paresse che io volessi influire sulle elezioni e sui voti che dovevano essere liberissimi.

• Rientrai nella vita privata, riportandone coscienza di avere adoperato quel poco che era in me affinché il Re ed il Paese che io rappresentava fossero onorati ed amati, ma di non essermi ingerito nelle cose interne dell' Italia centrale più che non convenisse all' ufficio che io vi aveva sostenuto.

Verificatore, d'un primo e secondo Aiuto verificatore, colla provvisione rispettivamente di italiane lire duemilatrecento, duemila, millesettecento, millequattrocento e milledugento.

Art. 2. È istituito un posto di terzo Copista nella segreteria della Soprintendenza generale, colla provvisione annua d'italiane lire ottocentoquaranta.

Art. 3. All' antico Ufficio del Ministro dei corrieri in Firenze è sostituita una nuova Sezione di servizio col titolo *Ufficio delle assicurazioni dei vaglia e dei corrieri*, composta come segue:

Capo d'Ufficio, colla provvisione d'italiane lire duemilacinquecento e l'obbligo di dare una cauzione di lire italiane quattromila;

primo Ministro, colla provvisione di lire italiane duemilacento e la cauzione di lire italiane millecinquacento;

• Indi a poco le Assemblee che rappresentavano quelle Provincie pronunciarono il voto di annessione, ed io usai i diritti consacrati dallo Statuto propugnando colla stampa la politica della annessione. Fui designato all' ufficio, da cui oggi mi dimetto, perchè, designando me, S. A. R. il Principe di Savoia Carignano ed il Governo del Re credettero dar segno di attenersi ad una politica favorevole alle annessioni. L' *Unione liberale*, destinata a preparare le elezioni politiche, mi elesse a suo Presidente, credendo che il mio nome fosse per dimostrare come essa potesse in cima alla sua politica la causa delle annessioni. Da tutte queste precedenze mi è indicata la via che debbo tenere in progresso, e mi è indicata altresì la moderazione con cui debbo procedere. Qui il discutere le opinioni che professai fin' ora in ordine alle annessioni, o per difenderle o per impugnarle, non si appartiene a noi Subalpini, ma ai cittadini di queste provincie, chiamate ora a deliberare definitivamente delle proprie sorti. A noi si appartiene adoperare affinché il loro voto, qualunque siasi per essere, non riesca invano, ed i loro diritti non vengano o negletti o manomessi.

• Nel chiudere le relazioni d'ufficio che le cariche da me ultimamente sostenute mi posero in grado di tenere coll' E. V., non mi rimane che di ringraziarla della benevolenza di cui volle ognora essermi cortese. La prego ad un tempo di portare questa mia lettera a cognizione del pubblico affinché i cittadini di codesta nobile parte d' Italia sappiano di quanta riconoscenza io sia penetrato per la benevolenza che essi pure vollero dimostrarmi in ogni occasione.

• Pregho V. E. di gradire i sensi del mio rispetto.

• C. BON-COMPAGNI •

secondo Ministro, colla provvisione di lire italiane millesettecento e la cauzione di lire italiane ottocento-quaranta; e

tre Aiuti, il primo colla provvisione di lire italiane milletrecento, il secondo di lire italiane millecento, e il terzo di lire italiane mille.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li tre marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

642. *Parificazione degli Impiegati dell'Ispezione forestale di Follonica agl'Impiegati delle Maremme nel computo dell'Anzianità per la Pensione di riposo.*

3 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

Il R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Rapporti del Direttore generale dell'Amministrazione dei regii Possessi dello Stato e del regio Procurator generale alla Corte dei conti, in data rispettivamente del di 27 febbraio decorso e 2 marzo corrente;

Decreta :

Art. 1. È dichiarato che si verificano le condizioni volute dal Decreto del 14 aprile 1852 per godere del beneficio, concesso dal disposto dell'articolo III del Decreto medesimo, dell'aumento di un quarto nel computo dell'anzianità valutabile per la liquidazione della pensione, nei titolari dei seguenti impieghi del Dipartimento dei regii Possessi dello Stato, addetti all'Ispezione forestale di Follonica, cioè

nell'Agente a Follonica,  
nel Sotto-agente ivi,  
nel Cavalcante ivi,

nelle Guardie addette ai circondarii di Montioni, san Lorenzo e Calzalunga, Valpiana, Scarlino, Poggio Spada e Follonica.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li tre marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

643. *Costituzione di Amministratori al Patrimonio di Scipione Bargagli, e designazione delle loro competenze.*

4 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

Il R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 17 novembre perduto, col quale si mettevano sotto sequestro tutti i beni mobili del marchese Scipione Bargagli;

E volendo provvedere a che il Decreto stesso riceva la sua regolare e piena esecuzione;

Decreta :

Art. 1. Sono deputati, ad amministrare i beni e ad esigere i crediti del marchese Scipione Bargagli, Carlo Costantino nei Compartimenti di Siena e di Grosseto e Raffaello Pampaloni per quelli di Firenze e di Arezzo.

Art. 2. Questi amministratori dovranno prendere il possesso dei beni presso chiunque si trovino e ritirare i frutti dei crediti e i crediti stessi, quando venga il tempo di esigerli, da chiunque sia debitore del marchese Scipione Bargagli, per poi custodire i primi e ritenere le somme esatte sui secondi per conto di chi di ragione.

Art. 3. Nessuna opposizione verrà ammessa per impedire o trattenere l'esercizio dei poteri come sopra

deferiti ai predetti amministratori, i quali restano autorizzati ad invocare nei congrui casi il concorso della forza pubblica e l'azione dei Tribunali.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno e della Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI

644. *Norme per l'investimento in Rendita pubblica dei Capitali delle Cause pie.*

4 marzo 1860.

IL MINISTRO

DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO

E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 e 2 del Decreto del 26 gennaio 1860, che prescrivono:

« Art. 1. Ogni capitale della Causa pia, all'occasione di reinvestimento, dovrà essere impiegato nell'acquisto di rendite nominative, accese sul libro del Debito pubblico toscano, al saggio fissato volta per volta dal Ministro delle Finanze.

« Art. 2. In eccezione all'articolo 2 del Decreto del 25 gennaio 1860, che costituisce la rendita tre per cento garantita dal Governo del Re, le rendite nominative, di che nel precedente articolo del presente Decreto, potranno avere frazioni di lira italiana purchè siano in diecine di centesimi, ed escluse le frazioni di diecina »;

Volendo dare esecuzione al disposto del precitato Decreto,

Ordina:

Art. 1. Coloro cui incombe l'obbligo del reinvestimento dei capitali della Causa pia li verseranno nella cassa del Debito pubblico e pre-

senteranno la domanda del reinvestimento al Direttore di quell'Ufficio. Il Direttore trasmetterà la domanda al Ministero delle Finanze, proponendo il saggio a cui il reinvestimento potrà esser fatto, da regolarsi sul corso corrente della rendita tre per cento costituita col Decreto del 25 gennaio 1860.

Art. 2. Qualora nulla osti in contrario, il Direttore del Debito pubblico sarà autorizzato dal Ministro delle Finanze a comprare tanta della rendita al portatore, costituita col precitato Decreto, quanta se ne può col capitale da reinvestire. In seguito di che, a cura del Direttore di detto Ufficio, sarà convertita in rendita nominativa, da intestarsi alla persona morale a favore di cui deve il capitale essere reinvestito.

Art. 3. Se, reinvestendo il capitale nell'anzidetto modo, ne rimane un residuo insufficiente a comprare lire italiane quindici di rendita, la Cassa del Debito pubblico vi aggiungerà quel che manca; la rendita nominativa corrispondente al capitale residuale sarà intestata a favore della Causa pia, e quella corrispondente al supplemento di capitale sarà intestata provvisoriamente a favore dell'Ufficio del Debito pubblico per essere in seguito trasferita a favore della Causa pia nelle successive operazioni.

Art. 4. Il cav. Direttore dell'Ufficio del Debito pubblico provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, li quattro marzo milleottocentosessanta.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

*Il Segretario generale del Ministero*

F. CAREGA

645. *Proclama del Governo sul futuro Plebiscito.*

5 marzo 1860.

TOSCANI!

Or compie un anno, le armi di Piemonte e di Francia si scontrarono

in guerra con quelle d'Austria perchè, cessato una volta il predominio di questa in Italia, fosse assicurata colla nostra indipendenza la pace d'Europa.

La Convenzione di Villafranca non raggiunse intero questo scopo.

L'Italia centrale, abbandonata a se stessa da chi non poteva più governarla, concorse alla guerra; e, questa immaturamente troncata, intese che per non perdere tutti i benefizi dell'occasione e della vittoria, bisognava fare un regno forte, riparo al presente, tutela delle cose conquistate in futuro.

I popoli legittimamente rappresentati deliberarono, con saviezza pari al diritto e con tutta la risoluzione pari alla necessità, la formazione di un forte Regno italiano sotto lo scettro costituzionale di S. M. VITTORIO EMANUELE.

A fronte di questa grande opera, unica nella storia della civiltà, gli arbitri dell'Europa riconobbero giusto di non usare la forza, e la dichiarazione del non intervento fu il primo omaggio reso alle nazioni risorte.

Sembrava però che un Congresso su questo nuovo giure dovesse compir l'opera restauratrice d'Italia e pacificatrice d'Europa: ma ogni studio per riunire il Congresso tornò vano. L'Inghilterra e la Francia allora misero innanzi opportune proposte. Con queste, mentre si riconosceva il nostro diritto a costituirci liberamente, si mostrava desiderio di una solenne conferma dei voti già legittimamente e liberamente emessi.

Intanto il Re leale e magnanimo decretava di aprire il Parlamento.

I popoli dell'Emilia e della Toscana avean già stabilito di voler far parte di questo gran Comizio nazionale, e colla Legge del nuovo regno erano state preordinate le elezioni dei Deputati per formare uno Stato solo e una difesa comune.

Ma, prima di entrare in questo gran Comizio, è buon consiglio che diano prova con un atto nuovo di coscienza politica, in faccia a Dio e agli uomini,

di aver votato l'unione per diritto, per senno, per utilità, per suprema legge di salute nazionale.

Non già che a dar quest'ultima prova fossero tenuti, poichè nessuno può ragionevolmente dubitare che nel tempo nel quale si sono formate le grandi nazioni le memorie municipali tanto ci abbiano ottenebrata la mente da farci disconoscere i vantaggi dell'essere riuniti per centuplicare l'antica civiltà, per profittare in comune di tutti gli elementi di una vita nuova nazionale, impossibile colla divisione antica e colla piccolezza degli Stati figli dei Comuni in mezzo a nazioni che da quattro secoli si prevalgono di essere divenute grandi e compatte per territorio, istituzioni e armi.

Spontanei i popoli dell'Emilia e della Toscana potranno confermare il giudizio proprio col plebiscito cui sono chiamati.

Questo coronerà l'opera vostra, o Toscani. Voi siete tutti chiamati a gettare nell'urna il vostro voto, che in tanti modi avete espresso, con tanta solennità, con tanta ragione. Voi non smentirete in questa occasione la serena e composta dignità colla quale da dieci mesi andate preparando i vostri grandi destini, che vi ha guadagnate le simpatie dell'Europa, ed è quella che conviene a chi ha la coscienza del proprio diritto.

Il suffragio che voi gettate nell'urna è libero: non ne darete conto che a Dio e a voi stessi.

Il mondo dovrà ammirare, o Toscani, la vostra religiosità e il vostro esempio. Voi avete fin qui raddrizzato gli errori della fortuna e degli uomini: ora potete compiere questo grande edificio della nazionalità, e coronare l'opera vostra.

TOSCANI!

Noi siamo alteri di avervi condotto fin presso alla meta; e siamo certi che il vostro ultimo passo sarà uguale ai precedenti. Fra pochi giorni godrete la pienezza di sentirvi italiani

sotto il leale e magnanimo RE VITTORIO EMANUELE.

Firenze, 5 marzo 1860.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Istruzione pubblica*

*e Ministro interino degli Affari esteri*

C. RIDOLFI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio*

*e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

*Il Ministro degli Affari ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI

*Il Ministro della Guerra*

R. CADORNA

*Il Segretario generale del Governo*

*della Toscana*

Celestino BIANCHI

646. *Designazione del Luogo di votazione sul Plebiscito per gli Addetti ai lavori delle Ferrovie toscane.*

5 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. Tutti quelli che al giorno della votazione, di che nel Decreto del primo del corrente mese, si trovino addetti alle lavorazioni della strada ferrata aretina, della centrale italiana e della centrale senese, potranno dare il loro voto, i primi nella Comunità del Pontassieve, i secondi in quella di Porta al Borgo presso Pistoia, gli ultimi nelle Comuni di Asciano o di Rapolano.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li cinque marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI

647. *Abolizione di Atti del cessato Governo contro la libertà di Stampa.*

5 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, mentre la Toscana è richiamata a decidere per mezzo del suffragio universale dei suoi futuri destini, è conveniente di rendere pienamente libera la discussione in materia politica ;

Decreta :

Art. 1. I Decreti de' 10 luglio 1849 e 22 settembre 1850, in quanto tendevano a modificare e restringere la libertà della stampa in materia politica, sono aboliti.

Art. 2. Ritorna per conseguenza libera la fondazione e pubblicazione dei giornali, scritti ed opere anche non periodiche, concernenti materie politiche, sotto la osservanza delle norme e discipline prescritte dalla Legge de' 17 maggio 1848.

Art. 3. È mantenuta peraltro la competenza dei Tribunali ordinarii in materia di delitti e di trasgressioni di stampa o che si commettono per mezzo della stampa, a forma delle leggi veglianti, che non sono in questa parte revocate.

Art. 4. I Ministri dell'Interno e della Giustizia e Grazia sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li cinque marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI

648. *Restituzione alla città di Livorno della Contribuzione di guerra pagata nel 1849 alle Truppe austriache.*

5 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le truppe austriache all'invasione della Tosca-

na furono dall'ex-Granduca Leopoldo d'Austria dichiarate sue truppe ausiliarie, e che quindi sono a lui imputabili gli atti commessi dai comandanti austriaci;

Considerando che conseguentemente come imposta dell'ex-Granduca deve riguardarsi la contribuzione di guerra riscossa violentemente dal Baron d'Aspre sulla città di Livorno, e che ogni dubbio intorno a ciò venne tolto dal fatto di avere il Governo granducale accettato e ritenuto quella somma;

Considerando che, se le contribuzioni di guerra imposte sulle città nemiche sono violenze degne soltanto di Governi barbari, diventano enormità contrarie a ogni diritto allorchè s'impongono sulle città dello Stato da chi lo governa;

Volendo riparare nei modi compatibili coi bisogni della finanza all'ingiustizia commessa a danno della città di Livorno, tanto benemerita all'Italia;

Decreta:

Art. 1. La somma di quattrocentomila fiorini di Vienna, pari a lire italiane 1,008,000, pagata dalla città di Livorno nel 1849 per contribuzione di guerra imposta dal Baron d'Aspre, e da lui rimessa al Governo dell'ex-Granduca che la ritenne, sarà restituita al Municipio di Livorno dalla regia Depositeria generale in rate semestrali di lire italiane 50,400, a cominciare dal gennaio 1861.

Art. 2. Il Municipio di Livorno, avuto riguardo alle circostanze che accompagnarono quella imposizione, proporrà all'approvazione del Governo l'uso che vorrà fare delle somme restituite.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, ed il Ministro dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li cinque marzo milleottocentesanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

**B. RICASOLI**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

**R. BUSACCA**

### 649. Abolizione delle Tasse di barcheggio nella così detta Fossa Burlamacca.

5 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del dì 27 dicembre 1859 e 12 gennaio 1860, che con l'abolizione delle tasse che venivano per l'avanti percette restituirono alla sua piena libertà la navigazione nel fiume Arno, nel fosso o canale fra Pisa e Livorno e nel canale macinante fra Ripafratta e Pisa;

Considerando che altrettanto conviene che sia fatto anco a riguardo della navigazione nella fossa Burlamacca, all'oggetto di favorire il libero esercizio delle industrie cui quella navigazione è necessaria;

Decreta:

Art. 1. La navigazione nella fossa Burlamacca è restituita alla sua piena libertà, e conseguentemente sono abolite le tasse che ora si percepiscono per il barcheggio nella fossa medesima.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li cinque marzo milleottocentesanta (1).

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

**B. RICASOLI**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

**R. BUSACCA**

(1) Nello stesso giorno 5 marzo venne pure diramata la seguente Circolare che stabilisce tutte le formalità da osservarsi nello spoglio e nella trasmissione dei voti sul nuovo Plebiscito:

• MINISTERO DI GIUSTIZIA E GRAZIA

• Circolare

• Ai sigg. RR. Procuratori

• dei Tribunali di prima Istanza e Pretori

• Ill.<sup>mo</sup> Signore,

• La suprema importanza delle attribuzioni che il regio Decreto del primo marzo corrente conferisce ai Pretori per lo spoglio dei voti che saranno dati dal

650. *Delegazione del Prefetto di Firenze alla ricezione di alcuni Verbali di pretura sulla votazione del Plebiscito.*

6 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la distanza di alcune Preture del Compartimento Grossetano dal capoluogo e la mancanza di pronti mezzi di comunicazione possano rendere sommamente difficile al Prefetto di quella Provincia d'effettuare entro il 14 del corrente mese la trasmissione di che nell'articolo 15 del regio Decreto del di 1° del mese stesso;

Decreta:

Art. 1. I Pretori di Arcidosso, santa Fiora, Castel del Piano, Cinigiano, Pitigliano, Manciano, Massa marittima, Giuncarico e Montieri invieranno col mezzo della posta il verbale costante il risultato della votazione del

- Popolo toscano convocato nei comizi consiglia questo
- Ministero a comunicare alcune notizie ed istruzioni che
- serviranno loro di guida nell'adempimento del commesso ufficio.
- L'Autorità giudiziaria comprenderà facilmente le ragioni per cui è stata incaricata di verificare il risultato dello squittinio e del voto diretto a decidere le sorti dei Toscani e ad avviarli una volta al destino dei popoli che hanno comune l'origine e la favella, di divenir cioè Nazione.
- Ciò significa che l'atto il più solenne della vita pubblica, a cui il popolo toscano sia stato da tre secoli in poi chiamato, si vuole dal regio Governo che si compia con le maggiori garanzie che possono desiderarsi perchè venga tolta ogni diffidenza ed ogni sospetto intorno alla verità del suffragio, e si dia la più luminosa ed inoppugnabile conferma che ciò che deliberò l'Assemblea, ciò che dice ed opera tutto di il Governo, è realmente conforme al volere del popolo.
- Le urne ripiene di voti diranno in breve l'ultima parola che finirà di persuadere i più increduli; ed essa sarà bandita dall'Autorità giudiziaria, come la più estranea alle lotte delle passioni politiche.
- I Pretori, indossando la toga di magistrato e sedendo in una sala che potrà essere ancor quella delle udienze ordinarie, porranno mano allo spoglio dei suffragi nella sera stessa del dodici marzo, appena giunte le urne di alcuna delle Comunità poste nel perimetro della loro giurisdizione civile. E protrarranno il lavoro fino ad un'ora discreta e conveniente, curando che i suffragi dell'urne aperte siano tutti verificati nella sera, per modo che si rinvii al giorno

rispettivo Circondario al Prefetto di Firenze, che immediatamente li trasmetterà al Presidente della suprema Corte di cassazione.

Art. 2. Per tutte le altre Preture del Compartimento Grossetano sarà osservato il disposto dell'articolo 15 del prefato Decreto del di primo marzo corrente.

I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li sei marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia  
E. POGGI

651. *Formazione di Distaccamenti di Guardia nazionale per l'assistenza delle votazioni sul Plebiscito.*

6 marzo 1860.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerando come, ad assicurare la tranquillità nelle prossime vota-

- appresso lo spoglio di tutte le altre che saranno rimaste
- chiuse e di cui non verrà minimamente alterato il
- sigillo.
- La giornata del tredici sarà impiegata nel compimento dello spoglio, e sempre con l'assistenza e presenza dei Consiglieri del Municipio a cui appartiene volta per volta l'urna da spogliarsi.
- Lo spoglio delle urne che contengono i voti dei militari sarà fatto alla presenza degli ufficiali che le hanno accompagnate.
- I Pretori nell'atto verbale noteranno il giorno e l'ora in cui comincia e finisce lo spoglio; indicheranno il nome e cognome dei Consiglieri municipali o degli ufficiali che sono stati presenti alle operazioni; passeranno poi a registrare, prima in lettere poi in cifre arabe, il numero totale dei voti dati in ogni Comunità, indi il numero delle schede che esprimono il voto d'Unione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele, poscia il numero di quelle contenenti la formula *Regno separato*, ed in ultimo il numero delle schede riconosciute nulle, a norma dell'articolo 9 del Decreto del 1° marzo 1860.
- I voti dei militari saranno registrati in una colonna a parte.
- Cureranno i Pretori che le operazioni procedano con la massima regolarità; che sia mantenuto l'ordine nella sala per tutto il tempo dell'adunanza; e che non pigliano parte allo spoglio delle schede se non persone espressamente autorizzate.
- Un picchetto della Guardia nazionale, nei luoghi ov'essa è istituita, verrà messo a disposizione dei Pretori; ove questa manchi, si troverà un picchetto

zioni, la Guardia nazionale, oltre al prestare il suo servizio nelle città e terre ove è costituita, possa utilmente esser chiamata anche in quelle località ove manca o si riconosce insufficiente il presidio dei reali Carabinieri;

Visto l'articolo 15 del Regolamento del di 16 luglio 1859;

Ordina:

Art. 1. In tutti quei Comuni nei quali non è istituita la Guardia nazionale, i Gonfalonieri potranno richiedere al comandante della Guardia nazionale della città o terra più prossima un distaccamento per assistere alle votazioni dell' 11 e 12 corrente.

Art. 2. I Comandanti, sulle richieste dei Gonfalonieri, si concerteranno con l'Autorità politica locale per l'immediata formazione dei distaccamenti da inviarsi.

Art. 3. La forza di ciascun distaccamento dipenderà dalla richiesta del Gonfaloniere e dal giudizio del Comandante, il quale designerà i militi che debbono comporlo e l'ufficiale o

sottoufficiale che deve comandarlo. Per la scelta dei militi si comincerà da coloro che si presentano volontariamente e si proseguirà quindi ai celibi e ai più giovani.

Art. 4. I distaccamenti dovranno esser giunti nelle località da presidiarsi non più tardi della sera del di 10 del corrente, ed il servizio da prestarsi nei giorni susseguenti sarà ordinato dal Gonfaloniere.

Art. 5. Per ogni giornata di questo straordinario servizio tutti i componenti il distaccamento avranno diritto a una diaria di lire italiane una e cinquanta centesimi per testa e all'alloggio a carico della Comunità richiedente.

Art. 6. I militi comandati in distaccamento daranno il loro voto colle forme prescritte alla Milizia regolare dall'articolo 14 della Legge del di primo marzo corrente.

Data li sei marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

dei reali Carabinieri, a cui daranno gli ordini opportuni.

Nella notte del dodici al tredici marzo le Guardie nazionali o i reali Carabinieri rimarranno a guardia dei locali in cui si custodiscono le urne.

I Pretori che hanno un cancelliere potranno valersi anco dell'opera di esso.

Nel giorno tredici marzo son dispensati dal trattare qualunque altro affare di loro competenza, ed ove siano corse citazioni a testimoni, a procuratori o ad altri interessati, dovranno disdirle. Nel di quattordici vacheranno egualmente a questa sola incombenza perfino a che non vi abbiano posto termine.

Finite le operazioni, leggeranno a voce alta il verbale; e, fatta menzione di tal lettura nell'atto, passeranno a sottoscriverlo unitamente a due almeno dei Consiglieri municipali di ciascuna delle Comunità, e degli uffiziali che si troveranno presenti. Dopo di che chiederanno il verbale in un plico con la direzione al Presidente della Corte suprema di cassazione, e vi apporranno sopra il sigillo della Pretura, sempre in pubblica udienza ed alla presenza dei mentovati testimoni. Il plico, con una lettera d'accompagnamento diretta al Prefetto, Sotto-prefetto o Governatore del Circondario, sarà dai Pretori che dimorano in luogo diverso dal capo-luogo spedito per mezzo della posta, da cui ritireranno la ricevuta di consegna. Gli altri lo faranno rimettere per mezzo di un uffiziale pubblico da loro dipendente. Le schede dovranno esser bruciate dai Pretori prima che l'adunanza pubblica sia sciolta.

I Governatori, i Prefetti e Sotto-prefetti, appena

ricevuti i plichi delle Preture poste nel loro Circondario, si riuniranno in una pubblica sala insieme col Presidente del Tribunale di prima istanza e col Procuratore regio del luogo. Fatto insieme il novero dei diversi plichi, e riscontrata l'integrità dei sigilli apposti sopra ciascuno di essi, distenderanno di tutto questo un atto verbale che sarà sottoscritto dai tre componenti il Consiglio, con indicazione dell'ora e del giorno. Quindi, fatto un solo involto dell'atto verbale e dei diversi plichi, con la direzione al Presidente della Corte suprema di cassazione, ed appostovi sopra il sigillo della Prefettura, Sotto-prefettura o Governo locale, lo invieranno per mezzo della posta, e previo ritiro di una ricevuta, alla cancelleria della suprema Corte di cassazione.

Questo Ministero è persuaso che i funzionari pubblici chiamati a parte di sì delicato ed importante ufficio, e più specialmente i Pretori, spiegheranno tutto il buon volere e tutto lo zelo ed attività di cui sono capaci, e si mostreranno degni anco in tale occasione della reputazione di cui meritamente gode la Magistratura toscana.

Voglia la S. V. Ill.<sup>ma</sup> trasmettere ai Pretori, che da Lei rilevano, copia della presente Ministeriale, perchè ne prendano al più presto cognizione e vi si uniformino; nel mentre ho il piacere di segnarmi

Di V. S. Ill.<sup>ma</sup>

Dal Ministero di Giustizia e Grazia, li 5 marzo 1860.

Dev.<sup>mo</sup> Servitore

E. POGGI

652. *Repartizione di alcuni Comuni in Sezioni per lo spoglio dei Voti sul Plebiscito.*

7 Marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. Nelle Comunità urbane ove sono più Pretori ciascheduno di essi riceverà le urne e spoglierà le schede di quelle sezioni della Comunità che sono state loro destinate dalla competente Autorità municipale con apposita Notificazione.

Art. 2. Gli atti verbali di ciascun Pretore non esprimeranno per conseguenza che il numero totale dei voti dati nella sezione o sezioni, ad essi come sopra assegnate, nel modo tracciato dalla Circolare del Ministro di Giustizia e Grazia del dì 5 marzo corrente.

Il Ministro dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li sette marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro di Giustizia e Grazia*

E. POGGI

653. *Reintegrazione del Capitano Giovanni Araldi, già dimesso per causa politica, nei diritti alla Pensione di riposo.*

7 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il capitano Araldi Giovanni del regio Corpo d'artiglieria, nobilmente e coraggiosamente protestando di non volere chinare la fronte davanti allo straniero, chiedeva ed otteneva la dimissione dal servizio nel 6 maggio 1849;

E volendo in qualche grado riparare al danno che egli ne ha risentito pei perduti stipendi e per le

mancate occasioni di avanzamento in quest'ultimo decennio;

Decreta :

La dimissione data dal capitano Araldi Giovanni nel 6 maggio 1849 dovrà considerarsi, agli effetti della pensione, come non avvenuta.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li sette marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro della Guerra*

R. CADORNA

654. *Riordinamento del Personale negli Uffici telegrafici.*

8 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Riconosciuta la opportunità di riformare il ruolo normale degli Uffici dei telegrafi elettrici, dando ai posti che vi sono addetti una più razionale denominazione e gradazione, e dotandoli di stipendi meglio proporzionati alle importanti e laboriose ingerenze ad essi attribuite;

Decreta :

Art. 1. Il ruolo normale per gli Uffici dei telegrafi elettrici è stabilito nel modo che appresso:

TITOLO D'IMPIEGO	Stipendio
<i>Direzione superiore a Pisa</i>	
Direttore . . . . . L.	5400
Ispettore e Segretario della Direzione . . . . .	4000
Computista . . . . .	2800
Revisore . . . . .	2400
Registratore e Aiuto computista . . . . .	2000
Economo . . . . .	1500
Sotto-ispettore . . . . .	1500
Custode . . . . .	1000
Inservienti . . . . .	800

TITOLO D'IMPIEGO	Stipendio
UFFIZI NEI QUALI SI FA IL SERVIZIO DI GIORNO E DI NOTTE	
<i>Ufficio di Palazzo Vecchio in Firenze</i>	
Ministro Capo d'Ufficio . . . . .	3200
Telegrafista di 1 <sup>a</sup> classe, e Aiuto al Capo d'Ufficio . . . . .	2200
Due Telegrafisti di 1 <sup>a</sup> classe, con lire italiane 1800 ciascuno . . . . .	3600
Tre Telegrafisti di 2 <sup>a</sup> classe, con lire italiane 1500 ciascuno . . . . .	4500
Contabile . . . . .	2200
Aiuto contabile . . . . .	1600
Custode . . . . .	800
Due Messaggeri, a lire ital. 720 ciascuno . . . . .	1440
<i>Ufficio del Palazzo del Governo in Livorno</i>	
Ministro Capo d'Ufficio . . . . .	3200
Telegrafista di 1 <sup>a</sup> classe, e Aiuto al Capo d'Ufficio . . . . .	2200
Telegrafisti di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1800
Due Telegrafisti di 2 <sup>a</sup> classe, con lire italiane 1500 ciascuno . . . . .	3000
Contabile . . . . .	2200
Aiuto contabile . . . . .	1600
Custode . . . . .	800
Messaggere . . . . .	720
<i>Ufficio di Porta Fiorentina in Pisa</i>	
Ministro Capo d'Ufficio . . . . .	2800
Telegrafista di 1 <sup>a</sup> classe e Aiuto al Capo d'Ufficio . . . . .	2000
Telegrafista di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1800
Due Telegrafisti di 2 <sup>a</sup> classe, con lire italiane 1500 ciascuno . . . . .	3000
Custode . . . . .	800
Messaggere . . . . .	720
<i>Ufficio di Lucca</i>	
Ministro Capo d'Ufficio . . . . . L.	2400
Telegrafista di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1500
Telegrafista di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1200
<i>Ufficio del Palazzo della Prefettura di Siena</i>	
Ministro Capo d'Ufficio . . . . .	2400
Telegrafista di seconda classe . . . . .	1500
Telegrafista di terza classe . . . . .	1200
<i>Ufficio di Pistoia</i>	
Ministro Capo d'Ufficio . . . . .	2400

TITOLO D'IMPIEGO	Stipendio
Telegrafista di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1500
Telegrafista di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1200
Inserviente e Messaggere . . . . .	720
<i>Ufficio d'Arezzo</i>	
Ministro Capo d'Ufficio . . . . .	2400
Telegrafista di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1500
Telegrafista di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1200
Inserviente e Messaggere . . . . .	720
UFFIZI NEI QUALI SI FA IL SERVIZIO DI GIORNO SOLTANTO	
<i>Ufficio di Volterra</i>	
Ministro . . . . .	1600
Telegrafista di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1200
Inserviente e Messaggere . . . . .	720
<i>Ufficio di Montepulciano</i>	
Ministro . . . . .	1600
Telegrafista di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1200
Inserviente e Messaggere . . . . .	720
<i>Ufficio di Prato</i>	
Ministro . . . . .	1600
Telegrafista di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1200
<i>Ufficio di Pescia</i>	
Ministro . . . . .	1600
Telegrafista di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1200
<i>Ufficio d'Empoli</i>	
Ministro . . . . .	1600
Telegrafista di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1200
<i>Ufficio di Pontedera</i>	
Ministro . . . . .	1600
Telegrafista di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1200
<i>Ufficio di Poggibonsi</i>	
Ministro . . . . .	1600
Telegrafista di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	1200
UFFIZI DESTINATI SPECIALMENTE AL SERVIZIO DELLE STRADE FERRATE, NEI QUALI SI FA IL SERVIZIO DIURNO	
<i>Ufficio della Stazione della Porta a Prato a Firenze</i>	
Ministro . . . . .	1600
Assistente . . . . .	840

TITOLO D'IMPIEGO	Stipendio
<i>Uffizio della Stazione della Strada ferrata a Livorno</i>	
Ministro . . . . .	1600
Assistente . . . . .	840
<i>Uffizio della Stazione della Strada ferrata Maria Antonia a Firenze</i>	
Ministro . . . . .	1600
Assistente . . . . .	840
<i>Uffizio della Stazione della Strada ferrata centrale a Siena</i>	
Ministro . . . . .	1600
Assistente . . . . .	840
<i>Uffizio della Stazione delle Strade ferrate Lucchesi a Pisa</i>	
Ministro . . . . .	1600
Assistente . . . . .	840
<i>Uffizio di Cortona</i>	
Ministro . . . . .	1600
Inserviente e Messaggere . . . . .	720
UFFIZI NEI QUALI SI FA IL SERVIZIO DIURNO LIMITATO DALLE ORE 8 ANT. ALLE ORE 12 MERID. E DALLE ORE 2 POM. ALLE ORE 6 POM.	
<i>Uffizio di Viareggio</i>	
Ministro . . . . .	1600
<i>Uffizio di Pietrasanta</i>	
Ministro . . . . .	1600
<i>Uffizio di san Giovanni</i>	
Ministro . . . . .	1600
<i>Uffizio di Pontassieve</i>	
Ministro . . . . .	1600
<i>Uffizio di Barga</i>	
Ministro . . . . .	1600
<i>Uffizio di Asciano</i>	
Ministro . . . . .	1600

TITOLO D'IMPIEGO	Stipendio
<i>Uffizio di Asinalunga</i>	
Ministro . . . . .	1600
<i>Uffizio di Terontola</i>	
Ministro . . . . .	1600

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto a contare dal di sedici del corrente mese di marzo.

Dato in Firenze, li otto marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno*

**B. RICASOLI**

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici*

**R. BUSACCA**

655. *Approvazione di una Società anonima per la costruzione e l'esercizio di una Ferrovia da Livorno al Confine toscano-pontificio del Chiarone.*

8 marzo 1860 (1).

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che una strada ferrata la quale, staccandosi dal confine di Francia, percorra il litorale del Mediterraneo e si prolunghi alla estremità inferiore della

(1) La stessa data portano la Circolare e il Messaggio che seguono, con cui si danno ulteriori istruzioni intorno allo spoglio ed alla verificaione dei voti sul Plebiscito:

• MINISTERO DI GIUSTIZIA E GRAZIA

I.

• CIRCOLARE

• Ai RR. Procuratori dei Tribunali di prima Istanza  
• e Pretori

• Illustrissimo signore,

• Dopo la Circolare del 5 marzo corrente nuovi quesiti sono stati diretti dai Pretori a questo Ministero, per rispondere ai quali si comunicano le seguenti nuove istruzioni.

• Lo spoglio delle schede dovrà cominciarsi dai Pretori appena arriva la prima urna di qualche Comunità o sezione di Comunità.

Penisola, sarebbe la via più breve tra l'Occidente e l'Oriente, e che la costruzione di questa grande linea assicurerebbe all'Italia la grandezza commerciale cui è predestinata;

Considerando che un tronco il quale da Livorno raggiunga il confine pontificio al Chiarone ecc. compirebbe la parte di quella grande linea spettante alla Toscana, e che la costruzione di questa parte sarebbe l'unico mezzo di rendere finalmente profittevoli le ingenti spese commesse dal Tesoro toscano pel bonificamento della Maremma;

Considerando che alla prosperità della provincia cui sta a capo la etrusca Volterra, ed allo sviluppo delle ricche industrie già esercitate, o che esser possono

facilmente attivate nella medesima, può efficacemente contribuire il metterla in comunicazione colla rete delle strade ferrate toscane attraverso la valle della Cecina;

Decreta:

Art. 1. Sarà costruita una strada ferrata che, staccandosi da Livorno e passando per Luciana, il Fitto di Cecina, san Vincenzo, Follonica, Grosseto, il lido a confine del promontorio conducente ad Orbetello, giunga al confine toscano pontificio del Chiarone, per esser quindi messa in comunicazione colla strada ferrata già attivata fra Civitavecchia e Roma, quando il Governo pontificio ne avrà data l'autorizzazione.

- Sopravvenute altre, potrà il Pretore, se la comodità del locale si presta, permettere che quelle si spoglino contemporaneamente dai Consiglieri che le hanno accompagnate, dopo aver verificato l'integrità dei sigilli e letto l'atto verbale delle relative sezioni.
- Basterà che dai commissarii delle diverse sezioni il lavoro si faccia a qualche distanza gli uni dagli altri onde non s'ingeneri confusione, e che il pubblico rimanga sempre al di fuori del circuito in cui si trovano coloro che spogliano le schede.
- Il Pretore vigilerà ciascuna sezione e risponderà ai quesiti che gli verranno diretti.
- Se nasce dubbio sulla validità di alcune schede, egli dovrà sentire il parere dei Consiglieri della rispettiva sezione e decider poi secondo il suo prudente criterio.
- Quando la decisione sia conforme al parere dato, non dovrà prenderne nota nell'atto verbale; se sarà differente, riporterà il tenore della scheda reputata valida ed esprimerà qual'è stata l'opinione dei Consiglieri e quale il suo giudizio.
- Se accada che dentro una scheda ne sia racchiusa un'altra, da credere che ambedue siano state date da una sola persona, dovrà vedersi se contengono un voto eguale o diverso; nel primo caso varranno per un voto solo, nel secondo nessuna di due avrà valore. Non ogni aggiunta o diversità di formula basta a viziare la scheda.
- Vuolsi che la variante alteri e denaturi la specie del voto che deve darsi. Se nelle schede stampate si riscontrano parole aggiunte, ma delle alterazioni in qualche parola delle formule, che lascino intenderne il significato, dovranno considerarsi come errori di stampa, e quindi le schede si dichiareranno valide. Lo stesso deve dirsi per gli errori di ortografia che si riscontrano nelle schede manoscritte, sempre che siano intelligibili.
- Nel dubbio la scheda si avrà per valida.
- Nell'atto verbale ometteranno i Pretori di registrare tutti gli emergenti che non hanno importanza, e si limiteranno a trascrivervi soltanto le cose che vengono indicate nella modula stampata che sarà loro rimessa. Per

- redigere il verbale potranno valersi dell'opera del cancelliere.
- La prontezza nel disbrigo delle operazioni, la eliminazione di tutto ciò che tende a complicare o ad allungare inutilmente lo spoglio dei voti senza giovare alla regolarità degli atti deve soprattutto curarsi dai Pretori, affinché pervengano a terminare il loro compito con la maggior semplicità e col migliore ordine possibile.
- Nel resto si consiglino con loro stessi e risolvano col loro buon senso e col prudente criterio le altre minori difficoltà che possano incontrare.
- Della S. V. III. ma
- Dal Ministero di Giustizia e Grazia, li 8 marzo 1860.

• *Devotissimo Segretario*  
• E. POGGI •

II.

• *Al Commendator Presidente*  
• *della suprema Corte di cassazione*

- Signor Presidente,
- La Corte suprema di cassazione è chiamata dal Decreto del 1º marzo ad un alto ufficio che non ha precedenti negli annali dell'Ordine giuridico.
- Un popolo abbandonato a se stesso, dopo avere per mezzi indiretti e in tanti modi dichiarato di voler sacrificare la piccola sua autonomia, che di per se sola non è più atta a produrre grandi frutti, per costituire la Nazione italiana sotto l'unico Re che abbia spiriti e sentimenti italiani, è stato convocato nei comizi perché direttamente e col proprio suffragio ripeta, se questa veramente sia la sua volontà.
- L'Europa, avvezza a dar colpa agli Italiani delle proprie sciagure per non aver saputo far tacere le discordie e le ire di parte, nè anteporre gl'interessi grandi della Nazione a quelli miseri del Municipio, ora che un grand'esempio di concordia e di unione le è posto sembra non credere a tanta fermezza e risoluzione, ed

La detta strada avrà un solo binario: nelle varie stazioni saranno stabiliti delli scambi aventi una lunghezza complessiva non minore di un ventesimo della lunghezza totale della linea; e le opere di terra e d'arte saranno costruite per due binarii in due sezioni, aventi una lunghezza complessiva non inferiore alla decima parte della lunghezza totale.

Art. 2. Alla detta strada principale sarà aggiunto un braccio destinato a metterla in comunicazione colle Moie volterrane.

Quando nel seguito venga reputato conveniente il prolungare il detto braccio dalle Moie sino ad un punto delle strade ferrate Livornesi o della

strada ferrata centrale Toscana, e lo aggiungere un braccio fra la linea principale e Pisa o fra la medesima e Piombino, dovrà a parità di condizioni essere preferita per la provvista del capitale, per la costruzione e per lo esercizio, la Società di che negli articoli seguenti.

Il regio Governo si obbliga a non eseguire nè autorizzare la costruzione di verun'altra strada ferrata che metta in comunicazione diretta fra loro due punti qualunque delle strade ferrate menzionate in questo e nel precedente articolo.

Art. 3. L'opera è dichiarata di pubblica utilità, con doversi nelle relative espropriazioni applicare la leg-

• aspetta con meraviglia curiosa una nuova e più solenne  
• riprova.

• Ebbene! il popolo toscano darà il suo voto nei  
• giorni undici e dodici marzo, e manifesterà da se stesso  
• e in modo inappellabile qual sia il suo volere.

• I Pretori verificheranno i voti emessi in ciascuna  
• Comunità.

• Voi, signor Presidente, ed i rispettabili vostri Colleghi  
• siete destinati a verificare il lavoro dei Pretori, a coor-  
• dinare insieme i risultamenti parziali che appariranno  
• dai verbali di quelli, e a trarne fuori l'ultima conclu-  
• sione da cui dipenderanno le sorti future della patria  
• nostra.

• Atto più solenne di questo non avrà mai compiuto  
• nè sarà per compiere la Corte di cassazione, atto ben  
• degno di un anzionato supremo nel quale le passioni  
• tacciono e tutto si deve governare col principio della  
• legalità, dell'ordine e della più rigorosa giustizia.

• La S. V. intenderà di subito la convenienza che in  
• quel giorno la Corte, riunita in seduta plenaria, si mostri  
• al pubblico cogli abiti di cerimonia, a denotare com'ella  
• comprenda tutta la grandezza dell'operazione affidatale.

• In ora più sollecita della consueta aprirà l'udienza  
• affinché le accada di dar termine al lavoro nel corso  
• della giornata.

• All'udienza interverranno, oltre i due ufficiali del Mini-  
• stero pubblico, anche il cancelliere coi suoi coadiutori e  
• due computisti della Corte dei conti.

• Sul banco della Corte suprema saranno depositati  
• gli involti rimessi dalle Prefetture, Sotto-prefetture, dai  
• Governi di Livorno e dell'Isola dell'Elba, e dal General  
• Comandante le truppe toscane nell'Emilia.

• Chiederà il Ministero pubblico che sia fatto il novero  
• dei diversi involti e che, riscontrata la integrità dei si-  
• gilli apposti sopra, si proceda ad aprirli ad uno per  
• volta.

• Gli involti verranno dissigillati in quest'ordine:

• 1° *Compartimento Fiorentino*

• Prefettura di Firenze

• Sotto-prefettura di Pistoia

• Sotto-prefettura di san Miniato

• Sotto-prefettura della Rocca san Casciano.

• 2° *R. Governo di Livorno*

• 3° *Compartimento Lucchese*

• 4° *Compartimento Pisano*

• Prefettura di Pisa

• Sotto-prefettura di Volterra.

• 5° *Compartimento Senese*

• Prefettura di Siena

• Sotto-prefettura di Montepalciano.

• 6° *Compartimento Areentino*

• 7° *Compartimento Grossetano*

• 8° *R. Governo dell'Isola dell'Elba*

• 9° *Generale Comando delle Truppe Toscane nel-  
• l'Emilia.*

• Prima di aprire un involto, dovrà esser letta dal  
• cancelliere la lettera del Capo-politico o militare che  
• l'accompagna. Aperto che sia, si procederà alla lettura  
• dell'atto verbale redatto dall'Autorità stessa.

• Indi si farà il riscontro dei plichi contenuti in ciascun  
• involto per vedere se corrispondono con quelli indicati  
• nel verbale. Si apriranno ancor questi ad uno per volta,  
• e si circolerà ai Consiglieri ciascun atto verbale dei  
• Pretori perchè lo esaminino, e sia poi passato al can-  
• celliere, il quale lo leggerà ad alta voce.

• I due computisti, non che i coadiutori del cancelliere  
• registreranno in un foglio, a bella posta ordinato e  
• diviso in colonne,

• 1° il numero dei Toscani concorsi a dare il voto in  
• ciascuna Comunità;

• 2° il numero di quelli che hanno votato per l'U-  
• nione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio  
• Emanuele;

• 3° il numero di quelli che hanno votato per il  
• Regno separato;

• 4° il numero dei voti dichiarati nulli.

• I suffragi dei militari che hanno votato separatamente  
• a norma della Legge, e che si troveranno registrati in  
• alcuno dei verbali dei Pretori, dovranno essere trascritti  
• in una colonna particolare per sommarsi con quelli dei  
• militari che sono in campagna.

• Finita la lettura e lo spoglio dei voti espressi negli  
• atti verbali delle Preture comprese in un Compartimento,  
• dovrà farsi la somma generale dei voti dati nel Com-

ge che verrà determinata dal regio Governo un mese innanzi l'incominciamento dei lavori.

Dal momento in cui la linea della strada sarà tracciata sul terreno, resterà inibito il costruire alcuna nuova fabbrica, erigere capanne, e far depositi di materie combustibili, sia nello spazio destinato alla strada e sue dipendenze, sia dentro le dieci braccia a destra ed a sinistra degli estremi limiti dello spazio medesimo, senza che ne vada d'accordo chi presiederà alla costruzione e rispettivamente all'esercizio della strada.

Art. 4. Tutti gli atti che saranno stipulati per la costruzione della strada e che fossero, per le leggi in

vigore, soggetti a diritti proporzionali di registro saranno registrati col diritto fisso di una lira toscana.

Saranno esenti dal pagamento dei dazi doganali i ferri, le macchine e altri oggetti necessari alla costruzione della strada e suo materiale mobile che occorresse introdurre dall'estero nel territorio riunito, salvi però gli emolumenti relativi, ed a condizione che sia soddisfatto alle formalità che verranno prescritte, e specialmente alla esibizione di un certificato del direttore dei lavori o di altra persona incaricata del ricevimento degli oggetti sopraindicati, che volta per volta fossero introdotti: il qual certificato dovrà essere munito del *Visto* del

- partimento, sempre distinguendo le quattro categorie suddette, e se ne leggerà dal cancelliere il risultato.
- E poiché un Decreto speciale del 6 marzo ha dovuto ordinare che molte Preture del Compartimento Grossetano inviassero, attesa la brevità del tempo, i loro verbali al Prefetto di Firenze anziché a quello di Grosseto, sarà cura di chi spoglia cotali atti di rimettere al conto dei voti resi nel Compartimento di Grosseto quelli delle Comunità e Preture che gli appartengono.
- Quando sia terminato lo spoglio dei voti di ogni Compartimento, dei due Governi e dei diversi Corpi militari nel modo tracciato di sopra, i cancellieri ed i computisti potranno mano a mano cumulare insieme i risultamenti ottenuti nei diversi Compartimenti e Governi e nei Corpi militari. E quindi sarà disteso un prospetto nel quale verranno riportati dapprima i voti dati
  - nei Compartimenti,
  - nei Governi,
  - nei Corpi militari;
- e poi il risultamento totale e finale del suffragio universale, distinto nelle quattro categorie più volte rammentate.
- Questo prospetto, signor Presidente, sarà rimesso nelle mani della S. V., la quale, invitata allora dal regio Procuratore generale, procederà a leggerlo ad alta voce o a farlo leggere ad alcuno de' suoi colleghi.
- Terminata la lettura, la S. V. si compiacerà d'inviare immediatamente una copia autentica di codesto prospetto al sottoscritto Ministro di Giustizia e Grazia, affinché il regio Governo possa dare la maggiore e la più sollecita pubblicità al risultamento del voto che stabilirà i destini del popolo toscano.
- Di tutte le operazioni che si faranno in pubblica audienza, dal momento della sua apertura fino a che non sia terminata, il cancelliere dovrà tessere una concisa ma fedele storia nell'atto verbale.
- I documenti che son venuti sul banco della Corte, non che quelli contenenti gli spogli fatti nell'audienza saranno raccolti tutti e custoditi, insieme con l'atto verbale della seduta, in un archivio a parte, che rimarrà perenne memoria di quel che i Toscani abbiano decretato in pro non solo di sé stessi, ma dell'intera nazione italiana.
- Un distaccamento della Guardia nazionale sarà messo

- a disposizione della S. V. per tutto il giorno, affinché l'ordine il più rigoroso sia mantenuto nella sala.
- La S. V. dovrà altresì curare che nei giorni tredici e quattordici si trovi sempre qualcuno dei cancellieri per ricevere gl'involti che verranno di mano in mano recati alla cancelleria della Corte suprema, e per rilacciarne la ricevuta al portatore. Prenderà nota il cancelliere del giorno e dell'ora in cui ciascuno involto arriva, e dovrà custodirli in una stanza a parte, da tenersi chiusa fino al dì quindici. Un picchetto della Guardia nazionale dipendente dagli ordini della Presidenza vigilerà in quell'intervallo la stanza di custodia.
- Raccomandare alla S. V., signor Presidente, ed ai vostri rispettabili Colleghi tutta quella maggior diligenza e solennità che l'inusitata funzione richiede, parmi opera vana, dappoiché codesto consesso di Magistrati destinato per istituto a vigilare la scrupolosa osservanza delle leggi ed a tutelare nella risoluzione delle contese forensi che salgono innanzi ad esso unicamente il pubblico interesse, non le private utilità, deve bene capacitarci della importanza dell'ufficio.
- Solo mi piace ricordare che la Toscana ha ora sortito dalla Provvidenza tale un momento in cui, benchè piccola, è posta in grado di compiere una grande e virtuosa impresa, quella di gettare la base fondamentale dell'Italia nuova.
- Se voi, signor Presidente, sull'imbrunire del giorno quindici di marzo, in quella stessa sala ove Pier Capponi proferì dinanzi a Carlo VIII le memorabili parole che salvarono la dignità e la indipendenza della Repubblica fiorentina, potrete proclamare che la Toscana non dimenticò le memorie delle vetuste sue glorie, le vostre parole insieme col vostro nome passeranno per questo solo alla più lontana posterità.
- Ho l'onore di segnarmi
- Della S. V. Ill. ma
- Dal Ministero di Giustizia e Grazia, li 8 marzo 1860.

• Dev. Ser.

• E. POGGI ..

Commissario regio, del quale sarà detto in appresso.

Ritenute le limitazioni, prescrizioni e dichiarazioni di che sopra, saranno pure esenti dalla tassa di commercio i ferri, macchine ed altri oggetti che dall'estero verranno introdotti direttamente in Livorno per la costruzione della strada.

Art. 5. All'effetto di raccogliere i capitali occorrenti alla costruzione della strada ferrata da Livorno al Confine pontificio, non che del braccio dal Fitto di Cecina alle Moie, il regio Governo contrarrà un imprestito rappresentato da obbligazioni al portatore del valore nominale di lire italiane 500 ciascuna.

#### Il Governo

a) corrisponderà ai possessori di queste obbligazioni un frutto alla ragione del 5 per cento all'anno, che si obbliga pagare ogni semestre scaduto;

b) rimborserà il capitale alla pari in 99 anni, mediante estrazione a sorte da farsi annualmente;

c) tanto il pagamento dei frutti quanto il rimborso del capitale alla pari godranno di speciale garanzia sulle rendite della strada ferrata, non che di un'ipoteca sulla strada stessa, oltre alla garanzia sulle entrate generali dello Stato;

d) insieme a queste obbligazioni verranno consegnate delle cartelle di godimento, le quali daranno diritto alla percezione della metà degli utili che si verificheranno nell'esercizio della strada ferrata dopo le prelevazioni indicate nel seguente articolo 15.

Per la riscossione dell'importare della metà degli utili, di che nel precedente paragrafo d), saranno consegnati insieme alle obbligazioni ed alle cartelle di godimento i rispettivi tagliandi annuali per tutta la durata della società, la quale è determinata in anni cento dal giorno della intiera attivazione della strada ferrata.

#### Art. 6. I sigg. promotori

cav. Pietro Bastogi, come rappresentante la Casa M. A. Bastogi e figlio,

dott. Tommaso Mangani,  
cav. Ubaldino Peruzzi,  
Pietro Igino Coppi,  
comm. Isaac Sonnino,  
cav. Carlo Schmitz, come rappresentante la Casa Schmitz e Capezuoli,  
conte Ugolino della Gherardesca,  
Abramo Philipson,

D. P. Adami,

Eduardo Blount,

David Bondi rappresentante la Casa Cavè Bondi,

avv. Luigi Casamorata,

avv. Salvatore Disegni,

cav. Priore Emanuele Fenzi e C.,

cav. Valfredo della Gherardesca,

marchese Lorenzo Ginori Lisci,

Leopoldo Goldschmidt, rappresentante le Case B. H. Goldschmidt

di Francoforte sul Meno,

fratelli Hall, proprietari della miniera di Montecatini,

marchese Attilio Incontri,

conte Federigo de Larderel,

Giorgio Maurogordato, come rappresentante della Casa Rodocanacchi figlio e C.,

Giovanni Papudoff,

cav. Vincenzo de' baroni Ricasoli,

Alberto Ziegler,

sono autorizzati a costituire una Società anonima, nelle forme prescritte dalla legge, all'effetto

a) di raccogliere e fornire al regio Governo il capitale occorrente alla costruzione ed all'attivazione della strada ferrata da Livorno al Chiarone, non che de' bracci di che nel precedente articolo 2;

b) di eseguirne la costruzione;

c) di amministrarla ed esercitarla.

La Società anonima si comporrà de' possessori di obbligazioni unite alle azioni di godimento, delle quali è fatta parola nel precedente articolo 5, § d.

Continueranno a far parte della Società i possessori di quelle azioni di godimento che hanno il numero corrispondente alle obbligazioni estratte e rimborsate.

Art. 7. I promotori nominati nell'articolo antecedente depositeranno nella cassa della regia Depositeria, entro otto giorni dalla data del presente Decreto, la somma di lire italiane quattrocentomila, valor nominale, in fondi pubblici toscani, di rendita tre per cento, in garanzia del puntuale adempimento degli impegni seguenti:

a) di presentare entro due mesi gli studi generali della strada ferrata da Livorno al Confine e del braccio dal Fitto di Cecina alle Moie, e quelli particolarizzati del tronco da Livorno al Fitto di Cecina;

b) di presentare entro il periodo istesso all'approvazione del regio Governo il progetto di Statuti della Società anonima che intendono di costituire, non che quello dei Capitoli, basati, quanto all'esercizio, su quelli della già strada ferrata Leopolda, modificati per le recenti convenzioni intervenute fra il regio Governo e quella Società;

c) di por mano alla esecuzione dei lavori entro tre mesi dal giorno dell'approvazione degli studi e degli Statuti;

d) di depositare nella Cassa della regia depositeria il primo versamento non inferiore al decimo del valore nominale dell'imprestito, nei modi e termini che saranno fissati in appresso.

Qualora i promotori manchino a qualsivoglia dei detti impegni, avranno perduta la somma di lire italiane 400 mila nominale depositata, senza che possano pretendere rimborso di spese nè altra indennità per qualsivoglia titolo: e tanto essi quanto il regio Governo saranno intieramente prosciolti da qualsivoglia obbligo rispettivamente assunto gli uni verso dell'altro.

Art. 8. Terminati gli studi e adempiti gli obblighi di che nell'articolo precedente, la Società dovrà fare un deposito di lire italiane un milione valor nominale in fondi pubblici toscani, di rendita tre per cento, per

garantire la costruzione della strada e la esattezza e regolarità delle opere. Dovrà allo stesso fine rilasciare il decimo sul valore dei lavori, il quale però comincerà a prelevarsi solo allorchè con i primi decimi sia raggiunta la somma di lire italiane cinquecentomila. Terminata la strada, i due depositi saranno dal Governo restituiti, meno la somma di un milione di lire italiane, che rimarrà in garanzia delle opere per un altro anno in deposito. Essa potrà essere cambiata in altrettanta somma valore reale di fondi pubblici.

Art. 9. Con altre Risoluzioni ministeriali, e da emanare dopo sentiti gli amministratori della Società, verrà provveduto

a) al modo di eseguire i versamenti dell'imprestito, che sarà repartito in più rate;

b) al modo di eseguire la erogazione delle somme raccolte nel pagamento delle spese di costruzione alle scadenze rispettivamente fissate;

c) alle epoche nelle quali dovranno essere presentati gli studi particolarizzati e dovrà essere posto mano ai lavori di costruzione dei varii tronchi;

d) alle epoche nelle quali dovranno essere attivati i varii tronchi, ritenuto che la intera linea debba essere attivata non più tardi che allo spirare del terzo anno, computabile dal giorno dell'approvazione degli studi di che all'articolo 7;

e) al modo ed alle condizioni secondo le quali dovrà essere dalla Società provveduto all'amministrazione ed all'esercizio della strada e reso conto delle entrate e delle spese.

Art. 10. Con successiva Risoluzione ministeriale sarà determinato il numero delle obbligazioni da alienare o vendere, insieme alle rispettive cartelle di godimento, a quei prezzi e condizioni che verranno fissati fra il Ministero delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici ed i Rappresentanti dei promotori; per guisa che le somme retratte, le quali dovranno esser versate nella regia Depositeria nei

modi e termini che saranno stabiliti, corrispondano al capitale effettivo di trentatre milioni di lire italiane per le espropriazioni, la costruzione e completa attivazione della strada ferrata da Livorno al Confine pontificio del Chiarone e del braccio da Cecina alle Moie, avente una lunghezza complessiva di circa 255 chilometri.

L'aumento dell'imprestito per aggiungere il braccio dalle Moie alle strade livornesi o centrale toscana, o quelli di Piombino o di Pisa, potrà esser fatto quando ciò sia concordato fra il Ministero di Finanza, Commercio e Lavori pubblici e l'adunanza generale della Società.

Per qualsivoglia altro motivo questo capitale ed il numero delle obbligazioni e delle cartelle di godimento non potrà essere aumentato se non quando ciò venga concordato fra il Ministero di Finanze, Commercio e Lavori pubblici e l'adunanza generale degli azionisti; nel qual caso occorrerà il consenso dei portatori di due terzi delle obbligazioni e rispettive cartelle di azioni di godimento, intervenuti a due adunanze generali convocate e regolarmente costituite ai termini dello Statuto sociale.

Art. 41. La Società sarà rappresentata da un Consiglio di direzione e da uno di sorveglianza, composti l'uno e l'altro di possessori di n° 50 obbligazioni e delle corrispondenti azioni di godimento. I membri dei suddetti Consigli dovranno essere eletti dall'adunanza generale della Società nei modi che saranno indicati negli Statuti.

Frattanto compongono il Consiglio di direzione i signori

dottor Tommaso Mangani.

cav. Ubaldino Peruzzi.

Pietro Igino Coppi.

comm. Isaac Sonnino.

cav. Carlo Schmitz.

conte Ugolino della Gherardesca, Abramo Philipson;

ed il Consiglio di sorveglianza è composto dei signori

D. P. Adami,

Eduardo Blount,

David Bondi,

avv. Luigi Casamorata,

avv. Salvatore Disegni,

cav. Priore Emanuele Fenzi e C.,

cav. Valfredo dei conti della Gherardesca,

marchese Lorenzo Ginori Lisici,

Leopoldo Goldschmidt, rappresentante le Case B. H. Goldschmidt,

Orazio Hall,

marchese Attilio Incontri,

conte Federigo de Larderel,

Giorgio Maurogordato,

Giovanni Papudoff,

cav. Vincenzo Ricasoli,

Alberto Ziegler.

I promotori eleggeranno quei nuovi componenti il Consiglio di sorveglianza che occorrer possano a rendere completo il numero dei componenti il medesimo che sarà determinato dagli Statuti sociali.

I componenti ambedue questi Consigli rimarranno in ufficio per tutto il tempo della costruzione della strada e nel primo anno dell'esercizio di tutta la linea.

I signori M. A. Bastogi e Figli sono i banchieri della Società per il tempo sopra indicato.

I signori E. Blount e C. ne sono i corrispondenti a Parigi.

Mancando per qualsivoglia causa alcuno dei componenti il Consiglio di direzione, quello di sorveglianza procederà a surrogarlo con individui scelti dal suo seno.

Se per tali surroghe o renunzie o altro il Consiglio di sorveglianza prima dell'attivazione degli Statuti fosse ridotto a meno di nove membri, i concessionarii procederanno a nominare i mancanti, salva la successiva approvazione ministeriale.

Art. 42. Il regio Governo esercita l'alta sorveglianza che gli spetta per l'operato della Società col ministero di un regio Commissario speciale, il quale avrà diritto di vigilare continuamente l'amministrazione; di ordinare, occorrendo, la convocazione dei Consigli di direzione e di sorveglianza.

za; d'intervenire alle adunanze generali ed a quelle dei Consigli di direzione e di sorveglianza senza voto deliberativo, ma con facoltà di sospendere le deliberazioni fino a che nei modi determinati dai Capitoli e dagli Statuti sia intervenuta in proposito una Risoluzione governativa, che dovrà immediatamente provocare; non che di fare quelle ispezioni e domandare al Consiglio di direzione quelle informazioni che reputerà utili nell'interesse del regio Governo.

Art. 13. Nelle entrate non potrà essere tenuto conto dei trasporti dei vagoni postali nè degli impiegati, inservienti e materiali appartenenti alla Amministrazione dei telegrafi, di cui dovrà essere gratuito il trasporto: quello dei militari e detenuti sarà effettuato per un prezzo corrispondente al quarto delle tariffe in vigore, e corresponsivamente saranno esenti da tassa i dispacci telegrafici spediti per la costruzione e per l'esercizio della strada ferrata.

Art. 14. I trasporti di viaggiatori e di merci sulla strada ferrata non potranno esser fatti che dalla Società incaricata dell'esercizio, alla quale spetta il diritto di percipere, per tenerne conto nel modo che sarà detto in appresso, il prezzo di detti trasporti a forma delle tariffe, che saranno approvate insieme ai Capitoli e potranno essere riformate nei modi che verranno nei Capitoli stessi determinati.

Art. 15. Sulla scorta delle scritture regolarmente tenute a cura dei rappresentanti della Società, e sotto la sorveglianza del Commissario regio, gli introiti netti di ogni mese saranno versati nella cassa della regia Depositeria entro i primi 15 giorni del mese successivo; ed alla fine di ogni anno sarà compilato dal Consiglio di direzione un bilancio il quale, dopo che sarà stato dal Consiglio di sorveglianza approvato, dovrà essere sottoposto all'esame ed approvazione governativa per mezzo del Commissario regio, il quale vi unirà le sue osservazioni.

Art. 16. Questo bilancio dovrà esser formato sulle basi seguenti: dagli incassi lordi dell'impresa si dedurranno

a) le spese generali e di amministrazione;

b) le spese di esercizio della strada, mantenimento della medesima e suoi accessori;

c) una ritenzione sugli incassi per costituire un fondo di riserva destinato a far fronte alle spese eventuali ed impreviste;

d) una somma corrispondente all'annuo disborso del regio Governo per il pagamento degli interessi sulle obbligazioni e per il rimborso alla pari del capitale di quelle estratte;

e) la somma occorrente a rimborsare gradatamente il Governo delle differenze in meno che si fossero negli anni antecedenti verificate fra la rendita depurata a forma dei §§ a, b, c, e le somme pagate per i titoli di che nel § d del presente articolo.

Ogni rimanente degli utili così depurati sarà diviso per metà fra il regio Governo e la Società. Della metà degli utili, spettante alla Società, il Consiglio di sorveglianza eseguirà la erogazione ed il reparto fra i portatori delle cartelle di godimento, nei modi e termini stabiliti nello Statuto sociale.

Art. 17. Quando la Società non abbia adempito agli impegni determinati dall'Atto presente non che dai Capitoli e dagli Statuti, sarà in facoltà del regio Governo dichiararla decaduta dai diritti che le competono per le azioni di godimento, rimanendo però in qualunque caso e per qualsiasi cagione l'obbligo nel Governo di pagare semestralmente i frutti sulle obbligazioni e il capitale alla pari per quelle che annualmente dovranno essere estratte.

Art. 18. Fino a che sia legalmente costituita la Società, i promotori provvederanno all'adempimento degli impegni da loro assunti verso il Governo, ed il regio Governo stesso

riconosce fino a tal epoca siccome rappresentanti dei medesimi i signori cav. Ubaldino Peruzzi, dott. Tommaso Mangani, comm. Isaac Sonnino, membri del Consiglio provvisorio di amministrazione, ed i signori M. A. Bastogi e Figli banchieri della Società.

Art. 19. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li otto marzo milleottocentosessanta.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio*

*e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA

**656. Istituzione di un Ufficio telegrafico nelle Prefetture di Pisa e di Lucca.**

8 marzo 1860.

AL DIRETTOR GENERALE

DEI TELEGRAFI ELETTRICI

Li 8 marzo 1860 (1)

Il Ministro delle Finanze approva in massima l'istituzione presso le Prefetture di Pisa e di Lucca di un Ufficio telegrafico di prima classe, con che vengano ridotti gli Uffici rispettivi delle Stazioni delle strade ferrate ad Uffici di classe inferiore.

Consequentemente vorrà V. S. Ill.<sup>ma</sup> concertarsi per i locali con le Autorità competenti e, fatti in proposito gli opportuni studi, proporre all'approvazione superiore la definitiva istituzione degli Uffici di che si tratta, con la spesa che potrà esservi necessaria.

Partecipandole quanto sopra per l'opportuno effetto, passo ecc.

R. BUSACCA

F. CAREGA

(1) Il *Monitore Toscano* dell'11 marzo, n° 62, reca che « Con Risoluzione ministeriale del dì 8 marzo corrente è stata approvata, per maggior comodo del pubblico servizio, l'istituzione di due Uffici telegrafici in Pisa e in Lucca, oltre quelli che vi esistono presso le Stazioni delle strade ferrate ». Ma nei protocolli del Ministero delle Finanze di quell'epoca, ora serbati nell'Archivio centrale di Stato in Firenze, non si è rinvenuta che la Nota sopra riferita.

**657. Assegnazione di terreni agli Uomini del già Principato di Piombino per compenso ed affrancaimento dei diritti loro spettanti di Pascolo e Legnatico sui fondi privati di quel territorio.**

9 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il modo stabilito dalla Legge del 15 luglio 1840 per l'affrancazione dei fondi privati, compresi nel territorio del già principato di Piombino, dalle servitù civiche di pascolo e di legnatico cui erano vincolati in vantaggio degli uomini ed abitanti delle Comunità di quel territorio non ha prodotto l'effetto che se ne sperava, di favorire con l'incremento dell'agricoltura l'aumento della popolazione, senza del quale non può conseguirsi un efficace miglioramento nelle condizioni igieniche ed economiche delle Maremme;

Considerando che ciò possa ottenersi con dare agli abitanti dei luoghi summentovati, in compenso del perduto esercizio dei diritti di servitù, piuttostochè danaro od altre indennità, terreni da distribuirsi tra loro in proprietà e da ridursi a cultura, tanto più che questo è il voto espresso non solo dalla popolazione dei luoghi ove tuttora l'affrancazione è in corso, ma di quelli pure in cui lo scioglimento delle servitù è già avvenuto;

Considerando per altro che non conveniva spender tutto il prezzo delle affrancazioni in acquisto di terreni, ma era utile invece di riserbarne una parte per formare il capitale di una Cassa agricola destinata a provvedere i nuovi coloni dei mezzi necessari ad acquistare gli istrumenti della cultura;

Decreta:

Art. 1. La Commissione per gli studi sul bonificamento delle maremme, a cui viene aggiunto il Direttore dei

regii possessi dello Stato, è incaricata di provvedere affinché si compia nel più breve tempo possibile la operazione relativa all'affrancazione delle servitù di pascolo e di legnatico ed altre di simil natura gravanti i fondi compresi nel già principato di Piombino, e di fare in modo che gli abitanti i quali godevano delle predette servitù ottengano in compenso di tal diritto terreni da coltivare.

Art. 2. Dovrà a quest'effetto impiegare due terzi del prezzo già ricavato dalle affrancazioni nell'acquisto di terreni, sia di particolari, sia dello Stato, e più vicini ai luoghi ove dimorano le famiglie che in passato godevano delle servitù, per distribuirsi a loro affinché le coltivino.

Art. 3. Ogni restante del prezzo formerà il fondo di una Cassa agricola per somministrare ai nuovi coloni i capitali necessari a istruire i loro fondi, a tenore di uno speciale Regolamento da pubblicarsi.

Art. 4. I proprietari dei fondi soggetti alle servitù, che non hanno ancora compiuto l'affrancazione col pagamento del prezzo delle medesime, dovranno affrancarli pagando due terzi del prezzo in tanta parte di terreno e un terzo in contanti; e la stima delle servitù, non che dei terreni da consegnarsi, sarà fatta per mezzo di una regolare perizia. Il prezzo in contanti sarà versato nella Cassa suddetta.

Art. 5. La Commissione rivedrà pure quello che è stato fatto a Scarlino per l'affrancazione dei diritti di servitù spettanti agli abitanti di quel Comonello, e procurerà che questi pure abbiano terreno in compenso del valore di dette servitù. Dovrà in conseguenza proporre le modificazioni da farsi al Regolamento speciale del 23 settembre 1858, già pubblicato.

Art. 6. Tutte le altre Leggi e Regolamenti generali risguardanti l'affrancazione delle servitù di pascolo e legnatico nelle Maremme, in quanto dispongono diversamente dal presente Decreto, sono aboliti.

Art. 7. I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, e delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio  
e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA

658. *Imposizione della Pratica per gli Aspiranti ad Impieghi nell'ordine giudiziario, e abrogazione della Legge 12 ottobre 1851.*

9 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduti i Decreti del 23 dicembre 1859 e 3 febbraio 1860;

Considerando che, dopo avere stabilito un sistema di studi teorico-pratici che provvede ampiamente ad esercitare i giovani addottorati in legge non tanto nelle materie di giurisprudenza civile quanto in quelle di giurisprudenza e procedura penale, e dopo avere altresì prescritto che debbano alla fine del quarto anno sostenere un esame sufficiente a dar prova del profitto ricavato dagli studi, appariva affatto inutile il mantenere in vigore la Legge del 12 ottobre 1851, la quale assoggettava i giovani aspiranti agli impieghi maggiori dell'ordine giudiziario ad un nuovo tirocinio e ad un esame più solenne, ristretto puramente alle discipline criminali;

Considerando che solamente doveva imporsi l'obbligo agli avvocati che desiderano di concorrere agli impieghi maggiori di fare per un tempo discreto le pratiche necessarie a ben compilare gli atti del processo criminale;

Decreta:

Art. 1. La Legge del 12 ottobre

1851, relativa all'abilitazione agl'impieghi maggiori dell'ordine giudiziario, è abolita.

Art. 2. I giovani che diverranno avvocati sotto l'influenza del nuovo Regolamento del 3 febbraio 1860, per poter concorrere agl'impieghi suddetti, dovranno posteriormente alla loro ammissione nel Collegio degli avvocati far pratiche per un anno o presso un Giudice d'istruzione o in uno degli Uffici del pubblico Ministero avanti le Corti regie o avanti i Tribunali di prima istanza per apprendere i modi di ben compilare gli atti dei processi criminali.

Art. 3. Finito l'anno, dovranno richiedere al Magistrato presso del quale saranno iscritti come praticanti un certificato che faccia fede dell'assiduità nelle pratiche e delle prove date di capacità nel corso dell'anno.

Art. 4. Tanto i Giudici d'istruzione quanto i Procuratori regii rimetteranno i certificati richiesti dai praticanti ai Procuratori generali, i quali li trasmetteranno al Ministero di giustizia e grazia, unendovi i certificati di quegli avvocati che avranno fatto pratiche nei loro Uffici.

Art. 5. Il Ministro di giustizia e grazia, dopo aver riscontrato che i certificati sono regolari e conformi al prescritto dell'articolo 3, dichiarerà con particolare Ordinanza che i praticanti sono ammessi a concorrere agli impieghi maggiori dell'ordine giudiziario senza bisogno di ulteriore esperimento. Quest'Ordinanza sarà comunicata a tutti i Presidenti delle Corti ed ai regii Procuratori generali.

Art. 6. Tutti coloro che sono divenuti avvocati sotto l'impero della Legge del 12 ottobre 1851, e quelli che si trovano nei casi contemplati dagli articoli 26 e 27 del Regolamento del 3 febbraio 1860, per ottenere l'abilitazione agli impieghi maggiori dell'ordine giudiziario, dovranno uniformarsi al disposto della rammentata Legge, la quale per essi rimane sempre in vigore.

Art. 7. Il regio Governo si riserva la facoltà di nominare agli uffici di Magistrato nei Tribunali collegiali o nel Ministero pubblico anco quei soggetti di merito distinto che nei saggi pubblicamente dati della loro capacità nelle discipline legali appariscano degni d'esser presi in considerazione, quantunque non abilitati agli impieghi maggiori nel modo stabilito dalla Legge del 12 ottobre 1851, né dal presente Decreto.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li nove marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia  
E. POGGI

659. *Passaggio di alcune Cattedre dal Liceo all'Università di Siena, e istituzione nella medesima di una Cattedra di letteratura latina e italiana.*

9 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che sarebbe di maggiore utilità per gli studi nell'Università di Siena se le cattedre stabilite con Decreto del di 29 novembre 1859 fossero universitarie;

Considerando che per la Facoltà di giurisprudenza e per quella di teologia fa d'uopo aggiungere nell'Università di Siena una cattedra di belle lettere latine e italiane;

Considerando che prima di eseguire queste modificazioni è necessario provvedere all'insegnamento del Liceo senese;

Decreta:

Art. 1. Le cattedre di storia, filosofia razionale, filosofia morale, fisica, chimica e storia naturale, istituite con Decreto del di 29 novembre 1859, sono dichiarate

universitarie e cessano di appartenere al Liceo.

Art. 2. I titolari di dette cattedre godranno dell' emolumento stabilito per i professori dell' Università di Siena con Decreto dei 12 novembre 1859.

Art. 3. È istituita nell' Università di Siena una cattedra di letteratura italiana e latina, alla quale è annesso lo stipendio stabilito dal sovracitato Decreto dei 12 novembre 1859.

Art. 4. Il presente Decreto dovrà avere effetto al principio del nuovo anno scolastico, alla qual' epoca dovrà essere provveduto a compiere il Liceo.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI

#### 660. Dotazione dei vari Gabinetti dell' Università di Siena.

9 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere di doti convenienti ai bisogni dell' insegnamento le cattedre dell' Università di Siena alle quali è annesso un Gabinetto,

Decreta:

Articolo unico. Le dotazioni dei gabinetti dell' Università di Siena sono stabilite come appresso:

al gabinetto di fisica sono assegnate annue italiane . . . lire 1500  
 al gabinetto di chimica » 1000  
 al gabinetto di storia naturale . . . » 4000  
 al gabinetto di anatomia » 800

per la cattedra di chimica farmaceutica . . . . . lire 600  
 per la cattedra di agraria » 400

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li nove marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

B. RICASOLI

Il Ministro dell' Istruzione pubblica

e Ministro interino degli Affari esteri

C. RIDOLFI

#### 661. Aggiunzione alla Cattedra di Ostetricia nell' Università di Pisa dell' insegnamento della Clinica ostetrica, e aumento dello stipendio annesso alla detta Cattedra.

9 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL R. GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che maggiore utilità ritrarrebbero i giovani dallo studio della ostetricia nella Università di Pisa se all' insegnamento teorico trovassero unito quello pratico;

Decreta:

Art. 1. Alla cattedra di ostetricia nell' Università di Pisa è aggiunto l' insegnamento della clinica ostetrica.

Art. 2. Lo stipendio annesso alla detta cattedra viene per questo nuovo insegnamento accresciuto di lire italiane seicento all' anno.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove marzo milleottocentosessanta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e Ministro dell' Interno

RICASOLI

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI